

IST 518

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE DEL DICEMBRE 1897



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

S. IV.

1898

N. 92.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del dicembre 1897

	Pagina
Composizione della Commissione	XI
Ordine del giorno dei lavori.	XIII
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Finocchiaro-Aprile) sui lavori e sulle proposte della Commissione:	
1) Sul casellario giudiziale e sul servizio della statistica pe- nale nell'anno 1896.	XV
2) Sui Consigli di famiglia e di tutela	XVII
3) Sui fallimenti	XIX
4) Sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili; se sia opportuno che la difesa dei poveri venga affidata agli uffici del Pubblico Ministero.	XX
5) Intorno ad una statistica della difesa, particolarmente uf- ficioso, nei giudizi penali.	XXII
6) Sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici con- servati	XXIII
7) Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi di graduazione.	XXIV
8) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'Amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1896.	XXV

	Pagina
9) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'Amministrazione della giustizia — parte penale — durante l'anno 1896	XXVII
10) Su alcuni temi di statistica giudiziaria trattati nella riunione dell'Istituto internazionale di statistica	XXXI
11) Altri argomenti	XXXIII

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 9 dicembre 1897.

Comunicazioni della Presidenza.	1
Commemorazione del senatore G. G. Costa.	2-5
Comunicazioni del Comitato	6
Discussione sulle comunicazioni del Comitato	6-9

Seduta del 10 dicembre 1897.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Comitato	10-14
Proposte presentate dal Comitato e votazione	14-16

Seduta dell'11 dicembre 1897.

Proposta di un indice analitico delle materie trattate dalla Commissione dalla sua istituzione in poi	17
Lettura della relazione del cav. Ostermann sui discorsi dei Procuratori generali, intorno all'Amministrazione della giustizia civile.	
Discussione della relazione del cav. Ostermann.	26
Proposte e votazione	27

Seduta del 13 dicembre 1897.

Lettura della relazione del cav. Sandrelli sui rapporti dei Procuratori generali, intorno alle cause trattate a gratuito patrocinio	29
---	----

Seduta del 14 dicembre 1897.

Quesito proposto da S. E. l'on. Fani Sotto-Segretario di Stato, sopra l'opportunità di affidare al Pubblico Ministero l'onere della difesa ufficiosa nelle cause civili	30
---	----

	Pagina
Discussione della relazione del cav. Sandrelli sui rapporti dei Procuratori generali, intorno alle cause trattate a gratuito patrocinio .	31
Rinvio della votazione sulle proposte presentate dal cav. Sandrelli .	33
Lettura della relazione del cav. Borgomanero sui Consigli di famiglia e di tutela	34
Discussione della relazione del cav. Borgomanero	35
Proposte e votazione	ivi

Seduta del 15 dicembre 1897.

Lettura della relazione del comm. Tami sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati	38
Proposta presentata dal comm. Tami e votazione	ivi
Lettura della relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello, intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1896 . .	40
Discussione della precedente relazione	ivi
Proposte e votazione	42

Seduta del 16 dicembre 1897.

Lettura della relazione su alcuni temi di statistica giudiziaria trattati nella riunione dell'Istituto internazionale di statistica	44
Discussione della precedente relazione	ivi

Seduta del 17 dicembre 1897.

Presentazione dei volumi, in bozze di stampa, della statistica giudiziaria civile e penale pel 1896.	50
Lettura della relazione del prof. Lucchini su una statistica della difesa, particolarmente ufficiosa, nei giudizi penali	52
Discussione sulla relazione del prof. Lucchini	ivi
Proposta di deliberazione e votazione	53
Informazione circa le liquidazioni delle Casse di risparmio.	ivi
Lettura della relazione del cons. Penserini sui fallimenti	ivi
Discussione sulla relazione del cons. Penserini :	54

Seduta del 18 dicembre 1897.

Sorteggio dei commissari	55
Lettura della relazione dell'on. Nocito sui discorsi inaugurali dell'anno 1897, pronunciati dai Procuratori generali presso le Corti d'appello — parte penale	ivi
Discussione sulla relazione dell'on. Nocito	56

Seduta del 19 dicembre 1897.

	Pagina
Seguito della discussione sulla relazione dell'on. Nocito	58
Proposte e votazione	64

Seduta del 20 dicembre 1897.

Lettura del rapporto sul quesito presentato da S. E. l'on. Fani circa l'opportunità di affidare al Pubblico Ministero la difesa ufficiosa dei poveri	65
Discussione del precedente rapporto	ivi
Proposte di deliberazione e votazione	75
Lettura e votazione delle proposte presentate dal cav. Sandrelli sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili	ivi
Chiusura della 2ª sessione dell'anno 1897	78

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Relazioni dei Commissari.

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella Sessione del dicembre 1897 (Relatore Borgomanero)	3-34
I. Composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.	3
II. Tutela dei minorenni	ivi
III. Ricovero per correzione paterna	4
IV. Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà	7
V. Stato civile	9
VI. Gratuito patrocinio in materia civile	ivi
VII. Controversie in materia elettorale politica ed amministrativa	10
VIII. Giudizii di espropriazione forzata	11
IX. Statistica del lavoro delle Giunte d'arbitri in materia di usi civici	ivi

	Pagina
X. Rinvii nelle cause civili.	16
XI. Andamento del servizio della statistica penale durante l'anno 1896.	18
XII. Il casellario giudiziale nell'anno 1896.	24
XIII. Uffici che si distinsero nel servizio statistico o che lo trascurarono nel 1896	31
XIV. Conclusioni e proposte	33
Relazione sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1896 (Relatore Borgomanero)	35-83
Sui fallimenti del 1896 (Relatore Penserini)	84-95
Sull'andamento del gratuito patrocinio nelle cause civili durante l'anno 1896 (Relatore Sandrelli)	96-162
Riassunto delle relazioni dei Procuratori generali	98
Osservazioni generali circa i lavori delle Commissioni presso i Tribunali e le Corti.	120
Osservazioni generali circa la trattazione delle cause a gratuito patrocinio	131
Conclusioni e proposte	145
Se sia opportuno che la difesa dei poveri venga affidata agli uffici del Pubblico Ministero (Relatore Sandrelli)	163-177
Sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897 pronunziati dai Procuratori generali presso le Corti di appello del Regno (parte penale (Relatore Nocito).	178-214
I. Lo stato della delinquenza	178
II. Cause morali della delinquenza	180
III. Riforme procedurali urgenti	183
IV. Riforma della Giuria	186
V. Riforma delle giurisdizioni istruttorie e loro procedimento	189
VI. Nuovi istituti penali - Libertà condizionale	191
VII. Della riprensione giudiziaria e dell'arresto in casa.	196
VIII. Della querela di parte o della remissione ed accettazione.	199
IX. Dell'oblazione volontaria	202
X. Della prestazione dell'opera	203
Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'Amministrazione della giustizia — parte civile — durante l'anno 1896 (Relatore Ostermann)	215-234
Sulla statistica dei culti (Relatore Tami)	235-237
Intorno ad una statistica della difesa, particolarmente ufficiosa, nei giudizi penali (Relatore Lucchini)	238-249

	Pagina
Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1896 (Relatore Penserini) . . .	250-263
La statistica civile e penale e la riunione dell'Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo (settembre 1897). Comunicazione di A. Bosco	264-325
I. Lo studio del metodo statistico.	265
II. La statistica penale e i confronti internazionali.	268
III. La statistica penale in Russia	270
IV. Le assoluzioni nei processi penali in vari Stati.	283
V. Procedura speciale per gli imputati minorenni in Francia	299
VI. La statistica della giustizia civile	305
VII. Statistica dei divorzi e delle separazioni personali	316
VIII. Il metodo monografico e la delinquenza	319

Allegati.

I. — Regio decreto 22 ottobre 1897, n. 461, che chiama il Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti a far parte, come membro di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria	326
II. — Consigli di famiglia e di tutela:	
1. — Circolare 10 luglio 1897, n. 1437, concernente l'intervento degli avvocati nei Consigli di famiglia.	327
2. — Circolare del Ministero dell'interno 22 giugno 1897, diretta ad assicurare la costituzione della tutela pei minorenni ricoverati nei Riformatorii	328
III. — Ricoveri dei minorenni per correzione paterna:	
1. — Circolare 24 giugno 1897, n. 1436	329
2. — Circolare 2 luglio 1897, n. 1059	331
3. — Circolare 9 agosto 1897, n. 1439, del Ministero della giustizia, e 28 luglio 1897 del Ministero dell'interno concernente le proposte di assegnazione dei minorenni ai luoghi di pena ed agli istituti di correzione	332
4. — Circolare 3 settembre 1897, n. 1441, del Ministero della giustizia, e 12 agosto 1897, del Ministero dell'interno contenente disposizioni dirette a che i minorenni ricoverati per correzione paterna non abbiano a rimanere nelle carceri giudiziarie	334

5. — Avvertenza del Ministero della giustizia pubblicata nel Bollettino 8 luglio 1897, n. 26, e circolare del Ministero dell'interno concernente la compilazione dei foglietti statistici per le domande di assegnazione dei minorenni agli stabilimenti di pena e di educazione correzionale	335
IV. — Esercizio della patria potestà:	
Circolare 22 giugno 1897, n. 1435, che prescrive relazioni triennali sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà	342
V. — Gratuito patrocinio:	
Circolare 20 giugno 1897, n. 1049, concernente i modelli degli elenchi nominativi delle cause in materia civile trattate col gratuito patrocinio	349
VI. — Leggi elettorali politiche-amministrative:	
1. — Circolare 23 maggio 1897, n. 1433, concernente l'osservanza dell'articolo 8 del regolamento 19 agosto 1894, n. 386	351
2. — Avvertenza del Ministero della giustizia pubblicata nel Bollettino 28 luglio 1897, n. 28, e circolare del Ministero dell'interno del 12 giugno 1897 concernente la notificazione delle decisioni delle Commissioni elettorali provinciali . . .	352
VII. — Giudizi di espropriazione forzata:	
Circolare 12 maggio 1897, n. 1432, sui giudizi di espropriazione forzata	354



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—
Sessione dicembre 1897.
—

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Beltrani-Scalia Martino, consigliere di Stato, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, direttore generale della statistica;

Borgomanero Luigi, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica;

De' Negri Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

Forni Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Lampertico Fedele, senatore del Regno;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Righi Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale;

Tami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

Zella-Milillo Michele, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SECRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

ORDINE DEI LAVORI.

1° Comunicazioni del Comitato - Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello e dei Procuratori del Re intorno al servizio della statistica penale e al casellario giudiziale durante l'anno 1896 (BORGOMANERO);

2° Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento dei servizi sui Consigli di famiglia e di tutela durante l'anno 1896 (BORGOMANERO);

3° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia — parte civile — durante l'anno 1896 (OSTERMANN);

4° Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili durante l'anno 1896 (SANDRELLI);

5° Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi di graduazione durante l'anno 1896 (PENSERINI);


6° Relazione sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento durante l'anno 1896 (PENSERINI);

7° Relazione sul modo di esercitare vigilanza mediante annuali rapporti corredati da tavole statistiche, sul servizio del gratuito patrocinio in materia penale (LUCCHINI);

8° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale durante l'anno 1896, e sul modo come funzionano le istituzioni del nuovo Codice penale riguardante la riprensione giudiziale, l'arresto in casa, la liberazione condizionale e la querela di parte (NOCITO);

9° Sulla statistica ecclesiastica (TAMI);

10° La statistica civile e penale e la riunione dell'Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo (settembre 1897) (Bosco).



Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a
S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **FINOCCHIARO-APRILE**) sui
lavori e sulle proposte della Commissione.

ECCELLENZA,

Mi onoro di presentare a V. E. il volume degli *Atti della Commissione della statistica giudiziaria*, che contiene i verbali delle adunanze tenute nella sessione dello scorso dicembre 1897 e le relazioni che vi furono discusse.

Vari furono i temi trattati, riguardanti l'istituto della tutela, la difesa ufficiosa nelle cause civili e penali, i giudizi di graduazione, le procedure di fallimento, il casellario giudiziale e la statistica della proprietà ecclesiastica. Non mancarono le consuete rassegne dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello, così per la parte civile come per la parte penale, e infine fu reso conto alla Commissione di alcuni argomenti di statistica giudiziaria discussi nell'ultima riunione dell'Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo.

Mi permetto ora di richiamare l'attenzione dell'E. V. sui punti più salienti dei lavori della Commissione, e di sottoporle le deliberazioni prese, sperando che V. E. voglia darvi la sua approvazione.

1. — Sul casellario giudiziale e sul servizio della statistica giudiziaria nell'anno 1896.

Il segretario permanente della Commissione, cav. Borgomanero, riferì intorno all'opera del Comitato nell'intervallo corso dalla precedente sessione a quest'ultima. Egli s'intrat-

tenne in particolare sul servizio del casellario giudiziale nell'anno 1896. Su questo argomento, i Procuratori generali presso le Corti di appello debbono ora inviare speciali relazioni, ma quelle pervenute per la prima volta al Ministero, riguardanti l'anno 1896, contengono informazioni scarse o troppo vaghe. Occorre pertanto provvedere acciocchè in avvenire tali rapporti siano più completi ed uniformi per conoscere in modo adeguato come proceda il servizio del casellario.

Tuttavia questi rapporti, per quanto insufficienti, si sono dimostrati utili rivelando difetti per cui è urgente rimediare. Presso alcuni Tribunali è stata omessa o ritardata la compilazione di non pochi cartellini, e del ritardo sono incolpati i Sindaci, i quali non forniscono con sollecitudine le notizie personali degli imputati.

In attesa di avere gli elementi necessari per proporre a V. E. provvedimenti atti ad assicurare il buon andamento di questo servizio, la Commissione deliberò di sottoporre alla E. V. il voto che i Giudici istruttori quando accedono alle Preture per compiere atti istruttori, ispezionino il casellario, informandone, con apposito verbale, il Procuratore generale.

Il Relatore passando a dire della statistica giudiziaria nel 1896, potè in base alle informazioni fornite dalla Direzione della statistica e ai rapporti dei Procuratori generali, rilevare un miglioramento notevole avvenuto per una maggior diligenza da parte dell'Autorità giudiziaria. Questo fatto, che mi compiacco di segnalare a V. E., è dovuto così alla vigilanza del Ministero della giustizia come all'opera assidua dell'Ufficio statistico, ed a quella, mi sia lecito aggiungere, della Commissione.

Le proposte del Comitato che la Commissione accolse e che riferisco a V. E. furono le seguenti:

segnalare al Ministro Guardasigilli gli Uffici giudiziari che maggiormente si distinsero nell'attendere al servizio statistico, e quelli che all'opposto si dimostrarono negligenti;

esprimere il voto che si presentino, di regola, ogni tre anni, alla Commissione speciali relazioni — fondate sui risultati statistici e su rapporti informativi dei Procuratori generali — intorno alle perizie giudiziarie, alla esecuzione delle sentenze penali e al modo con cui funzionano alcuni dei nuovi istituti del Codice penale;

incaricare il Comitato d'illustrare ogni anno qualche argomento di ordine secondario, non trattato in ispeciali relazioni e che tuttavia sembri meritevole di considerazione.

2. — Sui Consigli di famiglia e di tutela.

L'anno 1896 segna il maggiore numero di tutele aperte durante il periodo 1885-96, e il relatore, cav. Borgomanero, ha tratto da ciò argomento a sperare che questo servizio di così grande utilità civile, continui a migliorare secondo che avviene da qualche tempo.

Anche la proporzione delle tutele aperte per minori illegittimi nel 1896 fu maggiore che negli anni precedenti. Però in alcuni distretti rimase troppo al di sotto della media del Regno, onde è manifesto che non dappertutto si ebbe quella sollecitudine per la tutela dei minori illegittimi che ripetutamente fu raccomandata.

L'azione degli Ufficiali dello stato civile, fattasi in questi ultimi anni più diligente ed operosa, mercè le disposizioni prese, richiede tuttora una costante sorveglianza per parte dei Procuratori del Re e dei Pretori.

Continuano a mostrarsi trascurate nell'adempimento dei loro doveri le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere, alle quali incombe l'obbligo di denunciare i casi di minorenni orfani ed abbandonati che non sono ricoverati negli ospizi, e i casi di quelli che ne escono. Una più efficace cooperazione da parte di questi Istituti per tutela dei minori dipende, non tanto da provvedimenti legislativi od amministrativi, quanto dalla scelta delle persone e dalla coscienza che

queste abbiano della nobiltà e della responsabilità del loro ufficio.

Circa l'azione del Magistrato pupillare, il relatore ha lamentato che non di rado le tutele siano costituite soltanto dopo tre mesi dalla denuncia. Le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela furono nel 1896 più numerose che negli anni precedenti, benchè sempre in scarsa misura soprattutto nei casi di minorenni privi di patrimonio.

Il numero delle convocazioni dei Consigli fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori è dal 1893 in continuo aumento. Il relatore crede che non ci si possa pronunciare in modo assoluto, sulla opportunità di queste delegazioni, ma che il giudizio sulla loro convenienza debba essere lasciato ai Pretori, i quali però debbono procedere con la cautela e la prudenza necessarie.

Un miglioramento vi è pure stato per ciò che riguarda l'obbligo per i tutori di rendere il conto e di prestare cauzione, le omologazioni delle deliberazioni consigliari, e la tenuta dei registri delle tutele. Infine, dopo aver preso in esame alcuni provvedimenti proposti dai Procuratori generali di Palermo, di Messina e di Firenze, per promuovere istituzioni sussidiarie all'Istituto della tutela, il relatore ha presentato le seguenti deliberazioni, che furono approvate dalla Commissione.

I. — raccomandare all'attenzione di V. E. per i provvedimenti da prendersi, e per i richiami da farsi a chi spetta, i punti qui sotto indicati:

a) circa l'azione degli Ufficiali di stato civile, delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere nel denunciare i casi in cui si debbono costituire tutele;

b) circa l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele e nelle convocazioni dei Consigli pupillari;

c) circa la necessità di prescrivere a tutti i funzionari giudiziari, che oltre i casi preveduti dall'articolo 33 del Codice penale, abbiano cura di denunciare tutti gli altri, nei quali si

debba, per legge, provvedere alla apertura di tutele o di cure;

d) circa l'opportunità che i notai diano partecipazione ai Pretori dei casi in cui, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscere la esistenza di minorenni da sottoporsi a tutela;

e) circa la necessità che i Pretori ed i Conciliatori convochino di frequente i Consigli, e che le convocazioni, soprattutto quelle disposte d'ufficio, siano per regola fissate nei giorni festivi e possibilmente quando può presumersi che sarà minore l'incomodo dei consulenti, avuto riguardo alle loro occupazioni;

f) circa un'attenta, continua vigilanza sull'andamento del servizio, da parte dei Procuratori del Re.

II. — pregare V. E. affinchè d'accordo col Ministero dell'interno, sia studiata la possibilità di dare attuazione alle proposte di alcuni Procuratori generali sulla istituzione di Comitati di patronato pei minorenni che si trovano sotto tutela o cura, ovvero siano privi d'aiuto e di protezione.

3. — Sui fallimenti.

Su questo tema ha presentato una breve relazione il consigliere Penserini, nella quale sono esposte e commentate le cifre dei fallimenti pel 1896. Il relatore ha ommesso questa volta il consueto riassunto delle relazioni dei Capi delle Corti, perchè non contenevano osservazioni diverse da quelle già fatte precedentemente.

Il numero dei fallimenti nel 1896 continuò a crescere: erano stati 2351 nel 1895 e furono 2408 nel 1896. L'aumento avvenne presso la maggior parte delle Corti di appello, ad eccezione di quelle di Torino, di Bologna, di Aquila, di Trani, di Messina e di Palermo, dove, all'incontro, si ebbe una diminuzione.

Inoltre vi fu una lieve diminuzione dell'arretrato presso

alcuni Tribunali, specialmente presso quello di Roma che ha dimostrato, anche in questo servizio, una lodevole attività.

Il relatore non presentò conclusioni.

4. — Sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili; se sia opportuno che la difesa dei poveri venga affidata agli uffici del Pubblico Ministero.

Due furono le relazioni del cav. Sandrelli sul tema del gratuito patrocinio: l'una d'indole generale circa l'andamento di questo servizio, l'altra speciale, sull'opportunità che la difesa dei poveri venga affidata agli Ufficiali del Pubblico Ministero. Questa seconda relazione ebbe occasione da un quesito proposto alla Commissione da chi teneva allora l'ufficio di Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, onorevole Fani, il quale volle intervenire alle sedute e prendere parte alle discussioni.

Nella prima relazione il Sandrelli ha esposto l'opinione dei Procuratori generali intorno al patrocinio dei poveri, riassumendo le notizie contenute nei rapporti mandati al Ministero della giustizia, ha illustrato i lavori compiuti dalle Commissioni presso i Tribunali e le Corti, e si è fermato a considerare come si fossero svolte le cause trattate a gratuito patrocinio.

Le istanze per l'ammissione al beneficio della difesa ufficiosa continuano ad aumentare, così per effetto della permanente crisi economica, come per la facilità con cui i Sindaci rilasciano i certificati di nullatenenza.

Il relatore ha messo in evidenza che le cause intentate o sostenute col beneficio della clientela gratuita ebbero in gran parte un esito soddisfacente; ma, per contro, ha deplorato la lentezza con cui procedono i giudizi, principalmente per il modo come è attualmente ordinato quest'Istituto, che impone doveri e fatiche senza equi compensi.

Lo studio delle riforme trovò sede più propria nella se-

conda relazione, in cui il Sandrelli ha dapprima esaminato gli speciali rapporti inviati al Ministero della giustizia dai Procuratori generali presso le Corti d'appello.

Tre Procuratori generali soltanto si dichiararono, senza alcuna riserva, favorevoli all'idea di affidare esclusivamente agli uffici del Pubblico Ministero la difesa delle cause dei poveri, e undici ammisero anche la possibilità che vi fossero altri Istituti più adatti e tra questi principalmente l'Avvocatura dei poveri che aveva lasciato, dove fu sperimentata, buone tradizioni; i rimanenti espressero avviso recisamente contrario a quel concetto. A questi ultimi si associò il relatore, ritenendo che le nuove mansioni avrebbero snaturata l'indole propria del Pubblico Ministero, al quale è dalla legge affidata la tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e di coloro che non hanno piena capacità giuridica, ma non quella dei diritti dei contendenti privati e per rapporti di ordine esclusivamente privato. Inoltre queste nuove attribuzioni avrebbero potuto produrre seri inconvenienti in quei casi in cui il Pubblico Ministero deve intervenire come parte nei giudizi civili, essendo in discussione diritti attinenti ad interessi di un elevato ordine sociale. Per tutte queste considerazioni il relatore propose che non si accettasse la proposta di affidare la difesa dei poveri ai rappresentanti del Ministero Pubblico.

Le due relazioni sul gratuito patrocinio fornirono argomento ad una dotta discussione e la Commissione, dopo avere votato sul quesito testè accennato in conformità all'opinione del relatore, approvò le seguenti conclusioni:

1° dare incarico al Comitato di esaminare se convenga richiedere per gli anni avvenire ai capi del Pubblico Ministero anche le notizie sul ricupero delle tasse e spese prenotate a debito, e far presente al Guardasigilli la necessità di chiarire se l'arretrato di 15,901 cause a gratuito patrocinio al 31 dicembre 1896 non racchiuda occulti componimenti allo scopo di privare l'Erario del rimborso delle spese, e come si ottemperi alla disposizione dell'art. 7 della legge 19 luglio 1880;

2° esprimere il voto che, in attesa di riforme legislative, il Ministero della giustizia incoraggi e favorisca l'opera delle Associazioni private aventi per iscopo il patrocinio gratuito dei poveri ;

3° pregare nuovamente il Ministro della giustizia perchè le Autorità giudiziarie, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di disciplina dei Procuratori, istituiscano, ove paia conveniente, un albo, dal quale si possano scegliere con determinato ordine i patrocinatori officiosi ;

4° pregare altresì S. E. il Guardasigilli di esaminare :

a) se convenga rivolgere istruzioni alle Autorità giudiziarie locali onde le istanze di ammissione al patrocinio gratuito siano presentate ai Pretori, e questi, dopo assunte accurate informazioni sulle condizioni economiche dei ricorrenti, e dopo aver procurato gratuitamente, e nell'interesse del pubblico servizio, i documenti indispensabili pel giudizio sulla povertà e sul merito della domanda, trasmettano alla Commissione competente le istanze medesime accompagnate dal loro parere ;

b) se sia opportuno, nel conferimento di incarichi onorifici e remunerativi dati dalle Autorità giudiziarie, concedere una preferenza agli Avvocati e Procuratori, che si siano distinti per zelo ed operosità nella difesa officiosa.

L'on. Nocito persuaso che l'istituto della clientela gratuita richieda un generale riordinamento, invocò una sollecita riforma legislativa e la Commissione accolse favorevolmente la proposta.

5. — Intorno ad una statistica della difesa, particolarmente officiosa, nei giudizi penali.

L'on. Lucchini presentò, illustrandoli con brevi note, alcuni prospetti diretti a mettere in evidenza il modo in cui funziona il patrocinio defensionale, così libero, come d'ufficio, nelle cause penali.

Poichè su questo argomento, che fu appena deliberato dalla Commissione, dovrà farsi una più ampia discussione quando verranno esposti i risultati dell'indagine iniziata, mi limito ora a questo cenno, riserbandomi di informare in seguito V. E. delle deliberazioni che saranno votate.

6. — Sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

Su questo tema ha fatto brevi comunicazioni il direttore generale del Fondo per il culto, comm. Tami, ricordando i precedenti di questa statistica ed esponendo i risultati ottenuti.

Questi, come in precedenti relazioni dovetti già dichiarare, sono stati in massima parte negativi, non essendosi potuto avere le notizie richieste che per uno scarso numero di Enti ecclesiastici conservati, e le poche che furono raccolte non presentando garanzia di esattezza.

Così stando le cose, il miglior partito è parso alla Commissione quello di non insistere per portare a compimento una tale statistica.

Se però questa indagine d'ordine generale ha fallito l'intento, un'altra di carattere speciale, iniziata dall'Amministrazione del Fondo per il culto, ha dato buoni risultati. Intendo accennare alla statistica delle attività e delle passività delle Parrocchie e delle Mense vescovili, pubblicata di recente e preceduta da una relazione ricca di informazioni storiche e notizie comparative.

Questi Enti sono i più importanti fra quelli conservati, e, poichè è stato disposto che le notizie che li riguardano siano tenute al corrente rispetto alle variazioni nelle rendite e nelle spese, si avranno anche per l'avvenire utili elementi statistici per lo studio della proprietà ecclesiastica.

L'ordine del giorno presentato dal relatore e votato dalla Commissione fu questo:

La Commissione prende atto della relazione del commis-

sario Tami sulle attività e passività delle Parrocchie e delle Mense vescovili del Regno, e delibera di desistere da ogni ulteriore ricerca circa il patrimonio dei Seminari, dei Capitoli cattedrali, delle Fabbricerie, delle Coadiutorie e degli altri Enti ecclesiastici diversi, raccomandando al Direttore del Fondo per il culto di informare la Commissione delle variazioni che si accerteranno nelle spese delle Parrocchie e delle Mense vescovili.

7. — Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1896.

Dopo esposti i dati più importanti intorno ai giudizi di graduazione, e dopo aver rilevato che non sempre vi è identità fra le cifre dei prospetti numerici e quelle che si ricavano dallo spoglio dei prospetti nominativi, il consigliere Penserini prese in esame i rapporti dei Primi Presidenti, su questo argomento.

In generale si nota un miglioramento nelle procedure di graduazione. Questi giudizi sono ora definiti con maggior sollecitudine, e con più scrupolosa osservanza dei termini fissati dalla legge. Soltanto presso pochi Tribunali i soverchi ritardi e le numerose pendenze sembrano doversi ascrivere a negligenza, piuttostochè a qualche giustificato motivo.

Il relatore concluse, e la Commissione approvò,

Che sia richiamata l'attenzione di V. E.:

a) sui ritardi nel definire i giudizi di graduazione da parte dei Giudici delegati e sui differimenti accordati nel Tribunale di Ravenna;

b) sul numero esiguo di questi giudizi ultimati dal Tribunale di Palermo in relazione al numero di quelli rimasti pendenti;

c) sulla persistente disattenzione del Tribunale di Catania nel compilare i prospetti statistici;

Che sieno modificate le rubriche di alcune colonne del

prospetto nominativo, ed aggiunte alcune altre a quello numerico per meglio rilevare i ritardi da parte dell'Autorità giudiziaria.

8. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, intorno all'Amministrazione della giustizia — parte civile — durante l'anno 1896.

Il cav. Ostermann, dopo aver avvertito come il campo assegnato a queste relazioni sia divenuto sempre più ristretto, poichè alcuni temi, quali lo stato civile, i fallimenti, i giudizi di graduazione ed altri formano ora oggetto per la loro importanza di trattazioni speciali, ha esaminato il movimento delle liti presso le varie magistrature, ed espone le considerazioni fatte in proposito dai Procuratori generali.

Rispetto ai Conciliatori gli inconvenienti più frequenti e già altre volte lamentati, sono: la difficile scelta di questi Magistrati, la intrusione di trafficanti d'affari, l'esiguo numero delle conciliazioni. Nè a rimuovere tali inconvenienti pare abbiano interamente provveduto le leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, sugli effetti delle quali il relatore ha espresso il desiderio che la Commissione intraprendesse uno studio speciale.

Quanto ai giudizi pretoriali, alcuni Procuratori lamentano lo scarso numero delle conciliazioni, vuoi per incuria del giudice, vuoi per l'intromissione di faccendieri interessati a non lasciar comporre i dissidii. Altri invocano un regolamento sul patrocinio presso le Preture, taluno propugna una riduzione di queste, ed altri infine un aumento della competenza.

Per i giudizi innanzi ai Tribunali è desiderata da molti una riforma del procedimento sommario, e il relatore, convinto della necessità di accogliere questi voti, si rallegrava della presentazione, fatta da uno dei predecessori di V. E., di un disegno di legge su questo argomento. Ma le vicende parlamentari non hanno permesso che quel progetto fosse portato a discussione.

Quanto ai provvedimenti di volontaria giurisdizione ed alle cause matrimoniali e di separazione di coniugi, il relatore ha osservato che i prospetti sommari allegati ai discorsi inaugurali contengono soltanto l'indicazione del loro numero complessivo, e che perciò i Procuratori generali si ritengono dispensati dal trattarne particolarmente nei loro discorsi. Ha quindi espresso il voto che i prospetti sommari siano in questa parte ampliati.

Trattando dei giudizi innanzi alle Corti di appello, il relatore ricordò che i Procuratori generali secondo le prescrizioni vigenti debbono nei loro discorsi intrattenersi anche sui *punti più oscuri di diritto*. Pochi Magistrati sogliono rispondere a questo invito e quasi tutti in modo incompleto, e taluno poi recisamente vi si sottrae, osservando che le più ardue questioni sono risolte dalla Corte di Cassazione, alla quale spetta, se lo creda, richiamare su di esse l'attenzione del legislatore. Il relatore, anche per questa discrepanza di opinioni fra i Procuratori generali, che si riverberò pure nella discussione fatta dalla Commissione, non credette di presentare conclusioni su questo punto.

Sulle riforme pronunciate nei giudizi d'appello, è stato avvertito che non sempre dal numero di esse (che in taluni distretti è cresciuto) si può argomentare l'erroneità del primo giudicato. Spesso la presentazione di eccezioni e di nuovi mezzi probatorii portano a modificare la sentenza di primo grado, senza che tale riforma debba imputarsi a difetto del Magistrato che primo conobbe della causa. Perciò il relatore propose che si distinguessero nella statistica le riforme dovute a questo motivo da quelle che dipendono da vero e proprio errore di apprezzamento.

Infine il cav. Ostermann ha accennato ai rinvii e alla durata delle cause, e pur riconoscendo che i differimenti sono sovente concessi con soverchia larghezza e che in conseguenza le liti si trascinano troppo in lungo, avvertiva, in conformità anche delle osservazioni dei Procuratori generali di Casale e

di Brescia, che i Magistrati non possono efficacemente opporsi alle domande di rinvio, e che la cagione dei ritardi deve spesso ricercarsi nell'eccesso di garanzie volute dal vigente Codice di procedura per le parti litiganti e nelle forme rituali.

Le conclusioni presentate dal Relatore e votate dalla Commissione furono le seguenti: .

provvedere perchè i prospetti sommari contengano maggiori dati statistici sui provvedimenti di volontaria giurisdizione e sulle cause matrimoniali e di separazioni fra coniugi, acciocchè i Procuratori del Re ed i Procuratori generali possano illustrare anche tali dati nei loro discorsi inaugurali;

pregare V. E. perchè voglia raccomandare alle Autorità giudiziarie di fornire notizie statistiche esatte, specialmente riguardo al numero delle sentenze, fra le quali si devono comprendere solo quelle che importano decisione del Magistrato proferita in sede contenziosa;

provvedere perchè nelle statistiche si faccia distinzione fra le sentenze riformate in grado d'appello per errore commesso dal primo Giudice in diritto od in fatto, e quelle riformate per nuove ragioni, eccezioni, o mezzi probatorii dedotti in appello.

9. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'Amministrazione della giustizia — parte penale — durante l'anno 1896.

Sulla parte penale dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali riferì il prof. Nocito.

Egli ha cominciato dal rilevare che la delinquenza è cresciuta nel 1896 così di numero come di peso, perchè è aumentato il numero complessivo dei condannati e quello di alcune specie più gravi di reato.

Alcuni Procuratori generali hanno assegnato a questo fatto cause di ordine morale e sociale, e cause d'ordine legale

e giudiziario, e tra le prime particolarmente la diminuzione del senso morale e della forza di resistere alle occasioni tentatrici, e la mancanza di educazione.

Passando a dire delle riforme procedurali più urgenti il relatore si dolse che la giustizia sia lenta e perciò non esemplare. All'intento di togliere all'appello il carattere di un mezzo dilatorio, che giova a prolungare lo stato di libertà provvisoria dell'imputato, l'on. Nocito ha proposto che si tolga dal Codice di procedura penale la prescrizione dell'articolo 364, per cui non può essere aumentata la pena al condannato ricorrente; che, a simiglianza di quanto avviene per i ricorsi innanzi alla Suprema Corte, si provveda onde il ricorso in appello si abbia per rinunciato, quando non siano presentati, o siano presentati fuori termine, i motivi d'appello; ed infine che il Pubblico Ministero promuova la dichiarazione di esecutorietà della sentenza di primo grado, quando, in seguito ad indagine a lui affidata, risulti che il ricorso in appello sia irricevibile o fatto soltanto *pro forma*.

Vari Procuratori generali lamentano la teatralità dei dibattimenti e la indebita intromissione dei giornalisti nelle aule giudiziarie, e negli uffici di pubblica sicurezza, e per ciò il relatore ha raccomandato che i Presidenti facciano un più largo uso della facoltà di tenere i dibattimenti a porte chiuse.

Facendo buon viso alle proposte di alcuni Procuratori generali, l'onorevole Nocito ha espresso il desiderio che si ponga mano ad una riforma dell'ordinamento dei giurati, e ha proposto che ne sia diminuito il numero coll'esclusione dall'ufficio dei meno idonei, e resi più celeri i giudizi delle Corti di assise per scemare le probabilità che i giurati siano circuiti da chi ha interesse a farlo.

Intorno alle giurisdizioni e procedure istruttorie, alcuni Procuratori generali osservano che in taluni luoghi la principale causa degli insuccessi dell'azione investigatrice del Magistrato dipende dalla repugnanza dei cittadini ad aiutare ed illuminare la giustizia, ed è, pertanto, da augurare un mi-

glioramento della educazione pubblica, senza di che le leggi saranno sempre impotenti a provvedere.

Gioverà a rialzare l'efficacia ed importanza delle giurisdizioni istruttorie il costituire in maggior dignità l'ufficio dell'istruttore, facendone una carriera a sè dell'Amministrazione giudiziaria. Il relatore si è mostrato inoltre favorevole all'intervento del difensore anche in questo stadio procedurale.

Circa la liberazione condizionale l'onorevole Nocito si è compiaciuto che sia stata scarsamente applicata, perchè la prova del ravvedimento del condannato è difficile a raggiungersi specialmente per il modo in cui i detenuti scontano attualmente le pene. Quando, per l'attuazione completa della riforma carceraria, il condannato potrà, col lavoro in comune, o fuori dello stabilimento, dimostrare i suoi istinti e le sue inclinazioni, allora sarà più agevole avere la prova della sua emenda.

Molto scarsa fu l'applicazione della riprensione giudiziale, che vari Procuratori generali ritengono inefficace perchè non sentita dal condannato.

Da taluno si è osservato peraltro che se questo Istituto fosse applicato con intelligente discrezione, non disgiunto dall'obbligo per il condannato di prestare cauzione, a garanzia della sua buona condotta, esso non mancherebbe di efficacia e si potrebbe estenderne l'applicazione.

Più recisamente ancora i Procuratori generali si sono pronunciati contro l'arresto in casa perchè credono non abbia i caratteri della pena, la vita casalinga essendo per molte donne la condizione normale della loro esistenza, e che non sia attuabile, per esserne molto difficile la sorveglianza.

Tuttavia questo surrogato di pena potrebbe essere utile nel caso di condanne per piccoli falli, e non essendo ancora accolta nella nostra legislazione la condanna condizionale, gioverebbe promuoverne una più larga applicazione.

Lamentano i Procuratori generali l'estensione data dal

Codice alla querela di parte che toglie efficacia alla giustizia, subordinandola, specialmente per taluni reati, a deplorabili speculazioni, per le quali si patteggia la remissione e talora la stessa querela.

Infine il relatore si è intrattenuto sull'oblazione volontaria, che egli reputa efficace soltanto riguardo alle contravvenzioni fiscali, nelle altre essendo più conveniente al condannato di correre l'alea del giudizio anzichè pagare preventivamente il massimo della pena pecuniaria. Della prestazione d'opera l'on. Nocito invocò si facesse un maggiore e più benefico uso e si affrettasse la compilazione del regolamento che deve fissare le norme di esecuzione.

Nella discussione fatta diversi Commissari fecero ampie riserve sopra alcune idee manifestate dal relatore. Non pertanto la Commissione deliberò di richiamare l'attenzione di V. E. sulle proposte formulate dall'on. Nocito, che sono le seguenti:

1° che sia richiamata l'attenzione dei Procuratori generali, perchè provvedano a termine di legge a fare dichiarare esecutive le sentenze delle Corti d'appello contro le quali si presentò un ricorso inammissibile;

2° che si faccia più largo uso di tenere a porte chiuse i dibattimenti per impedirne la teatralità e lo scandalo;

3° che con provvedimento legislativo si applichino agli appelli le disposizioni di legge che rendono esecutive le sentenze, quando i ricorsi sono inammissibili;

4° che sia riformata l'istituzione dei Giurati per rendere più sicura e celere la giustizia;

5° che sia reso più sollecito e sicuro il lavoro delle giurisdizioni istruttorie, e che si provveda ad impedire la lunghezza dei dibattimenti;

6° che, pur mantenendo in vigore i nuovi istituti penali della liberazione condizionale, della riprensione giudiziaria, dell'arresto in casa, e dell'accettazione della remissione nei reati perseguibili a querela di parte, si cerchi il modo di rendere efficaci questi surrogati penali e di impedire che le

querele e le remissioni siano strumento d'ignobili speculazioni, specialmente nei reati contro i minorenni;

7° che sia riformato l'Istituto dell'oblazione volontaria nelle contravvenzioni in generale;

8° che si provveda con un regolamento alla prestazione dell'opera come surrogato all'arresto nel caso di multe od ammende non pagate.

10. — Su alcuni temi di statistica giudiziaria trattati nella riunione dell'Istituto internazionale di statistica.

L'avv. Bosco riferì intorno ad alcuni argomenti di statistica giudiziaria trattati nell'ultima riunione dell'Istituto internazionale di statistica.

L'Istituto di statistica è una privata associazione che ha ripreso, con utilità degli studi, l'opera dei passati Congressi di statistica e mira ad introdurre norme uniformi nella compilazione delle statistiche ed a facilitarne i confronti da Stato a Stato.

La statistica penale tenne una larga parte nei lavori dell'Istituto, così nella sessione di Pietroburgo, come nelle precedenti. Essa fu studiata sotto il duplice riguardo del metodo da seguire nella sua elaborazione e delle riforme opportune per renderne paragonabili i risultati fra i diversi paesi.

Quanto al metodo, l'Istituto si occupò così del modo di raccogliere i dati, come delle notizie che debbono esser contenute in una compiuta statistica penale. Per la raccolta dei dati consigliò l'uso della scheda individuale, a cui la nostra Commissione durante vari anni dedicò molte cure per introdurla nella statistica italiana.

Rispetto alle notizie che si debbono trovare nelle statistiche penali, l'Istituto insistette perchè non siano limitate ai soli giudizi, ma riguardino l'intero corso del procedimento penale, perchè le qualità personali degli imputati siano rilevate per sesso, per gruppi di età, per stato civile, per professioni in

modo analogo per i diversi paesi; perchè infine la classificazione dei reati sia così particolareggiata da permettere di separare nettamente non solo i delitti dalle contravvenzioni, ma i delitti meno gravi, che non costituiscono una seria offesa alla vita ed alla proprietà dei cittadini, da quelli più gravi.

Il Bosco, oltre il riferire le discussioni avvenute e le deliberazioni prese dall'Istituto, espone pure il modo con cui è compilata in Russia la statistica penale, e che non è senza interesse conoscere, essendo adottato anche in quello Stato il metodo della scheda ed essendo questa adoperata non soltanto per conoscere le qualità personali degli imputati, ma anche per studiare il corso del processo penale.

Fra gli altri temi di cui si occupò l'Istituto di statistica e che interessano ai nostri studi, il Bosco accennò a quello dei proscioglimenti nei processi giudicati con l'assistenza del giuri o senza il concorso di questo; — alla procedura speciale attuata in Francia per i minori di 16 anni, affine di rendere più illuminato e sicuro il giudizio del Magistrato, ed evitare la condanna dei giovanetti a brevi pene carcerarie, le quali sono di scarso effetto repressivo, se pure non riescono talora corrompitrici; — alla statistica dei divorzi e delle separazioni personali di cui fu presentato dall'Yvernés un saggio riguardante la maggior parte dei paesi d'Europa.

Nella sessione di Pietroburgo l'Istituto volse la sua attenzione alla statistica civile e commerciale più a lungo che non avesse fatto precedentemente.

La statistica civile non è stata oggetto fin qui di uguali cure della statistica criminale, e, mentre questa è, con maggiore o minore ampiezza, pubblicata regolarmente da quasi tutti gli Stati europei, presso alcuni di essi le notizie sulle controversie civili sono fatte conoscere soltanto in modo sommario.

Converrebbe che anche per la statistica civile si perfezionasse il metodo e si determinassero meglio l'oggetto ed i fini. Nè in Italia si è trascurato questo studio, ed anzi

per opera della nostra Commissione era stata divisata la istituzione di una scheda per ciascun processo civile per stabilire la natura e la specie delle controversie. Ma il disegno parve di difficile e, almeno per ora, di non possibile attuazione. Ad ogni modo la statistica italiana ha cercato, anche in questa parte dei giudizi civili, di accostarsi a quei metodi che soli la scienza può raccomandare, in quanto permettono di desumere le notizie direttamente e con unità di criterii dai documenti originali. Per alcuni degli argomenti più importanti, le separazioni personali, i fallimenti, i provvedimenti sulla patria potestà, le tutele dei minorenni, le espropriazioni forzate, le notizie sono chieste per mezzo di registri nominativi o schede speciali.

Il Bosco chiuse la sua comunicazione accennando all'utilità di adoperare anche per lo studio della delinquenza il metodo della monografia. Introdotta, com'è noto, dal Le Play per lo studio della organizzazione familiare e dello stato sociale delle classi operaie e rurali, il metodo monografico è stato ora esteso in Francia allo studio dell'officina ed ora anche a quello del comune. Così pure la " monografia criminale „ — ossia, come disse il Bosco, lo studio della delinquenza di una regione, o provincia, o città, condotto in conformità di uno schema fisso e determinato — potrebbe illuminare molte questioni che ancora sono discusse sulle origini e le cause della criminalità.

11. — Altri argomenti.

Durante la discussione delle varie relazioni, sulle quali ho richiamata l'attenzione dell'E. V., furono presentate da alcuni Commissari diverse proposte su questioni attinenti a quelle trattate dai singoli relatori.

E perchè V. E. sia informata anche di queste proposte le accennerò qui appresso.

Il cav. Ostermann mostrò l'opportunità di conoscere gli

effetti della legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria, e la Commissione approvò che in una delle sessioni dell'anno venturo venga presentata una relazione speciale su questo argomento.

Il Comitato poi propose, e la Commissione approvò, che si abbandonasse ogni ulteriore indagine, iniziata ora, sulle Giunte di arbitri chiamate a decidere su questioni in materia di usi civili, perchè esse sono oramai al termine del loro lavoro e la ricerca non potrebbe perciò avere che un interesse storico e si sarebbe dovuto risalire molto indietro nella raccolta dei dati.

L'on. senatore Lampertico, a proposito di questa ricerca sulle Giunte d'arbitri, manifestò il desiderio che si accertasse a che punto fossero le procedure in corso di esecuzione nelle provincie venete, quanto alla servitù del pensionatico, all'abolizione del vagantivo e ad ogni altra servitù di pascolo promiscuo. La Commissione accolse il voto dell'on. senatore e propose al Ministero della giustizia di far eseguire questa indagine.

L'on. Nocito si fece eco dei lamenti che si levano da ogni parte circa il modo in cui il patrocinio si esercita innanzi alle Preture, e chiese che si provveda per legge a regolarlo. Anche questo voto fu approvato.

Lo stesso prof. Nocito avendo rilevato lo scarso numero di conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori e ai Conciliatori, propose fosse richiamata l'attenzione di questi Magistrati intorno all'obbligo di procurare *ex-officio* le conciliazioni dei litiganti, consigliando, ove non riescano, di ricorrere al giudizio degli arbitri. La Commissione fece adesione a questa idea.

Il senatore Boccardo, attesa l'importanza che vanno acquistando nelle contese civili i giudizi arbitrali, raccomandò che si studiasse il modo di fornire maggiori notizie di quelle che si hanno al presente, e la Commissione riconoscendo op-

portuna la proposta del prof. Boccardo, incaricò il Comitato di prepararne l'attuazione.


Su proposta infine dei commissari Beltrani-Scalia e Lucchini, la Commissione deliberò che, analogamente a quanto è stabilito per le cause civili, si facciano indagini sui rinvii accordati nelle cause penali.

Queste sono, On.^{mo} signor Ministro, le deliberazioni che la Commissione ha votate nella 2^a sessione dell'anno 1897; e che ora ho l'onore di sottoporre alla di Lei approvazione.

Voglia V. E. gradire i miei rispettosi ossequi.


Roma, 30 giugno 1898.

Il Presidente della Commissione
A. MESSEDAGLIA.



PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE



Seduta del 9 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Interviene S. E. il comm. Fani, Sottosegretario di Stato.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De'Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e il segretario Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Avverte che il comm. BODIO, direttore generale della statistica, non può prender parte ai lavori di questa sessione perchè assente da Roma in pubblica missione.

FANI. Porta alla Commissione il saluto del Ministro, on. prof. Gianturco, impedito di intervenire per ragioni d'ufficio. Nel portare questo saluto egli è lusingato e confuso ad un tempo, trovandosi in mezzo ad una eletta di uomini tanto preclari. Crede di interpretare il comune pensiero, inaugurando le sedute della Commissione, di volgere, pria di ogni altra cosa, un tributo di reverente affetto alla memoria di Giacomo Costa, il cui mesto ricordo durerà, finchè saranno in onore l'ingegno, la coltura vasta e profonda e le virtù dell'animo.

Soggiunge che il Governo tenne sempre nel maggior conto i lavori della Commissione, mostrandosi sollecito nell'accogliere i voti da essa manifestati in ordine agli argomenti varii concernenti l'amministrazione della giustizia. Il Governo è grato alla Commissione degli studi dotti e diligenti che essa compie sugli istituti che più reclamano la vigilanza di esso.

Ricorda, fra gli altri, quello concernente il ricovero per correzione paterna e quello sullo stato civile, e riconosce che se questi servizi hanno notevolmente migliorato si deve alla cooperazione della Commissione, pur non nascondendosi che molto ancora rimanga da fare.

Insieme al Ministro Guardasigilli ha portato la sua attenzione sulle riforme più urgenti per la protezione degli umili e dei deboli, sull'istituto della liberazione condizionale, su quanto riguarda la querela di parte, ecc., ed ha veduto con soddisfazione che parecchi di questi temi formeranno oggetto dei lavori della Commissione della presente sessione. Il Governo sarà lieto di conoscere i risultati di questi lavori e farà tesoro delle relazioni e delle proposte che gli saranno presentate.

Rivolge quindi a nome del Governo le espressioni della più ampia fiducia alla Commissione così degnamente presieduta dal senatore Messedaglia, il cui nome suona tutta una lode e conclude: se Luigi Bodio, il benemerito ordinatore della statistica ufficiale in Italia, ha saputo raccogliere in numeri i vari aspetti dei fatti economici, politici e sociali, Angelo Messedaglia ha saputo dare a quei numeri come il pensiero e la parola e trarre così da essi le leggi del loro svolgimento.

PRESIDENTE. Ringrazia a nome della Commissione S. E. il Sottosegretario di Stato del gentile saluto e lo prega di porgere i medesimi ringraziamenti a S. E. il Ministro Gianturco, dichiarandosi lieto, insieme ai colleghi, che i lavori della Commissione siano tenuti in tanta considerazione dal Governo e pronuncia la seguente commemorazione del compianto Guardasigilli senatore Costa.

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE G. G. COSTA:

Associandomi con animo profondamente commosso alle sì fervide e degne espressioni, con cui or ora è piaciuto a S. E. il Sotto-segretario di Stato, che oggi ci onora di sua presenza, di commemorare l'Uomo illustre di cui piangiamo amaramente la perdita (espressioni che incontrano una corrispondenza sì viva nel sentimento nostro), io non potrei tuttavia iniziare i lavori della presente sessione, prima di aver dedicato, da parte mia e quale interprete vostro, una qualche parola alla venerata memoria di Chi per sì lungo tempo è stato il collega nostro, il nostro collaboratore e maestro, il compianto Ministro sen. Giacomo Costa.

Nè io mi attenterei di delinearvi, sia pure per rapidi tratti la immagine di quell'alta e nobile figura; di discorrervi delle rare doti

dell'uomo e dei meriti insigni del cittadino, del magistrato, del Ministro, di quel molto e proficuo che egli ebbe a contribuire in tali qualità, al pubblico servizio, e quel di più che si apprestava a compiere nel momento in cui la sua meravigliosa operosità veniva tristamente recisa col filo stesso della sua vita.

Mi contento di pochi cenni sull'attività da lui spiegata frammezzo a noi, nella Commissione nostra, e che pur vorrebbero anch'essi ritrarre, in modesta sfera, quale si fosse il carattere e l'opera di quella sua eminente personalità.

Era stato chiamato a far parte della nostra Commissione fino dal 1885, e vi è poi sempre rimasto, finchè da ultimo ebbe ad assumere il portafoglio della Giustizia.

Ma già avanti quell'epoca, nel non lungo tratto di esistenza della Commissione giudiziaria istituita nel 1882 dal Ministro Zanardelli, egli aveva contribuito coi suoi consigli e colle mirabili sue relazioni sull'amministrazione della Giustizia civile e penale, in qualità allora di Procuratore generale d'appello, a quello che è poi stato il compito proprio di essa; e una volta entrato, si può ben dire, senza esagerazione, che egli siane tosto diventato l'anima e lo spirito informatore.

Che se, come pareva naturale, non ebbe ad esserne a certo momento anche il presidente, ciò dipese soltanto da volontà di lui, che preferì aver più libero ed utile arringo, quale semplice commissario, nel campo della discussione.

E non vi è infatti alcun argomento di qualche importanza ventilato e definito nella nostra Commissione, al quale egli non abbia preso parte la più attiva, colla parola, colle sue relazioni, co'suoi suggerimenti, tanto che per il suo sapere, la sua autorità ed operosità, quale membro della Commissione stessa e del suo Comitato esecutivo, sarebbe ben detto che l'indirizzo venisse in principal modo da lui.

Nè le più gravi preoccupazioni del suo Ministero ebbero a scemare in lui la sollecitudine e l'affetto, direi quasi la predilezione, per questo nostro istituto, che egli intese a riordinare nella sua composizione, mirando insieme ad assicurargli i mezzi indispensabili al migliore adempimento delle proprie incombenze.

Giurista profondo, con un'esperienza di uomini e di cose la più larga, svariata, sicura, per lungo e molteplice esercizio in tutti i

gradi di pubblici uffici; facile, limpidissimo, temperato, quanto persuasivo e stringente oratore, e altrettanto felice scrittore, al cui primo dettato non occorre quasi mai a lui stesso di apportare alcun pentimento, a queste sue qualità superiori d'intelletto e di scienza, che riscontravano ad altre del suo proprio temperamento morale, egli accoppiava una qualità eminentemente pratica, e per noi qui non men fruttuosa, quella del suo squisito senso statistico.

Nessuno che più acconciamente di lui sapesse nel campo nostro riconoscere e divisare, senza eccesso o lacuna, il materiale necessario e sufficiente da raccogliersi, con fondata lusinga di averlo veridico; nessuno che meglio riuscisse a sindacarne, vagliarne, ordinarne e discuterne gli elementi, ad assegnarne al giusto la significazione ed il merito di applicazione.

È sorprendente pure in tale rispetto, insieme colla sua saggezza, anche la sua attenzione ed attività, non rifuggendo egli mai personalmente dall'assumersi, nell'interesse del compito nostro, i lavori altresì più materiali e minuti, capace d'altronde qual era, per la sì profonda conoscenza che egli aveva dell'intero organismo giudiziario, di scendere con piena sicurezza fino a' più minuscoli particolari.

Lo sappiamo per frequenti occorrenze noi tutti della Commissione, e più specialmente lo sanno quelli del suo Comitato esecutivo.

Lavoratore infaticabile quanto sapiente, così fra noi come in più alti ed ardui uffici, e fino all'ultimo penoso anelito della sua esistenza: quasi il lavoro assiduo, anche più molesto ed oscuro, fosse di necessario alimento al suo spirito; e la materia ne usciva plasmata in forma spesso originale e sempre la più adatta e consentanea allo scopo voluto.

Ond'è che nel rimpianto della dolorosa sua perdita, e nel desiderio cotanto vivace che egli lascia fra noi, non credo si ecceda asserendo che egli è in parte massima per merito di lui, della sua cooperazione e del suo sapiente magistrale indirizzo, se noi possiamo guardare con onesta compiacenza a ciò che nel campo assegnatoci si è potuto ridurre ad atto fin qui, costituendo un servizio di statistica giudiziaria, che gli stranieri stessi lealmente riconoscono per nulla da meno, ed anco in qualche punto superiore a quanto esiste in altri paesi civili, che pur ci vincono per larghezza di mezzi e anzianità di esperienza.

Grazie altresì al favore non mai mancatoci da parte dei Ministri Guardasigilli che ebbero a succedersi dacchè la Commissione nostra esiste e funziona, e alla simpatica accoglienza da esso loro sempre fatta alle proposte ed ai voti che la Commissione stessa, per proprio statuto, ha debito di rappresentare a S. E. il Ministro su tutto ciò che da' suoi studi le viene suggerito nell'interesse dell'amministrazione e della giustizia.

Grazie insieme alla solerte e indefessa collaborazione della Direzione generale della statistica del Regno, colla quale la Commissione nostra si trova unita, per la sua stessa composizione, in intimo consorzio.

Ben modesto tributo cotesto mio alla venerata e cara memoria del senatore Costa, umile fronda di un serto che a ben maggiori titoli potrebbe cingere la sua fronte; ma a me sarebbe sembrato di venir meno al mio proprio ufficio e al vostro stesso assentimento, dirò anche di venir meno da parte nostra ad uno stretto dovere di gratitudine, senza una cordiale parola, che fosse, se non altro, di affettuoso, reverente ricordo ed ossequio.

E quanto ai nostri lavori, noi non abbiamo che a perseverare alacramente nella via da lui stesso tracciata e in tanta parte percorsa, e a prendere dal riverito nome di lui il più fausto dei nostri auspici.

DE' NEGRI. Si unisce, non tanto individualmente, quanto in nome della Direzione generale della statistica che rappresenta in questo momento, al ben meritato tributo di onore reso alla memoria di Giacomo Costa e partecipa che, appena venuto a cognizione della irreparabile perdita fatta, nell'assenza dell'illustre nostro Presidente e del Direttore generale della statistica, d'accordo col cav. Borgomanero, stimò doveroso di associarsi, in nome della Commissione al lutto generale, indirizzando alla vedova dell'estinto il seguente telegramma di condoglianza che fu firmato dai commissari allora presenti in Roma.

Donna Luisa Costa — OVADA.

Membri Commissione statistica giudiziaria presenti in Roma, profondamente colpiti irreparabile perdita illustre Ministro, anima e guida dei loro lavori, esprimono a Lei vivissime condoglianze.

Firmati: BELTRANI-SCALIA, BORGOMANERO, DE' NEGRI,
FORNI, LUCCHINI, OSTERMANN, PENSERINI, TAMI.

PRESIDENTE. Prega il cav. Borgomanero di riferire a nome del Comitato su quanto questo ha fatto dall'ultima riunione ad oggi circa gli argomenti che la Commissione aveva sottoposti al suo studio, ed in ordine alle deliberazioni alle quali doveva dare esecuzione.

BORGOMANERO. Legge le comunicazioni del Comitato (1).

LAMPERTICO. È lieto di quanto è detto nella relazione circa gli studi iniziati e le indagini disposte sui giudizi di espropriazione forzata. Egli però confida che le ricerche, ordinate con la circolare del 12 maggio volgente anno, saranno integrate con quelle altre opportune ricerche le quali si dimostreranno necessarie in seguito agli studi che il comm. De'Negri, che deve riferire alla Commissione su questo argomento, dovrà istituire con quella ampiezza che il tema richiede e con quella diligenza che egli è solito usare nei lavori che gli sono affidati.

Avrebbe desiderato che in quella circolare si fosse ricordato quanto è stato detto nelle aule legislative e specialmente nel Senato. Tutti, compreso il Ministro Guardasigilli, riconobbero che la legislazione attuale, particolarmente per quanto concerne i rapporti fra la finanza e l'amministrazione della giustizia, si doveva modificare, poichè nei giudizi di espropriazione forzata le tasse si appalesano una imposta progressiva a rovescio. Su la spesa che importano questi giudizi più ancora che sulle molteplici formalità che ingombrano il corso della procedura, si sarebbe dovuto richiamare l'attenzione dei Presidenti di Tribunale. Il collega De'Negri, nel trattare di questo argomento, non vorrà dimenticare quale fu il punto di partenza della predetta circolare.

Inoltre, tenendo presente quanto il Comitato ha esposto sul lavoro delle Giunte di arbitri in materia di usi civici, egli desidera che si accerti a che punto siano le procedure in esecuzione nelle province del Veneto, quanto alla servitù del pensionatico, all'abolizione del vagantivo e ad ogni altra servitù di pascolo promiscuo.

Ritiene che questa indagine si possa fare dal Ministero e confidando che il suo desiderio sia accolto prega che i risultati di essa siano comunicati alla Commissione.

(1) Vedi questa relazione a pag. 3 della Parte 2^a del presente volume.

LUCCHINI. Deve felicitarsi col Comitato per la sua iniziativa operosa e feconda e per i provvedimenti provocati dal Ministero per l'attuazione delle proposte deliberate dalla Commissione. Sui provvedimenti presi circa l'istituto della correzione paterna, deve chiedere alcuni schiarimenti. Ha visto con piacere che il Comitato promosse dal Governo le disposizioni necessarie a dare esecuzione a quanto la Commissione deliberò nella Sessione del maggio u. s. Ora vorrebbe che il Direttore generale delle carceri e il funzionario che rappresenta nella Commissione il Ministero della giustizia, informassero annualmente se e come si ottempera a quanto su questo servizio venne prescritto.

Deve poi fare alcune osservazioni circa all'andamento del servizio della statistica penale e del casellario durante l'anno 1896. Egli desidererebbe anzitutto sapere da quali fonti il Comitato attinse le sue comunicazioni su questi due temi. Se le notizie, come crede, furono fornite dai Procuratori generali, dubita molto della loro esattezza. È d'avviso che l'unico controllo che su questi servizi si potrebbe efficacemente esercitare è quello delle ispezioni periodiche, che potrebbero essere eseguite da funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Su questo concetto più volte richiamò l'attenzione della Commissione, ed ora vi insiste.

Vorrebbe inoltre che il Ministero esigesse dai Procuratori generali e dai Procuratori del Re una più assidua vigilanza sul servizio della statistica giudiziaria penale e del casellario, attribuendo ad essi la principale responsabilità del loro andamento.

Circa alle conclusioni del Comitato, si associa al voto espresso al n. 1 di encomiare i funzionari diligenti e redarguire i negligenti; desidera però che le lodi od i biasimi siano efficaci, nel senso che servano a migliorare la condizione degli encomiati e siano una vera punizione per i negligenti. Tali provvedimenti dovrebbero colpire non esclusivamente i funzionari più umili, ma quelli altresì che debbono dirigere e vigilare l'opera di questi.

Non può accogliere le proposte ai numeri 2 e 3. Talora la Commissione, come ha dovuto dire altre volte, per chiedere e fare troppo, deve di necessità sorvolare sugli argomenti e non può scendere all'analisi particolareggiata dei temi e delle questioni. Esprime quindi il desiderio che sia diminuito per quanto più si può il programma dei suoi lavori, acciò la loro soverchia estensione non ne

pregiudichi l'intensità. Inoltre egli vorrebbe che le ricerche del Comitato avessero una base più sicura di quella che hanno le informazioni, talora sospette, dei Procuratori generali; e raccomanda che tutte le ricerche siano fatte per quanto è possibile col sistema delle schede, le quali meglio dei registri si prestano alle indagini serie e monografiche.

PENSERINI. Circa le notizie statistiche da richiedere sull'opera delle Giunte di arbitri, il Comitato ha creduto bene di rimettersi alla Commissione, perchè la maggior parte di queste Giunte è al termine del suo lavoro e l'indagine pertanto non avrebbe scopi pratici. Ne potrebbe avere uno storico, ricercando quale fu l'opera di queste Giunte nel passato, ma in questo caso bisognerebbe che le ricerche non fossero limitate ad uno o due anni soltanto, ma si estendessero almeno ad un quinquennio.

DE' NEGRI. Ringrazia il senatore Lampertico delle espressioni singolarmente lusinghiere che gli ha indirizzate, delle quali cercherà di non demeritare. Gli sembra però che egli non abbia dato un giudizio esatto della circolare sulle vendite coatte d'immobili. Infatti quella circolare, preparata dall'oratore per incarico del compianto Ministro Costa, prende le mosse dal ricordare, a titolo d'onore, il Senato del Regno, come quello che prima e più di ogni altro Congresso aveva levata alta la voce contro i gravi difetti del vigente sistema di espropriazione forzata.

Parimenti non solo essa non tace del grave dispendio che importano presentemente i giudizi esecutivi, ma riconosce che la spesa riesce talora così esorbitante da assorbire l'intero prezzo ritratto dalla vendita. Ma non sarebbe stato dicevole che in un documento ufficiale si andasse più in là. Importa inoltre tener presente che nei prospetti allegati alla circolare, oltre le notizie di carattere giuridico, ne sono richieste altre di carattere economico.

Del resto la riforma del sistema di espropriazione forzata non è tanto una questione d'ordine giuridico quanto d'ordine finanziario, e fino a che non si modificherà radicalmente la tariffa giudiziaria civile, riducendo al minimo i *diritti* spettanti all'erario e agli ufficiali giudiziari, specialmente nelle vendite di minore entità, sarà vano sperare di raggiungere il risultato desiderato.

• Anche in Francia, come ebbero ad osservare parecchi Guar-

dasigilli, una consimile riforma, effettuatasi colà nel 1884 e che fondavasi essenzialmente sopra una diminuzione delle spese giudiziarie per le piccole vendite, si è nel fatto dimostrata pressochè inefficace, la diminuzione essendo stata contenuta entro limiti molto ristretti. Dubita che, dato lo stato delle nostre finanze, si possa addivenire ad un sensibile sgravio di tariffa; certo senza di ciò tutti i voti di riforma resteranno puramente platonici.

Circa poi le Giunte di arbitri, egli è d'avviso che, estese le indagini anche a quattro o cinque anni, i risultati sarebbero ugualmente meschini.

Forni. È d'accordo col Lucchini nel riconoscere che il servizio del casellario, come altri servizi dell'amministrazione giudiziaria, sono senza controllo, e dubita lui pure dell'esattezza dei dati forniti dai Procuratori generali. Volendo essere pratici, bisognerebbe incaricare i Giudici istruttori, i quali per legge si debbono recare, in caso di processi gravi, nelle sedi mandamentali, di voler procedere anche per questa parte ad una ispezione, redigendo appositi verbali, ed in questo senso presenta analoga proposta.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 10 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti, è approvato.

OSTERMANN. Si associa al collega De' Negri per ciò che ha detto circa le Giunte di arbitri. Dal momento che il lavoro delle medesime volge al suo termine e che finora la Commissione non s'è occupata di ciò, non gli sembra che sia il caso di ordinare ora delle inchieste le quali, ad ogni modo, per approdare a qualche risultato pratico dovrebbero rimontare ad un tempo molto anteriore all'ultimo quinquennio.

Relativamente poi alle schede individuali, è dolente che il Comitato abbia dovuto biasimare il modo in cui esse sono compilate dall'ufficio d'istruzione di Roma.

Quale presidente di questo Tribunale osserva però che la stessa Direzione della statistica ha riconosciuto che talvolta gli Uffici si trovano nell'impossibilità di rispondere a tutte le richieste che vengono fatte colla scheda, perchè in certi casi di istruttorie definite, o per remissione o per altre cause, appena iniziate od appena assunte le prime sommarie indagini, l'autorità giudiziaria si ritiene dispensata dall'obbligo di procurarsi tutti i documenti che sarebbero necessari qualora si trattasse di processi istruiti in modo completo e le Cancellerie non sono in grado di fornire le notizie richieste.

Occorrerebbe fare una istruzione speciale a scopi statistici,

ciò che non riesce sempre agevole. Assicura però che si adopererà perchè tutti gli Uffici che sono alla sua dipendenza rispondano, anche per questa parte, col massimo zelo e con sollecitudine al compito loro.

Dovrebbe ora fare alcune osservazioni circa i rinvii delle cause, ma se ne astiene, perchè su questo punto non furono presentate speciali proposte.

BORGOMANERO. Il Comitato non ha creduto opportuno di fare delle proposte sull'argomento dei rinvii delle cause civili, perchè vi era motivo a ritenere che il Ministro Guardasigilli, nel progetto di legge circa il procedimento sommario, si sarebbe occupato anche di questo tema. Ad ogni modo, indipendentemente da qualsiasi proposta, nulla vieta che, nel far conoscere alle autorità giudiziarie i risultati della statistica civile sui rinvii, il Ministero faccia speciali raccomandazioni per il lamentato abuso e ciò anche in relazione alla circolare del 6 dicembre 1893.

OSTERMANN. Osserva che i Presidenti dei tribunali mancano dei mezzi coercitivi per togliere l'inconveniente dei troppo numerosi rinvii. Essi possono ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, ma se le parti procedono ad una nuova iscrizione il tempo che si perde è anche maggiore e la cancellazione anzichè togliere, aggrava l'inconveniente.

Coglie l'occasione che ha la parola per esprimere un desiderio, che si faccia cioè uno studio sugli effetti della legge del 1895 per i proventi di cancelleria. Sono note le quistioni sorte nell'applicazione di questa legge; la Commissione se ne occupò anche nella Sessione del 1896, perciò un qualche provvedimento è necessario prendere perchè la legge, così com'è, è fonte di inconvenienti che ostacolano i servizi di cancelleria.

LAMPERTICO. Non vorrebbe che le sue dichiarazioni di ieri circa la servitù del pensionatico, l'abolizione del vagantivo e del pascolo promiscuo facessero credere che le notizie forniteci dal relatore sulle Giunte d'arbitri gli siano parse insufficienti; tiene a dichiarare che quelle osservazioni gli furono suggerite dall'affinità della materia.

Circa poi alla circolare del maggio 1887 per i giudizi di espro-

priazione, apprezza ciò che osservò il collega De'Negri, che cioè il linguaggio del Governo dev'essere molto riservato. Osserva però che essa tratta particolarmente dell'eccesso di formalità. Ora questo, se è un difetto, non è il principale, un altro gravissimo riscontrandosi, come fu già notato in precedenti discussioni su questo tema fatte nelle aule legislative e specialmente nel Senato, nelle esigenze fiscali e pregherebbe il collega De'Negri di prendere più specialmente in esame questo punto della questione.

Il De'Negri ha osservato che nel prospetto si domandano notizie giuridiche ed anche economiche. Se ne compiace perchè dalla circolare non si desumeva ciò chiaramente.

Egli crede che una riforma nel campo legislativo possa, oltrechè procurare una maggiore facilità nei giudizi, provvedere alle minacciate conseguenze finanziarie.

Ciò però non entra nel nostro campo; a noi spetta soltanto mettere in rilievo i gravi inconvenienti derivanti non solo dall'eccesso di formalità, ma altresì dalle fiscalità che gravitano più specialmente sui meno possidenti.

DE' NEGRI. Ripete che la circolare rilevò entrambi i difetti principali dell'attuale sistema d'esecuzione sugli immobili: cioè eccesso di formalità e di spese; e rese omaggio all'interessamento che l'Assemblea vitalizia aveva reiteratamente dimostrato per una riforma di questo istituto.

A quanto pare l'onorevole senatore Lampertico non ha fermata la sua attenzione sui prospetti allegati alla circolare; altrimenti avrebbe veduto che in quello descrittivo si richiedono le più minuziose notizie sull'ammontare delle spese occorse nelle singole espropriazioni. Di più non si poteva domandare ai Presidenti dei Tribunali; poichè non sarebbe certo stato conveniente l'invitarli a suggerire quali diminuzioni ravisassero opportune nelle tasse e negli onorarii dei diversi atti ed incumbenti del giudizio. Essi sono stati invitati ad esporre il loro parere sulle abbreviazioni e le agevolezze che potrebbero essere introdotte nella procedura: nel qual argomento sono veramente competenti. E ognuno intende che indipendentemente da qualsiasi riduzione dei vari articoli della tariffa giudiziaria civile, siccome ogni formalità trae seco un dispendio, la diminuzione di quelle importa necessariamente un alleviamento nella spesa.

BORGOMANERO. Il senatore Lampertico ha proposto alcune ricerche relative al pensionatico, al vagantivo ed al pascolo promiscuo, S. E. il Sotto-Segretario ha consentito che le chieste notizie siano assunte, la Commissione deciderà se ciò debba formare argomento di un suo voto.

Circa le Giunte di arbitri, per le ragioni già dette, il Comitato non crede sia il caso di disporre inchieste di risultato molto dubbio, poichè esse dovrebbero rimontare non a due o cinque anni ma ad un tempo molto anteriore.

L'on. Lucchini ha espresso il desiderio che sia informata la Commissione come proceda il servizio del ricovero per correzione paterna in seguito ai provvedimenti presi dal Ministero. Questo desiderio sarà facilmente soddisfatto, giacchè tanto il Direttore generale delle carceri, quanto il Comitato daranno comunicazione annualmente dell'andamento di questo servizio.

L'on. Lucchini dubita anche dell'esattezza dei rapporti dei Procuratori generali. Ora su questo punto osserva che tanto il Ministero quanto la Direzione generale della statistica non trascurano di controllare ciò che riferiscono i Procuratori generali, ai quali non si tralascia di far conoscere i risultati di questi controlli.

Per quanto riguarda le ispezioni sui diversi rami dell'amministrazione della giustizia, sui quali la Commissione è chiamata ad esercitare assidua vigilanza, osserva che al Ministero della giustizia non vi sono che due ispettori, e questi non possono rispondere a tutte le esigenze dell'importante servizio. E quindi non nel suo personale interesse, ma solamente pel desiderio, che è comune a tutti, che i servizi procedano regolarmente, si permette di esprimere il voto che in un avvenire non lontano sia aumentata la pianta degli ispettori.

Assicura poi che il Comitato, e per esso l'on. Presidente, non mancherà di far presente all'on. Guardasigilli che, essendosi rilevati molti inconvenienti nel servizio della statistica penale e del casellario giudiziale nel Tribunale di Napoli e nelle Preture urbane di quella città nonchè nel Tribunale di Salerno, è necessario di ordinare delle ispezioni straordinarie ai detti uffici.

ZELLA-MILILLO. Riconosce l'opportunità delle dette ispezioni e fa rilevare come i due soli funzionari all'uopo designati nel Ministero non possono assolutamente bastare al bisogno.

LUCCHINI. È lieto che il collega Forni aderisca al suo concetto circa le ispezioni. Egli però vorrebbe che fossero eseguite da funzionari del Ministero della giustizia o della Direzione generale della statistica, perchè in questa parte i Giudici istruttori, la cui scelta non è sempre fatta con criteri rigorosi o rispondenti all'interesse esclusivo dell'Amministrazione, non lo affidano molto. Insiste nel concetto che le dette ispezioni debbano partire dal centro, al pari di quanto si pratica da altre Amministrazioni, e che siano straordinarie e quindi non preannunciate, perchè meglio servano al loro scopo.

PRESIDENTE. Assicura la Commissione che non mancherà di proporre al Ministro di ordinare frattanto una ispezione ai Tribunali di Napoli e di Salerno, nonchè alle Preture urbane di Napoli, al fine di accertare come effettivamente proceda il servizio della statistica penale e del casellario giudiziale nei detti uffici, nei quali, secondo le comunicazioni del Comitato, si verificarono non lievi inconvenienti ed irregolarità.

Mette ai voti le proposte del Comitato:

« La Commissione, nel prendere atto delle comunicazioni del « Comitato permanente, delibera:

« 1° di segnalare al Ministro Guardasigilli gli Uffici giudiziari, indicati al n. 4 delle comunicazioni del Comitato, che maggiormente si distinsero nell'attendere al servizio statistico, e « quelli che all'opposto si dimostrarono negligenti;

« 2° di esprimere al Ministro stesso il voto che si presentino, « di regola triennialmente, alla Commissione speciali Relazioni, « fondate sui risultati statistici e su appositi rapporti informativi « dei Procuratori generali, intorno al servizio delle perizie giudiziarie, alla esecuzione delle sentenze penali e al modo in cui funzionano alcuni dei nuovi istituti introdotti dal Codice penale;

« 3° di incaricare il Comitato d'illustrare brevemente ogni « anno qualche argomento di ordine secondario, non trattato di già « in ispeciali Relazioni, che dall'esame delle cifre statistiche risulti « meritevole di particolare considerazione. »

Le tre proposte sono approvate.

PRESIDENTE. Mette quindi ai voti la proposta del senatore Lampertico, concepita nei seguenti termini:

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Guardasigilli di accertare a che punto siano le procedure in esecuzione, in rapporto delle leggi per le provincie Venete quanto alla servitù del pensionatico, quanto alla abolizione del vangativo e di ogni servitù di pascolo promiscuo. »

È approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seguente proposta presentata dal commissario Borgomanero a nome del Comitato:

« La Commissione, udite le comunicazioni del Comitato sui risultati della indagine diretta ad accertare ove funzionino Giunte d'arbitri in materia di usi civici, delibera di non dar corso ad ulteriori indagini statistiche sul lavoro delle Giunte di arbitri. »

È approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del commissario Ostermann:

« La Commissione delibera, che in una delle sessioni dell'anno venturo venga presentata alla Commissione una relazione sui risultati ottenuti a tutto l'anno 1897 dall'applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria e relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25. »

FORNI. Non gli sembra che questo tema debba formare argomento di un voto della Commissione di statistica, poichè esso esula dal campo delle sue attribuzioni.

La legge di cui trattasi recò un miglioramento alla condizione dei funzionari di cancelleria; essa era chiara, il regolamento soltanto fu oscuro, così che il Ministro Guardasigilli dovette con due circolari tornarvi sopra per stabilire un giusto criterio nel riparto da farsi fra i funzionari medesimi; a lui pare che la statistica non debba entrare in dettagli di questa natura. Ad ogni modo, fatte queste dichiarazioni, aggiunge che non si oppone alla presa in considerazione della proposta Ostermann, la quale, del resto, è concepita in termini tali che, se verrà messa in deliberazione, avrà anche il suo voto.

OSTERMANN. Non intende che le indagini si limitino alla misura del riparto, il suo scopo è più alto, di vedere cioè come quella legge

funzioni e se e quali provvedimenti siano più vivamente reclamati.

Messa ai voti la proposta Ostermann è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seguente proposta del comm. Forni:

« La Commissione esprime il voto che i Giudici istruttori, in occasione del loro accesso alle Preture per compiere istruzioni di processi, facciano una ispezione degli atti riguardanti il casellario per osservare se tutti gli adempimenti siano stati o meno eseguiti redigendo apposito verbale da trasmettersi in via gerarchica ai Procuratori generali. »

È approvata.

BORGOMANERO. Chiede scusa alla Commissione se non ha adempiuto ancora alla promessa di presentare la relazione sugli effetti della legge dei Conciliatori del 16 giugno 1892 nonchè di quella del 30 marzo 1890 relativa alla diminuzione del numero delle Preture.

La detta relazione era stata affidata al compianto Costa, il quale, essendo stato chiamato a far parte del Governo, lo incaricò di quel lavoro.

Egli spera di poter soddisfare al suo compito nella sessione del giugno 1898; quantunque non si nasconda tutte le difficoltà che potrebbero obbligarlo a mancare nuovamente al suo impegno, particolarmente per raccogliere i dati relativi al volgente anno 1897.

OSTERMANN. Propone che la detta relazione sia presentata in una delle Sessioni del prossimo anno.

BORGOMANERO. Assicura che in una delle Sessioni del venturo anno adempirà all'incarico assunto.

OSTERMANN. Prende atto della promessa del collega Borgomanero.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta dell'11 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti è approvato.

BORGOMANERO. È occorso a lui e ad altri commissari di fare proposte su materie per le quali la Commissione aveva già deliberato un provvedimento in precedenti Sessioni. Ad evitare questo inconveniente, e considerando che la Commissione ha già 15 anni di vita durante i quali ha dato prova di molta operosità, trattando molteplici e svariati argomenti di cui non è possibile conservare mentalmente il ricordo, propone che si faccia un indice ragionato ed analitico di tutte le materie trattate e delle discussioni e deliberazioni attinenti, per facilitare le ricerche a chiunque desideri conoscere quello che è stato fatto sui vari argomenti.

PRESIDENTE. Crede di farsi interprete del pensiero della Commissione accogliendo questa proposta della cui utilità nessuno può dubitare e affida l'incarico di condurre a termine il lavoro al cavaliere Borgomanero e al segretario Aschieri.

Prega il cav. Ostermann di dar lettura della sua relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile.

OSTERMANN. Legge la relazione (1).

LUCCHINI. Esprime anzitutto al collega il suo compiacimento per la bella relazione presentata, nella quale sono trattati brevemente, ma esaurientemente, i più importanti argomenti che riguardano la giustizia civile. Le osservazioni che intende di fare si riferiscono appunto al contenuto di alcuni di essi.

Sull'ordinamento del patrocinio presso le Preture, ha notato che il relatore segue una corrente invalsa oramai nel nostro paese, secondo la quale si suol domandare addirittura la soppressione di quegli istituti dai quali derivano inconvenienti senza vedere se siano suscettivi di riforme atte a migliorarli. La Giuria non sempre risponde ai fini di una illuminata giustizia, si sopprime la Giuria: il patrocinio libero non procede bene, si abolisca. È contrario a questo sistema, e preferisce quello che indaga le cause per cui una istituzione funziona imperfettamente, onde poterle rimuovere. Non crede che gli inconvenienti del libero patrocinio innanzi ai Pretori siano così gravi come si suol dire; e ad ogni modo non li crede maggiori di quelli derivanti dal patrocinio degli avvocati liberamente scelti dalle parti, ai quali, spesso, devesi far carico se la giustizia non va innanzi nel modo desiderabile.

Il relatore ha accennato all'obbligo fatto ai Capi del P. M. di trattare nei loro discorsi dei « punti più oscuri » del diritto. Quest'obbligo, anche per la forma con cui è espresso, gli è parso sempre di dubbia opportunità. I risultati finora ottenuti hanno confermato il suo apprezzamento.

Pochi Procuratori generali trattano di questa materia e quelli che riportano i cosiddetti punti oscuri del diritto discutono e spesso censurano le decisioni della magistratura presso la quale essi risiedono. Questa critica, in sede non propria, pare a lui sconveniente. Perciò sarebbe d'avviso che una tale prescrizione fosse cancellata.

BOCCARDO. Nell'ascoltare col più vivo interesse la bella relazione del presidente Ostermann, gli nacque e crebbe nell'animo un desiderio che non sa se possa trovare eco e conforto di appoggio nella Commissione. In questa succinta ma dotta relazione si dà notizia del modo in cui si svolge la giustizia civile.

(1) Vedi questa relazione a pag. 215 della Parte 2ª del presente volume.

Un punto peraltro di questo svolgimento nella relazione, come in qualsiasi altro documento ufficiale, non apparisce ed è questo: in tutte le nazioni civili e quindi anche nella nostra, ma in grado eminente in altre e in capo a tutte, nell'Inghilterra, si è manifestata la tendenza a deferire la risoluzione delle controversie private a giudici scelti dalle parti come arbitri delle loro contese. Questa tendenza è promossa dal desiderio di sottrarsi alle lungaggini della procedura ordinaria e di diminuire in tal modo le spese di giustizia soverchiamente onerose. Questo movimento dapprima si è manifestato nelle classi commerciali, poi si è esteso alle altre, ed oggi si può dire generale, cosicchè la clausola compromissoria è ora di diritto comune nei contratti colle pubbliche amministrazioni, e introdotta nei capitolati, è generalmente diffusa.

Se questa tendenza realmente informa l'evoluzione attuale del diritto civile, pare a lui che le nostre statistiche possano essere accusate di insufficienza se non diano anche risposta a questa domanda: quale è la proporzione nella quale stanno i giudizi arbitrari di fronte agli altri giudizi ordinari? La ricerca, lo riconosce, non è facile: molti di questi giudizi sfuggono a qualsiasi indagine, altri però si manifestano e possono essere studiati. Sarebbe opportuno pertanto che, in questi casi, in cui è possibile raccogliere notizie e che sono particolarmente quelli nei quali interviene come parte la pubblica amministrazione, si cercasse quale sia il numero e l'esito di siffatti giudizi.

BORGOMANERO. Il cav. Ostermann nella sua relazione lamenta che nei prospetti sommari siano richieste pochissime notizie sui provvedimenti di volontaria giurisdizione. Fa notare che su alcuni di questi provvedimenti sono già prescritte relazioni triennali, come su quelli della patria potestà, sui quali riferiscono i Primi Presidenti, e su quelli riguardanti i minorenni, oggetto di speciali relazioni dei Procuratori generali.

Nelle relazioni pel triennio 1894-96 prescritte dalla circolare 22 giugno 1897, sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti l'esercizio della patria potestà, alcuni Primi Presidenti, fra i quali quello di Venezia, osservarono che da parte dei Tribunali si è troppo corrivi ad autorizzare erogazioni di capitali ed alienazioni di stabili di minori. Analoghe osservazioni furono presentate da alcuni Procuratori generali ne' rapporti annuali sulle tutele dei mi-

norenni, ove si avverte che la facilità a presentare le domande e ad ottenere l'autorizzazione si verifica specialmente nella stagione estiva, quando si adduce, tra gli altri, il pretesto della cura balneare o climatica. A termini della circolare surricordata, nella cancelleria dei Tribunali civili sono appositi registri nominativi, in uno dei quali (Tav. 2) si danno notizie dei provvedimenti emessi dai Tribunali in Camera di consiglio, giusta l'articolo 224 Codice civile. Mentre le relazioni sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in materia di patria potestà, sono triennali, una copia de' registri nominativi si spedisce al Ministero entro il mese di gennaio di ciascun anno. Quindi le notizie su questa materia non mancano, ed i Procuratori del Re possono avere sempre comunicazione di esse rivolgendosi alle cancellerie dei Tribunali. Non occorre pertanto modificare in questa parte i prospetti sommari, giacchè i capi del P. M. possono avere le notizie rivolgendosi, come si disse, alle cancellerie dei Tribunali.

Circa le relazioni sulle cause matrimoniali, osserva che la proposta Sandrelli, approvata dalla Commissione, è stata esaminata dal Comitato. Poichè nel volume analitico si hanno molte notizie sulle separazioni personali, il Comitato non credette di dar corso alla proposta. Ora avendo la Commissione approvato che si facciano in ogni Sessione delle relazioni su qualche argomento non oggetto di speciale trattazione, il Comitato non mancherà di far conoscere alla Commissione anche i risultati statistici in ordine alle separazioni personali tra coniugi.

Sui rinvii nelle cause civili, a complemento delle notizie date dal Relatore Ostermann e dal Comitato, stima opportuno di ricordare che il progetto Gianturco, sul procedimento sommario, all'articolo 5, contiene una disposizione che vi si riferisce.

Ad ogni modo pargli non superfluo che per le sedi giudiziarie nelle quali sono state emesse delle sentenze dopo più di 20 anni, si rivolga preghiera al Guardasigilli di rinnovare le raccomandazioni di cui nella circolare delli 6 dicembre 1893 ed in altre precedenti.

Infine sui punti oscuri di diritto trattati nelle decisioni dei magistrati non ravvisa l'opportunità che sia fatta una circolare per la soppressione di questa prescrizione. Essa cadrà da sè se non saranno fatti eccitamenti ad osservarla.

Il Direttore generale delle carceri ha comunicato a lui il desi-

derio che le notizie che si raccolgono ora per i rinvii in materia civile, si richiedano anche per quelli accordati nei procedimenti penali.

LUCCHINI. Si associa al proponente col quale condivide questo desiderio.

FORNI. La proposta del Relatore circa le cause matrimoniali non è basata sul supposto che manchino all'Ufficio di statistica gli elementi per studiare il loro andamento, ma sulla considerazione di fatto che nel prospetto sommario non vi è accenno di queste cause, sicchè i Capi del Pubblico Ministero nei loro discorsi non sono indotti a trattarne, mancando i dati statistici.

Veramente non crede che tutti i Procuratori generali abbiano bisogno di essere stimolati a trattare taluni argomenti dal trovarsi o no le cifre nel prospetto sommario. Nel suo discorso inaugurale letto in principio di quest'anno, che è il 16° della serie dei discorsi da lui pronunciati nella sua non breve carriera di magistrato, ha tra gli altri argomenti trattato anche di questo, e ha cercato di misurare il grado termometrico della stabilità della famiglia che importa rilevare per gli alti interessi sociali che si connettono all'istituzione del matrimonio. Crede che altri Procuratori generali abbiano fatto come lui, ma tuttavia trova utile la proposta del collega Ostermann e vi darà il suo voto.

È stata richiamata l'attenzione della Commissione, particolarmente colle sagge osservazioni del collega Lucchini, col quale è lieto di trovarsi quasi sempre in perfetta consonanza di idee, sulla questione dei punti oscuri del diritto. È materia aspra, egli lo sa, e non è agevole, anche per la qualità dell'uditorio che assiste alla lettura dei discorsi inaugurali, trattare di questo argomento arido che interessa ben poche persone. Ma d'altronde la legge organica prescrive che in queste tornate annuali si renda conto del modo come fu amministrata la giustizia, e quindi delle decisioni che sulle controversie sono state pronunciate. Egli, d'accordo col primo Presidente della Corte, trascelse per il suo ultimo discorso inaugurale le più importanti, e fece l'illustrazione di talune delle più meritevoli di attenzione, anche se questo esame lo obbligò a mettere in evidenza la discordanza dei pareri fra l'Ufficio del Pubblico Ministero e le Autorità giudicanti.

Del resto egli ricorda che la Commissione, con una sua deliberazione, propose anche delle tesi di codificazione, come quella del divorzio, e sa che alcuni colleghi del Pubblico Ministero si rifiutarono di svolgerla, perchè la legge organica traccia e limita la materia del discorso, il quale dovrebbe guardare indietro a quello che si è fatto e non avanti a quello che si può fare. Ma non essendovi alcuna proposta su questo argomento egli si contenta di avere esposto le sue idee senza insistervi più oltre.

Nocro. Il collega Boccardo ha richiamata l'attenzione della Commissione sulla necessità di avere dati più completi sui giudizi arbitrari.

Per affinità di argomento egli è indotto a parlare anche delle conciliazioni sulle quali pure desidererebbe maggiori informazioni, persuaso della importanza di questo istituto che non è sufficientemente apprezzato nella nostra legislazione.

Il Conciliatore deve comporre le liti, ma nella legge non è prescritto un obbligo *ex officio* di chiamare le parti quando sta per scoppiare un litigio, o, quando scoppiato, esse non adiscano spontaneamente il magistrato.

Se quest'obbligo esistesse e se il Conciliatore non riuscisse a comporre la lite egli potrebbe allora consigliare la procedura arbitrale. Nulla vieta che anche per mezzo di circolare si possa raccomandare l'esperimento della conciliazione, non solo dinanzi ai Conciliatori ma anche dinanzi ai Pretori pei quali quest'obbligo, benchè scritto nella legge, non è mai o quasi mai adempiuto.

Sulla questione dei liberi patrocinanti si limita ad osservare che difficilmente la piaga può essere curata senza una legge. In materia civile è ammesso il mandato, istituto basato sulla fiducia personale, e nulla vieta che anche per il patrocinio di una lite la parte scelga un mandatario il quale, se può avere demeritata la fiducia della società, ha conservata quella del suo mandante che lo delega alla tutela dei propri diritti. È doloroso che possa vestire la toga del difensore chi abbia la fedina macchiata, ma non può un Pretore escludere dall'ufficio di patrocinante un cittadino che ha la capacità dei diritti civili. Qualora si volesse formare un albo, anche per i giudizi pretoriali, allo stato della legislazione attuale, non si potrebbero imporre vincoli perchè la base del patrocinio è la fiducia

personale che l'imputato accorda al suo difensore e questa fiducia è insindacabile.

SANDRELLI. Alle sagge osservazioni del senatore Boccardo sui giudizi arbitrari si permette di aggiungere che la Commissione già si occupò di questa materia allorquando fu discussa la relazione che ebbe l'onore di presentarle sull'amministrazione della giustizia civile nel 1894 ed egli appunto faceva oggetto di una proposta, il desiderio « che relativamente alle sentenze degli arbitri rese esecutorie dai Pretori, le indagini statistiche fossero estese anche a specificare gli oggetti rispettivi e le questioni risolte da ciascuna « decisione ».

Questa mozione, per le ragioni testè esposte dal collega Borgomanero quando molto opportunamente proponeva di fare un indice delle materie trattate dalla Commissione, è sfuggita al Comitato e tanto più quindi torna opportuno che sia ripresentata, forte dell'autorevole appoggio datole dal senatore Boccardo.

LUCCHINI. Ricorda che in una sessione tenuta molti anni addietro prima ancora che venisse in discussione la relazione Sandrelli, si trattò dei giudizi arbitrari, e ricorda anche di avere allora espresso questa idea, che il giudizio arbitrale dovesse essere l'avvenire della giustizia civile, pensando egli che lo Stato debba disinteressarsi compiutamente della giustizia civile, limitandosi a sancirne le norme più essenziali e lasciando libere le parti di provvedervi con giudici scelti da esse.

L'estensione che vuol darsi alle statistiche in ordine a questi giudizi ha quindi tutto il suo appoggio.

PENSERINI. In un punto della relazione del cavaliere Ostermann si discorre delle memorie o note aggiunte presentate dopo la udienza e si accenna all'inconveniente che con esse si miri a mutare indirizzo alla causa, sollevando questioni ed eccezioni nuove.

Egli però osserva che se i Giudici tengono conto di quelle eccezioni, sono essi responsabili.

OSTERMANN. È verissimo, ma ciò dipende dall'imperfezione del sistema.

DE' NEGRI. Il senatore Boccardo ha rilevato che le statistiche ufficiali danno scarse notizie sulle sentenze arbitrari. Esse infatti si

limitano a far conoscere il numero dei decreti di esecutorietà emessi dai Pretori e degli appelli interposti contro le sentenze arbitrali nei casi in cui queste sono appellabili. Non si spinsero più in là le ricerche per due ragioni: e cioè perchè non risulta che l'istituto del compromesso sia molto apprezzato in Italia, a giudicare almeno dalle cifre che ci sono fornite dalle Autorità giudiziarie; e perchè non è facile ridurre ad espressione numerica il contenuto delle sentenze arbitrali. Ricorda che furono fatti ripetuti tentativi di applicare il sistema delle schede singolari anche ai processi civili, ma che dopo il terzo esperimento si dovette abbandonare l'idea, per la difficoltà che presentava la determinazione del punto di diritto risoluto colla sentenza. Volendo conoscere la natura delle questioni decise dalle sentenze arbitrali, bisognerebbe affidare l'esecuzione di questa statistica a Magistrati, e in tal caso stimerebbe opportuno, che essa assumesse la forma monografica e fosse fatta saltuariamente, ciò potendo bastare allo scopo cui tende la proposta dell'onorevole relatore.

BOCCARDO. Ha presentato una proposta su questo tema e prega il Presidente di darne lettura, perchè le osservazioni fatte ora dal comm. De' Negri portano la questione su un terreno diverso da quello in cui egli intende di mantenerla.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta:

« La Commissione invita il Comitato a studiare un sistema di « indagini statistiche tendente a conoscere la parte che nello svolgimento della giustizia civile hanno i giudizi arbitrali. »

DE' NEGRI. Poichè è il Comitato che dovrà studiare questo argomento, si riserva di risollevarlo innanzi ad esso la questione che oggi ha appena adombrata.

Ora si limiterà ad esporre qualche altra osservazione circa le conclusioni presentate dall'egregio collega Ostermann. E, cominciando da quella segnata col n. 3 ricorda che il collega Sandrelli fece una proposta analoga che fu demandata all'esame del Comitato il quale nella seduta del 16 febbraio 1897 deliberò di abbandonare l'indagine speciale da lui proposta nella parte riguardante le cause matrimoniali e di attuarla soltanto nei rispetti della patria potestà.

Le questioni attinenti alla celebrazione del matrimonio non

hanno, dal punto di vista numerico, alcuna importanza perchè sono rarissime. Per le opposizioni, che sono una diecina, bastano le notizie che fornisce ora la statistica. Un po' più numerose, benchè scarsissime sempre, sono le cause per nullità, ma i motivi per i quali questa è d'ordinario dichiarata si riducono ad uno, l'impotenza, i casi in cui si verificano gli altri (quali l'errore di persona, l'incompetenza dell'ufficiale civile, il difetto di consenso, la bigamia) superando raramente l'unità; epperò anche delle cause per nullità di matrimonio non è prezzo dell'opera occuparsi.

Quanto alle separazioni personali, le notizie che si raccolgono per mezzo di registri nominativi, i quali offrono le maggiori garanzie di esattezza, sono le più ampie che si possano desiderare, e in nessun altro Stato — come ebbe anche a rilevare da una statistica comparata su i divorzi e le separazioni tra coniugi, pubblicata recentemente in Germania — sono dati su questo argomento così diffusi e interessanti particolari. Tutto al più si potrebbe prescrivere che i Presidenti di Tribunale, inviando questi prospetti, li accompagnassero con una relazione illustrativa delle cifre e richiedere nei prospetti sommari il numero delle domande presentate e di quelle accolte. In sostanza egli è poco propenso ad accrescere la quantità dei dati richiesti nei prospetti sommari, anche per una considerazione importantissima che questi dati non sono controllati dall'Ufficio centrale e quindi discordano quasi sempre da quelli pubblicati nelle statistiche analitiche.

D'ordine analogo sono le considerazioni che egli deve fare circa l'altra proposta riguardante i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Sorvola su quelli che si riferiscono alla patria potestà e alla tutela dei minorenni, sui quali argomenti, come ha ricordato il collega Borgomanero, sono già predisposte speciali relazioni triennali od annuali e si ferma ad esaminarne alcuni altri.

Circa gli atti di stato civile non si può richiedere più di quello che è domandato attualmente: cioè il numero delle tardive dichiarazioni e quello delle rettificazioni.

Qualche dato si potrebbe richiedere sulle interdizioni e sulle inabilitazioni, purchè la ricerca si limitasse alle notizie principali; altrimenti vi sarebbe da temere che non fossero date cifre esatte.

Quanto ai provvedimenti concernenti le donne maritate riconosce la importanza, anche numerica, di quelli che si riferiscono all'alienazione della dote. Ma non basterebbe fermarsi al numero di questi provvedimenti; bisognerebbe diffondersi sulle ragioni che motivano la richiesta e la successiva deliberazione, e dubita che in un prospetto numerico si possano prevedere le molteplici ipotesi che si presentano nella pratica quotidiana.

Nessuno più di lui vedrebbe con piacere che si estendesse il campo della statistica, ma questo ha confini che talora non possono essere valicati senza grave pregiudizio degli intenti stessi che si vorrebbero raggiungere.

OSTERMANN. Osserva che le sue proposte circa una maggiore estensione dei prospetti sommari non derivano da una esagerata importanza che egli vi attribuisca, ma dal convincimento che essi giovino ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re, come indicazione dei punti che debbono trattare, e perciò non importa che le notizie da richiedersi sui temi accennati siano diffuse e particolareggiate, basta che vi siano.

Quanto ai punti oscuri di dritto non ha osato di presentare una formale proposta di abolizione, rilevandosi bene dal contesto del suo discorso che egli ritiene che la cosa cada da sè.

Quanto ai giudizi arbitrali sottoscrive interamente alle cose dette dal senatore Boccardo ed è pure d'accordo col comm. De' Negri che le notizie da richiedersi per quei giudizi debbano essere date dai magistrati.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e mette ai voti le proposte.

La 1^a è ritirata.

« II. — La Commissione delibera :

« Invitare il Comitato a studiare perchè i prospetti sommari
« corredanti le relazioni inaugurali contengano maggiori e più
« specifici dati statistici sui provvedimenti di volontaria giurisdizione, con eccitamento ai Procuratori del Re ed ai Procuratori
« generali di illustrare anche tali dati con opportune informazioni
« ed osservazioni. »

È approvata.

« III. — La Commissione delibera di invitare il Comitato a
« provvedere perchè intorno al movimento delle cause matrimoniali
« e di separazione dei coniugi siano raccolte informazioni nei pro-
« spetti sommari e nelle relazioni inaugurali. »

È approvata.

« IV. — Far preghiera all'onorevole Ministro perchè voglia
« richiamare cui spetta all'esattezza delle notizie statistiche, spe-
« cialmente per quanto riguarda il numero delle sentenze che deve
« comprendere solo quelle che importano decisione del Magistrato,
« proferito in sede contenziosa. »

È approvata.

« V. — Invitare il Comitato a trovar modo di provvedere perchè
« nelle notizie statistiche venga fatta distinzione fra le sentenze ri-
« formate in grado d'appello per errore commesso dal primo giu-
« dice in diritto od in fatto, e quelle riformate per nuove ragioni,
« eccezioni, o mezzi probatori dedotti in appello. »

DE' NEGRI. Crede difficile per non dire impraticabile questa
ricerca.

NOCITO. Essa è però necessaria perchè ora anche le riforme
motivate da nuovi mezzi probatori dedotti in appello sono ritenute
come casi in cui il Magistrato di primo grado non ha saputo giudi-
care rettamente.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte aggiunte:

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera all'onorevole
« Guardasigilli: 1° che si provveda per legge al modo di regolare il
« patrocinio davanti alle Preture; 2° che sia richiamata l'attenzione
« dei Pretori e dei Conciliatori intorno all'obbligo di procurare *ex*
« *officio* le conciliazioni dei litiganti, consigliando ove non riescano,
« di ricorrere al giudizio d'arbitri.

« NOCITO. »

È approvata.

« La Commissione dà incarico al Comitato di studiare un si-
« stema d'indagini statistiche tendente a conoscere la parte che
« nello svolgimento della giustizia civile hanno i giudizi arbitrali.

« G. BOCCARDO. »

È approvata.

« La Commissione prega il Ministero di raccogliere notizie anche sui rinvii accordati in materia penale.

« BELTRANI — LUCCHINI. »

È rinviata a quando si discuterà la relazione dell'onorevole Nocito sui discorsi dei Procuratori generali (parte penale).

PRESIDENTE. Alcuni Commissari essendo domani impediti, propone che la prossima riunione si tenga lunedì mattina alle 10.

È approvato.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 13 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene S. E. il Sotto-Segretario on. FANI.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

RIGHI. Essendo stato assente nelle passate sedute è lieto di apprendere ora, dalla lettura del verbale, che il collega Ostermann nella sua relazione ha rilevato il sistema invalso nella pratica forense di introdurre nelle note e memorie illustrative, che si presentano dopo l'udienza, anche delle nuove eccezioni e dei nuovi mezzi probatori, la qualcosa è da riprovarsi perchè porta un turbamento al regolare procedere della giustizia.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il cav. Sandrelli a riferire sulle relazioni dei Procuratori generali intorno alle cause trattate a patrocinio gratuito.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

Stante l'ora tarda la discussione sulla relazione del cav. Sandrelli è rimandata alla ventura seduta.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

(1) Vedi questa relazione a pag. 96 della Parte 2^a del presente volume.

Seduta del 14 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De'Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.
È approvato.

BORGOMANERO. Avverte che il senatore Lampertico si è scusato, con lettera, di non potere intervenire alla presente seduta.

S. E. il Sotto-Segretario di Stato che assistè nella seduta di ieri alla lettura della relazione del cav. Sandrelli sul patrocínio gratuito, non potendo oggi intervenire e prender parte alla discussione, lo ha incaricato di presentare una proposta in suo nome, sulla quale desidera che la Commissione si pronuncii con un voto.

RIGHI. È una questione vecchia questa del gratuito patrocínio ed è anche noto che due soli sono i rimedi che si possono tentare per riparare agli inconvenienti che presenta il modo in cui è ora ordinata la difesa del povero: o deferirla al Pubblico Ministero o istituire l'Avvocatura dei poveri. Il Sotto-Segretario di Stato sarebbe di avviso di affidarla ai funzionari del Pubblico Ministero, e ieri appunto egli espresse il desiderio che la Commissione votasse un'analoga proposta. Egli però si astiene dal fare apprezzamenti sulla opinione del Sotto-Segretario di Stato, desiderando conservare, per quando si dovrà discutere questo argomento, piena libertà di apprezzamento.

BOCCARDO. La questione non è nuova alla Commissione e su di essa sono state presentate e votate proposte che lo rendono dubbioso della opportunità di rimettere in votazione questo tema, senza una discussione preliminare.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno di mettere ora in deliberazione la proposta di S. E. il Sottosegretario, dovendosi prima discutere sull'argomento principale, oggetto della relazione del cav. Sandrelli e d'altra parte non crede conveniente un rinvio ad una prossima sessione, potendo esso interpretarsi come un implicito rigetto della proposta.

La cosa migliore a farsi è di nominare un relatore e fissare un giorno di questa stessa sessione per riferire e deliberare.

Prega lo stesso cav. Sandrelli a volere assumere questo nuovo incarico e, se nulla vi è in contrario, crede si possa fissare la discussione per la seduta di domenica p. v.

SANDRELLI. Cede al desiderio del Presidente e dei colleghi, ma desidera che gli si usi la maggiore indulgenza perchè il tempo è ristretto e in questa settimana particolarmente è molto occupato per lavori del suo ufficio.

FORNI. Osserva che il Ministero è in possesso di documenti che possono facilitare il compito del relatore e che hanno una importanza rilevante.

Allude alle Relazioni che i Procuratori generali hanno presentato allorchè furono invitati dal Ministero stesso a dare il loro parere sull'opportunità di affidare la difesa del povero o al Pubblico Ministero o all'Avvocatura erariale o all'Avvocatura dei poveri.

Questi rapporti possono recare un notevole contributo di idee e di fatti allo studio della questione sulla quale dovrà riferire il collega Sandrelli.

BORGOMANERO. Questi rapporti, in seguito ad una lettera-circolare del Ministero in data 1° febbraio 1894, n. 3493, sono già stati esaminati e riassunti dal senatore Boccardo e pubblicati, per quanto concerne il gratuito patrocinio nel volume degli atti per la nostra Commissione del 1895, sess. 2^a, pag. 151 a 163.

PRESIDENTE. Resta inteso che il cav. Sandrelli riferirà nella seduta di domenica prossima sulla proposta del Sottosegretario di Stato on. Fani.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del cav. Sandrelli.

Forni. Lascia da parte tutto ciò che si riferisce ai rapporti dei Procuratori generali e quelle osservazioni che derivano dalla disposizione e dalla entità delle cifre e sono perciò un chiaro commento di esse.

L'accurata relazione rileva l'arretrato di 15,901 pendenze alla fine del 1896, notevole specialmente in alcune Corti, come a Venezia e a Palermo, e rileva anche un forte numero di cause abbandonate, transatte o perente in alcuni distretti come a Genova e a Casale. Ora qui è tutto il grosso della questione.

Ricorda di avere toccato di questo argomento in un discorso inaugurale nel quale richiamava all'osservanza della disposizione dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1880 per cui la parte che ha abbandonato o transatto deve rifondere all'Erario le spese. Questa disposizione è osservata, domandava allora? La sua voce non fu raccolta e la evoca ora sperando che trovi eco presso questa Commissione. In sostanza egli desidera che i cancellieri nei casi in cui le cause, nelle quali vi fu ammissione al gratuito patrocinio, sono rimaste in abbandono, promuovano indagini per conoscere se è intervenuto un accordo fra le parti al fine di fare osservare la disposizione sopracitata, nell'interesse dell'Erario e per il più regolare andamento del servizio.

Intorno alla riforma della istituzione, anticipando forse quello che dovrà dire quando si discuterà la seconda relazione Sandrelli osserva che non è d'accordo con coloro che vorrebbero affidata la difesa dei poveri al Pubblico Ministero. Anzitutto può esservi ragione di incompatibilità, non essendo poche le cause in cui il Pubblico Ministero deve intervenire come parte, e inoltre a lui pare che questo nuovo ufficio faccia discendere il Pubblico Ministero dalla sua alta e serena posizione di magistrato, per entrare come parte nell'attrito delle lotte giudiziarie. La difesa dei poveri fu ritenuta un *munus publicum* e, come tale, egli non ravviserebbe difficoltà nell'affidarla alle Avvocature erariali ehe sono istituite appunto

per la tutela degli interessi dello Stato. Al quale certamente, per alte ragioni sociali, deve importare sommamente che i diritti del povero abbiano difensori zelanti e capaci.

BORGOMANERO. In ordine alla 1^a proposta, che riguarda le discordanze fra i prospetti che si inviano al Ministero e quelli che sono mandati alla Direzione generale della statistica, osserva che il Ministero ha già provveduto. Con circolare del 29 dicembre 1896 fu richiamata l'attenzione dei Procuratori generali e dei Primi Presidenti su queste discordanze non solamente pel servizio del gratuito patrocinio ma anche per quello delle tutele.

Unitamente a questa circolare si inviarono due prospetti nei quali erano indicate le colonne che avevano corrispondenza fra loro nei diversi modelli, per evitare che in avvenire si ricadesse negli errori lamentati.

Ma purtroppo l'errore si rinnovò anche per i prospetti inviati ultimamente e perciò con lettera-circolare 6 dicembre 1897, venne nuovamente raccomandato alle Autorità giudiziarie una maggiore esattezza nella compilazione dei prospetti.

SANDRELLI. Prende atto degli schiarimenti forniti dal collega Borgomanero e ritira la prima proposta.

Quanto alle sagge osservazioni fatte dal comm. Forni circa le cause pendenti le quali per essere state perente od abbandonate ricadono sotto l'articolo 7 della legge 19 luglio 1880, nota che la sua mozione trovasi in germe nella 2^a proposta colla quale si invitano i capi del Pubblico Ministero a riferire annualmente su questa parte del servizio che presso alcuni Tribunali è trascurata. Ciò può servire anche di eccitamento a provvedere.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la discussione. Osserva in ordine alle proposte presentate, e che si dovrebbero ora votare, che esse sono quasi tutte vincolate alla soluzione che la Commissione darà al quesito proposto dal Sotto-Segretario di Stato e perciò sarebbe d'avviso di rinviare la votazione a dopo che sarà stata discussa la seconda relazione che su questo argomento deve presentare il cavaliere Sandrelli.

SANDRELLI. Non si oppone al rinvio.

La proposta del Presidente è approvata.

PRESIDENTE. Invita il cavaliere Borgomanero a riferire sui Consigli di famiglia e di tutela.

BORGOMANERO. Legge la relazione (1).

FORNI. Circa la 1^a proposta osserva che il Ministro ha già fatto ripetute raccomandazioni, e impartite istruzioni per mezzo di circolari acciocchè il servizio proceda regolarmente, sicchè non vede l'opportunità di richiamare ancora una volta l'attenzione del Guardasigilli su quelle parti del servizio che tuttavia sono trascurate perchè le nuovi circolari, a suo avviso, si aggiungono alle prime con ben scarso profitto.

BORGOMANERO. Non si tratta di fare circolari ma semplicemente di offrire il modo al Ministro Guardasigilli di prendere provvedimenti anche disciplinari contro coloro che risultassero responsabili di negligenza o di incuria.

RIGHI. Nella nostra legislazione è una lacuna al riguardo dei provvedimenti che si prendono per la tutela del patrimonio pupillare. Fa un esempio pratico perchè meglio sia chiarita la sua idea. Si tratti dell'alienazione di un immobile. Il Consiglio di famiglia delibera la vendita e questa deliberazione è presentata per la omologazione al Tribunale, il quale approva la vendita. Questa si eseguisce, il tutore intasca il prezzo e il Pretore è ignaro di tutto, perchè con un sistema basato sul principio che l'autorità inferiore non debba sapere quello che ordina od eseguisce la superiore, non lo si avvisa della avvenuta omologazione.

Ad ovviare a questo inconveniente crederrebbe opportuno che si stabilisse l'obbligo della trasmissione della domanda al Tribunale per mezzo del Pretore e conseguentemente quello del Tribunale di restituire al Pretore le carte unitamente alla decisione, affinchè questo possa sapere quale provvedimento fu preso definitivamente.

OSTERMANN. A pagina 68 della relazione è ricordata una circolare del corrente anno colla quale si prescrive appunto che i Procuratori del Re informino i Pretori dei provvedimenti del Tribunale per ovviare all'inconveniente giustamente deplorato dal senatore Righi.

(1) Vedi questa relazione a pag. 35 della Parte 2^a del presente volume.

RIGHI. La prescrizione è certamente encomiabile, ma può essere osservata o no. La sua proposta muove da un intento diverso da quello che ha provocata la circolare. Non basta un consiglio od una raccomandazione per seguire una data via, occorre una prescrizione perchè non se ne possa seguire un'altra e quando la trasmissione degli atti e la restituzione non si potessero fare che per il tramite del Pretore si avrebbe la sicurezza che questo sarebbe informato delle deliberazioni prese.

BOCCARDO. Richiama l'attenzione della Commissione su quella parte della relazione in cui si accenna al deposito dei valori. Quanto al numerario trova conveniente il deposito presso le Casse postali, le quali peraltro non possono ricevere annualmente più di 1000 lire e per certi patrimoni questo limite di somma sarebbe insufficiente.

Ma quanto ai valori in titoli il miglior sistema è quello di trovar modo di convertirli in titoli nominativi naturalmente vincolati al minorene.

Presenta una proposta in questo senso.

BORGOMANERO. Nella lettura della sua relazione ha ommesso di ricordare le deliberazioni prese dal Congresso giuridico di Napoli sul tema della tutela e della patria potestà.

Ripara ora all'omissione.

LUCCHINI Osserva che questo Congresso di Napoli ebbe un intervento scarsissimo di giuristi e la sua importanza è molto discutibile. Perciò desidera che sia accolto con beneficio d'inventario questo voto del Congresso.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Dà lettura delle proposte:

La Commissione delibera:

« I. — Di raccomandare all'attenzione di S. E. il Guardasigilli, « per gli opportuni provvedimenti da prendersi, e per i richiami da « farsi a chi spetta, specialmente i punti qui sotto indicati dalla relazione sul servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1896:

« 1° Circa l'azione degli ufficiali di stato civile, delle Congregazioni di carità, e delle Amministrazioni ospitaliere nel denunziare i fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele;

« 2° Circa l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele
« e nelle convocazioni dei Consigli pupillari;

« 3° Circa la necessità di prescrivere a tutti i funzionari giu-
« diziari, che, oltre i casi preveduti dall'articolo 23 del Codice pe-
« nale, abbiano cura di denunciare tutti gli altri, nei quali si debba,
« per legge, far luogo alla apertura di tutele o di cure;

« 4° Circa l'opportunità di raccomandare ai notai a dare
« immediata partecipazione ai Pretori, ogniqualvolta nell'esercizio
« delle loro funzioni vengano a conoscere la esistenza di minorenni
« da sottoporsi a tutela;

« 5° Circa la necessità di raccomandare ai Pretori ed ai Con-
« ciliatori che le convocazioni dei Consigli siano frequenti. A tal
« fine gioverà far presente essere opportuno che le convocazioni
« stesse, soprattutto quelle disposte d'ufficio, siano per regola fis-
« sate nei giorni festivi, e possibilmente in quelle epoche nelle quali
« può presumersi che sarà minore l'incomodo dei consulenti, avuto
« riguardo alle loro occupazioni;

« 6° Circa la necessità di attenta, continua vigilanza sull'an-
« damento del servizio, specialmente da parte dei Procuratori
« del Re;

« 7° Circa la convenienza di prescrivere che sia trasmesso al
« Ministero, oltre l'elenco nominativo dei minorenni sottoposti a
« tutela, e di cui è parola nella lettera-circolare 6 dicembre 1896,
« n. 905, anche un altro stato nominativo annuale indicante: *a*) il
« cognome e nome dei minorenni; *b*) la data della costituzione della
« tutela; *c*) il nome del tutore; *d*) la data delle convocazioni del Con-
« siglio durante l'anno; *e*) i provvedimenti adottati; *f*) le cause che
« ne impediscono la convocazione; *g*) la data del provvedimento del
« Tribunale di omologazione delle deliberazioni dei Consigli pupil-
« lari nei casi prescritti.

« II. — Di rivolgere preghiera a S. E. il Guardasigilli, affin-
« chè, d'accordo col Ministero dell'interno, si studi se e come si
« possa dare attuazione alle proposte presentate dai Procuratori
« generali Cosenza, De Marinis e Verber concernenti la istituzione
« di Comitati di patronato per i minorenni che si trovano sotto tu-
« tela o cura, ovvero siano privi di aiuto e di protezione. »

Messe ai voti sono approvate.

PRESIDENTE. Legge la proposta Boccardo:

« La Commissione delibera di raccomandare la vigilanza sull'obbligo che corre ai tutori ed ai Consigli di famiglia e di tutela, di convertire in titoli nominativi i titoli al portatore di proprietà dei minori. »

PENSERINI. La proposta del senatore Boccardo è opportunissima, ma siccome in essa e in quelle presentate dal relatore non è ricordato anche l'obbligo di depositare il numerario, teme che l'accenno di una sola delle due prescrizioni di conservazione del patrimonio pupillare possa significare o che l'altra è adempiuta o che si può essere dispensati dall'osservarla.

Farebbe quindi una aggiunta alla proposta con un inciso che ricordi anche l'obbligo di depositare il numerario.

La proposta Boccardo, d'accordo col proponente, è così modificata:

« La Commissione delibera di raccomandare la vigilanza sull'obbligo ai tutori e ai Consigli di famiglia di depositare il numerario presso Casse di risparmio postali e di convertire in titoli nominativi quelli al portatore di proprietà dei minori. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12 e 10.

Seduta del 15 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

TAMI. Legge la sua relazione (1).

Insiste sulla grande difficoltà di raccogliere i dati statistici da parte dei sub-economi, i quali non hanno mai curato di compilare le schede, e osserva che non vi sono mezzi coercitivi per obbligarli non essendo essi funzionari di carriera.

PRESIDENTE. Invita il commissario Tami a presentare una formale proposta sull'abbandono della ricerca statistica iniziata, circa il patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati.

TAMI. Legge la seguente proposta:

« La Commissione prende atto della relazione del commissario
« Tami sulle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili del Regno, presentata nel giugno 1897 a S. E. il Ministro di
« grazia e giustizia e dei culti ed ora comunicata alla Commissione
« e delibera di desistere, per ora, da ogni ulteriore ricerca statistica
« circa il patrimonio dei Seminari, dei Capitoli cattedrali, delle Fabbricerie, delle Coadiutorie e degli altri Enti ecclesiastici diversi,
« raccomandando però al Direttore generale del Fondo per il culto
« di dare comunicazione alla Commissione delle variazioni che si

(1) Vedi questa relazione a pag. 235 della Parte 2ª del presente volume.

« accerteranno nelle rendite e nelle spese delle Parrocchie e delle
« Mense vescovili, onde questa parte di statistica sia tenuta in cor-
« rente. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del comm. Tami.

È approvata.

BOCCARDO. Prega il comm. Tami di fornirgli alcune notizie che possono parere, ma non sono, suggerite da un desiderio di curiosità.

S. E. il Ministro del tesoro chiudeva la sua esposizione finanziaria, fatta recentemente alla Camera, presentando una formale proposta circa le congrue parrocchiali. Ora nè dalle relazioni, nè dagli allegati si desume il fondamento statistico della proposta stessa. Domanderebbe quindi alla cortesia del collega qualche schiarimento al riguardo.

TAMI. Può assicurare il senatore Boccardo che la proposta del Ministro si fonda sugli elementi raccolti dall'Amministrazione del Fondo per il culto e contenuti a pag. 93 della recente relazione sulle attività e passività delle parrocchie (1). Dalla medesima risulta che per elevare le congrue a lire 900, la spesa occorrente può preventivarsi in lire 968,400, in cifra rotonda un milione. Questa somma diverrebbe disponibile col cessare, come deve cessare al 30 giugno 1899, l'annuale contributo di 4 milioni annui che il Fondo per il culto paga al Tesoro dello Stato. Liquidandosi, come disse il Ministro del tesoro, il credito dello Stato per i tre quarti di rendita del patrimonio regolare del Fondo per il culto, resterebbe disponibile la somma occorrente per il milione da portarsi in aumento alle congrue ed anche per cominciare a corrispondere ai comuni il quarto di rendita loro dovuto.

BOCCARDO. Ringrazia delle chiare notizie favorite dal relatore.

LUCCHINI. Essendo stato nominato Ministro guardasigilli l'onorevole Zanardelli, che può dirsi il fondatore di questa Commissione, stima doveroso che essa si dia premura di presentargli i propri omaggi.

(1) Vedi la relazione del Direttore generale del Fondo pel culto a S. E. il Ministro di grazia e giustizia (dicembre 1896).

PRESIDENTE. Ringrazia l'on. Lucchini della proposta fatta e sarà lieto di portare gli omaggi della Commissione a S. E. il Guardasigilli.

Resta stabilito che il Presidente accompagnato dal Commissario Segretario permanente si recherà a visitare il nuovo Guardasigilli.

PRESIDENTE. Invita il commissario Penserini a riferire sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1896.

PENSERINI. Legge la sua relazione (1).

DE' NEGRI. Il collega Penserini propone alcune modificazioni di forma nei moduli che servono per la raccolta delle notizie sui giudizi di graduazione. Egli gradirebbe che ve ne fosse introdotta qualche altra più sostanziale ed a suo avviso di non lieve importanza.

Con gli attuali moduli si possono studiare i giudizi di graduazione nei vari stadi che attraversano e si può quindi sapere se sono condotti con sollecitudine o con ritardo e in questo caso a chi debba attribuirsi la colpa. Essi però non offrono alcun elemento di studio quanto alla parte economica di tali giudizi. Per collegare queste ricerche con quelle su i giudizi di espropriazione, propone che in apposite colonne sia indicato il prezzo ricavato dalla vendita, il numero dei creditori, l'ammontare dei loro crediti, quali dei medesimi furono ammessi e quali restarono esclusi per insufficienza del prezzo, infine l'ammontare complessivo delle spese giudiziarie dal giorno della notificazione del precetto a quello della spedizione delle note di collocazione. Soltanto con questi dati sarà possibile di rendersi un conto esatto della importanza e delle conseguenze economiche di questi giudizi, di mettere in chiaro tutti gli inconvenienti e i difetti del vigente sistema di esecuzione forzata sugli immobili e di determinare se e fino a qual punto possano essere eliminati od attenuati.

RENI. In massima approva la proposta del collega De' Negri; crede però che non sempre si possa raggiungere il fine di avere

(1) Vedi questa relazione a pag. 250 della Parte 2^a del presente volume.

notizie sicure sui creditori che sono rimasti soddisfatti oppure no, perchè può darsi che alcuni di essi abbiano non soltanto una ipoteca sull'immobile che viene venduto e rispetto al quale restano incapienti, ma che ne abbiano iscritta un'altra su altro immobile per lo stesso titolo, sul quale possono essere pagati.

PENSERINI. Osserva che il desiderio del collega De' Negri è lo stesso di quello manifestato dal Primo Presidente della Corte di appello di Cagliari e sul quale ha già chiamata l'attenzione della Commissione. Innanzi tutto gli sembra che più opportunamente quelle notizie dovrebbero figurare nei moduli relativi ai giudizi di espropriazione, dai quali può meglio emergere quel rapporto economico, che il collega De' Negri tiene giustamente di mira.

D'altra parte rileva che la proposta potrebbe avere molto interesse se, prendendosi come punto di partenza il prezzo di vendita, si potesse conoscere quanti siano i creditori, di quale specie, se cioè chirografari od ipotecari, quanti dei medesimi restarono incapienti, ecc. Ma questi dati statistici non si possono raccogliere molto facilmente, anche per le ragioni accennate dal senatore Righi.

Conoscendosi infatti il prezzo ricavato dalla vendita, chi essendo 3° o 4° fra gli iscritti sa di dover restare incapiente, non presenterà la domanda di collocamento per non esporsi a sostenere una inutile spesa. Di qui l'impossibilità di accertare il rapporto approssimativo fra il prezzo di espropriazione e l'ammontare dei crediti che sul medesimo avrebbero voluto trovare collocamento. Prega perciò il collega De' Negri a non insistere sulla sua proposta.

DE' NEGRI. In tesi generale osserva che se per qualche argomento non si possono aver tutte le notizie che si vorrebbero, non ne consegue che si debbano abbandonare quelle che riesce facile raccogliere. Così non si trascura di fare, ad esempio, la statistica dell'emigrazione sol perchè i dati forniti dalle Autorità locali sono incompleti, non figurandovi l'emigrazione clandestina.

Le indagini statistiche non sono utili soltanto quando conducono alla conoscenza di un fenomeno, ma anche quando si limitano a mettere in evidenza alcuni particolari aspetti di esso che servono quali elementi di studio e di confronto.

Indubbiamente le osservazioni del collega Penserini hanno molto valore, ma esse toccano soltanto uno dei punti essenziali della sua proposta: quello che mirava a determinare quanta parte del proprio credito avessero recuperato i varii creditori. Ne resta un altro non meno interessante: quello del rapporto fra il prezzo ricavato dalla vendita giudiziaria degli immobili espropriati e l'ammontare delle spese dei giudizi di spropriazione e di graduazione. E per questa parte almeno egli insiste nella proposta di modificare analogamente i moduli in vigore.

PENSERINI. È convinto dell'utilità di queste ricerche, desiderate dal collega De' Negri; sembrandogli però che alcune di esse si possano senz'altro accogliere, ma che altre siano discutibili; propone che siano tutte rimandate allo studio del Comitato, nel quale il collega De' Negri porterà il contributo del suo illuminato giudizio.

DE' NEGRI. Aderisce a questa proposta.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte del commissario Penserini del seguente tenore:

« La Commissione delibera:

« I. — Di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

« a) sui ritardi nella definizione dei giudizi di graduazione da « parte dei giudici delegati e sui differimenti accordati nel Tribunale di Ravenna;

« b) sul numero esiguo dei giudizi di graduazione ultimati « dal Tribunale di Palermo in relazione al numero dei rimasti « pendenti;

« c) sulla pervicace disattenzione nel Tribunale di Catania « nella compilazione dei prospetti statistici.

« II. — Che siano modificate secondo il modulo allegato alla « relazione Penserini sui giudizi di graduazione per l'anno 1896, « le rubriche delle colonne 5, 6, 7 e 8 del prospetto nominativo, ed « aggiunte a quello numerico le colonne occorrenti a riassumere « dal nominativo i dati per dimostrare i ritardi da parte dell'Auto- « rità giudiziaria nel definire i giudizi di graduazione. »

Sono tutte approvate, con una sola modificazione a quella n. 1, lettera c), dove alle parole *pervicace disattenzione* si sostituisce *persistente disattenzione*.

PRESIDENTE. Mette quindi ai voti la proposta del comm. De' Negri, così formulata :

« La Commissione delibera di rimandare al Comitato lo studio sull'opportunità di introdurre nei moduli dei giudizi di graduazione alcune colonne intese a raccogliere notizie sul numero dei creditori concorrenti, sull'ammontare dei loro crediti, sulla porzione del prezzo assorbito dalle spese del giudizio e su quello distribuito fra i creditori. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 16 dicembre 1897.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Avverte che nell'occasione che si recherà da S. E. Zanardelli per presentargli l'omaggio della Commissione per la statistica giudiziaria, la quale nell'attuale Guardasigilli riconosce il suo fondatore, si procederà al sorteggio del terzo dei commissari, come prescrive l'articolo 6 del decreto di ordinamento.

Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

Invita quindi l'avv. Bosco a riferire sulla « Statistica giudiziaria e la riunione dell'Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo. »

Bosco. Dà lettura della relazione (1).

LUCCHINI. Si associa al plauso dei colleghi per la bella ed importante relazione del collega Bosco, e solo si permette di fare una osservazione su di un punto in cui non si trova d'accordo col relatore, senza che per questo egli creda sia diminuito il pregio del lavoro.

Pare a lui che il relatore esponendo alcuni confronti internazionali sui proscioglimenti per verdetto dei giurati, non abbia evitato di cadere in un apprezzamento volgarmente diffuso, di ritenere cioè

(1) Vedi questa relazione a pag. 264 della Parte 2^a del presente volume.

che il numero di questi proscioglimenti sia l'indice della maggiore o minore severità del magistrato popolare.

Ogni fatto sociale è un poliedro, che ha aspetti diversi secondo le diverse facce ed è difficile l'analisi compiuta di tutti, mentre è facile al contrario di trarre deduzioni generali da particolari contingenze esaminate, cadendo così in grossolani errori. È un difetto questo che si riscontra spesso nei lavori di quella cosiddetta scuola positiva, la quale in tal modo fa poco onore al nome cui essa si intitola.

Per poter dare il giusto valore ai verdetti dei giurati, bisognerebbe conoscere quali cause e come vengono portate al loro giudizio. In questa Commissione siedono magistrati che per l'alta loro posizione d'ufficio sono in grado di apprezzare il suo pensiero e possono dire che talora è piuttosto da meravigliare che i processi innanzi alle Corti di assise finiscano con condanna anziché con assoluzione.

Varie sono le cause che possono determinare il proscioglimento di imputati giudicati dalle Corti di assise, e appunto perchè varie, bisogna andar cauti nel dare a quei proscioglimenti il loro valore. Bisogna, fra l'altro, ricordare che la competenza delle Corti di assise attualmente è quasi esclusivamente ristretta ai reati di sangue, ed è naturale che in questi reati, massime nel nostro paese, abbondino più assai che in altri le cause e ragioni di assolvere. Ora, come si possono paragonare fra di loro le cifre proporzionali dei proscioglimenti avvenuti in Italia con quelle di altri paesi, se la materia è tanto diversa e, astruendo anche dalla materia, se così diverse sono le norme procedurali?

Egli raccomanda la maggiore cautela nel ravvicinare questi dati dei proscioglimenti dichiarati dai Giurati, e soprattutto contesta che essi possano servire di base a giudizi di severità o di indulgenza del magistrato.

La relazione del collega Bosco gli fa nascere un desiderio. Gli studi del relatore su argomenti di statistica comparata, così pregevoli e diligenti, potrebbero utilmente essere rivolti non soltanto all'esame dei risultati, ma anche e specialmente ai metodi.

Osserva che la conoscenza del metodo col quale sono ricavate le notizie statistiche giova per dare al dato statistico il dovuto peso. Egli vorrebbe sapere, per esempio, come funzionino i registri

delle statistiche giudiziarie francesi, le quali debbono certamente al loro immutato sistema il pregio di una continuità e fissità della disposizione delle cifre da anno ad anno, che maggiore non si potrebbero desiderare; come funzioni la scheda germanica, sulla quale la nostra si è modellata ed anche come funzionino le schede in uso per la statistica giudiziaria russa, della quale il collega si è mostrato ammiratore, forse anche per effetto di quell'ottimismo a cui difficilmente si sottrae chi va ad osservare sul posto l'ordinamento di una istituzione qualsiasi.

La Commissione, per mezzo del Bosco e di altri che si potessero associare nel lavoro, potrebbe essere illuminata su questo punto molto importante per i confronti internazionali; ed è perciò che ha espresso questo desiderio che spera venga accolto dai colleghi.

PENSERINI. Nello stesso ordine di idee del collega Lucchini deve fare una constatazione di fatto.

La città di Parigi spende oltre 3 milioni, Londra oltre 4 per i servizi di pubblica sicurezza, mentre in Italia non se ne spendono 3 per tutto il Regno. È naturale quindi che in quelle città sia molto maggiore, che non da noi, l'aiuto della polizia giudiziaria alla scoperta dei rei, e per la raccolta delle prove. Non è quindi da meravigliare se da noi molti processi sono istruiti insufficientemente e se perciò mettono capo a verdetti assolutori i quali sono l'espressione del dubbio che permane nell'animo dei giurati, i quali non hanno trovato nel processo quegli elementi di prova su cui debbono basare la loro convinzione.

Questo fatto potrebbe anche spiegare la maggior nostra criminalità di fronte ad altri paesi, perchè dove la polizia è organizzata su larghe basi, essa può anche rivolgere la sua opera alla attuazione di quei sistemi preventivi che impediscono la perpetrazione dei reati.

Bosco. Ringrazia la Commissione della benevolenza dimostratagli nel giudicare il suo lavoro, che non ha altra pretesa se non quella di esporre quanto fu fatto dall'Istituto internazionale di statistica nell'ultimo Congresso di Pietroburgo in ordine alla statistica giudiziaria.

Riconosce giusta la osservazione del prof. Lucchini sulla diffi-

coltà di assegnare un'unica causa a fatti complessi come tutti i fatti sociali. Egli non crede però di avere dal riavvicinamento delle proporzioni dei prosciolti ne' varii paesi dedotta alcuna conclusione circa la maggiore o minore severità dei giudizi in uno Stato in paragone di un altro, o intorno al modo in cui funziona l'istituto della Giuria. Egli anzi aveva lo scopo di dimostrare con quanta prudenza convenga procedere nello istituire confronti sulla proporzione dei proscioglimenti nel giudizio. Il proscioglimento nel giudizio non rappresenta che un anello della catena onde si svolge il processo penale: noi non possiamo formarci un'idea esatta della proporzione delle assoluzioni nel giudizio, senza tener conto di quelle precedentemente avvenute nel periodo istruttorio, e di tutti gli altri elementi e fattori che influiscono sul procedimento e sulla raccolta delle prove.

Egli ha detto soltanto che le comparazioni possono riuscire meno incerte quando siano limitate ai giudizi per giurati, perchè per questi giudizi vi sono minori differenze tra i vari paesi, trattandosi su per giù dappertutto della criminalità più grave ed essendovi stata quasi sempre una precedente istruzione formale.

Quanto allo studio dei metodi per la statistica penale ricorda che in parte esso è già stato fatto. Nel *Bulletin de l'Institut international de statistique* fu pubblicato un questionario con le risposte avute per diversi Stati circa i sistemi con cui si raccolgono le notizie statistiche sui processi penali e sui reati, sul modo in cui queste notizie vengono pubblicate, sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura in quanto essi possono influire sulle notizie date dalla statistica giudiziaria.

Siccome però questo lavoro risale ad alcuni anni indietro, ed è noto che in alcuni paesi sono state riordinate di recente le statistiche penali, così sarebbe opportuno di ritornare su questo argomento. Ed egli si mette volentieri a disposizione della Commissione.

L'apprezzamento da lui fatto sui lavori della statistica giudiziaria russa non gli sembra ispirato ad un soverchio ottimismo. Egli ha visto come è ordinata ed eseguita la statistica giudiziaria in quel paese, e ne ha riportato una impressione favorevole che non poteva a meno di rilevare, anche perchè sono ancora troppo poco noti i progressi che, così in molte parti dell'Amministrazione, come nel dominio scientifico, va facendo lo Stato russo.

Forni. Ritornando alla questione dei proscioglimenti osserva che secondo la relazione del Bosco non vi è nemmeno ragione di allarmarsi dei risultati perchè in sostanza se l'Italia ha un certo primato esso è di poco conto, ed altri Stati, come la Russia, danno un contingente di prosciolti anche maggiore.

Ma a parte questo, la colpa di certi proscioglimenti non è dei soli giurati. Vi sono, come fu ben osservato, reati di prova difficile, come gli incendi che sono reati di astuzia.

Ora la nostra legge per inviare al giudizio del Tribunale, richiede soltanto che vi siano *indizi* di colpevolezza per inviare invece al giudizio dei giurati che vi siano *prove*. E se queste prove manchino o siano insufficienti? Si dovrebbe abbandonare ogni procedura. Ma invece spesso si lascia andare innanzi ugualmente il processo, nella speranza che i Giudici del merito trovino quelle prove di colpevolezza che non scoprirono i magistrati inquirenti. In questa condizione di cose i giurati assolvono, ma la colpa non è fors'anco dei magistrati?

Un giudizio più esatto si potrebbe fare dei proscioglimenti, qualora si potesse statisticamente accertare il numero dei processi che sono mandati al giudizio su prove raccolte o su semplici indizi.

LUCCHINI. Ringrazia il collega Forni che ha voluto colla sua autorevole parola corroborare la sua opinione. Egli giustamente notava la difficoltà per certi reati di raccogliere le prove e citava, fra gli altri, gli incendi. Molta difficoltà anche si riscontra per gli omicidi, per i quali inoltre possono essere concesse circostanze escludenti la imputabilità che non ricorrono in altri reati. Ed infine una parte dei proscioglimenti deve essere addebitata a quella giusta facoltà riconosciuta nel giurato che rappresenta la coscienza popolare, di assolvere anche quando vi siano ragioni legali per condannare.

Ringrazia il collega Bosco di avere fatto buon viso alle sue osservazioni e particolarmente di avere accolto il suo desiderio circa gli studi da farsi sui metodi statistici anche di altri paesi. Se anche presso altri Stati, e non ha nessuna difficoltà di includervi pure la Russia, questi studi sono portati assai innanzi e si dovrà riconoscere che molti sono i perfezionamenti introdotti nel metodo, non vi sarà che da rallegrarsene, ed è certo che ciò si dovrà all'opera

vigilante e assidua di chi è preposto alla direzione dei lavori statistici. Anche in Italia non saremmo al grado eminente che abbiamo raggiunto, se promotore dell'indirizzo scientifico non fosse stato il nostro illustre presidente e se direttore e guida dei lavori e degli studi, degno continuatore ed emulo del compianto **Maestri**, non fosse stato e non fosse il professore **Bodio**, che gli duole di non vedere ora in mezzo a noi, che vi ha dato sì largo ed efficace impulso.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e toglie la seduta alle ore 12.

Seduta del 17 dicembre 1897.

Presidenza del senatore BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Deve l'onore di presiedere questa seduta ad un invito del senatore Messedaglia il quale per motivi di salute non è oggi tra noi.

Avverte però che non potrà restare alla presidenza che fino alle ore 11 avendo dopo una riunione al Consiglio di Stato, e alla sua volta pregherà il collega Righi di surrogarlo nella presidenza per il resto della seduta.

Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti è approvato.

BORGOMANERO. In assenza del senatore Messedaglia crede suo obbligo notificare alla Commissione che ieri sera l'on. Guardasigilli ricevette il Presidente insieme al Segretario permanente e diede loro incarico di ricambiare il saluto ai membri della Commissione e di assicurarli delle sue più vive simpatie.

DE NEGRI. Si pregia di presentare alla Commissione in bozze di stampa, le statistiche giudiziarie civile e penale del 1896. È la prima volta che si è riusciti ad avere stampati i due volumi entro l'anno successivo a quello al quale si riferiscono. Vi manca la *Introduzione* che riepiloga ed illustra i dati principali ma anche questa sarà allestita sollecitamente e dentro pochi mesi entrambe le statistiche potranno essere distribuite.

Gli altri Stati pubblicano le loro statistiche giudiziarie dopo 4

o 3 anni e i più solleciti, come l'Inghilterra, l'Irlanda e la Germania, dopo due anni. Far presto non sempre equivale a far bene. Ma l'Ufficio di statistica giudiziaria che si onora di dirigere da molti anni, non ha mancato di curare colla sollecitudine, anche l'esattezza dei lavori.

La statistica civile è calcata su quella degli anni precedenti. Vi sono state aggiunte soltanto alcune notizie nelle tavole dei Conciliatori, delle vendite giudiziarie innanzi ai Pretori e delle Corti di cassazione.

Nella statistica penale sono state introdotte più rilevanti modificazioni. Essa contiene le notizie ricavate dai registri giornalieri ed annuali i quali dal 1° gennaio 1896 furono riformati e ridotti secondo il voto della Commissione, per coordinarli con le schede. In essi, pertanto, sono esposti più sommariamente che in addietro i titoli dei delitti, i motivi dei proscioglimenti, la specie, la durata e l'ammontare delle pene incorse dai condannati per delitti. All'incontro è data una più particolareggiata classificazione delle contravvenzioni e delle pene inflitte per queste infrazioni. Inoltre sono state ampliate le tavole concernenti la liberazione condizionale e le grazie, essendosi rilevate le notizie da apposite schede.

Sarebbe stato suo desiderio di presentare anche il volume che contiene i risultati dello spoglio delle schede, ma ragioni d'ordine tipografico lo hanno impedito. Però del ritardo non vi è ragione di dolersi poichè in questi mesi si è potuto condurre innanzi e ultimare lo spoglio delle schede per il 1895, cosicchè il volume che uscirà insieme a quelli ora presentati in bozze, comprenderà i dati del sessennio 1890-95.

LUCCHINI. Esprime il plauso suo personale, e crede anche quello della Commissione, all'Ufficio di statistica per l'intelligente operosità dimostrata pubblicando con tanta sollecitudine le statistiche giudiziarie compilate con tanto senno e accorgimento e che fanno veramente onore al nostro paese.

BORGOMANERO. Essendo state presentate in bozze di stampa le statistiche giudiziarie civile e penale, giusta il decreto organico della nostra Commissione, questa deve concedere l'autorizzazione per la pubblicazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola si intenderà accordata.

È accordata.

Invita l'on. Lucchini a riferire su una statistica della difesa, particolarmente ufficiosa, nei giudizi penali.

LUCCHINI. Legge la relazione (1).

RIGHI. Si compiace col collega per la bella relazione presentata e coglie questa occasione per manifestare un suo concetto che non è strettamente attinente al tema in discussione ma che da questo però gli vien suggerito.

È vero che il patrocinio dei poveri è trasandato, e specialmente innanzi ai Pretori, dove è addirittura deplorabile. Meno male va nei giudizi innanzi ai Tribunali perchè ivi si trovano sempre alcuni giovani volenterosi che suppliscono alla inevitabile inesperienza professionale colla diligenza, desiderosi di farsi onore fin dall'inizio della carriera e non avidi di danaro. Ma se questo avviene ad una polarità, all'altra vi è un abuso non meno deplorabile. Allude alle cosiddette cause celebri nelle quali il numero dei difensori è qualche volta favoloso. La legge parla di un difensore, ma in certi processi ve ne sono coorti e domanda se il Presidente abbia facoltà di limitarne il numero. Rileva questo perchè a suo avviso il fatto ha una grave significazione morale, per la pressione che esso può esercitare sul magistrato.

Abbiamo insomma da una polarità deficienza assoluta e forse irreparabile di difesa, dall'altra una esuberanza scandalosa.

PENSERINI. Lo stesso collega Lucchini nella sua relazione ha avvertito che i prospetti allegati sono schemi che debbono poi essere coordinati colle ricerche statistiche che si fanno ora coi registri e colle schede.

Proporrebbe pertanto che questo studio di coordinamento fosse affidato al Comitato il quale, in questa circostanza, potrebbe giovare dell'opera e del consiglio del collega Lucchini.

LUCCHINI. È ben lieto di mettere a disposizione del Comitato e della Direzione generale della statistica l'opera sua, se così piaccia alla Commissione.

(1) Vedi questa relazione a pag. 238 della Parte 2ª del presente volume.

PRESIDENTE. Legge la proposta Penserini così concepita :

« La Commissione approva la relazione del professore Lucchini e rinvia al Comitato lo studio per l'attuazione della proposta ricerca statistica. »

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Prima che il consigliere Penserini si accinga a leggere la relazione sui fallimenti nel 1896, dovendo fra breve assentarsi, domanda al relatore se può dirgli quale esito abbia avuto una sua proposta, presentata nella sessione ultima scorsa, circa le liquidazioni delle Casse di risparmio.

PENSERINI. La relazione non contiene nulla a questo proposito perchè nessuna notizia gli fu data intorno ai fallimenti delle Casse di risparmio e mancavano quindi gli elementi di fatto per poterne trattare

BORGOMANERO. La proposta dell'onorevole senatore Boccardo fu comunicata nel mese di giugno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, fu sollecitata una risposta nel luglio e nuovamente nel settembre, ma sempre invano.

DE' NEGRI. Ignorava queste circostanze perchè altrimenti avrebbe fatto quello che farà ora, e cioè andrà dal collega che regge la divisione degli Istituti di credito e di previdenza per parlarlo di fornire le richieste notizie.

PRESIDENTE. Ringrazia, e cede la presidenza al senatore Righi.

Presidenza del Senatore RIGHI.

PRESIDENTE. Invita il consigliere Penserini a leggere la relazione sui fallimenti.

PENSERINI. Legge la relazione (1).

Avverte che egli ha concluso senza fare proposte perchè avrebbe dovuto ripresentare quelle del maggio scorso, i rapporti avendo messo in rilievo difetti e inconvenienti già lamentati.

(1) Vedi questa relazione a pag. 84 della Parte 2^a del presente volume.

PRESIDENTE. Nella relazione si accenna alla spesa sostenuta per le procedure di fallimento. Gioverebbe che questa notizia fosse fatta conoscere anche in relazione all'entità del capitale.

PENSERINI. Coi nuovi moduli si provvederà anche a questa notizia, poichè si darà la percentuale della spesa in rapporto alla somma distribuita ai creditori per liquidazione o per concordato.

Deve aggiungere che il Ministero della giustizia ha già dato corso alla seconda proposta presentata nel maggio ultimo scorso, che si riferiva alle pendenze da oltre 3 anni e colla quale si invitavano i Presidenti a indicare nei registri nominativi le ragioni di così lungo indugio. Perciò in una delle sessioni del prossimo anno si potrà riferire sui risultati. Un altro voto dell'onorevole senatore Righi, espresso in una delle precedenti sessioni, riguardava le *retrodatazioni*. Nella relazione del maggio trattò brevemente di tale argomento. Non ne ha discorso ora perchè i rapporti contengono scarse notizie, alcuni limitandosi a dare il numero delle retrodatazioni, senza specificare l'elasso del tempo, altri ad osservare che se ne è usato con discrezione e nei termini di legge. I nuovi moduli richiedono anche questa notizia e nelle venturose relazioni l'argomento potrà essere studiato a fondo.

PRESIDENTE. Ringrazia degli schiarimenti e dichiara chiusa la discussione.

La seduta è tolta alle 11. 30.

Seduta del 18 dicembre 1897.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

PRESIDENTE. In occasione della visita che egli ha fatto, insieme al segretario permanente, a S. E. il Ministro per portargli gli omaggi della Commissione, omaggi che furono accolti con manifesto compiacimento, si è proceduto alla estrazione a sorte del terzo dei membri elettivi della Commissione. Furono sorteggiati i commissari: Nocito, Boccardo, Lucchini e Righi. Ricorda che i membri sorteggiati sono rieleggibili.

Invita l'on. Nocito a riferire su i discorsi inaugurali dell'anno 1897, pronunciati dai Procuratori generali presso le Corti d'appello per la parte penale.

NOCITO. Legge la relazione (1).

FORNI. Ha domandato la parola per cosa che può dirsi lo riguardi personalmente, per le osservazioni fatte dal relatore sull'opera dei Procuratori generali. Con la sua ben nota dottrina ed esperienza l'on. Nocito ha messo in evidenza i vizi dell'attuale sistema penale ed indicati i rimedi che potrebbero esservi apportati.

Premette che il relatore è certamente caduto in un equivoco quando ha detto che i Tribunali possono giudicare di alcune specie di reati che di loro natura sarebbero di competenza delle Corti di assise, poichè questa facoltà di correzionalizzare il reato fu tolta dal nuovo Codice penale, essendo stata riservata esclusivamente al

(1) Vedi questa relazione a pag. 178, della Parte 2^a del presente volume.

Giudice istruttore ed alla Camera di consiglio pel rinvio ai Pretori. Soltanto il Codice di commercio in materia di reati di bancarotta, materia che si omise di coordinare con le nuove disposizioni del Codice penale, consente questa facoltà.

Gli pare poi molto opportuna la proposta di estendere alle Corti di appello la legge 12 dicembre 1875, la quale all'art. 8 prescrive che la domanda di cassazione si avrà per rinunziata, e che sopra istanza del Pubblico Ministero la Corte, o il Tribunale, od il Pretore, ordinerà l'esecuzione della sentenza, ogni qual volta non siano stati presentati dal ricorrente i motivi del ricorso o non sia stato fatto deposito a titolo di multa o provata l'indigenza del ricorrente, ecc.

Dell'utilità di ridurre il numero degli appelli si era già preoccupato il compianto Guardasigilli senatore Costa, il quale aveva provveduto su questa materia con uno dei progetti presentati al Parlamento.

Circa poi gli eccitamenti del Relatore ai Procuratori generali perchè con maggiore sollecitudine procedano alla esecuzione delle sentenze e circa la proposta ch'egli fa per raggiungere questo intento, non può approvare l'idea di affidare al Pubblico Ministero l'esame dei motivi di appello quando siano vaghi o generici, perchè in questo modo il medesimo assumerebbe le funzioni del Giudice.

Relativamente alla oblazione volontaria deve riconoscere che nella pratica fu ben limitata l'applicazione di questo istituto di legge, perchè essendo richiesta l'offerta del massimo della pena, l'imputato, anzichè fare la oblazione, preferisce correre l'alea del giudizio.

LAMPERTICO. Non può dispensarsi dal rivolgere un sincero plauso al Relatore per alcune sue preziose osservazioni di ordine morale e per quanto ha rilevato circa la teatralità dei dibattimenti. Propone che si trovi il modo di dare la maggiore possibile pubblicità a quelle parti del lavoro dell'on. Nocito che vi si riferiscono. Le considerazioni che vi si fanno mentre s'inspirano a principii di equità e di giustizia, scaturiscono direttamente dall'eloquenza dei fatti. Esse rispondono pienamente alla coscienza generale e il dare pubblicità ad argomenti di tanta importanza è il miglior modo per rendere popolare la nostra Commissione.

Altro punto sul quale converrà chiamare l'attenzione del Mini-

stro, autore del nuovo Codice penale, che riconosce sempre in ogni sua parte ispirato ai veri principii del diritto, è quello relativo alla irregolare esecuzione delle pene, per l'insufficienza ed inadattabilità dei fabbricati carcerarii. Crede che sia urgente di provvedere, e il Ministro non può volere che alcune disposizioni della legge restino inadempite, con manifesta violazione della misura stessa delle pene.

Richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esercizio del diritto di grazia, del quale non può negarsi che si faccia grande abuso. Questo istituto dovrebbe essere diversamente disciplinato per evitare lamentevoli eccessi.

PRESIDENTE. In relazione alla proposta fatta dal senatore Lampertico per la pubblicità di alcune parti della relazione dell'on. Nocito, ricorda che il Ministro ha ordinato che nel Bollettino del Ministero siano pubblicati gli estratti di tutte le relazioni.

RIGHI. Esprime il voto che la stampa quotidiana non contribuisca per sua parte ad aggravare i mali che impediscono il buon andamento dei processi, ma, compresa dell'alta sua missione, si adoperi in ogni guisa onde l'onta ed il dispregio cada sul delitto e su chi lo ha commesso.

Non concorda col relatore circa la proposta di affidare al Pubblico Ministero l'esame preliminare dei motivi di appello, benchè abbia veduto con piacere che un avvocato faccia una proposta che s'ispira ad un concetto di così alta fiducia pel Pubblico Ministero, nel quale, molti dei suoi colleghi, sogliono vedere un avversario. Il sentimento, che ha mosso l'on. Nocito a fare quella proposta è da lui interamente condiviso, perchè sente di aver comune coi magistrati gli ideali più elevati e più nobili pel trionfo della verità e della giustizia.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rimandato alla prossima riunione.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta del 19 dicembre 1897.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Ostermann, Penserini, Nocito, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene S. E. l'on. FANI, Sottosegretario di Stato.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione Nocito.

BELTRANI-SCALIA. Desidera fare alcune osservazioni su un punto della relazione Nocito, dove si parla della *liberazione condizionale*. Dubita che si possano stabilire norme precise pel giudizio riguardante il ravvedimento dei condannati; però l'Amministrazione delle carceri non ha mancato di disciplinare questa materia in modo che il giudizio sia il più conforme a verità. Il Consiglio di sorveglianza (1) che si pronuncia sulla domanda del condannato, offre tutte le garanzie perchè il suo parere sia coscienzioso ed illuminato. Il verbale che è sottoposto all'esame di questo Consiglio, contiene le informazioni del medico, del cappellano, del maestro, e non soltanto sulla condotta del condannato, ma anche sulla possibilità che il liberato possa trovare lavoro, sulle relazioni che egli abbia conservato colla famiglia, e se abbia o no ottenuto, ove sia il caso, il perdono delle persone lese o danneggiate dal delitto commesso. In una relazione, alla quale egli attende ora, esporrà minutamente

(1) Giusta l'articolo 21 del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari in ogni Comune dove trovansi Case di reclusione, di detenzione e di custodia è istituito un Consiglio di sorveglianza, composto del Procuratore del Re, del Presidente della Società di patronato dei liberati dal carcere, od in sua mancanza di una persona scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del direttore dello stabilimento di pena.

come procedon le cose affinchè si sappia che, fin dove è possibile, nulla si trascura perchè gli ammessi a liberazione condizionale siano veramente meritevoli di questo beneficio.

Il numero molto esiguo di condannati ammessi a liberazione condizionale, dimostra quali e quante cautele si adoperino: del resto la maggior parte dei delinquenti che commettono reati di impulso non danno luogo ad osservazioni di qualche rilievo, essendo la loro condotta, sotto la disciplina dello Stabilimento, raramente riprovevole.

Quanto alla riforma penitenziaria, purtroppo deve riconoscere che il Codice attuale è inapplicabile, perchè mancano i fabbricati adatti e perchè nello stabilire la scala penale nel nuovo Codice, non si ebbe presente la possibilità di attuarlo. Vedrà se, d'accordo col Guardasigilli, si possa concretare qualche disposizione che renda la espiazione della pena più regolare: intanto assicura che si stanno elaborando progetti per valersi più largamente della mano d'opera dei condannati in lavori all'aperto.

FORNI. È certo che la liberazione condizionale ha prodotto buoni frutti, perchè i due Ministeri della Giustizia e dell'Interno, d'accordo, hanno mandato una circolare ai Procuratori generali, incitandoli ad essere più larghi nelle proposte per l'ammissione a quel beneficio.

LUCCHINI. Ha intesa la lettura della relazione dell'on Nocito con molto interesse, perchè dotta e brillante come tutti i lavori dovuti alla penna dell'egregio collega. Egli però non vuol tacere una impressione ricevuta da questa lettura, che cioè la relazione, così pregevole sotto molti punti di vista, sia l'espressione delle idee personali, dei convincimenti che il relatore professa sulle varie teorie di diritto penale trattate, e non sia l'eco delle cose dette dai Procuratori generali nei discorsi di apertura. Gli è parsa, insomma, una monografia dell'on. Nocito e non una rassegna dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897. Se però la Commissione deve ugualmente essere grata all'on. Nocito per il pregevole lavoro che le è presentato, non si può esimersi dal fare alcune osservazioni su quei punti intorno ai quali si discorda.

Osserva che il relatore ha cominciato col dirci che la delinquenza è aumentata, e in prova della sua asserzione riporta alcune cifre di reati in complesso e in ispecie.

Non crede che i Procuratori generali debbano nei loro discorsi fare apprezzamenti su questo punto, sia perchè le cifre sulle quali ragionano sono provvisorie (e la Commissione sa che più volte per questo motivo si discusse anche della opportunità di sopprimere i prospetti sommari), sia perchè esse sono incomplete. Ma poichè alcuni Procuratori generali hanno espresso la opinione che la delinquenza sia aumentata nell'ultimo anno e l'on. Nocito ha raccolto e fatta sua questa opinione, così si permette, in primo luogo, di avvertire che la maggior parte di questi funzionari sono di parere diverso, e in secondo luogo, di ricordare quello che tante volte ha dovuto dire anche in questa Commissione, che cioè non bisogna trarre deduzioni da cifre troppo complesse, sia che riguardino il totale dei reati, sia che si riferiscano ad alcune grandi categorie di reati. È d'uopo specializzare per poter giungere ad apprezzamenti e conclusioni meritevoli di qualche seria considerazione, e soprattutto non bisogna guardare alle cifre di un solo anno, ma di una lunga serie di anni. Osserva poi che nelle sue deduzioni il relatore non è stato molto coerente. Cita, ad esempio, l'aver indicato come un aumento i 7 omicidii in più che si ebbero nel 1896 e una lieve diminuzione invece i 500 avuti in meno rispetto al 1893. Nella redazione definitiva è certo che il relatore curerà di mettere in armonia questi dati.

Non si sofferma sul desiderio espresso dal relatore di sancire una diminuzione di pena nel caso della confessione del reo. È argomento d'indole dottrinale e non entra nella competenza delle nostre discussioni. Soltanto però, e per mostrare le difficoltà che vi possono essere a introdurre questa disposizione, in via generale accenna ai reati *in flagranti*, per i quali non si può parlare di confessione del reo e per i quali non si saprebbe quale soluzione dare alla questione, e in ispecie al reato di falsa testimonianza, che non si può mettere alla pari con gli altri, estendendo ad esso le norme dell'arresto in flagranza.

L'on. Nocito ha fatto una rassegna diligente dei varii istituti penali, e si compiace di vedere che in fondo esso è convinto della loro utilità, pure non avendo ommesso di rilevare gli inconvenienti di alcuni.

Non divide l'opinione del Nocito, che approva la scarsa applicazione della liberazione condizionale, della quale si è fatto sin qui un uso molto limitato ed anzi sospettoso; e approva invece la circolare

diretta ai Procuratori generali dal Ministro Guardasigilli Gianturco diretta a promuovere la concessione di questo beneficio in più larga misura.

Non bisogna spingere all'esagerazione le cautele per le prove del ravvedimento del condannato. Anzi rivolge preghiera all'Ufficio di statistica e alla Direzione delle carceri di fornire tutte le maggiori indicazioni possibili sugli effetti praticamente ottenuti nell'applicazione della liberazione condizionale, apprestando, ove ne fosse il caso, apposite ricerche.

BORGOMANERO. Nella statistica penale del 1896 sono pubblicate due tavole sulle domande e le concessioni della liberazione condizionale. Esse raccolgono i risultati dello spoglio delle schede che furono istituite pel 1896, in seguito a deliberazione della Commissione.

LUCCHINI. È grato di questi schiarimenti, e vedrà allora se le notizie pubblicate basteranno o altre se ne dovranno richiedere.

È lieto che l'on. Nocito abbia desiderato una maggiore applicazione della riprensione giudiziale. Se la riprensione sia data, come pur troppo avviene ora, senza serietà, finisce per essere una cosa ridicola, ma se fosse inflitta con opportuna solennità e accompagnata dalla relativa malleveria, gli effetti utili che se ne ripromettono non potrebbero certamente mancare.

E al proposito, approfittando della presenza di S. E. il Sottosegretario di Stato, particolarmente gradita perchè prova dell'interessamento personale che egli presta a questi studi e del conto in cui il Governo tiene l'opera della nostra Commissione, esprime il voto che dal Governo si dia opera anche più efficace per vedere che da parte dei Pretori si faccia maggiore applicazione di questi istituti penali e particolarmente di quelli la cui attuazione è affatto indipendente da ogni questione finanziaria.

Sulla condanna condizionale, che il nostro paese sarà l'ultimo ad applicare, ricorda che ne era stato compilato un progetto del quale non si ebbe più notizia. Sarebbe opportuno che esso fosse riportato innanzi al Parlamento, e intanto, profittando di questo indugio, si potrebbe in una prossima sessione incaricare alcuno di riferire sull'andamento di questo istituto in quei paesi d'Europa che già l'hanno attuato, perchè l'esperienza degli altri ci fosse guida e sprone a fare anche noi qualche cosa.

Sulla prestazione d'opera lamenta che ancora non abbia potuto

vedere la luce quel regolamento che da molti anni è stato preparato e del quale anche ultimamente per incarico dei due ultimi Guardasigilli egli ebbe ad occuparsi. L'onor. Gianturco aveva concepito l'idea di fare un istituto locale chiamando a concorso l'opera dei Sindaci, ma questa idea non gli parve attuabile anche per la difficoltà del controllo. Sarebbe d'avviso che si potesse cominciare con degli esperimenti, valendosi della cooperazione di qualche volonteroso Procuratore generale. Nota poi la curiosità che le nostre statistiche danno un numero, per quanto esiguo, di condannati alla prestazione d'opera, senza che si sappia in qual modo le condanne siano state eseguite, non essendo ancora regolato il modo di esecuzione di questa sanzione.

Viene alle conclusioni, e vorrebbe pregare l'on. Nocito di ritirarle, perchè riguardano questioni molto discutibili da risolversi in via legislativa od amministrativa, le quali non converrebbe pregiudicare con un voto sommario ed affrettato.

Quanto al voto che riguarda la teatralità dei processi penali, osserva che la legge somministra già i criteri e i mezzi all'uopo occorrenti; mentre, approvato così, potrebbe parere un desiderio larvato di restringere uno dei cardini della nostra procedura, la pubblicità.

Nocito. Comincia dove ha finito l'on. Lucchini, il quale ha espresso l'idea di mettere da parte tutte le sue conclusioni perchè si riferivano ora a materia d'indole legislativa, ora a materie d'indole amministrativa. Ma egli domanda che cosa resta a fare alla Commissione se essa deve lasciare come cosa non pertinente al suo ufficio tutto ciò che ha bisogno di provvedimenti d'indole legislativa od amministrativa?

Non si occupa dei nuovi istituti penali perchè è d'accordo col l'onorevole Lucchini, almeno nelle linee generali. Quanto alla confessione del reo, egli osserva che per il reato di falsa testimonianza vi è flagranza come per qualunque altro, poichè la legge non distingue la flagranza fisica dalla morale, e vi sono casi palmari di falsa testimonianza che non lasciano dubbio sull'apprezzamento fatto dal Magistrato.

Quanto alle osservazioni sulla delinquenza ha commentato le cifre che gli ha rimesso l'Ufficio di statistica, nè trova strano che i Procuratori generali facciano delle considerazioni sulle cifre

inserite nei loro discorsi, perchè lo stesso articolo 150 dell'ordinamento giudiziario li obbliga a far ciò. Che la sua relazione sia poi riuscita piuttosto una monografia che una rassegna dei discorsi dei Procuratori generali, egli non se ne duole perchè nell'espone il pensiero degli altri il relatore non deve essere inerte e passivo e fra le opposte idee che manifestano i Procuratori generali sopra un dato argomento, il relatore deve indicare la sua.

Le espressioni più o meno esatte circa gli aumenti e le diminuzioni dei reati verranno corrette nella nuova edizione che farà della relazione, però è certo che, a parte l'effettivo aumento del numero dei reati, se ogni anno con questa o quell'altra combinazione o valutazione di cifre noi dobbiamo discutere di ciò per non trovarci mai d'accordo, è segno che l'orizzonte non è chiaro, e che la delinquenza resiste alla lotta che noi combattiamo contro di essa, e se resiste non perde terreno.

Sono giuste le osservazioni del collega Forni in ordine ai rinvii ai Tribunali dei delitti di competenza delle Corti di assise, ma il suo pensiero era uguale a quello del collega perchè egli non intendeva parlare della correzionalizzazione, ma di quei casi in cui la Sezione d'accusa giudica del caso più grave o più lieve. Del resto potendo la sua espressione ingenerare qualche dubbio, farà in modo di esprimersi meglio.

Teme poi di non essersi fatto capire dal commendatore Forni circa la esecutorietà da darsi alle sentenze denunciate in appello. Egli ha detto che il Procuratore del Re deve mandare queste sentenze al Procuratore generale, il quale deve semplicemente vedere se l'appello è stato proposto fuori termine, se mancano i motivi d'appello, e ciò senza entrare nel merito. Il motivo generico non è poi cosa che abbia bisogno d'un esame. Il motivo generico è una larva di motivo come il dire che la sentenza è ingiusta, senza dire altro. Egli vuole con ciò evitare lo sconcio di tanti appelli che vengono poi rigettati o dichiarati inammissibili, e che ingombrano i ruoli delle udienze e gravano i Magistrati di un lavoro inutile.

Crede di avere così risposto a tutti i colleghi che gli mossero osservazioni, e termina col ringraziare il senatore Lampertico della sua gentile e calorosa adesione alle cose da lui dette circa la teatralità delle udienze.

Forni. Osserva all'onorevole Nocito che teme invece di non essersi egli fatto intendere. Lascia da parte la Corte di cassazione per

la quale vi è una legge che provvede, stabilendo che la Corte si riunisca per vedere se il ricorso è ammissibile, il che non esclude che la Cassazione alla sua volta giudichi se il ricorso sia o no ammissibile; quanto agli appelli dalle sentenze dei Tribunali, osserva che si è in tema *de jure condendo* e che attualmente il Pubblico Ministero non può valersi delle disposizioni contenute nella legge del 1876, non può impedire il corso di un appello semplicemente perchè i motivi sono vaghi. Questo egli ha detto e ripete.

PRESIDENTE. Ora dobbiamo votare le proposte dell'onorevole Nocito.

LUCCHINI. Conforme al suo pensiero già espresso e per atto di cortese deferenza verso l'on. Nocito presenta un ordine del giorno, votando il quale la Commissione si asterebbe dal pronunciarsi sulle conclusioni della sua relazione. È del seguente tenore:

« La Commissione plaudendo alla dotta e importante Relazione
« dell'onorevole Nocito, incarica il Presidente di darne comunica-
« zione al Ministro, richiamando la sua attenzione sulle proposte
« da lui ivi formulate. »

NOCITO. Nella speranza che la formula proposta dall'onorevole Lucchini raccolga l'adesione dei colleghi, e considerando che in definitiva il suo scopo non poteva essere altro che quello di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sopra le cose da lui dette, accetta la proposta.

PRESIDENTE. La mette ai voti.
È approvata.

PRESIDENTE. Ricorda che fu rimandata a questa seduta la votazione su di una proposta di deliberazione presentata d'accordo dai colleghi Lucchini e Beltrani-Scalia. Ne dà lettura:

« La Commissione delibera che si facciano delle indagini sui
« rinvii in materia penale analogamente a quanto è stabilito per le
« cause civili. »

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta del 20 dicembre 1897.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene S. E. il Sotto-Segretario di Stato on. FANI.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della seduta precedente. È approvato.

Invita il cav. Sandrelli a leggere il rapporto sul quesito proposto da S. E. il Sotto-Segretario di Stato.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

FANI. Riservando il pensiero del Governo, crederebbe di mancare a un suo debito se non rivolgesse anzitutto una parola di ringraziamento alla Commissione che volle prendere subito in esame la questione che egli le aveva proposta e particolari ringraziamenti non facesse anche al relatore, il cav. Sandrelli, che in così breve tempo e con tanto acume di critica, seppe raccogliere tutti gli elementi e i giudizi pro e contro la questione indicata. Anche se le conclusioni alle quali il relatore è giunto non siano conformi agli intendimenti sui quali egli già si era accordato col precedente Guardasigilli on. Gianturco, tuttavia il Governo terrà in particolare considerazione questo documento ed egli seguirà con attenzione la discussione che su di esso la Commissione dovrà fare.

(1) Vedi questa relazione a pag. 163 della Parte 2^a del presente volume.

BOCCARDO. Si associa anzitutto alla parola di plauso espressa dal Sotto-Segretario di Stato al Relatore per il pregevole lavoro presentato.

Siccome in precedenti sessioni egli ebbe a trattare di questo argomento, crede bene aggiungere ora alcune parole alle considerazioni svolte dal Relatore, col quale trovasi pienamente d'accordo nel ritenere che non sia opportuno di affidare al Pubblico Ministero o alle Avvocature erariali il compito della difesa dei poveri.

Non al Pubblico Ministero, per le ragioni così egregiamente esposte dal Relatore e principalmente per questa, che a lui è sempre parsa la più esauriente, che ripugna alla sua coscienza giuridica che lo Stato paghi la medesima persona perchè sostenga al tempo stesso l'accusa e la difesa del povero.

Non all'Avvocatura erariale perchè questa nell'esercizio dei due diritti, la difesa dell'Erario, che del resto è il più gran povero, e la difesa dei poveri singoli, potrebbe trovare frequenti occasioni di collisione d'interessi.

Ma la ragione capitale che esclude l'una e l'altra ipotesi è diversa, e poichè il Relatore non credette di portarvi la sua attenzione, l'accenna brevemente.

Ciò che principalmente manca ad una buona e soddisfacente difesa dei poveri è la *prontezza*.

Ora non dobbiamo dimenticare che la più gran parte degli indigenti è sparsa per tutto il territorio dello Stato, e gli uffici, i quali dovrebbero assumere la loro difesa dovrebbero essere distribuiti equamente su tutta la superficie del Regno. Guai se alle molte ragioni di differenza tra il ricco ed il povero, si dovesse aggiungere pur questa: che il povero non possa avere vicino, sul posto, chi prenda la tutela dei suoi interessi nelle controversie giudiziarie.

Che avverrà se egli dovrà percorrere molti chilometri per adire l'ufficio del Pubblico Ministero o l'Avvocatura erariale, attese anche le inevitabili lungaggini burocratiche? Che egli perderà la speranza di trovare giustizia. È per questa ragione che, in una precedente adunanza, egli accennò all'idea, ricordata anche dal Relatore, che la difesa del povero non fosse una funzione di Stato, ma una funzione comunale. E tanto più crede la sua idea non priva di fondamento perchè l'Italia è un paese di comuni e non ostante la raggiunta unificazione, la vita comunale non è aduggiata, ma forte

ancora, e più forte dobbiamo desiderarla perchè è nei comuni che si accentuano le ragioni della civiltà e della grandezza del nostro paese. Egli crede pertanto che il Governo in una prossima ed immancabile riforma dei nostri ordinamenti municipali farebbe opera saggia a studiare anche l'opportunità di una riforma che affidasse ai Comuni l'onere del patrocinio del povero.

Si professa conservatore e come tale crede che sino a quando le condizioni di una riforma non siano imperiosamente comandate da vizi che siano assolutamente irrimediabili, convenga conservare il vecchio ordinamento pur cercando di migliorarlo. Vizi e difetti sono indubbiamente nell'istituto del patrocinio gratuito, ma egli nutre fiducia che col migliorare delle condizioni economiche, col farsi la vita più tranquilla, molti di questi vizi e difetti si possano correggere. Intanto crede miglior partito continuare nell'antico sistema senza omettere però di studiare la attuabilità della sua proposta, che si potrebbe effettuare in un tempo più o meno prossimo.

PENSERINI. È d'accordo col Relatore nella parte negativa delle sue conclusioni cioè nè Pubblico Ministero nè Avvocature erariali. Però la questione ha due aspetti: bisogna distinguere la difesa gratuita in penale e quella nelle materie civili.

Per la parte penale ricorda il sistema vigente negli antichi Stati Romani. Avanti ai Tribunali di 1^a istanza e d'appello si era provveduto alla difesa dei poveri per mezzo di un funzionario pubblico, e nelle sedi più importanti, di due o tre. Questo funzionario era un libero professionista, al quale lo Stato dava un compenso annuo, e i migliori avvocati ambivano questa carica perchè era non solo onorifica ma anche retribuita, sebbene modicamente, e la esercitavano degnamente.

Davanti ai Governatori, che corrisponderebbero ai nostri Pretori, il difensore del povero era scelto tra gli avvocati e procuratori o tra le persone più adatte del paese, ed era retribuito dal Comune, cosicchè vi era anche un'accenno all'idea vagheggiata dal senatore Boccardo. Nelle cause civili non vi era alcun sistema speciale.

Ora egli non domanda che si attui senz'altro in materia penale il sistema vigente nello Stato Romano, ma crede però che si possa

tener presente quando si debba modificare l'attuale ordinamento, per accogliere quel tanto che vi era di buono.

Davanti alle Corti e ai Tribunali si potrebbe continuare col vecchio sistema, salvo ad abolire il *turno* che si risolve sempre nella difesa fatta da un solo e spesso dal più incapace, che viene delegato dai colleghi e per questo ufficio retribuito con poche lire, e sostituirvi il sistema francese delle *liste* preparate dal Consiglio dell'ordine o dal Consiglio di disciplina, le quali presentano maggior garanzia, venendovi inclusi i nomi di quelli che più particolarmente si dedicano alla trattazione delle cause penali. Ora che da per tutto si cerca di specializzare è difficile trovare un avvocato civilista che voglia o possa degnamente sostenere il patrocinio in una causa penale.

Avanti ai Pretori — ad eccezione degli urbani, pei quali si potrebbe seguire il sistema adottato pei Tribunali e per le Corti — si potrebbe ripristinare il sistema vigente nell'ex Stato pontificio, obbligando i Comuni ad assegnare un compenso ai difensori d'ufficio.

Quanto alla difesa nelle cause civili, il relatore Sandrelli inclina per la ricostituzione dell'Avvocatura dei poveri. Ma contro l'attuazione di questa idea stanno difficoltà di ordine finanziario ed anche la difficoltà, così egregiamente accennata dal senatore Boccardo, della troppa lontananza del difensore dal suo difeso, poichè questi uffici dei poveri erano presso le Corti di appello.

Una gran parte del male deve attribuirsi alla mancanza di sorveglianza. Non fa carico ai funzionari del Pubblico Ministero se non esercitano, come dovrebbero per legge, una tale vigilanza, perchè essi non possono seguire le cause nel loro svolgimento e devono sempre aspettare l'eccitamento delle parti interessate quando cioè l'inconveniente si è già verificato. Qualora si potesse organizzare un servizio di vigilanza, crede che si potrebbe mantenere il sistema attuale.

Accenna all'idea di istituire un ufficio simile a quello dei poveri, ma meno costoso. Dove sono Avvocature erariali si potrebbe nominare un funzionario, coadiuvato da due o tre segretari, anche scelti dalle Cancellerie, al quale fosse affidata la nomina del difensore, se non sia stato scelto dalla parte, e la sorveglianza continua nell'andamento della causa, con facoltà di rimuovere il difensore e provocare penè disciplinari se negligente, o all'incontro premi ed

onorificenze se coscenzioso e zelante. Egli crede che la spesa per questo ufficio non sarebbe molto rilevante e, ad ogni modo, accenna a questa idea, che dovrebbe essere studiata nei particolari, perchè la ritiene attuabile.

Nocirro. Come fu osservato la questione del gratuito patrocinio ha un aspetto penale e uno civile.

Il collega Sandrelli si è occupato particolarmente di quello civile, egli crede invece di doversi occupare e preoccupare anche dell'aspetto penale, non meno importante dell'altro perchè riguarda i diritti più sacri della persona umana, come la libertà e l'onore.

Dinanzi ai Pretori vi sono i mestieranti, cosiddetti *mozצועchi* o *cavalocchi*, i quali generalmente senza alcuna preparazione di studi, e spesso senza moralità e rispettabilità, assumono il patrocinio dei poveri. Innanzi ai Tribunali e alle Corti vi è il *turno* degli avvocati e procuratori; ma, come è stato detto, questo turno si riduce alla comparsa di una sola persona e non sempre la più degna, la quale per una o due lire, date dai colleghi, siede permanentemente nei giorni di udienza e li supplisce nella difesa. Da qui nascono difese senza preparazione e studio, le quali spesso si riducono al rimettersi che fa l'avvocato alla giustizia dei giudici, essendo a ciò autorizzato dalla legge.

Nè le cose camminano meglio per le cause civili, poichè la gratuità delle funzioni cagiona un altro pericolo, quello che l'avvocato, per vincere la lite, si faccia alcuna volta promettere una quota parte dei guadagni che farà la parte con la vittoria. È vero che il patto quotalizio è un reato. Tutto ciò importa che si provveda d'urgenza.

Vi è una legge ora che mette a carico degli avvocati la difesa dei poveri, tutta la questione quindi — indipendentemente dai nuovi sistemi escogitati e discussi, sui quali non vuole spendere parola — consiste nell'ottenere l'adempimento di questo dovere. I procuratori, gli avvocati pagano ora una tassa per avere sale di convegno, biblioteche, ecc. ecc., perchè non si potrebbe aumentare leggermente questa tassa per costituire un fondo permanente da destinarsi alla difesa ufficiosa? A questo fondo potrebbero concorrere anche i Comuni, perchè come essi provvedono alle condotte mediche, non vi è ragione che non debbano anche provvedere per le malattie del corpo sociale, che sono i delitti e le liti. Converrebbe

dunque organizzare l'Istituto della clientela pubblica e non soltanto presso i distretti di Corte d'appello, ma presso le piccole giurisdizioni, perchè le cause dei poveri sono piccole e di competenza dei Conciliatori e dei Pretori.

La scelta delle persone adatte non sarà facile, ma non sarà nemmeno impossibile. Crede che potrebbero rendere un utile servizio i notai non certamente carichi di lavoro nelle piccole sedi e già soggetti per legge alla sorveglianza governativa. In ogni comune quindi bisognerebbe provvedere a questo istituto e la riforma è tanto più urgente in quanto che associazioni, non sempre legali o con fini legali, attirano i poveri nella loro sfera d'azione col pretesto di consigli e di difesa dei loro diritti.

Il guaio della avvocatura dei poveri era questo che essa era composta di funzionari talora soggetti alle indebite ingerenze del Procuratore generale. Questa istituzione, qualora si dovesse ripristinare, bisognerebbe che fosse indipendente, tanto più che i Procuratori generali nulla fanno per l'osservanza di quell'articolo 23 della legge sul gratuito patrocinio che affida ad essi la vigilanza ed anche poteri disciplinari verso i difensori negligenti.

Crede utile che la Commissione inviti il Guardasigilli a presentare un disegno di legge alla Camera e fa analoga proposta.

RIGNI. I colleghi Penserini e Nocito lo hanno prevenuto in ciò che egli desiderava dire e cioè che la relazione del cav. Sandrelli si occupa esclusivamente del patrocinio gratuito in materia civile, e bene a ragione, egli aggiunge, perchè incarico del relatore era vedere se al Pubblico Ministero poteva essere affidato il patrocinio delle cause dei poveri e quindi, necessariamente, non poteva intendersi che la difesa nelle cause civili.

Ma gli argomenti, così diligentemente esposti dal collega per combattere la tesi, valgono centuplicati per il caso della difesa nelle materie penali e resta desideroso di conoscere le idee del Governo anche per questa parte della questione, non essendo meno urgente il provvedervi.

LUCCHINI. Quando in questa stessa Commissione si trattò di tale argomento, ricorda che dal relatore fu fatta menzione anche allora, come ora, dell'istituto dell'avvocatura dei poveri, che, quale opera pia, è rimasto in vita presso il tribunale di Alessandria; laonde,

nota per incidenza, è da credere che questa istituzione non fosse soltanto, come è stato detto, presso le Corti d'appello. Si sa che esiste questo istituto, non si sa come funzioni. Ora rinnova l'espressione del desiderio, già manifestato, di conoscere per mezzo di dati o rapporti informativi come funzioni questa istituzione.

Il collega Penserini ha espresse alcune idee intorno alle riforme da portarsi all'istituto del gratuito patrocinio sulla base della conservazione dell'ordinamento attuale, ravvicinandolo però al tipo francese.

Premette intanto una osservazione, suggeritagli dal collega Ostermann, che cioè non si deve dire difesa dei poveri ma difesa ufficiosa, perchè questo istituto deve servire per tutti coloro, poveri o ricchi, che non abbiano un difensore, sia perchè non lo possono pagare, sia perchè non lo vogliono scegliere. Omette, anche perchè non all'ordine del giorno, di considerare la questione sotto l'aspetto penale. È stato votato in una delle passate sedute un programma di inchiesta, che, se attuato, potrà fornire elementi di esame e di giudizio e allora sarà il caso di discorrerne.

Ma anche limitando il suo dire alla sola difesa ufficiosa in materia civile, deve riconoscere che gran parte degli inconvenienti che si debbono deplorare, deriva dal sistema di richiedere l'opera gratuita dei professionisti. Esso, non vi è dubbio, è informato ad un ideale nobilissimo, ma non regge nella pratica. È invece principio liberale che ogni opera abbia la sua retribuzione; per cui egli fa voto che, qualunque sia il sistema da attuarsi, esso si basi sul principio di un congruo compenso. E dei sistemi escogitati egli fin d'ora escluderebbe quello per cui sarebbe richiesto il contributo dei comuni. Troppo si è abusato nell'addossare ai comuni spese di pubblici servizi, e son note a tutti le tristi condizioni finanziarie in cui versano gran parte dei comuni italiani. La difesa è funzione sociale e quindi di Stato, e dallo Stato deve essere fornita.

Forni. Ha domandato la parola nella forma strettamente parlamentare del fatto personale. L'onorevole Nocito ha rivolto parole di rimprovero ai Procuratori generali che egli ha accusato di inosservanza della disposizione contenuta nell'articolo 23 della legge sul gratuito patrocinio. Pur essendo membro della Commissione, non può dimenticare di essere anche Procuratore generale e come

tale il rimprovero lo riguarda personalmente. Ora egli domanda al collega Nocito che cosa contiene a questo proposito la legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Essa dice che la vigilanza si esercita dai rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina ed è stato ritenuto, anche dalla Corte di Cassazione alla quale più volte fu fatto ricorso, che questa disposizione abbia derogato a quella dell'articolo 23 della legge sul gratuito patrocinio. Forse nell'intenzione del legislatore questa deroga non era voluta, ma la mancanza di coordinamento delle due leggi la rende implicitamente inevitabile.

Non entra a discutere in merito dei vari sistemi perchè la sua opinione è pregiudicata ed è stata ricordata dal relatore. A lui pare preferibile il sistema dell'Avvocatura erariale, la quale, dove non ha sede propria, ha i professionisti *delegati* che sono pagati e possono disimpegnare anche questa funzione. Ma è anche persuaso che tutti questi temperamenti abbiano una ben scarsa efficacia. Egli poi osserva che col sistema attuale il difensore ufficioso è nominato dai Presidenti dei Tribunali e delle Corti cioè da alti magistrati che danno sufficiente affidamento che la scelta da essi fatta sia la migliore possibile.

BORGOMANERO. L'onorevole Nocito ha lamentato che i Procuratori generali non si occupino di verificare come procedano le cause a gratuito patrocinio e trascurino di esercitare quella vigilanza che è loro imposta per legge.

Egli deve dichiarare che, al contrario, i Procuratori generali nei rapporti che dirigono al Ministero hanno fatto oggetto delle loro osservazioni anche il tema del gratuito patrocinio e hanno così messo in luce molti dei lamentati inconvenienti. Quanto ai provvedimenti, come ha osservato il Procuratore generale Forni, è tuttavia discutibile se essi ne possono prendere a carico dei difensori ufficioosi, comunque sia bisogna persuadersi che tutti saranno inefficaci, se non si rimedia al fatto della gratuità del servizio.

FANI. Desiderava anch'egli raccogliere le parole del Nocito che suonano rimprovero ai Procuratori generali per la mancata vigilanza in ordine al servizio del gratuito patrocinio e far sua la risposta che a quelle parole ha dato il Procuratore generale Forni. Si limita ad aggiungere che dalle relazioni annuali che i Procuratori

generali spedirono al Ministero risulta appunto ciò che essi hanno fatto e vi sono enumerati tutti gl'inconvenienti sui quali ora è stato chiamato l'attenzione della Commissione, la quale ha potuto fare oggetto delle dotte sue discussioni anche questo argomento appunto perchè i Procuratori generali avevano prima di tutti levata la loro voce di allarme e denunciate le irregolarità e le imperfezioni che si lamentano generalmente. A suo giudizio pertanto essi non meritano biasimo, ma lode perchè sono stati i nostri stessi cooperatori.

L'onorevole senatore Righi si è mostrato desideroso di conoscere il pensiero del Governo in ordine al gratuito patrocinio in materia penale.

È dolente di non potere soddisfare questo desiderio del senatore Righi perchè il Governo non ha ancora portata la sua attenzione su questo tema, essendosi limitato ad esaminare la questione soltanto sotto l'aspetto della gratuita difesa in materia civile. Non ha difficoltà però di esporre una sua idea personale.

Se si eccettuano le piccole giurisdizioni, davanti alle quali purtroppo le cose procedono male, egli crede che innanzi le altre maggiori giurisdizioni non si verificano tutti gl'inconvenienti lamentati. In queste il Collegio giudicante dà serio affidamento che non sarebbero tollerati gli sconci più gravi. Del resto uno dei maggiori guai che deriva dalla gratuita difesa è che le procedure vanno troppo per le lunghe, perchè il patrocinante non è stimolato dall'interesse personale a far presto. Ma ciò non può accadere in materia penale nella quale la procedura è tracciata in modo tassativo dal Codice ed è il Presidente che deve curarne l'osservanza. Per queste ragioni il Governo aveva pensato di provvedere prima al regolamento della difesa ufficiosa in via civile e avrebbe poi veduto se fosse il caso di provvedere anche per le materie penali.

OSTERMANN. È egli pure d'avviso che non si debba affidare al Pubblico Ministero la difesa ufficiosa e, a parte gli argomenti svolti dal relatore e accennati nella discussione, anche per considerazioni d'ordine finanziario. Osserva che nel Tribunale di Roma un funzionario del Pubblico Ministero attende all'andamento delle cause trattate a gratuito patrocinio e la sua attività è quasi interamente assorbita da questa mansione.

Da ciò si può dedurre quale aumento di personale sarebbe richiesto se il Pubblico Ministero non soltanto dovesse, come ora, seguire e invigilare l'andamento di queste cause, ma dovesse anche promuoverle, condurle, trattarle dal primo atto in cui si inizia la causa, sino all'ultimo.

È stato anche osservato che potrebbero essere frequenti le collisioni d'interesse in certe cause, e ricorda in via d'esempio quelle di stato, d'interdizione, di inabilitazione, ecc., nelle quali il Pubblico Ministero può trovarsi nella incresciosa condizione di dover domandare, come difensore officioso, un provvedimento che come rappresentante della società e della legge dovrebbe rifiutare.

Forni. Compie il dovere di esprimere il suo grato animo a S. E. il comm. Fani per la valida ed autorevole difesa dell'opera dei Procuratori generali.

Molto opportunamente da più parti è stato ricordato che i maggiori guai dipendono dalla gratuità del servizio. Egli ricorda il detto d'Orazio: « *sine spe lucri nihil faciunt*, » per avvertire che sempre, ma mai come ora, in cui la lotta per vivere si fa così difficile quel detto contiene un monito di grande sapienza. La gratuità della difesa officiosa, poggiata su ideali di giustizia e di carità che dovrebbero avere in mira tutti coloro che hanno l'onore di vestire la toga, è poesia, e noi dobbiamo essere gente pratica.

Se non si può trovare un sistema per pagare effettivamente l'opera del difensore, non è esclusa la possibilità di remunerarlo in qualche modo. Vi sono nell'Amministrazione della giustizia uffici lucrosi di curatore, liquidatore, sequestratario, perito, ecc. che si potrebbero affidare appunto a coloro che si distinguono nell'esercizio di questa missione di difensori del povero. Nè è escluso che anche moralmente si possa compensare la loro opera, con la concessione di qualche onorificenza, che è sempre gradita.

Sandrelli. Esprime la sua gratitudine a S. E. il comm. Fani per le parole di benevola indulgenza rivoltegli, e ringrazia tutti coloro che vollero compiacersi del suo modesto lavoro, in tante parti manchevole per la fretta con cui dovè condurlo a compimento. Il poco di buono che in esso è stato trovato, è frutto di una raccolta dei pareri manifestati dai Procuratori generali. Crede inutile aggiungere di più, soltanto ricorda che si debbono ancora votare le

proposte presentate in fine della sua precedente relazione e che furono rimandate per ragioni di colleganza col tema che è stato oggi discusso.

Le sue prime proposte non restano pregiudicate dalle conclusioni a cui il relatore è giunto ora, e crede che si possano votare senz'altro. Tra queste è anche quella di remunerare l'opera dei difensori officiosi con la concessione di uffici lucrativi o di onorificenze, ecc., alla quale accennava testè il Procuratore generale Forni.

FANI. Dovendosi assentare, e sapendo che è questa l'ultima seduta della Commissione, rivolge parole di saluto al Presidente e ai commissari, assicurando tutti dell'interessamento che il Governo prende ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia in nome suo e dei colleghi S. E. Fani delle cortesi espressioni e ricambia il gentile saluto.

Prima di procedere alla votazione delle proposte contenute nella prima relazione del cav. Sandrelli, bisogna formulare e votare una risposta al quesito proposto da S. E. il Sotto-Segretario di Stato, che è così concepito :

« La Commissione ritiene che, in vista delle lunghe soste delle cause dei poveri deplorate dai Procuratori generali, sarebbe opportuno che la difesa dei poveri fosse affidata agli uffici dei Procuratori del Re. »

SANDRELLI. In base alle risultanze a cui è giunto nella sua relazione egli propone di votare la seguente proposta :

« La Commissione, sul quesito proposto da S. E. il Sotto-Segretario di Stato, tenuto conto dell'avvenuta discussione, è d'avviso che non sia opportuno affidare la difesa dei poveri nelle cause civili all'ufficio del Pubblico Ministero. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Sandrelli.

È approvata.

PRESIDENTE. È stata presentata dal collega Penserini la seguente proposta :

« La Commissione è d'avviso :

« 1° che convenga mantenere il sistema vigente per il gratuito patrocinio in materia civile, rafforzandone la sorveglianza

« mediante speciali funzionari, ai quali sia devoluta la nomina dei
« difensori, quando non siano eletti dalle parti, e sia dato il potere
« di rimuovere i negligenti e sostituirli, col dovere di denunziare i
« negligenti, per l'applicazione delle pene disciplinari ;

« 2° che convenga sancire premi ai diligenti e pene discipli-
« nari ai negligenti, da applicarsi dall'autorità giudiziaria. »

PENSERINI. Egli aveva presentato questa proposta lungo il corso della discussione. Ora però che è stata data una risposta categorica al quesito proposto da S. E. Fani, non crede più opportuno di far votare la sua, e la ritira, sotto condizione che di essa rimanga cenno nel verbale.

PRESIDENTE. Vi è ora una proposta Nocito così formulata:

« La Commissione fa voti perchè si provveda legislativamente,
« e con sollecitudine, per un miglior ordinamento della difesa dei
« poveri in materia civile. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la seguente proposta Lucchini:

« La Commissione delibera che si facciano delle indagini per
« accertarsi come funzioni attualmente l'avvocatura dei poveri in
« Alessandria e in Roma. »

È approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte del cav. Sandrelli sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili.

La 1^a fu ritirata dal relatore; la 2^a è così formulata:

« La Commissione delibera di dare incarico al Comitato di esaminare se convenga richiedere per gli anni avvenire ai capi del
« Pubblico Ministero anche le notizie occorrenti a dimostrare come
« proceda il servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a
« debito »

e di più vi è una aggiunta del comm. Forni così concepita:

« e di rassegnare all'Eccell.mo Guardasigilli la necessità di istituire
« un'indagine in via di inchiesta per chiarire se l'arretrato di
« 15,901 cause, al 31 dicembre 1896, non racchiuda occulti com-
« ponimenti allo scopo di privare l'erario del rimborso delle spese
« prenotate a debito, e se e come si ottemperi all'art. 7 della legge,
« 19 luglio 1880, ora vigente. »

Messa ai voti, coll'aggiunta Forni, è approvata.

PRESIDENTE. La 3^a proposta è del seguente tenore:

« Ripetere a S. E. il Ministro della Giustizia i voti espressi
« nei precedenti anni circa il migliore ordinamento della difesa ci-
« vile e penale dei poveri, richiamando nuovamente l'attenzione di
« S. E. il Guardasigilli sui constatati inconvenienti che dal funzio-
« namento dell'attuale istituto dipendono, e sui risultati ottimi otte-
« nuti un tempo dall'ufficio dell'avvocatura dei poveri nelle provincie
« in cui quell'ufficio era istituito. »

SANDRELLI. Ritira questa sua 3^a proposta.

PRESIDENTE. Legge la 4^a proposta:

« In attesa dei provvedimenti di riforma legislativa, espri-
« mere a S. E. il Ministro il voto che sia incoraggiata e favorita
« l'opera delle associazioni private aventi il precipuo scopo di eser-
« citare il patrocinio gratuito dei poveri. »

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la 5^a proposta:

« Pregare nuovamente S. E. il Ministro di esaminare se e
« come si possa ottenere dall'autorità giudiziaria, sentiti i Con-
« sigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori, la
« istituzione di un albo, dal quale si abbiano a scegliere, con deter-
« minato ordine, i patrocinatori officiosi. »

È approvata.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 6^a proposta:

« Pregare S. E. il Ministro Guardasigilli di esaminare:

« a) se convenga rivolgere opportune istruzioni alle autorità
« giudiziarie locali nel senso che tutte le istanze di ammissione al
« patrocinio gratuito siano presentate ai Pretori e che questi, dopo
« avere assunto accurate informazioni sulle condizioni economiche
« dei ricorrenti e dopo aver procurato gratuitamente nell'interesse
« del pubblico servizio i documenti indispensabili pel giudizio sulla
« povertà e sul merito delle domande, trasmettano alla Commis-
« sione competente, le istanze medesime, istruite e accompagnate
« dal loro parere;

« b) se sia opportuno e se e con quali migliori modalità di
« attuazione, convenga raccomandare nel conferimento di incarichi

« onorifici e remunerativi disposti dalle autorità giudiziarie una
« preferenza a favore degli avvocati e procuratori che più si siano
« distinti per zelo, attitudine ed operosità nella difesa officiosa. »

È approvata.

PRESIDENTE. La 7^a proposta è così formulata:

« 7° Infine ripetere a S. E. il Ministro le raccomandazioni
« ed i voti, che pel più normale funzionamento dell'istituto attuale
« furono presentate con le deliberazioni approvate dalla Com-
« missione nelle sedute del 16 luglio 1895 e del 17 giugno 1896. »


È ritirata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 2^a sessione dell'anno 1897.

La seduta è tolta alle ore 12. 15.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI



RELAZIONI DEI COMMISSARII.

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella Sessione del dicembre 1897.

RELATORE : BORGOMANERO.

I. — Composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Con reale Decreto del 22 ottobre 1897, n. 411, il Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti venne chiamato a far parte, come membro di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

In seguito a tale disposizione il sig. comm. avv. Michele Zella-Millillo, Direttore generale nel Ministero della giustizia, è membro di diritto della Commissione.

II. — Tutele dei minorenni.

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione nella sessione del maggio u. s., dai Ministeri della giustizia e dell'interno furono date le necessarie istruzioni al fine di assicurare la costituzione delle tutele per minorenni dimessi dai Riformatori. Darò ora notizia delle istruzioni all'uopo emanate.

Il Ministero dell'interno, con circolare 22 giugno u. s., pubblicata nel n. 26 del Bollettino del Dicastero della giustizia, e diretta ai Prefetti, dispose che :

a) i Direttori dei Riformatorii governativi e privati, i quali ricevono giovanetti per conto dello Stato, debbano accertare, al momento in cui questi entrano nell'Istituto, se abbiano i genitori o siano orfani, e, in questa seconda ipotesi, se abbiano il tutore. Per

quei giovanetti che non abbiano nè genitori, nè tutori, dovranno applicare le disposizioni dell'art. 262 del Codice civile ;

b) i Direttori debbano provvedere perchè prima della dimissione di un ricoverato, si proceda, occorrendo, alla costituzione del Consiglio di tutela. A tale uopo i Direttori dei Riformatorii dovranno avvertire in tempo utile il Procuratore del Re del luogo ove il minorenni dovrà essere condotto all'atto della sua liberazione, affinchè il Procuratore stesso possa provocare, nei modi di legge, i provvedimenti per l'apertura della tutela ;

c) da ultimo i Direttori dei Riformatorii faranno tenere al Ministero, alla fine di ciascun semestre, l'elenco nominativo dei minorenni di cui è parola alla lettera b) con l'indicazione dell'Autorità alla quale furono denunciati per la costituzione della tutela.

Sulle istruzioni di cui sopra è parola venne chiamata l'attenzione dei Procuratori generali e Procuratori del Re coll'avvertenza pubblicata nel Bollettino del Ministero della giustizia in data 8 luglio u. s., n. 26.

In seguito poi ad accordi presi colla Direzione generale delle carceri, il predetto elenco verrà comunicato al Ministero della giustizia, il quale avrà così modo di accertare se si ottemperò a quanto prescrive l'articolo 495, capoverso 1°, del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, in ordine alla costituzione della tutela per minorenni dimessi dai Riformatorii.

Con circolare 10 luglio 1897, n. 1437, emanata dal Ministero della giustizia, venne richiamata l'attenzione dei Pretori, affinchè provvedano per l'esatta osservanza della legge, sul fatto che alle volte intervengono alle adunanze dei Consigli di famiglia e di tutela le persone che fanno parte di essi come consulenti ai termini del Codice civile, facendosi assistere da avvocati.

III. — Ricovero per correzione paterna.

Il Comitato si dette premura di comunicare al Ministero le deliberazioni prese dalla Commissione, in seguito alla relazione dell'onorevole senatore Beltrani-Scalia, e concernenti il ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Dirò ora dei provvedimenti adottati per dare esecuzione alle

dette deliberazioni, e viemiglio assicurare così il regolare andamento del servizio del ricovero per correzione paterna. Tali provvedimenti, occorre appena avvertire, furono presi dal Ministero della giustizia di concerto con quello dell'interno.

Con circolare del 24 giugno u. s., n. 1436, diretta ai Presidenti dei Tribunali civili e penali ed ai Procuratori del Re, l'onorevole Guardasigilli richiamava l'attenzione delle Autorità giudiziarie sull'aumento che costantemente si verifica nel numero delle ordinanze di ricovero per correzione paterna, e sulla urgenza di studiare il modo di rimuovere abusi e facili condiscendenze nell'accogliere le domande, riducendo così il numero dei minorenni reclusi a scopo di correzione.

Colla circolare su citata si raccomandava ai Presidenti dei Tribunali di accertare il fondamento delle domande, non omettendo di invitare il padre a giustificare i motivi che lo determinano a chiedere un sì grave provvedimento, e di assumere altresì accurate informazioni sia per assicurarsi che le cose stanno come vennero riferite, sia per constatare la condotta della famiglia, e l'ambiente nel quale vive il fanciullo di cui si chiede il ricovero.

È bene, si avvertiva nella circolare, che il Magistrato non trascuri di interrogare il minorenne stesso, giacchè l'amorevole ammonimento o la minaccia di farlo rinchiudere può essere di eccitamento a che dia e mantenga la promessa di emendarsi e di ravvedersi.

Nell'intento poi di diminuire per lo Stato il carico della spesa pel mantenimento ed educazione dei minorenni ricoverati, si raccomandò ai Presidenti dei Tribunali di attingere esatte e precise notizie sulle condizioni economiche delle famiglie dei ricoverandi, affinchè l'Amministrazione possa nei modi di legge obbligare i genitori a corrispondere una retta proporzionale alle loro risorse.

Da ultimo venne prescritto che a cura dei Procuratori del Re debbano essere trasmesse alla Direzione generale delle carceri copia delle ordinanze di ricovero, nonchè di quelle con le quali si annullano ordinanze precedentemente trasmesse o si autorizza la liberazione di minorenni ricoverati. A porre poi in grado la Direzione generale delle carceri, alla quale spetta di dare esecuzione alle ordinanze emesse ai termini dell'articolo 222 del Codice civile, di

conoscere ed apprezzare la maggiore o minore urgenza del provvedimento, nonchè a quale Riformatorio viemeglio convenga assegnare il corrigendo, è stato raccomandato ai Presidenti dei Tribunali di accompagnare la copia dell'ordinanza con opportune osservazioni, specialmente sui caratteri speciali, sull' indole viziosa, sulle abitudini del ricoverando, nonchè sulla condizione della di lui famiglia.

Tali, in riassunto, sono le principali istruzioni contenute nella circolare delli 24 giugno u. s., la quale fu anche comunicata ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello.

Perchè poi il Ministero e la Commissione per la statistica giudiziaria possano per l'avvenire esercitare vigilanza sul modo con cui procede questo importante ramo del pubblico servizio, si dispose che i Primi Presidenti delle Corti d'appello debbano ogni semestre riferirne con particolareggiato rapporto.

La Commissione proponeva ancora che i minorenni da far ricoverare per correzione paterna non siano detenuti nelle carceri giudiziarie. Ora, per raggiungere tale intento, il Ministero dell'interno, con la circolare del 12 agosto ultimo scorso, e quello della giustizia con altra del 3 settembre ultimo scorso, non mancarono di dare le occorrenti istruzioni ai Prefetti, Procuratori generali e Procuratori del Re, come pure si dettero istruzioni in ordine alle proposte di assegnazione dei minorenni ai luoghi di pena ed agli istituti di correzione. A tal fine furono emanate dal Ministero dell'interno e da quello della giustizia le circolari 28 luglio e 9 agosto ultimo scorso.

Il Ministero dell'interno ha ritenuto inoltre opportuno di modificare i foglietti statistici che sono uniti a corredo delle domande di assegnazione dei minorenni agli stabilimenti di pena e di educazione correzionale, mettendo in armonia alcune notizie con quelle che si contengono nelle statistiche giudiziarie e nei moduli allegati alle relazioni sul servizio della patria potestà prescritte dal Dicastero della giustizia, come dirò in appresso, con circolare del 22 giugno ultimo scorso, n. 1435. E così pure si è provveduto in conformità della deliberazione presa dalla Commissione, con la quale venne espresso il desiderio di rimettere nella statistica dell'Amministrazione della giustizia civile i dati occorrenti per rilevare da chi

venne provocata l'ordinanza di ricovero e quale ne sia stato l'esito della domanda. Con le modificazioni poi apportate dal Ministero dell'interno ai foglietti statistici si è dato maggiore sviluppo a questo servizio, in modo che ora si potranno raccogliere estese notizie sul ricovero per correzione paterna. E tali notizie saranno annualmente comunicate alla Commissione, giacchè il Ministero ha accolta la proposta approvata nella sessione del maggio ultimo scorso, e diretta ad ottenere che il Direttore generale delle carceri debba riferire sul ricovero per correzione paterna, occupandosi specialmente della esecuzione delle ordinanze, nonchè degli effetti ottenuti sull'indole, carattere, moralità ed emendamento dei minorenni ricoverati. La relazione per l'anno 1897 sarà presentata nella sessione del giugno del venturo anno.

Il Comitato ha creduto opportuno di riferire alquanto estesamente i provvedimenti che dai Ministeri della giustizia e dell'interno furono adottati al fine di assicurare la regolare e rigorosa applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, in modo che l'istituto del ricovero dei minorenni per correzione paterna corrisponda ai fini voluti dal legislatore, cioè che ad esso si debba ricorrere solamente nei casi nei quali l'autorità dei genitori non sia capace di frenare i traviamenti dei figli e di allontanarli dal vizio.

Ma non basta dare istruzioni, occorre invigilare a che siano osservate: a tale compito tenderanno ora i Ministeri della giustizia e dell'interno, e la Commissione avrà modo di conoscere i risultati ottenuti in seguito alle disposizioni date, giacchè il Comitato e il Direttore generale delle carceri, riferiranno annualmente alla Commissione sul modo come procede questo importante ramo del servizio della Amministrazione della giustizia.

IV. — Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà.

Nella sessione del maggio ultimo scorso il Comitato partecipava alla Commissione come l'onorevole Guardasigilli, accogliendo la proposta approvata nella seduta del 18 giugno 1896, avesse disposto delle relazioni triennali sull'esercizio della patria potestà.

In questo senso appunto venne emanata la circolare del 22 giu-

gno ultimo scorso, n. 1435, diretta ai Primi Presidenti delle Corti di appello e Presidenti dei Tribunali civili e penali. Le relazioni poi di cui è parola, dovendo essere essenzialmente basate sopra dati d'indole statistica, si è provveduto istituendo appositi registri annuali nominativi, in modo che i dati stessi siano raccolti con la maggiore possibile regolarità e precisione. Nei detti registri dovranno inscrivere cronologicamente le notizie che si riferiscono: *a)* ai provvedimenti emessi dai Presidenti dei Tribunali civili, a mente degli articoli 221 e 222 del Codice civile; *b)* ai provvedimenti emessi dai Tribunali civili in Camera di consiglio, giusta l'articolo 224 del detto Codice; *c)* alle controversie giudicate dai Tribunali civili in sede contenziosa, le quali siano sorte in ordine agli articoli 228, 229, 230 e 234 del detto Codice; *d)* alle pronunzie emanate dai Tribunali civili in applicazione dell'articolo 233 del Codice; *e)* alle pronunzie dei Tribunali penali statuenti la decadenza dal diritto di patria potestà nei casi di condanna ai termini delle leggi penali; *f)* alle pronunzie delle Corti di assise, nei casi in cui la decadenza dal diritto di patria potestà sia inflitta dalle Corti stesse.

Per ciò che concerne i provvedimenti dati dai Presidenti dei Tribunali civili in materia di correzione paterna, nei registri si riporteranno anche i provvedimenti emessi per urgenza dai Pretori, che hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Presidente, come pure i provvedimenti emanati dai Primi Presidenti delle Corti di appello sopra reclamo degli interessati. Da ultimo nel preparare la tavola contenente le notizie sul ricovero per correzione paterna il Comitato ha tenuto conto delle osservazioni fatte dalla Commissione nella sessione del maggio ultimo scorso e in occasione della discussione della relazione dell'onorevole senatore Beltrani-Scalia, ed ora confida che coi dati che saranno forniti dalle Autorità giudiziarie e con quelli che verranno raccolti dalla Direzione generale delle carceri, alla quale spetta dare esecuzione alle ordinanze di ricovero, si potranno avere tutti gli elementi necessari per conoscere come realmente proceda l'istituto del ricovero per correzione paterna.

Aggiungo da ultimo che la relazione sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà durante il triennio 1894-96 sarà presentata alla Commissione nella sessione del giugno del venturo anno.

V. — Stato civile.

La relazione letta nell'ultima sessione sul servizio dello stato civile durante l'anno 1895 venne comunicata alle Procure generali presso le Corti di appello, chiamando l'attenzione dei signori Procuratori generali su quanto nella relazione stessa si espone anche nei riguardi di ciascun distretto in ordine all'andamento di questo importante ramo del servizio. Venne inoltre raccomandato ai Procuratori generali di invigilare a che si ottemperi rigorosamente a quanto prescrive l'art. 360 del Codice civile. L'on. Guardasigilli dispose poi che fosse presa nota nei rispettivi fascicoli dei Pretori segnalati dalla Commissione quali meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello stato civile, nonchè di quelli che invece si mostrarono negligenti.

Nessuna risoluzione è stata ancora presa per quanto concerne l'esecuzione della deliberazione relativa a provvedimenti da adottarsi per assicurare la piena e legale osservanza dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile.

VI. — Gratuito patrocinio in materia civile.

Nella sessione del maggio u. s. il Comitato riferiva che con circolare in data 17 aprile corrente anno, n. 1429, l'on. Guardasigilli vivamente raccomandava ai Rappresentanti del Pubblico Ministero di invigilare con assidua cura l'andamento delle cause a clientela gratuita dando istruzioni dirette a raggiungere l'intento. Con la stessa circolare venne poi prescritto che oltre gli stati numerici allegati alle annuali relazioni debbansi trasmettere anche gli elenchi nominativi. Ora per assicurare uniformità di metodo nella raccolta delle notizie, e facilitare l'azione di controllo coi prospetti numerici, si è prescritto che gli elenchi nominativi siano compilati su modulo conforme a quello comunicato colla lettera-circolare del 20 giugno 1897, n. 1049.

VII. — Controversie in materia elettorale politica ed amministrativa.

La Commissione nella sessione del maggio corrente anno deliberava di richiamare l'attenzione del Ministero, per quei provvedimenti che credesse di adottare, sulla opportunità di eccitare i notai all'esatta osservanza dell'articolo 8 del regolamento per l'attuazione della legge 11 luglio 1895, n. 286, in modo non abbiano ad omettere di dichiarare nelle autenticazioni ivi contemplate se la domanda per la iscrizione nelle liste elettorali sia stata scritta senza copiare e senza aiuto di dettatura. Ora il Comitato fa conoscere che a tale deliberazione è stata data esecuzione colla circolare delli 23 maggio u. s., n. 1433, diretta ai Procuratori generali presso le Corti di appello e Presidenti dei Consigli notarili. Con la detta circolare si rivolsero vive preghiere ai notai di curare l'esatto adempimento della prescrizione di cui sovra è parola, e si è, in pari tempo, raccomandato ai Procuratori generali di dare partecipazione al Ministero ove venga a loro notizia che a tale precetto non si ottemperi.

In ordine poi alla deliberazione presa e concernente l'opportunità di eccitare i sindaci all'esatta osservanza degli articoli 35 e 30 della legge elettorale politica, 51 e 46 della legge comunale e provinciale modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, nella parte relativa alla notificazione delle decisioni della Commissione elettorale provinciale, si è provveduto dal Ministero dell'interno con circolare 12 giugno p. p., n. 15600-3-2, pubblicata nel Bollettino del Dicastero della giustizia delli 28 luglio u. s., n. 28. Con quella circolare il Ministero dell'interno pregava i Prefetti di fare invito ai Sindaci di provvedere perchè la notificazione delle decisioni delle Commissioni provinciali sia fatta con regolarità ed esattezza e nei modi dalla legge prescritti.

Altre deliberazioni furono adottate, come è noto, dalla Commissione in seguito alla relazione dell'on. Boccardo sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1893-95, e per esse il Comitato si riserva di studiare se e quali provvedimenti sia il caso di proporre a S. E. il Ministro della giustizia.

Aggiungo da ultimo che la relazione del senatore Boccardo

venne comunicata ai Procuratori generali presso le Corti di appello chiamando la loro attenzione sulle conclusioni del Relatore e sulle deliberazioni prese dalla Commissione.

VIII. — Giudizi di espropriazione forzata.

In parecchie occasioni la Commissione esprime il desiderio che fosse disposta una apposita e particolareggiata indagine sul modo con cui funziona l'istituto delle esecuzioni immobiliari. Ora a tale desiderio si è data esecuzione colla circolare delli 12 maggio corrente anno, n. 1433, pubblicata nel Bollettino ufficiale del 14 detto mese, n. 19. Con quella circolare venne disposto che per ogni Tribunale fossero compilati due prospetti: numerico l'uno, per dar conto dello stato e del movimento dei giudizi di espropriazione durante il decorso anno; nominativo l'altro, inteso a determinare tutti gli elementi di fatto, siano economici, siano giuridici che possono giovare a far conoscere l'importanza, le vicende e l'esito dei giudizi chiusi, durante quello stesso periodo di tempo, con sentenza di vendita constatante il deliberamento definitivo degli immobili espropriati. Tali prospetti furono trasmessi al Ministero a cura dei Primi Presidenti delle Corti di appello con particolareggiati rapporti, nei quali, fra l'altro, si presentarono quelle osservazioni che si è ravvisato opportuno, nonchè quelle proposte ritenute atte a rendere più spedita, men dispendiosa e maggiormente rispondente alla giustizia e all'utilità sociale la procedura della espropriazione.

I risultati di tale indagine saranno comunicati alla Commissione nella sessione del giugno del 1898, avendo il Comitato delegato il collega De'Negri a riferire su questo importante argomento.

IX. — Statistica del lavoro delle Giunte d'arbitri in materia di usi civici.

Al fine di dare esecuzione alla deliberazione della Commissione, e su proposta del Comitato permanente, il Ministero della giustizia, con lettera 14 agosto 1897, n. 1129, si rivolgeva alle Procure generali presso le Corti di appello per assumere le notizie occorrenti al fine di accertare se effettivamente fosse conveniente

raccogliere tutti i dati statistici riferentisi ai giudizi arbitrari in materia di usi civici.

L'inchiesta disposta ebbe per iscopo di accertare :

- a) dove funzionino Giunte d'arbitri in materia di usi civici;
- b) come siano composte;
- c) quali siano le loro attribuzioni e in quali affari, specificamente, siano competenti;
- d) con quale legge o regolamento ne fu decretata la istituzione, disciplinata la competenza, e determinata la procedura.

Ultimata l'inchiesta, il Comitato comunica ora alla Commissione i risultati ottenuti, affinchè dall'esame di essi vegga se alla proposta statistica debbasi dar corso. E da tale comunicazione si avrà un completo elenco di questi magistrati colla indicazione delle disposizioni legislative in virtù delle quali essi sono chiamate a definire controversie in materia di usi civici.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. — Sono istituite e funzionano le Giunte d'arbitri presso i Tribunali di Ancona, Urbino, Ascoli Piceno, Camerino, Macerata, Spoleto, Orvieto, Rieti e Perugia. La Giunta di Spoleto ha una sezione staccata in Terni, e quella di Perugia ha parimenti una sezione staccata in Foligno. Codesti Collegi furono istituiti ai termini delle leggi 24 giugno 1888, n. 5489, e 2 luglio 1891, n. 381, coordinate in testo unico col regio decreto 3 agosto 1891, n. 510. Sono poi composte di un giudice del Tribunale, nominato annualmente dal Primo Presidente della Corte di appello, che ne assume la presidenza, di due arbitri eletti in ogni biennio, l'uno dal Presidente dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto della provincia; esercita le funzioni di segretario un vice-cancelliere di Tribunale. Le Giunte staccate in Terni e Foligno hanno gli stessi presidenti delle Giunte presso i Tribunali di Spoleto e di Perugia, variano solamente gli altri membri. Vi sono anche gli arbitri supplenti scelti nello stesso modo.

La competenza delle Giunte è la seguente: a) ricognizione ed identificazione dei fondi gravati dagli usi civici; b) liquidazione ed assegnazione della indennità agli aventi diritto; c) risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse; d) reclami contro il regolamento delle associazioni pei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio ai termini dell'art. 6

della legge 4 agosto 1891, n. 397. La procedura è disciplinata dal regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, nonchè dalle disposizioni contenute nel regolamento 6 agosto detto anno, n. 518.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Nel distretto funzionano quattro Giunte, cioè in Comacchio, Lugo, Ravenna e Vergato. Sono composte di un presidente che è un giudice di Tribunale e di due arbitri, nonchè di un segretario del Collegio: e le loro attribuzioni sono quelle indicate nell'art. 9 della legge 3 agosto 1891, n. 510, e specificatamente sono competenti in materia d'affrancazione di servitù civiche di pascolo, di semina e di legnatico. Furono istituite dalla legge 24 luglio 1888, n. 5489, la legge colle modificazioni subite dall'altra 2 luglio 1891, n. 381, ne disciplina la competenza e determina la procedura.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Solamente nel circondario di Grosseto funzionano due Giunte d'arbitri. La prima è quella istituita dalla legge 15 agosto 1867, ed è composta del Prefetto della provincia, che ne è il Presidente, del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale quali membri; un funzionario della Prefettura esercita le funzioni di segretario. Spetta alla Giunta di definire in via amichevole, inappellabilmente e senza solennità di forme, tutte le questioni sorte o che possono sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre, e sul prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico, già gravanti il territorio dell'ex-principato di Piombino, in conformità dei motuproprii granducali delli 15 luglio 1840 e 11 gennaio 1845, nonchè del decreto del Governo della Toscana del 9 marzo 1860. Sono pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta tutte le questioni sorte o che possono sorgere fra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù e gli aventi diritto al compenso su accennato sempre che riguardino la valutazione e la stima delle medesime. Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo o di legnatico sono pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicano inappellabilmente quando le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio. La seconda Giunta è quella istituita dalla legge 28 febbraio 1892, ed è composta di un giudice del Tribunale di Grosseto, nominato in principio d'ogni anno dal Primo Presidente della Corte di appello di Firenze, e che ne è il presidente, nonchè di due membri eletti per un biennio, uno

dal Prefetto della provincia, e l'altro dal Presidente del Tribunale. Tanto al Giudice Presidente, quanto ai due arbitri è dato un supplente nominato nei modi e con le forme di cui sopra è parola. Il Presidente ed i due arbitri si titolari che supplenti possono essere rieletti. È segretario del Collegio un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto del Tribunale. La competenza della Giunta è la seguente: a) ricognizione ed identificazione dei fondi nelle tre tenute di proprietà privata denominate: La Selva, Pian di Tatti, e Pian di Mezzo; b) ricognizione ed assegnazione delle indennità sui terreni alla popolazione di Tatti; c) liquidazione ed assegnazione dei canoni di cui agli art. 3 e 5 della legge su accennata; d) risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse, che non sia devoluta alla giurisdizione della Corte di appello nei casi indicati dall'art. 9 della legge su mentovata.

DISTRETTO DI PARMA. — Nella sola città di Modena funziona una Giunta d'arbitri, la cui composizione è regolata dalla legge 3 agosto 1891, n. 510, e le cui attribuzioni sono segnate nell'art. 6 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

DISTRETTO DI ROMA. — In tutti i Tribunali del distretto funziona una Giunta di arbitri composta di un Giudice del Tribunale designato dal Primo Presidente della Corte di appello, e di due arbitri nominati uno dal Presidente del Tribunale, l'altro dal Prefetto della provincia; esercita le funzioni di segretario del Collegio un vice-cancelliere. Le attribuzioni della Giunta consistono nella ricognizione ed identificazione dei fondi soggetti a servitù civiche, nella liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto, e nella risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse. Le Giunte vennero istituite con le leggi 24 giugno 1888, n. 5489; 2 luglio 1891, n. 381, e 3 agosto detto anno, n. 54. La procedura per la trattazione delle vertenze fu determinata dal regolamento 29 agosto 1889, n. 6397.

Da ultimo si avverte che nei distretti di Aquila, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trani e Venezia non funzionano attualmente Giunte d'arbitri in materia di usi civici.

Riassumendo le notizie fornite delle Procure generali si ha che nel Regno funzionano 23 Giunte d'arbitri in materia di usi civici, come risulta dal seguente prospetto:

ELENCO DELLE GIUNTE D'ARBITRI IN MATERIA DI LITI CIVILI.

Numero	LOCALITÀ ove funzionano Giunte d'arbitri	Distretto di Corte d'appello	Disposizioni legislative e regolamentari
1	Ancona	Ancona	Leggi 24 giugno 1888, n. 5489; 2 luglio 1891, n. 381; 3 agosto 1891, n. 510; 4 agosto 1894, n. 397. — Regolamento 6 agosto 1891, n. 518.
2	Ascoli Piceno		
3	Camerino		
4	Foligno (sezione distaccata da Perugia)		
5	Macerata		
6	Orvieto		
7	Perugia		
8	Rieti		
9	Spoletto		
10	Terni (sezione distaccata da Spoleto)		
11	Urbino	Bologna	Leggi 24 luglio 1888, n. 5489, e 2 luglio 1891, n. 381.
12	Comacchio		
13	Lugo		
14	Ravenna		
15	Vergato		
16	Grosseto (1)	Firenze	Legge 15 agosto 1867. — Motuproprii del Granduca di Toscana 15 luglio 1840, 11 gennaio 1845; Decreto del Governo della Toscana 9 marzo 1860.
17	Grosseto (1)	Firenze	Legge 28 febbraio 1892.
18	Modena	Parma	Leggi 3 agosto 1891, n. 510, e 4 agosto 1894, n. 397.
19	Civitavecchia	Roma	Leggi 24 giugno 1888, n. 5489; 2 luglio 1891, n. 381; 3 agosto 1891, n. 510. — Regolamento 29 agosto 1889, numero 6397.
20	Frosinone		
21	Roma		
22	Velletri		
23	Viterbo		

(1) Nella città di Grosseto funzionano due Giunte d'arbitri.

Deciderà ora la Commissione se sia il caso di raccogliere notizie sul lavoro delle dette Giunte.

X. — Rinvii nelle cause civili.

Per le comunicazioni fatte nella sessione del maggio u. s. la Commissione sa che nel volume analitico della Statistica giudiziaria civile si danno ora notizie anche in ordine al numero dei rinvii accordati in ciascuna causa civile. Questa aggiunta al volume statistico venne introdotta in quello pubblicato da pochi mesi e relativo all'anno 1895.

Trattandosi di una notizia importante nei riguardi dell'Amministrazione della giustizia civile, il Comitato stima opportuno di richiamare l'attenzione della Commissione sui dati per l'anno 1895.

PROSPETTO DEI RINVII CONCESSI NELLE CAUSE DECISE DALLE PRETURE,
DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI DI APPELLO NELL'ANNO 1895.

MAGISTRATURE	Cause decise con sentenza					
	senza alcun rinvio	dopo uno o due rinvii	dopo tre a cinque rinvii	dopo sei a dieci rinvii	dopo undici a venti rinvii	dopo più di venti rinvii
Preture.	56,869	55,615	26,765	7,322	1,718	301
Tribunali.	19,646	21,562	23,792	10,361	1,913	275
Corti d'appello . .	14,321	5,078	3,943	1,967	523	56
<i>Totale</i>	90,836	82,255	54,498	19,650	4,154	632

Tali notizie, pubblicate a pag. LXXI della Introduzione al volume della statistica civile, addimostrano come nelle Corti d'appello oltre la metà delle cause vennero decise senza rinvii, mentre nelle Preture ve ne furono meno di due quinti, ed avanti ai Tribunali soltanto un quarto.

È risultato poi che in parecchie cause la sentenza venne pronunziata dopo un numero di rinvii che superò i dieci, ed in 45 casi eccedette i trenta, raggiungendo in una causa il massimo di settanta.

Dai dati statistici poi si rileva ancora che « nelle cause di com-

« petenza dei Pretori la maggiore larghezza nel concedere rinvii si
« riscontra nell'Italia settentrionale: vengono in seconda linea l'I-
« talia centrale e la Sicilia, poi la Sardegna, e da ultimo il Napole-
« tano dove una metà circa delle cause furono decise senza alcun
« rinvio. Innanzi ai Tribunali fu eccessiva la condiscendenza nel-
« l'accordare rinvii, specialmente nella Sicilia: viene subito dopo il
« Napoletano, indi l'Italia centrale e la Sardegna: nell'Italia setten-
« trionale in due quinti delle cause non fuvvi nessun rinvio, e in un
« terzo non ne vennero consentiti che uno o due.

« Anche nelle cause trattate nelle Corti d'appello fu fatto più
« scarso uso della facoltà di rinvio nella Sicilia, mentre nell'Italia
« settentrionale e nella Sardegna la maggior parte delle cause furono
« decise senza alcun rinvio; molte dopo uno o due al più, e soltanto
« un ottavo subirono più di due differimenti. »

Dal volume analitico e per quanto concerne le cause decise con
sentenze nelle quali vennero concessi più di 20 rinvii per i Tribu-
nali si hanno le seguenti notizie:

DISTRETTO DI ANCONA. — Vennero decise con sentenza cause per
le quali si accordarono oltre venti rinvii nei Tribunali di Pesaro
(1 causa), Urbino (4), Fermo (1), Rieti (1), Spoleto (7).

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Tribunali di Bologna (2 cause), Fer-
rara (3), Ravenna (12).

DISTRETTO DI BRESCIA. — Mantova (2 cause).

DISTRETTO DI CATANIA. — Catania (1 causa).

DISTRETTO DI CATANZARO. — Castrovillari (19 cause), Nicastro
(5), Palmi (14).

DISTRETTO DI FIRENZE. — Arezzo (2 cause), Grosseto (3).

DISTRETTO DI GENOVA. — Castelnovo Garfagnana (1 causa), Ge-
nova (34), Pontremoli (1), Sanremo (1), Sarzana (9).

DISTRETTO DI LUCCA. — Lucca (2 cause).

DISTRETTO DI MESSINA. — Mistretta (8 cause).

DISTRETTO DI MILANO. — Como (1 causa), Milano (1).

DISTRETTO DI NAPOLI. — Napoli (1 causa), Matera (1), Melfi (1).

DISTRETTO DI PALERMO. — Caltanissetta (79 cause), Girgenti
(1), Sciacca (2), Termini Imerese (1).

DISTRETTO DI PARMA. — Pavullo (9 cause).

DISTRETTO DI ROMA. — Frosinone (2 cause), Roma (1).

DISTRETTO DI TRANI. — Lucera (42 cause).

Nei distretti poi di Aquila, Cagliari, Casale, Torino e Venezia la statistica pel 1895 non registra cause civili decise dai Tribunali con sentenze, nelle quali vennero accordati oltre venti rinvii.

Per quanto concerne le Corti di appello si ha che vennero decise con sentenze cause dopo più di venti rinvii in quella di Ancona (3), Aquila (7), Catania (20), Catanzaro (1), Lucca (1), Messina (7), Palermo (17); nelle Corti poi di Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Torino, Trani e Venezia nessuna causa è stata decisa con sentenza dopo aver ottenuto oltre venti rinvii.

Da ultimo, e considerando i tre ordini di magistratura nel loro insieme, si ha che nella Sicilia più si largheggia nel rimandare la discussione delle cause dall'una all'altra udienza.

Il Comitato ha stimato opportuno di comunicare alla Commissione i risultati della indagine statistica in ordine ai rinvii per l'anno 1895 anche per addimostrare quanto opportuna ed utile sia stata la deliberazione presa nella sessione del 1896. Occorre appena osservare come i troppo numerosi differimenti siano certamente un inconveniente nel regolare andamento dell'azione giudiziaria.

XI. — Andamento del servizio della statistica penale durante l'anno 1896.

È ora compito del relatore del Comitato far conoscere alla Commissione come procedette il servizio della statistica penale durante il decorso anno. Adempierò a tale compito brevemente tenendo presente quanto su questo argomento riferirono i Procuratori generali presso le Corti di appello ed i Procuratori del Re ne' rapporti semestrali prescritti dalle circolari 12 marzo 1895, 2 gennaio e 21 aprile 1896, n. 1343, 1371, 1394.

DISTRETTO DI ANCONA. — Si rilevarono alcune irregolarità, però di poco momento, e ritardi nella spedizione delle schede, nelle Preture di Ripatransone ed Umbertide, nonchè nella Cancelleria del Tribunale di Macerata. L'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Macerata, e la Pretura di Visso furono richiamati all'osservanza delle istruzioni in vigore per quanto concerne la compilazione delle schede ne' casi di correatà e complicità.

DISTRETTO DI AQUILA. — Si constatarono omissioni di schede

ed inesattezze nella compilazione delle schede stesse nei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Teramo, nella Pretura di Aquila e specialmente in quella di Leonessa; nel Tribunale di Avezzano poi si riscontrarono talune irregolarità anche nella tenuta dei registri statistici giornalieri. La Cancelleria del Tribunale di Lanciano inoltre, e la Pretura di Vasto ebbero dei richiami in ordine alla compilazione delle schede nei casi di complicità e connessità.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Pur constatando che il servizio procedette con sufficiente regolarità nel Tribunale di Bologna, tuttavia il Procuratore generale ed il Procuratore del Re osservano che sarebbe desiderabile una maggiore diligenza. In alcuni uffici del distretto si verificarono dei ritardi nella compilazione e spedizione delle schede specialmente da parte dell'ufficio di istruzione e della Cancelleria del Tribunale di Forlì.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Il servizio procedette in generale regolarmente, e nessun rilievo di qualche momento si deve fare.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — L'andamento del servizio lasciò alquanto a desiderare nei circondari di Cagliari, Lanusei e Nuoro, e la negligenza si è specialmente rilevata per gli uffici giudiziari compresi nel circondario di Lanusei.

DISTRETTO DI CASALE. — Il servizio nulla lasciò a desiderare: le schede furono regolarmente compilate e spedite, e con esattezza e precisione sono stati tenuti i diversi registri statistici in materia penale.

DISTRETTO DI CATANIA. — In alcune Preture, e specialmente in quella di Castiglione di Sicilia, si accertarono dei ritardi nella spedizione delle schede.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Il servizio non sarebbe proceduto con quella regolarità che è a desiderarsi nelle Preture di Belvedere Marittimo, Laureana di Borello, Rende e Sambiasè, nonchè nel Tribunale di Cosenza. In alcuni uffici poi si rilevarono degli errori nei prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze passate in istato di cosa giudicata e riguardanti imputati di delitti.

DISTRETTO DI FIRENZE. — In generale anche pel 1896 in questo ramo del servizio si è notato un miglioramento sia per quanto concerne la compilazione e spedizione delle schede, sia anche per la tenuta dei registri statistici giornalieri.

DISTRETTO DI GENOVA. — Alle Cancellerie dei Tribunali di Ca-

stelnovo Garfagnana, Finalborgo, Massa e Oneglia, nonchè alle Preture di Camporgiano, Pontremoli, Savona e Savignone vennero rivolti dei richiami o per ritardata trasmissione delle schede, o per errori incorsi nella numerazione di esse, o per inesatta interpretazione delle istruzioni in vigore ne' casi di correità e complicità.

DISTRETTO DI LUCCA. — Si ebbe occasione di rilevare delle inesattezze nella compilazione dei prospetti trimestrali da parte della Corte di assise e dall'ufficio di istruzione di Pisa. La Cancelleria del Tribunale di Pisa, e quella degli uffici di istruzione di Livorno e Pisa incorsero o nella omissione di varie schede, o in irregolarità nella numerazione di esse.

DISTRETTO DI MESSINA. — Si accertarono lievi inconvenienti, specialmente per ritardi nella spedizione delle schede, in alcune sedi giudiziarie del distretto.

DISTRETTO DI MILANO. — Nel Tribunale di Busto Arsizio si ebbe occasione di rilevare ritardi nell'invio delle schede, ed omissioni nella compilazione di alcune di esse.

DISTRETTO DI NAPOLI. — Nelle Preture di Aquilonia, Boiano, Calabritto, Castelfranco in Miscano, Laurino, Mirabella Eclano, Montoro Superiore, Nola, Postiglione, Rotondella, Sant'Elia a Pianisi e nelle due urbane di Napoli si incontrarono delle difficoltà nella compilazione delle schede. E per questi uffici e per altri ancora le difficoltà troverebbero la loro giustificazione, almeno secondo quanto si desume dai rapporti, anche perchè dai certificati del casellario non risulterebbero sempre tutte le notizie prescritte e che occorrono, come pure i fogli caratteristici richiesti e forniti dai sindaci, spese volte non contengono esattamente tutti i dati loro domandati. Nelle Preture poi di Laurino e di Nola si riscontrò anche molta negligenza nella compilazione delle schede e nella tenuta dei registri statistici in materia penale. Le Preture di Cervinara e San Giovanni in Galdo trascurarono di compilare le schede per gl'imputati rispetto ai quali i processi furono mandati all'archivio per inesistenza di reato o per mancanza di querela.

Per quanto concerne l'andamento del servizio nei Tribunali, i rilievi sarebbero i seguenti: a) Nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Lagonegro venne omessa la compilazione di parecchie delle schede; b) Nel Tribunale di Larino, mentre regolarmente furono tenuti i registri giornalieri, invece si accertarono omissioni di

parecchie schede individuali ; c) Nella cancelleria del Tribunale di Salerno e in quell'ufficio d'istruzione, anche nel decorso anno, si ebbero a lamentare non poche irregolarità. Così, « i dati numerici per ogni singolo trimestre da riassumersi nei prospetti delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti, si sono desunti dalla statistica giornaliera e non dal registro generale, comprendendo in questo modo nel prospetto trimestrale, procedimenti ed imputati per i quali i pronunciati non erano passati in giudicato ». Il registro di spedizione delle schede non era in regola, giacchè in luogo del modulo prescritto si usò un foglio di accompagnamento da cui non emerge nè la data della compilazione delle schede, nè l'epoca di spedizione delle medesime alla Direzione generale della statistica. Da ultimo si è accertato che dovevano compilarli, perchè state omesse, 600 schede dalla cancelleria del Tribunale e dall'Ufficio di istruzione tutte quelle riferibili al mese di dicembre del 1896 ; d) in parecchi altri Tribunali del distretto si è riscontrato ritardo nella spedizione delle schede, che di regola queste non sono trasmesse nei periodi di tempo prescritti dalla istruzione in vigore.

Il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del Procuratore generale sul modo irregolare con cui in alcune sedi del distretto di Napoli durante il decorso anno procedette il servizio della statistica penale, vivamente raccomandando di dare le occorrenti disposizioni per rimuovere i lamentati inconvenienti ed assicurare per l'avvenire che gl'inconvenienti stessi od altri di diversa natura non abbiano a ripetersi.

Il predetto Procuratore generale, intanto e in seguito alla nota ministeriale sino dal 28 maggio u. s. riferiva che « tutte le riscontrate irregolarità erano state rimosse. Anche nel Tribunale di Salerno, ove il servizio lasciava molto a desiderare, tutti gli inconvenienti furono eliminati » — « Non posso disconvenire — così scrive il Procuratore generale — con la Direzione generale della statistica che in alcune sedi giudiziarie del distretto l'andamento dell'importante ramo di servizio della statistica penale non è sempre regolare; ma non posso, dall'altra parte, non rilevare che desso è di molto migliorato in confronto degli anni precedenti ». I ritardi poi nella compilazione delle schede, specialmente pel Tribunale di Napoli, « non poche volte si spiegano — così avver-

« tiva il Procuratore generale nella sua relazione pel primo semestre del 1896, rapporto del 21 ottobre 1896, n. 2647/1-292 — per la lunga remora che subiscono i processi per la discussione del ricorso, a cui spesso s'aggiunge la rituale domanda di grazia con la sospensione per la esecuzione della sentenza. Intanto i processi non sono trasmessi alla Cancelleria se non quando fu data esecuzione alla sentenza ».

Il Comitato ha creduto di esporre un po' distesamente lo stato del servizio statistico in materia penale nel distretto di Napoli; e, ponendo termine a questa parte della comunicazione, pur riconoscendo che sensibile miglioramento si ottenne anche nel distretto di Napoli nel servizio stesso, giacchè più non è occorso lamentare quelle gravi irregolarità verificatesi nel quinquennio 1890-94, deve però insistere vivamente perchè il Ministero continui per quel distretto ad esercitare assidua e costante vigilanza, non trascurando, se del caso, di ordinare delle ispezioni straordinarie, e il Comitato crede suo dovere d'insistere su di ciò anche in adempimento di quanto prescrive l'art. 12 del Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544.

DISTRETTO DI PALERMO. — In generale si è riscontrato miglioramento nell'andamento del servizio, soltanto presso il Tribunale di Palermo e le Preture di Girgenti, Mussomeli, Naro, Pantelleria ed urbana di Palermo le schede non furono sempre compilate e spedite nei termini prescritti.

DISTRETTO DI PARMA. — Vennero rilevate delle irregolarità nella compilazione di alcune schede, nonchè ritardi nella spedizione, nelle Preture di Fanano e Montefiorino.

DISTRETTO DI ROMA. — La Pretura di Acquapendente nel primo semestre 1896 trascurò alquanto il servizio della statistica penale. Non si mancò di fare gli opportuni richiami, ed ora si ha motivo di ritenere che il servizio stesso procederebbe in modo regolare.

DISTRETTO DI TORINO. — Il servizio delle schede individuali, nonostante lievi mende ed incertezze, specialmente in uffici minori, procedette con continuo miglioramento anche nel 1896; e fu regolare la tenuta dei registri statistici. Alcuni ritardi si verificarono nel Tribunale di Pallanza per quanto riflette la spedizione dei registri statistici in materia penale e nel dare le occorrenti disposizioni al riguardo non si è mancato di raccomandare al Procuratore del Re

di quel Tribunale di invigilare a che l'inconveniente non abbia a ripetersi.

DISTRETTO DI TRANI. — Nel primo semestre del 1896 alcune irregolarità si verificarono nelle schede compilate dalla Pretura di Gravina, e qualche ritardo nella spedizione di esse da parte della Pretura di Bitonto. In alcuni uffici del circondario di Taranto si è accertato che nei registri statistici giornalieri non si apponeva quotidianamente di fronte all'ultima scritturazione fatta nella giornata la firma del funzionario incaricato di tale ramo del servizio, e che nell'ufficio di istruzione di Taranto dal maggio 1896 in poi mancava il visto settimanale del cancelliere, omissioni pure riscontrate per alcuni periodi di tempo nei registri della sezione penale di quel Tribunale, nonchè della Corte di assise. Non si è mancato intanto di provvedere in modo venga rimosso tale inconveniente, osservandosi in questa parte quanto prescrive la circolare 18 febbraio 1889, n. 1225. Si riscontrò inoltre che si trascurò la compilazione di alcune schede dalle Preture di Galatina, Monteroni di Lecce, Salice Salentino ed Ugento. La Direzione generale della statistica poi ebbe occasione di fare dei richiami alle cancellerie della Corte di assise di Trani e degli uffici di istruzione di Bari e Trani, dei Tribunali di Lucera e Trani, nonchè delle Preture di Bitonto, Galatina, Ginosa, San Cesario di Lecce e Ruvo. L'oggetto di tali richiami fu o per irregolarità rilevato sia nella numerazione delle schede, sia nell'ottemperare alle istruzioni in vigore, specialmente per la compilazione delle schede nei casi di correttezza e complicità.

DISTRETTO DI VENEZIA. — Il servizio procedette con continuo miglioramento, e gli inconvenienti lamentati furono di ben poco momento. Intanto il Procuratore generale assicura di aver richiamato i dipendenti uffici all'esatto e preciso adempimento delle istruzioni in vigore, ed è di avviso che ora, specialmente per la responsabilità posta a carico dei capi d'ufficio anche nei riguardi del servizio statistico, gli inconvenienti e le irregolarità lamentate pel passato non si verificheranno più in avvenire.

Il Comitato ha così riassunto fedelmente quanto risulta dai rapporti dei Procuratori generali e dalla corrispondenza d'ufficio sull'andamento del servizio della statistica penale, ed è ben lieto di constatare un sensibile miglioramento ottenutosi nel 1896. A questo miglioramento contribuirono parecchie circostanze, però esso deve

anzitutto attribuirsi alla costante, assidua ed efficace vigilanza esercitata dal Ministero della giustizia e dalla Direzione generale della statistica. Questa vigilanza, se continuerà per l'avvenire ad esplicarsi nel modo adottato in quest'ultimo triennio, il servizio della statistica penale raggiungerà quel grado di possibile perfezione che è nel desiderio di noi tutti. Ma il Comitato è sicuro che questa vigilanza non verrà mai meno.

XII. — Il casellario giudiziale nell'anno 1896.

Con la circolare del 21 aprile 1896, n. 1394, concernente la compilazione delle schede penali, venne, fra l'altro, prescritto che nelle relazioni semestrali sul servizio della statistica penale debbasi anche dare notizia del modo come nel corso di ciascun semestre abbia funzionato il casellario giudiziale.

Con questa disposizione il Ministero accolse il desiderio che il Comitato permanente esprresse alla Commissione nelle comunicazioni presentate nella prima sessione del 1895.

Riassumerò ora quanto hanno esposto i capi degli uffici del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali, in ordine all'andamento del servizio del casellario giudiziale durante il decorso anno, avvertendo anzitutto che le comunicazioni del Comitato su questo importante argomento non potranno essere che brevi, poichè poche notizie al riguardo sono contenute nei rapporti pervenuti al Ministero.

La scarshezza delle notizie, osserva il Comitato, si potrebbe anche giustificare dal fatto che per la prima volta i Procuratori generali ed i Procuratori del Re erano chiamati a riferire sul casellario giudiziale; nè a tali rapporti ancora erasi data una uniforme direzione, nè accennati specialmente i punti sui quali importa anzitutto rivolgere l'attenzione.

Tale inconveniente si è verificato anche per le relazioni disposte per altri servizi, che ora solamente, in seguito alle osservazioni della Commissione comunicate alle Autorità giudiziarie, cominciano ad essere particolareggiate e possibilmente complete.

Intanto è bene sappia la Commissione come il Ministero non abbia mancato di far presente ai Procuratori generali, con preghiera di dare analoghe istruzioni ai Procuratori del Re, che nelle

relazioni semestrali sulla statistica penale debbasi riferire particolareggiatamente, sul modo con cui procede il casellario giudiziale, accennando a tutte le irregolarità constatate in questo ramo del servizio, e se esattamente e rigorosamente siano osservate le prescrizioni in vigore sulla redazione e rilascio dei cartellini, nonché sulla eliminazione dei cartellini a norma di legge.

Ed ora, riassumiamo le principali osservazioni fatte dai Procuratori generali dalle quali vedrà la Commissione se e quale idea possa formarsi sull'andamento del servizio, di cui è parola, nel decorso anno.

DISTRETTO DI ANCONA. — Riferisce il Procuratore generale che il servizio è proceduto regolarmente, e non si ebbe occasione di lamentare delle inesattezze sulla tenuta del casellario e sul rilascio dei cartellini.

DISTRETTO DI AQUILA. — In questo distretto, pel passato, il servizio lasciava alquanto a desiderare. Ma recentemente il Procuratore generale riferì che « il casellario, quantunque non sia tenuto « colla desiderata regolarità, pur tuttavia, nel complesso, può dirsi « che tale istituzione, nel distretto, serve bene ai fini pei quali fu « istituito. I cartellini sono redatti per lo più appena passate in giudicato le sentenze o i provvedimenti relativi, e si inviano e vengono collocati nel casellario senza ritardo. Non si frappone indugio « nel rilascio dei certificati. Le eliminazioni dei cartellini si fanno « secondo stabiliscono gli articoli 22 del regolamento 6 dicembre 1865, e 34-35 del Regio decreto 1° dicembre 1889 ». Soggiunge il Procuratore generale di aver vivamente eccitato i Pretori di quei mandamenti nei quali pel passato si è ritardato o l'invio o la redazione dei cartellini, a provvedere in modo che ciò non abbia a verificarsi in avvenire; e di aver raccomandato inoltre ai Procuratori del Re di attendere con tutta cura alle verifiche trimestrali prescritte dall'articolo 24 del citato regolamento 6 dicembre 1865.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Nella Cancelleria del Tribunale di Bologna e nella Pretura urbana di quella città si accertarono dei ritardi nella compilazione dei cartellini, mentre nel Tribunale di Forlì e nelle Preture di Minerbio e di Imola si rilevarono omissioni di alcuni cartellini. Affinché poi simili irregolarità non abbiano a ripetersi, il Procuratore generale non ha mancato di rivolgere seri avvertimenti ai funzionari incaricati di questo ramo del servizio.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Il servizio procederebbe in modo regolare: ad ogni modo occorre avvertire che brevi e poche notizie si contengono nei rapporti del Procuratore generale e dei Procuratori del Re del distretto.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Il servizio non procedette, in generale, in modo regolare nel distretto di Cagliari, e specialmente nel circondario di Lanusei. Intanto nella Pretura del secondo mandamento di Cagliari venne trascurata la compilazione di circa 1500 cartellini. Chieste al riguardo spiegazioni, il Procuratore generale ha riferito, nel 27 agosto u. s., che a tale inconveniente si stava ponendo riparo, che anzi venne prescritto un orario straordinario. Osserva poi che il ritardo nella compilazione dei cartellini « è da « attribuirsi in gran parte all'indugio con cui i Sindaci forniscono « le notizie personali degli imputati, la mancanza delle quali non « solo è di ostacolo a questo servizio, ma talvolta apporta gravi in- « convenienti nella amministrazione della giustizia come, ad esem- « pio, nella applicazione della pena e nella esecuzione delle sen- « tenze ».

Tale giustificazione è comune anche ad altri distretti; intanto nella mancanza dei documenti di rito non si ha modo di accertare e controllare le generalità dei condannati. Il Comitato non crede occorra una proposta di deliberazione per chiamare sull'inconveniente l'attenzione del Ministero della giustizia: basta che il fatto sia rilevato e basta che in questo punto si aggiunga anche, come sarebbe opportuno, che tra il Ministero della giustizia e quello dell'interno intervenissero degli accordi diretti ad ottenere di invitare i Sindaci a spedire con sollecitudine i documenti loro richiesti e necessari per la redazione dei cartellini.

DISTRETTO DI CASALE. — Anche il servizio del casellario, come quello della statistica penale, procedette in modo assai regolare nel distretto di Casale. Quel Procuratore generale poi, ad ottenere che le relazioni sul casellario giudiziario mettano veramente in grado di conoscere come realmente procede il servizio, ha dato delle istruzioni, dirette ad ottenere l'intento.

DISTRETTO DI CATANIA. — Il servizio non venne curato con quella diligenza, che è desiderabile, nel Tribunale di Nicosia; così « parecchi cartellini pervenuti nel 1896 non erano stati annotati « nel repertorio di controlleria e collocati nelle rispettive cassette;

« taluni cartellini antichi riguardanti lo stesso nome non si trovano
« raccolti in apposite copertine in ordine cronologico; alcuni di co-
« desti cartellini non sono in corrispondenza col repertorio di con-
« trolleria ». Successivamente il Procuratore generale ha riferito
che « tutti i cartellini pervenuti nell'ultimo trimestre 1896 furono
« regolarmente iscritti nel repertorio di controlleria e debitamente
« collocati nelle rispettive cassette ». Ai 12 giugno u. s. restavano
ancora « a raccogliersi nelle apposite copertine, in ordine cronolo-
« gico, parecchi dei cartellini antichi riguardanti lo stesso nome;
« ed a porsi in corrispondenza col repertorio di controlleria quelli
« che non vi sono iscritti ». Nel circondario di Siracusa per quanto
concerne la sistemazione del casellario si notò una lacuna di pa-
recchi anni nel repertorio generale di controlleria e ciò appunto
per una interruzione avvenuta dopo il 1891. Ma anche tale lavoro
deve essere ora condotto quasi a compimento, poichè nel giugno
ultimo il Procuratore generale assicurava che fra pochi mesi sa-
rebbe completato.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Sul modo con cui procedette il ca-
sellario nel 1896 ben scarse notizie sono fornite dai Procuratori del
Re del distretto nei loro rapporti semestrali; solamente si rileva
che nella Pretura di Cetraro si constatò l'omissione di « molti car-
« tellini riferibili a sentenze del 1894 e 1895 non ancora redatti; e
« in quella di Rende non erano stati compilati dei cartellini riferibili
« a sentenze del 1896 ». Il Procuratore generale rappresenta inoltre
che: « il Procuratore del Re di Rossano ed il Pretore di Cassano
« ebbero a riferire come dalle cancellerie rispettive sia invalso da
« tempo l'uso di non redigere i cartellini nei casi di sentenze emesse
« per reati preveduti da leggi speciali o portanti proscioglimento di
« imputati per avvenuta remissione di parte lesa. Sul riguardo ha
« richiamato (aggiunge il Procuratore generale) i funzionari delle
« cennate cancellerie alla stretta osservanza del disposto dell'arti-
« colo 1 Regio decreto 1865, n. 2644, e della circolare ministeriale
« 15 agosto 1866 ».

Il Comitato non crede ora di entrare nel merito della questione
sollevata dal Procuratore generale di Catanzaro in ordine alla reda-
zione dei cartellini nei casi di sentenze emesse per reati preveduti
da leggi speciali o portanti proscioglimento di imputati per avve-
nuta remissione di parte lesa. Osserva solamente il Comitato che

anche recentemente la Corte di cassazione di Roma, chiamata a decidere sulla estensione da darsi alla disposizione contenuta nell'articolo 33 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, ebbe a ritenere che: « La condizione richiesta dall'articolo 1 del Regio « decreto 6 dicembre 1865, che cioè il reato sia preveduto dal « Codice penale comune perchè la relativa sentenza di condanna « possa essere conservata in estratto nel casellario giudiziale, si « riferisce ai soli giudizi militari e marittimi, e non ai giudizi dei « Tribunali ordinari riguardanti reati previsti da leggi speciali » (Sentenza 13 maggio 1897, rel. Fiocca; V. *Riv. Penale*, 1897, disp. 146, serie 3^a, *Mass.*, pag. 65). Del resto la Corte stessa sin dal 1895 aveva ritenuto che: « per l'articolo 33 del Regio decreto « 1° dicembre 1889 le sole condanne pronunciate da Tribunali mili- « tari o marittimi devono riferirsi a reati preveduti nel Codice pe- « nale comune per essere iscritte nel casellario, mentre le con- « danne pronunciate da Tribunali ordinari devono sempre esservi « iscritte, se anche si riferissero a reati previsti da leggi speciali. « Così deve essere iscritta la condanna per renitenza alla leva « militare pronunciata dal Tribunale penale » (Cass. Roma, 12 luglio 1895, est. De Gennaro; V. *Foro Ital.*, 1895, II, 411). In ordine poi al secondo punto rilevato dal rapporto del Procuratore generale, il Comitato avverte solamente che la Corte di cassazione di Roma, con sentenza 3 maggio u. s., relatore Capaldo, ritenne che « i casi preveduti nell'articolo 604 del Codice di procedura « penale per la radiazione dal casellario giudiziale delle relative « notate sono tassativi, senza che altri se ne possano aggiun- « gere » (Vedi *Riv. Penale*, 1897, disp. 148, ser. 3^a, *Mass.*, pag. 6 ove in nota si legge « giurisprudenza omai costante »). La predetta Corte di cassazione poi, con sentenza a Sezioni unite in data 27 aprile 1894, est. Del Vecchio, avea già ritenuto che « è tassativa la « disposizione contenuta nell'articolo 604 Procedura penale, dei « casi in cui può farsi luogo alla cancellazione dai registri penali. « Epperò non ha diritto alla cancellazione chi fu prosciolto per re- « missione della querela » (Vedi *Foro Ital.*, 1894, II, 276).

Ciò posto, il Comitato, come già si disse, si astiene dall'esprimere qualsiasi avviso sulla questione di cui trattasi, solo osserva come le istruzioni date dal Procuratore generale di Catanzaro siano conformi all'ultima giurisprudenza del Supremo Collegio.

DISTRETTO DI MESSINA. — Il servizio del casellario procedette regolarmente « solamente nella Cancelleria del Tribunale di Messina per mancanza di cassette molti cartellini non si sono potuti collocare negli armadi del casellario, inconveniente — scriveva il Procuratore Generale di Messina addì 15 febbraio u. s. — che cesserà al più presto, avendo il Procuratore del Re interessato su di ciò il Sindaco ed il Prefetto della Provincia per nuove cassette ».

DISTRETTO DI NAPOLI. — Si rilevarono ritardi nella compilazione dei cartellini in parecchi uffici, specialmente nelle Preture urbane di Napoli, in quella di Nola, di Postiglione, nei Tribunali di Napoli e Salerno, nel quale ultimo anche la spedizione dei cartellini non avveniva con sollecitudine. Successivamente il Procuratore generale assicurava di aver disposto che fossero rimossi i lamentati inconvenienti, e che nella maggior parte degli uffici del distretto tale ramo del servizio procederebbe ora regolarmente.

DISTRETTO DI PALERMO. — Nel distretto il servizio procederebbe con sufficiente regolarità; nel Tribunale di Palermo si accertarono però alcuni inconvenienti, per i quali assicura il Procuratore generale di aver provveduto in modo perchè al più presto siano rimossi.

DISTRETTO DI PARMA. — Si rilevarono dei ritardi nella redazione dei cartellini nella Pretura di Traversetolo, come pure si accertò che non erano state osservate nel Tribunale di Borgotaro le vigenti disposizioni per la eliminazione dei cartellini riguardanti i condannati defunti. Nella relazione poi pel secondo semestre 1896 il Procuratore generale assicurava che il servizio procedeva regolarmente: che tutti i cartellini erano stati compilati, e con rigoroso ordine alfabetico collocati nelle rispettive cassette. Il registro controllo e quello dei certificati, nonchè la relativa rubrica sono al corrente, e furono osservate nell'ultimo semestre le prescrizioni per la eliminazione dei cartellini riflettenti i condannati defunti.

DISTRETTO DI ROMA. — Il servizio procedette regolarmente in tutti i Tribunali del distretto, e quindi anche in quello di Roma dove prima la tenuta del casellario era tale da lasciare moltissimo a desiderare. E il Procuratore generale riferiva nel 31 luglio 1896 che il riordinamento di tale ramo del servizio lo si deve « anche alle cure indefesse del cancelliere cav. Gabrielli. »

Pel secondo semestre del 1896 si accertò esistere un poco di

confusione nella tenuta del casellario nel Tribunale di Vellètri, « perchè insufficienti gli armadi ne' quali vanno conservati i cartellini ». Intanto il Procuratore generale non ha mancato di provocare gli occorrenti provvedimenti al riguardo, ed ora vi è motivo anzi a ritenere che tale inconveniente sia stato del tutto rimosso.

DISTRETTO DI TRANI. — Nel Tribunale di Taranto si è rilevato che « i certificati penali risultano rilasciati giorno per giorno a seconda delle richieste ». Assunte opportune informazioni si seppe che nel registro mod. 7 prescritto dal regolamento sul casellario non segnava la data della domanda, bensì quello della richiesta. Ora tale sistema rendendo illusoria la verifica trimestrale in quanto all'accertamento del momento in cui si è fatta la richiesta del cartellino, si è subito provveduto perchè nel detto registro non si ometta di indicare la data della domanda. Si è constatato inoltre in quel Tribunale del ritardo nella eliminazione dei cartellini relativi alle condanne per contravvenzioni e di cui è parola all'art. 34 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. Nel circondario di Lecce, da ultimo, si rilevò che i cartellini non sono compilati con sollecitudine, e ne' termini prescritti dall'art. 10 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Ciò posto, venne chiamata l'attenzione del Procuratore generale sui predetti inconvenienti, con preghiera di dare le occorrenti disposizioni perchè essi fossero rimossi e regolarizzato il servizio.

DISTRETTO DI VENEZIA. — Nel Tribunale di Tolmezzo si è constatato un ritardo nella eliminazione dei cartellini concernenti condannati defunti, o ne' casi previsti dall'art. 34 del Regio decreto 1° dicembre 1889. Quel Procuratore del Re però non ha mancato di provvedere perchè tale irregolarità abbia a cessare al più presto.

Nei distretti di Firenze, Genova, Lucca, Milano, Torino, il servizio sarebbe proceduto regolarmente, almeno secondo quanto riferirono i Procuratori generali di quelle Corti d'appello.

Ciò posto, e come già accennai le comunicazioni del Comitato sul servizio del casellario non potevano essere dettagliate appunto perchè scarse notizie al riguardo si hanno nei rapporti semestrali prescritti dalle circolari 12 marzo 1895 e 21 aprile 1896.

Ora ad avviso del Comitato sarebbe bene che nei rapporti prescritti dalle circolari sovraccennate, per quanto concerne il casellario, fra l'altro, si accennasse anche: a) se nelle Preture furono

compilati e trasmessi al casellario competente i cartellini relativi a tutte le sentenze di condanna divenuti irrevocabili nel semestre al quale si riferisce la relazione, e se quali cartellini rimangano a compilarsi; b) se tutti i cartellini derivanti da ordinanze del Giudice istruttore, da sentenze del Tribunale e della Corte d'assise, divenute irrevocabili nel semestre, furono compilati e collocati nel casellario giudiziale competente, e per quali ordinanze e sentenze debbasi redigere ancora il cartellino; c) se siano state accuratamente eseguite le ispezioni trimestrali ordinate dall'art. 24 del regolamento 6 dicembre 1865, e se in tale occasione, siasi constatato, non solo il regolare funzionamento del casellario, ma l'adempimento anche di quanto prescrivono gli articoli 22 del regolamento suddetto, e 34 e 35 del Regio decreto 1° dicembre 1889, circa la eliminazione dei cartellini riguardanti persone defunte o condanne per contravvenzioni o per fatti non costituenti più reato.

Il Comitato confida che, rilevate dalla Commissione l'utilità e la necessità di dettagliate relazioni sul casellario giudiziale, e chiarito il concetto e l'estensione da darsi a tali relazioni prescritte dalla circolare delli 21 aprile 1896, i rapporti che ora si faranno dai Procuratori generali anche per quanto concerne questo ramo di servizio, saranno dettagliati in modo da porre il Ministero e la Commissione in grado di conoscere come effettivamente proceda il servizio stesso, e di esercitare sopra di esso la dovuta vigilanza provocando o dando quei provvedimenti che potranno esserè del caso.

XIII. — Uffici che si distinsero nel servizio statistico, o che lo trascurarono nel 1896.

In adempimento a quanto prescrive l'art. 4 del Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, il Comitato permanente segnala alla Commissione gli uffici che maggiormente si distinsero nel servizio statistico, o che viemaggiormente si addimostrarono negligenti nel servizio stesso.

1. Compilazione delle schede individuali per gli imputati di delitti. — Per questa parte del servizio statistico sono da segnalarsi:

a) come meritevoli di encomi i seguenti uffici: Ufficio d'istruzione e Corte d'assise di Padova; Preture di Conselice e Piove

di Sacco; Pretura di Piacenza; Corte d'assise di Bologna; Ufficio di istruzione di Modena; Pretura di Modena 1° Mandamento; Preture del Tribunale di Pisa cioè quelle di Vicopisano, Pontedera, Bagni San Giuliano, Rosignano, Lari, Fauglia, Cascina; Tribunale di Ariano; Tribunale di Ancona; Pretura di Avellino; Tribunale e Ufficio d'istruzione di Ariano; Pretura di Montella (Sant'Angelo dei Lombardi); Preture di Cerreto Sannita e Morcone (Benevento); Pretura di Sora (Cassino); Preture del Tribunale di Napoli cioè quelle di Torre del Greco, Forio d'Ischia, S. Antimo, Giuliano in Campania; Pretura di S. Mauro Forte (Matera); Pretura di Partanna (Lanusei);

b) uffici che si mostrarono molto trascurati: Ufficio d'istruzione di Roma; 2^a Pretura Urbana di Roma, Genazzano, Tivoli, Albano, Marino, Castelnuovo di Porto; Pretura di Tagliacozzo (Avezzano); Tribunale di Avellino; Pretura di Arce (Cassino); Ufficio d'istruzione di Napoli; Tribunale di Lagonegro; Tribunale di Lanusei.

2. *Tenuta dei registri giornalieri ed annuali.* — Tennero regolarmente ed in modo degno di encomio i registri giornalieri ed annuali le Cancellerie dei Tribunali di: Acqui, Vigevano, Pallanza (però questa è negligente nell'invio dei registri), Breno, Pordenone, Forlì, Ancona, Urbino, Castrovillari, Cagliari, Oristano, Tempio.

Trascurarono invece la tenuta dei registri giornalieri ed annuali gli uffici giudiziari qui sotto indicati: a) Ufficio del P. M. di Busto Arsizio — b) Tribunali di Finalborgo, Vercelli, Novara, Rocca San Casciano, San Miniato, Cassino, Sala Consilina, Lagonegro, Nicastro. Il Tribunale di Pallanza è stato molto trascurato nella spedizione dei registri — c) Uffici d'istruzione di Cassino, Catanzaro, Caltagirone — d) Corti d'assise di Lecce, Massa, Benevento.

Statistica civile. — Per quanto concerne la raccolta dei dati relativi alla statistica giudiziaria civile e commerciale devesi osservare che i modelli che debbono essere riempiti alla fine di ciascun anno da molto tempo non hanno subito che lievi modificazioni e il riempirli è quindi lavoro relativamente facile e nel quale i funzionari di cancelleria hanno acquistata molta pratica. Perciò sono molti gli uffici giudiziarii nei quali la compilazione della statistica civile è fatta con sufficiente diligenza. Ve ne sono però alcuni che emergono sugli altri come le Corti d'appello di Catanzaro, di Casale e di Torino e il Tribunale di Ivrea, come all'incontro, vi sono uffici,

come le Cancellerie dei Tribunali di Lanciano, di Sulmona e di Cassino che sono alquanto negligenti nell'eseguire i lavori e non sono solleciti nel procedere alle correzioni ordinate dalla Direzione generale della statistica nelle varie tavole statistiche.

3. *Statistica notarile.* — Per quanto concerne la statistica notarile si mostrarono diligenti i seguenti archivi: Tortona, Bologna, Alba, Torino, Padova, Sciacca, Larino.

Trascurarono poi questa parte del servizio statistico gli archivi notarili:

Avellino, Salerno, Pavia, Vercelli, Treviso, San Remo, Asti, Pinerolo, Brescia, Cremona, Mantova, Trani, Lucera, Trapani, Cagliari.

Ciò posto, il Comitato propone che si rivolga preghiera all'onorevole Guardasigilli di dirigere una parola d'encomio ai Capi di quelli Uffici giudiziari ed archivi notarili, i quali attesero con singolare diligenza e cura al servizio statistico. Tale encomio servirà di eccitamento a tutti, affinchè nella raccolta dei dati statistici abbiano ad usare sempre quella solerzia ed attenzione che è tanto necessaria pel regolare andamento del servizio. Occorre appena avvertire che dovranno esser fatti gli opportuni richiami a quegli uffici che si addimostrano negligenti nel servizio statistico.

XIV. — Conclusioni e proposte.

Nel porre termine a queste comunicazioni, il Comitato crede suo obbligo di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la vigilanza assidua che ora si esercita su alcuni rami della amministrazione della giustizia e l'accurato esame analitico che la Commissione stessa fa delle cifre statistiche hanno già cominciato a produrre effetti di utilità indiscutibile. Un miglioramento si riscontra non solamente nell'esattezza dei dati, ma anche nel modo in cui procedono taluni servizi giudiziarii. La statistica è stata in tal guisa diretta ad uno scopo pratico. Certamente non ancora si raggiunse il grado di perfezione desiderabile; ma seguitando a dare pubblicità a quanto risulta dall'esame delle Relazioni dei Capi della Magistratura e delle cifre ad esse allegate otterremo vantaggi sempre più rilevanti. Pur caldeggiando opportune riforme agli attuali ordini legislativi, noi dobbiamo principalmente

procurare il migliore funzionamento dei vari istituti giudiziari quali sono oggi ordinati; e perciò gioverebbe che la Commissione allargasse ulteriormente il campo delle sue ricerche, estendendole sistematicamente ad altri temi assai importanti, alcuni dei quali non approfonditi sino ad ora.

A questo fine il Comitato stimerebbe utile che si facessero Relazioni triennali sul servizio delle perizie giudiziarie, sull'esecuzione delle sentenze in materia penale, sulle spese di giustizia e sul modo in cui funzionano certi nuovi istituti penali, come la riprensione giudiziale, l'arresto in casa, la prestazione d'opera, ecc.

Converrebbe eziandio mettere ogni anno in evidenza qualcuno dei risultati più salienti che emergono dalle cifre raccolte nelle statistiche analitiche della giustizia civile e penale, oltre a quelli che già formino oggetto di speciali Relazioni, come si è fatto testè pel tema dei rinvii accordati nelle cause civili. Ciò contribuirebbe a far conoscere ed apprezzare sempre maggiormente le statistiche giudiziarie.

Concludendo il Comitato vi sottopone le seguenti proposte:

« La Commissione, nel prendere atto delle comunicazioni del « Comitato permanente, delibera:

« 1° di segnalare al Ministro Guardasigilli quelli Uffici giudiziari, indicati al n. 4 delle comunicazioni del Comitato, che maggiormente si distinsero nell'attendere al servizio statistico, e « quelli che all'opposto si dimostrarono negligenti;

« 2° di esprimere al Ministro stesso il voto che si presentino, « di regola triennialmente, alla Commissione speciali Relazioni, fondate sui risultati statistici e su appositi rapporti informativi dei « Procuratori generali, intorno al servizio delle perizie giudiziarie, « alla esecuzione delle sentenze penali e al modo in cui funzionano « alcuni dei nuovi istituti introdotti dal Codice penale;

« 3° di incaricare il Comitato d'illustrare brevemente ogni « anno qualche argomento di ordine secondario, non trattato di già « in speciali Relazioni, che dall'esame delle cifre statistiche risulti « meritevole di particolare considerazione ».

I Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1896.

RELATORE: **BORGOMANERO.**

I.

Nel riferire come procedette il servizio dei Consigli di famiglia e di tutela durante il decorso anno è bene distinguere due parti: l'una concerne la costituzione delle tutele, l'altra l'amministrazione del patrimonio pupillare, l'educazione ed istruzione dei minorenni.

Incomincerò dalla prima, non omettendo di rilevare se nel 1896 in confronto al periodo anteriore vi sia stato un miglioramento in questa parte del servizio. Accennerò pure se siasi verificato un aumento nel numero di minorenni sottoposti nell'anno stesso a tutela, e se tale aumento debba ascriversi al fatto di maggiore vigilanza esercitata.

II.

Alla fine del 1895 rimasero aperte 109,027 tutele, e nel decorso anno se ne costituirono 27,241; si ebbe quindi un movimento di 136,268 tutele, delle quali 15,394 vennero chiuse. In confronto al periodo che corre dal 1885 al 1896, l'anno che presenta maggiore attività nel numero dei Consigli di famiglia e di tutela istituiti è appunto quest'ultimo, come d'altronde desumesi dal seguente prospetto:

ANNO	Numero delle tutele istituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele istituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti
1885. .	14,548	5.02	1891 .	19,032	6.57
1886. .	14,054	4.85	1892 .	21,686	7.49
1887. .	19,211	6.64	1893 .	20,086	6.94
1888. .	17,365	6.00	1894 .	20,106	6.94
1889. .	17,358	6.00	1895 .	17,716	6.12
1890. .	19,982	6.97	1896 .	27,241	9.41

Dal prospetto risulta che la maggiore attività nell'instituire tutele sarebbesi verificata negli anni 1890, 1892, 1894 e 1896, mentre la minore attività la si riscontra appunto nel biennio 1885-86, nonchè nell'anno 1895, ove però si tengano presenti i risultati ottenutisi negli anni 1887, e dal 1890 al 1896. È vero che nel 1896 il numero maggiore di tutele aperte furono quelle senza patrimonio (21,587), ma dall'altra parte si nota un aumento, sia pure di non molta importanza, anche per quelle con patrimonio (5422 nel 1895, 5694 nel 1896). Ciò è prova che la continua vigilanza, che ora il Ministero della giustizia esercita su questo ramo del servizio, incomincia a dare i suoi frutti, vigilanza che si esplica viemaggiormente nei diversi modi di controllo escogitati dal Comitato, approvati dalla Commissione, e posti in esecuzione.

III.

Se, oltre il numero complessivo delle tutele aperte nel 1896, si prendono in esame i risultati che si ottennero nei singoli compartimenti, si riscontra maggior aumento nella costituzione di esse in quelli degli Abruzzi dove furono aperte 220.04 tutele ogni 100 mila abitanti, Calabria (171.56), Puglie (156.52), Sardegna (142.70), Sicilia (123.79), Emilia (114.31); mentre minore aumento lo si ebbe nel Piemonte (53.71) e Toscana (52.29). È a notarsi poi come l'unico compartimento che segni una diminuzione in confronto al 1895 sia quello della Sardegna dove nel decorso anno vennero aperte 971 tutele, mentre queste furono 1014 nel 1895, e 1178 nel 1894.

Su questa circostanza osserva il Procuratore generale che « il numero delle tutele instituite, sebbene sia inferiore a quello « dell'anno precedente, non dovrebbe impensierire, perchè ciò « proviene dal fatto che i Pretori negli anni 1894-95 trovarono un « campo abbandonato dove poterono raccogliere quanto era stato « trascurato per l'addietro, onde che la raccolta fu più abbon- « dante e maggiore dell'anno successivo ». Intanto però lo stesso Procuratore generale avverte che questa diminuzione non si sarebbe verificata se le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere avessero ottemperato a quanto si prescrive colla circolare del Ministero dell'interno del 31 luglio 1896, e se tutti gli ufficiali dello stato civile avessero osservato la disposizione

di cui è parola all'articolo 250 del Codice civile. — Ora, per quanto concerne il distretto della Corte di appello di Cagliari, non è inutile avvertire anche come nel 1893 la percentuale delle tutele instituite per ogni 100,000 abitanti fu di 139. 90, nel 1894 di 173. 12, nel 1895 di 148. 68, e nel 1896, come già dissi, di 142. 70. Si aggiunge ancora come nel 1893 il compartimento della Sardegna era il secondo dopo quello delle Calabrie che dava la percentuale più elevata di tutele aperte, mentre nel biennio 1894-95 dette la percentuale più alta in confronto a tutto il Regno. Dato pertanto l'aumento verificatosi nel decorso anno in tutto il Regno, e tenendo conto delle ragioni addotte dal Procuratore generale per ispiegare il fatto che ora si rileva, parmi sia giustificato il dubbio che nel distretto di Cagliari non si ottemperi alle disposizioni legislative ed alle istruzioni ministeriali concernenti la costituzione delle tutele. Da qui la necessità che sia raccomandato al predetto Procuratore generale di dare o promuovere, d'accordo co' Prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari, i provvedimenti che saranno del caso, al fine di rimuovere il lamentato inconveniente.

E al riguardo osservo che il Procuratore del Re di Cagliari nella sua relazione così scrive: « non dissimulo che nello adempimento dei propri doveri non hanno spiegato forse tutto il loro zelo i signori Pretori, e meno ancora gli ufficiali dello stato civile ».

Aggiungo da ultimo che la percentuale delle tutele aperte per tutto il Regno nel decorso anno è stata per ogni 100,000 abitanti di 94. 09, mentre nel 1895 fu di 62. 25, di 69. 44 nel 1894, e 69. 37 nel 1893.

IV.

Per minori legittimi furono instituite 13,449 tutele, con la percentuale di 49. 37 per ogni 100 tutele, e 13,792 per illegittimi con la percentuale di 50. 63. Nel 1895 la percentuale delle tutele per legittimi fu di 69. 60, e 30. 40 per illegittimi, nel 1894 di 67. 52 per legittimi, e 32. 48 per illegittimi, nel 1893 di 65. 47 per legittimi, e 34. 53 per illegittimi. Da ciò emerge come la percentuale più elevata di tutele per illegittimi la si ebbe nel decorso anno: però

essa varia da un *minimum* di 17. 81 pel distretto di Roma ad un *maximum* di 77. 80 per quello di Catanzaro.

Corrisponde forse al vero, si domanda, la deduzione che il numero minore di illegittimi, per i quali occorrerebbe provvedere alla costituzione delle tutele, debba trovarsi nel distretto della Corte di appello di Roma? Osservo intanto come il movimento dello stato civile per l'anno 1894 dia che nel Lazio il numero dei nati esposti ed illegittimi non riconosciuti fu di 1560, e nella città di Roma nel 1896 tale numero sarebbe stato di 1000. La percentuale bassa di tutele per illegittimi instituite nel 1896 nel distretto di Roma proverebbe forse che alla difesa della prole illegittima ben poca cura si pone? Lo stesso Procuratore generale presso la Corte di appello della capitale riconosce questo grave fatto nel suo discorso inaugurale. Egli in quella occasione osservava come dall'esame della cifra sorge « inevitabile deduzione che l'infausto abbandono è mag-
« giornante esteso quando, trattandosi di fanciulli derelitti, man-
« chino, coi vincoli del sangue, le affettuose sollecitudini dei pa-
« renti ».

V.

Non è superfluo ora, per vedere come procedette il servizio, prendere in esame il numero delle tutele instituite nel 1896 per legittimi ed illegittimi coi risultati che si ebbero in cadauno degli anni del quinquennio 1892-95.

Tali notizie sono fornite dal prospetto che qui si inserisce:

ANNO	Numero delle tutele instituite per minori		Totale delle tutele instituite	Percentuale ogni 10,000 abitanti per tutele instituite per minori legittimi	Percentuale ogni 10,000 abitanti per tutele instituite per minori illegittimi
	<i>legittimi</i>	<i>illegittimi</i>			
1892 . . .	14,470	7,216	21,686	5. 00	2. 49
1893 . . .	13,151	6,935	20,086	4. 54	2. 40
1894 . . .	13,576	6,530	20,106	4. 69	2. 26
1895 . . .	12,330	5,386	17,716	4. 26	1. 86
1896 . . .	13,449	13,792	27,241	4. 65	4. 08

Dal quadro risulta che la percentuale più alta di tutele istituite per minori legittimi la si ebbe nel 1892, e la più bassa nel 1895, mentre quella del decorso anno si avvicina ai risultati ottenuti nel 1894. Per minori illegittimi la percentuale più alta è data nel 1896, mentre la più bassa è nel 1895, e nel triennio 1892-93-94 invece le percentuali non subirono differenze di grave entità.

Certamente è motivo di conforto il riscontrare un aumento nella cifra delle tutele aperte per illegittimi, ma ancora non possiamo allontanare dalla mente il dubbio che la percentuale ottenuta corrisponda alla realtà delle cose.

I minorenni sottoposti a tutela nel decorso anno furono 24,108 legittimi e 13,101 illegittimi; alla fine poi del detto anno trovavansi sotto tutela 127,002 legittimi e 50,644 illegittimi. Il maggior numero di legittimi sottoposti a tutela durante il 1896 lo si ebbe nel distretto di Milano (2059), ed il minor numero in quello di Messina (432); per gli illegittimi il maggior contingente è dato dal distretto di Catanzaro (1719), e il minore da quello di Firenze (98).

VI.

Dai quadri statistici allegati alla relazione si rileva ancora che le nuove tutele aperte nel decorso anno furono:

- a) 11,585 per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni;
- b) 388 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà;
- c) 316 per abuso o perdita della patria potestà;
- d) 489 per minorenni illegittimi riconosciuti;
- e) 2779 per minorenni che lasciarono gli ospizi;
- f) 10,528 per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio;
- g) 17 per minorenni che lasciarono i Riformatorii;
- h) 1139 per altri motivi.

Si ebbero poi 4205 convocazioni di consigli di famiglia nei casi di matrimoni di vedove con prole minorenni avvenute sia ad istanza della vedova che di altre persone, o d'ufficio.

essa varia da un *minimum* di 17.81 pel distretto di Roma ad un *maximum* di 77.80 per quello di Catanzaro.

Corrisponde forse al vero, si domanda, la deduzione che il numero minore di illegittimi, per i quali occorrerebbe provvedere alla costituzione delle tutele, debba trovarsi nel distretto della Corte di appello di Roma? Osservo intanto come il movimento dello stato civile per l'anno 1894 dia che nel Lazio il numero dei nati esposti ed illegittimi non riconosciuti fu di 1560, e nella città di Roma nel 1896 tale numero sarebbe stato di 1000. La percentuale bassa di tutele per illegittimi instituite nel 1896 nel distretto di Roma proverebbe forse che alla difesa della prole illegittima ben poca cura si pone? Lo stesso Procuratore generale presso la Corte di appello della capitale riconosce questo grave fatto nel suo discorso inaugurale. Egli in quella occasione osservava come dall'esame della cifra sorge « inevitabile deduzione che l'infausto abbandono è maggiormente esteso quando, trattandosi di fanciulli derelitti, man-
« chino, coi vincoli del sangue, le affettuose sollecitudini dei pa-
« renti ».

V.

Non è superfluo ora, per vedere come procedette il servizio, prendere in esame il numero delle tutele instituite nel 1896 per legittimi ed illegittimi coi risultati che si ebbero in cadauno degli anni del quinquennio 1892-95.

Tali notizie sono fornite dal prospetto che qui si inserisce:

ANNO	Numero delle tutele istituite per minori		Totale delle tutele instituite	Percentuale ogni 10,000 abitanti per tutele istituite per minori legittimi	Percentuale ogni 10,000 abitanti per tutele istituite per minori illegittimi
	legittimi	illegittimi			
1892 . . .	14,470	7,216	21,686	5.00	2.49
1893 . . .	13,151	6,935	20,086	4.54	2.40
1894 . . .	13,576	6,530	20,106	4.69	2.26
1895 . . .	12,330	5,386	17,716	4.26	1.86
1896 . . .	13,449	13,792	27,241	4.65	4.08

Dal quadro risulta che la percentuale più alta di tutele instituite per minori legittimi la si ebbe nel 1892, e la più bassa nel 1895, mentre quella del decorso anno si avvicina ai risultati ottenuti nel 1894. Per minori illegittimi la percentuale più alta è data nel 1896, mentre la più bassa è nel 1895, e nel triennio 1892-93-94 invece le percentuali non subirono differenze di grave entità.

Certamente è motivo di conforto il riscontrare un aumento nella cifra delle tutele aperte per illegittimi, ma ancora non possiamo allontanare dalla mente il dubbio che la percentuale ottenuta corrisponda alla realtà delle cose.

I minorenni sottoposti a tutela nel decorso anno furono 24,108 legittimi e 13,101 illegittimi; alla fine poi del detto anno trovavansi sotto tutela 127,002 legittimi e 50,644 illegittimi. Il maggior numero di legittimi sottoposti a tutela durante il 1896 lo si ebbe nel distretto di Milano (2059), ed il minor numero in quello di Messina (432); per gli illegittimi il maggior contingente è dato dal distretto di Catanzaro (1719), e il minore da quello di Firenze (98).

VI.

Dai quadri statistici allegati alla relazione si rileva ancora che le nuove tutele aperte nel decorso anno furono:

a) 11,585 per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni;

b) 388 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà;

c) 316 per abuso o perdita della patria potestà;

d) 489 per minorenni illegittimi riconosciuti;

e) 2779 per minorenni che lasciarono gli ospizi;

f) 10,528 per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio;

g) 17 per minorenni che lasciarono i Riformatorii;

h) 1139 per altri motivi.

Si ebbero poi 4205 convocazioni di consigli di famiglia nei casi di matrimoni di vedove con prole minorenne avvenute sia ad istanza della vedova che di altre persone, o d'ufficio.

VII.

Brevi considerazioni occorrono in ordine alla costituzione delle tutele per i motivi di cui alle lettere *b) c) g) h)*. Intanto non abbiamo modo di controllare se le cifre date nei prospetti corrispondano a quelle che effettivamente dovrebbero essere, nè gli elenchi nominativi possono somministrarci alcun elemento atto a raggiungere l'intento, giacchè in detti elenchi non si dà notizie della cifra delle tutele instituite, registrandosi solamente il cognome e nome dei minorenni per i quali si è provveduto alla costituzione della tutela. Occorrerebbe pertanto studiare il modo di esercitare un controllo anche in ordine al numero delle tutele che si dovrebbero costituire nei casi di cui sovra è parola, controllo che ora, almeno in parte, possiamo esercitarlo per le tutele aperte a motivo di morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni, nonchè per quelle per minorenni illegittimi riconosciuti. Necessiterebbe poi raccomandare a tutti i funzionari giudiziari, affinchè, oltre che, nei casi preveduti dall'articolo 33 del Codice penale, abbiano cura di denunciare tutti quegli altri nei quali si debba per legge far luogo all'apertura di tutele o cure, se da un procedimento penale o da una sentenza civile o da qualsiasi altro provvedimento giudiziale risulti doversi costituire una cura od una tutela. Al riguardo il Procuratore generale di Palermo assicura di avere date istruzioni in proposito.

E così non sappiamo anche se effettivamente corrisponda a quella che dovrebbe essere la cifra di 316 tutele aperte per abuso o perdita della patria potestà.

Per la perdita della patria potestà nei casi di cui è parola all'articolo 233 del Codice civile manca poi qualsiasi elemento per controllare i dati forniti dagli elenchi di costituzione di tutele. Lo stesso dicasi per l'apertura di tutele per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (per esempio, assenza, interdizione).

VIII.

Passando ora a dire del modo con cui si attese alla protezione degli illegittimi, sempre però per quanto concerne la costituzione della tutela, giova intanto avvertire come per gli illegittimi ricono-

sciuti nel 1896 siasi avuto un numero maggiore di tutele in confronto agli altri anni del quinquennio, come del resto lo addimosta il seguente quadro:

Costituzioni di tutele per minorenni illegittimi riconosciuti.

1892, tutele costituite.	337
1893, id.	354
1894, id.	482
1895, id.	361
1896, id.	489

Ma anche qui mancano gli elementi necessari per accertare se il numero di 489 tutele instituite per illegittimi riconosciuti corrisponda a quello che effettivamente dovrebbe essere. È vero che il Ministero di agricoltura, industria e commercio con circolare 25 novembre 1895, comunicata alle Autorità giudiziarie con altra del Ministero della giustizia in data 11 gennaio 1896, prescrisse che gli ufficiali dello stato civile mediante apposita scheda dovessero, in fra l'altro, partecipare ai Pretori anche i casi di morte di persone che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbiano lasciata in minore età. Ma a questa prescrizione come si ottemperò?

A tale domanda non riesce facile la risposta; però fondato è il dubbio che troppo esiguo sia il numero di 489 tutele instituite per minorenni illegittimi riconosciuti; e che gli ufficiali dello stato civile non osservino rigorosamente quanto venne disposto nella precitata circolare. E qui avverto che dell'azione degli ufficiali dello stato civile nel denunziare ai Pretori i casi che danno luogo all'apertura della tutela, e come essa si esplicò nel decorso anno, dirò in appresso.

IX.

Per minorenni dimessi dai Riformatorii vennero aperte 17 tutele: e qui non è superfluo avvertire che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re generalmente serbano silenzio su questa causa che può dar luogo alla costituzione dei Consigli pupillari. E qui si presenta la domanda se sia fondato il dubbio sia esattamente osservata la disposizione di cui è parola nell'articolo 495, capoverso, del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260.

Il seguente prospetto indica in quale modo venne applicata la predetta disposizione ad incominciare dal 1892 in poi :

Costituzioni di tutele per minorenni dimessi dai Riformatori.

1892, tutele instituite	36
1893, id.	18
1894, id.	79
1895, id.	53
1896, id.	17

Ora, ammesso che la disposizione non trovasse sempre piena applicazione, occorreva studiare il mezzo per assicurare la costituzione delle tutele anche per minorenni dimessi dai Riformatorii. E l'intento, è a ritenersi, siasi raggiunto colle prescrizioni date colla circolare del Ministero dell'interno delli 22 giugno 1897, colla quale, fra l'altro, venne disposto che i Direttori dei Riformatorii governativi e di quelli privati debbano spedire alla fine di ciascun semestre l'elenco nominativo dei minorenni denunciati al Procuratore del Re per la costituzione della tutela. Il Ministero dell'interno, poi, comunicherà a quello della giustizia il predetto elenco, e così l'Amministrazione avrà modo di esercitare un controllo in ordine a questa parte del servizio delle tutele.

X.

Ed ora brevi considerazioni ~~sub modo~~ con cui si esplicò l'azione degli ufficiali dello stato civile, e delle Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere per quanto concerne la costituzione delle tutele.

XI.

Cominciamo dagli ufficiali dello stato civile. Riassumerò brevemente quanto su questo punto venne riferito dai Procuratori generali nelle loro relazioni, o nei discorsi inaugurali. Così nel distretto di Ancona i dati raccolti addimostrano come gli ufficiali dello stato civile siansi mostrati più diligenti del passato nel denunciare i fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele, o alla convocazione dei Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole in minore età.

Il reggente la Procura generale di Perugia dubita però fortemente che « vi sia mancanza di regolari e complete denunce da « parte degli ufficiali dello stato civile di ogni singolo avvenimento « che importi l'apertura della tutela, la costituzione del Consiglio « od altro provvedimento pupillare dalla legge prescritto ». E nei distretti di Aquila, Bologna e Brescia nessuna osservazione in contrario è da muoversi, poichè quei Procuratori generali si lodano dell'opera degli ufficiali dello stato civile. Nel distretto di Aquila anzi si ebbe nel 1896 un aumento notevole in confronto al 1895 nel numero delle tutele istituite, e ciò lo si deve alla provvida disposizione data da quel Procuratore generale ai Pretori, incaricandoli di spogliare i registri dello stato civile di un decennio per accertare le omissioni incorse nel passato e provvedere, nonchè alla cooperazione delle Amministrazioni comunali, affinchè all'incarico si potesse disimpegnare in modo da raggiungere l'intento. Nel distretto di Cagliari, e specialmente nel circondario di Cagliari, gli ufficiali dello stato civile non addimostrarono molta cura nell'adempimento dei loro doveri, mentre in quello di Casale si ottennero dei miglioramenti in confronto al passato; solamente i Procuratori del Re di Acqui e Novi lamentarono che alcuni ufficiali di stato civile di quei circondari avessero con ritardo ottemperato all'obbligo della denuncia. E così il Procuratore generale di Catanzaro osserva come dallo esame portato sugli elenchi nominativi risulti che la maggior parte dei minorenni illegittimi furono denunciati dagli ufficiali dello stato civile: « la qual cosa depone del buonissimo effetto delle disposizioni date con la circolare del Ministero del commercio, che fece « obbligo agli ufficiali dello stato civile di denunciare ai Pretori per « la costituzione della tutela anche i minorenni nati fuori matrimonio ». Nel circondario di Firenze anche nel 1896, come negli anni precedenti, si trascurò l'adempimento dell'obbligo di cui è parola: ora siccome trattasi di una negligenza che continuamente si ripete, è necessario che la Commissione richiami in modo speciale l'attenzione del Ministero per gli opportuni provvedimenti. I Procuratori generali di Genova, Lucca e Torino avvertono che dagli ufficiali dello stato civile si ottenne maggiore esattezza nell'adempimento di quanto la legge e le istruzioni ministeriali prescrivono circa l'obbligo di denunciare i minorenni per la costituzione della tutela. Quello di Torino però aggiunge ancora che non mancarono

Sindaci ed ufficiali dello stato civile riluttanti all'adempimento di tale dovere. Così i Sindaci compresi nel mandamento di Cuorgnè non si mostrarono troppo solleciti a fare le denunce, indotti specialmente da inerzia, e « dalla fallace idea di recare con ciò danni ai minorenni, facendo intervenire l'Autorità giudiziaria nei loro affari ».

E qui osservo come alcuni Procuratori generali lamentano la negligenza da parte degli ufficiali dello stato civile nel denunciare i minorenni illegittimi per la costituzione della tutela; e quello di Napoli al riguardo ricorda come non tutti i Sindaci ottemperarono al disposto dell'art. 250 Cod. civ., di denunciare, cioè ai Pretori i casi che reclamano l'apertura di tutele, e deplora vivamente queste trascuranze in quanto che, nella maggior parte dei casi, ricadono a danno di orfani illegittimi diseredati dalla fortuna che più avrebbero bisogno di assistenza e di difesa. E l'inconveniente si è verificato anche nei circondari compresi nella circoscrizione della Sezione di Potenza. E così il Procuratore generale di Palermo avverte come « questa incuria metta capo ad un vieto pregiudizio radicato « nella mente di moltissimi di questi funzionari, i quali credono « che debba la tutela rappresentare piuttosto una guarentigia patrimoniale dei pupilli abbienti e legittimi, anzichè un salutare « provvedimento di interesse sociale, inteso principalmente alla « protezione della persona dei minorenni privi di famiglia e di « beni ».

Urge quindi che si eserciti continua vigilanza in modo da ottenere dagli ufficiali dello stato civile la denuncia dei minorenni per i quali occorre provvedere all'apertura della tutela: e questa vigilanza spetta in modo speciale ai Procuratori del Re ed ai Pretori principalmente. Intanto il Ministero della giustizia non ha trascurato di chiamare su di ciò l'attenzione dei Procuratori generali; anzi ultimamente, e con la circolare delli 17 aprile del corrente anno, n. 1428, venne al riguardo disposto che « i Pretori nelle verifiche quadrimestrali stabilite dall'articolo 126 del Regio decreto « 15 novembre 1865, n. 2602, accertino se, nel quadrimestre a cui « la verifica si riferisce, gli ufficiali dello stato civile abbiano « sempre notificati i casi nei quali è richiesta la costituzione della « tutela ».

Prima poi della succitata circolare il Ministero dell'interno avea raccomandato ai Prefetti di invitare i Sindaci, come ufficiali

dello stato civile, ad ottemperare a quanto venne prescritto per la denuncia dei fatti che conducono all'apertura delle tutele. Ora necessita vegliare a che sia esattamente osservata la prescrizione, e, ove risulti che in qualche ufficio a questo precetto non si adempia, se ne dia immediata notizia al Ministero provvedendo in pari tempo per la regolarizzazione del servizio riparando alle incorse omissioni. Per esercitare questa vigilanza poi il Procuratore generale di Palermo ravviserebbe opportuno prescrivere che gli ufficiali dello stato civile dovessero inviare al Procuratore del Re del rispettivo circondario « uno stato nominativo dei casi di tutela verificatisi nel corso « di ogni mese per: a) morte di persona in istato di vedovanza con « figli minorenni; b) matrimonio di vedova che abbia figli minorenni « dal precedente matrimonio; c) morte di persona che, avendo le- « gittimata o riconosciuta la parte illegittima l'abbia lasciata in « minore età; d) nascita di bambini da genitori ignoti, quando i « medesimi non vengano collocati in un pubblico ospizio, ma in- « vece consegnati a colui che fece la dichiarazione o ad altra per- « sona per allattamento e custodia ». Il Reggente la Procura ge- nerale in Potenza vorrebbe che si prescrivesse agli ufficiali di stato civile di rassegnare trimestralmente ai Procuratori del Re degli elenchi nei quali fossero indicati i nomi delle persone in istato di vedovanza con figli minorenni, nonchè delle vedove con prole passate a seconde nozze con la data della partecipazione ai Pretori, e che i Pretori dovessero alla loro volta trasmettere alla scadenza di cadaun trimestre ai Procuratori del Re dei quadri nei quali fossero segnati i provvedimenti presi in seguito alle denuncie loro pervenute. Ritiene che in questo modo si porrebbe un freno per obbligare gli ufficiali dello stato civile ad essere curanti dell'adem- pimento dei loro doveri. Ciò posto, mi permetto di dubitare però fortemente che la proposta escogitata raggiungerebbe l'intento, giacchè con essa e come è concepita non si verrebbe a porre un riparo alle mancate denuncie, che potrebbero ancora rimanere igno- rate. Il Procuratore generale di Torino al riguardo osserva come « un « controllo assolutamente esatto dell'operato degli ufficiali dello stato « civile in questa materia per parte dei Pretori nell'occasione in « cui compiono le verificazioni degli atti e dei registri dello stato « civile incontra difficoltà nella insufficiente redazione degli atti di « morte, nei quali converrebbe di specificare sempre in caso di

« morte di congiunti, o di passaggio a seconde nozze di vedova, se
« vi sia prole minorenni: si avrebbero così dati certi per control-
« lare l'operato degli ufficiali dello stato civile, nonchè preziosi ele-
« menti per coordinare le statistiche delle tutele colle statistiche
« demografiche ».

L'adempimento di cui ora è parola ha tanta importanza nel servizio delle tutele dei minorenni che io stimo necessario di chiamare l'attenzione della Commissione sulle osservazioni del Procuratore generale di Torino. Osservo intanto come non poche e gravi difficoltà si incontrano per dare esecuzione al desiderio del Procuratore generale di Torino, nonchè di altri suoi colleghi. Il Procuratore generale di Ancona, nel suo discorso inaugurale, pur tenendo conto delle difficoltà delle quali dirò in appresso, fa presente essere ad ogni modo opportuno « dare istruzioni agli ufficiali dello
« stato civile perchè negli atti di morte di persone coniugate od
« in istato vedovile, ed in quelli di matrimonio delle vedove sia
« iscritta, nello spazio a ciò destinato, la indicazione della sussistenza dei figli minori, sebbene non prescritta dalla legge, esercitando una rigorosa sorveglianza, perchè tali disposizioni fossero
« rispettate, confrontando all'uopo i registri trasmessi alla Cancelleria per la verifica annuale con quelli dei Consigli di famiglia e di
« tutela esistenti presso la Pretura ». — Ora in merito a questa questione nuovamente sollevata da alcuni Procuratori generali, occorre anzitutto tener presente come i moduli pei registri dello stato civile furono approvati col R. decreto del 23 ottobre 1874, n. 2135, e che nella compilazione di essi si ebbe in mira di richiedere solamente le notizie assolutamente necessarie. Non bisogna poi dimenticare che la sostanza degli atti dello stato civile è quella stabilita dal Codice civile, e che l'atto di morte deve limitarsi a constatare la morte della persona alla quale si riferisce, contenendo le notizie delle quali è cenno nell'articolo 387 del Codice civile. Questa questione venne esaminata in altre occasioni dalla Commissione, la quale sempre ritenne che per accettare l'idea posta innanzi dai Procuratori generali la modificazione non dovrebbe portarsi nel regolamento sugli atti dello stato civile, ma nel Codice civile, essendo precisamente questo che prescrive le notizie che devono contenere gli atti dello stato civile. Ritenuto quindi come non sia opportuno modificare le attuali disposizioni sull'ordinamento degli

atti dello stato civile, la Commissione sin dalla sessione del 1888, accogliendo la proposta del Direttore generale della statistica, e convenendo nelle giuste osservazioni degli onorevoli Costa e Tondi, approvava che nelle schede per la statistica delle cause di morte fosse aggiunta la domanda se il vedovo abbia lasciato figli minorenni, prescrivendo che tutte le volte in cui si verifici questo caso, l'ufficiale dello stato civile, coll'invio di apposite schede, debba avvertire il Pretore. Da ultimo, e colle circolari 25 novembre 1895 del Ministero del commercio, e 11 gennaio 1896 di quello della giustizia furono indicati tassativamente i casi ne' quali incombe agli ufficiali di stato civile di spedire la scheda al Pretore, e diretta ad assicurare la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.

Ora essendovi forte motivo di dubitare che alle predette istruzioni non sempre si ottemperi rigorosamente, parmi urgente che i Ministeri della giustizia e del commercio prendano in attento esame la cosa al fine di vedere se, indipendentemente dal controllo che i Pretori ora devono esercitare in occasione delle verifiche quadrimestrali agli Uffici di stato civile, sia possibile escogitare in sede amministrativa un modo di vigilanza per accertare in quali Uffici di stato civile specialmente il lamentato inconveniente si verifichi. Occorre ancora che il Ministero della giustizia richiami su questa circostanza l'attenzione di quello dell'interno per le occorrenti raccomandazioni da farsi alle Amministrazioni comunali, come pure necessita che i Pretori tengano informati i Procuratori del Re, e questi i Procuratori generali se qualche ufficiale di stato civile trascuri di notificare i casi nei quali è richiesta la costituzione della tutela.

Solamente con questa assidua e continua vigilanza si potrà raggiungere, per quanto umanamente è possibile, l'intento ed ottenere che questa parte del servizio delle tutele abbia a procedere in modo regolare. Intanto colla circolare del 6 dicembre 1896, n. 905, vennero disposti elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela nel corso dell'anno da inviarsi al Ministero unitamente alle annuali relazioni, e ne' quali vi è apposta colonna diretta a dar notizia della persona che denunciò il fatto al Pretore per l'apertura della tutela. Ora dallo spoglio delle notizie date da questa colonna si potrà conoscere in quali Uffici di stato civile specialmente si trascuri l'obbligo della denuncia.

XII.

Vediamo ora quale sia stata l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere nel provocare colle denunce la costituzione di tutele per orfani abbandonati e per i dimessi dagli ospizi. Più volte la Commissione si occupò del modo con cui trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 8 della legge delli 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99; nelle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela per gli anni 1892-95 si contengono parecchie notizie statistiche, le quali addimostrano che in quel periodo di tempo quelle disposizioni ebbero in generale scarsa applicazione.

E così nel 1892 furono aperte 1617 tutele per minorenni che lasciarono gli ospizi; nel 1893, 1508; nel '94, 1430; nel '95, 1250; e nel '96, 2779; quindi nel decorso anno si ebbe un aumento abbastanza rilevante in confronto agli altri del quinquennio 1892-96. Tale aumento però lo si deve nella massima parte all'impulso dato a questo servizio colla circolare del Ministero dell'interno delli 31 luglio 1896, contenente istruzioni dirette a riparare alle omissioni del passato e a dare norme affinché non abbiano a verificarsi più nell'avvenire. Ma gli effetti che si ebbe in mira di raggiungere colla predetta circolare effettivamente si ottennero? Giova qui tener presente i risultati del '96 confrontandoli con quelli del '95, giacchè da essi si rileva che si ebbe un aumento abbastanza sensibile nel numero di minorenni dimessi dagli ospizi per i quali si è provveduto alla costituzione della tutela nei distretti di Ancona (33 nel '95, 298 nel '96); di Casale (91 nel '95, 175 nel '96); Catanzaro (2 nel '95, 197 nel '96); Milano (320 nel '95, 610 nel '96); Parma e Modena (188 nel '95, 454 nel '96); Torino (1 nel '95, 167 nel '96); una diminuzione si ebbe nei distretti di Napoli e Potenza (8 nel '95, 3 nel '96) e Roma (8 nel '95, 3 nel '96). Nei distretti poi di Cagliari, Messina e Palermo non si è aperta nessuna tutela per minori dimessi da ospizi. Le cifre parmi siano abbastanza chiare per non aver bisogno di commenti, e come sin d'ora sia fondata la deduzione che nei distretti di Cagliari, Messina, Napoli, Palermo e Roma le Amministrazioni ospitaliere non denun-

ciano i minori dimessi definitivamente e per i quali si rende necessaria l'apertura della tutela.

La media poi delle tutele instituite per questo motivo è stata del 10.20 per ogni cento aperte nel Regno. Ed è da considerarsi che siffatta media generale si potè raggiungere pel contingente dato dalle provincie della Lombardia (33.67), delle Marche ed Umbria (26.49), dell'Emilia (23.44), del Piemonte (18.04), e del Veneto (10.42); mentre all'incontro nelle altre regioni si ebbe una percentuale assai minore della media generale, ed anzi in talune regioni perfino inferiore all'uno per cento, come si verificò nella Liguria (0.88), nel Lazio (0.49), nella Sicilia (0.33), nelle Puglie (0.10). Sarebbe quindi bene che il Ministero della giustizia segnalasse al Ministero dell'interno la suaccennata sperequazione.

Certamente le cifre raccolte nel '96 non sono sufficienti a provare se siasi data esecuzione a quanto prescriveva il Ministero dell'interno colla circolare del 31 luglio detto anno, giacchè una quantità di denuncie possono essere state fatte od alla fine di quell'anno o al principio del corrente. Occorrerà quindi attendere i risultati del '97 per poter esprimere un giudizio sicuro sugli effetti ottenuti dalla precitata circolare. Intanto ora, dopo aver esposto le cifre, è bene riassumere quanto in proposito hanno riferito i Procuratori generali o nelle relazioni annuali, o in successivi rapporti, che vennero loro richiesti dal Ministero della giustizia, e da queste notizie si potrà avere gli elementi occorrenti per rilevare se le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere curarono le istruzioni date colla circolare suricordata. È bene premettere come con la detta circolare, e a riparare alle deficienze del passato, prescrivevasi alle Congregazioni di carità di investigare accuratamente quali fossero nei Comuni i minorenni orfani, od abbandonati non ricoverati in qualche ospizio, sprovvisti tuttora di tutela legale per promuoverne subito a loro favore la loro costituzione, e furono invitate le Amministrazioni degli Ospizi a disporre che in tutti i casi di dimissione ordinaria dei ricoverati ancora in minore età, sei mesi prima della loro uscita dall'Ospizio, siane data partecipazione al Pretore e al Procuratore del Re; e in caso di dimissione improvvisa tale partecipazione sia fatta contemporaneamente all'uscita del ricoverato.

Ciò premesso, e dall'esame dei rapporti dei Procuratori gene-

rali risulta che di regola, e salve ben poche eccezioni, le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere continuano, come pel passato, a trascurare il loro obbligo; così moltissime Congregazioni di carità non si curarono di comunicare, come prescriveva la circolare del Ministero dell'interno, l'estratto del registro contenente i risultati dei minorenni orfani od abbandonati per i quali dovrebbero costituire la tutela; le Amministrazioni ospitaliere poi non denunciavano nei termini stabiliti le dimissioni definitive di minorenni. E così come si può ammettere che nella città di Roma una sola tutela doveasi per un minorenne dimesso dall'Ospizio delle Suore Lauretane? Altri minorenni non si trovano forse nella stessa condizione da reclamare la assistenza e protezione legale? Corrisponde ciò alla realtà delle cose per quanto concerne il distretto di Roma? Intanto avverte il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze come « le provvide norme impartite con la circolare del Ministero dell'interno al nobile intento di viemmeglio « assicurare la protezione dei minorenni orfani e di dirimere una « delle cause più efficaci della precoce delinquenza furono deluse « dalla ignavia od indolenza di coloro cui incombe precipuamente il « dovere di fare ogni opera perchè vengano esattamente attuate. In « mancanza di espresse disposizioni legislative unico rimedio possibile per ovviare a tanta iattura (continua il Procuratore generale) « parmi sia quello di provvedere con efficaci e vigorose sanzioni, « con adeguati provvedimenti disciplinari da infliggersi ai Presidenti delle Congregazioni di carità ed ai Direttori degli Istituti « ospitalieri che si mostrarono negligenti nell'adempimento dei loro « doveri su tale argomento, o peggio ancora riluttanti alle richieste « delle Autorità giudiziarie ». Così scrive il Procuratore generale, però a parte che i provvedimenti suggeriti per la loro attuazione reclamano una disposizione legislativa trattandosi di comminare delle penalità, è a dubitarsi se con essi si raggiungerebbe l'intento. Non si può dimenticare che trattasi di uffici elettivi e gratuiti, quali sono quelli di Presidente e membro delle Congregazioni di carità e di Amministrazioni ospitaliere: ora a molti parrebbe di avere una fortuna di liberarsi dalla carica unicamente al fine di evitare di essere colpiti da provvedimenti di rigore per avere omesse le prescritte denunce per l'apertura di tutele. Alcuni Procuratori generali desidererebbero poi che il Ministero dell'interno richiamasse le

Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere alla osservanza delle istruzioni contenute nella circolare delli 31 luglio 1896. Altri invece credono che il servizio procederebbe meglio ove i Pretori si mettessero in corrispondenza diretta coi Presidenti delle Congregazioni di carità per ottenere la sollecita compilazione del prescritto registro dei minorenni orfani od abbandonati, nonchè la comunicazione del relativo estratto e delle ulteriori variazioni, partecipando poi alle Congregazioni di carità la indicazione dei singoli Consigli che dovranno essere convocati immediatamente appena ricevute le denunce. Anche colle Amministrazioni ospitaliere i Pretori dovrebbero mettersi in corrispondenza diretta al fine di raggiungere l'intento che per tutti i minorenni definitivamente dimessi dagli ospizi fosse costituita la tutela.

A me parrebbe che qualche cosa si potrebbe ottenere con quest'ultima proposta, ma anzichè formar essa argomento di speciali istruzioni credo che sarebbe meglio di volta in volta fermare al riguardo l'attenzione dei Procuratori generali.

Intanto, coll'elenco nominativo dei minorenni sottoposti a tutela nel corso dell'anno, il Ministero ha modo di constatare in quali località specialmente le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere trascurino l'obbligo della denuncia dei minorenni per i quali occorrerebbe provvedere alla tutela, e quindi sa dove e a chi i reclami devono essere diretti.

Concludendo si deve pur troppo riconoscere che le disposizioni legislative e le circolari daranno i loro frutti, come saviamente osserva il Procuratore generale di Palermo, quando i preposti alle Amministrazioni ospitaliere ed alle Congregazioni di carità saranno animati da un alto sentimento di dovere, e ricorderanno che il problema della protezione dei minorenni orfani ed abbandonati strettamente si connette con quello della delinquenza.

XIII.

Gli elenchi nominativi sulle tutele disposti colla circolare delli 6 dicembre 1896 danno modo di apprezzare la diligenza e sollecitudine dei Pretori nella costituzione delle tutele stesse, e di conoscere quale sia stata la loro azione in questa parte del servizio della protezione dei minorenni abbandonati ed orfani. Ed infatti nei detti

elenchi con apposite colonne si chiedono notizie circa la data della denuncia e quella della costituzione della tutela.

Ora in un quadro ho voluto raccogliere i dati per sapere quante tutele in cadaun distretto di Corte d'appello vennero istituite entro 15 giorni dalla denuncia, quante nel periodo di tempo da due a tre mesi, e quante infine dopo tre mesi. I risultati ottenuti sono quelli contenuti nel seguente prospetto:

DISTRETTI di Corte d'appello	Totale delle tutele instituite	Delle quali		
		entro 15 giorni	da 2 a 3 mesi	oltre tre mesi
Ancona	1,125	254	99	67
Aquila	2,212	439	60	80
Bologna	986	356	49	90
Brescia	1,070	430	39	72
Cagliari	971	328	52	100
Casale	655	331	12	27
Catania	1,172	562	80	52
Catanzaro	2,199	1,154	44	59
Firenze	724	248	42	65
Genova	682	362	15	25
Lucca	354	179	25	22
Messina	633	193	39	51
Milano	1,811	662	64	60
Napoli	2,878	1,534	129	111
Palermo	1,826	1,035	53	80
Parma	1,560	555	99	129
Roma	612	276	36	67
Torino	1,241	605	54	45
Trani	2,486	1,415	59	118
Venezia	2,044	868	85	77
<i>Totali</i>	27,241	11,786	1,135	1,397

Dal prospetto risulta che sul totale di 27,241 tutele aperte nel decorso anno, 11,786 vennero istituite entro 15 giorni dalla denuncia, 1135 nel periodo di due a tre mesi dopo ricevuta la de-

nuncia, e 1397 oltre tre mesi. Certamente è rilevante il numero di 1397 tutele costituite oltre tre mesi dopo che pervenne la denuncia ai competenti Pretori, e qui riconosco che sarebbe stato utile riunire in un quadro le Preture ove si verificarono i ritardi cercando di indicare quelle che, a mo' d'esempio, frapposero un ritardo di oltre sei mesi nel provvedere alla apertura della tutela. Questa maggiore specializzazione della notizia statistica potrà farsi nella relazione sul servizio delle tutele che sarà presentata nel venturo anno. Intanto dall'esame degli elenchi nominativi ho potuto anche accertare che il ritardo di tre mesi nell'apertura delle tutele dopo che pervenne la denuncia non si ebbe a lamentare nelle Preture comprese nella circoscrizione dei seguenti circondari: Aosta, Campobasso, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione delle Stiviere, Domodossola, Legnago, Massa, Nicastro, Novi Ligure, Oneglia, Pallanza, Portoferraio, Rieti, San Miniato, Savona, Sulmona, Verallo, Vercelli, Voghera e Volterra.

Le Preture poi che costituirono un numero maggiore di 15 tutele dopo tre mesi dalla denuncia sono quelle comprese nella circoscrizione dei seguenti circondari: Aquila (17 tutele dopo tre mesi dalla denuncia), Avezzano (24), Bologna (22), Bozzolo (16), Cagliari (29), Caltanissetta (25), Firenze (39), Forlì (26), Gerace (27), Girgenti (17), Lanciano (17), Lanusei (18), Lucera (72), Milano (22), Modena (49), Oristano (22), Patti (24), Potenza (17), Ravenna (28), Reggio Emilia (40), Roma (29), Salerno (20), Sassari (20), Siracusa (22), Trani (28), Trapani (20) e Velletri (23).

Ben poche osservazioni contengono i rapporti delle Procure generali per spiegare tali ritardi, mentre sarebbe stato necessario desumere dai rapporti stessi le ragioni che dettero luogo a sì grave inconveniente. Ora è urgente chiamare su questa circostanza l'attenzione del Ministero con preghiera di invitare i Procuratori generali ad invigilare a che senza ritardo si proceda dai Pretori alla costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela appena ne abbiano ricevuta la denuncia. In questa materia ogni ritardo può essere dannoso, e quindi necessita che una volta ricevuta la denuncia i Pretori si diano pensiero di assumere subito le occorrenti informazioni e notizie per convocare il Consiglio pupillare. Come pure necessita che i Procuratori del Re esercitino continua vigilanza sull'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele in modo da otte-

nere che possibilmente i Consigli siano istituiti nel mese stesso in cui viene partecipato il fatto il quale reclama quel provvedimento, così solamente i minorenni orfani od abbandonati resteranno per fatto del competente magistrato, il minor tempo possibile privi della dovuta protezione della legge.

XIV.

Le convocazioni dei Consigli pupillari nel '96 furono 31,104, cioè 17,468 per tutele con patrimonio, e 13,636 per tutele senza patrimonio, mentre nel precedente anno si ebbero 25,136 convocazioni, delle quali 15,367 per tutele con patrimonio, e 9769 per tutele senza patrimonio. A giudicare però se il numero delle convocazioni sia in relazione col movimento delle tutele occorre tener presente che nel '96 tra tutele pendenti alla fine del '95 ed aperte nell'anno si ebbe un movimento di 136,268 tutele, mentre nell'anno precedente questo era stato di 123,007. Inoltre nell'anno stesso vennero chiuse 15,394 tutele, cioè 5040 con patrimonio, e 10,304 senza patrimonio. Intanto nel decorso anno si ebbe un aumento, sia pur lieve, nelle convocazioni, la cui percentuale è stata di 22.83 per ogni 100 tutele.

Giova ora vedere quale sia stata la percentuale delle convocazioni nel sessennio 1891-96, e tale dato lo si desume dal seguente prospetto:

PERCENTUALE DELLE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA
E DI TUTELA SU OGNI 100 TUTELE.

ANNO	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale della percentuale
1891	52.70	20.28	30.51
1892	48.00	17.79	27.39
1893	45.00	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83

Dal quadro rilevasi quindi che la percentuale più elevata la si ebbe nell'anno '91 (30. 51, cioè 52. 70 per tutele con patrimonio e 20. 28 per quelle senza patrimonio) mentre la più bassa la si riscontrò nel '95 (20. 43, cioè 40. 18 per tutele con patrimonio e 11. 52 per quelle senza patrimonio). Nell'ultimo anno del periodo in esame si ebbe un aumento in confronto al precedente biennio 1894-95, mentre ogni anno del triennio 1894-95-96 dà una percentuale inferiore a quella di ciascun anno del triennio 1891-92-93.

XV.

I Conciliatori convocarono per delegazione dei Pretori, ai termini dell'art. 14, capoverso, della legge 16 giugno 1896, n. 3016 i Consigli pupillari. Tali convocazioni furono 2510 nel '93; 2517 nel '94; 2606 nel '95 e 3016 nel '96. Ora le cifre addimostrano che vi è un costante aumento nella delegazione fatta dai Pretori ai Conciliatori di convocare le assemblee pupillari.

Costituisce ciò un vantaggio per la difesa della persona e degli interessi dei minorenni? L'aumento si verifica costante e continuo in tutti i distretti di Corte d'appello?

Alla seconda domanda risponde il prospetto seguente :

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA FATTE DAI CONCILIATORI
PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Anni			
	1893	1894	1895	1896
Ancona, Macerata, Perugia	86	160	102	197
Aquila	88	73	145	183
Bologna	23	122	54	120
Brescia	240	122	107	197
Cagliari	124	158	173	168
Casale	77	129	98	70
Catania	36	50	123	154
Catanzaro	293	96	83	115
Firenze	77	92	168	100
Genova	79	48	49	73
Lucca	68	60	55	59
Messina	77	29	29	6
Milano	157	121	206	179
Napoli, Potenza	221	313	256	209
Palermo	32	60	133	125
Parma, Modena	95	54	82	170
Roma	34	88	44	138
Torino	144	177	210	150
Trani	271	228	268	170
Venezia	288	337	221	433
<i>Totali . . .</i>	2,510	2,517	2,606	3,016

Se confrontiamo le cifre del '93 con quelle del '96 abbiamo una diminuzione nelle convocazioni delegate ai Conciliatori per i distretti di Brescia, Casale, Catanzaro, Genova, Lucca, Messina, Napoli e Trani, ed un aumento negli altri distretti; aumento questo abbastanza rilevante per quelli di Ancona, Aquila, Bologna, Catania, Palermo, Parma, Roma e Venezia. Ora occorrono alcune brevi considerazioni in ordine alla domanda se sia vantaggioso per l'inte-

resse dei minorenni il delegare le convocazioni dei Consigli pupillari ai Conciliatori.

Certamente la risposta non è facile, che dipende da molte circostanze, prima fra tutte che il Conciliatore con vero interesse e con amore si prenda a cuore la difesa e protezione degli orfani.

Riassumendo le osservazioni dei Procuratori generali si ha che quelli di Ancona, Brescia, Catanzaro e Milano vorrebbero le deleghe in questa materia più frequenti specialmente per le tutele senza o con poco patrimonio, ove, in generale, le persone che costituiscono i Consigli sono poveri, e quindi nella impossibilità di incontrare delle spese per recarsi al Capoluogo del mandamento e talvolta anche da paesi ben lontani. Nè dovrebbe essere di ostacolo il dubbio di meno regolare adempimento delle funzioni, giacchè le delegazioni sono subordinate al giudizio direttivo dei Pretori, ai quali resta sempre la sorveglianza su tale servizio. Il Procuratore generale di Milano poi è di opinione « sia troppo ristretta la facoltà di delegare solamente le convocazioni dei Consigli, e non anche le costituzioni quando riguardino nullatenenti ». I Procuratori generali di Bologna e Torino invece si mostrano non favorevoli a dare una estesa applicazione alla disposizione dell'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, ritenendo che si debba ricorrere a tale espediente solamente in casi eccezionali. Quello di Torino avverte « come non si credette in generale conveniente delegare le convocazioni dei Consigli pupillari ai Conciliatori, che anzi, e ciò accadde poche volte segnatamente nelle Preture di Cavour, Fene-
« strelle e San Damiano Macra, ed in poche altre Preture, com-
« plessivamente in 150 casi; ma l'esito non fu soddisfacente per le
« limitate garanzie di capacità legale e di pratica che diedero quei
« funzionari, d'altronde benemeriti; cosicchè non credo (soggiunge
« il Procuratore generale) che sia conveniente in massima, tranne
« che in via eccezionalissima di valersi del disposto dell'art. 14 della
« legge 16 giugno 1892. I pochi casi occorsi in questo distretto,
« inducono questa convinzione, e mostrano pure che la responsa-
« bilità di ciò non è tutta dei Conciliatori, ma altresì dei Cancel-
« lieri, dai quali non può ripromettersi con sicurezza il pieno
« adempimento delle formalità richieste negli atti occorrenti. »

Tali le considerazioni esposte da alcuni Procuratori, dalle quali

risulta evidente come in astratto in questa questione non possa formarsi un giudizio assoluto, ed invece della opportunità di frequentemente delegare ai Conciliatori le convocazioni dei Consigli pupillari devesi giudicare secondo i diversi luoghi, secondo la maggiore distanza della Pretura, e secondo le qualità personali del Conciliatore a cui si fa la delegazione. Tutto dipende, osservo, dal prudente e savio criterio dei Pretori nell'esercitare tale facoltà i quali non dovranno mai omettere di accertare se i Conciliatori, ai quali si dovrebbe fare la delegazione, siano idonei per un incarico di non lieve importanza e nello stesso tempo abbastanza delicate. Certamente, usando con cauta e savia prudenza della facoltà di cui sovra è parola, può essa riuscire di molta utilità per la numerosa falange dei minorenni nullatenenti, dovendo le convocazioni delegate ai Conciliatori di vegliare sovra tutto alla moralità dei minori stessi, al loro collocamento, ed a procurare ai medesimi mezzi onesti e sufficienti per vivere allontanandoli dall'ozio, dai vizi, e prevenendo che non si diano al malfare. Ma, ripeto ancora, i Pretori, nelle delegazioni, dovrebbero procedere sempre con molta prudenza e solamente avendo di mira l'interesse dei minorenni.

XVI.

Si è già rilevato come nel '96 la percentuale delle convocazioni dei Consigli pupillari sia stata del 22. 83. Questa percentuale continua a mantenersi scarsa ed addimstra che niuna cura in generale si prende pel regolare funzionamento delle tutele una volta istituite. Vi sono disposizioni di legge ai termini delle quali i Consigli per le tutele con patrimonio dovrebbero convocarsi almeno una volta all'anno anche per deliberare in merito al rendiconto annuale da presentarsi dal tutore. Ma queste disposizioni nella maggior parte dei casi restano lettera morta.

E così alla fine del '95 erano rimaste pendenti 33,839 tutele con patrimonio, nel decorso anno ne furono istituite 5654, si ebbe quindi un movimento totale di tutele con patrimonio in numero di 39,493; le convocazioni dei rispettivi Consigli furono solamente 17,468.

I Procuratori generali fortemente lamentano questo inconve-

niente, che, duole il dirlo, in molti casi viene a deporre in senso non favorevole ai Pretori, i quali non si danno pensiero, spesse volte, di convocare d'ufficio i Consigli pupillari, come d'altronde ne avrebbero obbligo a mente del primo capoverso dell'art. 257 Codice civile.

Osserva il Procuratore generale di Catania che, ad eccezione del circondario di Caltagirone, ove nel 1896 a confronto del 1895 vi è stato un lieve aumento nel numero delle convocazioni, gli altri circondari danno una sensibile diminuzione: diminuzione che vie-maggiormente si accentua per i circondari di Modica e Siracusa. Nel circondario di Volterra, distretto di Lucca, si lamenterebbe che per tutele senza patrimonio e per quelle con piccolissimo patrimonio le convocazioni dei Consigli si succedono ogni due o tre anni per informarsi dell'andamento morale dei minorenni, o quando la necessità lo esige, o pel collocamento o pel consenso al matrimonio dei minori stessi. Nel distretto di Messina il numero complessivo delle convocazioni disposte d'ufficio dai Pretori è stato assai esiguo in rapporto ai minorenni che presso ciascuna Pretura si trovavano sotto tutela. E così, fra l'altro, nel circondario di Mistretta su 615 tutele si ebbero 21 convocazioni; a giustificazione di ciò si osserva che non vi è stato, nè sentito il bisogno di convocare i Consigli tutelari essendo per lo più i minori sprovvisti di beni. Intanto si è dimenticato, nell'addurre tale giustificazione, di tener presente il fatto che in quel circondario le tutele con patrimonio raggiunsero il numero di 81, e per esse si ebbero solamente dieci convocazioni di Consigli.

Nel distretto di Napoli, mentre si ebbe un notevole aumento nelle istituzioni di Consigli di famiglia e di tutela per minori senza patrimonio, si è avvertita poi una diminuzione non leggera nella cifra delle convocazioni dei Consigli stessi, il che, ad avviso del Procuratore generale, si spiegherebbe « con la considerazione che i poveri « rifuggono dal provocare la riunione dei Consigli sia per non anti-
« cipare le spese occorrenti, sebbene lievi, sia per non perdere un
« tempo che impiegano in lavori utili a procacciarsi da vivere, sia
« perchè ritengono che il Consiglio debba aver cura soltanto di in-
« teressi materiali, che il più delle volte mancano nei poveri ». —
Ad evitare siffatto inconveniente potrebbe giovare, soggiunge il

Procuratore generale, raccomandarsi ai Pretori « di convocare i « Consigli d'ufficio a periodi determinati di tre o quattro mesi, per « mettersi così essi stessi in grado di conoscere più da vicino i veri « interessi materiali e morali dei minori, incitare i tutori, protutori « e curatori a spiegare una cura maggiore nell'interesse degli stessi « minori. Così si eviterebbe ancora l'inconveniente di vedere riu- « niti i Consigli solo nel momento di apertura della tutela, o quando « i minori hanno bisogno di consenso per contrarre matrimonio ». — Il Procuratore generale di Palermo, pur constatando un lievissimo miglioramento nelle convocazioni delle assemblee pupillari, non può nascondere « come la cifra media delle convocazioni con- « tinui ad essere scarsa, ed il numero di esse non corrisponda nem- « meno a quello delle tutele con patrimonio, nelle quali sarebbe « obbligatorio il resoconto annuale ». — Intanto in quel distretto nel 1896 si ebbe un movimento di 2242 tutele con patrimonio, e di esse se ne chiusero 205, mentre le convocazioni per dette tutele furono solamente 407. E si ebbero 306 convocazioni per tutele senza patrimonio, le quali tra pendenti ed instituite ascsero a 4751: di queste tutele nell'anno se ne chiusero 406.

Nel distretto di Torino a giustificare il numero non frequente delle convocazioni concorre una circostanza che il Procuratore generale qualifica come speciale a quel distretto: « è la emigrazione « temporanea all'estero che è molto numerosa ed attiva special- « mente nei circondari di Aosta, Cuneo, Domodossola, Ivrea e Pi- « nerolo. I Pretori infatti trovano gravi difficoltà in parecchi comuni « di quelle giurisdizioni ad ottenere la presenza dei consulenti, i « quali per parecchi mesi dell'anno emigrano nella vicina Francia « o nella Svizzera ».

Occorre pertanto che i Procuratori del Re invigilino a che i Pretori siano solleciti e si diano cura di convocare d'ufficio i Consigli pupillari anche se trattasi di tutele con scarso patrimonio o senza patrimonio. — Pur troppo assai spesso succede in pratica che all'atto dell'aprirsi di una tutela, purchè vi sia qualche piccolo patrimonio, qualche somma da esigere, o rendita da incassare, il Consiglio si raduna e si espletano le pratiche occorrenti, ma poi la tutela continua di nome, e ben poco si estrinseca di fatto almeno innanzi all'Autorità giudiziaria.

La stessa sorte tocca anche alle tutele classificate sin da principio siccome sprovviste di patrimonio. E l'inconveniente delle scarse convocazioni si deve segnalare specialmente in quelle Preture che hanno sede nelle grandi città, e che sono sovracariche di lavoro.

Ad ogni modo per i minori poveri o con scarsissimo patrimonio un qualche rimedio lo si potrebbe trovare nell'ordinare le convocazioni dei Consigli ne' giorni festivi, e delegando tale incarico ai Conciliatori, sempre però quando nulla si opponga a ciò secondo il prudente criterio del Pretore.

Dall'esame delle cifre risulta poi che le convocazioni dei Consigli di famiglia nel 1896 furono più frequenti per le tutele con patrimonio (16,355) che per quelle senza patrimonio (8500), mentre le convocazioni dei Consigli di tutela sono in numero maggiore pei minori senza patrimonio (6249), anzichè pei minori con patrimonio (5136). — Ora questo fatto si può spiegare con la considerazione che i minorenni, per i quali fu costituito il Consiglio di famiglia hanno sempre una famiglia che si prende cura della loro persona ed educazione, mentre i Consigli di tutela, dovendo provvedere a minorenni illegittimi che mancano della famiglia, hanno necessità di prendere particolare cura della persona. — Ho voluto richiamare su tale circostanza l'attenzione della Commissione, poichè il rilievo venne fatto anche nella sessione del 1894, ed il compianto senatore Auriti, nonchè il collega Sandrelli lo giustificarono nel modo suindicato.

Se da queste considerazioni di indole generale vogliamo accertare come il servizio delle convocazioni delle assemblee pupillari abbia funzionato ne' singoli distretti, per quanto concerne le tutele con patrimonio, abbiamo il seguente prospetto:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE CON PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle tutele pendenti alla fine del 1885 ed aperte nel 1896	Numero delle tutele chiuse nel 1896	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale per ogni 100 tutele
Ancona	1,336	135	929	69.54
Aquila	1,217	100	311	25.55
Bologna	874	107	499	57.09
Brescia	1,627	218	878	53.96
Cagliari	2,175	205	781	35.91
Casale	2,186	301	1,089	49.82
Catania	1,191	67	234	19.65
Catanzaro	1,267	136	295	23.28
Firenze	1,896	315	1,064	56.12
Genova	1,877	193	1,268	67.55
Lucca	682	73	479	70.23
Messina	548	80	231	42.15
Milano	2,310	333	984	42.60
Napoli	3,801	549	1,194	31.41
Palermo	2,242	205	407	18.15
Parma	1,348	278	947	70.25
Roma	1,456	209	650	44.64
Torino	5,871	683	3,311	56.40
Trani	1,948	380	478	24.54
Venezia	3,641	473	1,439	39.52
	39,493	5,040	17,468	44.23

Dal prospetto risulta che la percentuale più alta delle convocazioni la si ebbe nei distretti di Parma (70.25 per ogni 100 tutele), Lucca (70.23), Ancona (69.54) e Genova (67.55), mentre la più bassa la si riscontra nei distretti di Palermo (18.15), Catania (19.65), Catanzaro (23.28), Trani (24.54), Aquila (25.55), Napoli (31.41), Cagliari (35.91) e Venezia (39.52).

Per quanto concerne le tutele senza patrimonio si ha il seguente prospetto:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle tutele pendenti alla fine del 1895 ed aperte nel 1896	Numero delle tutele chiuse nel 1896	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale per ogni 100 tutele
Ancona	2,935	358	1,223	41.67
Aquila	4,121	233	264	6.41
Bologna	3,512	258	936	26.65
Brescia	5,950	639	675	11.34
Cagliari	5,373	290	415	7.72
Casale	1,368	181	180	13.16
Catania	3,061	226	137	4.47
Catanzaro	10,106	1,470	700	6.93
Firenze	3,304	515	787	23.82
Genova	1,611	160	479	29.73
Lucca	1,473	162	352	23.89
Messina	2,061	163	272	13.19
Milano	7,590	889	957	12.61
Napoli	8,697	1,033	994	11.43
Palermo	4,751	406	366	7.70
Parma	4,236	817	1,386	32.72
Roma	1,866	376	535	28.62
Torino	2,396	278	536	22.37
Trani	12,019	707	1,007	8.38
Venezia	10,345	1,093	1,415	13.67
	96,775	10,304	13,636	14.09

Ora, tenuto conto dei risultati dati dal detto prospetto, risulta che la percentuale più alta di convocazioni dei Consigli pupillari per tutele senza patrimonio si verificò nei distretti di Ancona (41.67), Parma (32.72), Genova (29.73) e Roma (28.62), mentre la più bassa è data dai distretti di Catania (4.47), Aquila (6.41), Catanzaro (6.93), Palermo (7.70), Cagliari (7.72) e Trani (8.38).

Questi risultati non hanno bisogno di ulteriori considerazioni dopo quelle sovra accennate: solamente, poichè nel 1896 in con-

fronto al triennio 1894-95-96 si ebbe un aumento nella percentuale delle convocazioni delle assemblee pupillari tanto per le tutele con patrimonio, quanto per quelle senza patrimonio, necessita invigilare a che il miglioramento abbia ad essere costante e continuo. Ad ottenere tale intento occorre che il Ministero raccomandi vivamente ai Pretori di nulla trascurare, affinchè le convocazioni si succedano più frequente: occorre che i Procuratori generali, ed i Procuratori del Re esercitino assidua vigilanza sull'azione dei Pretori in questa parte del servizio delle tutele dei minorenni. E poichè per l'apertura delle tutele si sono prescritti elenchi nominativi da allegarsi alle relazioni annuali sarebbe bene prescrivere detti elenchi anche pel funzionamento delle tutele stesse.

XVII.

L'articolo 281 del Codice civile prescrive che il tutore debba procedere all'inventario dei beni del minore, e l'articolo 292 impone l'obbligo della prestazione della cauzione a meno che il tutore non sia l'avo paterno o materno, o non sia stato dispensato dal Consiglio di famiglia.

Nelle precedenti relazioni si rilevò come tali disposizioni trovino ben scarsa applicazione, ed il rilievo lo si deve fare anche pel 1896. Frequenti omissioni di inventario, larghezza nei Consigli di famiglia di esonerare il tutore dalla prestazione della cauzione. Il Procuratore generale di Catanzaro vorrebbe che i Consigli pupillari fossero meno facili ad accordare la dispensa dal prestare cauzione, la quale « se prestata diventa garanzia onde il tutore curi « l'interesse morale e materiale del minore, e non trascuri gli atti « necessari a controllare l'amministrazione dei beni ». Quello di Firenze « deplora che non sempre si proceda alla formazione dell'inventario e al susseguente deposito di esso specialmente quando « trattasi di tutele relative a minorenni aventi esiguo patrimonio ». Osserva poi che per la formazione degli inventari e loro depositi, nonchè per i rendiconti annuali e finali si potranno ottenere dei miglioramenti se si provvederà anche a diminuire le spese di bollo e registro che sono troppo gravose specialmente per le tutele con patrimonio di tenue consistenza. Ed il Procuratore generale di Torino ricorda che anche nel 1896 in larghissima misura si accor-

darono dispense dal prestare cauzione; soggiunge però come tale dispensa in moltissimi casi sia giustificata dalla solvibilità e buona fama del tutore, dalla esiguità del patrimonio da amministrare, dalla nota benevolenza del tutore verso il minorenne. E succede ancora che per molte tutele non si presentano i conti annuali della amministrazione, ed in talune ancora il resoconto della finita gestione tutoria. Ora tutto ciò è grave, giacchè una parte importante delle attribuzioni dei Consigli pupillari consiste appunto nell'esaminare ed approvare gli annuali rendiconti, nè l'esame dovrebbe essere superficiale, giacchè per quanto possa essere giustificata la fiducia nel tutore, questa per verità non dovrebbe mai giungere al punto di approvare gli stati annuali della sua amministrazione senza neppure leggerli, come pur troppo succede; ed intanto questi rendiconti non rare volte si chiudono con un credito del tutore.

L'azione del Pretore deve essere tale da ottenere che con ogni cura siano esaminati i resoconti delle amministrazioni tutorie. Ad essi incombe l'obbligo anche di prevenire il pericolo che per il mantenimento e l'educazione dei minorenni non soltanto vengano spesi in molti casi gl'interessi del loro patrimonio, ma il patrimonio stesso possa subire notevoli diminuzioni.

Debbo però, ad onore del vero, avvertire ancora come in questi ultimi anni un qualche miglioramento si ottenne anche in questa parte del servizio delle tutele, e dove si constatò tale miglioramento lo si deve attribuire specialmente allo zelo dei Pretori, nonchè alla circostanza che essi, all'occorrenza, non trascurarono di richiamare energicamente i tutori all'adempimento dei loro obblighi. Questo miglioramento continuerà se i Pretori quali presidenti delle assemblee pupillari vorranno preoccuparsi esclusivamente dell'interesse dei minorenni e cureranno che gli stati annuali dell'amministrazione del patrimonio dei minorenni siano approvati previo accurato esame di essi. Occorre inoltre che i Procuratori del Re si informino del modo come funzionano le assemblee pupillari per quanto concerne l'esame dei rendiconti: necessita da ultimo vigilanza assidua dei Procuratori generali, vigilanza che può esplicarsi mediante gli stati nominativi delle tutele dei quali sovra discorsi. E qui non è superfluo avvertire come alcuni Procuratori del Re riterrebbero necessario prescrivere che i rendiconti annuali dovessero farsi solamente per le tutele con patrimonio che superi complessi-

vamente le lire mille, osservando che per quelle con patrimonio inferiore a tale somma dovrebbe bastare la resa dei conti alla chiusura della tutela, tranne però i casi nei quali qualche membro del Consiglio pupillare lo richiedesse nell'interesse del minore od il Pretore per qualsivoglia ragione lo ravvisasse necessario. Ed il motivo principale di questa modificazione che da alcuni si proporrebbe all'articolo 303 del Codice civile, dipende dalla circostanza di evitare spese abbastanza gravi per le tasse di registro e bollo. Questa considerazione si ripete quasi ogni anno: forse non tutti i Pretori tengono sempre presente le istruzioni date dal Ministero della giustizia d'accordo con quello delle finanze, sin dal 1883, e delle quali nuovamente si raccomandò l'osservanza colla circolare dell'11 settembre 1893. Forse sarebbe necessario richiamare l'attenzione dei Pretori su quanto venne disposto nella circolare stessa. Intanto quello che certo si è che se un qualche miglioramento si ottenne anche in questa parte, lo si deve all'azione del Ministero e della Commissione, che mai omisero di accennare alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni dei Consigli pupillari nell'esame e nella approvazione degli stati annuali e del rendiconto finale.

XVIII.

Ed ora brevemente dirò delle omologazioni delle deliberazioni dei Consigli nei casi prescritti dalla legge.

È noto come pel passato lamentavasi la inosservanza in moltissimi casi della disposizione di cui è parola nell'articolo 301 del Codice civile. Dicevano i Procuratori generali che non si curava l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli pupillari: lamentavasi poi come troppo spesso succedesse che un provvedimento del Consiglio di famiglia, il quale non ebbe la prima volta l'omologazione del Tribunale, l'ottenesse allorchè veniva di nuovo ad esso sotto forma di ricorso, solo perchè prendevano parte alla seconda deliberazione magistrati diversi da quelli che avevano preso parte alla prima. E' non basta. Si avvertiva inoltre che il magistrato, omologato che abbia un provvedimento, non si occupava di accertare se e come esso venisse attuato; anzi non potrebbe saperlo

neppure in seguito quando dovesse omologare qualche altro provvedimento dello stesso Consiglio, giacchè le varie deliberazioni che si riferiscono al medesimo minore non si trovano sempre riunite in uno stesso incartamento. E così si trascurava di provocare l'omologazione alle deliberazioni del Consiglio di famiglia, ai termini delle quali i tutori venivano dispensati dalla prestazione della cauzione. Da ultimo si accennava a vedute di economie, al desiderio di non incontrare spese per giustificare la resistenza nel chiedere l'omologazione nei casi prescritti dalla legge.

Si ricordava pure non infrequente il caso di domande di omologazioni presentate con notevoli ritardi dal giorno delle prese deliberazioni, come pure che non poche deliberazioni concernenti distrazioni di capitali pupillari venivano prese generalmente col pretesto di cure prescritte per malattie che molte o non sussistevano o non presentavano nessun carattere di gravità.

La Commissione ebbe in parecchie circostanze occasione di fermare la sua attenzione su tale irregolarità e sulle gravi conseguenze che ne potevano derivare, ed anzi come rimedio propose fosse disposto che il Cancelliere del Tribunale dovesse comunicare al competente Pretore il dispositivo di ciascun decreto di omologazione, affinchè il Pretore potesse farne prendere nota nel registro delle tutele, e nel relativo fascicolo di quella, alla quale la deliberazione omologata dal Tribunale si riferisce.

Studiata attentamente la questione, e riconosciuta l'urgenza di adottare un provvedimento per ottenere l'esatta e rigorosa osservanza dell'art. 301 del Codice civile, il Ministero della giustizia nella circolare del 17 aprile del corrente anno, n. 1428, raccomandò, in fra l'altro, ai Procuratori generali e Procuratori del Re di « nulla « trascurare perchè sia sempre provocata l'omologazione delle « deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela nei casi richiesti « dalla legge ». Si è poi colla predetta circolare richiamata l'attenzione dei rappresentanti del Pubblico Ministero « sulla convenienza « che il Pubblico Ministero, in base all'articolo 139 dell'ordina- « mento giudiziario, provochi d'ufficio tali omologazioni ogni qual- « volta gli interessati non abbiano curato di farlo ». E perchè il Pubblico Ministero sia in grado di adempiere a questo incarico si è prescritto « che i Pretori comunichino ai Procuratori del Re copia

« di tutte le deliberazioni soggette ad omologazioni, e alla loro
« volta i Cancellieri dei Tribunali trasmettano ai Cancellieri di Pre-
« tura il dispositivo di ciascun decreto d'omologazione. Di tale di-
« spositivo i Pretori faranno prendere nota nei registri delle tutele,
« e in calce o in margine del verbale di convocazione del Consi-
« glio di famiglia o di tutela nel quale la deliberazione omologata
« fu presa ».

Ciò posto, è bene ora vedere se in seguito alle raccomandazioni ed istruzioni date dal Ministero il servizio sia stato regolarizzato.

Dalle notizie pervenute al Ministero, e comunicate al vostro relatore, risulterebbe che in generale il servizio delle omologazioni venne in seguito alla circolare succitata completamente regolarizzato.

Le istruzioni date colla circolare delli 17 aprile ultimo scorso avrebbero dato quindi risultati favorevoli nell'interesse dei minorenni, per quanto concerne le omologazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari e migliori risultati, è a ritenersi, daranno in avvenire se i rappresentanti del Pubblico Ministero invigileranno per l'esatta e rigorosa osservanza di esse. Necessita che i Procuratori del Re portino assidua vigilanza sulle partecipazioni avute dai Pretori, e nel caso di ritardo da parte dei tutori, provochino d'ufficio l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli pupillari nei casi richiesti dalla legge. In proposito nella Procura regia di Treviso giustamente, a mio avviso, si usa di invitare coloro, che hanno obbligo di ottemperare alla prescrizione contenuta nell'art. 301 del Codice civile, a provocare gli occorrenti provvedimenti, e, ove le pratiche non abbiano buon effetto, si provvede allora di ufficio. — E qui debbo far noto alla Commissione come dal Tribunale di Lodi, promossa d'ufficio l'omologazione di una deliberazione, l'istanza non venne accolta, ritenendosi che il Pubblico Ministero non avesse la facoltà di provocare il provvedimento stesso. La decisione però è stata revocata dalla Corte di appello di Milano, la quale riconobbe nel Pubblico Ministero la facoltà di procedere di ufficio anche in questa materia quando gli obbligati non ottemperino al dovere loro imposto dall'articolo 814 del Codice di procedura civile, e non si arrendono all'invito formale loro rivolto dallo stesso

Pubblico Ministero. Nel circondario di Novara poi quel Procuratore del Re, basandosi sul disposto dell'articolo 814 del Codice di procedura civile, provocò, a mezzo dei Pretori, omologazioni di parecchie deliberazioni a spese dei tutori negligenti. Ora, il principio di addossare il carico delle spese occorrenti per le omologazioni a tutori negligenti venne ritenuto anche dal Tribunale di Asti, il quale omologando, su richiesta del Pubblico Ministero, quattro deliberazioni condannò i tutori negligenti al pagamento in proprio delle relative spese. E la Procura generale di Milano, analogamente interpellata da un Procuratore del Re del distretto, ritenne che le spese del giudizio di omologazione promosso d'ufficio debbano annotarsi a debito degli obbligati a' sensi dell'articolo 814 del Codice di procedura civile.

XIX.

L'articolo 287 del Codice civile prescrive che i valori in numenario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi di spettanza dei minorenni debbano essere depositati nella Cassa dei depositi giudiziari o in quella all'uopo designata dal Pretore.

Assicurano al riguardo i Procuratori generali che in generale questa disposizione sarebbe osservata: in alcune Preture, però, dei distretti di Ancona, Aquila, Cagliari e Catania si è riscontrato che de' valori non erano stati depositati nei modi di cui è parola nel citato articolo del Codice civile, e che si è ordinato di riparare subito alla loro omissione.

Nel distretto di Torino poi si preferisce il sistema di depositare nelle Casse postali anzichè in quella dei depositi e prestiti « per le « minori spese richieste e per la maggiore facilità del deposito e « della riscossione. »

XX.

Dai rapporti dei Procuratori generali risulta che poche furono le doglianze portate dai minori a carico dei tutori ai sensi dell'articolo 280 del Cod. civ., e che queste nella maggior parte si riconobbero destituite di fondamento. A questo proposito giova ricordare

come in Sulmona dei minori si lagnarono contro il tutore loro zio perchè non amministrava regolarmente il patrimonio, e perchè li trattava con modi inurbani: convocatosi il Consiglio di famiglia si deliberò la nomina di un nuovo tutore, e si accordò un termine a quello rimosso per la resa dei conti.

XXI.

I Procuratori generali riferirono anche sui ricorsi presentati dai tutori per ottenere il ricovero dei minorenni ai termini delle combinate disposizioni contenute negli articoli 222 e 279 del Codice. Il numero di queste domande, sebbene le notizie non siano complete per tutti i distretti, non parrebbe rilevante: ad ogni modo è da notarsi che al Presidente del Tribunale di Milano furono presentati 43 ricorsi. Non mi trattengo su questi dati, giacchè, come dissi, le cifre non sono complete, ed è un argomento del quale in generale i Procuratori generali non si occupano nelle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela. Forse ad avere notizie più precise su questo punto, come pure sui casi nei quali i tutori dovettero chiedere ai termini dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, il ricovero del minorenne presso qualche famiglia onesta ovvero in un istituto di educazione correzionale, gioverà che il Ministero, nel rispondere ai Procuratori generali ai rapporti sui Consigli di famiglia e di tutela, chiami la loro attenzione sulla opportunità di non trascurare i due argomenti dei quali sopra è cenno.

XXII.

Nel decorso anno, secondo quanto hanno esposto i Procuratori generali, non vi è stata alcuna rimozione di tutore a motivo dei fatti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

XXIII.

Brevi considerazioni sulla tenuta dei registri delle tutele.

Dai rapporti dei Procuratori generali risulterebbe come in generale questi registri siano tenuti con sufficiente regolarità, e che

i Pretori, in adempimento della prescrizione dell'articolo 349 del Codice civile, vegliano alla regolare tenuta di esse, ed annualmente ne riferiscono al Procuratore del Re. Anche nel 1896 non mancarono però le occasioni di riscontrare degli inconvenienti nella tenuta dei registri presso qualche Pretura. Così nella Pretura di Orvinio e Rocca Sinibalda, nel distretto di Ancona, i registri stessi non erano tenuti al corrente; nella Pretura di Bubbio (distretto di Casale) si riscontrarono non poche irregolarità e disordini nella tenuta dei registri pel tempo anteriore al 1896: si è provveduto intanto alla loro regolarizzazione.

Nelle Preture comprese nella giurisdizione del circondario di Cosenza (distretto di Catanzaro), e specialmente in quelle di Cetraro, Scalea, Scigliano e Verbicaro la tenuta dei registri avrebbe lasciato alquanto a desiderare.

Da ultimo osservo come nella maggior parte dei casi i tutori non curino nel termine di legge la iscrizione delle tutele negli appositi registri, e che a ciò si provvede invece dai Pretori.

XXIV.

Per quanto nella relazione non manchino espressioni che rivelano dei dubbi nell'animo del vostro Relatore sull'andamento del servizio delle tutele, e per quanto anco le dolenti note non manchino, tuttavia non si può a meno di riscontrare un miglioramento sia pure leggiero, nel servizio stesso.

Forse il carattere del Relatore che inclina spesse volte al pessimismo, forse un esame minuto ed analitico dei dati statistici, può aver contribuito a trovare degli inconvenienti, ma la Commissione perdonerà questo pessimismo che ha un nobile ed alto scopo.

Intanto se noi rivolgiamo per un momento il pensiero al passato, se confrontiamo i risultati sui Consigli di famiglia e di tutela quali si trovano esposti nella prima relazione che su questo tema venne presentata dal compianto senatore Auriti a quelli che si ottennero nel decorso anno dobbiamo riconoscere che del cammino abbiamo fatto in questa opera di vigilanza sul servizio delle tutele dei minorenni iniziata e proseguita per oltre otto anni.

Ma quest'opera deve continuare, e l'azione di vigilanza, che

esercita la Commissione ed il Ministero esaminando le annuali relazioni prescritte dalla circolare 27 luglio 1891, n. 1246, occorre sia costante ed energica se effettivamente vogliamo raggiungere l'intento. Non si dimentichi che a nulla servono le istruzioni, le circolari, se non si invigila per l'esatto adempimento di quanto con esse si prescrive: non si dimentichi che se vien meno l'azione del centro si cadrà nuovamente nella inerzia che la Commissione lamentò pel passato.

E qui per verità sarebbe superfluo osservare come la costituzione dei Consigli pupillari torna a ben poco pratico effetto se non risponde al vero concetto della assistenza morale e materiale continua del minorenne. E su questo concetto bisogna insistere perchè l'istituto della tutela, anche come è ora ordinato, sia portato a tutta quella perfezione che umanamente è possibile in modo che la protezione e la difesa dei minorenni orfani venga esercitata con rigida ed amorosa cura sicuri che così si riescirà a porre un freno a quelle precoci corruzioni e delinquenze che pur troppo dobbiamo lamentare.

Ed i provvedimenti adottati non devono consigliarci a rimaner fermi, che invece incombe a noi tendere ad un progressivo miglioramento nell'andamento del servizio. E così la Commissione farà bene a rivolgere vive preghiere all'onorevole Ministro della giustizia affinchè l'azione di vigilanza non venga mai meno e che le istruzioni finora date trovino sempre piena osservanza.

Certamente, oltre i provvedimenti escogitati ed attuati per controllare il modo con cui procede il servizio delle tutele ed assicurare nello stesso tempo, la regolarità di esso, altri potranno essere presi in esame al fine di vedere se in sede amministrativa intanto possano essere posti in esecuzione in attesa di quelle riforme d'indole legislativa che da alcuni si propugnano. E così gioverà studiare alcune proposte di provvedimenti presentate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, che fu già membro autorevolissimo della Commissione. Il predetto Magistrato per controllare l'esatta osservanza da parte degli ufficiali dello stato civile dell'invio della scheda ai competenti Pretori al fine di denunciare i casi nei quali occorre provvedere alla costituzione delle tutele, è d'avviso che gioverebbe prescrivere ai Procuratori del Re di richiedere

ai singoli ufficiali dello stato civile uno stato nominativo dei casi di tutela verificatisi nel corso di ogni mese per : a) morte di persona in istato di vedovanza con figli minorenni ; b) matrimonio di vedova che abbia figli minorenni da precedente matrimonio ; c) morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età ; d) nascita di bambini da genitori ignoti quando i medesimi non vengono collocati in un pubblico ospizio, ma invece siano consegnati a colui che fece la dichiarazione o ad altra persona per allattamento o custodia.

Altri provvedimenti proposti dall'illustre capo della procedura generale di Palermo sarebbero i seguenti : 1° invitare i notai a dare immediata partecipazione ai Pretori ogni qual volta nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscere la esistenza dei minorenni da sottoporre a tutela ; 2° interessare tutti i funzionari giudiziari, affinché oltre che nei casi preveduti dall'articolo 33 del Codice penale abbiano cura di denunciare tutti gli altri, nei quali si debba, per legge, far luogo all'apertura di tutele o di cure, se da un procedimento penale o da una sentenza civile o da qualsiasi provvedimento giudiziale risulta doversi costituire una cura od una tutela ; 3° prescrivere ai Pretori di inviare ai Procuratori del Re uno stato nominativo mensile che porti il nome e cognome dei minorenni, l'autorità denunciante, la data della denuncia, quella della costituzione della tutela o le cause che ne impedirono la costituzione ; 4° raccomandare ai Procuratori del Re di invigilare perchè non si ometta la convocazione dei Consigli, almeno una volta all'anno, avvalendosi all'uopo della disposizione contenuta nell'articolo 257 del Codice civile ; 5° prescrivere ai Pretori la trasmissione alle Procure Regie di uno stato nominativo annuale indicante il cognome e nome dei minorenni, la data della costituzione della tutela, il nome del tutore, la data della convocazione del Consiglio durante l'anno, i provvedimenti adottati, e le cause che ne impedirono la convocazione ; 6° prescrivere da ultimo ai Pretori la trasmissione alle Procure Regie, alla fine di ogni quadrimestre, di un verbale, il quale attesti che nelle verifiche periodiche i Pretori stessi hanno potuto accertare che presso gli uffici di stato civile il servizio della denuncia procedette regolarmente.

Il commendatore Cosenza non si è limitato a presentare queste

proposte, ma nell'interesse del servizio cercò di attuarle nel distretto della Corte d'appello, trattandosi di provvedimenti da prendersi con semplici istruzioni.

Intanto egli crede che gioverebbe inoltre di studiare « la formazione di Comitati di patronato per i minorenni che si trovano o « sotto tutela o cura, ovvero, siano privi di aiuto e di protezione ».

I Comitati di patronato per i minorenni, secondo i concetti esposti dal commendatore Cosenza, dovrebbero tendere « a raggiungere il duplice scopo di invigilare sulle persone e sui beni dei « minorenni e sul funzionamento della gestione tutoria, ed in secondo luogo sorvegliare il balatico mercenario e proteggere, assistere e difendere i bambini che hanno bisogno di amorevoli cure « e di valido aiuto ».

L'istituzione di questi Comitati di patronato dei minorenni sotto tutela o cura venne proposta anche dal commendatore Verber, già Procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila ed ora presso quella di Messina, nella sua relazione sul servizio dei Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1894, nonchè dal Procuratore generale di Firenze, il commendatore De Marinis. Secondo il progetto del commendatore Verber i Comitati dovrebbero essere composti del Sindaco, del Parroco, del Conciliatore e di due persone probe, ed avrebbero il mandato di invigilare le persone e le sostanze dei minorenni, con obbligo di riferire alla Procura generale, alla Procura Regia ed ai Pretori gl'inconvenienti che fossero per verificarsi nella gestione tutoria. Il commendatore De Marinis, occupandosi di questo importante argomento con vivo interessamento sin da quando era a capo della Procura generale di Trani, aveva studiato l'istituzione di Società di patronato dei minorenni nelle provincie di Foggia, Bari e Lecce. Scopo di tali Società, come leggesi nello schema di statuto, era quello: « di rilevare e di proteggere « gli interessi morali e materiali dei minorenni, secondo gl'intendenze e nei limiti della legge comune. Esse assumono l'impegno « di indagare ed accertare la esistenza dei minorenni senza genitori, « e di denunciarli al Pretore del mandamento se sprovvisti di tutore; — hanno il dovere di denunciare al Procuratore del Re del « circondario le tutele che non funzionano a norma di legge. Hanno « il diritto di sorvegliare perchè il minorenne sottoposto a tutela

« sia mantenuto, istruito ed educato secondo la propria condizione e secondo le speciali sue inclinazioni, in modo però che « principalmente divenga un uomo dabbene, ed un cittadino onorato ».

Non so se le proposte sì valorosamente e caldamente studiate e propugnate dai commendatori De Marinis e Verber siano state poste in attuazione e se nei distretti degli Abruzzi e delle Puglie siano stati instituiti dei Comitati di patronato per i minorenni orfani od abbandonati.

Ora crederei che sarebbe necessario accertare tale circostanza, come pure assicurarsi se in altre provincie del Regno vi siano istituti che si prefiggono gli scopi de' quali sovra è parola. Avuti poi tali dati di fatto gioverebbe studiare l'argomento per vedere se e con quali provvedimenti si potrebbe dar vita a questi Comitati di patronato dei minorenni.

Prima di por termine a questa mia relazione devo ricordare alla Commissione come nel Congresso giuridico tenutosi in Napoli nel mese di ottobre ultimo venne trattato il tema della tutela e della patria potestà.

Il commendatore De Marinis presentò lo schema di un disegno di legge che completa e disciplina gli istituti della patria potestà e della tutela. L'avvocato Cavagnari, giudice presso il Tribunale civile e penale di Milano, riferì egli pure su questo argomento, e per quanto concerne l'istituto della tutela, propose, fra le altre modificazioni all'attuale ordinamento, l'istituzione del giudice pupillare. Il Congresso però respinse l'ordine del giorno della sezione così concepito: « L'assemblea fa voti che sia istituito un giudice pupillare con la conseguente facoltatività di un Consiglio di famiglia ». Tale ordine del giorno ebbe 62 voti contrari, e 46 favorevoli.

XXV.

E così ho finito. A mio avviso l'opera della Commissione, pur propugnando e sostenendo tutte quelle proposte che anche con provvedimenti da prendersi in sede amministrativa possono migliorare il funzionamento dell'istituto della tutela, deve intanto e sovra tutto con assidua cura raccomandare al Ministero che si continui ad eser-

citare quella rigorosa vigilanza che cominciò ad esplicarsi negli ultimi anni.

E concludo proponendo il seguente ordine del giorno:

La Commissione delibera:

« I. — Di raccomandare all'attenzione di S. E. il Guardasigilli, « per gli opportuni provvedimenti da prendersi, e per i richiami da « farsi a chi spetta, specialmente i punti qui sotto indicati della rela- « zione sul servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1896:

« 1° Circa l'azione degli ufficiali di stato civile, delle Congre- « gazioni di carità, e delle Amministrazioni ospitaliere nel denun- « ziare i fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele;

« 2° Circa l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele « e nelle convocazioni dei Consigli pupillari;

« 3° Circa la necessità di prescrivere a tutti i funzionari giu- « diziari, affinché, oltre che nei casi preveduti dall'articolo 33 del « Codice penale, abbiano cura di denunciare tutti gli altri, nei quali « si debba, per legge, far luogo alla apertura di tutele o di cure;

« 4° Circa l'opportunità di raccomandare ai notai a dare « immediata partecipazione ai Pretori, ogniqualvolta nell'esercizio « delle loro funzioni vengano a conoscere la esistenza di minorenni « da sottoporsi a tutela;

« 5° Circa la necessità di raccomandare ai Pretori ed ai Con- « ciliatori che le convocazioni dei Consigli siano frequenti. A tal « fine gioverà far presente essere opportuno che le convocazioni « stesse, soprattutto quelle disposte d'ufficio, siano per regola fis- « sate nei giorni festivi, e possibilmente in quelle epoche nelle quali « può presumersi che sarà minore l'incomodo dei consulenti, avuto « riguardo alle loro occupazioni;

« 6° Circa la necessità di attenta, continua vigilanza sull'an- « damento del servizio, specialmente da parte dei Procuratori « del Re;

« 7° Circa la convenienza di prescrivere la trasmissione al « Ministero, oltre l'elenco nominativo dei minorenni sottoposti a « tutela, e di cui è parola nella lettera-circolare 6 dicembre 1896,

« n. 905, anche un altro stato nominativo annuale indicante: a) il
« cognome e nome dei minorenni; b) la data della costituzione della
« tutela; c) il nome del tutore; d) la data della convocazione del Con-
« siglio durante l'anno; e) i provvedimenti adottati; f) le cause che
« ne impedirono la convocazione; g) la data del provvedimento del
« Tribunale di omologazione delle deliberazioni dei Consigli pupillari
« nei casi prescritti.

« II. — Di rivolgere preghiera a S. E. il Guardasigilli, affin-
« chè, d'accordo col Ministero dell'interno, si stadi se e come si
« possa dare attuazione alle proposte presentate dai Procuratori
« generali Cosenza, De Marinis e Verber concernenti la istituzione
« di Comitati di patronato per i minorenni che si trovano o sotto
« tutela o cura, ovvero siano privi di aiuto e di protezione ».

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1895			Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi.
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale				
Genova	1,600	1,206	2,806	277	405	682	532
Casale	1,897	1,002	2,899	289	366	655	452
Torino	5,148	1,878	7,026	723	518	1,241	1,016
Milano	2,014	6,075	8,089	296	1,515	1,811	1,078
Brescia	1,376	5,131	6,507	251	819	1,070	662
Venezia	3,214	8,728	11,942	427	1,617	2,044	1,014
<i>Italia settentrionale</i>	<i>15,249</i>	<i>24,020</i>	<i>39,269</i>	<i>2,263</i>	<i>5,240</i>	<i>7,503</i>	<i>4,754</i>
Parma e Modena	1,102	2,922	4,024	246	1,314	1,560	620
Lucca	601	1,200	1,801	81	278	354	255
Firenze	1,720	2,756	4,476	176	548	724	630
Bologna	771	2,629	3,400	103	883	986	480
Ancona, Macerata e Perugia	1,140	2,006	3,146	196	929	1,125	526
Roma	1,266	1,444	2,710	190	422	612	503
<i>Italia centrale</i>	<i>6,600</i>	<i>12,957</i>	<i>19,557</i>	<i>992</i>	<i>4,369</i>	<i>5,361</i>	<i>3,014</i>
Aquila	966	2,160	3,126	251	1,961	2,212	549
Napoli e Potenza	3,129	6,491	9,620	672	2,206	2,878	1,483
Trani	1,646	9,835	11,481	302	2,184	2,486	984
Catanzaro	1,104	8,070	9,174	163	2,036	2,199	488
<i>Napoletano</i>	<i>6,845</i>	<i>26,556</i>	<i>33,401</i>	<i>1,388</i>	<i>8,387</i>	<i>9,775</i>	<i>3,504</i>
Messina	458	1,518	1,976	90	543	633	219
Catania	977	2,103	3,080	214	958	1,172	573
Palermo	1,828	3,339	5,167	414	1,412	1,826	888
<i>Sicilia</i>	<i>3,263</i>	<i>6,960</i>	<i>10,223</i>	<i>718</i>	<i>2,913</i>	<i>3,631</i>	<i>1,680</i>
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	1,882	4,695	6,577	293	678	971	497
REGNO	33,839	75,188	109,027	5,654	21,587	27,241	13,449

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1896.

TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1896

Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)	Per abuso (art. 238 Cod. civ.) o per perdita (art. 233 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 154 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciano gli ospizi (art. 8 legge 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 29)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciano i riformatori (art. 459 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 200)	Per altri motivi
150	475	6	2	27	6	111	1	54
203	431	12	2	2	175	33
225	955	26	10	9	167	44	2	28
733	1,006	18	3	9	610	121	..	44
408	606	8	4	10	360	36	..	46
1,030	941	20	11	47	213	776	..	36
2,749	4,414	90	32	104	1,531	1,121	3	208
940	552	9	3	18	454	470	1	53
99	235	7	7	10	7	87	..	1
94	544	12	2	18	31	65	4	48
506	454	6	9	67	143	297	..	10
599	514	6	3	49	298	252	1	2
109	450	21	2	29	3	54	..	53
2,347	2,749	61	26	191	936	1,225	6	167
1,663	394	22	24	7	62	1,598	..	110
1,395	1,166	43	48	94	3	1,295	7	222
1,502	836	28	37	7	38	1,466	..	74
1,711	462	18	8	18	197	1,496
6,271	2,858	111	117	126	300	5,850	7	406
414	149	12	12	406	..	54
599	400	32	44	9	12	584	..	91
938	589	64	69	44	..	884	1	175
1,951	1,138	108	125	53	12	1,874	1	320
474	426	18	16	15	..	458	..	38
18,792	11,585	388	316	489	2,779	10,528	17	1,189

Segue PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Segue Allegato A.

CORTI D'APPELLO	Morti nell'anno 1895 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1895		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1896		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1896	
		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
		Genova	459	4,726	283	1,015	155
Casale	383	4,138	379	808	214	4,365	497
Torino	913	12,153	234	2,047	227	12,353	407
Milano	1,014	10,450	2,316	2,059	731	10,680	2,505
Brescia	593	8,349	2,307	1,307	409	8,388	2,376
Venezia	888	13,880	4,397	1,990	1,048	13,938	4,892
<i>Italia settentrionale</i>	<i>4,250</i>	<i>53,696</i>	<i>9,916</i>	<i>9,226</i>	<i>2,784</i>	<i>54,922</i>	<i>11,089</i>
Parma e Modena	468	4,144	1,807	1,144	946	3,991	2,182
Lucca	231	2,784	228	522	100	3,023	296
Firenze	525	7,381	387	1,142	98	7,129	392
Bologna	399	4,481	1,008	899	553	4,724	1,514
Ancona, Macerata e Perugia	457	4,560	713	943	636	4,919	1,242
Roma	307	4,237	295	898	115	4,131	509
<i>Italia centrale</i>	<i>2,387</i>	<i>27,587</i>	<i>4,438</i>	<i>5,543</i>	<i>2,448</i>	<i>27,917</i>	<i>6,135</i>
Aquila	317	3,611	1,256	958	1,747	4,116	2,882
Napoli e Potenza	772	5,931	3,906	2,408	1,427	10,990	4,675
Trani	713	6,737	7,267	1,640	1,516	7,151	8,462
Catanzaro	307	4,613	5,518	777	1,719	4,647	7,132
<i>Napoletano</i>	<i>2,109</i>	<i>20,392</i>	<i>17,947</i>	<i>5,773</i>	<i>5,409</i>	<i>26,904</i>	<i>23,151</i>
Messina	82	1,384	1,120	432	421	1,506	1,526
Catania	299	3,085	1,144	946	602	3,650	1,511
Palermo	387	5,439	2,337	1,346	939	6,518	3,006
<i>Sicilia</i>	<i>768</i>	<i>9,908</i>	<i>4,601</i>	<i>2,724</i>	<i>1,962</i>	<i>11,674</i>	<i>6,043</i>
Cagliari (Sardegna)	395	5,128	3,811	842	498	5,585	4,226
REGNO	9,209	117,211	40,718	24,108	18,101	127,002	50,644

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1896.

CONVOCAZIONI dei Consigli di famiglia durante l'anno 1896			CONVOCAZIONI dei Consigli di tutela durante l'anno 1896			TUTELE chiuse nell'anno 1896				
Per tutela con patrimonio	Per tutela senza patrimonio	Totale	Per tutela con patrimonio	Per tutela senza patrimonio	Totale				Con patrimonio	Senza patrimonio
1,203	360	1,563	65	119	184	93	73	193	160	353
1,066	140	1,206	23	40	63	172	70	301	181	482
3,234	484	3,718	77	52	129	229	150	683	278	961
959	637	1,596	25	320	345	333	179	333	889	1,222
822	455	1,277	56	220	276	185	197	218	639	857
1,297	871	2,168	142	544	686	339	433	473	1,093	1,566
8,581	2,947	11,528	388	1,295	1,683	1,351	1,102	2,201	3,240	5,441
877	603	1,480	70	783	853	175	170	278	817	1,095
434	267	701	45	85	130	84	59	73	162	235
970	745	1,715	94	42	136	209	100	315	515	830
468	605	1,073	31	331	362	104	120	107	258	365
838	863	1,701	91	360	451	150	197	135	358	493
596	409	1,005	54	126	180	98	138	209	376	585
4,183	3,492	7,675	385	1,727	2,112	820	784	1,117	2,486	3,603
291	149	440	20	115	135	310	183	100	233	333
1,047	559	1,606	147	435	582	498	209	549	1,083	1,632
465	402	867	13	605	618	382	170	380	707	1,087
273	254	527	22	446	468	131	115	136	1,470	1,606
2,076	1,364	3,440	202	1,601	1,803	1,321	677	1,165	3,493	4,708
199	139	338	32	133	165	45	6	80	163	243
200	115	315	34	22	56	242	154	67	226	293
366	224	590	41	162	203	177	125	205	406	611
765	478	1,243	107	317	424	464	285	352	795	1,147
750	219	969	31	196	227	249	168	205	290	495
16,355	8,500	24,855	1,118	5,136	6,249	4,205	8,016	5,040	10,304	15,394

Convocazione di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni avvenuta sia ad istanza della vedova, o di altre persone, o d'ufficio
Convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Concellieri per delegazione dei Pretori (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)

Allegato B.

COMPARTIMENTI	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1896,										DIVISE SECONDO I COMPARTIMENTI DEL RE NO											
	In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 211 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)		Per abuso (articolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 134 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciano gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 1° febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (articolo 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciano i Ri-formatori (art. 495 reg. carc. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Casale e Torino (Piemonte)	1,896	53.71	1,468	77.42	428	22.58	1,386	73.10	38	2.01	12	0.62	11	0.58	342	18.04	77	4.06	2	0.11	28	1.48
Genova (Liguria)	680	61.60	532	78.01	150	21.99	475	69.65	6	0.88	2	0.29	27	3.96	6	0.88	111	16.27	1	0.15	54	7.92
Milano e Brescia (Lombardia)	2,881	84.75	1,740	60.40	1,141	39.60	1,612	55.95	26	0.90	7	0.24	19	0.66	970	33.67	157	5.45	90	3.13
Venezia (Veneto)	2,044	71.12	1,014	49.61	1,030	50.39	941	46.04	20	0.98	11	0.54	47	2.30	213	10.42	776	37.96	36	1.76
Parma, Modena e Bologna (Emilia)	2,546	114.31	1,100	43.20	1,446	56.80	1,006	39.51	15	0.59	12	0.47	85	3.34	597	23.44	767	30.13	1	0.04	63	2.48
Lucca e Firenze (Toscana)	1,078	52.29	885	82.19	193	17.90	779	72.26	19	1.76	9	0.83	28	2.60	38	3.53	152	14.10	4	0.37	49	4.55
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria)	1,125	72.40	526	46.76	599	53.24	514	45.69	6	0.53	3	0.27	49	4.35	298	26.49	252	22.40	1	0.09	2	0.18
Roma (Lazio)	612	70.76	503	82.19	109	17.81	450	73.53	21	3.43	2	0.33	29	4.74	3	0.49	54	8.82	53	8.66
Aquila (Abruzzi)	2,212	220.04	549	24.82	1,663	75.18	394	17.81	22	1.00	24	1.08	7	0.32	62	2.80	1,593	72.02	110	4.97
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata)	2,378	74.82	1,483	51.53	1,395	48.47	1,166	40.52	43	1.49	48	1.67	94	3.27	3	0.10	1,295	45.00	7	0.24	222	7.71
Trani (Puglie)	2,486	156.52	984	39.58	1,502	60.42	836	33.63	28	1.13	37	1.49	7	0.28	38	1.53	1,466	58.97	74	2.97
Catanzaro (Calabrie)	2,199	171.56	488	22.20	1,711	77.80	462	21.01	18	0.82	8	0.36	18	0.82	197	8.96	1,496	68.03
Messina, Catania e Palermo (Sicilia)	3,631	123.79	1,680	46.27	1,951	53.73	1,138	31.34	108	2.98	125	3.44	53	1.46	12	0.33	1,874	51.61	1	0.03	320	8.81
Cagliari (Sardegna)	971	142.70	497	51.18	474	48.82	426	43.87	18	1.85	16	1.65	15	1.55	458	47.17	38	3.91
REGNO	27,241	94.09	13,449	49.87	18,792	50.63	11,585	42.58	888	1.42	816	1.16	489	1.80	2,779	10.20	10,528	38.65	17	0.06	1,139	4.18

Sui fallimenti del 1896.

RELATORE: **PENSERINI.**

L'aumento progressivo del numero dei fallimenti che rilevavi nella relazione per l'anno 1895, ha continuato pur troppo anche nel 1896, ascendendo da 2351 a 2408, oltre 11 riaperti nel 1896 di quelli dichiarati chiusi negli anni anteriori; e deducendone i fallimenti revocati che nel 1895 furono 147 e nel 1896 148, la cifra degli effettivi nel 1896 rimane tuttavia la più alta in 2260, essendo stati 2204 nel 1895, ed in numero minore negli anni precedenti.

Per distretti delle Corti d'appello e regioni rilevasi:

CORTI DI APPELLO	1895	1896	Differenza
Genova	160	198	+ 38
Casale	72	76	+ 4
Torino	261	206	— 55
Milano	316	332	+ 16
Brescia	74	75	+ 1
Venezia	191	202	+ 11
<i>Italia settentrionale</i>	1 074	1 089	+ 15
Parma	48	51	+ 3
Lucca	91	97	+ 6
Firenze	152	158	+ 6
Bologna	131	107	— 24
Ancona	115	118	+ 3
Roma	161	190	+ 29
<i>Italia centrale</i>	698	721	+ 23

CORTI DI APPELLO	1895	1896	<i>Differenza</i>
Aquila	37	25	- 12
Napoli	214	248	+ 34
Trani	126	108	- 18
Catanzaro	24	25	+ 1
<i>Napoletano</i>	401	406	+ 5
Messina	27	23	- 4
Catania	44	57	+ 13
Palermo	87	75	- 12
<i>Sicilia</i>	158	155	- 3
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	20	37	+ 17

Si è avuto dunque aumento in tutte le regioni, eccettuata la Sicilia dove l'aumento di 13 a Catania è compensato dalla diminuzione di 12 a Palermo e di 4 a Messina, risultandone lieve oscillazione di tre in meno.

In Sardegna si hanno vari sbalzi, da 18 a 38, poi a 20, ed infine a 37.

Le dichiarazioni dei fallimenti nel 1896 furono 166 pronunziate d'ufficio, e provocate dai falliti 698, e dai creditori 1544; e riguardarono 2321 individui, 56 società in nome collettivo, 7 in accomandita semplice, e 25 anonime.

Dei 2451 fallimenti chiusi nel 1896 il passivo rimasto in pochi ignoto, non superava le lire 5000 in 760, da 5 a 50 mila lire in 1178, da 50 a 100 mila in 151, da 100 mila a mezzo milione in 140, fino ad un milione in 11, ed oltre in 6.

L'arretrato che da alcuni anni andavasi aggravando, nel 1896 diminuì alcun poco per esserne stati ultimati 2451 in confronto di 2131 chiusi nel 1895. E datavano quelli rimasti pendenti a fine

d'anno da non oltre 6 mesi 1121, non oltre un anno 546, non oltre due anni 738, 313 da 4 anni, e 371 da oltre 5 anni.

Dei fallimenti chiusi (148 furono revocati) 761 lo furono per insufficienza di attivo, 1034 per concordato e 508 per liquidazione.

Dividendo	Concordato	Liquidazione
Non maggiore del 5 % in	N. 75	N. 138
Dal 5 al 10	» 283	» 95
Dal 10 al 25	» 482	» 140
Dal 25 al 50	« 156	» 69
Dal 50 al 75	» 11	» 23
Oltre il 75 %	» 27	» 43

Furono cancellati dall'albo dei falliti 86 per revocata dichiarazione di fallimento, 539 per completo adempimento del concordato, e 57 per pagamento integrale dei debiti.

Vennero rimossi 13 curatori, 2 per malversazione ed 11 per negligenza.

Le spese furono come sempre, molto gravose, ed assorbirono quasi novanta mila lire per soccorsi ai falliti, poco meno di 880 mila per amministrazione, sopra 693 mila per retribuzioni ai curatori, ed oltre 893 mila le giudiziali.

Della moratoria basta rilevare che furono accolte 117 dimande, ed oltre 23 di proroga, e ne furono respinte 7, e 2 di proroga. Inutile ho stimato riassumere, a così breve intervallo dalla relazione sui fallimenti, del 1895, le relazioni dei Capi delle Corti. Dappoiché ripetono quasi tutti le stesse osservazioni e vi si riferiscono.

Mi limito pertanto a riferire che il Procuratore Generale di Torino esprimesi favorevolmente al concordato preventivo, del quale osserva il Primo Presidente della Corte di appello di Roma essersi fatto in virtù di legge speciale un esperimento perfettamente riuscito all'intento per il credito fondiario del Banco di Santo Spirito.

E sono lieto di constatare un rilevante miglioramento del servizio nel Tribunale della Capitale, che di 160 fallimenti dichiarati nel 1896, e di 154 negli anni anteriori, e così in tutto di 314 ne chiuse 219, riducendo la rimanenza a 95; onde dal Primo Presi-

dente viene tributata meritata lode alla operosità dei Magistrati e della Cancelleria.

Per quel che concerne la parte penale, rilevo che nel 1896 istruirosi processi 343 per bancarotta fraudolenta, e 2030 per bancarotta semplice, e quattro contro curatori: e 4279 furono gli imputati, 2222 dei quali furono rinviati a giudizio, e 676 prosciolti durante l'istruttoria, che per gli altri non era stata chiusa.

Vennero nel corso dell'anno condannati 229 per bancarotta fraudolenta, 1219 per bancarotta semplice, e due curatori; e divennero irrevocabili le sentenze di condanna di 144 per la fraudolenta, ed 862 per bancarotta semplice.

Più dettagliate notizie possono desumersi dai prospetti che si allegano.

Sull' andamento del servizio del gratuito patrocinio
nelle cause civili durante l'anno 1896.

RELATORE : **SANDRELLI.**

Seguendo il metodo additatomi dagli illustri colleghi, i quali negli ultimi due anni compierono l'incarico di riferire circa l'espletamento dell'instituto della clientela gratuita, mi propongo, innanzi tutto, di presentare alla onorevole Commissione le principali notizie ed osservazioni raccolte dai rapporti, che i Procuratori generali delle Corti di appello hanno indirizzato al Ministero della giustizia sul modo con cui nel decorso anno si svolse l'importante e delicato servizio, destinato ad assicurare l'assistenza dei poveri nelle controversie civili.

Reputo però, più che opportuno, necessario premettere un breve accenno d'indole generale, il quale varrà a maggiore schiarimento della presente relazione.

È noto che, oltre le tavole annuali concernenti il movimento generale statistico di tutte le cause ed affari civili, è prescritta la redazione di altri prospetti speciali riflettenti il servizio del patrocinio gratuito, i quali vengono trasmessi coi sopra accennati rapporti pure annuali dei capi del Pubblico Ministero.

Ora, molti fra i prelodati magistrati hanno, con ragione, rilevato che i dati contenuti nei prospetti numerici allegati ai loro rapporti non combinano con quelli segnati nelle tavole annuali della statistica civile, perchè queste fra le notizie relative alle cause esaurite comprendono anche le indicazioni delle sentenze non definitive e delle sentenze che pronunziarono la incompetenza od il rinvio ad altre autorità; e tali indicazioni mancano nei prospetti che si rimettono coi rapporti speciali sul gratuito patrocinio.

È poi da tenersi presente che, se la omessa indicazione delle sentenze di incompetenza o di rinvio può limitare la discordanza ai soli dati riguardanti le cause esaurite, non così avviene per la mancata indicazione delle sentenze non definitive, la quale produce una diversità anche nei dati relativi alle cause pendenti: e ciò perchè, mentre nelle tavole annuali inviate alla Direzione generale della statistica le cause decise con sentenza non definitiva non si riportano più tra le pendenti, invece tra queste si includono anche tali cause nei prospetti uniti ai rapporti speciali dei capi del Pubblico Ministero.

Si comprende facilmente che anche per quanto concerne la durata delle cause torna impossibile ottenere uniformità di risultati. Ma discordanze anche più gravi per effetto della avvertita disparità di sistema possono verificarsi e si verificano relativamente alla indicazione delle cause sopravvenute nel corso dell'anno, perchè, quando la causa decisa con sentenza non definitiva riprende il suo movimento, il prospetto speciale che l'aveva mantenuta fra le pendenti, può, senza che occorra una nuova iscrizione, seguirne lo svolgimento ulteriore, fino a che sia veramente esaurita o per sentenza definitiva o per abbandono, perenzione, transazione o revoca dell'ammissione; ed invece sulle tavole annuali, che segnarono tra le cause esaurite anche quelle decise con sentenza non definitiva, si rende necessario annotare una seconda volta la stessa causa, e indicarla come nuova e sopravvenuta nell'anno, se pure non si vuole rinunciare a fornire i dati relativi all'ulteriore corso della causa medesima, che continua dopo la pronunzia preparatoria fino all'esito definitivo.

Questa avvertenza preliminare mi è sembrata indispensabile, non tanto per spiegare la discrepanza tra i dati risultanti dai prospetti speciali e quelli forniti dalla statistica generale, quanto anche per richiamare in proposito l'attenzione della Commissione e del Comitato, affinchè l'uno e l'altra veggano se e quali provvedimenti valgano ad eliminare il segnalato inconveniente.

Ciò premesso, vengo senz'altro ad esporre il

Riassunto delle relazioni dei Procuratori Generali.

1. — Genova.

Il Procuratore generale di GENOVA, come negli anni decorsi, anche in quest'anno tributa encomio alle Commissioni, pel commendevole lavoro da quelle compiuto: osserva che le Commissioni presso i Tribunali di quel distretto provvidero sopra 2329 domande (65 in più del numero del 1895), accogliendone 1375, e che la Commissione presso la Corte di appello si occupò di tutti i ricorsi che le vennero presentati nell'anno, cioè di 382 (42 di più che nel 1895), accogliendone 203. Sulle 382 domande presentate alla Commissione della Corte, 113 erano reclami in appello contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado, e ne furono accolti soli 38.

Circa la frequenza delle istanze per ammissione alla gratuita clientela, il prelodato Magistrato ne addita le cause nel disagio economico che realmente sussiste per alcune parti litiganti, e nel desiderio di evitare le spese processuali per altri, i quali pongono innanzi, sebbene con assai difficili risultati, una povertà non vera.

Quanto al numero delle cause proposte col beneficio del patrocinio gratuito, il Procuratore generale rileva che, mentre nell'anno 1895 erano state 2370, nell'anno decorso ascesero a 2432, delle quali vennero esaurite 1624, e restarono pendenti al finire dell'anno 808, cifra minore della pendenza dell'anno precedente, che fu di 929; ed aggiunge che delle 1624 cause esaurite cesarono 27 per revoca del beneficio, 236 per abbandono o perenzione, 163 per conciliazione o transazione, e furono decise 1198, delle quali ultime vennero giudicate 157 dalla Corte, 735 dai Tribunali, 281 dai Pretori e 25 dai Conciliatori.

Venendo a parlare dei ritardi, che si verificano nella trattazione delle cause di patrocinio gratuito, il Procuratore generale mentre accenna che una qualche diminuzione si ottenne in confronto degli anni precedenti, osserva che « tali ritardi il più delle volte sono imputabili alle stesse parti, le quali vuoi per ignoranza, vuoi per indolenza, tostochè hanno ottenuto l'ammissione, non si danno più premura di fornire i loro legali rappresentanti dei documenti o chiarimenti opportuni: talora l'indugio può derivare ben anche dai procuratori ed avvocati destinati alle parti

« povere, i quali si mostrano meno solleciti di spedire simiglianti « cause, attendendo con maggiore solerzia a quelle che direttamente sono chiamati a sostenere con anticipazione di onorari e di « spese ».

2. — Casale.

Il Procuratore generale di CASALE riferisce che le Commissioni presso i tribunali sopra 1368 domande di ammissione, delle quali furono ritirate dalle parti 124 e rimasero pendenti in fine di anno 82, emisero 1162 deliberazioni: di queste 671 furono di accoglimento (circa il 60 per cento) e 491 di rigetto; alla Commissione presso la Corte furono presentate 196 istanze, delle quali vennero ritirate 3 e rimasero pendenti 9: sulle altre 184 provvide la Commissione, accogliendone 82 (45 per cento) e respingendone 102. Tra le pronunzie emesse dalla Commissione presso la Corte, 82 riguardavano reclami elevati contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado: e di tali reclami 22 furono accolti e 60 rigettati.

Anche il Procuratore generale di Casale trova sodisacente il lavoro delle Commissioni, sia pei rilevati rapporti tra gli accoglimenti ed i rigetti, sia per l'esito che ebbero la cause decise nell'anno, dappoichè la parte ammessa al beneficio della gratuita clientela ebbe vittoria plenaria o parziale in 276 casi e solo in 80 restò soccombente.

Un aumento nel numero delle cause introdotte col patrocinio gratuito si nota anche nel distretto di Casale, dove tali cause nell'anno 1895 erano state 643 e raggiunsero nel 1896 la cifra di 659, alle quali debbono essere aggiunte 403 rimaste pendenti al 31 dicembre 1895.

Delle 1062 cause restarono 398 non decise alla fine del 1896, e questa cifra è quasi uguale a quella rappresentante la pendenza dell'anno precedente. Le altre 664 cause ebbero tutte esaurimento, 36 per revoca del beneficio, 93 per abbandono o perenzione, 85 per transazione o conciliazione, 450 per sentenza; e di queste ultime furono decise 50 dalla Corte, 274 dai Tribunali e 126 dai Pretori.

Osserva il Procuratore generale che il fatto di 93 cause tra abbandonate o perente trova la sua spiegazione nella diminuita probabilità della vittoria del povero, nella speranza dileguatasi di ottenere il dovuto, e nella efficacia di amichevoli componimenti, che avvenuti fuori di giudizio sfuggono facilmente ad ogni controllo uf-

ficiale, mentre le 85 conciliazioni sono da ascrivere al buon volere dei contendenti ed ai buoni uffici dei patrocinatori, innanzi alla prospettiva di una lontana, dispendiosa e spesso incerta vittoria.

Per ciò che attiene ai ritardi nella trattazione delle cause, ed alla quantità di quelle rimaste pendenti alla fine dell'anno, il prelodato magistrato ne attribuisce il motivo alla natura speciale di certe controversie, come sono ad esempio le divisioni ereditarie, nelle quali sorge il bisogno di molte operazioni e di incidenti, ai mutamenti di stato delle parti, i quali rendono necessari nuovi atti di riassunzione, e come già osservò il Procuratore generale di Genova, alla indolenza delle parti povere nel fornire ai difensori le istruzioni, notizie e documenti occorrenti.

3. — Torino.

A proposito dell'opera delle Commissioni il Procuratore generale di Torino, dopo aver rilevato il maggior numero delle domande di ammissione, le quali nel 1896 presso le Commissioni di primo grado ascsero a 3646 in confronto delle 3617 presentate nell'anno 1895, e presso la Commissione di appello furono 495 mentre nel precedente anno erano state 477, segnala come questo aumento di istanze sia in contrasto con la diminuzione delle cause in genere, che specialmente si verifica presso i Tribunali di quel distretto, dove nel 1895 ne furono introdotte 6644 e nel 1896 ne furono istituite 6210, e dell'avvertito fenomeno trova la spiegazione « nella sempre « maggiore peritanza, che trattiene dallo iniziare un giudizio co- « stoso e per le spese erariali e per gli emolumenti che si pretendono « dai patrocinanti, per modo che col frazionarsi della proprietà e « col disagio economico più frequenti si fanno i tentativi di avere « giustizia gratuita. almeno nei rapporti con l'erario, poichè quanto « alle pretese dei patrocinanti, le stesse non tacciono sempre ». E queste sagge osservazioni dell'illustre Magistrato non sono che troppo conformi alla verità delle cose.

La percentuale delle reiezioni delle domande presso le Commissioni dei Tribunali fu del 28 per cento istanze decise, e fu del 57 per cento presso quella della Corte: tali percentuali sono alquanto inferiori a quelle generali del Regno e indicherebbero una maggiore larghezza nei criteri di ammissione, della quale infatti anche il Procuratore generale fa cenno, a proposito dell'accertamento del requisito della povertà, notando come egli stesso dovè raccomandare in pro-

posito maggiore oculutezza ed energia sia da parte delle Commissioni di primo grado, sia da parte degli agenti delle imposte, i di cui certificati per solito negativi sulla possidenza si ravvisavano non rare volte in contraddizione con le resultanze degli atti.

Correlativo al crescere delle istanze di ammissione al beneficio della assistenza gratuita fu l'aumento delle cause nuove di gratuito patrocinio proposte alla cognizione delle autorità giudiziarie.

Tali cause che nel 1895 davanti alle Preture erano state 567 e davanti ai Tribunali di quel distretto erano state 1116, salirono rispettivamente a 638 ed a 1296 nell'anno decorso: vi fu invece lieve diminuzione nel numero dei giudizi di patrocinio gratuito innanzi alla Corte di appello, perchè i 219 del 1895 discesero a 197 nel 1896.

La durata delle cause civili, rilasciata pressochè alla discrezione dei patrocinanti, forma argomento di non infrequenti recriminazioni nei giudizi ordinari, essendo la lentezza di questi non ultima tra le ragioni, per cui rinunciasi talvolta a chiedere ai Tribunali l'affermazione del creduto proprio diritto.

Nè il lamento, sagacemente osserva il Procuratore generale, può essere minore nelle controversie trattate col patrocinio gratuito; dappoichè l'abnegazione e il disinteresse non sempre sono alla desiderata altezza, ed il sentimento che *omnis labor optat prae-mium* può spingere il patrono a maggiore alacrità per una causa, dalla quale un utile diretto e certo gli possa ridondare.

È però confortante, ed anche suona lode all'operato delle Commissioni, il rilevare che l'esito delle cause decise in massima parte fu favorevole alla parte ammessa alla clientela gratuita.

Infatti sopra 9 pronunzie dei Conciliatori, 8 furono di vittoria piena ed una di vittoria parziale pel povero, il quale su 355 sentenze proferite dai Pretori ottenne da 252 l'accoglimento plenario e da 39 l'accoglimento parziale delle sue ragioni: e la difesa officiosa dinanzi ai Tribunali sopra 672 sentenze ne riportò favorevoli pienamente 454, favorevoli parzialmente 69, e dinanzi alla Corte su 133 decisioni ne ebbe in tutto favorevoli 73, e 37 favorevoli in parte.

4. — Milano.

Il modo come funzionò l'istituto del patrocinio gratuito nel distretto di MILANO diè luogo a poche osservazioni per parte di quel Procuratore generale: egli però riferisce che le Commissioni presso i Tribunali anche nel decorso anno spiegarono lodevole sollecitu-

dine e seppero con prudente discernimento accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio richiesto, procedendo a speciali investigazioni nei casi in cui l'estremo della povertà appariva non pienamente provato. Rari furono i casi di accoglimento dei reclami contro i deliberati delle Commissioni di primo grado.

Il numero dei giudizi istituiti col beneficio della gratuita clientela fu di gran lunga inferiore al numero delle ammissioni: ciò si spiega sia perchè molte di queste si riferivano, specialmente per Milano, a materie di giurisdizione volontaria, sia perchè, sempre per quanto riguarda Milano, sopra 265 ammissioni per separazione personale di coniugi, soltanto 130 cause furono iniziate, delle quali non poche furono dipoi abbandonate.

Parlando dei ritardi nella trattazione delle cause il Procuratore generale li dice non molti, e li attribuisce non a trascuranza dei Procuratori officiosi, ma piuttosto alla indolenza e incuria dei clienti nel fornire le notizie e i documenti necessari a sostegno del loro assunto.

5. — Brescia.

Dalle Commissioni dei Tribunali del distretto di BRESCIA dovevano giudicarsi 1805 domande di ammissione, e ne furono respinte 513, cioè il 32 per cento delle decise, la quale media è pure inferiore a quella generale, di cui sopra è parola. Il Procuratore generale aggiunge che, malgrado il numero rilevante, ove si riguardi nella sua cifra effettiva, dei rigetti, vi furono soltanto 81 ricorsi alla Commissione di secondo grado in appello da decisioni di prima istanza, dei quali 54 respinti: osserva poi che non deve fare meraviglia il maggior numero delle istanze che ebbero successo favorevole presso le Commissioni dei Tribunali in confronto di quelle che lo ebbero presso la Commissione della Corte, perchè a questa proviene buona parte delle domande, che si riferiscono a cause già perdute dal povero in primo grado, e quindi nella maggiore frequenza dei casi non assistite da probabilità di miglior sorte in appello.

Vorrebbe in ultimo il Procuratore generale, e con questa osservazione chiude la sua relazione circa l'operato delle Commissioni, che le medesime usassero una più rigorosa osservanza dell'articolo 9, del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, assumendo

da diverse fonti le osservazioni occorrenti a stabilire se realmente sussistono le condizioni per l'ammissione all'invocato beneficio, mentre per quanto riflette lo stato economico dei ricorrenti si augura che i Sindaci siano meno facili a concedere certificati di povertà, che gli agenti delle imposte siano più cauti nel rilascio di consimili attestati, e che da parte sua l'autorità finanziaria faccia uso del diritto attribuitole dall'articolo 3 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, per dimostrare, nei congrui casi, o dapprima la insussistenza dello stato di povertà, o più tardi la mutata condizione economica della persona ammessa al patrocinio gratuito.

Riferendo sulle cause, il Procuratore generale constata che alle 421 rimaste pendenti alla fine del 1895, si aggiunsero altre 735 introdotte col gratuito patrocinio durante il 1896, formando così un totale di 1156, superiore alle 1024 dell'anno precedente; e di questo aumento trova ragione nella persistente crisi economica e nelle troppo rilevanti spese dei giudizi civili.

Però accade che la parte ammessa al gratuito patrocinio spesso di questa favorevole condizione si giova per conseguire dalla parte avversaria, senza neppure iniziare gli atti giudiziarii, quelle concessioni che altrimenti non avrebbe ottenuto: e con ciò si spiega il più limitato numero delle cause effettivamente intentate di fronte a quello delle ammissioni.

L'esito dei giudizi fu soddisfacente, dappoichè il povero ebbe completo trionfo in 259 cause sopra 410 decise, raggiungendo così una percentuale di 63. 17 per cento, che sale a 72. 68 ove alle sentenze di vittoria piena si aggiungano le altre 38 in cui il povero ebbe vittoria parziale, essendo state 113 le sentenze di completa soccombenza.

Oltre le 411 giudicate cessarono 164 cause per rinunzia, abbandono o perenzione, 78 per transazione o conciliazione e 6 per revoca del decreto di ammissione; rimasero pendenti alla fine dell'anno 406 cause, cioè circa quante erano pendenti al principio dell'anno.

Il Procuratore generale crede che i ritardi verificatisi anche in quel distretto dipendano nella massima parte dalla natura delle contestazioni, e dalla incuria degli interessati nel somministrare ai patrocinatori deputati d'ufficio gli elementi necessari per la difesa: perciò non si crede di ricorrere all'applicazione dell'articolo 23 del R. decreto 6 dicembre 1865. Il ritardo anche può derivare talvolta

dalla coscienza della insostenibilità della causa, ed ove ciò si verificasse sarebbe desiderabile, dice il prelodato Magistrato, che gli stessi procuratori officiosi chiedessero la revoca del beneficio concesso ai loro clienti.

6. — Venezia.

Secondo i dati forniti dal Procuratore generale di VENEZIA, le Commissioni presso i Tribunali di quel distretto sopra un totale di 3883 domande di ammissione ne accolsero 2476, circa il 63 per cento, respingendone 1307, e lasciandone pendenti alla fine dell'anno 100; alla Commissione presso la Corte furono presentati 277 ricorsi tutti esauriti con 141 deliberazioni di accoglimento e 136 di rigetto. In confronto al numero delle istanze a carico nell'anno precedente, vi fu nel 1896 l'aumento di 60 presso le Commissioni di primo grado, e di una presso quella della Corte.

Il Procuratore generale tributa lode alle Commissioni, le quali, egli dice, diedero prova di premura, oculatezza e prudenza nell'adempimento del loro mandato.

Le cause nelle quali eravi una parte ammessa al gratuito patrocinio, e che vennero introdotte nel corso dell'anno avanti le autorità giudiziarie del distretto, furono 1613, che con le 774 rimaste pendenti alla fine del 1896 formarono un totale di 2387 cause, cioè 41 in più di quelle dell'anno precedente. Delle 2387 cause ebbero termine senza sentenza 438, delle quali 168 per rinunzia, abbandono o perenzione, 195 per transazione o conciliazione, 75 per revoca del concesso beneficio.

Le cause in prima istanza ed in grado di appello definite con sentenza ascèsero a 824, e di queste 5 con sentenza di incompetenza, 205 segnarono la soccombenza del povero, mentre furono di vittoria totale 562 e di vittoria parziale 52.

Molto rilevante è il numero di 920 cause rimaste pendenti, delle quali 389 da oltre un anno, mentre alla fine dell'anno precedente la pendenza era stata, come fu già accennato, di 774. Dei constatati ritardi si attribuisce il motivo alla frequenza delle cause di divisioni patrimoniali, alla speranza sempre nutrita di possibili componimenti, alla negligenza delle parti ammesse al gratuito patrocinio ed anche dei loro patrocinatori officiosi, non che alla poca sollecitudine dei periti e dei notari, laddove di questi o di quelle sono richieste le operazioni.

Anche in questo distretto non fu mai provocata l'applicazione dell'art. 23 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

7. — Parma.

Sopra 1515 istanze presentate alle Commissioni di primo grado del distretto di PARMA, furono accolte 971 e respinte 438, essendo state 68 quelle ritirate dai ricorrenti e 38 quelle rimaste pendenti alla fine dell'anno: contro i deliberati emessi dalle Commissioni presso i Tribunali furono interposti 81 reclami, dei quali le Commissioni di secondo grado (presso la Corte di Parma e la Sezione di Modena) accolsero 35. Da questi dati il Procuratore generale di Parma trae la illazione che l'opera delle Commissioni fu oculata, diligente, sollecita.

Il numero delle introdotte cause contenziose riguardanti persone ammesse al patrocinio gratuito nel 1896 fu di 784, alquanto superiore alle 713 dell'anno precedente, e il lieve aumento, secondo quanto riferisce il Procuratore generale, « è spiegato in parte dai « cresciuti bisogni della classe agricola, che non trovando le naturali sue risorse economiche nei falliti prodotti ha cercato ritrarre « qualche utilità dalla rivendica di qualche diritto prima lasciato in « tentato, ed in parte dalla peculiare circostanza di avere nel corso « dell'anno due Istituti di beneficenza di Borgotaro sfidato in giudizio molti dei loro creditori ».

L'esito delle cause decise fu abbastanza soddisfacente per la parte povera, la quale trionfò pienamente in 258 sentenze e parzialmente in 69 sopra 435 pronunziate.

Due sole cause cessarono per essere stato revocato il beneficio alle parti ammesse, mentre le revoche nell'anno antecedente erano state 9; le cause abbandonate, rinunziate o perente ascsero a 117, ed a 57 quelle transatte; e tali dati presentano uniformità ai rispettivi dell'anno precedente, dimostrando, giusta quanto osserva il Procuratore generale, che le parti ed i loro patrocinatori, essendosi persuasi della difficile sostenibilità delle proprie ragioni, preferirono saggiamente un amichevole componimento, al quale non fu estranea l'opera pacificatrice del Magistrato, anzichè andare incontro alle incertezze ed alle more delle liti.

Restarono pendenti alla fine dell'anno 371 cause, cifra alquanto più elevata di quella di 318 ereditate dall'anno precedente: ma con tutto ciò il Procuratore generale informa che i patrocinatori officiosi

furono scrupolosi nel compimento del loro mandato, e che, tranne qualche orale richiamo fatto ad alcuno di essi dai Procuratori del Re, nessun provvedimento fu provocato ai sensi del citato art. 23 del R. decreto 6 dicembre 1865. Osserva poi in relazione ai verificatisi ritardi « che l'indole delle liti, che per lo più riflettono divisioni « ereditarie, espropriazioni, riconoscimento di diritti reali, liquidazioni di danni, non permettono nei frequenti incidenti a cui danno « luogo, maggiore celerità di giudizio ».

8. — Lucca.

Per quanto riguarda il distretto di LUCCA, le istanze di ammissione al patrocinio gratuito, che nel 1895 erano state 1062 salirono nel 1896 al maggior numero di 1211, delle quali 126 furono ritirate dalle parti, vennero accolte 731 e rigettate 313, e 41 rimasero pendenti.

Gli accoglimenti posti in confronto col numero delle decisioni delle Commissioni rappresentano più del 70 per cento; anche il Procuratore generale avverte che la cifra delle istanze accolte può apparire, come infatti apparisce, assai rilevante, ma tuttavia crede di poter assicurare che le Commissioni di primo grado adempirono al loro incarico con la dovuta diligenza, concedendo il beneficio invocato quante volte ne ricorrevano gli estremi ai termini di legge. Tre sole furono le revocche del beneficio decretate nella pendenza delle cause.

Alla Commissione presso la Corte di appello furono presentati 33 reclami contro i deliberati delle Commissioni sedenti presso i Tribunali: un reclamo pendeva dall'anno precedente, e ne furono accolti 6, respinti 26, restando da risolverne 1 alla fine dell'anno.

Non rilevasi dal rapporto del Procuratore generale alcuna notizia circa il numero e l'esito delle istanze presentate alla Commissione della Corte per ammissione al gratuito patrocinio in cause di competenza della Corte medesima.

Si verificò un aumento anche nel numero delle cause col patrocinio gratuito deferite alla cognizione delle autorità giudiziarie del distretto, perchè da 580, quante erano state nel 1895, tali cause giunsero a 636 nell'anno decorso.

Limitato fu il numero delle cause abbandonate o perente (89) e di quelle transatte (48), e le revocate non furono che 4.

A proposito della maggiore quantità delle domande di ammissione e delle cause istituite col gratuito patrocinio, il Procuratore generale premette non esser facile additare con esattezza le cagioni di siffatto aumento; ma soggiunge che questo « può in qualche guisa « spiegarsi col grave dispendio che importano fra noi le procedure « giudiziarie, e col fatto che pel frazionamento delle proprietà la « massima parte delle popolazioni del distretto è provveduta di « patrimonio tale da non poter sottostare alle spese giudiziali, e « quindi le Commissioni, dovendo seguire un criterio relativo nel « valutare lo stato della povertà, riescono a largheggiare alquanto « nelle ammissioni ».

Le cause terminate con sentenza definitiva ascесero a 180; di queste 4 lo furono con sentenza d'incompetenza, 40 furono contrarie alla parte ammessa al patrocinio gratuito, mentre furono a lei pienamente favorevoli 129, e favorevoli in parte 7.

Lamenta il Procuratore generale la lentezza, con la quale procederono non infrequentemente questi giudizi e qualifica esuberante il numero delle 284 cause rimaste pendenti.

Sebbene riconosca che il ritardo può in parte scusarsi con la natura di talune cause, col numero degli interessati che vi figurano, col lungo esperimento delle prove, però l'esimio Magistrato soggiunge che sarebbe desiderabile da parte dei difensori d'ufficio un maggiore zelo nell'esercizio di questa funzione sommamente civile ed umanitaria ad essi affidata dalla legge.

9. — Firenze.

Il Procuratore generale di FIRENZE, esordisce col dirsi lieto di constatare nel modo col quale si esplicò l'istituto del patrocinio gratuito in quel distretto un progressivo miglioramento, che attribuisce alla accurata vigilanza dei Procuratori del Re e alla coscienziosa opera dei patrocinanti.

Esso non fornisce alcuna cifra circa il lavoro delle Commissioni di primo grado, accennando soltanto che queste ebbero ad occuparsi di un numero di domande alquanto maggiore di quelle dell'anno precedente, ma lasciarono pochissimo arretrato.

La Commissione presso la Corte, oltre ad avere esaurite 89 domande in affari di competenza propria, accogliendone 65 e respingendone 23 in merito, accolse 18 e respinse 52 reclami contro

decreti emessi dalle Commissioni presso i Tribunali, in otto soli casi negando il beneficio che da quelle era stato concesso.

Per quanto riguarda i giudizi trattati col beneficio anzidetto, rilevasi dal prospetto che nel corso dell'anno ne furono introdotti 731, i quali uniti ai 219 rimasti pendenti alla fine dell'anno antecedente formano una complessiva cifra di 950. Solamente 378 furono definiti con sentenza, essendo 191 le cause che figurano abbandonate o perente, 83 quelle transatte o conciliate e 7 quelle nelle quali fu revocato il beneficio alla parte ammessa.

Il Procuratore generale osserva che sulle 366 cause decise il povero fu vittorioso interamente in 214, parzialmente in 46, e da tali risultati prende argomento per attribuire lode alle Commissioni.

Afferma che il numero delle controversie con la clientela gratuita fu alquanto maggiore che negli anni decorsi, e dice che di tale aumento si può dare una spiegazione non sicura ma induttiva, la quale è da ricercarsi nel crescente disagio economico, che genera difficoltà di soddisfare gli impegni contratti, e forse anche nella speranza, — sorta per le maggiori distrette economiche, — di ottenere il pagamento di qualche credito e l'utile riconoscimento di qualche diritto, dapprima abbandonato e discutibile: « poichè, mentre in « epoca di floridezza non si sarebbe affrontata l'alea di una lite costosa, la si affronta nella decadenza perchè la gratuita clientela si « presenta ausiliatrice benefica ».

Circa il ritardo nella trattazione delle cause, il Procuratore generale rileva che questo non si verifica per parte del Magistrato, il quale è in genere sollecito a decidere, ma che invece le istruttorie si protraggono oltre il bisogno. « E di questo fatto, — egli dice, — « la colpa non è sempre dei Procuratori, ma bene spesso delle parti « che, per ragioni di indole varia, poco o nulla si curano di somministrare a quelli gli elementi necessari per proseguire, particolarmente poi se le deduzioni rendono un po' complicata la lite. Avviene pure che la protrazione delle istruttorie ha la causale nelle « trattative di accomodamento ».

Malgrado siffatte osservazioni, resta sempre meritevole di attenzione il fatto che le cause rimaste pendenti alla fine del decorso anno furono (249) cioè 30 più che quelle pendenti al principio del detto anno.

Anche nel distretto di Firenze non fu preso alcun provvedi-

mento ai termini dell'art. 23 del R. Decreto 6 dicembre 1865, e solo per parte del Procuratore del Re di Siena taluni patrocinatori officiosi furono richiamati a spiegare maggiore alacrità e sollecitudine nella difesa delle cause dei poveri a loro affidate.

10. — Bologna.

Si ebbe un aumento di 138 domande, in confronto del 1895, presso le Commissioni di primo grado del distretto di BOLOGNA, alle quali, oltre le 74 domande pendenti al principio del 1896, altre 1283 ne furono presentate nel corso dell'anno, raggiungendosi così un totale di 1357; di queste furono ritirate 112, e 75 rimasero non decise.

Gli accoglimenti furono 874, i rigetti 296: i primi ragguagliano a più del 74 per cento sulle pronunzie emesse dalle Commissioni e siffatta percentuale starebbe ad indicare che queste procederono con criterii abbastanza larghi nel concedere l'invocato beneficio. Però il Procuratore generale avverte che « tra le esigenze dei poveri e le « resistenze dei ricchi, le Commissioni seppero trovare il giusto « mezzo ».

La Commissione presso la Corte accolse 54 ricorsi, ne respinse 73, ne lasciò pendenti 10.

Vennero iniziate nell'anno 699 cause in cui erano parti ammesse al patrocinio gratuito: unite alle 540 di eguale specie provenienti dall'anno precedente furono in tutto 1239, delle quali cessarono senza sentenza 192; le sentenze pronunziate furono 451, delle quali 21 per incompetenza, 93 contrarie interamente al povero, 295 favorevoli pienamente, 41 favorevoli in parte.

Riferisce il Procuratore generale che, giusta le disposizioni da lui date fino dal 1895, il Pubblico Ministero intervenne costantemente alle udienze davanti ai Tribunali ed alla Corte, concludendo in tutte le cause di gratuito patrocinio e opponendosi sempre ai rinvii non giustificati. I patrocinatori negligenti furono sollecitati a curare il pronto svolgimento delle cause, ma in nessun caso furono applicati i provvedimenti previsti dall'art. 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865.

11. — Ancona.

Nessuna notizia statistica risulta dal rapporto del Procuratore generale di ANCONA circa il lavoro delle Commissioni di primo e di

secondo grado, funzionanti in quel distretto. Però l'illustre Magistrato informa che durante l'anno 1896 sopravvennero 906 cause contenziose di gratuito patrocinio, le quali, aggiunte alle 860 ereditate dal 1895, formarono un totale di 1776, e che al termine dell'anno decorso ne rimasero pendenti 623.

Delle 1766 cause, nelle quali una delle parti contendeva col beneficio della clientela gratuita, furono esaurite con sentenza d'incompetenza 6, con sentenza pienamente favorevole al povero 423, con sentenza favorevole parzialmente 56, e con pronunzia interamente contraria 89. E da queste cifre il riferente rileva che le Commissioni seppero valutare con giusto criterio le ragioni delle persone che invocavano l'ammissione al gratuito patrocinio, sebbene quello delle Commissioni non sia e non possa essere che un giudizio di delibazione, non potendo esse, nella maggioranza dei casi, avere presenti tutti i documenti e tutte le deduzioni che in rito ed in merito si producono poi dalle parti avversarie nel corso dei giudizi.

L'elevato numero delle pendenze, secondo l'apprezzamento espresso dal Procuratore generale, non sempre può attribuirsi a negligenza dei patrocinanti officiosi, sia perchè sovente è da imputarsi ad incuria dei clienti, sia perchè molte delle cause ancora pendenti riguardano giudizi di divisione ereditaria e procedimenti esecutivi immobiliari.

12. — Roma.

Dal Procuratore generale di ROMA si assicura che l'istituto del patrocinio gratuito nel decorso anno funzionò in modo soddisfacente e si ebbero risultati migliori in confronto degli anni precedenti. Le Commissioni presso i Tribunali ebbero un carico di 2295 domande, delle quali 130 furono ritirate dalle parti, 1154 furono accolte, 739 vennero respinte e 272 restarono pendenti alla fine dell'anno: gli accoglimenti stanno ai rigetti in ragione del 61 per cento, raggiungendosi così la media normale sopra indicata.

La Commissione presso la Corte, innanzi alla quale furono portati 299 ricorsi, ne decise 288, e alla fine dell'anno ne lasciò pendenti 11, essendo stati 3 ritirati dalle parti: dei ricorsi decisi, 136 furono accolti, 149 respinti.

Durante l'anno furono esaurite 1380 cause, nelle quali eravi ammissione al patrocinio gratuito, e cioè per sentenza furono definite 1060, delle quali 45 per incompetenza, 699 con esito favorevole

in tutto, 119 con esito favorevole in parte e 197 con esito interamente contrario al contendente povero. Le altre 320 cause terminarono per rinunzia o abbandono (146), per transazione o conciliazione (107), per perenzione (32), per revoca del beneficio (35).

Alla fine dell'anno rimasero pendenti 505 cause, ed il Procuratore generale dice esigua tale cifra anche in confronto a quella dell'anno precedente.

13. — Aquila.

Il Procuratore generale di AQUILA, cumulando le notizie relative ai lavori delle Commissioni di primo grado ed ai lavori di quella di appello, informa che tutte le domande proposte per ammissione al beneficio della clientela gratuita, furono complessivamente 2057, delle quali vennero decise 1815, cioè 985 con pronunzia di accoglimento e 830 con pronunzia di reiezione, essendone state ritirate dalle parti 107, ed essendone rimaste pendenti 135 alla fine dell'anno. « Le domande di gratuito patrocinio, così si esprime il Procuratore generale, vanno leggermente aumentando di anno in anno, ed è pure questo un indizio delle disagiate condizioni economiche del Regno ».

Alla fine del 1895 erano rimaste pendenti innanzi ai vari ordini di magistratura del distretto 440 cause, in cui erano parti ammesse al patrocinio gratuito; ne sopravvennero nell'anno 933, formandosi così un totale di 1373; ne terminarono 663, cioè 218 per abbandono, rinunzia, transazione, perenzione o revoca del patrocinio, e 412 per sentenza di cui 2 per incompetenza. Le ragioni del povero ebbero vittoria completa in 308 pronunzie, vittoria parziale in 53, insuccesso in 49. Rimasero pendenti al chiudersi dell'anno 445 cause.

Fra le cause decise in prima istanza 41 si protrassero oltre l'anno dalla data del libello introduttivo; fra quelle decise in secondo grado furono 34 quelle definite oltre l'anno dalla data dell'atto di appello; fra quelle rimaste pendenti 286 erano in corso da oltre un anno, computato dall'atto di citazione, e 30 da oltre un anno dopo l'atto di appello.

A proposito del numero abbastanza elevato delle cause rimaste pendenti in fine dell'anno, il prelodato Magistrato informa che « gli ufficiali del Pubblico Ministero non mancano ad ogni sporto re-
« clamano ed anche di ufficio di eccitare al disbrigo i signori avvocati

« e procuratori; questi, deferenti alla parola eccitatrice delle Auto-
« rità incaricate per legge a sorvegliare tale branca di pubblico
« servizio, promettono sempre, ma i fatti assai di rado seguono le
« promesse. Intanto le parti beneficate proseguono a togliersi il pane
« dalla bocca per incoraggiare con donativi in denaro ed in generi i
« loro difensori officiosi: transazioni rovinose intercedono tra le
« parti a scapito delle parti stesse e delle finanze dello Stato, d'ac-
« cordo talvolta con gli stessi difensori, senza che si giunga a sco-
« prirle; conciliazioni onerosissime avvengono nell'ombra e nel
« mistero, e non è agevole all'Autorità di poterle impedire ».

Però, malgrado queste fosche tinte, che pur troppo corrispon-
dono alla realtà delle cose, il Procuratore generale non accenna ad
alcun atto più efficace delle parole di eccitamento, ad alcun provve-
dimento più energico di un semplice richiamo, ed è da ritenersi che
neppure pel distretto di Aquila trovò mai applicazione il disposto
dell'articolo 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865.

14. — Napoli.

Nessuna notizia statistica è fornita dal Procuratore generale di
NAPOLI circa gli affari presentati innanzi alle Commissioni del pa-
trocinio gratuito di quel distretto e dalle medesime definiti.

Quanto alle cause trattate col beneficio anzidetto, l'eminente
Magistrato dopo aver rilevato che il numero di queste da 5313,
quante furono nel 1895, salì nel 1896 a 6547, soggiunge: « Questo
« notevole aumento, che da alcuni regi Procuratori vorrebbe attri-
« buirsi a troppa indulgenza delle Commissioni, può dipendere an-
« che dalla maggiore insistenza nel richiedere le spese a credito e
« dalla facilità nell'ottenere i certificati di povertà all'uopo neces-
« sari ».

Risulta dai prospetti pervenuti che le cause di gratuito patro-
cinio esaurite con sentenza furono 2569, dalle quali sole 330 furono
di soccombenza pel povero, mentre questi vinse interamente in 1738
volte, ed in altre 395 ebbe parziale vittoria: per 106 la sentenza fu
di incompetenza, cessarono per abbandono o perenzione 218, 300
per conciliazione tra le parti e 73 per essere stato revocato il bene-
fizio.

Osserva poi il Procuratore generale che « un altro fatto note-
« vole di considerazione è il ritardo, con cui vengono spedite le
« cause a debito, ed il crescente numero delle cause pendenti, che

« ogni anno aumenta. La ragione di tale ritardo non può trovarsi
« tutta nella legge del gratuito patrocinio, che permette al contra-
« ditto del povero di produrre in qualunque tempo un reclamo
« contro il decreto di ammissione, senza l'obbligo di presentarlo
« poi alla Commissione d'appello per farlo discutere. All'uopo fu
« adottato nell'anno scorso il provvedimento di invitare i Procura-
« tori del Re ed i Cancellieri a trasmettere alla Procura generale i
« reclami che vengono ad essi notificati insieme alla copia degli atti
« impugnati per provocare di urgenza e di ufficio la decisione della
« Commissione di appello. A produrre il ritardo di cui trattasi con-
« corre altresì la negligenza di alcuni procuratori ed avvocati, i
« quali non sempre assumono come un dovere la difesa del povero;
« la lentezza delle parti nel procurarsi i documenti richiesti dai di-
« fensori ed anche l'obbligo imposto dalla legge di dover richiedere
« ogni documento e far curare la notificazione degli atti per mezzo
« della Regia Procura, la quale non può mai uguagliare la sollecitu-
« dine con cui le parti, che litigano a loro spese, provvedono agli
« atti stessi ».

15. — Trani.

Anche dal rapporto del Procuratore generale di **TRANI** è omessa qualsiasi indicazione circa il lavoro compiuto dalle Commissioni cui spetta provvedere sulla concessione della clientela gratuita.

Dai prospetti relativi emerge che di 2436 cause introdotte col beneficio sopra indicato, furono definite con sentenza 1343, e cessarono altre 97 per abbandono o perenzione, 128 per componimento, 15 per l'avvenuta revoca del beneficio concesso. Delle cause decise 126 erano in corso da oltre un anno.

Rileva il Procuratore generale che il numero delle cause istituite nel decorso anno fu superiore a quello degli anni precedenti, e di ciò egli crede ragione principale il dissesto economico delle popolazioni delle provincie costituenti il distretto, specialmente di quella della provincia di Capitanata.

Però è da notarsi che il numero dei procedimenti pendenti alla fine dell'anno (536), risulta inferiore a quello dei 591 rimasti in corso al termine del 1895, e vuolsi pure tenere presente che sopra 1415 sentenze, furono 1117 quelle di vittoria completa e 150 quelle di vittoria parziale del povero; laonde le vittorie, in confronto delle

124 pronunzie di soccombenza della parte ammessa al beneficio, rappresentano una media di circa il 90 per cento.

Conclude il Procuratore generale riferendo che « reclami degli « ammessi contro la negligenza dei difensori officiosi, sebbene in « minor numero, ve ne furono pure nel passato anno, e volta per « volta gli uffici del Pubblico Ministero vi hanno provveduto, pro- « muovendo anche, in alcuni casi, la sostituzione dei difensori ».

16. — Catanzaro.

Presso le Commissioni di primo grado del distretto di CATANZARO alla fine del 1895 restarono non definite 162 domande di ammissione; ne sopravvennero 3031 nel corso dell'anno. Delle 3193 istanze ora dette, 209 furono ritirate dai ricorrenti, 1571 vennero accolte, 1250 furono respinte, restando così una pendenza (163) quasi uguale a quella dell'anno precedente. Sulle 2821 domande risolte dalle Commissioni di primo grado gli accoglimenti rappresentarono il 56 per cento di fronte alle reiezioni.

Presso la Commissione della Corte i ricorsi ascsero a 250; e di essi 97 ebbero accoglienza, 152 furono decisi negativamente, uno fu ritirato dalla parte.

Sopravvennero nell'anno dinanzi alle autorità giudiziarie del distretto 1941 cause, nelle quali vi era ammissione al patrocinio gratuito: unite alle 717 rimaste in corso alla fine del 1895 raggiunsero la cifra di 2658, delle quali 1135 furono giudicate con sentenza e 344 cessarono per abbandono o per transazione o per perenzione o per revoca del beneficio.

Delle 1135 sentenze, 93 furono d'incompetenza, 728 segnarono la vittoria piena e 151 la vittoria parziale del povero, e sole 163 la di lui sconfitta.

Il Procuratore generale fa presente che nel decorso anno si verificò un sensibile aumento nel numero delle cause istituite col patrocinio gratuito, ed un aumento altresì, sebbene tenue, nel numero delle cause transatte.

Nessuna spiegazione è data quanto al primo di tali aumenti; dell'altro vuolsi trovare la ragione sia nel buon diritto della parte povera, sia nell'intento di risparmiare spese.

Le cause rimaste pendenti alla fine dell'anno furono 752, cifra di poco superiore a quella delle 717 pendenti al termine dell'anno

precedente: è da notarsi che 78 giudizi di primo grado e 25 di appello risultano essere in corso da oltre un anno.

Per quanto riguarda la quantità dei procedimenti restati pendenti, il Procuratore generale riferisce che « mentre da una parte « la ragione del ritardo dipende dall'indole dei giudizi, come quelli « di divisione, di rivendicazione, i quali esigono non pochi mezzi « istruttori, dall'altra parte le difficoltà a definire le cause proven- « gono dagli avvocati e procuratori, i quali per varie ragioni non « sempre giustificate ritardano l'andamento dei giudizi ».

Tale essendo lo stato delle cose, i Procuratori del Re ed il Procuratore generale rivolsero « a chi di ragione gli opportuni eccita- « menti perchè le cause, specie quelle per le quali si riconobbe una « certa trascuratezza o ritardo imputabile ai difensori officiosi, fos- « sero al più presto definite, non tralasciando, in parecchi casi, di « far capo all'articolo 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865 ».

Sembra però che dai presi provvedimenti non siasi ritratto tutto il frutto che dovevasi e potevasi sperare, dappoichè la cifra di 752 pendenze è maggiore di quella dell'anno antecedente (717), e in rapporto al numero delle 2658 cause, che formano il carico dell'anno, è sempre molto elevata.

Soggiunge poi il Procuratore generale che « non si mancò di « provocare le sostituzioni di Procuratori ad altri riconosciuti negli- « genti nella esplicazione del mandato loro affidato, e di provocare « la revoca del beneficio nei casi in cui il ritardo nella definizione « della causa era imputabile alle parti ammesse ». Ma su tale proposito lo stesso eminente Magistrato non può a meno di giustamente osservare che « questi casi di sostituzione di Procuratori co- « stituiscono certamente un'altra causa che ostacola la definizione « dei giudizi, inquantochè la nomina di un nuovo difensore reca « sempre la necessità di un nuovo studio e spesso un nuovo sistema « di difesa ».

È facile riconoscere la saviezza di queste osservazioni del Procuratore generale. Ed io non posso a meno di aggiungere che la pratica insegna che, mentre le ragioni del povero non si avvantaggiano, d'ordinario, per siffatte sostituzioni, le quali al nuovo difensore deputato dalla Commissione danno o ragione o pretesto di altri ritardi dovuti al nuovo esame dell'affare, d'altro canto le sostituzioni, non accompagnate da alcun altro provvedimento, ai termini dell'articolo 23 del succitato Regio decreto si risolvono sovente in

un premio al patrocinatore negligente, il quale non desiderava di meglio che di essere esonerato da un incarico poco gradito.

Lo stesso Procuratore generale termina il suo rapporto, informando che ha dato opportune disposizioni perchè dai rappresentanti del Pubblico Ministero si eserciti la più accurata ed efficace vigilanza per assicurare che i ritardi non avvengano se non in quei casi nei quali una necessaria istruttoria rende inevitabile un più lungo svolgimento della causa.

17. — Messina.

Riferisce il Procuratore generale di MESSINA che alle Commissioni presso i Tribunali di quel distretto nel decorso anno furono presentate 1296 istanze; le Commissioni ne accolsero 542, ne rigettarono 550; ne lasciarono pendenti 93; le altre 111 furono ritirate dalle parti.

La Commissione presso la Corte accolse 58 dei 187 ricorsi che furono deferiti alla sua decisione; respinse tutti gli altri, tranne 7 stati ritirati dai ricorrenti.

Relativamente alle cause trattate col beneficio del patrocinio gratuito nel detto distretto, è da notarsi che, secondo il prospetto, esse furono 773, delle quali furono esaurite 6 con sentenza d'incompetenza, 181 con sentenza favorevole in tutto, 57 con sentenza favorevole in parte e 29 con pronunzia contraria alla parte ammessa al beneficio. Cessarono poi per rinunzia, abbandono o perenzione 76 cause e per transazione o conciliazione 19.

Accenna il Procuratore generale a « frequenti doglianze delle « persone ammesse al patrocinio gratuito pel sensibile ritardo, che « non di rado si deplora nella definizione delle cause, e che è da attribuirsi talvolta alla poca solerzia dei difensori che poco curano « gli interessi dei clienti ».

Nonostante questa osservazione, il Procuratore generale informa che non fu mai adottato alcuno dei provvedimenti consentiti dall'articolo 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865.

18. — Catania.

Furono ben 4592 le domande per ammissione prodotte innanzi alle Commissioni di primo grado del distretto di CATANIA, e ne furono accolte 2000.

La Commissione presso la Corte sopra 580 reclami ne accolse 191, cioè il terzo.

Le cause proposte col patrocinio gratuito innanzi alle magistrature di quel distretto furono complessivamente 3182, numero pressochè uguale a quello delle congeneri cause dell'anno precedente.

Cessarono 1693 cause, delle quali 1077 per sentenza (fra cui 16 per incompetenza) ed il Procuratore generale nota che furono meno di quelle giudicate definitivamente nel 1895. Le sentenze in senso pienamente favorevole al povero furono 753; furono 142 quelle che del povero accolsero la domanda soltanto in parte, e 166 quelle che ne statuirono la soccombenza. Figurano nei prospetti 451 cause abbandonate, 129 conciliate, 36 cessarono per essere stato revocato il già concesso beneficio.

Il Procuratore generale lamenta i ritardi occorsi nella trattazione delle cause, e la quantità abbastanza considerevole di quelle rimaste pendenti alla fine dell'anno, che furono molte più delle rimaste pendenti al chiudersi del 1895.

Rilevasi poi dai prospetti che tra le cause rimaste ancora in corso 107 in primo grado e 181 in appello erano protrate da oltre un anno.

Questo grave arretrato, secondo il Procuratore generale « è dovuto in gran parte al sistema dei procuratori legali, di chiedere molti differimenti, che in alcune cause sono giunti fino a *trenta*: e ciò nell'intendimento o di stancare le parti povere ed indurle ad una conciliazione, ovvero di procrastinare lo studio delle cause ».

Soggiunge il Procuratore generale che, malgrado la vigilanza spiegata dagli ufficiali del Pubblico Ministero, non fu possibile vincere le resistenze opposte, e si augura che lo zelo di quelli giunga ad ottenere più sodisfacenti risultati nell'anno ora volgente.

19. — Palermo.

Importante fu il lavoro compiuto dalle Commissioni del patrocinio gratuito del distretto di PALERMO. Durante il corso dell'anno furono presentate alle Commissioni di primo grado 4687 domande, 219 in più che nell'anno precedente; unite alle 310 pendenti al principio dell'anno raggiunsero la cifra di 4997, delle quali furono accolte 2484, respinte 1942, ritirate dalle parti 185, e rimasero pendenti 386. Gli accoglimenti furono in proporzione del 56 per cento delle emesse deliberazioni.

Presso la Commissione di secondo grado a 69 ricorsi indiscussi

alla fine del 1895 si aggiunsero altri 718 sopravvenuti nell'anno, 3 in più dell'anno innanzi; e sul totale di 787 furono accolti 384, respinti 341, ritirati dai ricorrenti 15, rimanendo un residuo di 147 ricorsi non esaminati.

In rapporto al numero complessivo delle pronunzie emanate dalla Commissione, quelle di accoglimento segnarono la media del 53 per cento.

Riferisce il Procuratore generale che nel 1896, insieme con una maggiore quantità delle istanze si ebbe un minor numero degli accoglimenti in confronto del 1895; e ciò dimostra, secondo quanto egli osserva, « maggiore laboriosità nelle Commissioni, congiunta a « maggiore rigore, derivato senza dubbio dal maggiore e più attento « studio delle domande ».

Per quanto riguarda i giudizi, le cause di gratuito patrocinio portate alla cognizione delle autorità decidenti furono 2250, che insieme con le 1565 ereditate dall'anno precedente, formarono un totale di 3815, cioè 626 in più che nel 1895.

Le cause decise in merito furono 1418, con vittoria completa pel povero 1010, con vittoria parziale 213, con soccombenza 195. Per 42 fu pronunziata l'incompetenza. Per 212 cause vi fu rinunzia, abbandono o perenzione, per 144 intervenne transazione o conciliazione, e per 16 la revoca del decreto di ammissione. Per 472 furono solo emesse delle sentenze non definitive.

Furono 1511 i procedimenti rimasti ancora in corso alla fine del 1896, cioè in primo grado 1100, e in appello 415; 260 di quelli e 123 di questi ultimi pendevano da oltre un anno.

Rileva il prelodato Procuratore generale che nel 1896, oltre lo aumento delle cause portate a giudizio, si ebbe anche, in confronto dell'anno precedente, un aumento delle vittorie della parte ammessa al beneficio, sia plenarie che parziali, e delle cause terminate con transazione, come pure di quelle perente; e mentre dal maggior numero delle decisioni favorevoli al povero e degli amichevoli componimenti trae argomento a compiacersi della bontà del lavoro delle Commissioni, l'illustre Magistrato deplora la cresciuta cifra delle perenzioni, e la lentezza nello svolgimento di molte cause, fenomeni questi che, se rivelano in genere poco zelo da parte dei patrocinatori, sono anche dovuti al concorso di altre cause così da lui enumerate: « Le non facili comunicazioni delle parti ammesse alla gratuita « clientela coi loro rappresentanti, le difficoltà che si incontrano per

« fornirsi dei documenti necessari all'istruzione della causa, la natura stessa di molti giudizi irti di difficoltà e le trattative lunghe e laboriose per una possibile transazione poterono influire senza dubbio alla manifestazione dell'inconveniente che ho deplorato ».

20. — Cagliari.

Secondo il rapporto del Procuratore generale di CAGLIARI, le Commissioni presso i Tribunali di quel distretto si occuparono di 3341 istanze, numero molto superiore a quello dell'anno precedente; e la Commissione presso la Corte esaurì tutte le domande presentate, che ascsero a 172. La media degli accoglimenti, presso le Commissioni di primo grado fu del 58 per cento e presso la Commissione della Corte fu del 48 per cento.

La cifra delle liti col patrocinio gratuito iniziate nel decorso anno segnò un aumento di 94 sul numero delle istituite nel 1895.

Osserva in proposito il Procuratore generale che « le strettezze economiche, causate dalla scarsità dei diversi raccolti, dal vilissimo prezzo in cui sono scesi i prodotti e dalla mancata industria del bestiame e fallita esportazione di questo nei mercati di Francia, obbligano coloro che hanno in animo di far valere una loro pretesa a ricorrere al beneficio della gratuita clientela ».

Le varie autorità giudiziarie del distretto di Sardegna ebbero a carico 2577 cause trattate col beneficio della gratuita difesa, e ne definirono con sentenza 897, pronunziando in 21 l'incompetenza, in 688 la vittoria parziale o totale della parte povera e in 188 la soccombenza di questa.

Terminarono per abbandono, rinunzia o perenzione 375 cause, 92 per conciliazione, 1 per revoca del beneficio. Rimasero pendenti 966, cioè 355 più che alla fine dell'anno precedente. Alla incuria delle parti ed anche a quella di alcuni patrocinatori « che male si adattano ad occuparsi di affari, dai quali hanno più lavoro e noie che guadagno », il Procuratore generale attribuisce la lentezza con cui vengono svolti i giudizi e la quantità non indifferente dei procedimenti rimasti pendenti. Però, e quantunque non siano mancati i reclami degli ammessi al patrocinio gratuito, nessun provvedimento fu preso a riguardo dei procuratori incaricati della difesa officiosa.

Osservazioni generali.

I. — Circa i lavori delle Commissioni presso i Tribunali e le Corti.

Alla autorevole voce, che fin qui ha parlato, dei Procuratori generali, al riassunto analitico delle assennate considerazioni formulate dai Capi dei singoli distretti, reputo non inopportuno far seguire alcune notizie ed osservazioni di ordine generale e sintetico.

Dell'operato delle Commissioni manca qualsiasi indicazione nei prospetti allegati ai rapporti speciali annuali, e conseguentemente intanto ho potuto tener conto di alcuni dati relativi ai lavori delle Commissioni di questo o quel distretto, in quanto taluni Procuratori generali hanno creduto di farne accenno nei loro rapporti rispettivi.

Con tutto ciò, giovandomi delle notizie favoritemi dalla Direzione generale della statistica, sono in grado di riferire quale fu nel decorso anno il complessivo movimento delle domande di ammissione al patrocinio gratuito.

Innanzitutto alle Commissioni istituite presso i Tribunali civili al 31 dicembre 1895 pendevano 2954 istanze, e ne sopravvennero durante l'anno 1896 altre 53,224, delle quali 1085 per affari di competenza dei Conciliatori, 24,736 per affari di competenza dei Pretori, 26,743 per affari di competenza dei Tribunali e 660 per affari di competenza di altre autorità.

Così la cifra complessiva delle domande sottoposte all'esame delle Commissioni presso i Tribunali fu di 56,178; e di queste ne furono decise nel decorso anno 49,608; le rimanenti furono o ritirate dalle parti o rimasero pendenti alla fine dell'anno.

Dal prospetto che segue rilevasi quale sia stato durante il quinquennio 1892-96 il lavoro compiuto dalle Commissioni che funzionano presso i Tribunali civili del Regno:

Prospetto I.

ANNI	Domande presentate e decise dalle Commissioni presso i Tribunali civili																			
	per affari di competenza dei Conciliatori					per affari di competenza dei Pretori					per affari di competenza dei Tribunali					per affari di competenza di altre Autorità				
	pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte		pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte		pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte		pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte	
				cifre effettive	per ogni 100 decise				cifre effettive	per ogni 100 decise				cifre effettive	per ogni 100 decise				cifre effettive	per ogni 100 decise
1892	1,392	21,416	19,625	12,075	61.53	1,538	20,900	19,531	12,279	62.87	18	1,071	1,071	973	90.85
1893	595	544	433	79.60	1,271	20,160	18,497	11,575	62.58	1,457	22,578	21,209	13,678	64.49	5	1,181	1,155	1,071	92.73
1894	812	718	486	68.16	1,230	21,067	19,410	12,206	62.89	1,383	25,535	23,333	14,827	63.55	8	1,071	1,053	983	93.35
1895	32	832	854	536	62.76	1,259	22,911	21,013	13,110	62.39	1,922	24,948	25,687	15,152	63.97	9	771	752	642	85.37
1896	28	1,085	1,002	663	66.17	1,356	24,736	23,091	14,141	61.24	1,553	26,743	24,866	15,553	62.55	17	660	619	511	78.74

(a) Non sono comprese le domande ritirate dalle parti.

Rilevasi da questo prospetto che durante l'ultimo quinquennio vi fu un continuo aumento di domande presentate per l'ammissione al beneficio della clientela gratuita.

Dinanzi alle Commissioni dei Tribunali le istanze di ammissione per affari di competenza dei Conciliatori, le quali cominciarono ad essere presentate dal primo gennaio 1893 perchè da quel giorno andò in vigore la legge 16 giugno 1892, n. 261 (art. 19 e 22), furono 595 nel 1893, 812 nel 1894, 892 nel 1895 e, come già fu detto, nel 1896 salirono a 1085.

Tale aumento progressivo si spiega facilmente pel fatto che le disposizioni della nuova legge, la quale notevolmente ampliò la competenza dei Conciliatori, entrarono sempre più nelle consuetudini e nella pratica delle popolazioni e ottennero col decorso degli anni maggior favore e più estesa applicazione, al punto che nel 1896 si ebbe una cifra poco meno che doppia di quella iniziale del 1893.

Contuttociò, se si ponga mente, non dirò al numero rilevantissimo delle controversie recate innanzi ai Conciliatori (2,129,565) ma anche soltanto al numero sempre considerevole delle cause da quelli decise nel corso del passato anno (802,581), non si può a meno di riconoscere insignificante la esigua cifra di 1085 domande d'ammissione al patrocinio gratuito.

Però tale esiguità di domande come si è visto, è costante: e fra le cagioni che concorrono a determinarla non è forse ultima la minore spinta a ricorrere fino alla Commissione del patrocinio gratuito allorchè si tratta di un giudizio semplice, celere ed economico quale è quello che si svolge innanzi al Conciliatore. Così si spiega pure la grande sproporzione tra il numero delle istanze di ammissione per cause da iniziarsi innanzi ai Conciliatori e il numero delle consimili istanze per liti da istituirsi davanti ai Pretori, dappoichè le tasse giudiziarie nei procedimenti di competenza pretoriale sono molto più gravi, e quindi maggiore interesse hanno i contendenti a tentare il conseguimento della difesa gratuita, almeno per quanto riguarda le spese dovute all'Erario.

Delle domande della specie sopra accennata furono decise 1002 nel 1896 di fronte alle 544, 713 e 854 decise rispettivamente nei precedenti anni 1893, 1894 e 1895. Ugual progressione si verificò quanto alle cifre effettive delle domande accolte, che furono 433 nel 1893, 486 nel 1894, 536 nel 1895 e 663 nel 1896; ma la percentuale

degli accoglimenti in rapporto al numero delle istanze decise presentò invece un progressivo abbassamento fino al 1895, perchè dal 79. 60 per cento dell'anno 1893, discese nel 1894 a 68. 16, nel 1895 a 62. 76, risalendo nel 1896 a 66. 17.

In verità questo aumento della percentuale degli accoglimenti constatato nell'ultimo anno colpisce tanto più in quanto ebbe a verificarsi unicamente per gli affari di competenza dei Conciliatori, mentre all'incontro nello stesso anno ultimo scorso la media degli accoglimenti per le domande relative ad affari di competenza superiore si mantenne più bassa in confronto di quella degli accoglimenti decretati negli anni precedenti.

Eppure erano le stesse Commissioni che provvedevano: e poichè non può ammettersi una disparità di indirizzo e di criterii normali nell'apprezzamento del merito delle istanze, il rilevato fenomeno si presenta tanto più meritevole di considerazione: ma, ove questo si ponga in relazione con la già notata parsimonia delle istanze di ammissione per affari di competenza dei Conciliatori, non è fuori di proposito il ritenere che per questa specie di affari le parti abbiano pensato di ricorrere alle Commissioni dei Tribunali allora soltanto quando più in esse si manifestava costante la sicura coscienza del loro buon dritto: e quindi il fatto del maggior numero delle istanze accolte può trovare una plausibile spiegazione nella più evidente bontà dell'azione, che il ricorrente si proponeva di spiegare col presidio del patrocinio gratuito dinanzi al Magistrato elettivo: inoltre al constatato fatto della maggiore quantità di accoglimenti di questa specie di domande possono anche aver concorso altre peculiari circostanze non trascurabili, quali sono la riluttanza e la maggiore difficoltà, che hanno molti di coloro, contro di cui il gratuito patrocinio viene invocato, a far pervenire le loro contrarie osservazioni e deduzioni dal lontano comune, dove dimorano e dove la lite è da instituirsi e da sostenersi, fino al capoluogo del Tribunale, dove siede la Commissione. A tutto questo si aggiunga l'assenza nelle località campagnole di quella genia di cacciatori e consiglieri di liti, che abbonda malauguratamente nei centri cittadini, specialmente presso gli uffici mandamentali.

La prima delle ragioni sopra avvertite si palesa tanto più attendibile, ove si tenga conto dell'esito delle cause di competenza del Conciliatore per le quali vi fu ammissione al beneficio più volte ri-

cordato. Ed invero, come sarà accennato in appresso, la proporzione delle vittorie della parte ammessa al gratuito patrocinio è molto maggiore appunto nei giudizi compiuti dinanzi ai Conciliatori che in quelli svoltisi dinanzi a tutte ed a ciascuna delle altre magistrature decidenti.

Per affari di competenza dei Pretori le domande di ammissione, che nel 1892 erano state 21,416, discesero nel 1893 a 20,160; e tale diminuzione è spiegata dalla influenza della sopravvenuta legge 16 giugno 1892, che menomò la competenza dei Pretori accrescendo quella dei Conciliatori. Però nel successivo anno 1894 la cifra delle domande di ammissione riprese il corso ascendente che ha sempre progredito: ed infatti in quell'anno ne furono presentate 21,067, nel 1895 ne sopravvennero 22,911, e crebbero a 24,736 nell'anno decorso.

Le domande per affari di competenza pretoriale sulle quali dalle Commissioni fu provveduto nel 1896 furono 23,091, con sensibile aumento sulle 19,625 decise nel 1892, sulle 18,497 decise nel 1893, sulle 19,410 decise nel 1894, e sulle 21,013 decise nel 1895.

La media degli accoglimenti in rapporto al numero delle domande decise fu nel decorso anno di 61. 24 per cento: e così fu di poco inferiore alle medie degli anni precedenti, che oscillarono da 61. 53 nell'anno 1892, a 62. 89 nel 1894.

Un aumento si ebbe anche nel numero delle istanze di ammissione presentate per affari di competenza dei Tribunali civili, imperciocchè queste nel 1896 ascesero a 26,743 in confronto delle 24,948 presentate nel 1895; però vuolsi notare che nell'anno 1895 si era verificata una qualche diminuzione di fronte all'anno precedente (1894), in cui le domande di questa specie salirono a 25,535, mentre nel 1893 erano state 22,578 e 20,900 nel 1892.

In un quinquennio adunque l'aumento delle domande in tutto il Regno fu di oltre il quarto; e la ragione del considerevole aumento è data, a mio avviso, con tutta esattezza dalle considerazioni, che ho sopra riferito, dei Procuratori generali, specialmente di quelli di Genova, Torino, Lucca, Ancona, Napoli e Cagliari.

Nell'anno 1896 furono decise dalle Commissioni di primo grado 24,866 domande di ammissione per affari di competenza dei Tribunali civili; tale cifra, minore a quella delle 25,687 domande

decise nel 1895 (1), fu però superiore a quelle ottenute negli anni 1894, 1893 e 1892, in cui le istanze definite furono rispettivamente 23,333, 21,209 e 19,531.

Quanto alla percentuale generale degli accoglimenti che nel 1896 fu del 62. 55, è da osservarsi che la medesima fu alquanto inferiore alle medie degli anni precedenti, che erano state 62. 87 (1892), 64. 49 (1893), 63. 55 (1894) e 63. 97 (1895). Questa decrescente percentuale di accoglimenti è illustrata dai Procuratori generali nelle osservazioni che furono sopra riprodotte.

Molto minore in rapporto agli anni antecedenti fu il numero delle istanze di ammissione per affari di competenza di altre autorità; tali domande che nel 1892 erano state 1071 discesero nel 1896 a 660, alle quali sono da aggiungersi 17 ereditate dall'anno precedente.

Nel 1896 ne furono definite 649, e di queste furono accolte 511, cioè il 78. 74 per cento, mentre nei precedenti anni del quinquennio la media degli accoglimenti aveva raggiunto una cifra molto maggiore, cioè il 90. 85 (1892), il 92. 73 (1893), il 93. 35 (1894), l'85. 37 (1896).

Davanti alle Commissioni delle Corti di appello alla fine del 1895 pendevano 192 domande: alle quali si aggiunsero altre 6136 presentate nel corso dell'anno, cioè 2740 per reclamare contro provvedimenti emessi dalle Commissioni di primo grado, 3278 relative a cause di competenza delle Corti, e 118 riguardanti affari di competenza di altre autorità.

Le Commissioni delle Corti di appello ebbero adunque in tutto 6328 domande e durante l'anno decorso ne definirono 5880, essendo state le altre o ritirate dalle parti o rimaste pendenti al termine del 1896.

Il prospetto seguente indica il movimento dei lavori delle Commissioni istituite presso le Corti di appello del Regno durante l'ultimo quinquennio.

(1) Nell'anno 1895 furono presentate alle Commissioni di primo grado, come sopra è detto, solamente 24,948 istanze per affari di competenza dei Tribunali civili; ma a queste si debbono aggiungere altre 1922 che erano rimaste pendenti al principio del detto anno.

Prospetto II.

ANNI	Domande presentate e decise dalle Commissioni presso le Corti di Appello														
	per reclami contro provvedimenti emessi dalle Commissioni presso i Tribunali					per affari di competenza delle Corti d'appello					per affari di competenza di altre Autorità				
	pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte		pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte		pendenti al principio dell'anno	presentate nell'anno	decise nell'anno (a)	accolte	
				cifre effettive	per ogni 100 decise				cifre effettive	per ogni 100 decise				cifre effettive	per ogni 100 decise
1892	48	1,915	1,853	535	28. 87	26	2,347	2,304	1,482	64. 32	1	131	125	74	59. 20
1898	51	2,253	2,193	743	33. 88	33	2,403	2,335	1,482	63. 47	2	116	115	57	49. 57
1894	34	2,415	2,366	869	38. 35	36	2,787	2,681	1,722	64. 23	2	143	142	60	42. 25
1895	104	2,684	2,572	1,025	39. 85	95	2,676	2,635	1,681	63. 80	..	143	138	76	55. 07
1896	116	2,740	2,586	945	36. 54	74	3,278	3,175	1,958	61. 67	2	118	119	51	42. 86

(a) Non sono comprese le domande ritirate dalle parti.

Anche presso le Corti di appello il lavoro delle Commissioni presenta un progressivo aumento durante l'ultimo quinquennio.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado erano stati presentati 1915 reclami durante il 1892; crebbero questi a 2253 nel 1893, a 2415 nel 1894, a 2684 nel 1895, e raggiunsero nel 1896 la cifra di 2740. Le Commissioni presso le Corti nel 1892 provvidero sopra 1853 reclami, accogliendone 535, cioè appena il 28. 87 per cento; nel 1893 decisero 2193 ricorsi, accogliendone 743, il 33. 88 per cento, nel 1894 ne definirono 2266, riconoscendone fondati 869, cioè 38. 35 per cento, e nel 1895 statuirono sopra 2572, dei quali accolsero 1085, il 39. 85 per cento: però nell'anno decorso sopra 2586 reclami decisi non ne accolsero che 945, abbassandosi così la percentuale degli accoglimenti a 36. 54.

Sarebbe tuttavia a desiderarsi che tale percentuale discendesse ancora, perchè essendo dalla legge circoscritto l'esame delle Commissioni di appello al solo apprezzamento della probabilità dell'esito favorevole della causa o dell'affare (articolo 22 del Regio decreto 6 dicembre 1865), l'accoglimento dei reclami contro i deliberati di primo grado che ammisero, negarono o tolsero il beneficio della clientela gratuita, significa in sostanza essere stato o troppo rigoroso o troppo discendente, e nell'un caso e nell'altro non perfettamente esatto il giudizio di estimazione compiuto da coloro che dovevano delibare il buon diritto, o no, della parte invocante il beneficio medesimo. Ad ogni modo è doveroso osservare che i risultati ottenuti nell'ultimo anno segnano un miglioramento su quelli degli anni precedenti.

Relativamente a cause deferite alla cognizione delle Corti di appello le domande di ammissione al beneficio da 2347 quante furono nel 1892 si elevarono a 2403 nel 1893, ed a 2787 nel 1894, discendendo a 2676 nel 1895 per quindi risalire a 3278 nel 1896.

Sopra 2304 domande definite nel 1892 furono accolte 1482, cioè il 64. 32 per cento; questa media discese nel 1893 a 63. 47 (2335 istanze decise, accolte 1482), ma risalì nel 1894 a 64. 23 (istanze decise 2681, accolte 1722).

Nell'anno 1895, in cui, come si è avvertito, vi fu minor numero di istanze presentate, anche fu minore il lavoro delle Commissioni delle Corti, che provvidero sopra 2635 domande, accogliendone 1681, ossia il 63. 80 per cento, mentre poi il decorso anno 1896, pure se-

gnando una maggior quantità di istanze definite (3175), ed una maggiore cifra effettiva di accoglimenti (1958), dette degli accoglimenti medesimi una percentuale minore, cioè il 61. 67.

Quanto alle domande di ammissione per affari di competenza di altre autorità si ebbero differenze di nessuna o poca importanza durante il quinquennio: dalle 131 presentate nel 1892, dalle 143 prodotte tanto nel 1894 che nel 1895, le istanze per affari di questo genere discesero nel 1896 a 118, tutte definite: e ne furono accolte nel 1896 sole 51, cioè il 42. 86 per cento, mentre nel precedente anno 1895 gli accoglimenti erano stati in ragione del 55. 07, e nel 1892 in ragione del 59. 20 per cento.

Sommando il lavoro complessivo delle Commissioni tanto di primo che di secondo grado, si ha che nel decorso anno 1896:

le istanze di ammissione da risolversi dalle Commissioni anzidette furono 62,506;

le istanze risolte dalle Commissioni furono 55,488;

tra queste le istanze accolte furono 33,826.

Le domande accolte, considerate nel loro complesso in tutto il Regno, furono in ragione di 117 per ogni 100,000 abitanti, e di 61 per ogni cento istanze di ammissione decise dalle Commissioni sia presso i Tribunali sia presso le Corti di appello.

Dal prospetto che segue si rileva in quali regioni le domande e le ammissioni al gratuito patrocinio furono più frequenti ed in quali più scarse:

ISTANZE PER IL GRATUITO PATROCINIO PRESENTATE ALLE COMMISSIONI PRESSO LE CORTI D'APPELLO ED I TRIBUNALI,
DISTRIBUITE PER REGIONI, NELL'ANNO 1896.

Prospetto III.

REGIONI	Popolazione	Numero delle cause iniziate nell'anno innanzi alle varie giurisdizioni (non compresi i Conciliatori e le Corti di cassazione)	Numero delle istanze							
			da esaminarsi dalle Commissioni (comprese le pendenti dall'anno precedente)			decise nell'anno dalle Commissioni	accolte			
			Cifre effettive	in media			Cifre effettive	in media		
				ogni 100,000 abitanti	ogni 100 cause	ogni 100,000 abitanti		ogni 100 cause	ogni 100 istanze esaminate nell'anno	
Italia settentrionale	10,910,494	91,906	17,947	165	20	16,363	10,881	100	12	66
Italia centrale . . .	6,707,582	71,448	11,538	172	16	9,972	6,647	99	9	67
Napoletano	7,721,800	134,333	16,768	217	12	14,522	8,593	111	6	59
Sicilia	2,933,154	50,918	12,439	424	24	11,098	5,659	193	11	51
Sardegna	680,450	16,798	3,814	561	23	3,533	2,046	301	12	58
REGNO . . .	28,953,480	365,403	62,506	216	17	55,488	33,826	117	9	61

Le istanze per ammissione al gratuito patrocinio furono meno frequenti, in rapporto alla popolazione, nell'Italia settentrionale (165 per ogni 100,000 abitanti), e, in rapporto al numero delle cause iniziate nell'anno, nel Napoletano (12 per ogni 100 cause): salirono al limite massimo, relativamente alla popolazione, nella Sardegna (561 per ogni 100,000 abitanti), e, relativamente al numero complessivo delle liti, nella Sicilia (24 per ogni 100 cause).

Quanto alla proporzione delle domande accolte rispetto al totale di quelle sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno, non si ebbero differenze notevoli fra le medie dell'Italia settentrionale e dell'Italia centrale (66 e 67 rispettivamente per cento); il minimo della media si ebbe nella Sicilia (51 per cento); le medie date dalla Sardegna e dal Napoletano furono rispettivamente del 58 e del 59 per cento, inferiori l'una e l'altra alla media generale del Regno, che fu, come già si disse, del 61 per cento (1).

(1) In Francia dove l'assistenza giudiziaria gratuita dei non abbienti è disciplinata dalla legge del 20 gennaio 1851, il movimento delle domande per ammissione al detto beneficio, durante il triennio 1892-1894, risulta dal prospetto seguente:

ANNI	Ufficio di prima istanza				Ufficio di appello			
	Domande				Domande			
	pre- sentate	decise in merito	accolte		pre- sentate	decise in merito	accolte	
			Cifre effettive	Per ogni 100 decise			Cifre effettive	Per ogni 100 decise
1892	70,178	52,112	29,044	55.73	3,174	3,022	1,492	49.37
1893	71,640	54,429	30,112	55.32	3,297	3,169	1,542	48.66
1894	71,128	53,010	29,529	55.70	3,350	3,208	1,614	50.31

Non si hanno notizie più recenti perchè l'ultima statistica giudiziaria pubblicata dal Governo francese è quella del 1894.

Confrontando i dati statistici delle due nazioni, si scorge essere molto più elevato in Francia che in Italia il numero, in cifre effettive, delle domande di assistenza giudiziaria; e ciò si spiega per la maggiore quantità della popolazione e delle liti, che la Francia ha sopra l'Italia. Invece è costante la considerevole inferiorità delle percentuali degli accoglimenti delle istanze in Francia a confronto dell'Italia. Anche di questo maggiore rigore nelle ammissioni è facile trovare la spiegazione, quante volte si rifletta che, giusta la legge del 1851, gli uffici francesi pel patrocinio gratuito sono esclusivamente composti di funzionarii demaniali ed amministrativi.

II. — Circa la trattazione delle cause a gratuito patrocinio.

Dai rapporti informativi dei Procuratori generali, che procurai di fedelmente riassumere nella prima parte della presente relazione, risultano i pregi e gli inconvenienti rilevati nella trattazione delle cause, in cui aveva avuto luogo l'ammissione al beneficio del patrocinio gratuito: nè io starò a ripetere le osservazioni già esposte.

Ho invece reputato opportuno istituire qualche peculiare indagine statistica, nell'intento di stabilire con quanta diligenza ed efficacia sia stata esplicata l'assistenza dei poveri.

Attributo essenziale della giustizia è la uguaglianza per tutti e verso tutti: a mantenere nelle concrete contingenze della vita reale questa uguaglianza, o almeno a riparare in qualche modo le disuguaglianze portate dalle diverse condizioni economiche e sociali è preordinato l'istituto del patrocinio gratuito, mediante il quale anche i meno abbienti sono posti in grado di sperimentare i proprii diritti e le proprie ragioni al pari di tutti gli altri cittadini costituiti in posizione più agiata.

Ciò posto, mi è sembrato importante ricercare in quali proporzioni ed in quali rapporti le cause interessanti persone ammesse al beneficio della gratuita clientela stiano col movimento di tutte quante le cause civili trattate nel decorso anno 1896.

I risultati ottenuti da questa ricerca emergono dal prospetto seguente:

RAPPORTO TRA LE CAUSE TRATTATE COL PATROCINIO GRATUITO E LE CAUSE CIVILI TRATTATE NELL'ANNO 1896.

Prospetto IV.

MAGISTRATURE		Cause a carico			Cause cessate senza sentenza cioè per revoca del patrocinio gratuito, per abbandono, per perenzione o per transazione			Cause decise con sentenza definitiva o non definitiva			Cause pendenti alla fine dell'anno		
		Cause civili nel loro complesso	Cause a patrocinio gratuito (a)		Cause civili nel loro complesso	Cause a patrocinio gratuito (a)		Cause civili nel loro complesso	Cause a patrocinio gratuito (a)		Cause civili nel loro complesso	Cause a patrocinio gratuito (a)	
			cifre effettive	ogni 100 cause civili		cifre effettive	ogni 100 cause civili		cifre effettive	ogni 100 cause civili		cifre effettive	ogni 100 cause civili
1	Conciliatori (a) . .	2,129,565	1,232,569	802,581	656	0.08	94,415
2	Preture	274,205	12,250	4.47	86,382	2,229	2.58	153,763	6,706	4.36	34,060	3,315	9.73
3	Tribunali	132,782	27,782	21.00	23,497	4,681	19.92	79,659	11,913	14.95	29,626	11,188	37.76
4	Corti di appello . .	24,720	3,677	14.87	2,559	261	10.20	15,583	2,015	12.93	6,578	1,401	21.30
	<i>Totale . . .</i> (Preture, Tribunali e Corti d'appello).	431,707	43,709	10.12	112,438	7,171	6.38	249,005	20,634	8.29	70,264	15,904	22.63

(a) Per gli uffici di conciliazione si ha solo il numero delle cause decise con sentenza (656).

Premesso che per quanto riguarda gli uffici di conciliazione il numero delle cause trattate col beneficio del povero in cifra specifica e distinta da quella generale di tutte le cause nel loro complesso si ha soltanto a proposito delle cause decise con sentenza, conviene perciò limitare le osservazioni suggerite da questo prospetto ai soli dati concernenti il lavoro civile delle Preture, dei Tribunali e delle Corti.

Sopra il totale di 431,707 cause poste a carico delle dette magistrature, le cause, nelle quali il beneficio del gratuito patrocinio era stato concesso, furono 43,709; e questa cifra corrisponde al 10. 12 per ogni cento cause istituite. Il rapporto però varia sensibilmente secondo che trattasi di cause innanzi ai Pretori, o innanzi ai Tribunali o innanzi alle Corti: le cause col beneficio della povertà dinanzi ai Pretori non rappresentarono che il 4. 47 per cento; ed all'incontro quelle davanti ai Tribunali civili furono in ragione del 21 per ogni cento cause, cioè più del quinto del numero totale.

La proporzione torna poi a diminuire per le controversie reocate in appello alle Corti, dappoichè il rapporto delle cause trattate col beneficio del povero al totale delle cause di competenza delle Corti risulta essere stato del 14. 87 per cento; ma forse tale percentuale fu effettivamente maggiore, ove si consideri che tra le cause devolute alle Corti di appello talune, (un ottavo circa), sono deferite alla cognizione diretta delle Corti medesime, come sono quelle attinenti all'esercizio dei diritti elettorali e simili, nelle quali non fa d'uopo di ammissione al beneficio più volte ricordato, giusta gli articoli 41 della legge 24 settembre 1882, n. 999, e 57 della legge 10 febbraio 1889, n. 5921.

La prevalenza considerevole del rapporto tra le cause di patrocinio gratuito ed il totale delle cause civili davanti ai Tribunali e davanti alle Corti di appello in confronto di quanto si verifica davanti alle Preture trova spiegazione nel maggiore interesse che si ha a sostenere la difesa delle proprie ragioni in proporzione della maggiore entità della lite, e nel bisogno più fortemente sentito di evitare le più gravi tasse e spese che lo svolgimento di un processo civile impone innanzi ai Magistrati collegiali in confronto delle spese occorrenti pei giudizi pretoriali.

Però a me sembra abbastanza significativa e meritevole di spe-

ziale meditazione il fenomeno, sul quale mi propongo di tornare fra poco, che sopra ogni cento litigi portati alla cognizione dei Tribunali ve ne siano ventuno in cui una delle parti contendenti fu ammessa al beneficio del povero.

È ben vero che anche nel contingente delle controversie cessate senza sentenza, cioè per abbandono, o per transazione, o per perenzione, alle quali causalità determinanti è da aggiungersi anche la revoca del beneficio, si ebbe quasi lo stesso rapporto, sebbene alquanto inferiore a quello sopra riferito, tra la cifra delle liti iniziate col patrocinio gratuito e troncate per una delle anzidette cagioni e la cifra complessiva di tutte le liti abbandonate, transatte o perente: imperciocchè le prime furono in ragione del 2.58 per cento innanzi ai Pretori, in ragione del 19.92 per cento innanzi ai Tribunali, e del 10.20 per cento innanzi alle Corti di appello.

Ma anche queste percentuali non sono tali da escludere riflessioni e dubbi poco confortanti, perchè, oltre i casi di revoca del beneficio, molte volte l'abbandono e la perenzione della lite non provengono dalla libera volontà della parte, fatta persuasa della insostenibilità delle sue ragioni, ma piuttosto possono essere e sono il risultato della inscienza del cliente povero e lontano, delle difficoltà di procurarsi comunicazioni e documenti, e talora della meno attiva e meno diligente opera del patrocinatore. Vuolsi però aggiungere che oltre le ragioni di abbandono sopra specificate, taluni Procuratori generali ne additano un'altra, che in verità non costituisce titolo di lode per la parte povera e per chi in ciò le presta ausilio, e che consisterebbe in un malizioso artificio per sottrarsi alla refusione delle spese anticipate dall'Erario nei casi previsti dall'articolo 28 del R. decreto 6 novembre 1865, n. 2627, e dall'articolo 5 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, come sarà osservato più ampiamente in appresso.

Le liti decise con sentenza definitiva o non definitiva nel corso del 1896 ascsero a 1,051,586, delle quali 802,581 furono quelle giudicate dai Conciliatori, e 249,005 quelle decise dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti di appello: tra le prime sole 656, cioè appena 0.08 per cento, riguardavano persone ammesse al beneficio dei poveri, e questo fatto è spiegato dalla sopra avvertita scarsità delle

domande del beneficio stesso per quanto concerne i giudizi avanti gli ufficii di conciliazione.

Invece delle 249,005 cause che furono decise con sentenza dalle suenunciate superiori magistrature, 20,634, ossia 8. 29 ogni cento, erano state trattate col sussidio del patrocinio gratuito: e queste ultime, suddivise secondo i vari gradi di cognizione, furono in ragione di 4. 36 per ogni cento decise dai Pretori, in ragione di 14. 95 per ogni cento decise dai Tribunali, ed in ragione di 12. 93 per ogni cento decise dalle Corti di appello.

Le più dolenti note sono date dalle resultanze relative al numero delle cause rimaste pendenti al chiudersi dell'anno.

Sopra 70,264 cause civili non espletate alla fine del 1896, ben 15,904 erano quelle nelle quali si contendeva col beneficio del povero: la proporzione di quest'ultima cifra in rapporto a quella complessiva di tutte le cause civili pendenti è del 22. 63 per cento; e tale rapporto oltre ad essere molto elevato in senso assoluto, lo è tanto più quando si ponga a raffronto del rapporto tra il numero delle cause instituite col gratuito patrocinio e quello delle cause instituite nel loro complesso.

Infatti, mentre le cause col beneficio del povero introdotte nel corso dell'anno furono poco più di un decimo del totale di tutte le cause iniziate, al termine dell'anno rimasero ancora indecise in ragione di molto più di un quinto del totale di tutte quante le pendenti: da 10. 12 la media salì a 22. 63 per cento, cioè ad assai più del doppio; e mentre per le cause di competenza dei Pretori la percentuale delle pendenti col beneficio del patrocinio gratuito fu di 9. 73, per le cause di competenza delle Corti di appello crebbe a 21. 30, e per quelle di competenza dei Tribunali civili assurse fino a 37. 76, ossia a molto più di un terzo di tutte le cause non ancora definite.

È dunque innegabile che le cause, nelle quali sono interessati i poveri, subiscono sensibili ritardi in confronto delle cause ordinarie, e questi ritardi sono anche maggiori per la trattazione delle cause dinanzi ai Tribunali, presso i quali appunto la quantità dei procedimenti con l'ammissione alla gratuita clientela è tanto più considerevole che presso le altre magistrature.

In genere, e salvi casi abbastanza rari, quali possono essere quelli della necessità di una lunga istruttoria e della fondata proba-

bilità di un amichevole componimento, il ritardo è l'indice della minore diligenza: ed è doloroso il vedere che, mentre la percentuale delle cause col patrocinio gratuito portate innanzi ai Tribunali, è già così elevata (21 per ogni cento cause civili), appunto in questo grado di giurisdizione si palesi con tanto maggiore intensità il fenomeno del ritardo, ossia della minore diligenza rivelata dalla percentuale dei procedimenti pendenti; dappoichè per ogni cento di questi sono ben 38 quelli relativi a liti trattate col patrocinio gratuito.

Le cifre effettive della pendenza di questa sorta di cause al chiudersi del 1896 furono:

3,315 presso le Preture ;

11,188 presso i Tribunali ;

1,401 presso le Corti di appello.

A quanto si è esposto fin qui vuolsi poi aggiungere che la durata di molte fra le dette cause rimaste ancora pendenti era abbastanza considerevole, poichè :

delle cause pendenti di competenza pretoriale, 572 (cioè 17. 25 per cento) duravano da oltre un anno, e 110 (3. 32 per cento) da oltre due ;

delle cause pendenti di competenza dei Tribunali, 1962 (17. 54 per cento) duravano da oltre un anno, 1023 (9. 14 per cento) da oltre due anni, e 916 (8. 19 per cento) da oltre tre;

delle cause pendenti presso le Corti di appello, 455 (32. 48 per cento) erano in corso da oltre un anno, 179 (12. 78 per cento) da oltre due, e 221 (15. 77 per cento) da più di tre anni, come meglio si può desumere dal prospetto che segue :

DURATA DELLE CAUSE A PATROCINIO GRATUITO RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1896.

Prospetto V.

MAGISTRATURE	Numero complessivo delle cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti		Non oltre 3 mesi		Da oltre 3 mesi a 6 mesi		Da oltre 6 mesi a 1 anno		Da oltre 1 anno a 2 anni		Da oltre 2 anni a 3 anni		Oltre 3 anni	
	cifre effettive	per ogni 100 cause da trattarsi a patrocinio gratuito	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti	cifre effettive	per ogni 100 cause rimaste pendenti
Uffici di conciliazione (a). . . .	73	11.53	62	84.93	5	6.85	4	5.48	2	2.74
Preture	3,315	27.06	1,319	39.79	729	21.99	585	17.65	572	17.25	110		3.32	
Tribunali	11,188	40.27	2,254	20.15	2,494	22.29	2,539	22.69	1,962	17.54	1,023	9.14	916	8.19
Corti d'appello. .	1,401	38.10	73	5.21	130	9.28	343	24.48	455	32.48	179	12.78	221	15.77

(a) I dati concernenti le cause di competenza degli Uffici di conciliazione sono ricavati dai prospetti mandati al Ministero di Grazia e Giustizia, gli altri dai prospetti della Direzione generale della statistica.

Anche chi non sia soverchiamente pessimista non potrà a meno di lamentare le surriferite resultanze, per le quali potrebbe sembrare quasi giustificata la sconcertante osservazione di un dotto scrittore che « il ricco finisce per avere un diritto superiore al non ricco » (1).

Nè questo fatto delle troppo ripetute lentezze e dei troppo considerevoli indugi, che rendono più laborioso e più lungo lo svolgimento delle liti nelle quali è interessato il povero, è un fatto nuovo, nè recente. Imperciocchè fino dal 1891, il compianto Senatore COSTA, essendo relatore del bilancio del Ministero di grazia e giustizia davanti alla Camera vitalizia, di tali indugi e lentezze si preoccupava; e soggiungeva, sempre a proposito del servizio del patrocinio gratuito, che « per quante istruzioni si siano date, per quante insi-
« stenze si siano usate, pare che intorno alla difesa dei poveri aleggi
« un'afa molto pesante che la circonda di sfiducia, quando non è
« causa di disinganno » (2).

Ed il fenomeno della lentezza, con cui le cause interessanti gli ammessi al beneficio del povero vengono trattate in confronto alle altre, non si palesa soltanto nella cifra delle pendenze: ma è costante anche nelle cause decise, come può rilevarsi agevolmente dal prospetto che qui di seguito si riporta:

(1) SCIALOJA, *Procedura civ. rom.* § 36.

(2) Tornata del Senato, 20 giugno 1891.

DURATA DELLE CAUSE A PATROCINIO GRATUITO IN CONFRONTO COLLA DURATA DELLE CAUSE ORDINARIE.

Prospetto VI.

MAGISTRATURE		Totale delle cause de- cise	Non oltre un mese		Da oltre un mese a tre mesi		Da oltre tre mesi a sei mesi		Da oltre sei mesi a un anno		Da oltre un anno a due anni		Oltre due anni	
			Cifre effettive	in rapporto a 100 cause	Cifre effettive	in rapporto a 100 cause	Cifre effettive	in rapporto a 100 cause	Cifre effettive	in rapporto a 100 cause	Cifre effettive	in rapporto a 100 cause	Cifre effettive	in rapporto a 100 cause
<i>Preture</i>	Cause ordinarie . .	107,706	64,398	59.78	25,095	28.30	11,556	10.73	6,662			6.19		
	Cause a gratuito pa- trocinio	5,488	1,805	33.19	1,690	31.08	908	16.70	1,035			19.03		
<i>Tribunali . . .</i>	Cause ordinarie . .	52,221	9,607	18.40	14,988	28.60	14,389	27.55	9,698	18.56	2,640	5.06	954	1.88
	Cause a gratuito pa- trocinio	8,998	792	8.87	1,852	20.74	2,328	26.06	2,245	25.12	1,207	13.51	509	5.70
<i>Corti di appello</i>	Cause ordinarie . .	10,527	2,888	27.67	1,308	12.75	1,697	16.55	2,146	20.92	1,361	13.27	907	8.84
	Cause a gratuito pa- trocinio	1,757	24	1.36	137	7.80	231	13.15	523	29.77	471	26.81	371	21.11

Si scorge da questo prospetto che dinanzi ai Pretori sopra cento cause ordinarie giudicate nel decorso anno furono 59.78 (ossia molto più della metà) quelle decise entro un mese, mentre furono 33.19 (cioè nemmeno un terzo), quelle trattate col gratuito patrocinio e decise nel detto più breve spazio di tempo sopra cento cause congeneri giudicate: naturalmente per ciò che riguarda i giudizi compiuti al di là del mese, la percentuale delle cause col patrocinio gratuito decise, fu prevalente su quella delle cause ordinarie pure decise. Infatti mentre di queste furono giudicate 23.30 per cento nel termine da un mese a tre, 10.73 per cento nel termine da tre a sei mesi, e sole 6.19 per cento al di là dei sei mesi, all'incontro delle cause trattate col beneficio del povero furono decise, nei detti rispettivi termini, 31.08, 16.70 e 19.03 per cento.

Anche più gravi sono i risultati che si hanno quanto alla durata delle liti svoltesi col patrocinio gratuito in confronto alla durata delle cause ordinarie davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello.

Innanzi ai Tribunali su cento cause ordinarie decise, 18.40 lo furono entro un mese, 28.60 tra un mese e tre, 27.55 fra tre e sei mesi, e su cento cause trattate col gratuito patrocinio, furono decise entro un mese sole 8.87, entro tre mesi 20.74, entro sei mesi 26.06. Addizionando i dati suesposti si vede che delle cause ordinarie ultimate con sentenza circa $\frac{3}{4}$ (74.55 per cento) furono decise entro sei mesi, mentre le cause a patrocinio gratuito giudicate entro il detto termine non furono che poco più della metà delle decise (55.67 per cento).

All'incontro, mentre le cause ordinarie decise oltre l'anno, furono in ragione del 5.06, e quelle ordinarie decise oltre i due anni furono in ragione soltanto dell'1.83 per ogni cento, le cause col beneficio del povero decise oltre l'anno e oltre i due anni furono nelle molto più elevate proporzioni rispettivamente del 13.51 e del 5.70 per ogni cento cause decise.

Finalmente davanti alle Corti di appello la proporzione delle cause decise in relazione alla durata, fu, quanto alle cause ordinarie del 27.67 per cento entro il mese, del 12.75 entro tre mesi, del 16.55 entro sei; e quanto alle cause ultimate col beneficio del povero fu solo dell'1.36 per cento entro il mese, del 7.80 entro tre

mesi, e del 13. 15 entro il semestre. Lo che in sostanza significa che per le cause ordinarie definite con sentenza quelle che lo furono entro sei mesi, rappresentano molto più della metà (56. 97 per cento), ed invece per le cause di patrocinio gratuito decise quelle che lo furono entro il termine stesso superarono di poco $\frac{1}{5}$ e non raggiunsero $\frac{1}{4}$ (22. 31 per cento). E mentre le cause ordinarie terminate col giudizio oltre un anno ed oltre due furono in ragione del 13. 27, e dell'8. 84 per ogni cento, all'incontro tra le cause di gratuito patrocinio giudicate quelle eccedenti in durata l'anno ed il biennio offrirono rispettivamente le molto superiori medie di 26. 81 e di 21. 12 per cento, che insieme addizionate importano circa la metà dei giudizi per questa specie di controversie compiuti.

Di fronte al linguaggio delle cifre sopra riferite, la dimostrazione della esattezza del teorema non potrebbe essere più completa, ed il teorema malauguratamente è questo: che *in genere* le liti, nelle quali ebbe luogo ammissione di un contendente al beneficio del povero o sono trascurate, o almeno, anche se vogliasi usare un più benigno apprezzamento, procedono con molta, con soverchia, con eccessiva lentezza; e questo grave inconveniente tanto più risalta, quando gli innegabili indugi di cui sopra si è parlato si pongano a confronto, e quasi direi a contrasto, col più spedito svolgimento, *in genere*, dei litigi, pei quali nessuna delle parti fu ammessa all'esenzione delle tasse e spese giudiziarie.

Se i dati statistici, sui quali forse troppo a lungo mi sono soffermato finora, non sono tali da dare motivo di compiacimento, sono lieto di potere ora raccogliere dalle tavole della statistica generale altre notizie che non potranno a meno di tornare confortanti e gradite.

Il prospetto che segue riassume l'esito che ottennero le cause trattate con l'ammissione all'assistenza gratuita:

ESITO DELLE CAUSE TRATTATE A PATROCINIO GRATUITO NEL 1896.

Prospetto VII.

MAGISTRATURE	Totale delle cause decise	Cause decise					
		con vittoria totale del povero		con vittoria parziale del povero		con soccumbenza del povero	
		cifre effettive	per ogni 100 cause decise	cifre effettive	per ogni 100 cause decise	cifre effettive	per ogni 100 cause decise
Conciliatori	566	467	82.51	47	8.30	52	9.19
Pretori	5,211	3,927	75.36	419	8.04	865	16.60
Tribunali	8,882	6,029	68.34	1,260	14.28	1,533	17.38
Corti d'appello	1,703	926	54.37	398	23.37	379	22.26
<i>Totale . . .</i>	16,302	11,349	69.62	2,124	13.03	2,829	17.35

Da questo prospetto riassuntivo vengono sostanzialmente confermate le notizie analitiche contenute nei rapporti speciali dei Procuratori generali, circa l'esito sodisfacente dei giudizi nei quali uno dei contendenti era stato ammesso al godimento del più volte ricordato beneficio.

Infatti, sopra 16,302 liti esaurite con pronunzia definitiva dalle varie magistrature civili del Regno, 11,349, cioè il 69.62 per cento, furono decise con vittoria completa della parte ammessa al beneficio; 2124, cioè il 13.03 per cento, furono decise con vittoria parziale della parte povera; e questa non fu totalmente sconfitta che in 2829 cause, corrispondenti al 17.35 per ogni cento giudicate. Per tale guisa la parte ammessa al gratuito patrocinio trionfò cinque volte su sei: e si ha giusta ragione di compiacersi di questo ottimo risultato, che torna a lode dei ricorrenti, delle Commissioni e dei patrocinatori ufficiosi.

Come già ebbi luogo di accennare, la più elevata percentuale delle vittorie della parte povera fu ottenuta nei giudizi innanzi ai Conciliatori: le sentenze di vittoria totale segnarono l'82.51, quelle di vittoria parziale l'8.30 per ogni cento.

Nei giudizi pretoriali la percentuale delle pronunzie favorevoli al povero si mantenne pure abbastanza alta, e si mantenne al di sopra della media generale del Regno: le sentenze di vittoria plenaria furono in ragione del 75.36, quelle di vittoria parziale in ragione dell'8.04 per cento.

La percentuale delle decisioni di accoglimento delle ragioni del povero dinanzi ai Tribunali (82.62), corrispose alla media generale del Regno (82.65): discese al di sotto di questa davanti alle Corti di appello (77.74). Infatti le sentenze di accoglimento totale furono, quelle dei Tribunali, in proporzione del 68.34, e quelle delle Corti di appello in proporzione del 54.37 per ogni cento cause di patrocinio gratuito decise; e le pronunzie di accoglimento parziale furono, quelle dei Tribunali, in proporzione del 14.28 e quelle delle Corti in proporzione del 23.37 per ogni cento liti definite (1).

La distribuzione ed il vario rapporto dei risultati ora esposti, secondo le diverse regioni del Regno, emergono dal prospetto che all'uopo viene presentato:

(1) In Francia l'esito delle cause trattate col patrocinio gratuito durante il triennio 1892-1894 risulta dal seguente prospetto:

ANNI	Cause decise con vittoria del povero			
	In prima istanza		In appello	
	cifre effettive	per ogni 100 cause a gratuito patrocinio decise	cifre effettive	per ogni 100 cause a gratuito patrocinio decise
1892	13,789	82.61	402	49.75
1893	13,661	82.64	414	48.94
1894	14,990	83.78	472	52.44

Giusta l'avvertenza già fatta, la pubblicazione ufficiale della statistica francese si arresta per ora all'anno 1894: e quindi mancano le notizie per gli ultimi due anni.

Si scorge peraltro dai surriferiti dati riguardanti il triennio 1892-94 che la percentuale delle pronunzie favorevoli al povero fu in Francia quasi conforme a quella ottenuta in Italia per ciò che concerne l'esito dei giudizi in prima istanza: e fu molto più bassa in Francia che in Italia per ciò che riflette l'esito dei giudizi in appello.

tinuo incremento delle domande di gratuita difesa, sono sempre i medesimi che vennero segnalati anche nei decorsi anni alla Commissione, e che l'illustre senatore BOCCARDO riassume nella sua relazione sui discorsi dei Procuratori generali (parte civile) per l'anno 1893, con le seguenti parole che è pregio dell'opera riportare testualmente: « Il sensibile aumento nel numero delle cause « ammesse a gratuita difesa è certamente dovuto alla generale crisi « economica, la quale più ostinata che mai travaglia e paralizza le « forze vive del paese accrescendo la schiera delle persone povere. « A produrre il fenomeno concorre altresì la biasimevole facilità « con la quale i sindaci rilasciano i certificati di nullatenenza » (1).

Osservazioni e parole giustissime, delle quali purtroppo il tempo trascorso da quando venivano pronunciate non ha modificato la opportunità!

Anzi le generali condizioni del disagio economico da allora si sono anche fatte più gravi, e perdura sempre, secondo le relazioni dei Procuratori generali, il mal vezzo delle autorità comunali, troppo corrive ad attestare la povertà dei ricorrenti, senza che da parte degli agenti delle imposte sia sempre adoperato il dovuto zelo nel rettificare le condiscendenti informazioni ed attestazioni, come prescrive la legge del 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*.

A suggello di queste considerazioni mi sembra degna di nota una speciale riflessione del Procuratore generale di Torino, il quale nel suo rapporto così la espresse quasi suggerendo una riforma dell'attuale ordinamento:

« In più di un caso la parte avversa a quella ammessa al be-
« nefizio dalla Commissione di primo grado fece rilevare a questa
« Corte come fosse inesistente la condizione di povertà ritenuta
« dalla Commissione presso il Tribunale: ma all'esame dei titoli
« veniva impedita la Corte dal disposto dell'art. 22 della legge, do-
« vendosi appagare di rinviare le parti alla Commissione di primo
« grado per un nuovo apprezzamento: ciò fece riflettere sulla op-
« portunità dell'anzidetta disposizione, parendo che meglio forse si
« provvederebbe al regolare funzionamento dell'istituto se duplice

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del giugno 1894, seduta dell'11 giugno, pag. 251.

« potesse essere l'esame della Corte, della povertà cioè e del me-
« rito. » Vuolsi però riflettere che, se non alla parte contraria, al-
l'Intendenza di finanza l'articolo 3 della legge 19 luglio 1880,
n. 5536, allegato *D*, dà il modo di provocare la revoca del beneficio
concesso a chi non sia nelle condizioni di povertà prescritte pel go-
dimento del beneficio medesimo.

Per quanto riguarda il secondo fenomeno sopra rilevato, cioè
il sodisfacente esito delle cause trattate col patrocinio gratuito,
non fa d'uopo spendere altre parole, dopo quelle sopra adoperate.

Però non si può a meno di tener conto anche delle 7171 cause
di gratuito patrocinio cessate senza sentenza, cioè per abbandono,
o per transazione, o per perenzione o per revoca del beneficio.

Rari, secondo quanto rilevasi dai rapporti dei Procuratori ge-
nerali, furono i casi di revoca: e per quanto riguarda gli altri
modi di cessazione delle liti senza attendere la pronunzia del Giu-
dice, io credo che a determinare l'abbandono e la rinunzia alla lite
più che « il timore delle vendette sociali di un avversario prepo-
« tente »; come si esprime un geniale ed erudito giurista (1), dovè
concorrere il timore di una non completa assistenza delle proprie
ragioni, per parte del patrocinatore officioso.

Nè con ciò io reputo di dire cosa meno che riguardosa verso il
nobile ordine dei difensori: infatti non si può non riconoscere che le
cagioni della lamentata meno completa assistenza dei poveri, molto
più che nella mala volontà dei patroni sono da ricercarsi nell'ordina-
mento attuale, perchè, come ben diceva un insigne collega nostro,
« la legge ha sancito un principio che non è conforme all'indole
« della società moderna, quello della gratuità del servizio » (2).

Ma un punto sul quale non posso a meno di richiamare l'atten-
zione della Commissione, si è quello che il Procuratore generale di
Genova espone nel suo rapporto coi termini seguenti:

« Assai sovente le parti non curano di denunziare le composi-
« zioni o transazioni intervenute, per non esporsi il povero a pa-
« gare le spese, laddove si venisse a sapere che hanno conseguito

(1) LESSONA: *I doveri sociali del diritto giudiziario civile*, pag. 21.

(2) Parole del senatore BOCCARDO. Vedi gli *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, civile e penale*, sessione del giugno 1893, seduta del 9 giugno, pag. 63.

« il sestuplo del valore domandato. Ed a prevenire simili omissioni « ed anche la indicazione del valore transatto minore del vero, sarebbe forse mestieri d'introdurre qualche sanzione penale verso « gli autori di siffatti abusi, dai quali deriva danno all'erario ».

Nè è solo il Procuratore generale di Genova a far presente questo grave inconveniente: desso è pure segnalato dai Procuratori generali di Venezia, di Milano, di Firenze, di Parma e di Brescia, il quale ultimo così si esprime: « Non è azzardato l'affermare che « anche in quest'anno come negli anni scorsi il numero delle cause « abbandonate devesi ritenere di assai inferiore al vero, giacchè le « parti per sfuggire al pagamento delle spese e tasse prenotate nei « casi prescritti della legge fanno figurare come abbandonate molte « cause, nelle quali invece furono concluse in via stragiudiziale delle « vantaggiose transazioni. Quest'inconveniente, che reca grave « danno all'Erario, non può purtroppo essere eliminato perchè, per « quanto diligenti ed accurate indagini facciano i cancellieri incari- « cati dalla riscossione dei diritti e delle tasse prenotate a debito, « poche volte riesce loro possibile accertare l'avvenuta transa- « zione. »

A questo proposito non mi sembra inopportuno notare che lo studio sull'andamento del servizio del patrocinio gratuito potrebbe essere più completo, qualora fosse prescritto che nei rapporti speciali annuali dei Procuratori generali venissero forniti anche i dati relativi all'ottenuto recupero delle tasse e spese anticipate dall'Erario e segnate a debito nei campioni civili: per tal guisa si scorerebbe anche quale sia l'impulso che il Pubblico Ministero e le Cancellerie danno a questo importante servizio loro affidato.

Poche parole sono da aggiungersi per quanto attiene alla deplorata lentezza dei giudizi di patrocinio gratuito.

Unanime, e da molti anni, perdura il lamento di siffatta lentezza: nè ad attenuare la gravità del fatto statistico accertato giovano talune considerazioni forse un po' troppo ottimiste dei Procuratori generali, e neppure il riflettere che presso di noi, per regola, lo svolgimento delle liti in genere non suole essere celere per molte e varie ragioni, tra le quali non ultima la sconfinata libertà che la

legge di rito civile concede di protrarre il corso delle iniziate controversie.

Se ritardi vi sono in genere, molto maggiori e costanti sono quelli che si verificano nella trattazione delle cause civili affidate alla difesa gratuita; e se è anche vero che l'indugio può talvolta dipendere dalla negligenza dei clienti e dalla indole peculiare delle liti, molto più di frequente il ritardo trova ragione prevalente, per non dire esclusiva, nella circostanza che la causa è di patrocinio non retribuito.

Come risulta dal prospetto sopra presentato, al termine del 1896 si contavano ancora 1137 liti con ammissione alla gratuita assistenza, le quali erano pendenti da oltre tre anni, 916 presso i Tribunali, 221 presso le Corti d'appello.

Di fronte a siffatta condizione di cose, che è la ripetizione di un fenomeno costante, non si può restare indifferenti: e non si può a meno di trovare altrettanto giusta quanto umana la osservazione dell'illustre Procuratore generale di Palermo il quale nel discorso inaugurale del volgente anno giuridico con tutta ragione esclamava: « Chi sa le ansie e i dolori che suole portare seco la trattazione di una lite può facilmente comprendere a quali torture hanno dovuto sottostare ed ancora sottostanno gli interessati, che vedono così lentamente progredire la trattazione di una loro causa » (1).

Il deplorabile fenomeno porse argomento a non poche sagge considerazioni esposte dagli egregi Commissarii, che nei decorsi anni, riferirono su questo importante servizio: e la prima delle proposte formulate in ciascuna delle due relazioni che precedono la presente, consiste appunto nel « richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i ritardi, che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione delle cause a patrocinio gratuito e sul numero di quelle pendenti da tempo non breve, ecc. ».

Non io starò a ripetere ciò che emerse dalle precedenti relazioni, alle quali ho ora accennato; e mi limiterò a rilevare che del constatato grave inconveniente la precipua e prevalente cagione viene additata nel modo come è attualmente ordinato l'istituto della difesa gratuita.

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Palermo nell'anno 1896*, pag. 10.

Degne di nota mi sembrano le parole seguenti, con le quali il Procuratore generale di Venezia presenta la vera diagnosi del male. « La verità vera è, egli dice, che avvocati, procuratori, notari, periti, dall'opera dei quali dipende, se non sempre il più delle volte, la sollecita definizione delle cause, per quanto probi ed onesti, son pur sempre uomini, e non si può chiedere loro ciò che resiste all'umana natura: che è quanto dire l'eroismo di dover trascurare la trattazione di affari proficui per attendere a quelli non retribuiti o tardamente ed in scarsa misura retribuiti » (1). Forse in queste osservazioni, che ora riproducono quella già espressa nel 1893 dall'onorevole senatore BOCCARDO, è da ricercarsi la ragione, per la quale i funzionarii del Pubblico Ministero, ad eccezione di quelli del distretto di Catanzaro, non hanno creduto di usare la facoltà ad essi data di promuovere dai rispettivi Collegi giudiziarii i provvedimenti accennati dall'art. 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

E certamente più del modo di riparare provvèdendo ai singoli casi di indugio e di incuria, ancorchè ripetuti ed anzi perchè ripetuti e frequenti, si è imposto anche ai rappresentanti del Pubblico Ministero il problema a cui alludono le parole sopra trascritte, il confronto tra la disposizione dell'art. 1 del succitato Decreto organico, che impone ai legali la difesa dei poveri come un onore della classe forense e le esigenze della vita oggi vissuta.

Che l'ordinamento attuale della istituzione del patrocinio gratuito reclami urgenti miglioramenti e riforme, da lungo tempo si è detto e si è ripetuto, e non solo nelle relazioni dei Magistrati e nelle tornate della Commissione nostra, ma anche nelle discussioni del Parlamento e nelle dichiarazioni fatte dai Ministri Guardasigilli dinanzi alle Camere legislative.

Per quanto riguarda la nostra Commissione non ho che da ricordare le discussioni avvenute nelle adunanze dell'8 e del 9 giugno 1893, nelle quali furono esaminate con copia di dottrina e di critica le varie proposte, o di ricostituire l'ufficio della Avvocatura dei poveri, che un tempo funzionò nelle antiche provincie subalpine, o di affidare l'incarico del patrocinio dei non abbienti al Pubblico Mini-

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Venezia nell'anno 1896*, pag. 17.

stero, oppure alla Avvocatura erariale, oppure agli uditori ed aggiunti giudiziarii, oppure ai giovani avvocati nell'inizio della professione, o infine di porre il servizio della gratuita difesa, come si è fatto per altri servizi di beneficenza, a carico dei comuni (1).

L'importante argomento fu nuovamente discusso dalla Commissione nelle sedute del 17 e del 18 giugno dell'anno decorso, nell'ultima delle quali veniva approvata la proposta presentata dall'onorevole senatore CANONICO nei termini seguenti:

« La Commissione delibera, richiamando un voto già fatto negli anni precedenti, di raccomandare allo studio di S. E. il Ministro l'istituto della difesa civile e penale dei poveri, tenendo conto degli inconvenienti del modo con cui ora funziona e degli ottimi risultati che dava l'Avvocatura dei poveri nelle provincie in cui era in addietro istituita » (2).

D'altra parte, precisamente nel giugno 1896, nella tornata del 10 di quel mese, l'illustre Ministro Guardasigilli COSTA, rivolgeva alla Camera le seguenti dichiarazioni:

« Siccome riconosco che nella materia civile spesso il gratuito patrocinio è richiesto più per avere l'esenzione dei diritti fiscali che per ottenere la delegazione di un difensore d'ufficio; siccome riconosco che se le cause non hanno una difesa coscienziosa rimangono abbandonate; siccome riconosco che tutte le istruzioni, le disposizioni, le insistenze dirette ad impedire tali danni non sono riuscite neppure ad attenuarli, io assicuro la Camera che di questi argomenti mi occuperò seriamente e spero di trovar modo di regolare nel modo migliore possibile questa materia del gratuito patrocinio che costituisce, a parer mio, una delle più grandi ed elevate prerogative dell'ufficio dell'Avvocatura ». Purtroppo le preoccupazioni della politica, la salute scossa dal diuturno lavoro e dipoi la morte immatura e rimpiainta dell'insigne Magistrato e statista tolsero a lui di attuare quanto aveva promesso, quanto egli indubbiamente aveva concretato nel suo pensiero forte di studii e di esperienza, conoscitore profondo di uomini e di cose. All'il-

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione di statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del giugno 1893, da pag. 54 a pag. 69.

(2) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del giugno 1896, pag. 32.

lustre Giurista, che gli è succeduto nell'altissimo ufficio, spetta il vedere se e come sia da risolversi il grave problema.

Intanto, perchè questa modesta relazione possa apparire meno incompleta, io aggiungerò che in taluni dei rapporti da me ora esaminati e riassunti è ripetuto il voto di vedere ripristinata la Avvocatura dei poveri, le di cui nobili tradizioni vengono anche in questa occasione evocate dai Procuratori generali di Torino, di Aquila e di Cagliari.

La Commissione sa quanto ardua e dibattuta sia la questione sulla opportunità o no, di ripristinare l'ufficio dei poveri, che la monarchia Sabauda istituì *ne facultatum penuria causa pauperum in curiis periclitari contingat*. Quell'ufficio, che era stato conservato dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, fu soppresso per le disposizioni della successiva legge organica unificatrice, del 6 dicembre 1865, (art. 279, 280 e 290); e solo vennero mantenuti gli uffici istituiti con fondazioni private.

Se molti propugnano la ricostituzione dell'abolita Avvocatura dei poveri, molti all'incontro, e non meno autorevoli, pensano che quell'istituto oggi non sia più di possibile attuazione, e credono più pratico migliorare il sistema vigente. Quanto a me, il mio ufficio è compiuto con lo avere io richiamato l'attenzione della Commissione su questo importante argomento.

Ad esaurire il quale, credo anche sommamente opportuno riferire talune proposte, le quali con senso veramente pratico, a mio avviso, ha formulato il Procuratore generale di Palermo commendatore COSENZA, che alla nostra Commissione fornì sempre tanto prezioso contributo di osservazioni e di studi.

Ecco le di lui proposte :

« 1° Se non è possibile ripristinare l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, o affidare la difesa del povero a pubblici funzionari, come i rappresentanti del Pubblico Ministero o quelli dell'Avvocatura erariale, fa d'uopo incoraggiare per lo meno la nobile iniziativa di associazioni private di avvocati e procuratori, aventi a scopo precipuo il patrocinio del povero, come se ne è avuto un recente lodevole esempio nella città di Napoli ;

« 2° Esercitare un rigoroso controllo per l'ammissione, scrivendo che tutte le istanze siano presentate ai Pretori, i quali

« abbiano obbligo di assumere accurate informazioni sulle condi-
« zioni economiche del ricorrente, di istruirle in merito e trasmet-
« terle poi alla Commissione del patrocinio gratuito, esprimendo su
« di esse il proprio parere;

« 3° Facilitare la richiesta dei documenti necessari a com-
« provare lo stato di povertà, ammettendo che possa farsi in via
« ufficiale dallo stesso Pretore, il quale avrà l'obbligo di riferire al
« Procuratore del Re sui certificati che si rilasciano dalle autorità
« municipali;

« 4° Prescrivere che tutti gli incarichi onorifici e remunera-
« tivi, come amministrazioni di beni in espropria, curatele di falli-
« menti, ecc., siano dati a preferenza agli avvocati e procuratori,
« che ebbero ad acquistare titoli di benemerenzza per la difesa offi-
« ciosa, e prescrivere che con relazioni trimestrali sia il Pubblico
« Ministero informato di tutte le fasi del giudizio nelle cause di
« gratuito patrocinio, e di tutto l'operato dei difensori, istituendo
« all'uopo analogo registro. »

Con la prima delle surriferite proposte si accenna all' *Associazione per la gratuita difesa dei poveri*, costituitasi recentemente in Napoli, della quale umanitaria Associazione è fatta parola anche nelle relazioni inaugurali dei Procuratori generali di Napoli e di Genova.

Io penso che la proposta ora ricordata possa coordinarsi con quella che fu ripetute volte approvata dalla nostra Commissione, e con la quale si caldeggiava la istituzione di un albo speciale dei patrocinatori ufficiosi.

(Veggansi in proposito negli *Annali di statistica gli atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*; sessione del giugno 1893, pag. 49; sessione del luglio 1895, pag. 32 e 163; sessione del giugno 1896, pag. 29 e 314).

Credo inoltre che debbasi completare la proposta, di cui al precedente numero 3, nel senso che il Pretore debba procurare, oltre i certificati comprovanti la povertà, anche i documenti che si ravvisino strettamente necessari pel giudizio di delibazione in merito delle istanze, richiedendo tali documenti agli archivi e uffici pubblici senza costo di spesa per uso di pubblico servizio, in confor-

mità della mozione presentata dall'onorevole consigliere PENSERINI nella seduta del 17 giugno 1896 (1).

Penso infine essere eminentemente pratico, oltrechè intrinsecamente giusto il concetto che informa l'ultima delle suaccennate proposte, preordinata a procurare un meritato compenso per le benemerienze acquistate nella prestazione del gratuito servizio.

È tempo di concludere: io mi sono studiato di riferire le più importanti notizie statistiche sul movimento delle domande e degli affari di patrocinio gratuito, di riassumere le più salienti e principali osservazioni manifestate dagli onorevoli Capi del Pubblico Ministero, di ricordare con rapidi accenni i precedenti, almeno quelli di maggiore importanza, che si trovano negli Atti della nostra Commissione a proposito della grave questione sul migliore riordinamento di questo delicato istituto, la di cui funzione è ad un tempo giudiziaria e sociale.

Tenuto conto dei precedenti svenunciati e di tutte le altre considerazioni esposte, ravviso opportuno proporre alla Commissione le deliberazioni seguenti:

« 1° Incaricare il Comitato affinchè vegga di porre in armonia « i prospetti speciali richiesti a corredo degli annuali rapporti dei « Procuratori generali e le tavole della statistica generale, allo « effetto di ottenere l'uniformità di tutte le indicazioni statistiche « relative al servizio del patrocinio gratuito;

« 2° Incaricare il Comitato di esaminare se convenga richie- « dere per gli anni avvenire ai Capi del Pubblico Ministero anche le « notizie occorrenti a dimostrare come proceda il servizio di recu- « pero delle tasse e spese prenotate a debito;

« 3° Ripetere a S. E. il Ministro della Giustizia i voti espressi « nei precedenti anni circa il migliore ordinamento della difesa ci- « vile e penale dei poveri, richiamando nuovamente l'attenzione di « S. E. il Guardasigilli sui constatati inconvenienti che dal funzio- « namento dell'attuale istituto dipendono, e sui risultati ottimi

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del giugno 1896, pag. 24.

« ottenuti un tempo dall'ufficio dell'Avvocatura dei poveri nelle
« provincie in cui quell'ufficio era istituito ;

« 4° In attesa dei provvedimenti di riforma legislativa, espri-
« mere a S. E. il Ministro il voto che « sia incoraggiata e favorita
« l'opera delle Associazioni private aventi il precipuo scopo di eser-
« citare il patrocinio gratuito dei poveri ;

« 5° Pregare nuovamente S. E. il Ministro di esaminare se e
« come si possa ottenere dall'autorità giudiziaria, sentiti i Consigli
« dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori, l'istitu-
« zione di un albo, nel quale si abbiano a scegliere, con determinato
« ordine, i patrocinatori officiosi ;

« 6° Pregare S. E. il Ministro Guardasigilli di esaminare :

« *a*) se convenga rivolgere opportune istruzioni alle Auto-
« rità giudiziarie locali nel senso che tutte le istanze di ammissione
« al patrocinio gratuito siano presentate ai Pretori e che questi, dopo
« avere assunto accurate informazioni sulle condizioni economiche
« dei ricorrenti e dopo aver procurato gratuitamente nell'interesse
« del pubblico servizio i documenti indispensabili pel giudizio sulla
« povertà e sul merito delle domande, trasmettano alla Commis-
« sione competente, le istanze medesime, istruite e accompagnate
« dal loro parere ;

« *b*) se sia opportuno e se e con quali migliori modalità di
« attuazione convenga raccomandare nel conferimento di incarichi
« onorifici e remunerativi disposti dalle Autorità giudiziarie una
« preferenza a favore degli avvocati e procuratori che più si siano
« distinti per zelo, attitudine ed operosità nella difesa officiosa ;

« 7° Infine ripetere a S. E. il Ministro le raccomandazioni ed
« i voti, che pel più normale funzionamento dell'istituto attuale fu-
« rono presentate con le deliberazioni approvate dalla Commissione
« nelle sedute del 16 luglio 1895 (1) e del 17 giugno 1896 (2). »

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1895, pag. 31 e 32.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1896, pag. 29 e 30.

Cause trattate a patrocinio gratuito dalle Corti d'appello nell'anno 1896.

CORTI D'APPELLO	CAUSE											DURATA														
	a carico			cessate o deciso nel corso dell'anno 1896								pendenti alla fine dell'anno 1896	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1896. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)						
	pendenti alla fine dell'anno 1896.	sopravvenute nel corso dell'anno 1896.	totale (col. 1 + 2)	cessate			decise con sentenza						totale (col. 4 a 11)	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da non oltre 3 anni	da oltre 3 anni	
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perentive	transate o conciliate	non definitiva	definitiva																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Genova	131	179	310	..	19	9	85	42	30	185	195	49	105	3	25	100	
Casale	33	56	89	..	1	6	23	19	8	57	32	..	9	11	18	4	3	10	9	7	3	
Torino	142	197	339	5	24	13	20	..	78	37	23	195	144	..	6	18	33	34	42	6	16	46	33	24	19	
Milano	45	111	156	2	10	3	..	9	49	17	30	120	36	9	40	44	12	..	2	17	11	3	3	
Brescia	31	53	84	..	2	1	21	..	14	5	11	54	30	..	1	..	11	10	8	6	7	4	13	
Venezia (a)	44	111	155	..	3	5	8	..	46	8	19	89	58	..	2	8	19	22	30	6	17	7	28	
Italia settentrionale	426	707	1,133	7	59	37	49	9	290	128	121	700	425	..	18	95	226	117	100	6	21	110	177	45	66	
Parma e Modena	29	71	100	..	3	..	16	..	3	17	24	63	37	4	6	17	17	2	7	16	12	
Lucca	11	35	46	2	4	15	2	4	27	19	3	6	5	7	1	4	8	4	1	1	
Firenze	17	48	65	..	1	1	23	3	17	45	20	3	14	10	10	6	..	3	9	3	3	..	2	
Bologna	22	59	81	..	4	4	31	7	14	60	21	12	24	7	9	1	3	6	6	5	2	..	2	
Ancona e Sezioni	54	59	113	..	1	3	2	..	45	12	13	76	37	..	5	5	15	28	17	7	2	7	10	7	4	
Roma	60	112	172	1	4	1	15	1	47	4	16	89	33	..	3	16	21	18	10	2	13	24	22	10	12	
Italia centrale	193	384	577	3	17	5	33	5	164	45	88	360	217	15	46	45	67	75	54	19	31	49	48	34	33	
Aquila	45	89	134	..	13	3	8	..	33	9	5	71	63	4	10	21	12	11	15	20	10	5	2	
Napoli e Potenza	217	397	614	2	5	10	12	28	128	71	51	307	307	19	54	109	96	..	20	43	102	54	88	
Trani	23	104	127	23	..	48	15	9	95	32	..	5	10	23	17	18	2	9	10	9	2	..	
Catanzaro	68	179	247	..	22	..	34	..	88	12	26	182	65	2	20	21	44	23	16	29	20	16	
Napoletano	353	769	1,122	2	40	13	77	28	297	107	91	655	467	2	25	54	130	170	142	42	64	89	121	61	90	
Messina	34	78	112	..	7	..	19	..	29	12	6	73	39	..	2	6	10	18	11	6	3	14	7	4	5	
Catania	174	243	417	2	21	10	66	..	45	51	35	230	187	41	57	33	75	86	26	..	
Palermo (a)	138	65	203	..	25	..	14	..	89	45	27	193	10	7	46	41	44	12	4	..	4	..	3	3	..	
Sicilia	346	386	732	2	53	10	99	..	156	108	68	496	236	7	48	47	95	87	48	6	7	89	96	33	5	
Cagliari (Sardegna)	61	52	113	..	11	2	..	4	19	10	11	57	56	5	12	27	..	4	6	13	6	27	
REGNO (a)	1,379	2,298	3,677	14	180	67	258	46	926	398	379	2,288	1,401	24	137	241	523	461	371	73	130	343	455	179	221	

(a) Dalla Corte d'appello di Venezia furono inoltre trattate 8 cause nelle quali il gratuito patrocinio fu concesso ad

ambe le parti, e queste 8 cause non furono classificate nelle colonne 8 a 11.

Cause trattate a patrocinio gratuito

dai *Tribunali* nell'anno 1896.

CORTI D'APPELLO	CAUSE													D U R A T A																		
	a carico			cesstate o decise nel corso dell'anno 1896										delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della [lite fino al 31 dicembre 1896. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)											
	pendenti alla fine dell'anno 1895	sopervenute nel corso dell'anno 1896	totale (col. 1 + 2)	cesstate			decise con sentenza							da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da non oltre 3 anni	da oltre 3 anni							
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perente	transattate o conciliate	non definitiva	definitiva		in grado utile	fuori di grado utile	B. Altre cause decise con sentenza																				
	1	2	3	4	5	6		7	8			9	A. Giudizi di graduazione nei quali la sentenza, omologando lo stato di graduazione, ha collocato la parte ammessa al gratuito patrocinio	d'incompetenza e di rinvio ad altra autorità	favorevole in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
															pendenti alla fine dell'anno 1896																	
														totale (col. 4 a 13)																		
Genova	594	969	1,563	27	154	135	203	27	6	4	361	57	77	1,051	512	28	111	168	146	55	24	130	115	94	81	54	38					
Casale	291	402	693	35	48	59	67	15	2	..	109	38	43	416	277	5	25	59	67	37	14	51	58	75	32	29	32					
Torino	1,164	1,296	2,460	37	230	205	214	62	26	2	392	69	123	1,360	1,100	78	131	151	182	82	50	185	215	229	219	97	155					
Milano	570	1,200	1,770	8	312	243	49	3	1	5	206	70	98	995	775	16	74	94	106	54	39	120	234	223	98	63	37					
Brescia	232	378	610	4	63	49	48	5	133	18	39	359	251	18	42	43	44	28	20	37	42	56	53	38	25					
Venezia	490	885	1,375	62	67	119	120	14	2	3	218	28	95	728	647	45	87	65	89	44	30	98	100	146	178	66	59					
<i>Italia settentrionale.</i>	3,341	5,130	8,471	173	874	810	701	126	37	14	1,419	280	475	4,909	3,562	190	470	580	634	300	177	621	764	823	661	347	346					
Parma e Modena . . .	179	398	577	2	98	23	56	12	5	..	151	43	34	364	213	19	50	80	59	13	24	69	34	55	21	14	20					
Luca	177	177	354	2	41	35	18	2	4	1	34	2	20	159	195	9	13	14	16	5	6	24	23	37	44	32	35					
Firenze	148	364	512	7	99	75	14	5	2	1	58	38	62	361	151	1	26	42	57	31	9	68	43	27	8	5	..					
Bologna	455	420	875	24	39	57	16	14	2	13	147	25	49	386	489	13	30	50	83	46	28	81	106	121	94	50	37					
Ancona e Sezioni . . .	472	498	970	15	46	70	92	15	2	..	185	31	53	509	461	16	42	77	75	55	21	77	121	150	59	37	17					
Roma	289	1,011	1,300	34	105	81	137	75	27	19	353	95	110	1,036	264	208	243	97	91	32	8	89	69	72	24	6	4					
<i>Italia centrale</i>	1,720	2,868	4,588	84	368	341	333	123	42	34	928	234	328	2,815	1,773	266	404	360	381	182	96	408	396	462	250	144	113					
Aquila	322	585	907	10	64	89	249	11	4	1	184	27	28	617	290	8	47	95	31	16	8	100	31	40	33	11	75					
Napoli e Potenza	1,182	3,172	4,354	69	167	302	596	118	32	17	956	269	186	2,712	1,642	47	282	434	462	283	90	339	278	342	309	142	142					
Trani	517	1,141	1,658	14	57	90	228	59	10	4	592	100	72	1,226	432	88	223	259	191	55	21	95	126	112	54	24	21					
Catanzaro	528	1,150	1,678	73	105	77	301	44	14	22	327	103	67	1,133	545	25	97	175	137	113	30	110	221	123	43	30	18					
<i>Napoletano</i>	2,549	6,048	8,597	166	393	558	1,374	232	60	44	2,009	499	353	5,688	2,909	168	629	963	821	467	149	644	656	617	529	207	256					
Messina	111	357	468	..	51	7	79	3	101	39	9	289	179	2	48	49	29	24	6	75	52	34	14	8	1					
Catania	866	1,092	1,958	25	293	103	85	39	10	2	312	57	77	1,003	955	51	106	92	111	102	35	171	185	209	180	198	12					
Palermo	1,252	1,307	2,559	13	116	118	308	18	4	16	467	106	81	1,247	1,312	37	112	198	202	111	32	285	361	310	243	54	59					
<i>Sicilia</i>	2,229	2,756	4,985	38	460	228	472	60	14	18	880	202	167	2,539	2,446	90	266	339	336	237	73	531	598	553	437	255	72					
Cagliari (Sardegna) . .	451	690	1,141	..	163	25	100	26	..	1	226	45	57	643	498	78	83	36	73	21	14	51	80	84	84	70	129					
REGNO	10,290	17,492	27,782	461	2,258	1,962	2,980	567	153	111	5,462	1,260	1,380	16,594	11,188	792	1,852	2,328	2,245	1,207	509	2,255	2,494	2,539	1,961	1,023	916					

Cause trattate a gratuito

CORTI D'APPELLO	CAUSE										
	a carico			cessate o decise nel corso dell'anno 1896							
	pendenti alla fine dell'anno 1895	sopravvenute nel corso dell'anno 1896	totale (col. 1 + 2)	cessate			decise con sentenza				
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perente	transatte o conciliate	non definitiva	definitiva			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova	194	340	534	..	63	19	41	18	158	26	38
Casale	79	201	280	1	44	20	21	6	66	6	27
Torino	238	638	876	7	133	63	31	14	252	39	64
Milano	441	403	844	3	112	55	30	5	146	20	50
Brescia	158	293	451	2	99	28	22	1	101	15	58
Venezia	240	591	831	13	98	71	59	2	269	16	88
<i>Italia settentrionale . . .</i>	1,350	2,466	3,816	26	549	256	204	46	992	122	325
Parma e Modena	102	295	397	..	76	34	44	3	71	8	40
Lucca	49	181	230	..	44	13	13	3	72	3	12
Firenze	54	298	352	..	91	7	28	6	114	5	23
Bologna	63	199	262	..	56	12	21	4	84	8	17
Ancona e Sezioni	94	334	428	1	56	21	22	1	170	12	20
Roma	113	492	605	..	69	25	49	21	219	20	44
<i>Italia centrale</i>	475	1,799	2,274	1	392	112	177	38	730	56	156
Aquila	73	252	325	2	24	13	41	..	126	15	12
Napoli e Potenza	291	1,088	1,379	2	146	78	163	56	496	50	56
Trani	51	610	661	1	40	38	107	14	324	32	33
Catanzaro	121	423	544	3	49	15	92	22	185	10	26
<i>Napoletano</i>	536	2,373	2,909	8	259	144	403	92	1,131	107	127
Messina	29	157	186	..	18	12	54	6	46	6	14
Catania	92	638	730	5	64	16	163	10	284	34	46
Palermo	175	855	1,030	3	71	26	150	25	429	59	78
<i>Sicilia</i>	296	1,650	1,946	8	153	54	367	41	759	99	138
Cagliari (Sardegna)	387	918	1,305	1	201	65	117	10	315	35	119
REGNO	3,044	9,206	12,250	44	1,554	631	1,268	227	3,927	419	865

patrocinio dai Pretori.

totale (col. 4 a 11)	pendenti alla fine dell'anno 1896	DURATA													
		delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice).							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1896. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice).						
		da non oltre 8 giorni	da non oltre 15 giorni	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
363	171	7	8	29	71	64	61	22	46	42	28	27	6		
191	89	1	5	9	47	19	24	19	20	19	18	11	2		
603	273	8	15	49	137	97	63	67	84	71	36	13	2		
421	423	6	11	31	72	49	52	26	45	35	54	261	2		
326	125	6	11	25	31	42	60	17	33	23	26	20	6		
616	215	14	32	55	90	82	102	19	58	55	49	23	11		
2,520	1,296	42	82	198	448	333	362	170	286	245	211	355	29		
276	121	9	8	17	33	25	30	20	34	21	31	7	5		
160	70	15	10	12	21	11	21	11	27	15	9	4	4		
274	78	5	4	22	62	25	30	18	26	17	11	6	..		
202	60	12	4	28	39	17	13	8	23	13	10	6	..		
303	125	17	9	37	62	38	40	30	30	29	10	12	5		
447	158	32	30	77	93	45	27	39	39	35	28	12	5		
1,662	612	90	65	193	310	161	161	126	179	133	108	47	19		
238	92	4	16	27	60	18	28	10	31	17	19	7	8		
1,047	332	32	67	181	221	74	83	42	114	73	54	41	8		
589	72	46	78	109	123	29	18	19	28	16	4	4	1		
402	142	14	38	86	85	26	44	20	46	46	18	9	3		
2,271	638	96	199	353	489	147	173	91	219	152	95	61	20		
156	30	1	6	28	20	8	9	5	4	5	7	6	3		
622	108	16	80	77	101	42	58	10	38	26	19	13	2		
841	189	4	62	123	205	100	97	22	46	58	40	15	8		
1,619	327	21	148	228	326	150	164	37	88	89	66	34	13		
863	442	26	20	44	117	97	175	30	93	110	105	75	29		
8,935	3,315	275	514	1,018	1,690	908	1,035	454	865	729	585	572	110		

Cause trattate a patrocinio gratuito dagli *Uffici di conciliazione* nell'anno 1896.

CORTI D'APPELLO	CAUSE DECISE CON SENTENZA DEFINITIVA				
	di incompe- tenza	favorevole in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	Numero complessivo
	1	2	3	4	5
Genova	23	2	..	25
Casale
Torino	2	8	1	..	11
Milano	1	15	..	1	17
Brescia	6	..	5	11
Venezia	25	..	1	26
<i>Italia settentrionale</i>	3	77	3	7	90
Parma e Modena	1	17	1	1	20
Lucca	6	6
Firenze	5	14	..	2	21
Bologna	19	1	1	21
Ancona e Sezioni	5	8	1	1	15
Roma	4	5	9
<i>Italia centrale</i>	15	69	3	5	92
Aquila	1	4	2	..	7
Napoli e Potenza	5	40	5	5	55
Trani	6	94	3	..	103
Catanzaro	49	84	26	30	189
<i>Napoletano</i>	61	222	36	35	354
Messina	2	2
Catania	4	73	77
Palermo	1	14	3	5	23
<i>Sicilia</i>	5	89	3	5	102
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	6	10	2	..	18
REGNO	90	487	47	52	656

**Se sia opportuno che la difesa dei poveri venga affidata
agli uffici del Pubblico Ministero.**

RELATORE : **SANDRELLI.**

Nella mia relazione testè presentata sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nei giudizi civili durante l'anno 1896, io ebbi l'onore di segnalare alla Commissione il lungo ritardo che in genere accompagna lo svolgimento delle cause trattate col beneficio della difesa gratuita.

Ed invero sopra 43,709 cause, quante furono quelle di tale specie trattate nel decorso anno innanzi ai Pretori, ai Tribunali e alle Corti di appello, ne restarono pendenti al 31 dicembre 1896 ben 15,904.

Di fronte a siffatte resultanze S. E. il Sotto-Segretario di Stato nell'adunanza del 14 volgente propose alla Commissione il quesito :

« Se in vista delle lunghe soste delle cause dei poveri deplorate
« dai Procuratori generali, la Commissione ravviserebbe oppor-
« tuno che la difesa dei poveri sia affidata agli uffici dei Procuratori
« del Re. »

Incaricato di riferire in proposito, io sento innanzi tutto il bisogno d'invocare la massima indulgenza della Commissione, la quale vorrà certamente tener conto, oltrechè delle scarse mie forze, della brevità del termine assegnatomi e dell'obbligo mio di adempiere innanzi tutto alle attribuzioni dell'ufficio, cui ho l'onore di appartenere.

Reputo opportuno premettere che il Ministero della Giustizia con lettera circolare del 1° febbraio 1894, n. 3493 invitava i Procuratori generali delle Corti di appello a proporre i provvedimenti che ravvisassero più adatti pel migliore andamento del servizio del gratuito patrocinio dei poveri.

Le risposte date dai Procuratori generali furono riassunte e

presentate alla Commissione dalla relazione dell'onorevole senatore Boccardo, letta nella seduta del 16 luglio 1895 (1).

Fra le varie proposte formulate per ovviare agli inconvenienti rivelati dalla quotidiana esperienza, la più ripetuta è appunto quella che la difesa delle cause dei poveri venga affidata agli uffici del Pubblico Ministero.

In questo senso si pronunziarono infatti undici Procuratori generali, fra i quali però molti opinavano che il patrocinio dei non abbienti potesse esser dato anche ad altri istituti come l'Avvocatura erariale o l'ufficio dei poveri.

Sostenitori della proposta di conferire esclusivamente ai funzionari del Pubblico Ministero la difesa dei poveri furono soli tre Procuratori generali, cioè quelli di Brescia, di Genova e di Trani.

Il Procuratore generale di Brescia (LUCCINI) così si esprimeva :
« Non potendosi aspirare per le attuali esigenze finanziarie all'ideale del ritorno *dell'ufficio dei poveri*, che diede ottimi risultati nell'interesse della giustizia, parmi che presso le Corti, i Tribunali e le Preture si potrebbe affidare la trattazione delle cause ad un funzionario del Pubblico Ministero, con che si conseguirebbe il vantaggio di aversi una vera assistenza gratuita e disinteressata e si nobiliterebbero maggiormente le attribuzioni di quell'ufficio rendendo ad esso famigliare per pratica anche lo studio delle civili discipline ».

Il Procuratore generale di Trani (DE MARINIS), propugnando l'affidamento della difesa dei poveri al Pubblico Ministero, osservava che « sarebbe questa una via diretta per farlo rientrare nell'Amministrazione della giustizia civile da cui fu imprudentemente allontanato ».

Finalmente il Procuratore generale di Venezia (BUSSOLA) così concludeva il suo rapporto : « Rammemorando le storiche e gloriose tradizioni che in queste provincie lasciò l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, la maggior parte dei Procuratori del Re si fa ad invocarne il ripristinamento. Taluno di essi propone, in cambio, di confidare la difesa dei poveri alle Avvocature erariali, e parecchi al Pubblico Ministero. Proprio a questi ultimi io mi

(1) *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del luglio 1895, pag. 151 e segg.

« associo disertando da quelli che propendono per gli avvocati erariali in considerazione della incompatibilità loro a difendere il « povero nelle cause che questi intentasse contro l'Erario od il « Fondo pel culto, e della necessità quindi, in cotesti casi, di far « ritorno ai liberi difensori. E non diserto meno dai molti, che so- « spirano il ritorno alle Avvocature dei poveri, non perchè io di- « sconosca, coi pregi del loro organismo, i preziosi ricordi che « esse lasciarono delle provvide opere loro, ma perchè, da oltre « trentadue anni addetto al nobilissimo istituto del Pubblico Mi- « nistero, vivamente anelo che sia rifatto di quella grave iattura « che fu per esso la legge che lo mise al bando della ragione « civile ».

Mi è sembrato non fuori di proposito il riferire le testuali ragioni delle proposte surriferite, perchè dalle medesime rilevasi come precipuo se non unico pensiero degli egregi Magistrati proponenti fu la preoccupazione di risollevar l'istituto del Pubblico Ministero, dandogli modo di esercitarsi anche nel campo della giustizia civile, donde lo allontanò la legge 28 novembre 1875, numero 2781.

Debbo inoltre far presente che lo stesso concetto predomina anche nei rapporti degli altri Procuratori generali, i quali si espressero nel senso, che il patrocinio dei diseredati dalla fortuna sia da affidarsi o al Pubblico Ministero oppure ad altri istituti.

Su questo proposito il Procuratore generale di Bologna (Lozzi), il quale proponeva o il Pubblico Ministero o il ripristinamento della Avvocatura dei poveri, diceva infatti che « il patrocinio dei non ab- « bienti in sede contenziosa senza dubbio gioverebbe al prestigio « del Pubblico Ministero, perchè per potere scendere nel certame « civile sarebbe mestieri di fornirsi la mente di dottrina anche in « quel ramo in modo da poter sostenere la discussione anche nelle « cause più ardue ».

Nobilissimo intento questo, senza dubbio, ma eminentemente ed anzi esclusivamente subiettivo, e, se io non vado errato, non il più valevole a giustificare la proposta, la quale avrebbe dovuto essere, a mio avviso, sorretta, da più sostanziali argomenti.

E qui occorre soggiungere che altri Procuratori generali, nel rispondere alla interpellanza rivolta loro con la succitata lettera-circolare ministeriale 1° febbraio 1894, si pronunziarono recisa-

mente contro la opportunità di confidare la difesa dei poveri al Pubblico Ministero.

Tra questi il Procuratore generale di Catania (FORNI), osservava che « tale incarico non può attribuirsi al Pubblico Ministero, perchè « ripugna al suo istituto. Diventerebbe un difensore dei privati « l'agente del Pubblico Ministero, fuori dei casi di supremo interesse « pubblico, che sono specialmente tracciati dalle leggi vigenti ».

Nello stesso senso il Procuratore generale di Torino (PINELLI), concludeva con le seguenti parole: « Da alcuni si è suggerito di affidare tale compito ai rappresentanti il Pubblico Ministero od alle « Avvocature erariali. A mio avviso parmi che ciò non sia possibile. Avvegnachè già troppo il Pubblico Ministero è gravato di « incombenze da potere ora, come è costituito e stremato di numero, « assumere ed esercitare correttamente questo servizio; e di più « non credo politicamente onesto che il Pubblico Ministero, che ha « un'azione diretta nelle cause penali e che dalla legge è costituito « rappresentante il potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, « sia poi investito del diritto e dovere di patrocinare l'interesse « civile dei poveri, dando a questi col suo patrocinio, almeno nell'apparenza, una superiorità nel giudizio di fronte alla parte ricca, « superiorità che assolutamente non avrebbe ragione di essere in « favore di qualsiasi parte in giudizio civile.

« Del pari non ritengo possa affidarsi tale servizio alle Avvocature erariali, poichè queste sono solo instituite presso le Corti e « dovrebbe quindi presso i Tribunali e presso le Preture affidarsi il « servizio ai patroni liberi e si riprodurrebbero pertanto i gravi inconvenienti che appunto si vogliono ora evitare. Miglior consiglio « quindi parmi sarebbe quello di ricostituire presso le Corti e i Tribunali quell'antico ufficio dei poveri, che tanto egregiamente funzionava in queste provincie dell'antico dominio sabaudo; ufficio « che ci era invidiato da tutti i popoli civili ».

Ho così riassunto i diversi opinamenti emessi dai Capi del Pubblico Ministero sulla questione, che veniva ad essi proposta nel 1894, e che ora si presenta di nuovo alla Commissione nostra.

Per quanto riguarda il mio personale convincimento, non esito ad associare il modesto mio avviso a quello autorevolissimo di coloro, tra gli onorandi Magistrati da me citati, che si pronunziarono in senso contrario alla assunzione del patrocinio dei poveri per parte degli uffici del Pubblico Ministero.

Io penso infatti che siffatta ingerenza non soltanto non rientra tra le attribuzioni date all'istituto del Pubblico Ministero dall'articolo 139 della vigente legge organica giudiziaria, ma verrebbe addirittura a denaturare la essenza dell'istituto medesimo.

L'ufficio del Pubblico Ministero, per quanto questo dall'art. 129 della legge organica succitata sia qualificato il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, indubbiamente è ufficio di Magistrato: come tale esso veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che per non avere la piena capacità giuridica *se defendere nequeunt*: e non certo come funzionario del potere esecutivo ma come Magistrato esso ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprchè tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita.

Tale essendo la missione del Pubblico Ministero, parmi evidente il contrasto, la incompatibilità tra questa e qualsiasi altra attribuzione, che non sia preordinata ad un'alta finalità di interesse generale e di ordine pubblico.

Per quanto sia nobile e santa la difesa del povero, per quanto non si possa disconoscere che il provvedere e l'invigilare al normale esercizio di siffatta difesa è attributo e dovere della pubblica potestà, non è possibile negare che le singole liti, nelle quali il povero ha parte o come attore o come convenuto, non sono nulla più nulla meno che liti comuni, cioè conflitti di diritti privati e litigi instituiti per l'attrito di rapporti e di interessi di ordine esclusivamente privato.

La difesa dei diritti dei contendenti nei giudizi civili esula completamente dal campo proprio della magistratura, e non può essere affidata ad altri che agli avvocati.

Ciò è tanto vero che anche lo Stato, il quale, sia che agisca *jure imperi*, sia che agisca *jure gestionis*, rappresenta sempre una somma di interessi e di diritti collettivi, anche lo Stato ha i propri difensori, nell'orbita delle contestazioni civili, non già negli ufficiali del Pubblico Ministero, ma in un altro ordine di funzionarii, e cioè negli avvocati erariali, ai quali quest'ultima qualifica non toglie e non menoma il carattere e i diritti e i doveri di veri e propri avvocati.

È ben vero che anche in materia civile il Pubblico Ministero talvolta procede per via di azione; ma questo avviene, come è detto dall'articolo 140 della legge organica giudiziaria, nei casi determinati dalla legge, cioè tutte le volte che il Pubblico Ministero assume la rappresentanza o la difesa di cause privilegiate.

Così, per citare qualche caso, il Pubblico Ministero può promuovere i provvedimenti occorrenti per la conservazione o per la apprensione del patrimonio dell'assente, può ed anzi deve promuovere il giudizio di opposizione al matrimonio allorchè conosca ostarvi qualche impedimento, può promuovere l'azione di nullità del matrimonio, l'azione di privazione plenaria o parziale della patria potestà, l'azione d'interdizione o di inabilitazione, può promuovere i giudizi di rettificazione degli atti dello stato civile, può ricorrere in sede contenziosa contro i provvedimenti o le omissioni dei corpi amministrativi per tutto ciò che riguarda l'elettorato e l'eligibilità in materia amministrativa, e l'elettorato politico; ma in tutti questi casi è sempre il custode della osservanza della legge, è sempre il difensore di enti incapaci a difendersi, che fa sentire la sua voce, che esercita l'azione mandatagli dalla legge per la restaurazione dell'ordine pubblico. All'ordine pubblico infatti attengono la conservazione e la tutela di diritti che l'interessato non può di per sé difendere o per assenza o per incapacità legale, la costituzione della famiglia, lo stato delle persone, il sincero e retto esercizio dei diritti elettorali, fondamento della costituzione sociale.

Bene adunque interviene, procedendo per via di azione, in costesi casi il Pubblico Ministero; ma quando invece si tratti di questioni diverse da quelle sopra accennate, di questioni riflettenti interessi meramente privati, la circostanza affatto estrinseca di essere impegnato nel litigio o povero non può e non deve essere motivo di sottrarre il patrocinio di quella lite all'avvocato per darlo al Pubblico Ministero (1).

Riassumendo il fin qui detto : difendere la efficacia della legge,

(1) L'articolo 83 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, prescrive che « i congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto ai termini del codice civile onde vengano obbligati a provvedere il mendicante degli alimenti stessi ». Ma anche in questo caso il Pubblico Ministero agisce nell'interesse pubblico, perchè altrimenti la spesa pel mantenimento del mendicante sarebbe a carico dello Erario, o dei comuni o di altri enti di beneficenza.

rappresentare gli incapaci, ecco ciò che costituisce la essenza del Ministero Pubblico; difendere i contestati interessi e diritti patrimoniali e personali dei cittadini, ecco ciò che costituisce il ministero dell'avvocato; l'uno ufficio è ben distinto dall'altro, nè l'uno può dell'altro invadere il campo, senza modificare sostanzialmente il proprio indirizzo e la propria missione.

Resti dunque all'ufficiale del Pubblico Ministero la toga di difensore della legge e degli enti, cui mancherebbe la civile personalità per difendersi: ma non si ponga su quella la toga del difensore delle cause civili, solo perchè una delle parti litiganti fu ammessa al patrocinio gratuito.

La funzione sociale sarà sempre esaurientemente compiuta dal Ministero Pubblico, o conservandosi a lui la vigilanza sullo svolgimento delle cause di cui si tratta, o meglio prescrivendo il di lui intervento nelle discussioni delle cause medesime, ma sempre per concludere come Magistrato, non mai per patrocinare come avvocato. E per siffatta guisa anche i voti autorevoli dei capi della magistratura requirente sarebbero egualmente esauditi.

D'altro canto la invasione del Pubblico Ministero nel terreno riservato all'avvocato non sarebbe senza inconvenienti.

Giustamente, a mio avviso, osservava il collega comm. FORNI in una delle passate adunanze che il Pubblico Ministero, assumendo la difesa delle cause dei poveri, discenderebbe dal suo stallo di Magistrato per accalorirsi nella lotta come gli avvocati. Invero, mentre il contegno del Pubblico Ministero deve essere sempre calmo e freddo, quale si addice a chi rappresenta la legge, altrettanto è vero che non sempre si può pretendere uguale calma e freddezza dagli avvocati, i quali difendono clienti soggetti alle passioni, alle ansie, alle inquietitudini della vita, e possono talora trovarsi a fronte di avversari non misurati ed anzi aggressivi.

È pregio dell'opera citare la indiscutibile autorità di un sommo Giurista, che è stato ed è onore della toga, che degli avvocati illustrò meglio con l'esempio che con la eloquente parola i meriti, i diritti, i doveri: egli, in una delle sue magistrali orazioni affermava che « innanzi a possibili abusi, a sleali procedimenti che con iniqua « iattura minaccino di nuocere in modo irreparabile alla causa, « impossibile può divenire il pacato linguaggio, e riesce legittimo « l'impeto appassionato della difesa, mentre la concitazione del « linguaggio rivela essa stessa la singolare gravità del pericolo che

« l'ha determinata. In questi casi, ad ogni rispetto più doveroso e « più sacro va innanzi quel supremo rispetto della verità, il cui « trionfo è la vera missione dell'avvocato (1).

Oltre a ciò, col carattere e con l'abito del Magistrato contrasta il dovere attendere al lavoro preparatorio di attitazione della lite.

Se oggi si lamenta che uno dei motivi delle lentezze dei giudizi in cui è interessato il povero è la difficoltà delle comunicazioni tra il patrocinatore officioso ed il cliente, questa difficoltà non verrà meno ed anzi si accrescerà, se i funzionari del Pubblico Ministero assumendo il patrocinio della causa non si terranno in continuo rapporto con le parti, delle quali debbono tutelare le ragioni; ed invero, ove voglia curare la efficace, pronta, completa assistenza della causa il patrocinatore non può non sentire imperioso ed incessante il bisogno di richiedere e provvedersi documenti, di conferire col cliente, di eseguire produzioni, di apprestare tutto il materiale occorrente per la istruzione della causa.

Se io non mi inganno, questo lavoro preliminare arido ma necessario è poco in armonia con le attribuzioni abituali del Pubblico Ministero, dalla opera del quale difficilmente nella pratica si otterrebbe una istruttoria veramente completa e sollecita, specialmente nei giudizi che reclamano maggiore copia e minuzia ed accuratezza di indagini e più stretta osservanza di forme e di termini procedurali, quali sono, ad esempio, i giudizi di divisione ereditaria ed i procedimenti di esecuzione immobiliare.

Questa difficoltà apparve anche ad uno dei Procuratori generali che propugnavano l'affidamento della difesa dei poveri al Pubblico Ministero. Il Procuratore generale di Bologna, col rapporto che sopra ho citato, avvertiva « che si potrebbe mantenere l'incarico « dell'istruzione delle cause povere ai procuratori esercenti sotto la « sorveglianza diretta e piena del Pubblico Ministero ed a questo « affidarne il solo patrocinio nella pubblica discussione ».

Io dubito fortemente che questo sistema di eclettismo possa avere un pratico esplicamento: e penso che il solo fatto di essere stato tale espediente suggerito da uno degli stessi proponenti la difesa per parte del Pubblico Ministero, sia il migliore argomento contro la concreta attuabilità della proposta.

(1) GIUSEPPE ZANARDELLI: *I diritti e i doveri dell'avvocatura* - Seconda edizione, tip. di G. Barbèra, 1891, pag. 140.

Finalmente non si può e non si deve dimenticare che il Pubblico Ministero ha per attributo principale di sostenere l'accusa nei giudizi penali: laonde, come sarebbe assolutamente incompatibile, per la contraddizione che nol consente, che lo stesso ufficio fornisca l'accusatore e nel medesimo dibattimento il difensore officioso dell'imputato costituito in stato di povertà, così, per lo meno in linea di convenienza sembra anche poco ammissibile che il medesimo funzionario, il quale oggi in nome della legge offesa dal reato e nell'interesse sociale domanda la condanna di un reo, venga domani innanzi lo stesso Tribunale a perorare come avvocato una causa d'interesse privato.

Naturalmente le modeste osservazioni da me ora formulate richiamano alla mia memoria quella già espressa nella seduta del 9 giugno 1893 dall'onorevole senatore BOCCARDO, il quale, a proposito della ripristinazione dell'istituto dell'avvocatura dei poveri, vagheggiata dall'onorevole senatore CANONICO, accennava alla « contraddizione che vi sarebbe nell'opera dello Stato, che pagasse tanto il « pubblico accusatore del reo, quanto il suo difensore » (1).

Per tutte le considerazioni che precedono, io, pure apprezzando i sentimenti dai quali sono animati coloro che vorrebbero affidata alla dottrina, allo zelo e al disinteresse degli ufficiali del Pubblico Ministero la difesa delle cause civili di patrocinio gratuito, remissivamente penso che al quesito proposto da S. E. il Sottosegretario di Stato la Commissione debba dare risposta negativa.

Nè per giungere a tale conclusione ravviso influente una qualsiasi indagine diretta a conoscere almeno in via approssimativa quale potrebbe essere l'aumento del personale del Pubblico Ministero e quale la corrispondente maggiore spesa occorrente, di fronte al lavoro che richiedono le 44,000 cause civili, in cui il povero è interessato, portate annualmente innanzi alle magistrature di primo e secondo grado nel Regno.

Certa cosa è, che qualora prevalga il concetto di abbandonare l'odierno sistema della gratuita difesa prestata dalla classe forense, lo Stato assumendosi il carico del compimento di tale difesa, dovrà necessariamente accrescere il numero dei suoi funzionari e conseguentemente sopportare una maggiore spesa, sia che l'incarico di

(1) *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del giugno 1893, pag. 63.

cui si tratta venga dato al Pubblico Ministero, sia che venga conferito all'Avvocatura erariale, sia che venga affidato ad altro organismo di Stato, come ad esempio al ripristinato istituto dell'Avvocatura dei poveri.

Ma per quanto riguarda gli uffici del Pubblico Ministero, a me sembra che prescindendo da qualunque ricerca sulla maggiore spesa dipendente dall'aumento del personale, le ragioni d'indole obiettiva sopra specificata bastino a determinare la soluzione della questione nel senso anzidetto.

A questo punto, se io non erro, l'incarico affidatomi è bene o male compiuto: tuttavia mi sia permesso aggiungere ancora brevi parole.

Per quanto è a mia cognizione, le moderne legislazioni dei principali Stati di Europa seguono il sistema di imporre ai professionisti legali la difesa gratuita dei poveri come un onore ed un onere della classe forense.

In Francia per la legge del 20 gennaio 1851 l'indigente, quando sia stato ammesso alla assistenza giudiziaria, ha diritto ad essere difeso gratuitamente da un patrocinatore legale, designato dal *bâtonnier* dell'ordine degli avvocati, o dal presidente della Camera dei procuratori.

Uguale nella sostanza è il sistema vigente in Austria, in Germania, in Inghilterra, in Spagna; ed uguale nel principio che lo informa è quello imperante dal 1866 in Italia.

Nella precedente mia relazione dopo avere constatato gli inconvenienti, cui l'attuale ordinamento della gratuita clientela tra noi dà luogo, io accennai pure alle discussioni sull'importante argomento avvenute in varie adunanze della nostra Commissione fino da quando l'onorevole collega senatore RIGHI nel 1889 osservava come « il gratuito patrocinio, tranne che in pochissimi distretti « giudiziari, continua a funzionare in modo non affatto soddisfacente ed irregolare, senza che i Procuratori generali mostrino di « sentirsi neppure autorizzati a sperare che, nell'attuale condizione di cose, quell'istituto sia in grado di meglio corrispondere « all'obiettivo, al cui raggiungimento è destinato » (1).

(1) *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1889, pag. 57.

Due in sostanza sono i sistemi possibili da seguirsi per ovviare ai gravi difetti rivelati dalla pratica ultra trentennaria dell'istituto attuale: o modificare questo, migliorandolo, o sostituire a questo l'altro della diretta ingerenza dello Stato nella difesa dei poveri.

Debbo qui ricordare che un terzo sistema venne adombrato dall'onorevole senatore BOCCARDO, allorchè egli nella seduta del 9 giugno 1893 così si esprimeva: « Si può dubitare se la difesa del « povero sia una funzione che debba essere affidata allo Stato o non « piuttosto ai comuni, come si è fatto per quasi tutti i servizi di « beneficenza » (1). E su questo proposito l'onorevole senatore COSTA in quella medesima adunanza osservava che « la idea del se- « natore BOCCARDO è degna della maggiore considerazione; forse si « potrebbe studiare se la difesa dei poveri possa formare obietto « di istituzione di beneficenza; il concetto non sarebbe nuovo: se « ne hanno esempi in Alessandria e in Roma » (2).

Il compianto senatore COSTA con tali parole volle evidentemente alludere alla fondazione privata conservata in Alessandria, ed ai sodalizzi di Sant'Ivo e di San Girolamo in Roma. Però la idea come sopra accennata nel 1893 non fu dipoi, per quanto a me consta, coltivata ulteriormente.

Restano adunque i due sistemi di cui ho fatto parola. Ove si voglia rendere funzione di Stato la difesa delle parti povere nei giudizi civili, eliminata la opportunità di affidare questa al Pubblico Ministero, è da esaminarsi se possa essere conveniente affidarla all'Avvocatura erariale.

Strenuo propugnatore di tale concetto è l'onorevole collega comm. FORNI, il quale già rispondendo, nella sua qualità di Procuratore generale di Catania, alla ricordata lettera-circolare ministeriale del 1° febbraio 1894, così motivava la sua proposta di attribuire siffatto incarico all'Avvocatura erariale: « Sacra era in antico « la difesa del fisco, e favorita ancora era quella del povero. Non « accade venir qui prospettando l'elemento storico, ma il fisco ed « il povero formavano, come formano oggidì, l'oggetto delle solle- « citudini del legislatore. Vi è una certa affinità fra le due difese

(1) *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del giugno 1893, pag. 63.

(2) *Atti della Commissione* - Sessione del giugno 1893, pag. 64.

« e poichè vi è l'avvocato del fisco ordinato in larga scala presso
« le Corti di cassazione e di appello con una rappresentanza di de-
« legati erariali presso i collegi inferiori, io trovo che sarebbe ot-
« timo partito incaricare le Avvocature erariali eziandio della difesa
« delle cause dei poveri. Non occorrerebbe aumento di personale,
« visto e considerato che ve ne ha abbastanza e che ormai, dive-
« nuta quasi ovunque pacifica la giurisprudenza sulle più gravi
« questioni di diritto relative a cause interessanti lo Stato, il lavoro
« è diminuito e le nuove attribuzioni non potrebbero formare un
« carico insopportabile. Il quale poi sarebbe retribuito col conse-
« guimento delle competenze dovute ai procuratori ed avvocati
« contro le parti soccombenti, quando la difesa del povero riuscisse
« auspicata ».

Pur apprezzando le considerazioni del valoroso proponente, mi permetto di dissentire dal suo avviso, per la precipua e radicale ragione che non credo conciliabile l'incarico di patrocinare le cause dei poveri con quello proprio delle Avvocature erariali per loro istituto chiamate a difendere i diritti delle pubbliche amministrazioni. Queste possono trovarsi, e frequentemente in fatto si trovano a dover sostenere i proprii diritti in contradizione di parti ammesse al patrocinio gratuito, ed in tali casi, che non sono nè eccezionali nè rari, sarebbe impossibile l'attuazione della surriferita proposta. *Eos enim, qui causam fisci egissent, prohibitum est adversus fiscum patrocinium praestare* (1).

Questa osservazione sostanziale, che fu accennata, come sopra fu detto, anche dal Procuratore generale di Venezia, mi dispensa da altre di accessoria importanza. Solo mi piace osservare che non posso convenire nella credenza ottimista del comm. FORNI il quale pensa che non occorrerebbe aumentare il personale delle Avvocature erariali, qualora a queste si desse il carico della gratuita difesa dei poveri. Se è vero che la giurisprudenza si è ormai fermata sopra talune delle più importanti questioni di diritto interessanti i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i privati, è però ugualmente vero che, anche senza tenere conto del continuo e sempre crescente lavoro consultivo e dello studio preventivo diretto a comporre se ed in quanto sia possibile le minacciate o insorte vertenze,

(1) Leg. 1, Cod. *De advocatis fisci*.

le cause in contraddittorio della pubblica amministrazione proseguono ad essere numerose e gravi; ed in questi ultimi anni si aggiunse alle preesistenti attribuzioni della Avvocatura erariale quella di difendere molti provvedimenti del Governo impugnati in sede contenziosa innanzi al Magistrato amministrativo.

Riepilogando il fin qui detto, è mio avviso che la indole e la missione dell'istituto della difesa erariale siano inconciliabili con la difesa di altre cause diverse, e che ad ogni modo non potrebbe mai l'Avvocatura erariale, così come è attualmente costituita, sopperire al patrocinio di un numero tanto rilevante di liti nuove che si volessero attribuire al suo studio ed alla sua assistenza.

Resta da esaminarsi, se per togliere o diminuire i difetti unanimemente deplorati sia utile e conveniente la ricostituzione dell'Ufficio dei poveri.

Senza discendere ai particolari di attuazione, di cui non è qui il luogo di occuparsi, e salvo sempre lo studio da portarsi con maturità di indagini e di ponderazione sull'importante argomento, io remissivamente penso che possa questo essere ai mali lamentati il più opportuno e più efficace rimedio.

Io ricordo che il ritorno all'antico sistema dell'*Avvocato dei poveri* trovò propugnatori autorevoli in molti Magistrati, che lo videro funzionare: ricordo che l'onorevole senatore CANONICO più volte sostenne questa tesi, sebbene a combatterla sorgesse l'onorevole senatore COSTA, che pur dichiarando di avere ammirato quella istituzione, si manifestò sempre avverso a restaurarla (1).

Con tutto ciò anche dalle risposte date dai Procuratori generali alla circolare-ministeriale del 1° febbraio 1894, rilevasi che molti proposero, o cumulativamente con altri rimedi od anche esclusivamente, il ripristinamento dell'antico *Ufficio dei poveri*, che, sulla traccia dello statuto di Vercelli del 1241, fu istituito da Amedeo VI di Savoia fino dal 1379.

Ho già riferito le parole adoperate dal Procuratore generale di Torino, caldo fautore della istituzione, e quelle che i Procuratori generali di Brescia e di Venezia, pure proponendo l'affidamento della difesa gratuita al Pubblico Ministero, usarono in lode dell'antico istituto dell'Avvocatura dei poveri, evocandone le gloriose tradizioni.

(1) *Atti della Commissione* - Sessione del giugno 1893, pag. 63 e 64.

In questo medesimo senso, e cioè facendo voti pel ritorno all'antico sistema con quei miglioramenti che possano essere consigliati dalla esperienza e dallo spirito dei tempi attuali, si pronunziarono più specialmente i Procuratori generali di Palermo (SIGHELE), di Parma (VENTURI) e di Napoli (BORGNI).

Quest'ultimo proponeva, « come rimedio più radicale ma altresì « veramente rassicurante, di ristabilire presso ciascuna Corte di « appello un ufficio dei poveri », ufficio autonomo, del quale additava l'organismo; e soggiungeva « che tali uffici, ove fossero bene « e solidamente costituiti, tutelerebbero e difenderebbero efficace- « mente le ragioni dei poveri, impedirebbero le occulte transazioni, « che oggi per lo più si fanno in pregiudizio delle parti litiganti e « dell'Erario, toglierebbero ragione alle giuste lamentanze che oggi « si succedono per parte di disgraziati, che non possono a patto al- « cuno far valere le proprie ragioni e conseguire ciò che loro è do- « vuto, e assicurando all'Erario il rimborso delle tasse e spese anti- « cipate a debito, ritrarrebbero emolumenti tali da bastare non « soltanto agli stipendi ed alle spese degli Uffici dei poveri, ma a fare « entrare nelle-casse dell'Erario una somma esuberante di proventi, « che lo rifarebbe di tutti quelli che oggi gli sono dovuti e che oggi « con grande stento si riscuotono in piccola parte e per la massima « parte vanno irremissibilmente perduti. Dopo il 1860, e nei primi « anni, può essere che questi Uffici non abbiano, dove creati dato « buoni risultati, ma se ciò avvenne, si fu perchè non bene e non « seriamente costituiti. In Piemonte, dove funzionavano bene, i ri- « sultati furono sempre splendidi, ed è da lamentare che per non « avere avuto una buona riuscita in altre parti d'Italia, perchè non « potevano averla per imperfettissima loro forma, siasi finito per « ricorrere all'attuale sistema, che è disastroso per tutti ».

Non credo di dover aggiungere altro a queste parole autorevolissime dell'eminente Magistrato, nelle quali sta altresì la risposta alla principale obiezione elevata dall'onorevole senatore COSTA e dagli altri che al pari di lui fanno carico all'Ufficio dei poveri di avere fatto non più buona prova dopo che la legge organica giudiziaria 13 novembre 1859 (RATTAZZI) lo estese a tutta Italia.

Prima però di chiudere questa affrettata esposizione, credo anche doveroso riferire che il Procuratore generale di Casale (MANFREDI) propose a sua volta la istituzione di un Ufficio dei poveri

quale emanazione dei Consigli degli avvocati e procuratori. « Ai « Consigli, egli dice, dovrebbe spettare la nomina dei patrocinanti « da scegliersi da una lista di proposti dal Tribunale; l'affidamento « delle cause dovrebbe essere fatto esclusivamente dalla Commis- « sione nel Decreto di ammissione ». La vigilanza sui patrocinanti dovrebbe essere esercitata dai Procuratori del Re e dai Presidenti dei Tribunali.

Ho voluto accennare anche a questa proposta speciale, perchè potrebbe forse riannodarsi alla mozione presentata dall'onorevole avvocato *FORRIS* nella seduta della Commissione dell'8 giugno 1893. Egli esprimeva il desiderio che venga stabilito che le Curie contribuiscano in parte alle spese occorrenti per la istituzione e pel mantenimento dell'Ufficio di difesa dei poveri (1). Però tale proposta fu dallo stesso proponente ritirata.

Concludendo, è mio modesto avviso, che qualora si voglia e si possa fare luogo ad una radicale riforma dell'attuale ordinamento del patrocinio gratuito, il migliore sistema sia quello di ricostituire, previo l'esame delle modalità e modificazioni più convenienti, gli antichi Uffici della difesa dei poveri. Con la ricostituzione di quelli si otterrebbe l'efficace patrocinio delle ragioni del povero, si rimuoverebbero molte delle attuali, quasi sempre ingiustificate, lentezze, e si eviterebbe in molti casi all'Erario il grave e troppo ripetuto danno dei componimenti tenuti occulti per sfuggire al rimborso delle spese e tasse notate a debito.

Intanto, in attesa dell'opera legislativa, non resta, a mio avviso, che caldeggiare l'adozione di quei temperamenti, — già per la massima parte approvati dalla Commissione nelle sessioni precedenti, — che ho riassunto nelle proposte di deliberazioni presentate alla Commissione con la mia relazione del 3 dicembre volgente.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1893, pag. 57 e 67.

Relazione sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897 pronunziati dai Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno (Parte penale).

RELATORE: **NOCITO.**

§ I.

Lo stato della delinquenza.

I discorsi inaugurali dei Procuratori generali, posti ad esame nel loro complesso, rendono all'amministrazione della giustizia un grande servizio, in quanto sono gl'insegnamenti dell'esperienza e gl'indici dei bisogni di questa amministrazione. Chiamati come sono i detti ufficiali a vigilare sull'esecuzione delle leggi penali, e collocati in alto loco, possono come da un'alta cima seguire nel loro territorio i corsi della fiumana della delinquenza. Tocca alla Commissione per la statistica giudiziaria raccogliere in un letto comune questi diversi confluenti, e paragonando la via già fatta con quella da poco fornita, segnare il cammino della delinquenza del paese.

A nulla però varrebbe il volgersi all'acqua perigliosa e guatare, se lo sgomento non ci rendesse solleciti a munire gli argini, ad arrestare le piene ed a facilitare gli sbocchi. Ora volgendo uno sguardo ai risultati della delinquenza, e paragonando la sua media nei vari distretti giudiziari con quelle dei quattro anni precedenti noi troviamo che l'anno 1896 si è chiuso con un aumento nel numero totale dei reati denunciati, i quali furono 767,125 ossia 2466 ogni 100,000 abitanti (Allegato A).

La denuncia dei reati non è certo l'indice vero della criminalità, perchè molte sono le denunce che passate al crogiuolo dell'istruzione penale appaiono non avere alcun fondamento in diritto

od in fatto. Dall'altro canto però molte denunce e molti processi svaniscono, perchè gl'imputati non si possono rintracciare, e, benchè sussista il reato, i rei rimangono ignoti, o pure essendo noti, od anche troppo noti, riescono nel corso dell'istruzione, o nel pubblico giudizio, ad essere prosciolti dall'addebito per insufficienza d'indizi. Voiendo pertanto stare alla cifra delle condanne, che sono come la delinquenza ufficiale, la quale più si approssima alla delinquenza reale, e supponendo che le denunce infondate si bilancino con le ordinanze o sentenze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi, sta in fatto, che l'anno 1896 segna nella cifra dei condannati un aumento sugli anni precedenti, cioè un totale di 377,448 condannati, cifra mai raggiunta nei precedenti quattro anni. Che se noi, oltre del *numero*, vogliamo tener conto del *peso*, troviamo che se da un lato i Pretori condannarono 293,106 individui i Tribunali ne condannarono 80,997, e le Corti d'assise 3345. La cifra dei condannati dai Tribunali e dai Pretori è rispettivamente superiore a quella degli anni del precedente quinquennio, sebbene vi sia diminuzione nella cifra dei condannati dalle Corti d'assise (Allegato B). Ognuno sa che oggi i Tribunali giudicano di molte cause, che prima entravano nella competenza delle Corti d'assise e che quindi il lavoro di queste Corti trovasi assai diminuito. L'aumento adunque, sebbene lieve, c'è; e per impensierirci sarebbe bastata la sosta, o la mancanza di diminuzione nel numero dei reati, perchè ciò mostrerebbe che la delinquenza resiste, e non perde terreno nella lotta che la società corpo a corpo combatte contro il reato.

Certo se il numero accresciuto dei condannati trovasse un compenso nella diminuzione della gravità o peso del reato commesso, noi potremmo avere cagione di bene sperare; ma non è così, perchè a mo' d'esempio i delitti contro la fede pubblica sono in numero di 14,904, cioè meno di quello che furono nello scorso anno (15,605), ma sempre in una cifra superiore alla media complessiva del precedente quinquennio (12,538). Sono pure in lieve aumento gli omicidi volontari (3868) sull'anno precedente (3861), e così non ha progredito la diminuzione avuta sugli anni 1893 (4336) e 1894 (3931). Si nota altresì un aumento sull'anno precedente nei reati di violenza, resistenza ed oltraggio alla pubblica autorità (14,759). Risultano anche in via di aumento non solo sull'anno

precedente, ma sugli altri due anni le lesioni personali volontarie (83,115), le rapine, le estorsioni ed i ricatti (3190), i furti (123,101). Da ultimo la cifra dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (6452) non è scesa che di pochi punti su quella dell'anno precedente (6398), che fu superiore a quella degli anni 1893 (5977) e 1894 (6327). I furti (123,101) aumentarono pure rispetto all'anno 1895 (117,904), cifra superiore a quella degli anni 1894 (111,812) e 1893 (106,648). In sostanza, sia che si guardi alla quantità, come alla qualità dei reati, non abbiamo di che rallegrarci. Se la causa del diritto e dell'ordine non ha perduto che poco terreno, è molto però che essa non l'abbia guadagnato (Allegato D).

§ II.

Cause morali della delinquenza.

In questo quadro statistico della delinquenza è notevole poi l'aumento di quella dei minorenni (Allegato C), il quale è prova che la famiglia destinata a dare al carattere dell'uomo il primo abbozzo educativo, fallisce al suo scopo, e che la donna, prima maestra dell'uomo, declina sulla via di quel buon costume, senza il quale anche le leggi penali, come diceva Orazio, riescono a nulla. *Quid leges sine moribus? vane proficiunt* (lib. III, od. XXVII). Questo aumento si avvera principalmente in alcuni distretti. Il commendatore Forni nel suo discorso (pag. 45-46 ed Allegato A) nota che sopra una cifra di 36,440 individui colpiti da condanna si ebbero 33,880 maggiori di età e 2360 minorenni, e che sopra 1377 recidivi si ebbero 1120 maggiorenni e 257 minorenni, tra i quali 209 recidivi nello stesso reato, e nella massima parte di furti.

Quali le cause di questo male? Le cause indicate dai discorsi dei Procuratori generali sono molteplici: alcune d'indole morale e sociologica, ed altre d'indole legale e giudiziaria. Quanto alle prime si deplora generalmente una diminuzione di senso morale o di forza di resistenza della volontà contro le tentazioni e le occasioni, e da tutti si nota una grande mancanza d'educazione morale. Abbiamo saputo domare le forze fisiche della natura ed abbiamo asservito il vapore e l'elettrico ai nostri bisogni, ma abbiamo dimenticato che

l'uomo, secondo diceva il poeta, regna di più, quando sa domare sè stesso,

*Latius regnes avidum domando
spiritum.*

HORAT., *Carm.*, lib. II, od. II.

Abbiamo avuto molto cura delle palestre di ginnastica fisica, ma ci prendiamo poco cura delle palestre di ginnastica morale, che stanno in tutte quelle istituzioni che educano a vincere le passioni, e frenare i desideri smodati, e nel non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e dalle sventure della vita. La cifra dei suicidi sopra tutto nelle persone giovani è in aumento (Allegato K), e si tronca il filo della vita, perchè chi andava in carrozza non può rassegnarsi ad andare a piedi, o perchè il giovane fu bocciato agli esami, o lasciato in tronco dalla sua vaga per altri più lucrosi abbracciamenti, o per perdite al giuoco, o per insofferenza di mali, o tedio della vita, nella quale si van cercando le rose senza le spine.

Alcuni Procuratori generali hanno su ciò nei loro discorsi pagine e notizie assai eloquenti. Il Procuratore generale di Roma, comm. Forni, nota che nel Lazio l'annata ebbe una messe di 196 suicidii, cioè 104 consumati e 92 tentati, e mettendo in relazione il suicidio con le rosee larve di vagheggiate conquiste e di amari disinganni lo dice un orrendo flagello, il quale sinistramente dilaga come una inquietante epidemia sociale (pag. 28). Questo lamento viene pure dal capo d'un altro popoloso distretto, quello di Genova, il quale parla di una giovinetta che a 16 anni, prima di togliersi la vita, scriveva che era annoiata e stanca di questa vitaccia, e dice d'altra che a 13 scriveva ai genitori prima di uccidersi scusandosi con Leopardi, nel quale aveva letto che la vita era un'inutile miseria, e che non c'era prò a conservarla (pag. 50). Anche da un altro centro popoloso, quello di Napoli, viene la dolorosa statistica di 240 suicidii nel corso dell'anno 1896, tra tentati e consumati, dei quali 96 per la sola città di Napoli, e 24 commessi da studenti. I furti, le rapine, le estorsioni, i ricatti sono cresciuti, perchè si corre verso le soddisfazioni materiali per aumentarle e raffinarle; e poichè i prodotti dell'onesto lavoro non bastano a procacciarle, si dà di piglio nel prodotto del lavoro altrui, o dell'altrui risparmio. Nessuno più si contenta del proprio stato, o cerca di migliorarlo secondo le proprie forze. Il figlio

del ciabattino e del villano che va a scuola sogna già una poltrona d'impiegato in una pubblica Amministrazione, o per lo meno aspira all'ufficio di maestro elementare. Gli stessi genitori spingono ed incoraggiano i figlioletti, i quali poi, fatti adulti, si trovano con le mani vuote e con lo stomaco digiuno. Si aggiunga l'accresciuta miseria prodotta dalle crisi economiche, e da una sfrenata concorrenza commerciale ed industriale agevolata dalla rapidità e facilità dei mezzi di locomozione, per la quale i forti schiacciano inesorabilmente i deboli, ed i grandi magazzini e le vaste aziende fanno sparire la piccola bottega ed il piccolo negozio.

Lo Stato che non può dare od assicurare un posto ad ogni spostato, e che è invocato invano come supremo tutore da coloro ai quali il lavoro manca o non basta, viene per tal modo preso in uggia, e dal sentimento dell'odio a quello della ribellione contro coloro che lo rappresentano non è che un passo. Di qui l'accrescersi del delitto contro l'ordine pubblico e le pubbliche autorità. Di qui l'accrescersi dei reati contro la proprietà e contro la fede e l'amministrazione pubblica. Il ladro incivilito sdegnava oramai di presentarsi col fucile spianato sulla pubblica strada, ma compie il suo ufficio a tavolino coi falsi e coi peculati, e tessendo i laccioli per le frodi e le truffe.

La ricchezza cercata ed acquistata come mezzo di smodati piaceri, e per giunta non sudata, apre larga la via ai reati contro il buon costume, il quale aumenta il numero dei concubinati e degli adulteri e moltiplica i tempi della vaga Venere, facendo concorrenza alla miseria nel gettare sulle vie fanciulli illegittimi e creature abbandonate. Di qui l'accrescersi dei reati contro l'ordine delle famiglie e del buon costume, e l'ingrossare insieme della schiera dei ladri. In quanto poi all'aumento dei così detti reati di sangue si è voluta cercare la ragione nel temperamento irascibile della nostra indole meridionale, nell'abuso delle libazioni e dell'ozio dei giorni festivi, nell'abitudine di andare armati di coltello, ed in quel sentimento di vendetta, che spesso per la punizione delle offese disdegna ricorrere all'opera dei Tribunali. Tutte queste cause possono certo concorrere, ma esse tutte si appuntano in una, cioè nel disprezzo della vita e della persona del proprio simile, e nella poca fiducia dell'azione riparatrice della giustizia punitiva.

§ III.

Riforme procedurali urgenti.

Qui la materia stessa ci mena a parlare delle principali ed urgenti riforme nell'amministrazione della giustizia, alle quali accennano i Procuratori generali nei loro discorsi. In primo luogo lamentano tutti, che la giustizia è lenta, e quindi la pena non essendo pronta non è esemplare. Si dice, a mo' d'esempio, che l'appello serve quasi sempre di mezzo per tirare in lungo, e prolungare così la libertà provvisoria per coloro che stanno a piede libero, mentre per coloro che stanno in carcere serve ad alleggerire la pena, dovendosi poi computare nel tempo penale il tempo passato in carcere di custodia.

Io credo che la doglianza ha fondamento, ed approvo la proposta che molti fanno, cioè: 1° che la facilità degli appelli sia tolta mettendo l'alea di andare incontro ad una pena maggiore, con l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 364 del Codice di procedura penale. Questo articolo vieta d'aumentare la pena, quando l'appello è fatto dal solo condannato, ed anche quando sorgano al dibattimento nuove circostanze, che fanno mutare fisonomia al reato oltre i limiti della competenza del giudice, e si dovrebbe per ciò annullare la sentenza per procedere secondo le forme stabilite dalla legge. Nè si dica che il Pubblico Ministero avrebbe potuto alla sua volta appellare, e che il rincaro della pena si oppone all'adagio giuridico *tantum devolutum quantum appellatum*, ovvero al principio della difesa dell'appellante, che non ha potuto difendersi per un fatto o reato diverso da quello che gli venne addebitato. Il silenzio del Pubblico Ministero non dovrebbe giovare, quando si tratta di circostanze nuove che si svolgono al dibattimento; nè viene la difesa manomessa, quando in seguito alle nuove circostanze l'imputato dopo l'annullamento della sentenza è messo in grado di potersi difendere. Che se poi si tratta di diversa definizione legale dello stesso fatto, la quale porta a maggior pena, l'imputato non potrebbe lagnarsi. Egli ha eccitato la giurisdizione del giudice d'appello per correggere l'errore della sentenza, ed il giudice penale non può essere un giudice a metà, e per conto esclusivo dell'appellante.

Dovrebbe in oltre nell'intento di diminuire gli appelli ed accelerare l'azione esemplare della giustizia introdurre nell'istituto dell'appello la stessa disposizione che la legge del 12 dicembre 1875 applicò ai ricorsi. L'art. 8 di questa legge dice, che la domanda di cassazione si avrà per rinunziata, e che sopra istanza del P. M. la Corte, il Tribunale o il Pretore ordinerà l'esecuzione della sentenza, ogniquale volta non sieno stati presentati dal ricorrente i motivi del ricorso, o non sia stato fatto il deposito a titolo di multa, o non provata l'indigenza del ricorrente, o non siasi fatta domanda di libertà provvisoria, od il ricorrente non siasi costituito in carcere.

Questa disposizione non potrebbe essere applicata agli appelli in tutte le sue parti, perchè non è prescritto deposito per fare l'appello; nè per la pendenza d'un secondo giudizio di merito si potrebbe togliere all'appellante lo stato di libertà preventiva, della quale egli gode per diritto, ed obbligarlo a costituirsi in carcere, od a chiedere la libertà provvisoria. È certo però, che quando nei termini di legge non sono stati presentati i motivi d'appello, è proprio inutile perdere il tempo, ed aspettare che la Corte o il Tribunale dichiarino l'appello inammissibile. Dicasi lo stesso del caso, nel quale la dichiarazione d'appello o la presentazione dei motivi ebbero luogo fuori termine, ovvero si tratta di motivi vaghi e generici, come il dire che non fu bene applicata la legge, o che la pena doveva essere diminuita senz'accennare ad una ragione qualsiasi. Il P. M. al quale spetta l'obbligo di curare l'esecuzione delle sentenze, prima che sia dato corso al procedimento d'appello, dovrebbe fare qualche indagine sopra la tempestività e serietà dell'appello, e quando risultasse nel modo il più chiaro che l'appello è inammissibile, ovvero è fatto *pro forma* dovrebbe chiedere al Tribunale o alla Corte in Camera di Consiglio che sia dichiarata esecutiva la sentenza, e mandarla poi ad effetto.

Questa sarebbe legge da farsi, ma intanto per l'applicazione del ricordato art. 8 della legge 12 dicembre 1875 sarebbe utile che i Procuratori generali fossero più solleciti di chiedere l'esecuzione delle sentenze investite di ricorso senza motivi, o senza deposito, o senza che il ricorrente si sia costituito in carcere, od abbia chiesta la libertà provvisoria. Questa è la precipua cagione dell'ingombro del lavoro presso la Corte di Cassazione di Roma costretta a pronunziare ogni anno l'inammissibilità di tanti ricorsi (Alleg. F).

Nè si dica, che spesso i motivi ci sono e che quindi bisogna portarli al giudizio del Magistrato supremo, giacchè all'efficacia del ricorso non basta che ci sieno materialmente i motivi del ricorso, e quindi devono ritenersi come non presentati, se essi non contengono che espressioni generiche impotenti a costituire un gravame, come il dire che la legge è stata violata: che furono violate le forme: che la pena fu eccessiva, e simili.

I Procuratori generali si lamentano pure della teatralità dei dibattimenti, e della *reclame* che fa la stampa periodica ai fatti delittuosi di qualche importanza. Gli uffici di pubblica sicurezza sono assediati dai *reporters* per avere notizie dei reati che si commettono, e riempirne la cronaca giudiziaria. Non è poi a dire delle sale dei Tribunali, nelle quali il giornalista non manca mai, sopra tutto quando i processi riguardano persone che hanno un nome, o si tratta di cose che stuzzicano la curiosità, e che per ciò aumentano la vendita del giornale.

Tutto ciò non serve che ad aumentare lo scandalo del reato e dare rinomanza ai malfattori. Nei processi così detti *celebri*, tutti posano ad artisti, ed il pubblico accorre al dibattimento come ad un teatro diurno e gratuito, nel quale il dramma attira maggiormente la curiosità perchè non solo è preso dal vero, ma è il vero stesso. L'aula della giustizia si riempie allora più del solito di oziosi e di vagabondi, e per le curiose od i curiosi d'alto rango in cerca di emozioni e di passatempi, ci sono i posti riserbati di 1° o di 2° ordine, ed in alcuni luoghi anche i palchetti. Ci sono state, è vero, alcune circolari ministeriali per lamentare il male, ma sono rimaste lettera morta, e quindi sarebbe tempo, a mio credere, che i Pubblici Ministeri, ed i Magistrati giudicanti chiamati *ex officio* dall'art. 268 del Cod. di pr. pen. a tutelare la morale e il buon ordine, decretando che il dibattimento non sia pubblico, facessero più largo uso di questa facoltà; e tanto più in quanto il citato articolo parla della *natura dei fatti* in genere, e non del fatto specifico, che costituisce il reato imputato. Laonde se questo fatto si lega allo svolgimento d'altri fatti che stanno a carico o discarico, i quali possono nuocere alla morale, od all'ordine pubblico, nulla vieta che si faccia eccezione alla regola della pubblicità. A proposito d'un omicidio o d'una rissa avvenuta in un lupanare, è naturale che sieno citate a testimoni le sacerdotesse di Venere per narrare

la celebrazione dei loro misteri, ed i loro sacrifici. La pubblicità di simili dibattimenti non conferisce certo al buon costume, e malgrado che si tratti d'un ferimento o d'un omicidio, tanto vale come assistere ad un processo di favorita corruzione o prostituzione. Il Magistrato del resto pronunzia su questo argomento un giudizio incensurabile di fatto: nè il giudizio a porte chiuse può paragonarsi ad un vero e proprio segreto dell'istruttoria, nella quale l'imputato non si trova innanzi che la faccia dei giudici togati: giacchè a prescindere, che egli è assistito da un difensore, e che nei giudizi delle Corti d'Assise ci sono i giurati che rappresentano il popolo, e che i testimoni esaminati restano nella sala d'udienza finchè non sieno licenziati, sta poi il fatto, che il dibattimento a porte chiuse non impedisce la limitata presenza di alcune persone ammesse dal Presidente, e che di questo provvedimento non può lagnarsi l'accusato, perchè l'eccezione alla pubblicità del dibattimento non è fatta per lui, ma per la tutela della morale e del buon ordine. Così ha deciso più volte la nostra Corte Suprema, come in data del dì 8 luglio 1895 (*Corte Suprema*, punt. XX, p. 570).

§ IV.

Riforma della Giuria.

E qui non posso passarvi dal notare, come da molti si facciano voti perchè sia riformata la istituzione dei Giurati, tra i quali dovrebbero essere accolti i migliori per capacità ed integrità, mentre ora le liste sono rimpinzate di gente, la quale appartiene all'ultima categoria dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1874, cioè d'individui che pagano all'Erario un annuo censo diretto di lire 100 computato a norma della legge elettorale politica, essendo pochi i Giurati che risiedono in comuni di cento o cinquanta mila abitanti, pei quali la legge richiede un censo maggiore.

Per avere buoni Giurati non basta elevare il censo, ma bisogna diminuire il loro numero. Si nota, a mo' d'esempio, che quattordici Giurati per formare un Giurì in una causa sono troppi, come troppo è il numero di trenta Giurati ordinari e di dieci supplenti, chiamati a comporre la lista. Si è voluto dare col numero di trenta Giurati presenti all'apertura del dibattimento un largo campo all'esercizio

del diritto di ricusa; ma si osserva in contrario, che una ricusa così sconfinata, e per giunta senz'addurre motivi, riesce ad eliminare i migliori, e così rimangono proprio a giudicare quelli che si chiamano gli *scarti*, o quelli sui quali può più facilmente la corruzione, o la raccomandazione, o l'influenza amministrativa o politica, e che più facilmente sono sedotti dall'autorità del nome e dalla eloquenza d'un difensore. Certo, come taluno desidera, non potrebbe sostituirsi alla recusa perentoria una ricusa motivata senza dare luogo ad un giudizio di recusa, che trarrebbe ancora più in lungo i giudizi, e senza dar luogo a recriminazioni, odi e vendette. Certo è però ugualmente, che potrebbe essere assai ridotta la lista dei Giurati, e quindi il numero delle ricuse lasciato al Pubblico Ministero ed all'accusato.

Ma oltre a ciò bisognerebbe aver l'occhio al modo di formare le liste, perchè facilmente s'infiltra in esse l'influenza, per ottenerne l'esclusione. L'ufficio di Giurato pei migliori è un vero carico personale, che si risolve in una tassa, in quanto li distrae dalle loro occupazioni professionali ed industriali, e li obbliga a spese di mantenimento e di soggiorno, essendo povera cosa l'indennità che dà il Governo. Quindi una ressa per ottenere, come un beneficio, prima l'esclusione dalle liste, e poi la ricusa delle parti in giudizio. Non è dunque a meravigliare se poi avvengono, o scandolose assoluzioni che non si riesce a spiegare, o tentativi di corruzione dei Giurati, o corruzioni consumate, come nei recenti processi che si sono svolti davanti le Corti d'assise di Milano e di Siracusa. Si è fatta anche strada l'arte di *lavorare i Giurati* per via di studiarne le personali condizioni e relazioni di parentela e di amicizia: nè sono stati rari i casi di vere agenzie istituite a questo scopo, e di minaccie ed intimidazioni dirette od indirette, più potenti della corruzione stessa. Narrava il Procuratore generale di Palermo, che in una perquisizione presso un ladro imputato di novello furto non fu rinvenuto il compendio furtivo, ma fu trovata la lista dei giurati della quindicina. Egli è chiaro che il ladro ne faceva oggetto di speciale studio per aiutare qualche compagno che doveva rispondere di qualche grave reato.

Vorrebbero alcuni, che dall'istituzione dei Giurati fosse eliminata la scheda bianca e la scheda illeggibile, come scheda presunta favorevole all'accusato, perchè a questo modo si dà ai Giurati la via

di transigere con la propria coscienza. Si vorrebbe inoltre, che non fosse consacrata nel verdetto la menzogna ufficiale d'un verdetto preso a maggioranza, anche quando sia stato preso all'unanimità, ovvero a parità di voti. Questi desideri però non hanno importanza per l'efficacia della giustizia pei Giurati, non potendosi obbligare il Giurato a scrivere a forza il proprio voto, e non potendo egli ignorare, che il valore della sua scheda bianca è quello di favorire la sorte dell'imputato. Quanto ad indicare il numero dei voti nel verdetto non ci sarebbe ragione alcuna per farlo, dal momento che il verdetto a maggioranza ha lo stesso valore giuridico di quello preso ad unanimità, e che la parità di voti, non porta all'assoluzione per un principio di malintesa benignità, ma perchè nel dubbio il possesso deve valere per titolo, anche quando si tratta dell'onore e della libertà.

Assai più giusti e pratici mi sembrano i voti, perchè sia resa spiccia e sollecita la procedura per Giurati, giacchè si è osservato, che quanto più i dibattimenti tirano in lungo, tanto più sia facile circuire i Giurati. Vi sono, a mio credere, molte inutili formalità che si potrebbero sopprimere, come la lettura della sentenza di invio al giudizio e dell'atto d'accusa, che già l'accusato conosce perchè gli vennero notificati. Per fare sapere ai Giurati di che si tratta basta leggere la conclusione della sentenza d'accusa. Di più non si dovrebbero permettere le arringhe interminabili dei difensori, nè che per un solo accusato sieno nominati più difensori, i quali spesso si costituiscono in legione o collegio. Nota qualche Procuratore generale, che quando si tratta di cause importanti la pluralità dei difensori serve come mezzo per avere maggiori relazioni nel collegio dei Giurati. Io non dirò questo; ma dirò che spesso l'importanza d'una causa serve a procurare rinomanza agli avvocati specialmente giovani, che volentieri v'intervengono, o sollecitano di venire associati alla difesa, e che si servono della causa celebre, come d'una palestra d'esperimento. Vi sono certo delle cause che hanno bisogno d'un lungo svolgimento, e quindi di più difensori che se ne distribuiscano le parti; ma questa è l'eccezione e non la regola. Certo ci vorrebbe una legge per limitare il numero dei difensori di fronte all'articolo 456 del Codice di procedura penale, il quale parla della *scelta d'un difensore*, e di fronte all'articolo 435, il quale parla del diritto che ha l'accusato di fare osservare gli atti del pro-

cesso per mezzo dei suoi difensori; nulla vieta però che quando un argomento o una parte della difesa è stata già trattata da uno, non sia più trattata dall'altro: che uno parli e l'altro si riservi per le repliche; e che il Presidente senza avere sul tavolo la clessidra dell'agora greca, si avvalga dei suoi poteri discrezionali per impedire che dopo le requisitorie del Pubblico Ministero si protraggano le arringhe dei difensori al giorno successivo, sperando che Morfeo addormenti col corpo la coscienza dei Giurati, o che la notte porti consiglio. Quando noi vediamo, che nelle Corti d'assise della Gran Bretagna in una sola udienza vengono esaurite molte cause, e che i dibattimenti non si fanno quando l'accusato è confesso, si sente il bisogno di vedere se non sia il caso, che come per le contravvenzioni c'è l'oblazione volontaria, non sia il caso di promuovere la confessione dei rei con una diminuzione di pena. I casi di confessione mendace e nei quali un innocente si possa attribuire un reato che altri ha commesso per salvarne la persona mosso da spirito di sacrificio o di speculazione sono rarissimi, e quando la confessione fatta in udienza è spontanea e libera si può ritenere che il reo confesso è un reo convinto. Questo fu antico dettato della sapienza italica, come disse il Senato romano nella congiura di Catilina: *De confessis sicut de manifestis rerum capitalium more majorum supplicium sumendum* (SALL., *De Bel. Catil.*, c. 12).

S V.

Riforma delle giurisdizioni istruttorie e loro procedimento.

Venendo ora alla parte che riguarda le giurisdizioni istruttorie lamentano alcuni, che l'esito infelice dei processi, quando avviene un reato si debba in molti luoghi alla repugnanza che c'è di produrre querela o denuncia, o di fare testimonianza, e ciò non solo per timore della vendetta degli imputati, ma perchè manca la fiducia nell'azione riparatrice della giustizia, e piglia quindi il disopra il sentimento della vendetta. Tutto questo però non può togliersi che col miglioramento della pubblica sicurezza e dell'educazione pubblica. Le leggi sono impotenti, ed hanno fatto abbastanza quando hanno punito la reticenza come una falsa testimonianza, e quando i testimoni ed i periti, come gl'interpreti ed i Giurati sono stati equi-

parati agli ufficiali pubblici per gli effetti delle leggi penali dall'articolo 207 del Codice penale; il che aggrava non soltanto la loro responsabilità, ma quella di coloro che li minacciano o l'ingiuriano o li percuotono per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

Non credo poi, come vuole alcuno dei Procuratori generali, che la legge possa rialzare l'efficacia della giurisdizione istruttoria con la facoltà di ordinare l'arresto di quei testimoni che apparissero falsi o reticenti, data al Giudice Istruttore, per sottoporli ad un procedimento di falso, come avviene per le magistrature di merito in base all'articolo 312 del Cod. di proc. pen. Si potrebbe infatti fare la quistione se la facoltà dell'arresto senza bisogno d'una nuova legge, non si trovi già nei poteri del Giudice Istruttore, o di chi ne faccia le veci, giacchè la falsa testimonianza è un reato come un altro, e la sua flagranza dà diritto all'arresto. Per avere la flagranza non c'è poi bisogno d'un fatto materiale, perchè il reato sta nella violazione della legge, sia che si commetta con mezzi materiali o con mezzi morali. Laonde tanto il Giudice Istruttore come il Pretore potrebbero ordinare l'arresto di colui che commette innanzi a loro il reato di falsa testimonianza, ma non ordinare il procedimento, perchè questo è un diritto che l'articolo 312 riserva solo al Tribunale od alla Corte. Il procedimento avrà luogo come negli altri casi, quando il Pubblico Ministero, al quale saranno trasmessi gli atti, ne farà richiesta.

Ma che che sia di questa quistione, a rialzare l'efficacia e l'importanza delle giurisdizioni istruttorie migliore consiglio sarebbe, come pensano alcuni, che fosse elevata la dignità dell'Istruttore, il quale oggi non è che un semplice incarico annuale dato ad un Giudice del Tribunale con una piccola retribuzione. L'istruttoria di un processo è la cosa più difficile, perchè richiede una lunga esperienza e prudenza. Trattasi d'aprire quel misterioso viscere che è il cuore umano, e cavarne il vero, per raccogliere da diversi punti tante particelle disseminate e disperse, e poi con esse ricostruire tutta intera una figura vivente, cioè il fatto con la sua fisionomia, nel suo principio, nel suo mezzo e nella sua fine. È per ciò che la giurisdizione istruttoria vuol essere considerata nella carriera giudiziaria come un ramo per sè stante, nel quale, coloro che vi si addicono debbeno trovare i gradi del loro avanzamento, e le guarentigie della loro indipendenza, non soltanto come Giudici, ma come Istruttori.

Aspettando però che una legge provveda a questo bisogno, lamentano alcuni Procuratori generali, come il comm. Cosenza di Palermo, il modo come ora sono condotte le istruttorie, specialmente per ciò che riguarda le delegazioni fatte ai Pretori, cioè senza norme speciali sugli atti che devono assumere. Laonde spesso le istruzioni si prolungano con atti inutili, o con perizie che per giunta compromettono l'esito del giudizio, o non danno più al processo omogeneità d'indirizzo.

L'argomento delle perizie è di grande importanza per l'istruzione penale, e sarebbe opportuno che in questa ed in ogni altra indagine che riguarda la parte generica del reato, o le prove di fatto anche specifiche, fosse dato avviso e facoltà all'imputato di farsi rappresentare. Il diritto della difesa incomincia dal momento dell'imputazione; e se l'intervento del difensore non può ammettersi per varie ragioni in tutti gli atti istruttori, nulla impedisce che si ammetta nella raccolta delle prove di fatto o degli atti generici. Il procedimento istruttorio appunto perchè segreto ha bisogno non solo d'essere, ma di parere imparziale, e ciò si ottiene col permettere che il patrono assista a quegli atti, che fatti una volta non si ripetono o si ripetono male, con pregiudizio della difesa stessa e della ricerca del vero, quando poi si apre il pubblico giudizio. Con questo delle perizie si lega il tema delle perquisizioni, degne anche esse di studio, perchè nulla dice la legge intorno alle perquisizioni personali; e quanto alle reali o domiciliari, l'assistenza dell'imputato oggi non è una mera facoltà, che non può esercitarsi perchè manca di preventivo avviso, mentre in tempi non liberi, l'imputato doveva essere chiamato ad assistervi (*Cod. di pr. pen. delle Due Sicilie*, art. 72).

§ VI.

Nuovi istituti penali - Libertà condizionale.

Ed ora venendo a parlare dei nuovi istituti introdotti nel nostro Codice penale, cioè la liberazione condizionale, la riprensione giudiziaria e l'arresto in casa, non che della maggiore larghezza data alla remissione della parte lesa, come conseguenza del maggior numero dei reati che si perseguitano col nuovo Co-

dice a querela di parte, trovo che bene ha fatto il compianto Ministro Guardasigilli a richiamare su questi punti l'attenzione dei Procuratori generali per conoscere i risultati dell'esperienza che si è fatta di questi istituti, e sapere le cause della loro scarsa applicazione.

È un fatto rivelato dalle statistiche (Allegato I), che la liberazione condizionale viene concessa assai parcamente. Nell'anno decorso sopra 499 domande di liberazione condizionale, furono accolte soltanto 91 domande. È un bene? è un male? Io credo che sia un bene, perchè la liberazione condizionale è premio che dà la legge al condannato che *abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento*. Ora questa prova è assai difficile, perchè sono poche nelle prigioni le occasioni dalle quali si possa raccogliere se non la certezza, almeno la presunzione del ravvedimento. Non basta la ubbidienza e la rassegnazione alle norme disciplinari, perchè tutto ciò può essere l'effetto delle minacce dei castighi, e del rigore del penitenziario. Il *ravvedimento* non è la pace del cane che si fa mogio davanti al bastone alzato in aria, ma è tutta una rigenerazione morale del condannato che concepisce e conserva profondo l'orrore del fallo commesso, e fa e mantiene saldo il proposito di darsi ad una vita onesta. Ora questa indagine se è difficile per gli occhi esercitati a studiare il cuore umano diviene quasi impossibile per poveri ed ignoranti agenti di custodia che stanno giornalmente in contatto coi condannati, e che forniscono le notizie ai superiori del carcere. Nè si può sperare, che direttori, contabili e ragionieri trascurino le loro occupazioni amministrative per lo studio dell'animo del condannato, o per il suo morale ravvedimento. Aggiungasi, che nel sistema del Codice la liberazione condizionale è l'ultimo anello d'una catena di prove, per poi dar luogo come effetto della liberazione condizionale al condono del tempo penale passato in libertà provvisoria. Si deve cominciare col periodo della segregazione continua: poi venire a quello della sola segregazione notturna, e silenzio durante il giorno: poi all'ammissione in uno stabilimento industriale ed agricolo, od al lavoro in opere pubbliche e private sotto la potestà della pubblica Amministrazione, e da ultimo viene la concessione della libertà condizionale. Ora, per quanto lodevoli sieno stati gli sforzi dell'Amministrazione carceraria il nostro sistema penitenziario non risponde ancora a

quello stabilito dal novello Codice, sia per il numero adeguato delle celle, come per quello degli stabilimenti industriali ed agricoli, e per la insufficienza del lavoro che possono dare lo Stato ed i particolari, di fronte soprattutto agli operai liberi che lo reclamano. La trasformazione di un sistema penitenziario non è cosa che si possa fare in uno o due anni, e soprattutto quando un paese non può spendere. Fu per ciò che l'articolo 38 delle disposizioni transitorie stabilì che « fino a che gli stabilimenti penali non sieno ordinati secondo il sistema del nuovo Codice le pene si scontano negli stabilimenti attuali, nei modi che sono oggidì in vigore, ove non sieno modificati con decreto reale sulla proposta del Ministro della Giustizia e dell'Interno. » Potrebbe pertanto nascere il dubbio se l'istituto della libertà condizionale, il quale ha per presupposti gli stabilimenti penali ordinati secondo il nuovo sistema possa essere attuato per coloro che hanno espriato od espriano la pena secondo il sistema abolito. Questo dubbio però viene tolto dall'articolo 36, capoverso ultimo, delle *Disposizioni transitorie*, in virtù del quale si avrebbero dovuto, con decreto reale, determinare le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziari agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

Questa è la vera ragione dei pochi pareri favorevoli delle sezioni d'accusa, e dei pochissimi decreti di libertà condizionale di fronte al numero delle domande, ed anche dei pareri favorevoli dati dalle sezioni d'accusa, quantunque nell'anno 1896 il numero dei condannati ammessi a liberazione condizionale sia stato maggiore che negli anni precedenti (Allegato I). Non parmi che influisca gran fatto la ragione accennata da taluni Procuratori generali, cioè che dovendosi la libertà condizionale concedere sulla domanda dei condannati, costoro non sono inclinati a farla perchè non amano passare il tempo della libertà condizionale sotto la sorveglianza della polizia, come se dopo l'espiazione della condanna corporale per fine della pena non debbano i condannati sottoporsi a questa sorveglianza, o come se la reclusione sia pena meno dura della sorveglianza.

Ragioni accessorie di questo scarso numero sono poi la mancanza di Società di patronato che tutelino il liberato condizional-

mente, e le non prospere condizioni della nostra pubblica sicurezza.

È molto difficile l'opera del patronato per uomini che si sono macchiati di gravi delitti; e se si stenta ad eccitarla quando si tratta di poveri fanciulli abbandonati, o più innocenti che colpevoli, è più difficile ancora per uomini adulti, a proteggere i quali bisogna ricorrere a quella infinita pietà che

ha sì gran braccia
che prende ciò che si rivolge a lei.

Aggiungasi per ultimo, come la liberazione anticipata potrebbe servire bene spesso in certe regioni a stimolare la privata vendetta degli offesi o delle loro famiglie, che credono di non avere trovata nell'opera della giustizia la dovuta soddisfazione. Tutte queste ragioni giustificano il ritegno dell'autorità giudiziaria a favorire l'applicazione della libertà condizionale.

Ma per quanto possa essere giustificato lo scarso numero di liberazioni condizionate, per altrettanto può dirsi che quelle poche concesse riuscirono efficaci, perchè pochissimo fu il numero delle revoche. Nè dalle molte difficoltà dell'attuazione si deve trarre argomento, che questo istituto sia destinato ad intisichire, giacchè quando sarà attuata completamente la riforma carceraria secondo il nuovo sistema, e saranno abbattuti i ruderi del vecchio, sarà meno difficile l'applicazione della libertà condizionale perchè si porgeranno meglio le occasioni di provare il ravvedimento del condannato. È nei rapporti sociali che si può veramente provare il ravvedimento, e non già in una cella solitaria, o nel lavoro in comune dentro o fuori la casa penale, e nello stabilimento industriale od agricolo. Io credo quindi che non bisogna essere molto rigidi nella sua concessione, nè chiedere alla vita carceraria quella prova rigorosa che essa non può dare. La libertà condizionale è destinata ad essere il surrogato di quelle diminuzioni di pena per grazia, che si sogliono concedere ai condannati come premio del ravvedimento e della buona condotta nella prigione, e che varrebbero assai più dei frequenti indulti in occasione di feste nazionali o di fasti avvenimenti, o delle grazie individuali concesse sopra le domande dei condannati. La grazia deve essere l'eccezione e non la regola, e dev'essere serbata a quei casi nei quali il beneficio della legge per

la brevità della pena o per altro non sarebbe applicabile, ovvero si tratterebbe di correggere errori pei quali non basterebbe l'istituto della revisione dei giudicati penali. Oggi non vi è condannato che non faccia una domanda di grazia, o che respinto una prima volta non torni ad invocare la clemenza sovrana. Il Ministero di giustizia è divenuto una Corte suprema di grazie, con le non meno frequenti sospensioni delle piccole condanne, finchè non sia stato deciso sulle predette domande. Sarebbe opportuno che si ponesse un freno a queste istanze, le quali non hanno altro scopo che di ritardare il corso della giustizia, e che rendono lettera morta la disposizione dell'art. 584 del Cod. di proc. pen., per la quale la sentenza di condanna dev'essere eseguita entro le ventiquattr'ore dacchè spirano i termini per l'appello od il ricorso, o pervenire al Pubblico Ministero la sentenza che rigettò il ricorso.

Certo la legge è imperfetta, perchè ormai non c'è che un solo caso nel quale può essere sospesa l'esecuzione d'una sentenza, secondo l'articolo 586 del Codice di procedura penale, cioè la demenza o la grave malattia del condannato, talchè donne gravide potrebbero venire mandate a partorire in prigione, per spiare una condanna, a meno che la gravidanza non si consideri come una malattia della natura, o potrebbe il figlio essere strappato dal letto della madre moribonda, e simili. Tutto questo è ragione però di riformare la legge, e non di tenere sospesa per lungo tempo l'esecuzione d'una condanna per la sola prospettiva d'una grazia problematica, o d'un imminente indulto.

È poi da deplorarsi ancora di più il cumulare sopra un condannato il beneficio della grazia con quello della libertà condizionale, ritenendo che si debba avere come *scontata* quella parte di pena che venne condonata per grazia o per indulto. Io non voglio entrare nella disputa, se cioè avendo l'articolo 26 del Codice penale parlato di *pena scontata* e non di *pena spiata*, agli effetti della concessione della libertà condizionale, possa lo scomputo avvenire per grazia, salvo poi a chiedere la libertà condizionale. A me parrebbe che no, perchè l'articolo 16 non parla soltanto di *scomputo*, ma dice, che il condannato scontando la pena deve avere tenuto tale condotta da fare presumere il suo ravvedimento. Ora questo non può avvenire con uno sconto di presunzione, cioè ottenuto per mezzo della grazia, ma con uno scomputo effettivo, col quale si

possa conciliare l'esperimento del condannato. Mi auguro quindi, che non passi in esempio la concessione della libertà condizionale fatta a certo condannato della provincia di Catania con decreto del 4 marzo 1897, ed al quale per calcolare come abbreviato il tempo penale si tenne conto non d'un solo indulto, cioè quello del 22 aprile 1893, ma di due indulti, cioè anche dell'indulto del 24 ottobre 1896.

§ VII.

Della riprensione giudiziaria e dell'arresto in casa.

Altri nuovi istituti del Codice penale sono la riprensione giudiziaria e l'arresto in casa. In quanto alla riprensione giudiziaria, come surrogato di pena, disciplinata dall'articolo 26 del Codice penale e dall'ultimo capoverso dell'articolo 29, è generale l'opinione dei Procuratori generali, che questo surrogato non ha alcuna efficacia, perchè il rimprovero fatto dal Giudice al condannato in pubblica udienza si riduce ad una piccola predica o lezione accademica, che la maggior parte dei condannati non comprende se fatta, come vuole il citato articolo 26, *sulle conseguenze del reato commesso, e sui precetti della legge violata*. Che se poi il rimprovero tende a fare arrossire il colpevole, ognuno vede che manca quasi sempre la materia, perchè si tratta di lievissimi falli che non disonorano, cioè di casi nei quali la legge commina un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confine, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, e per giunta concorrono circostanze attenuanti, e l'imputato non è stato mai condannato per delitto, nè ha mai riportato condanna per contravvenzione superiore ad un mese d'arresto.

Si fa poi notare, che non potendosi fare la riprensione nella stessa udienza, nella quale il Giudice pronunzia la sentenza di condanna, e la sostituzione della riprensione alla pena corporale o pecuniaria, ma dovendosi citare il condannato per una nuova udienza, c'è un lavoro di cancelleria che tira in lungo la causa. Oltre alla citazione c'è il verbale di presentazione dell'imputato e di riprensione, e c'è il verbale d'obbligo del condannato a pagare una determinata somma, o la *cautio de bene vivendo* fatta da lui, o per mezzo di fideiussori idonei e solidali, per il caso che egli entro un termine

che non deve superare un anno per le contravvenzioni, e due pei delitti, commetta un nuovo reato. Di qui ancora l'ordinanza del Giudice che deve dichiarare valida la cauzione o la fideiussione, e tutte le questioni che possono sorgere intorno alla sua idoneità e da ultimo, quando il condannato non ha mezzi, e non trova fideiussori, o questi non sono idonei, come quasi sempre avviene, il bisogno d'altra ordinanza del Giudice che provveda all'esecuzione della sentenza di condanna.

Tutte queste difficoltà se spiegano l'avversione delle Autorità giudiziarie ad applicare la riprensione, anche in base all'ultimo capoverso dell'articolo 27, non potrebbero giustificarne la soppressione. La riprensione non vuole essere soltanto considerata come rimprovero, il quale può non essere inteso o non fare arrossire, ma ha la sua principale importanza per la *cautio de bene vivendo*, e questa può essere un freno ad impedire le recidive nei piccoli reati, perchè si risolve in un deposito a titolo di multa od ammenda anticipata. Sarà poi cura dei Giudici il fare uso di questo surrogato secondo le persone che abbiano una certa sensibilità morale per potere sentire l'impressione della forza d'un rimprovero, e che abbiano mezzi da fornire una cauzione, o persone che si presterebbero a darla per conto loro. Certo è che fino a tanto che noi non avremo introdotto nelle nostre leggi la condanna condizionale non sarebbe cosa prudente il non servirci di quei rimedi di legge, o surrogati penali, che, sebbene imperfetti, servono a diminuire il danno delle piccole pene corporali, le quali danno alle carceri il maggior numero d'inquilini.

In quanto all'*arresto in casa*, il quale è solo applicabile alle donne ed ai minorenni come surrogato della pena dell'arresto quando non superi un mese, quasi tutti i Procuratori generali affermano, che esso non è pena, e che non è attuabile. Dicono che non è pena, perchè la condizione delle donne è la vita casalinga, e quindi non soffrono o non pare che soffrano quando rimangano dove si trovano. Quanto ai minorenni il fermarli in casa è lo stesso che condannarli all'ozio, cioè dargli vacanza dalla scuola e dal lavoro. Si osserva inoltre, che la pena predetta non è applicabile in quanto non c'è modo di sorvegliarne l'applicazione in Comuni che hanno due o tre agenti della forza pubblica, od in case che sono disseminate per l'aperta campagna e si trovano lontane dall'abitato, sopra tutto in quelle regioni,

nelle quali è in vigore il sistema colonico. Si è poi osservato, che per quelle donne e per quei minorenni che hanno bisogno di guadagnare il pane quotidiano l'arresto in casa si risolve nella pena della fame, mentre le donne ed i minorenni d'agiata condizione potrebbero divertirsi, sonare e ballare allegramente. Per gli uni è lo star chiusi in un fetido covo col maiale e con l'asino; per gli altri è lo spaziare in ampie sale, ed anche scendere a passeggiare in giardino per respirare l'aria libera.

Tutti questi vizi esistono senza dubbio, e spiegano perciò lo scarso numero dell'applicazione di questo surrogato penale. Dall'altro canto però non è meno vero, che ripugna per un piccolo fallo, e per poche settimane o giorni di arresto, gettare in un carcere giudiziario un minorenne od una donna onesta infliggendo loro così il marchio della pubblica carcerazione con tutte le umiliazioni che l'accompagnano, e mettendoli in contatto con gente che deve rispondere alla giustizia di gravi reati. Certo per queste ed altre piccole condanne migliore sistema sarebbe la condanna condizionale, la quale è alle piccole pene quello che è la liberazione condizionale alle grandi, e dovrebbe senz'altro venire adottata, se non si vuole che i piccoli delinquenti, pei quali non esiste il beneficio della liberazione condizionale, siano trattati peggio dei grandi delinquenti. Però nello stato presente di cose l'arresto in casa potrà essere utile, ordinato com'è dall'art. 21 del Codice penale, cioè come un potere discrezionale di surrogazione penale lasciato alla coscienza del magistrato, il quale deve tenere conto delle diverse condizioni di persone, di luoghi e di famiglie, perchè l'arresto non riesca ora irrisorio ed ora peggiore dello stesso carcere. Forse si sarebbe fatto meglio ad ordinare la surrogazione quando i condannati ne avessero fatto domanda, in modo che il magistrato per decidere sulla medesima avesse avuto il tempo di fare delle indagini di fatto indispensabili per l'efficacia di questa pena. Ad ogni modo siccome nel citato art. 21 non è detto, che la surrogazione dell'arresto in casa debba avvenire con la stessa sentenza di condanna all'arresto, e poichè apparisce dallo stesso articolo che l'arresto in casa è un modo di esecuzione della pena dell'arresto nella casa penale fatto per ordinanza del magistrato che pronunziò la condanna, nulla vieta, anzi tutto impone che il magistrato prima di decretare la surrogazione si procuri tutte le notizie necessarie per vedere se sia il caso d'applicare l'arresto.

§ VIII.

Della querela di parte o della remissione ed accettazione.

Oltre della liberazione condizionale, della riprensione, e dell'arresto in casa i Procuratori generali si sono occupati della querela di parte e della remissione, nei casi nei quali non si può procedere *ex officio*. Quest'istituto non è nuovo, ma ha ricevuto dal novello Codice una estensione assai maggiore di quella che aveva nel Codice penale sardo, e vi si è poi aggiunta una condizione che prima non era nel detto Codice per l'efficacia della desistenza, cioè che la medesima fosse accettata dall'imputato, e che potesse quasi sempre avere effetto, anche in Corte di Cassazione, e prima che questa avesse deciso sul ricorso.

Lamentano i Procuratori generali, che questa estensione della facoltà della remissione espone a ludibrio la giustizia, perchè i giudici dopo un lungo lavoro vedono annullati i loro atti e le loro sentenze dalla volontà delle parti, che tra loro si accordano per il ritiro della querela. Aggiungesi che questo accordo non ha quasi sempre il merito della riconciliazione e del perdono. Il querelante o vende subito al querelato la pace, o spera in una sentenza di condanna per mettere a più caro prezzo la sua remissione. Tal'altra volta il querelato tien duro perchè confida di venire assoluto, o per lo meno prosciolto per insufficienza d'indizi. Si dice, che la legge non deve prestarsi a questi giuochi di borsa, ed a queste speculazioni sulla giustizia, che riproducono l'antico sistema del vidrigildo o delle composizioni pecuniarie delle leggi barbariche, e si fanno voti perchè per lo meno i magistrati non rimanessero al buio di queste convenzioni o transazioni, e che la desistenza non avesse efficacia se non fosse approvata od omologata dall'autorità giudiziaria. Ciò principalmente si reclama nei reati contro il buon costume, come lo stupro e gli atti di libidine e la corruzione dei minorenni, pei quali reati se la legge coll'art. 336 non ammette l'efficacia della remissione, quando vien fatta dopo l'apertura del dibattimento, permette però che si possa far prima, e ciò senza che l'Autorità giudiziaria possa indagarne le cause. Questi motivi sono spesso somme di danno che si danno in cambio della deplorata verginità e del tolto

onore, come della procacciata corruzione. Spesso sono i genitori che fanno questo mercato, il quale non può che incoraggiare il mal costume e la depravazione. Essi infatti sono chiamati dall'art. 105 del Codice di procedura penale a presentare querela in luogo e vece dei minorenni sottoposti alla loro potestà; e se la legge non impedisce che il minorenne possa far querela senza l'assistenza del tutore o del padre, in fatto poi è sempre il padre o il tutore che si presenta a dar querela, e che quindi può ritirarla anche senza l'intervento del minorenne. In questo caso la querela è mezzo di vuotare od alleggerire le tasche di coloro che sono ghiotti di frutta primaticcia o di fiori appena sbocciati, e quindi non è a sperare che la querela venga dal minorenne o dalla minorenne che è docile strumento in mano al genitore od al tutore, quando per la precoce corruzione non sia già d'intesa col tutore o genitore.

In questo caso non si patteggia la remissione, ma la querela; e siccome la legge non vieta che il minorenne possa fare querela da sé, contro queste speculazioni si potrebbe trovare un rimedio nella vigilanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che eccitassero alla querela il minorenne per la patita corruzione procedendo così insieme e più agevolmente per il lenocinio.

Tutto questo per altro non deve ammettersi in materia d'adulterio, nel quale il *rindex genialis thori* è il marito. Nè può parlarsi d'omologazione giudiziaria della desistenza nei piccoli falli, che più attengono all'ordine civile e privato che all'ordine pubblico, come le appropriazioni indebite, il furto di cosa trovata, il danneggiamento, il pascolo abusivo, le ingiurie e le diffamazioni, e le lesioni personali leggieri. Interessa alla società che gli odi e le discordie non perdurino; e se la remissione avviene anche per prezzo, ciò non sarà un male, quando si consideri che il pagamento d'una somma è pure una sanzione civile, che colpisce il colpevole, e che dando luogo il reato al risarcimento civile, nulla vieta che si possa transigere sulle indennità.

Vi è però nell'istituto della desistenza o remissione, che non è nuovo, un fatto veramente nuovo, cioè che la desistenza per essere efficace dev'essere accettata dal querelato. È parso ad alcuni che ciò sia un subordinare la giustizia sociale non solo alla volontà del querelante, ma del querelato, trasformando così i Tribunali in Uffici che fanno il comodo delle parti, ovvero in giurì d'onore,

come nei processi per diffamazioni ed ingiurie. Si è inoltre lamentato, che, secondo dice l'articolo 117 del Codice di procedura penale, modificato dalle Disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice: « quando la remissione sia accettata, chi l'ha fatta è obbligato a pagare le spese occorse. L'ordinanza o la sentenza con cui per effetto della remissione si dichiara non essere luogo a procedimento, porta la condanna di chi l'ha fatta al pagamento delle dette spese. »

Queste ragioni però non persuadono, giacchè l'obbligo nel remittente di pagare le spese c'era anche prima, non potendo essere poste a carico del querelato, che non è stato dichiarato in colpa, ed essendo giusto che le paghi il desistente, il quale vi ha dato causa. L'accettazione di una desistenza non significa poi riconoscere, che essa era fondata, ma importa accettare il pentimento del querelante, e quindi la mancanza di fondamento nella querela. Che se alcuno ha il diritto di non accettare la desistenza, ciò è ragionevole, perchè può ad alcuno importare d'avere con una sentenza assolutoria una prova positiva della propria innocenza, e non già una semplice dichiarazione di non luogo a procedere, che secondo l'articolo 33 delle predette *Disposizioni* vale a macchiare il certificato penale del querelato. L'accettazione della remissione è un buon istituto, perchè è freno alle querele irreflesse, e serve a smascherare i calunniatori e gli speculatori. Nè per ultimo si può dire, che con questo istituto la giustizia sia lasciata in balia delle parti, e che quando essa è stata eccitata e messa in moto da una querela non dev'essere permesso al querelante od al querelato prendere a ludibrio la giustizia. Osserviamo, che la giustizia, anche penale, ha l'ufficio di riparare il diritto leso, e di prevenire le lesioni con la sua efficacia. Essa quindi non è il ludibrio delle parti, quando serve alle parti, tra le quali è prima la società nei giudizi penali. La società poi deve richiedere la tutela dell'ordine pubblico in modo che non ne resti turbata la pace e l'onore delle famiglie. La società deve tutela all'onore dei cittadini, ma non può per lo stesso motivo permettere che la pace sia fatta senza il consenso e la concordia delle parti in causa, e che si tuteli l'onore del querelante senza poi pensare a quello del querelato vittima d'una ingiusta querela.

§ VIII.

Dell'oblazione volontaria.

A chiudere questa rassegna mi sia lecito di richiamare l'attenzione sopra altri due nuovi istituti che si trovano nel nostro Codice, e dei quali dal Guardasigilli non furono invitati a parlare i Procuratori generali, cioè dell'oblazione volontaria, e della surrogazione dell'opera manuale al pagamento delle multe ed ammende. L'oblazione volontaria, che già ha prodotto e produce buoni effetti nelle contravvenzioni fiscali, non ne ha prodotto alcuno nelle contravvenzioni in generale, perchè non c'è interesse a schivare l'alea del giudizio, quando l'oblazione per l'articolo 101 del Codice penale non può essere fatta che pel massimo della pena pecuniaria inflitta alla contravvenzione, e per giunta a ciascuna delle contravvenzioni delle quali l'imputato è chiamato a rispondere.

Osserva il Procuratore generale d'Ancona, che « il contravventore non ha interesse a questa specie di transazione, giacchè al risparmio delle poche spese del giudizio prevale la speranza d'una soluzione, e la quasi certezza d'essere condannato al minimo. La frequenza d'oblazione, che per l'opposto si verifica nelle contravvenzioni a leggi speciali, e più ancora per quelle a regolamenti municipali, dovrebbero consigliare il Ministro Guardasigilli a proporre la riduzione delle pene pecuniarie comminate, se non al minimo, almeno alla metà per qualsiasi delle contravvenzioni suddette. » Io approvo questo voto, perchè con esso si diminuirebbe il numero dei processi, ed il colpevole pagherebbe la pena, mentre ora molti sfuggono alla condanna per un motivo o per l'altro, e lo Stato non incassa le spese del processo, per la povertà dei condannati, ed in mancanza delle gravi ammende che non riesce a riscuotere è obbligato a dare alloggio ai condannati in carcere. Aggiungo, che se l'oblazione ha dato buoni frutti nelle materie speciali, anche quando la pena supera le lire 300, non si vede il motivo per il quale la facoltà dell'oblazione debba arrestarsi nelle contravvenzioni in generale all'ammenda non superiore alle lire 300.

§ IX.

Della prestazione dell'opera.

Un ultimo istituto o surrogato penale introdotto nel nuovo Codice è la prestazione dell'opera. L'articolo 22 del Codice penale, dice, che « la legge determina i casi, nei quali l'arresto può essere scontato invece in una casa di lavoro, od anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità. » Nell'articolo 19 è poi detto, che la prestazione dell'opera può essere anche sostituita alla pena della detenzione che non può oltrepassare un anno, quando non è stato effettuato il pagamento della multa stessa. Questo surrogato penale, del quale non parlano i Procuratori generali, doveva essere disciplinato da un regolamento, in virtù dell'articolo 19 delle disposizioni di coordinamento; ma questo regolamento, benchè fosse stato preparato, ed anzi mandato al Consiglio di Stato per sentirne l'avviso, non è stato mai pubblicato. Ognuno comprende di quale importanza sia l'istituto della prestazione dell'opera per non accrescere la popolazione carceraria, e per togliere il doloroso sconcio di coloro che devono pagare con la privazione della libertà quella pena che non possono pagare in moneta.

È pur vero, che mancano i lavori di pubblica utilità, o quelli che ci sono vengono ricercati avidamente da operai, che per essere ammessi al lavoro hanno il titolo positivo dell'onestà, e non quello negativo della condanna. Qui però non si tratta di dare una permanente occupazione, ma d'un credito che ha lo Stato per la riscossione delle multe; e non c'è ragione che lo Stato debba dare salari ad operai che non debbono pagare alcuna multa, quando ce n'ha di quelli che cercano il lavoro per fare la compensazione. Trattasi d'altronde di reati puniti originalmente con l'arresto o con la detenzione sussidiaria, e che quindi macchiano assai leggermente l'onestà dei condannati.

La quistione più grave è nella mancanza di lavoro da offrire in surrogato ai condannati, e nella mancanza di *case di lavoro*. Il Procuratore generale di Bologna, comm. Lozzi, propone, che i Municipi riserbino una parte dei vari lavori a sconto degli arresti. Parmi

però, che la pena essendo un debito che si paga allo Stato i Municipi non hanno alcun obbligo di serbare lavoro ai condannati per pagare le ammende, o di farsi mallevadori del detto pagamento. È da dirsi piuttosto che avendo gli Uffici pubblici continuo bisogno di fare lavori, si potrebbe raccomandare a questi Uffici, e specialmente al Genio civile, di accogliere le domande dei condannati, senza per ciò fare una riserva di lavori a questo scopo, e senza creare alcun diritto.

Un'altra grave difficoltà si trova nel fatto, che colui il quale viene ammesso alla prestazione dell'opera come surrogato della detenzione sussidiaria o dell'arresto, ha bisogno di tutto intero il suo salario per mantenere sè e la famiglia, e che non può cedere il frutto del suo lavoro allo Stato senza rendersi incapace di lavorare, morendo d'inedia. A questa difficoltà si potrebbe però riparare col regolamento, il quale potrebbe stabilire un graduale ammortamento del debito con una graduale ritenuta sul salario. La mancanza però del regolamento non deve essere d'ostacolo all'applicazione della legge, che non può nè deve dipendere dal regolamento, e quindi hanno fatto opera savia quei Procuratori del Re, che sebbene assai timidamente, hanno ammesso alla prestazione dell'opera i condannati alla pena pecuniaria (Allegato G).

Ad ogni modo sarebbe utile consiglio non solo per ciò che riguarda le ammende, ma le multe, e per evitare il danno dell'arresto o reclusione sussidiaria, che la pena pecuniaria si possa pagare a rate dai non abienti, perchè la legge non dice, che si debba pagare in una sola volta, ed anzi sarebbe meglio sentita la pena pecuniaria pagata ratealmente, perchè tornerebbe più spesso alla memoria del condannato, prefiggendo del resto un termine, in modo che se ne assicurino e si senta il dolore del pagamento del debito della condanna.

Qui certo non si arrestano i nuovi istituti penali, perchè ci sarebbe a parlare dei manicomi criminali, della riabilitazione per grazia, delle case di lavoro e dello stabilimento speciale pei delinquenti nello stato di ubbriachezza volontaria abituale. Non volendo però andare troppo oltre ai desideri del Ministro, metto punto, e vengo ai voti, che limito ai seguenti :

« 1° che sia richiamata l'attenzione dei Procuratori gene-

« rali perchè provvedano a termine di legge a fare dichiarare ese-
« cutive le sentenze delle Corti d'appello investite di ricorso inam-
« missibile, e che con provvedimenti legislativi si applichino agli
« appelli le stesse disposizioni di legge;

« 2° che si faccia più largo uso di tenere a porte chiuse i
« dibattimenti per impedirne la teatralità e lo scandalo;

« 3° che sia pure riformata l'istituzione dei Giurati a rendere
« più sicura e celere la giustizia;

« 4° che sia reso più sollecito e sicuro il lavoro delle giuri-
« sdizioni istruttorie, e che si provveda efficacemente ad impedire
« la lunghezza dei dibattimenti;

« 6° che pur mantenendo in vigore i nuovi istituti penali
« della liberazione condizionale, della riprensione giudiziaria, del-
« l'arresto in casa, e dell'accettazione della remissione nei reati
« che si perseguitano a querela di parte, si provveda ai mezzi di
« rendere efficaci i detti surrogati penali ed alle garanzie perchè le
« querele e le remissioni non sieno strumenti d'ignobili specula-
« zioni, specialmente nei reati contro i minorenni;

« 7° che sia riformato l'istituto dell'oblazione volontaria nelle
« contravvenzioni in generale, e che da ultimo si provveda con un
« regolamento alla prestazione dell'opera come surrogato all'ar-
« resto sussidiario per insolvenza al pagamento. »

Allegato A.

REATI DENUNCIATI, E GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1880-1896.

ANNI	Reati								
	denunziati per i quali fu provveduto					giudicati			
	in totale		dai Pretori	dagli Uffici del Pubblico Ministero	in complesso dalle varie Magistrature		dai Pretori	dai Tribunali	dalle Corti di assise
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti			
1880-1883	—	—	—	270 464 309 929	1 064. 85	238 222	63 689	8 018	
1884-1886	—	—	—	249 072 352 703	1 215. 13	290 540	55 665	6 498	
1887-1889	550 241	1 859. 42	284 012	266 229 347 416	1 174. 02	286 447	53 798	7 171	
1890-1892	640 698	2 124. 95	315 025	325 673 440 285	1 459. 90	366 711	68 792	4 782	
1893.	660 905	2 164. 35	319 023	341 882 453 308	1 484. 51	369 665	77 828	5 815	
1894.	705 012	2 294. 59	352 001	353 011 472 866	1 539. 03	388 831	78 440	5 595	
1895.	726 029	2 348. 57	356 434	363 595 493 018	1 594. 82	403 654	83 407	5 957	
1896.	767 125	2 466. 53	386 245	380 880 527 867	1 697. 25	433 649	89 259	4 959	

Allegato B.

CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1881-1896,
DIVISI SECONDO LE MAGISTRATURE.

ANNI	CONDANNATI				
	in totale		dai Pretori	dai Tribunali penali	dalle Corti d'assise
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti			
1881-1884	305 211	107. 50	238 749	60 334	6 128
1885-1889	334 949	113. 92	277 669	52 328	4 952
1890-1892	355 431	117. 85	286 194	66 057	3 180
1893.	324 509	106. 27	249 008	71 853	3 648
1894.	370 144	120. 47	290 515	76 112	3 517
1895.	360 289	116. 55	278 658	78 027	3 604
1896.	377 448	121. 36	293 106	80 997	3 345

Allegato C,

DONNE CONDANNATE DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-1894.

ANNI	Donne condannate	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannate
1890	23 984	18.28
1891	26 182	18.22
1892	25 638	17.20
1893	22 959	16.21
1894	26 274	17.34

MINORENNI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-1894.

ANNI	Minorenni							
	in totale		minori degli anni 14		dai 14 anni a meno di 18		dai 18 anni a meno di 21	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1890	30 108	22.95	2 920	2.23	12 208	9.31	14 980	11.42
1891	34 058	23.71	3 605	2.50	14 287	9.95	16 166	11.25
1892	34 202	22.95	3 354	2.25	13 952	9.36	16 896	11.34
1893	31 806	22.46	3 008	2.12	12 998	9.18	15 800	11.16
1894	35 612	23.51	3 838	2.54	13 948	9.21	17 826	11.77

REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1890-1896.

14 — Anni di Statistica.

A

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895		1896	
	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite di autorità	13 531	44. 87	15 329	50. 20	15 176	49. 39	14 415	46. 63	14 759	47. 45
Delitti contro l'ordine pubblico . . .	512	1. 70	778	2. 55	1 433	4. 66	856	2. 77	1 335	4. 29
Delitti contro la fede pubblica . . .	11 900	39. 45	11 273	36. 91	12 328	40. 12	15 605	50. 48	14 904	47. 92
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	5 441	18. 04	5 977	19. 57	6 327	20. 59	6 398	20. 69	6 452	20. 75
Omicidii volontari	3 993	13. 24	4 336	14. 20	3 931	12. 80	3 861	12. 49	3 868	12. 43
Lesioni personali volontarie	77 985	258. 58	80 865	264. 82	81 355	264. 79	82 171	266. 20	83 115	267. 24
Furti	109 255	362. 31	106 648	349. 26	111 812	363. 91	117 904	380. 80	123 101	395. 81
Rapine, estorsioni e ricatti	2 536	8. 41	2 817	9. 23	2 865	9. 32	2 873	9. 29	3 190	10. 25
Truffe, frodi, appropriazioni indebite, usurpazioni, danneggiamenti e bancherotte	47 225	156. 49	47 125	154. 33	48 912	159. 20	49 859	161. 29	215 101	691. 62
Altri delitti previsti dal Codice penale	132 540	439. 55	145 036	474. 96	153 769	516. 74	165 377	534. 94		
Delitti previsti da altri Codici e da leggi speciali	6 738	22. 34	8 852	28. 99	9 457	30. 78	11 703	37. 86	9 955	32. 00
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da leggi speciali	229 042	759. 46	231 869	759. 33	252 647	822. 29	255 007	825. 13	291 345	936. 77
• Totale dei reati	640 698	2 124. 95	660 905	2 164. 35	705 012	2 294. 59	726 029	2 348. 57	767 125	2 466. 53

REATI DENUNCIATI E GIUDICATI NEGLI ANNI 1894-96.

SPECIE DEI REATI	1894			1895			1896		
	Reati denunciati	Reati giudicati		Reati denunciati	Reati giudicati		Reati denunciati	Reati giudicati	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati
Violenze, resistenze all'autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	15 176	13 112	86. 40	14 415	12 086	83. 84	14 759	13 006	88. 12
Delitti contro l'ordine pubblico	1 433	547	38. 17	856	365	42. 64	1 335	1 004	75. 20
Delitti contro la fede pubblica	12 328	1 835	14. 88	15 605	2 116	13. 56	14 904	2 983	20. 01
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	6 327	3 369	53. 25	6 398	3 655	57. 13	6 452	3 922	60. 79
Omicidii volontari	3 931	2 332	59. 32	3 861	2 286	59. 21	3 868	2 203	50. 96
Lesioni personali volontarie	81 355	60 877	74. 83	82 171	62 728	76. 34	83 115	63 520	76. 43
Furti d'ogni specie	111 812	51 515	46. 07	117 904	54 770	46. 45	123 101	59 790	48. 57
Rapine, estorsioni, ricatti	2 865	971	33. 89	2 873	1 024	35. 64	3 190	1 254	39. 31
Truffe, frodi, usurpazioni, danneggiamenti, appropriazioni indebite, bancherotte	48 912	27 694	56. 62	49 859	26 372	52. 89	215 101	11 116	63. 35
Altri delitti previsti dal Codice penale	158 769	103 666	65. 29	165 377	110 159	66. 61		125 169	
Delitti previsti da altri Codici e da leggi speciali	9 457	5 413	57. 23	11 703	7 027	60. 05	9 955	6 917	69. 48
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da leggi speciali	252 647	201 535	79. 76	255 007	210 430	82. 52	291 345	236 983	81. 34
<i>Totale</i>	705 012	472 866	67. 07	726 029	493 018	67. 91	767 125	527 867	68. 81

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

(Ricorsi definiti nel 1896).

RICORSI DEFINITI	I Sezione	II Sezione	Sezioni Unite	In totale	
<i>a) senza discussione dei motivi:</i>					
per recesso dal ricorso	53	230	..	283	
per estinzione dell'azione penale . . .	5	711	..	716	
per rigetto per irregolarità del ricorso .	832	3 640	..	4 472	
<i>b) con discussione dei motivi in ricorsi contro sentenze di:</i>					
PRETORI	rigetto.	433	..	433
	annullamento.	68	1	69
TRIBUNALI	rigetto.	1 661	..	1 661
	annullamento.	139	3	142
CORTI DI APPELLO.	rigetto.	2 258	2	2 260
	annullamento.	165	1	166
SEZIONI D'ACCUSA.	rigetto.	58	58
	annullamento. . .	32	..	2	34
CORTI D'ASSISE.	rigetto.	1 650	..	1	1 651
	annullamento. . .	75	75
<i>Totale</i>	rigetto.	1 708	4 352	3	6 063
	annullamento. . .	107	372	7	486
<i>In complesso</i>	1 815	4 724	10	6 549	

Allegato G.

CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE ALLA PENA DELL'ARRESTO
DA SCONTARSI IN UNA CASA DI LAVORO O CON PRESTAZIONE D'OPERA.

ANNI	CONDANNATI ALL'ARRESTO da scontarsi	
	in una casa di lavoro	con prestazione d'opera
1890	36	57
1891	16	32
1892	6	40
1893	5	26
1894	11	27
1895	49	17
1896	23	22

Allegato H.

GRAZIE E RIABILITAZIONI.

ANNI	Domande e proposte di grazia esaminate	Persone graziate			Persone riabilitate
		in totale	che erano state condannate		
			per delitti	per contravven- zioni	
1890	37 932	3 118	1 368	1 750	295
1891	44 780	3 195	1 780	1 415	276
1892	53 738	5 090	2 242	2 848	288
1893	48 717	2 350	1 361	989	288
1894	35 530	4 376	1 705	2 671	255
1895	36 694	4 469	2 598	1 871	315
1896	37 695	4 380	2 797	1 583	308

Allegato I.

CONDANNATI AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

A N N I	Condannati	A N N I	Condannati
1891	25	1894	42
1892	81	1895	54
1893	50	1896	91

Allegato J.

OBLAZIONE VOLONTARIA (1).

A N N I	Imputati prosciolti dai Pretori per oblazione accettata
1890	11 424
1891	11 458
1892	13 346
1893	10 270
1894	14 018
1895	11 547
1896	12 690

(1) Queste cifre comprendono le oblazioni per contravvenzioni alle leggi speciali e alla legge penale comune; ma dai discorsi dei Procuratori generali apparisce che le cifre, per la quasi totalità, riguardano le contravvenzioni alle leggi speciali.

Allegato K.

MORTI PER SUICIDIO IN ITALIA.

A N N I	Suicidii	A N N I	Suicidii
1880.	1 261	1889	1 463
1881.	1 343	1890	1 652
1882.	1 389	1891	1 697
1883.	1 456	1892	1 723
1884.	1 370	1893	1 737
1885.	1 459	1894	1 732
1886.	1 225	1895	1 874
1887.	1 449	1896	2 000
1888.	1 590		

Allegato L.

MORTI PER SUICIDIO SOPRA 1 MILIONE DI ABITANTI.

P A E S I	Suicidii	P A E S I	Suicidii
Italia (1894)	56	Svezia (1894)	153
Francia (1887-93).	227	Norvegia (1894)	70
Inghilterra e Galles (1894) . .	91	Danimarca (1894)	255
Scozia (1894).	62	Finlandia (1887-93).	42
Irlanda (1894)	30	Russia europea (1894).	31
Impero Germanico (1894). . .	217	Polonia russa (1894)	24
Prussia (1894)	212	Serbia (1887-93)	36
Baviera (1894)	136	Romania (1887-93).	52
Sassonia (1894).	342	Spagna (1887-93).	21
Wurtemberg (1894)	153	Massachussetts (1887-93) . .	96
Austria (1887-93)	161	Rhode Island (1887-93) . . .	68
Ungheria (con Fiume) (1887-93)	114	Uruguay (1887-93)	64
Croazia e Slavonia (1887-93) .	65	Provincia di Buenos Aires (1887-93)	19
Svizzera (1894)	235	Giappone (1887-93).	162
Belgio (1894)	132		
Olanda (1894)	69		

Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'Amministrazione della giustizia (Parte civile) durante l'anno 1896.

RELATORE: **OSTERMANN.**

Il campo assegnato alla relazione sulla amministrazione della giustizia civile è andato man mano restringendosi col distacco di molte materie che per la loro importanza vennero a formare oggetto di relazioni speciali, come quelle sullo stato civile, sui fallimenti, sulle espropriazioni e graduazioni, sul gratuito patrocinio, sulle tutele, sul ricovero dei minorenni, sul movimento della litigiosità, e per di più il compito così ristretto venne reso più facile dalla uniformità di norme dettate e seguite e dalle numerose relazioni che arricchiscono gli *Annali di statistica*, guida preziosa per tracciare la via ad un novizio, quale io sono.

Però, nel riflesso che la relazione sul movimento della litigiosità non è annuale ma triennale, mi sono fatto lecito di invaderne il campo, ma solo per riportare, di fianco alle cifre del decorso anno, quelle dei due precedenti, e di esporre alcune medie generali delle liti negli anni 1887, 1891, 1895, 1896, per meglio conoscere — anche ad illustrazione dei discorsi inaugurali che ne trattano espressamente — gli effetti della legge ampliativa della competenza dei conciliatori dopo un quadriennio dalla sua applicazione. Ho creduto opportuno, per la bontà del paragone, di scegliere un anno prossimo alla entrata in vigore della nuova legge, il 1891, ed un altro più lontano, il 1887.

CONCILIATORI.

	1894	1895	1896
Cause non contenziose.	142,372	114,552	99,755
Cause conciliate	86,181	71,218	62,531
Cause contenziose sopravvenute . .	2,136,035	2,023,015	2,040,012
Cause terminate per transazione, abbandono, ecc.	1,005,376	969,851	966,801
Cause conciliate all'udienza	343,085	283,631	265,768
Cause decise con sentenze	779,996	766,308	802,581
Cause decise in contraddittorio . . .	361,787	347,840	369,023
Cause decise in contumacia	418,209	418,468	433,558

Nei procedimenti contenziosi le conciliazioni rappresentano il 16. 12 per cento delle cause esaurite:

le cause decise con sentenze contumaciali il 18. 95 delle cause esaurite;

le cause decise con sentenze in contraddittorio il 46. 38 su cento cause definite con sentenza;

le cause transatte, abbandonate ecc. il 47. 83 su cento cause esaurite.

La percentuale massima delle conciliazioni in cause contenziose è data dal distretto della Corte d'appello di Milano, cioè il 41. 23 per cento;

la minima dal distretto di Catanzaro, cioè l'8. 65 per cento;

la percentuale massima su cento cause definite con sentenza, delle sentenze in contraddittorio, è data dal distretto di Cagliari, cioè 55. 39 per cento;

la minima dal distretto di Lucca, cioè 25 per cento.

Le osservazioni che fanno i Procuratori generali sui risultati dati finora dalla nuova legge sui conciliatori sono disperate in ragione della disparità dei risultati stessi che è sensibilissima fra le varie regioni e che — come deriva evidentemente da un complesso di cause anche non dipendenti dalla legge — sussisterebbe ugualmente se pur questa fosse migliore.

Di fronte alla nota ottimista di alcuni discorsi, segnatamente di quelli de' Procuratori generali di Casale, di Catania, di Lucca, di

Milano, sta quella pessimista di altri, principalmente di quelli di Brescia e di Perugia.

Gli inconvenienti più notevoli segnalati nei discorsi inaugurali sono i seguenti:

1° *Difficoltà della scelta dei conciliatori*, perchè i migliori sono restii ad accettare il penoso per quanto onorifico incarico (Aquila, Cagliari, Parma, Perugia, Potenza), perchè nei piccoli paesi le buone scelte sovente non sono possibili (Perugia), o perchè la formazione delle liste non può ritenersi sottratta alle partigiane ingerenze municipali, dacchè i capi delle Corti debbono ricorrere per le informazioni alle Autorità locali (Trani).

2° *Intrusione di trafficanti di affari* che assumendo la veste del difensore ostacolano l'azione pacificatrice del giudice conciliatore (Firenze, Napoli, Potenza).

3° *Esiguo numero di conciliazioni* (Messina, Napoli, Potenza, Palermo, Trani) dipendente o dalla causa testè accennata, o dall'indole litigiosa della popolazione, o dalla scarsa autorità del giudice (Potenza) o da vanità per reputare più alta funzione quella del giudice che fa sentenze anzichè quella dell'amichevole compositore che fa da paciere (Trani), o dall'insufficiente impegno posto nell'esperimento di conciliazione, vuoi per incuria, vuoi per mancanza di fiducia sulla sua efficacia, o da inesatto concetto della missione del conciliatore « il cui primo e principale dovere è di comporre anzichè « decidere con sentenza le controversie che si portano alla sua cognizione » (Palermo e Trani).

Vi è qualche accenno ad altre imperfezioni della legge, nè difettano suggerimenti creduti idonei a renderla migliore.

Il Procuratore generale di Palermo non sa per qual motivo, quando si è ammessa la facoltà di appellare contro le sentenze dei conciliatori, essa sia stata limitata alle sentenze che riguardano un valore superiore a lire 50.

Quello di Firenze lamenta lo sconcio che gli atti giudiziari delle conciliazioni debbano rimanere depositati nella cancelleria del Comune.

Quello di Aquila vorrebbe che quando non si potesse trovare un conciliatore sufficientemente colto ed insospettabile per vincoli di partito amministrativo o politico fosse giudice inappellabile il pretore.

Quello di Ancona vorrebbe che il cancelliere del conciliatore fosse un funzionario estraneo all'amministrazione comunale, perchè il segretario è spesso uno dei maggiorienti di questo o quel partito che nel paese alternativamente impera e spadroneggia.

Quello di Parma troverebbe opportuno che per invogliare i migliori all'accettazione del nobile e delicato ufficio di conciliatore si stabilissero dei premi, materiali o morali, da attribuirsi a coloro che durante il triennio avessero esercitato le loro funzioni con zelo ed equanimità da riscuotere il plauso generale.

Quello di Trani, ritenendo insufficiente il cenno dell'avvenuto esperimento di conciliazione fatto nel verbale d'udienza o nella sentenza, suggerisce un mezzo più pratico per assicurare in modo non dubbio che l'esperimento di conciliare le parti abbia avuto luogo, cioè l'obbligo di redigere un verbale speciale che faccia fede del seguito esperimento e contenga le reciproche affermazioni delle parti.

Nella tornata della Camera dei deputati del 10 giugno 1896, discutendosi il bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia il compianto ministro Costa riconobbe che quella dei conciliatori « è una questione grave che, chiusa appena colla legge « del 1892, si è già riaperta. Gravi difficoltà — egli soggiunse — « incontra l'attuazione di quella legge. Difficoltà di poter trovare « conciliatori che siano non dico onesti, perchè debbo supporre che « tutti sian tali, ma che siano al di fuori delle influenze dei partiti « locali: per modo che si può dire che in molte provincie, l'istituto « dei conciliatori, riformato appena, si trova a navigare in un mare « alto e burrascoso. Mancano i cancellieri. No; dico male; i cancellieri vi sono per approfittare di certi proventi che, in alcuni « luoghi, superano perfino lo stipendio dei Presidenti di Cassazione; « come vi sono comuni i quali trovano il loro tornaconto d'incame- « rare essi stessi i proventi di cancelleria dei conciliatori, e di farne « un largo provento per il loro bilancio. Voi trovate tutto questo; « ebbene, a questo bisogna porre riparo, ed io vi assicuro che studierò l'argomento e cercherò di mettervi riparo ».

All'autorevole parola del Ministro fanno ricorso il Procuratore generale di Parma e quello di Perugia, il quale invoca come urgente una legge riparatrice, reclamata dall'esperimento di quattro anni, perchè nell'attendere il male potrebbe aggravarsi.

Invece il Procuratore generale di Palermo dice che il periodo di prova è forse troppo breve e ritiene prudente aspettare gl'insegnamenti di una più lunga esperienza.

A questo punto debbo ricordare alla Commissione due sue deliberazioni, la prima del 16 giugno 1894, invitante il Comitato a presentare nella sessione del 1895 « una relazione sulla applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori nel biennio 1893-94 »; la seconda del 10 maggio 1895 che stabiliva dovere tale relazione, da comunicarsi possibilmente nella sessione del giugno 1896, comprendere anche l'anno 1895.

Inoltre con altra deliberazione del 1° giugno 1896 la Commissione richiamava l'attenzione del Ministro sulla necessità di aver comunicazione delle relazioni annuali sul servizio degli uffici di conciliazione prescritte dalla circolare 1° agosto 1893, n. 1345, relazioni che effettivamente vennero comunicate alla Commissione.

Ma nonostante tutto ciò, la tanto desiderata relazione non si è ancora potuta avere. È in essa che dovrebbero trovar posto le osservazioni e proposte concernenti l'applicazione delle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, ed è perciò che dopo aver riferito, in disimpegno del mio compito, ciò che di più notevole si ricava sull'importante argomento dai discorsi inaugurali, io mi limito a proporre che la Commissione voglia eccitare il Comitato a dare senza altro esecuzione alle deliberazioni sovraccitate, con estendere le indagini anche all'anno 1896 ed, ove fosse possibile, al 1897, perchè le osservazioni e le eventuali proposte e deliberazioni acquisterebbero in valore ed attendibilità se basate sulle risultanze di un quinquennio.

Intanto, fra i vantaggi, che certo non mancano, permane ed è notato (Macerata, Venezia) quello che alla aumentata affluenza d'affari ai giudici conciliatori non corrisponde altrettanta diminuzione nelle preture, come risulta anche dal prospetto delle medie riportato in fine della presente relazione, il che avviene perchè la maggiore facilità di adire il magistrato, la più spiccata procedura, la minor spesa inducono a ricorrere al giudice popolare anche coloro che altrimenti avrebbero rinunciato ad esercitare i loro diritti nelle vie legali.

PRETORI (1^a istanza).

	1894	1895	1896
Cause sopravvenute	239,290	227,918	235,664
Cause terminate senza sentenza per transazione, abbandono, ecc. . . .	81,275	74,523	77,534
Cause terminate per conciliazione ottenuta dal Pretore all'udienza . .	9,730	8,558	8,499
Cause decise con sentenza	150,590	143,755	146,924
» » in contraddittorio	104,948	101,580	104,255
» » contumaciali	45,642	42,175	42,669
» » di accoglimento totale o parziale della domanda e della opposizione . .	130,557	124,328	126,867
» » di rigetto	20,033	19,427	20,057
» » non definitive	41,483	38,612	41,241
» » definitive	110,572	104,389	106,947
Sentenze pubblicate dopo un mese dal passaggio della causa in decisione	4,600	4,831	4,588
Cause definite dopo sei mesi dalla data della prima citazione	7,524	7,457	7,354

PRETORI (in grado d'appello).

	1894	1895	1896
Cause sopravvenute	7,727	7,207	7,288
Cause terminate senza sentenza . . .	320	283	358
» » con sentenza	7,391	6,944	6,839
Cause di accoglimento totale o parziale dell'appello	4,087	4,043	3,922
» di rigetto dell'appello	3,125	2,901	2,907
Percentuale degli appelli accolti . .	56. 67	58. 22	57. 26
<i>Procedimenti relativi a cause nelle quali era stato adito il conciliatore:</i>			
Sentenze circa ricusazione di conciliatori	372	397	356
Pronuocie sopra incidenti promossi dai conciliatori (456. 458 proc. civ.) le quali ne dichiararono:			
La competenza	1,600	1,380	1,243
La incompetenza	1,323	1,137	1,213
Appelli di sentenze dei conciliatori a termini dell'art. 459 proc. civ.:			
Accolti	2,866	2,359	1,897
Respinti	2,659	2,056	1,526

Le osservazioni dei Procuratori generali si aggirano principalmente sui seguenti punti :

1° *Scarso numero di conciliazioni*, lamentato nei discorsi inaugurali di Ancona, Catanzaro, Genova, Lucca, Macerata, Messina, Parma, Perugia, Roma, Trani. — Cause precipue di tale risultato negativo, l'incuria e la rilassatezza de' pretori, l'opera deleteria dei faccendieri avversi ai componimenti amichevoli, perchè i pretori troppo raramente fanno uso della facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti, la cocciutaggine dei litiganti. — Il Procuratore generale di Trani vorrebbe anche per i pretori un controllo efficace che facesse fede dell'effettuato esperimento di conciliazione.

2° *Regolamento del patrocinio presso le preture*, con eliminazione dei faccendieri. Di questa necessità si occupano precipuamente i Procuratori generali di Ancona, di Firenze, di Lucca, di Potenza. Quello di Roma, riconoscendo che sul grave tema non è stata detta l'ultima parola, vorrebbe che se qualche emenda dovesse introdursi, essa fosse tale da non imporre più rilevante aggravio di spese alle parti.

Quello di Firenze, collegando questo argomen'o con quello sull'aumento della competenza del Pretore da lui vagheggiato, vorrebbe che le parti che non intendessero comparire in persona dovessero farsi rappresentare da Procuratori legali ed in mancanza da persone a ciò autorizzate dal Presidente del Tribunale.

Quello di Potenza dice essere d'uopo che anche davanti ai Pretori « non sia lecito assumersi la difesa delle parti da persone « che non siano a ciò espressamente autorizzate; poichè, se non « può pretendersi che tale difesa sia esclusivamente assunta da co- « loro che hanno diritto alla iscrizione nell'albo, certo si avrà al- « meno una sicura garanzia, quando sia limitata a determinate « persone che diano affidamento di certe elementari cognizioni « giuridiche, e sopra tutto di loro provata onestà ».

3° *Ampliamento della competenza dei Pretori*. — È caldeggiato dal Procuratore generale di Bologna, qualora non si creda di sopprimere tutte le Preture dove il lavoro manca quasi totalmente, e da quello di Firenze, secondo cui lo stesso concetto che consigliò l'aumento di competenza del conciliatore, cioè la diminuita importanza dei valori, dovrebbe far decidere anche l'aumento della com-

petenza del Pretore, tanto più che sono ormai innegabili i buoni frutti delle migliorate condizioni della Magistratura pretoria e dell'ingresso nella carriera giudiziaria.

4° *Riduzione di Preture.* — È suggerita dai Procuratori generali di Bologna (qualora non si elevi la competenza), di Parma, di Torino, traendone argomento dalla esiguità d'affari che in talune Preture sono poco meno che nulli, ciò che importa spese inutili e fossilizzazione di magistrati e funzionari. Il Pretore di Castelfranco d'Emilia nell'anno 1896 ha dato 6 sentenze, quello di Sogliano al Rubicone 7, quello di Lojano 8, quelli di Casola Valsenio e di Buseto 9.

Il Procuratore generale di Casale, nel cui distretto il Pretore di Sannazzaro ha dato 5 sentenze, vorrebbe che le Preture inutili fossero surrogate da semplici sedi di Pretura.

Questa Commissione nella sessione di giugno 1896 su proposta del cav. Sandrelli che riferì sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, deliberò di « richiamare « l'attenzione del Ministro guardasigilli sulla necessità di meglio « disciplinare il patrocinio delle cause civili davanti alle Preture, « per lo intento che siano meglio tutelati gli interessi delle parti e « che sia tolto un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione « delle liti ».

Pure nella stessa sessione, a proposta dell'on. Rinaldi che riferì sui discorsi dei Procuratori Generali intorno all'Amministrazione della giustizia civile durante l'anno 1895, la Commissione deliberò « di richiamare l'attenzione dell'on. Ministro sulla opportunità di rivedere le attuali circoscrizioni giudiziarie delle Preture e dei Tribunali ».

Non è il caso, a me sembra, di ripetere a così breve intervallo le stesse deliberazioni e quindi non fo proposte, bastandomi di aver segnalato alla Commissione come le cause sulle quali esse trovano giustificazione perdurino tuttavia ed anzi sempre maggiormente si accentuino.

TRIBUNALI (*Giudizi in grado d'appello*).

	1894	1895	1896
Cause sopravvenute	17,055	16,356	16,434
Cause esaurite con sentenza	14,065	12,950	13,025
» di accoglimento totale o parziale dell'appello	7,544	6,709	7,628
» di rigetto dell'appello	6,521	6,241	5,397
Percentuale degli appelli accolti	53.57	51.81	58.56
Sentenze pronunciate oltre un mese dal giorno in cui la causa passò in stato di decisione	285	240	277
Cause decise con sentenza definitiva dopo trascorsi due anni dall'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice	878	867	212

TRIBUNALI (*Giudizi di prima istanza*).

	1894	1895	1896
Cause sopravvenute	91,355	89,515	88,008
Cause esaurite senza sentenza per transazione od altro motivo	19,538	21,531	20,063
Cause decise con sentenza	71,476	67,499	66,634
» » in contraddittorio	49,207	46,913	45,703
» » contumaciali	22,269	20,586	20,931
» » a rito sommario	67,929	64,249	63,550
» » a rito formale	3,547	3,250	3,084
» di accoglimento totale o parziale della domanda	58,835	56,034	54,847
» di rigetto	12,641	11,465	11,787
Sentenze non definitive	17,096	15,144	15,623
» definitive	53,340	50,961	50,291
» pubblicate dopo un mese dal giorno in cui la causa passò in stato di decisione	1,634	1,638	1,554
<i>Durata delle cause dalla data della prima citazione:</i>			
Non oltre un mese	9,971	9,528	9,209
Non oltre tre mesi	14,557	13,545	13,854
Non oltre sei mesi	13,496	13,314	13,373
Non oltre un anno	10,610	9,918	9,530
Non oltre due anni	3,615	3,653	3,293
Oltre due anni	1,324	1,371	1,251

Continuando a trarre dai discorsi inaugurali le osservazioni più importanti e degne di attenzione, debbo mettere in prima linea la grave questione oramai antica, ma sempre irrisolta del

1° *Procedimento sommario*, del quale continua il predominio, soprattutto nell'Italia meridionale.

Ne trattano più specialmente i Procuratori generali di Firenze, Genova, Parma, Perugia, insistendo sulla necessità della riforma tante volte indarno invocata.

Questa Commissione se ne è ripetutamente occupata e preoccupata, ha concretato i suoi voti in apposite deliberazioni; si tratta di un bisogno universalmente riconosciuto; più progetti furono presentati, uno dal Ministro Ferraris prima al Senato, poi alla Camera dei deputati, uno al Senato dal Bonacci, uno dai deputati Della Rocca e Aguglia; — il Ministro Costa nella tornata della Camera del 10 giugno 1896 in occasione della discussione del bilancio, rispondendo al deputato Ippolito Luzzatti che gli aveva chiesto cosa intendeva di fare della riforma del procedimento sommario, diceva essere questa « una pagina dolorosa della nostra legislazione che da più di 20 anni si trascina nei banchi del Parlamento senza potere arrivare al termine della elaborazione legislativa. » — E s'impegnava di ripresentare il progetto esprimendo la speranza di condurlo in porto.

Con tali precedenti potrebbe parere superfluo il ritornare su di un argomento che non ammette discussione e lo insistere per una riforma la cui necessità è riconosciuta da tutti, ma, come queste relazioni non sono che l'eco dei discorsi dei Procuratori generali che sul grave tema periodicamente ritornano e fuor di dubbio ritorneranno fino a quando il rimedio non venga, così non ho potuto a meno di tenerne parola, pur ritenendo superfluo di formulare proposte per esprimere un voto già conosciuto e ripetutamente affermato.

La necessità del rimedio si impone sempre maggiormente. È da questo stato anormale che in un importante centro del mezzogiorno trassero origine non ha guari gravi attriti, fortunatamente rimossi, occasionati da un tentativo di richiamo alla osservanza delle regole procedurali stabilite dal Codice.

Perchè nelle provincie meridionali si segue universalmente e

senza contrasto, un metodo che è diretto a togliere le imperfezioni del Codice, ma che dal Codice notevolmente si discosta, metodo che a sua volta ha in sè del fittizio perchè il periodo utile per la istruttoria delle cause, quello che intercede fra la così detta *introitazione* e il passaggio in decisione, è basato su due presupposti dei quali uno non si avvera mai, ed è la relazione del giudice all'udienza, l'altro quasi mai, ed è la discussione orale.

In altri distretti, e così in quello di Roma, dove pur raramente ha luogo la discussione all'udienza, si ricorre comunemente al rimedio delle memorie o note aggiunte, permesse dal regolamento come illustrative della comparsa conclusionale scambiata all'udienza e della discussione orale che dovrebbe sempre aver luogo, ma che possono riuscire pericolose, quando — mancata la istruttoria preliminare che non è consentita dalla legge — mancata la discussione alla pubblica udienza, si miri con esse a mutar indirizzo alla causa dopo chiusa a decisione, sollevando anche questioni ed eccezioni nuove la cui tardività può facilmente sfuggire al Magistrato specialmente nei periodi di maggior lavoro.

È nell'Italia superiore che più si osserva la procedura malgrado i suoi difetti, perchè il precetto della discussione all'udienza è generalmente osservato, ciò che non potrebbe avvenire in molti Tribunali delle altre provincie malgrado il maggiore buon volere, per la soverchia quantità delle cause.

Non manca chi fa addebito ai Presidenti di essere troppo correvi nell'autorizzare la citazione a udienza fissa a norma dell'articolo 389 del Codice di procedura civile, ma non è questa la principale ragione della prevalenza del rito sommario sul formale; pel Codice di commercio nuovo nelle cause commerciali il rito sommario è di regola; le amministrazioni pubbliche convengono e sono convenute in giudizio col rito sommario, ed è il rito sommario quello che prevale nelle leggi speciali; se si aggiungano i casi di procedimento sommario stabiliti dallo stesso Codice di procedura, ben si vede che la pluralità delle cause devono essere iniziate con tale rito per virtù di legge e non per facoltà del Presidente; e questo è nuovo argomento che impone la necessità di migliorare quella forma di procedura a cui le leggi stesse vanno dando prevalenza sempre maggiore, e che nella massima parte dei distretti è la sola che

quasi esclusivamente si segua, tanto che le norme del rito formale non si conoscono nè si osservano, nemmeno nelle poche cause che con tale rito vengono istruite più di nome che di fatto.

Senonchè, dopo che la presente relazione era già scritta, è avvenuto un fatto salientissimo, che da una parte rafforza le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre, dall'altro renderebbe viemaggiormente superflua qualsiasi nuova proposta e deliberazione della Commissione sull'importante argomento. Intendo accennare alla presentazione fatta dall'illustre Guardasigilli Gianturco alla Camera dei deputati nella tornata del 2 dicembre corrente, di un progetto di legge per riforma del procedimento sommario. Giova sperare che Egli, più fortunato dei suoi predecessori, riesca nell'intento, ed in ciò — ne sono sicuro — lo accompagnano i più fervidi voti di questa Commissione.

2° *Giurisdizione volontaria*. — I prospetti sommari corredanti le relazioni inaugurali non contengono su questo importante ramo di servizio specificazione alcuna, all'infuori dell'indicazione della cifra complessiva sotto la voce generica — altri provvedimenti emessi dai Presidenti e dai Tribunali in Camera di Consiglio. Perciò i rappresentanti del Pubblico Ministero ben difficilmente si occupano nei loro discorsi di questa delicata materia.

Solo il Reggente la Procura generale di Perugia ne tiene parola per deplorare « la soverchia facilità con la quale si autorizzano « erogazioni di capitali ed alienazioni di stabili dei minori invitando « i giudici ad essere più esigenti nelle prove della necessità di tali « provvedimenti per conservare il meglio possibile il patrimonio « minorile ».

La Commissione si è occupata sempre col massimo impegno, con vero amore, ed in tutti i modi e forme onde può avere esplicazione il compito suo, degli incapaci — e specialmente dei minorenni. —

Ora a me pare che questa cura amorosa abbia qualche cosa di incompleto, di manchevole, ove non si estenda ad una parte importantissima della protezione concessa dalla legge agli incapaci, all'opera cioè del magistrato che deve intervenire colla sua autorizzazione, quando si tratti di atti salienti che eccedano i limiti dell'amministrazione ordinaria.

L'osservazione del Reggente la Procura generale di Perugia è grave ed io potrei soggiungere per esperienza propria che specialmente nei centri massimi, dove i ricorsi affluiscono a migliaia, questo importante ramo di servizio potrebbe essere regolato assai meglio, per evitare le insidie alle quali pur troppo si ricorre talvolta con successo, riproducendo domande giustamente rigettate, traendo profitto de' momenti in cui maggiormente ferve il lavoro affannoso e si muta il personale delle sezioni; spostando ad arte nomi e fatti perchè del precedente ricorso rigettato il cancelliere ed il Presidente per quanto diligenti ed avveduti non rinvegnano le tracce.

I dati statistici sui provvedimenti di volontaria giurisdizione possono essere presi in esame solo nella relazione triennale sul movimento della litigiosità, e senza il prezioso sussidio delle osservazioni dei Procuratori generali.

Si riparerebbe a tale lacuna col far comprendere anche codesti dati ne' prospetti sommari e coll'eccitare i procuratori del Re ed i Procuratori generali ad occuparsene espressamente nelle relazioni inaugurali; in tale senso ho formulato analoga proposta.

2° Cause matrimoniali e di separazione tra coniugi. — Nella sessione del giugno 1896, su proposta del relatore Sandrelli la Commissione deliberò « di invitare il Comitato a provvedere che, analogamente a quanto si usa nei procedimenti di graduazione e di fallimento e per altri argomenti, si debba presentare annualmente una speciale relazione basata sui risultati statistici e su appositi rapporti informativi dei Procuratori generali, intorno al movimento delle cause matrimoniali e di separazione di coniugi.... »

Tale deliberazione non trovò eco e non ebbe seguito, cosicchè anche di questo importante fenomeno della vita sociale la Commissione non ha modo di occuparsi che nella relazione triennale sul movimento della litigiosità e colla scorta delle nude cifre, perchè le relazioni inaugurali del Pubblico Ministero ben difficilmente trattano di argomenti che non abbiano origine nelle cifre dei prospetti sommari, i quali nessuna indicazione specifica contengono circa le cause matrimoniali e di separazione personale.

Infatti delle domande per separazione fanno appena un fuggevole cenno il Procuratore generale di Palermo per indicarne il numero (61) e quello di Cagliari per inferire, dall'esigua quantità di esse (25), come sieno tenaci nell'isola i domestici affetti. Unico, se

non vado errato, quello di Roma vi si sofferma con più minuta indicazione di cifre e per rimarcare specialmente lo scarso numero di conciliazioni ottenute, due su 115 ricorsi, indizio questo, egli dice, di implacabili sdegni e di dissidi profondi.

Anche per questo ramo dell'amministrazione della giustizia io fo una proposta conforme a quella relativa ai provvedimenti di giurisdizione volontaria, sempre però in via subordinata e per il caso non probabile che l'esecuzione della sovratrascritta deliberazione 18 giugno 1893 dovesse, per attendibili ostacoli, venir meno.

3° *Dati statistici inesatti.* — Questo è argomento che non ho tratto dai discorsi inaugurali, ma che tuttavia trova opportunamente posto nella presente relazione.

È occorso a me, qual membro di un Tribunale, di figurare estensore di un numero di sentenze maggiore del vero, e chiestane spiegazione venni a sapere che per inveterata consuetudine si comprendevano nelle statistiche fra le sentenze pronunziate in materia contenziosa anche quelle di deliberamento nei giudizi di espropriazione forzata, facendone la ripartizione fra i giudici in qualità di estensori e così comprendendole nel numero delle sentenze vere e proprie, cioè delle decisioni di liti o giudizi pronunziati dal Magistrato.

Abusi di tal fatta, io lo so, hanno radici anche in altri collegi giudiziari, specialmente in quelli dove scarseggia il lavoro che con cifre fittizie si vuol far apparire superiore al vero.

Pur troppo non di rado accade che si forniscano dati statistici non conformi a verità; ma se qualche abuso od errore venga in luce occorre fare ogni sforzo per rimuoverlo, ed è perciò che propongo una deliberazione anche su questo argomento.

CORTI D'APPELLO.

	1894	1895	1896
Cause sopravvenute.	15,012	15,286	14,493
Cause esaurite senza sentenza per transazione od altro motivo . . .	2,263	3,038	2,452
Cause decise con sentenza	12,399	12,536	12,215
» » in contraddittorio	11,201	11,346	10,923
» » in contumacia	1,198	1,190	1,294
» » a rito sommario.	11,661	11,781	11,494
» » a rito formale.	738	755	721
» di accoglimento totale o parziale dell'appello o dell'opposizione	6,585	6,936	6,242
Cause di rigetto.	5,814	5,600	5,973
Percentuale degli appelli accolti . .	53. 11	55. 33	51. 10
Sentenze pronunciate dopo un mese dal passaggio in decisione	1,161	1,347	1,054
Durata delle cause:			
Non oltre un mese	55	126	231
Non oltre tre mesi	990	1,010	1,069
Non oltre sei mesi	2,037	2,100	1,843
Non oltre un anno	3,168	3,041	2,683
Non oltre due anni	1,489	1,412	1,815
Oltre due anni	1,225	1,076	1,125

CORTI D'APPELLO.

(Cause di cognizione diretta delle Corti).

	1894	1895	1896
Sopravvenute	2,970	14,380	3,506
Decise con sentenza :			
In contraddittorio.	1,142	5,197	1,741
Contumaciale	1,050	8,918	1,627

1° *Punti più oscuri di diritto.* — Talune relazioni e precisamente quelle di Ancona, Casale, Catanzaro, Firenze, Genova, Napoli, Parma, Palermo, Roma e Trani corrispondono in qualche modo all'invito contenuto nella circolare 17 novembre 1895, di far menzione dei punti più oscuri di diritto sui quali ebbero nel corso dell'anno a manifestarsi i giudizi della magistratura. Dico *in qualche modo* perchè le relazioni espongono semplicemente in forma di massime alcune delle principali questioni risolte, sistema lodevole, ma che non risponde alle vedute della Commissione quando, su proposta del relatore Rinaldi, espresse il voto che, accolto, fu poi concretato nella circolare sovracitata.

Il sistema di riportare le massime non trae origine dalla circolare, era anteriore, ed appunto da esso prese le mosse la relazione Rinaldi per desiderare qualche cosa di più, la indicazione specifica dei punti più oscuri di diritto con esposizione precisa del contenuto delle sentenze nell'intento che si potessero additare al legislatore i punti dubbii e i vuoti delle leggi.

Ora, se si scorrono le massime riportate senza commenti nei discorsi inaugurali, ben si vede che, continuando nel sistema antico, si mirò solo a segnalare le questioni di maggiore importanza, poichè talune si riferiscono a punti di diritto tutt'altro che oscuri o dubbii, altre risolvono questioni di fatto più che di diritto.

Io credo superfluo di farne qui una scernita, nè mi azzardo di segnalarne talune agli intenti che costituiscono il compito della Commissione. Sarebbe un campo pericoloso, tanto più che la circolare sui punti oscuri fu diramata ai Procuratori generali d'appello, e le massime di cui parlo sono delle Corti d'appello. A quale proposito il Procuratore generale di Brescia, il solo che resista in modo espresso all'invito, dice che non crede di occuparsi dei punti più oscuri di diritto, « non tanto per mancanza di materia e di tempo, « quanto perchè le questioni più ardue e disputate a cui quelli danno « luogo finiscono sempre in Corte Suprema, a cui spetta richiamare « su di esse, ove ne sia il caso, l'attenzione del Governo e del le-
« gislatore. »

Del resto, e per concludere su ciò, è certo che anche questo argomento, dei punti oscuri di diritto, va inteso nei limiti del decreto 20 aprile 1882 e della circolare 27 novembre 1894, per guisa che la Commissione solo allora dovrà occuparsene e richiamare

l'attenzione del Ministero quando veramente si tratti di punti di questione che, anche posti in relazione coi fatti da cui traggono origine, si appalesino salienti, caratteristici e di tale e tanta importanza da suggerire la necessità di provvedimenti per il migliore andamento dell'Amministrazione della giustizia.

2° *Esito degli appelli.* — Il Procuratore generale di Aquila rileva la proporzione sempre crescente delle riforme tanto delle sentenze dei Pretori, come di quelle dei Tribunali, e del rilevante numero delle riforme tengono pure parola i Procuratori generali di Brescia e di Perugia, mentre di tale proporzione segnala il miglioramento quello di Bologna.

Dice quello di Brescia che non è dato determinare « se le riforme dipendano da erroneo apprezzamento di fatto o di diritto, « oppure per l'avvenuta produzione in appello di nuove eccezioni e « nuove prove », ed anche gli altri riconoscono che non sempre la riforma procede da errore del giudice di prima istanza.

Io dirò di più: può essere anzi la bontà della sentenza del primo giudice che raddrizzi la causa e che metta le parti sulla via di ricorrere a nuove ragioni od eccezioni, od a mezzi probatori la cui ammissione implichi di necessità la riforma della sentenza appellata.

Sarebbe assurdo il sostenere che una distinzione non sia possibile; basterebbe, ad esempio, un registro, tenuto dal Presidente, in cui questi indicasse se la riforma dipende da errore del primo giudice o da altra causa.

Io fo una proposta in tale senso, anche a tutela del prestigio della Magistratura, a di cui carico, come indizio di decadenza, si suol porre, specie dai profani, l'ingente numero delle riforme senza ricercarne le cause, le quali non di rado, giova ripeterlo, fanno fede di valentia e di sano criterio giuridico, anzichè di ignoranza e di inettitudine.

3° *Rinvii e durata delle cause.* — Anche questo è tema che forma oggetto di incessanti richiami e censure alla Magistratura.

Giustamente però i Procuratori generali di Casale e di Perugia ne la scagionano con osservazioni ineccepibili.

« Il Magistrato — dice quel di Casale — a cui è chiesto il rinvio « della causa può — qualora le parti non si prestino a discuterla — « ordinarne la cancellazione dal ruolo di spedizione; ma questo « provvedimento legittimo, e che comprova in chi lo emette il lo-

« devolissimo proposito di vedere con speditezza definite le ver-
 « tenze, non è invece ulteriore ragione di ritardo e di dispendio per
 « le parti in causa? Senza escludere la efficacia dei prov-
 « vedimenti escogitati dal legislatore e richiamati sovente dalle
 « superiori autorità per raggiungere il desiderato intento, noi opi-
 « niamo che si debba piuttosto nell'eccesso di garanzie per le parti
 « litiganti volute dal vigente Codice di procedura civile, nelle forme
 « rituali, e nelle contingenze cui vanno incontro nel loro svolgi-
 « mento, ricercare la ragione dei ritardi. »

In sostanza può mettersi a carico del Magistrato il solo tempo che corre fra il passaggio della causa in decisione e la pubblicazione della sentenza, e le risultanze dei dati statistici a tale riguardo sono soddisfacentissime.

PROPORZIONI A 1000 ABITANTI DELLE LITI CIVILI E COMMERCIALI INIZIATE

	1887	1891	1895	1896
Conciliatori.	46.07	51.04	69.87	72.84
Preture	11.97	12.43	8.12	8.39
Tribunali	3.54	3.76	3.65	3.60
Corti d'appello	0.57	0.60	1.03	0.51
» di cassazione	0.10	0.10	0.13	0.14
<i>Totale</i>	62.25	67.95	82.80	85.48

E per Regioni (omesse le liti iniziate in Cassazione):

	1887	1891	1895	1896
Italia settentrionale	33.28	36.81	41.22	39.24
» centrale.	42.67	48.01	62.13	50.40
» meridionale	86.40	93.73	120.26	125.58
Sicilia	94.92	94.00	117.47	125.04
Sardegna.	300.62	354.23	373.21	372.82

E specificando per giurisdizioni:

CAUSE CIVILI E COMMERCIALI INIZIATE DAVANTI LE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1887, 1891, 1895 E 1896.

		1887		1891		1895		1896	
		Cifre effettive	Ogni 1000abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000abitanti	Cifre effettive	O ni 1000abitanti
Italia settentrionale	Conciliatori	240,649	22. 06	274,979	25. 20	354,328	32. 48	336,226	30. 81
	Preture	86,101	7. 89	89,947	8. 24	56,541	5. 18	58,374	5. 35
	Tribunali	31,764	2. 91	33 037	2. 94	30,611	2. 81	28,892	2. 65
	Corti d'appello.	4,637	0. 42	4,556	0. 43	8,223	0. 75	4,640	0. 43
Italia centrale.	Conciliatori	196,449	29. 29	223,578	33. 33	345,140	51. 46	316,632	47. 21
	Preture	68,875	10. 27	76,114	11. 35	45,559	6. 79	48,068	7. 17
	Tribunali	18,441	2. 75	19,589	2. 92	20,013	2. 98	20,292	3. 03
	Corti d'appello.	2,456	0. 36	2,767	0. 41	5,995	0. 89	3,088	0. 46
Italia meridionale	Conciliatori	509,480	65. 98	557,621	72. 21	793,323	102. 74	835,397	108. 19
	Preture	118,370	15. 33	120,493	15. 61	88,363	11. 44	90,827	11. 76
	Tribunali	33,116	4. 29	38,976	5. 05	37,052	4. 80	37,098	4. 80
	Corti d'appello.	6,225	0. 80	6,643	0. 86	9,916	1. 28	6,408	0. 83
Sicilia	Conciliatori	219,765	74. 93	218,370	74. 45	293,188	99. 95	315,856	107. 68
	Preture	40,724	13. 88	39,505	13. 47	31,676	10. 80	32,336	11. 02
	Tribunali	15,104	5. 15	14,841	5. 06	14,929	5. 09	15,082	5. 14
	Corti d'appello.	2,816	0. 96	3,006	1. 02	4,771	1. 63	3,500	1. 19
Sardegna	Conciliatori	167,701	246. 46	203,335	298. 82	237,036	348. 36	236,901	348. 15
	Preture	32,585	47. 89	33,867	49. 77	12,986	19. 08	13,357	19. 63
	Tribunali	3,986	5. 86	3,521	5. 18	3,166	4. 65	3,078	4. 52
	Corti d'appello.	282	0. 41	316	0. 46	761	1. 12	363	2. 01

PROPOSTE.

« I. — Invitare il Comitato a dare esecuzione alle delibera-
« zioni 16 giugno 1894 e 10 maggio 1895 relative alla applicazione
« delle nuove leggi sugli uffizi di conciliazione, estendendo le in-
« dagini ai risultati dell'anno 1896 e, possibilmente, anche a quelli
« del 1897.

« II. — Invitare il Comitato a provvedere perchè i prospetti
« sommari corredanti le relazioni inaugurali contengano maggiori
« e più specifici dati statistici sui provvedimenti di volontaria giu-
« risdizione, con eccitamento ai Procuratori del Re ed ai Procura-
« tori generali di illustrare anche tali dati con opportune informa-
« zioni ed osservazioni.

« III. — Invitare il Comitato a dare esecuzione alla delibera-
« zione 18 giugno 1896, cioè a provvedere perchè annualmente si
« debba presentare alla Commissione una speciale relazione basata
« sui risultati statistici e su appositi rapporti informativi dei Procu-
« ratori generali intorno al movimento delle cause matrimoniali e
« di separazione dei coniugi; o quanto meno a provvedere perchè
« tali risultati ed informazioni sieno contenuti nei prospetti som-
« mari e nelle relazioni inaugurali.

« IV. — Far preghiera all'onorevole Ministro perchè voglia
« richiamare cui spetta all'esattezza delle notizie statistiche, spe-
« cialmente per quanto riguarda il numero delle sentenze che deve
« comprendere solo quelle che importano decisione del Magistrato
« proferita in sede contenziosa.

« V. — Invitare il Comitato a trovar modo di provvedere
« perchè nelle notizie statistiche venga fatta distinzione fra le sen-
« tenze riformate in grado d'appello per errore commesso dal
« primo giudice in diritto od in fatto, e quelle riformate per
« nuove ragioni, eccezioni, o mezzi probatori dedotti in appello.

Sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici.

RELATORE: **TAMI.**

L'argomento della Statistica ecclesiastica è venuto molte volte in discussione nelle nostre adunanze, ed essendo per ciò a Voi ben noto, mi dispenso dal parlarne diffusamente.

Escluso il concetto di un'ampia indagine statistica che avesse preso nota anche di tutti gli atti esterni di culto (1) e limitata al patrimonio degli enti ecclesiastici, venne la circolare del Ministro Guardasigilli del 1° settembre 1892, n. 1270, la quale prescriveva agli Economi generali dei Benefici vacanti nel Regno di distribuire per mezzo dei Subeconomi a tutti gli investiti od i rappresentanti degli enti ecclesiastici conservati, una scheda sulla quale dovevano essere segnate le notizie statistiche sulla consistenza patrimoniale degli enti stessi.

Sebbene la raccolta e la annotazione di queste notizie dovesse essere assai semplice e piana, furono sollevate tali e tante osservazioni e domande che la Direzione generale della Statistica si trovò costretta a pubblicare la circolare 12 marzo 1893, n. 384, che è inserita nel volume XI dei nostri *Atti*.

Con tutto ciò non è stato possibile riuscire allo scopo desiderato. Nelle comunicazioni che io ebbi l'onore di fare alla Commissione nella sessione del giugno 1896, feci notare che non ostante raccomandazioni e sollecitazioni, si avevano appena 17,614 schede. Poche altre migliaia pervennero posteriormente ed oggi abbiamo raccolte 23,156 schede, delle quali 16,143 si riferiscono a Parrocchie, 149 a Mense vescovili, 103 a Seminari, 1682 a Canonici e Mansionariati nei Capitoli cattedrali, 516 a Fabbricerie, 3211 a Coa-

(1) *Atti della Commissione* - 1885, pag. 272.

diutorie e 1352 a enti diversi. Ma è noto che le Parrocchie sono 20,183, le Mense vescovili 265, altrettanti i Seminari, circa 300 i Capitoli cattedrali, con 12 Benefici maggiori e 6 minori ciascuno, in tutto Benefici 5400; delle Fabbricerie, delle Coadiutorie e degli altri enti non si conosce il numero, ma certo sono molti. Ora, posto a confronto il numero dei vari enti con quello delle schede pervenute è evidente che ne mancano moltissime e cioè oltre 4000 per le Parrocchie, più della metà per le Mense vescovili e per i Seminari, più di due terzi per i Capitoli cattedrali e così via.

Le difficoltà della raccolta di queste schede sono state altre volte esposte e basta accennare senza soffermarsi: riluttanza negli investiti per compilarle, mancanza di mezzi coercitivi nei Subeconomi, poca cura e poca diligenza in questi, sui quali d'altronde, non essendo funzionarii di carriera, manca la possibilità di una vigorosa azione per parte dell'Autorità centrale.

Ma qualora pur si riuscisse ad avere tutte le schede si potrebbe giovare e fondare sulle medesime studi ed induzioni attendibili? Lo escludo assolutamente. Nelle mie comunicazioni del giugno dell'anno decorso ho dimostrato, con opportuni confronti, fatti con dati certi, che le notizie raccolte nelle schede non corrispondevano interamente al vero, e ciò è detto anche nei rapporti degli Economi generali. D'altronde le notizie sono alla data del 31 dicembre 1891 e non v'ha modo di aggiornarle. Pur tutto ciò a me pare che non sia più il caso di insistere in una indagine che non si può portare a compimento.

La statistica delle attività e delle passività di tutte le Parrocchie del Regno è stata, or non ha guari, compiuta con ogni cura dalla Direzione generale del Fondo per il culto, e le risultanze sono state riassunte ed illustrate in una Relazione che ho l'onore di presentare alla Commissione. In questa Relazione si sono riportati anche i dati delle rendite delle Mense vescovili. Aggiungo che io ho provveduto in modo che questa statistica sia tenuta quotidianamente al corrente colle variazioni che avvengono nelle rendite e nelle spese delle Parrocchie e delle Mense vescovili, e per gli studi che volesse fare il Governo o la nostra Commissione i dati statistici sono sempre pronti. Per questi enti (Mense vescovili e Parrocchie) che sono i più importanti è dunque affatto superfluo

ritornare alla statistica degli economati. Per gli altri enti (Seminari, Capitoli, Fabbricerie, Coadiutorie ed altri) coi quali il Fondo per il culto non ha rapporti ed interessi, mancano ad esso i mezzi per accertare la consistenza patrimoniale, ma dal momento che è provato che col mezzo tentato non è possibile riuscirvi, è inutile insistere. E per ciò, allo stato delle cose, io non posso fare alla Commissione altra proposta che di abbandonare ogni ulteriore indagine e di accontentarsi dei dati che può offrire la Direzione generale del Fondo per il culto, prendendo intanto atto dell'ultima sua Relazione del giugno 1897.

Relazione intorno ad una statistica della difesa, particolarmente ufficiosa, nei giudizi penali.

RELATORE: **LUCCHINI.**

È generale il lamento in Italia sul modo come funziona la giustizia, sia civile, per l'interminabile lunghezza delle liti, per la enormità delle spese, e per altre cause che qui non occorre specificare; sia penale, per l'inerzia e inabilità della polizia giudiziaria, per le complicazioni e incoerenze della procedura, e parimenti per altre cause di cui non giova far cenno.

Ma fra tante ragioni, più o meno rilevanti, di questo malgoverno della giustizia, e particolarmente della giustizia penale, non se ne suol avvertire una che pur vi ha parte non lieve: la deficienza e insufficienza del patrocinio difensionale. Non la si avverte probabilmente perchè i critici della giustizia appartengono ordinariamente alla classe degli avvocati, i quali vedono il fuscello nell'occhio altrui e non la trave nel proprio.

Eppure, se la difesa costituisce uno dei coefficienti precipui ed essenziali del processo, gli è evidente che, ove non funzioni o funzioni malamente, la giustizia ne deve risentir pregiudizio grandissimo.

Non è mio compito fare un'analisi dell'opera difensionale in genere, per indagarne e accertarne i vizi e i difetti; e sarebbe d'altronde una ricerca statistica assai malagevole e di risulamento problematico.

Dovendo però intrattenermi principalmente della difesa ufficiosa, qual'essa è regolata nella vigente legge, sarebbe il caso di cominciare col far la critica della legge stessa, che disciplina la materia e che a giudizio generale non risponde agli alti intenti e interessi del patrimonio degli imputati. Ma tale critica, se abbia un reale fondamento nei fatti, scaturirà dalle risultanze statistiche me-

desime; e queste, in ogni modo, ci offriranno dei lumi per meglio conoscere i difetti di applicazione della legge che ci governa.

Or qui occorre dar mano a due strumenti statistici: i dati numerici e le note informative. Per gli uni è necessario apprestare dei moduli o prospetti mercè i quali si raccolgano le cifre statistiche; per le altre, determinare i criteri da seguirsi all'uopo e i funzionari che vi devono accudire.

*
* *

Una prima ricerca deve essere diretta ad accertare in qual modo si avvicindi la difesa officiosa nell'ordine degli avvocati e dei procuratori, giusta l'art. 632 del Codice di procedura penale. È opinione generale che il cosiddetto « turno di ruolo » ivi prescritto non sia osservato e che la difesa del povero, sdegnata dai causidici di vaglia, si affidi esclusivamente agli esordienti o al rifiuto delle curie.

Salvo pertanto le informazioni da richiedersi nei rapporti di cui sarà detto più innanzi, gioverà far benanco una ricerca statistica in argomento, secondo il prospetto A.

*
* *

Seguono le indagini nel campo giudiziale.

Cominciando dai giudizi pretoriali (prospetto B), mi pare opportuna l'occasione di ricercare in quanti casi, proporzionalmente, sia assunta la difesa da chi non è iscritto nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori. Si è tanto detto contro questi causidici, reclamandone l'esclusione dalle aule pretoriali, che val la pena di apprezzarne l'opera anche nel campo penale.

Nello stesso tempo gioverà sapere quante volte gli imputati di contravvenzioni che importino una pena non superiore ai cinque giorni d'arresto o alle centocinquanta lire di ammenda (art. 274 C. p. p.) siensi fatti assistere da un difensore, abilitato o non abilitato.

Ciò che poi occorre particolarmente di mettere in sodo è l'esito dei giudizi, coordinandone la ricerca con la duplice distinzione della difesa elettiva o d'ufficio e del patrocinio patentato o meno.

Finalmente, mi è sembrato non priva d'interesse l'indagine

diretta ad accertare il numero proporzionale delle sentenze che passarono in giudicato, nonostante che fossero suscettive di appello, in confronto a quelle che furono appellate, sempre distinguendo gli imputati difesi elettivamente da quelli che lo furono ufficiosamente. Si vedrà quale influenza esercitino sull'appello l'uno e l'altro sistema di difesa.

Rimane inteso, e se ne farà avvertenza nelle istruzioni che accompagneranno i moduli, che i dati devono essere *individuali*, ossia per ciascun imputato in causa, per modo che nella stessa causa potranno figurare alcuni difesi ufficiosamente e altri no, siccome figureranno alcuni condannati e altri prosciolti.

Vengono poscia i giudizi dei Tribunali in prima istanza (prospetto C).

Distinti i giudizi in contumacia da quelli in contraddittorio, le notizie richieste si riferiscono naturalmente a questi ultimi soltanto. E sono divise in tre gruppi: rispetto alle sentenze, di condanna o di proscioglimento; riguardo alla durata dei procedimenti; riguardo all'essersi o meno prodotto gravame in appello. Per ciascuno di questi obietti si richiedono distinti i dati secondo che l'imputato fosse assistito da difesa elettiva o da difesa deputata d'ufficio.

Non sarà senza interesse l'apprendere quale influenza abbia potuto esercitare su tali vicende processuali la funzione dell'uno o dell'altro sistema difensionale.

Seguono i giudizi d'appello dalle sentenze dei Pretori e da quella dei Tribunali (prospetto D). Per le une e per le altre si ripetono gli stessi dati.

Qui pure si distinguono i giudizi in contraddittorio dai contumaciali, ma con la distinzione si coordina una ricerca importante, quella cioè di sapere se l'imputato vi compariva assistito con difensore eletto o delegato d'ufficio.

Importa poi di conoscere la proporzione dei ricorsi dichiarati irricevibili secondo le due specie di difesa, elettiva e ufficiosa, per vedere quale eventuale ragione d'incuria si possa realmente attribuire a quest'ultima. Lo stesso studio di relazione giova fare rispetto all'esito degli appelli.

Quanto all'appello accresce l'importanza della ricerca concernente la durata dei procedimenti, per i facili ricorsi che sogliono

chiedere e ottenere i patrocinanti, stancheggiando la giustizia e ritardando la definizione delle cause.

Pochi dati si possono avere rispetto ai giudizi della Corte d'assise (prospetto *E*), quelli soltanto, cioè, che ci possono rivelare il rapporto fra la specie del patrocinio e l'esito del giudizio.

Interessante dovrebbe essere quindi lo studio del modo onde si compie la difesa in relazione con le vicende del ricorso in Cassazione (prospetto *F*), che in si gran parte dipende dall'efficacia del patrocinio nella critica degli atti e della sentenza. Dobbiamo però far punto di partenza dalle pronunzie di merito profferite in contraddittorio, inappellabili e suscettive di ricorso, riportando a esse la distinzione delle due specie di patrocinanti. E quindi gioverà sapere quante passarono in giudicato senza ricorso e quante rimasero *sub iudice* per essere stato interposto. In questo secondo caso, importa distinguere i ricorsi secondo che vennero dichiarati inammissibili per difetto di motivazione o per altre irregolarità, o furono accolti, ovvero sono stati respinti, secondo che nel giudizio di merito l'imputato era assistito da un difensore liberamente scelto o impostogli.

A complemento delle indagini sulla difesa ufficiosa degli imputati, è mestieri vedere come funzioni il patrocinio gratuito della parte civile nel giudizio penale (prospetto *G*), per quanto possa esserne raro il caso. Ne ho all'uopo formulato un prospetto, in cui figurano le analoghe e occorrenti distinzioni e ricerche.

*
* *

Non ho inteso però che di presentare uno schema preliminare delle indagini che mi paiono necessarie per avere qualche idea concreta del modo come funziona la difesa ufficiosa. Spetta all'ufficio della Statistica, che ha la competenza tecnica in materia, formulare i moduli relativi, con quella perizia e quell'accorgimento onde va meritamente celebrato. E ad esso spetta pure di vedere quali notizie si possano attingere mercè gli stessi registri esistenti o mercè la scheda individuale, e quali altre hanno mestieri di uno speciale lavoro di ricerca.

*
* *

Rimane la seconda parte delle indagini, quelle cioè che si possono raccogliere mediante annuali studi e rapporti.

E qui mi parrebbe opportuno rivolgersi ai Presidenti dei Tribunali e delle Corti, compresa quella di Cassazione in Roma, non essendo possibile darne l'incarico ai funzionari del Pubblico Ministero, che sono parti in causa.

I signori Presidenti dei Collegi giudiziari dovrebbero essere invitati a esporre tutte quelle notizie e quelle considerazioni che reputassero vevoli all'uopo, massime nei riguardi della difesa ufficiosa, nelle singole rispettive giurisdizioni, spiegando, ove occorra, coi dovuti particolari e schiarimenti, i dati dei prospetti o moduli, alla cui compilazione essi pure dovrebbero sovrintendere.

Come poi i prospetti non possono dar conto della funzione dei patrocinanti nel periodo istruttorio, dove eccezionalmente n'è consentito l'intervento, compresa la fase intermedia fra l'accusa e il giudizio nei procedimenti di competenza della Corte d'assise, così i rapporti dei Presidenti verrebbero in questa parte a riempire la lacuna lasciata dalla statistica numerica.

I Presidenti dei Tribunali dovrebbero essere naturalmente coadiuvati dai Pretori per quanto concerne i giudizi mandamentali.

Adempiuto così al debito mio, non vorrei meritarmi il rimprovero d'incoerenza, di venir cioè anche dal canto mio, dopo aver più volte lamentato il soverchio fardello che ci andiamo ogni giorno più imponendo, ad aggiungere nuovo lavoro a quello già grave che pesa sui funzionari giudiziari e sulla Commissione. Ma, da un lato, non si tratta che di completare, per la parte penale, la statistica del gratuito patrocinio istituita per la parte civile, completando pure la statistica delle funzioni giudiziarie in questa materia; e, dall'altro lato, io non feci che obbedire, per quanto mi fu possibile, agli ordini della Commissione.

Prospetto **A.**

**Servizio della difesa d'ufficio fra gli Avvocati
e Procuratori**

- presso i *Tribunali.*
- presso le *Corti di Appello.*
- presso le *Corti di Cassazione.*

Avvocati e procuratori iscritti	_____
Id. chiamati a difesa ufficiosa:	
— una volta	_____
— 3 volte.	_____
— 6 volte.	_____
— 10 volte.	_____
— più di 10 volte.	_____
Id. che giustificarono un impedimento.	_____
Id. sottoposti a procedimento disciplinare:	
— per rifiuto d'ufficio	_____
— per trascurata difesa	_____
— per condotta riprensibile.	_____
Id. condannati:	
— all'ammonizione	_____
— alla sospensione dall'esercizio	_____

Prospetto B.

Giudizi pretoriali.

Imputati giudicati in contumacia	:	_____
Id. in contraddittorio:		
— in procedimenti per cui la difesa è facoltativa:		
— senza difensore		_____
— con difensore:		
— abilitato		_____
— non abilitato		_____
— in procedimenti per cui è obbligatoria la difesa:		
— con difensore eletto		_____
— abilitato:		
— sentenze di condanna		_____
— id. di proscioglimento		_____
— non abilitato:		
— sentenze di condanna		_____
— id. di proscioglimento		_____
— con difensore d'ufficio:		
— abilitato:		
— sentenze di condanna		_____
— id. di proscioglimento		_____
— non abilitato:		
— sentenze di condanna		_____
— id. di proscioglimento		_____
— Sentenze appellabili:		
— in giudizi con difensore eletto:		
— non appellate		_____
— appellate		_____
— in giudizi con difensore d'ufficio:		
— non appellate		_____
— appellate		_____

Prospetto C.

Giudizi dei Tribunali in 1^a istanza.

In contumacia	_____
In contraddittorio:	
— con difesa elettiva:	
— sentenze di condanna	_____
— id. di proscioglimento.	_____
— con difesa d'ufficio:	
— sentenze di condanna	_____
— id. di proscioglimento.	_____
Durata del procedimento, dall'atto di citazione alla pronunzia della sentenza:	
— sino a 1 mese:	
— con difensore eletto	_____
— con difensore d'ufficio	_____
— sino a 3 mesi:	
— con difensore eletto	_____
— con difensore d'ufficio	_____
— sino a 6 mesi:	
— con difensore eletto	_____
— con difensore d'ufficio	_____
— oltre a 6 mesi:	
— con difensore eletto	_____
— con difensore d'ufficio	_____
Sentenze appellabili:	
— in giudizi con difensore eletto:	
— non appellate	_____
— appellate	_____
— in giudizi con difensore d'ufficio:	
— non appellate	_____
— appellate	_____

Prospetto D.

Giudizi d'appello

— dalle sentenze dei Pretori.

— dalle sentenze dei Tribunali.

In contumacia.	_____
In contraddittorio:	
Inammissibilità di gravame:	
— in seguito a difesa elettiva	_____
— in seguito a difesa d'ufficio	_____
Sentenze di conferma:	
— in seguito a difesa elettiva	_____
— in seguito a difesa d'ufficio	_____
Sentenze riformate o annullate:	
— in seguito a difesa elettiva	_____
— in seguito a difesa d'ufficio	_____
Durata del procedimento, dalla citazione in appello alla seconda sentenza:	
— sino a 3 mesi:	
— con difesa elettiva.	_____
— con difesa d'ufficio	_____
— sino a 6 mesi:	
— con difesa elettiva	_____
— con difesa d'ufficio	_____
— sino a 1 anno:	
— con difesa elettiva.	_____
— con difesa d'ufficio	_____
— oltre 1 anno:	
— con difesa elettiva.	_____
— con difesa d'ufficio	_____

Prospetto E.

Corti d'Assise.

Giudizi in contumacia	_____
Id. in contraddittorio	_____
Difensori eletti :	
— sentenze di condanna	_____
— id. di proscioglimento	_____
Difensori d'ufficio :	
— sentenze di condanna	_____
— id. di proscioglimento	_____

Prospetto F.

Ricorsi in Cassazione.

Sentenze di ogni giurisdizione divenute irrevocabili senza ricorso, da giudizi:

- in contumacia _____
- in contraddittorio:
 - con difensore eletto _____
 - con difensore d'ufficio _____

Id. id. denunziate in Cassazione da giudizi:

- in contumacia _____
- in contraddittorio:
 - con difensore eletto:
 - ricorso dichiarato inammissibile _____
 - id. rigettato _____
 - id. accolto _____
 - con difensore d'ufficio:
 - ricorso dichiarato inammissibile _____
 - id. rigettato _____
 - id. accolto _____

Prospetto G.

Patrocinio gratuito della parte civile

- *avanti i Pretori.*
- *avanti i Tribunali.*
- *avanti le Corti.*

Giudizi senza intervento della parte civile.	-----
Id. con intervento id.	-----
-- patrocinio normale:	
— sentenze di condanna dell'imputato	-----
— id. di proscioglimento.	-----
-- gratuito patrocinio:	
— sentenze di condanna	-----
— id. di proscioglimento.	-----

**Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello
intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1896.**

RELATORE: PENSERINI.

Nell'anno 1896 sopravvennero 3989 giudizi di graduazione, considerata statisticamente l'apertura dalla data della trascrizione della sentenza di vendita, ovvero dal giorno in che divenne definitivo il prezzo nei giudizi di purgazione dalle ipoteche, od infine dalla scadenza del termine a produrre la domanda di collocazione nelle graduazioni provocate in seguito ad espropriazioni seguite avanti ai Pretori per la legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

Avverto però che la detta cifra è quella rettificata in seguito all'esame degli stati nominativi, poichè dai numerici risulterebbe invece di 4004; e la differenza di 15 deriva dai seguenti errori: duplicato a Castelnuovo di Garfagnana per avere considerato come sopravvenuto nel 1896 ed insieme come derivante dagli anni anteriori un giudizio ultimato nel 1893 e riaperto nel 1896 in seguito a rivendita in danno del primo deliberatario; dieci giudizi in più al Tribunale di Roma, considerati come aperti nel 1896 quantunque non fosse allora seguita la vendita, malgrado che siasi detto e ripetuto che statisticamente si considera iniziata l'istruttoria dalle date sopraindicate, e non da quelle della sentenza che, autorizzando la vendita, dichiara aperto il giudizio di graduazione, essendo che in non pochi casi la vendita giudiziale non ha poi luogo, e ne vengono infarcite le statistiche dei giudizi di graduazione che, pur dichiarati aperti, effettivamente mai ne seguì l'istruttoria; e gli altri quattro furono notati in più dal Tribunale di Sciacca che nello stato numerico riportò tutti i nove giudizi come aperti nel 1896, mentre dal nominativo risulta per quattro che le trascrizioni ebbero luogo nel 1895, così che vanno tolti dai sopravvenuti e riportati alla rimanenza al 31 dicembre 1895.

Ed in riguardo alla rimanenza anche più gravi errori ho riscontrato e corretto, imperocchè, oltre questi preaccennati a Castelnuovo di Garfagnana ed a Sciacca furono riportati, contro le date istruzioni, come tuttora pendenti giudizi nei quali da oltre tre anni alla fine del 1896 non fu fatto alcun atto d'istruzione; in questo errore incorsero i Tribunali di:

Monteleone per 4;

Palmi per 133, così che la pendenza apparente di 180 va ridotta a 47;

Reggio Calabria per 12;

Messina per 2;

Mistretta per 2;

Caltagirone e Nicosia insieme per 2;

Caltanissetta e Girgenti insieme per 5;

Lanusei per 8;

Nuoro per 2;

molto più grave è l'errore nel quale pervicacemente incorse il Tribunale di Catania, e dico pervicacemente perchè rilevai nella relazione pel 1895 che dallo stato nominativo risulta il numero complessivo di giudizi di 267, ma avendovi aggiunta la notizia non richiesta e superflua del numero di ciascuno di essi nel relativo registro di cancelleria che per l'ultimo dello stato era 469, senza porre al numero progressivo dello stato medesimo, erasi riportato nello stato numerico invece del numero 267 la cifra 469, alterando così di nientemeno che 202 il numero dei giudizi rimasti pendenti alla fine del 1894: ebbene, nel 1896 portasi nello stato numerico la cifra totale (pendenti e sopravvenuti) di 580, mentre dal nominativo risultano invece 322, e la pendenza al 31 dicembre 1896 notata in 519 è veramente di 220, poichè ne vanno tolti altri 41 nei quali da oltre tre anni non fu fatto alcun atto di istruttoria. Sembrami che richiamando l'attenzione di tutti alla esattezza, sia da infliggere sicuro biasimo a Catania.

La rimanenza adunque alla fine del 1896 invece di 5834 risultante dagli stati numerici va ridotta a 5354; presenta differenza non molto rilevante con quella alla fine del 1895 in 5076, cifra rettificata, e con l'altra alla fine del 1894 in 5138: comparazione del resto di poco o niente utilità, potendo ben avvenire che la differenza derivi dall'abbandono dei giudizi da oltre tre anni per fatto delle

parti, fatto nuovamente contingente e variabile d'anno in anno, ed affatto indipendente dalla operosità e diligenza dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e per la stessa ragione che influisce anche sulla cifra dei giudizi esauriti nel corso di un anno, poco o punto istruttiva è la comparazione relativa; dirò tuttavia che nel 1896 ne furono ultimati 3980 (e non soli 3775 apparenti dagli stati numerici, differenze spiegate dalle preaccennate correzioni), mentre nel 1895 ne erano stati ultimati 3970, cifre quasi eguali.

Ed affinchè dalle statistiche meglio emerga l'operosità dei magistrati e dei funzionari, converrà introdurre nei moduli la distinzione fra i giudizi ultimati con la spedizione delle note di collocazione e quelli terminati per abbandono od amichevole composizione delle parti.

I 5354 giudizi pendenti al 31 dicembre 1896 durarono: da non oltre un anno n. 2641; da 1 a 2 anni 1470; da 2 a 3 anni 734; da 3 a 5 anni 372; da 5 a 10 anni 110; da oltre 10 anni 27. E trovavansi senza lo stato di graduazione n. 1633; dopo depositato lo stato 705; avanti ai Tribunali per la omologazione 641; omologati con sentenza 1660; in pendenza di liquidazione 448; dopo depositata la liquidazione 131; divenuta questa esecutiva 133. Motivi della pendenza: in appello 290; in cassazione 16; per opposizione alla liquidazione 75; per indugio delle parti 3026; per altri motivi 1947.

Come già negli anni precedenti, anche nel 1896 circa tre quinti dei giudizi pendenti lo erano per indugio delle parti.

Comparazione istruttiva è quella che concerne i giudizi sopravvenuti nel corso dell'anno, i quali nel 1895 furono 3908, e nel 1896 salirono a 3989, con una differenza poco sensibile in più di 81 in tutto il Regno.

In quale modo questa grossa cifra si riparte fra le diverse regioni e fra i distretti delle Corti di appello risulta dallo specchio statistico collegato alla presente relazione: accenno qui soltanto che nell'Italia settentrionale da 1179 nel 1895 si discese a 1075 nel 1896; nell'Italia centrale da 876 a 850; nel Napoletano da 1336 si ascese a 1361; in Sicilia da 343 a 519 ed in Sardegna da 174 a 184; la diminuzione di 104 nell'Italia settentrionale è sensibile; è quasi trascurabile l'oscillazione di 26 in meno nella centrale, e di 25 in più nel Napoletano; l'aumento è rilevante in Sicilia in 176; e propor-

zionalmente è sensibile quello di 10 in Sardegna, e la cagione è manifesta per la contrarietà delle crisi economiche deplorata nelle due nostre maggiori Isole.

Venendo alle relazioni dei Primi Presidenti, che è mio compito riassumere, premetto una avvertenza, ed è che pochi hanno rivolta la loro attenzione agli stati nominativi, come ad esempio ed encomio quelli di Brescia, Venezia, Bologna, Roma, mentre dalle relazioni del maggior numero rilevasi che hanno preso in esame soltanto gli stati numerici ovvero le relazioni dei Presidenti dei Tribunali, eccettuato quello di Parma che si è limitato ad una lettera di pura e semplice trasmissione. Ed è così che si spiega che non siensi accorti di errori che gli stati nominativi dimostrano incorsi in quelli numerici, nè della deficienza di operosità di magistrati e funzionari. Indi la vigilanza necessaria sull'andamento di questo importante ramo del servizio non può essere quale è desiderabile e come fu più volte raccomandato ai Primi Presidenti dal Ministro; nè all'uopo possono bastare le relazioni dei Presidenti dei Tribunali che pur essi probabilmente soffermaronsi all'esame più facile e sbrigativo dei prospetti numerici e possono anche essere proclivi a scusare la deficienza di operosità, della quale dovrebbero rispondere anch'essi in quanto non avessero saputo sorvegliare e disciplinarmente dirigere.

Ad apportarvi rimedio opportuno ed anche, giova sperarlo, efficace, penso che siano da aggiungere allo stato numerico alcune colonne — una diecina — nelle quali i Tribunali debbano riassumere le risultanze dello stato nominativo concernenti l'operosità e solerzia dei magistrati e dei funzionari di cancelleria negli stadi più importanti del giudizio: quali sono sensibili ritardi:

- 1° nelle trascrizioni delle vendite giudiziali;
- 2° nel deposito dello stato di graduazione;
- 3° nel darne avviso ai procuratori delle parti;
- 4° nella discussione avanti al giudice delegato;
- 5° nella discussione della causa per l'omologazione.

E qui cade in acconcio il rimarco che, come già nel 1895, anche nel 1896 alcuni Tribunali, ad esempio, quello di Cagliari, non hanno voluto comprendere, malgrado le istruzioni, che la colonna settima dello stato nominativo è riservata ai giudizi di graduazione in seguito a surrogazione delle ipoteche; e riempirono la medesima

insieme alla sesta che riguarda le trascrizioni delle sentenze di deliberamento.

Ad ovviarvi, od almeno tentare di rendere impossibile l'errore, propongo che si modifichi la rubrica premessa alle colonne 5, 6, 7 e 8 in modo che basti leggerla per comprendere la distinzione.

Ed ora ecco in riassunto le osservazioni dei Primi Presidenti.

GENOVA. — L'esattezza dei prospetti venne verificata dai Presidenti dei Tribunali.

Non risultano inconvenienti di sorta. La durata di più anni in alcuni giudizi derivò dalle contestazioni e dalla poca sollecitudine delle parti che assai di rado osservano il termine stabilito nel n. 5 dell'articolo 666, e spesso si prevalgono delle larghe facoltà loro consentite dalla legge.

CASALE. — Il servizio procede abbastanza regolarmente. I ritardi sono il più spesso causati dalle parti, senza che il Giudice delegato ed il Tribunale abbiano alcun mezzo legittimo per costringerle a definire i giudizi e talora esse tralasciano di far gli atti ulteriori dopo la sentenza di omologazione.

La rimanenza è di poco inferiore a quella della fine del 1895.

TORINO. — L'opera dei Giudici delegati e dei funzionari di cancelleria fu abbastanza solerte.

Risulta qualche ritardo nel deposito dello stato di graduazione in quattro giudizi, ma è giustificato dall'aver il Giudice delegato dovuto funzionare per il Pubblico Ministero nel tempo feriale.

In 109 giudizi il ritardo deve ascriversi alle parti le quali, in generale, non curarono di produrre la liquidazione; e spesso è deliberatario un creditore che assorbe il prezzo, e nessuno perciò ha interesse di procedere alla definizione del giudizio di graduazione ed in parecchi giudizi l'indugio più che tale fu vero abbandono per la tenuità del prezzo che faceva correre il pericolo di rimanere allo scoperto per una porzione delle spese.

La rimanenza supera di poco quella del 1897.

MILANO. — In generale il servizio procedette regolarmente.

Il numero dei giudizi pendenti è sempre rilevante per la trascuratezza delle parti.

In alcuni casi dopo il deposito della liquidazione fatta d'accordo non chiedono la spedizione delle note di collocazione per risparmiare le gravose spese di bollo.

I ritardi non possono ascrivarsi a rilassatezza dei Giudici delegati e dei Cancellieri.

BRESCIA. — Non furonvi reclami, ed è convinto dall'esame dei prospetti che Giudici delegati e Cancellieri hanno fatto del loro meglio per adempiere al proprio dovere.

Alcuni ritardi sono attribuibili alle parti, ed altri alla gravità delle questioni.

In molti casi si aderì a differimenti massime quando era manifesto il proposito di comporre amichevolmente gravi questioni.

Giustifica il ritardo di un giudizio a Bergamo pendente dal 1889 pel quale fissata l'udienza per l'omologazione al 2 aprile 1892 i procuratori di rinvio in rinvio la protrassero al 25 febbraio 1897 (troppo in verità).

A Castiglione delle Stiviere in un giudizio venne depositata la liquidazione in ottobre 1896, ma l'unico creditore capiente non chiese la spedizione della nota di collocazione.

A Mantova un giudizio è ritardato per attendere l'esito di altra graduazione connessavi e pendente avanti al Tribunale di Verona.

In altri due è ritardato il deposito della liquidazione.

VENEZIA. — Per qualche leggera irregolarità nella compilazione dei prospetti statistici nei Tribunali di Belluno, Pordenone, Venezia, Verona e Vicenza provvide egli a farli rettificare.

Rimarca l'inosservanza in alcuni casi per parte del Cancelliere di Verona del termine per la trascrizione.

In altri casi, dal Cancelliere di Udine venne pretermessa la nota delle spese voluta dall'articolo 716 di procedura.

Ne ha fatto richiamo ai Presidenti.

In tutto il resto il servizio procedè regolarmente.

PARMA. — Come ho già accennato, nessuna osservazione o relazione.

LUCCA. — Il servizio ha proceduto regolarmente, nè si è verificato alcun inconveniente.

Gli indugi sono da attribuire alle difficoltà delle cause ed alla concorrenza delle parti, non ai funzionari che spiegarono tutta l'attività desiderabile.

FIRENZE. — Il servizio procedè abbastanza regolarmente, e non ha a fare alcun particolare rilievo. Allega le relazioni dei Presidenti

dei Tribunali. E da queste apprendesi che in Arezzo tre giudizi terminarono con le sentenze di omologazione, essendosi in esse provveduto anche alla radiazione delle ipoteche; ed altri otto finirono con la liquidazione in esecuzione della quale furono fatti i pagamenti senza spedizione delle note di collocazione. Nota quello di Firenze che alcuni giudizi terminarono senza liquidazione, ed altri anche senza l'omologazione, e che le parti indugiano la definizione per le questioni gravi e complesse da decidere.

BOLOGNA. — Nota una sensibile diminuzione della rimanenza da 159 ridotta a 119, e l'attribuisce a maggiore sollecitudine dei giudici e dei procuratori.

In generale sono diminuiti i ritardi che risultano, specialmente a Ravenna, dai prospetti, ritardi che nella pluralità dei casi ritiene scusabili.

Osservo per altro che al Tribunale di Ravenna i ritardi non facilmente possono essere scusabili, perocchè dal prospetto nominativo apprendesi che il deposito dello stato di graduazione fu ritardato cinque volte oltre un mese, sette volte oltre due mesi, due volte oltre tre mesi, ed una oltre cinque mesi; che la discussione avanti al giudice delegato in due casi non avvenne, e fu ritardato in quattro oltre un mese, ed in altri quattro rispettivamente oltre quattro, sei, otto ed undici mesi: ed infine che l'udienza per l'omologazione fu differita in cinque casi oltre un mese, in due oltre due mesi, in uno oltre tre, in due oltre quattro, in uno oltre cinque, in due oltre dieci mesi, in uno oltre un anno, e di tre anni in altro, ed otto, da più mesi fissata l'udienza, non erano state spedite alla fine dell'anno.

Sembrami quindi che le condizioni di questo importante ramo di servizio siano in detto Tribunale tutt'altro che normali, e che giovi richiamarvi l'attenzione del Ministro.

ANCONA. — Il servizio procede regolarmente. I Presidenti di Fermo e Perugia lamentano l'indugio delle parti a presentare la domanda di collocazione, ed il secondo invoca provvedimenti legislativi a porvi riparo.

Giustifica il ritardo a Fermo nel deposito degli stati di graduazione per l'assenza dei Giudici delegati in ferie, e dall'aver altro funzionato per il Pubblico Ministero.

ROMA. — Servizio regolare. Furono ultimati 70 in più che nel 1895, e diminuì la rimanenza. In 151 non poté formarsi lo stato per

inerzia delle parti, la cui negligenza impedi di ultimarne un maggior numero: ma è positivo che spesso i ritardi derivano dalle trattative di accordo su talune questioni, ovvero dall'essere deliberatori creditori il cui credito con le spese supera il prezzo in distribuzione; ed anzi talvolta è questo insufficiente anche a coprire le spese. Altri ritardi derivano da questioni portate in appello ed in Cassazione, ovvero da questioni incidentali, da irreperibilità di chiamati in causa, ed infine dal disagio economico.

Nota la diligenza dei Giudici e funzionari di cancelleria ad eccitare i procuratori perchè facciano gli atti necessari a definire i giudizi.

AQUILA. — Il miglioramento notato pel 1895 proseguì pel 1896 per la diligenza dei Giudici e dei funzionari di cancelleria.

Segnala principalmente il giudice Palladini che nel Tribunale di Aquila cura l'adempimento dell'incarico da più anni affidatogli e facendo diligentemente procedere i giudizi con speditezza e regolarità eccezionali; e propone che ad incoraggiarlo siagli manifestata la soddisfazione del Ministro.

Buoni risultati si ottennero a Lanciano, Chieti e Teramo.

Le più antiche procedure trovansi ad Avezzano e Sulmona; ma causa dei ritardi sono i giudizi portati in appello, e la negligenza dei promotori. Tranne in pochi casi, furono osservati i termini pel deposito dello stato di graduazione, ed in generale anche i Cancellieri osservarono i termini dalla legge stabiliti.

NAPOLI. — Dipendono dalle parti i ritardi: e talvolta dall'essere deliberatario il creditore istante, ed altre volte dall'essersi le parti concordate. Spesso non può compilarsi lo stato di graduazione per la mancanza di deposito della carta bollata, e ripete il suggerimento di obbligare il creditore istante ad eseguirlo quando iscrive la causa a ruolo per la vendita, e se riesce insufficiente, si obblighi a completarlo il deliberatario in conto di prezzo.

TRANI. — Il servizio soffre ritardo non per fatto della magistratura, ma per la trascuratezza delle parti, specialmente a procedere alla liquidazione dei crediti sia per accordo intervenuto, sia per non sottostare alle spese occorrenti, e sia perchè talvolta il prezzo è appena sufficiente alle spese di espropriazione.

CATANZARO. — Le ragioni della pendenza sono per 21 l'appello, per 3 l'opposizione alla liquidazione, e per i rimanenti 451 la

ndolenza delle parti, sia per mancanza dei mezzi, sia per altri motivi. Noto però risultare dallo stato nominativo di Castrovillari che uno stato di graduazione fu depositato con ritardo di oltre tre mesi, ed un altro non era depositato alla fine dell'anno, sebbene gli atti fossero consegnati al Giudice delegato fino dal luglio.

Allega le relazioni dei Presidenti dei Tribunali, i quali dicono : quello di Catanzaro che in 3 mancano le dimande di collocazione, ed altri 3 le parti non vogliono proseguire per insufficienza del prezzo a coprire le spese; quelli di Castrovillari, Cosenza e Gerace notano anch'essi la mancanza delle domande di collocazione, ovvero delle liquidazioni, ed è da credere a composizioni estragiudiziali, specialmente quando il prezzo è di poca entità.

MESSINA. — Il ritardo è dovuto unicamente all'incuria delle parti.

CATANIA. — Nota con soddisfazione che furono esauriti 49 giudizi in più che nel 1895, dei quali 34 a Catania. Non gli pervenne alcun lamento.

PALERMO. — Dei giudizi pendenti, il maggior numero deve ascrivarsi all'incuria delle parti.

Le cifre maggiori dei pendenti trovansi a Girgenti, Palermo e Trapani.

E veramente grave apparisce la condizione delle cose a Palermo dove su 293 giudizi, dei quali 143 del 1896 e 150 degli anni precedenti, soli 22 furono ultimati, rimanendone pendenti 271.

CAGLIARI. — I maggiori indugi avvengono per i gravami incidenti contro lo stato di graduazione e le liquidazioni.

Suggerisce che prima delle notizie sulle graduazioni siano esaurite quelle sulle espropriazioni, non tanto pel numero, quanto per la sostanziale importanza dei dati, del prezzo pel quale l'immobile si mette in vendita, distinguendo se offerto o di stima, e del prezzo di deliberamento.

E per le graduazioni desidera la ricerca del credito per le spese privilegiate, dei crediti ipotecari e dei chirografari presentati per la collocazione, e di quanti di essi vengono soddisfatti. Osserva che sono frequenti i casi di prezzi appena sufficienti alle spese, onde augura che adottisi l'aggiudicazione necessaria con la riduzione di un sesto del prezzo di stima, come era stabilito nella legge napoletana 29 dicembre 1828.

CONCLUSIONE.

La statistica del 1896 conferma il miglioramento sensibile del servizio rilevato dai Primi Presidenti in quanto riguarda l'opera dei magistrati e dei funzionari.

Non pertanto due osservazioni si impongono: la prima che non in tutti i Tribunali ciò si è avverato, e la seconda che si ha tuttora a lamentare la disattenzione per alcuni Tribunali nella compilazione della statistica, e giova richiamare l'attenzione del Ministro su di quelli pei quali maggiore appare il bisogno di eccitamenti, ed insieme modificare i moduli statistici per guisa da renderne più chiaramente indicata la ricerca, e da mettere in maggiore rilievo la deficienza di operosità al fine che più facilmente siavi richiamata l'attenzione dei Primi Presidenti e diventi così più efficace la loro sorveglianza.

Conseguentemente propongo:

« 1° che sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro:

« a) sui ritardi per parte dei Giudici delegati e sui differimenti accordati nel Tribunale di Ravenna;

« b) sul numero esiguo dei giudizi di graduazione ultimati dal Tribunale di Palermo in relazione al numero dei rimasti pendenti;

« c) sulla deplorable e pervicace disattenzione del Tribunale di Catania nella compilazione dei prospetti statistici.

« 2° che siano modificate secondo l'unito modulo, le rubriche delle colonne 5, 6, 7 e 8 dello stato nominativo, ed aggiunte al numerico le colonne occorrenti a riassumere dal nominativo i ritardi dei Magistrati e dei Cancellieri negli stadi principali del giudizio, e cioè trascrizione della sentenza di deliberamento, deposito dello stato di graduazione, avviso relativo, discussione avanti al Giudice delegato, ed omologazione avanti al Tribunale.»

Riassunto numerico dei giudizi di

CORTI D'APPELLO	GIUDIZI A CARICO (I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)			GIUDIZI esauriti nel corso dell'anno con o senza spedizione delle note di collocazione	Numero complessivo	divisi secondo la da cui erano		
	rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente	iniziati nell'anno	Numero complessivo			da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2	da più di 2 anni a 3
Genova	310	210	520	229	291	128	71	44
Casale	240	193	433	222	211	124	46	19
Torino	243	309	552	307	245	183	33	17
Milano	62	91	153	87	66	39	19	6
Brescia	66	80	146	86	60	45	9	2
Venezia	168	192	360	217	143	81	31	14
<i>Italia settentrionale</i>	1,089	1,375	2,164	1,148	1,016	603	209	102
Parma	50	47	97	45	52	29	13	8
Modena (Sezione)	78	70	148	63	85	59	13	12
Lucca	51	93	144	90	54	45	6	2
Firenze	80	98	178	80	98	67	25	5
Bologna	157	121	278	159	119	76	27	12
Ancona	24	42	68	35	33	27	2	1
Macerata (Sezione)	31	68	99	58	41	35	6	..
Perugia (Sezione)	85	68	153	82	71	45	17	4
Roma	495	243	738	239	469	88	157	117
<i>Italia centrale</i>	1,033	850	1,903	881	1,022	471	266	161
Aquila	123	111	234	93	111	74	28	17
Napoli	798	550	1,348	484	864	434	252	116
Potenza (Sezione)	136	90	226	65	161	79	32	30
Trani	696	426	1,122	421	701	354	238	68
Catanzaro	485	184	669	313	326	131	87	40
<i>Napoletano</i>	2,238	1,361	3,599	1,106	2,193	1,072	637	280
Messina	91	37	128	27	101	34	28	27
Catania	326	206	532	167	365	147	129	86
Palermo	334	276	610	167	473	222	146	54
<i>Sicilia</i>	781	519	1,300	361	939	493	303	167
Cagliari (Sardegna)	184	184	368	184	184	92	55	24
Totale	5,345	3,989	9,134	3,080	5,354	2,641	1,470	734

graduazione esauriti nell'anno 1896.

GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO																							
durata del tempo pendenti			divisi secondo lo stadio in cui si trovano								divisi secondo il motivo della pendenza												
da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Deposito lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza	Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Diventa esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle parti	Altro motivo									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
30	15	3	66	40	26	83	7	..	69	17	1	1	176	96									
12	7	3	22	21	56	79	22	10	1	23	2	8	73	105									
11	1	..	69	34	44	50	43	4	1	12	1	6	109	117									
1	1	..	6	20	8	7	22	3	..	3	1	4	29	29									
2	2	..	7	10	10	13	13	6	1	2	15	43									
11	3	..	15	18	34	37	31	2	6	6	1	..	68	68									
67	29	6	185	143	178	269	138	25	78	63	6	19	470	458									
2	11	15	3	13	..	10	..	3	..	1	28	20									
1	12	21	5	29	17	1	..	3	57	25									
..	1	..	22	9	5	6	11	..	1	3	22	29									
1	35	10	17	26	10	4	29	65									
4	7	20	27	65	6	..	1	64	48									
2	1	..	3	6	6	5	13	1	20	12									
..	10	7	5	18	1	3	26	12									
3	2	..	25	9	13	21	3	5	44	22									
100	4	3	151	55	45	192	20	2	4	8	..	1	366	94									
115	8	3	276	152	126	375	75	13	5	35	..	4	656	327									
9	9	4	56	23	8	32	19	3	..	17	..	2	83	39									
45	13	4	261	81	116	272	107	19	8	82	4	14	479	285									
15	5	..	48	25	23	56	6	3	..	12	..	1	115	33									
25	12	4	278	71	37	273	18	19	5	11	2	5	437	246									
50	9	..	95	75	50	81	25	21	..	3	188	114									
144	48	12	738	275	234	714	175	44	13	143	6	25	1,302	717									
11	1	..	39	12	9	26	15	73	28									
3	48	63	68	91	20	43	32	21	4	19	94	227									
21	14	6	256	36	16	150	6	6	3	27	..	7	266	173									
45	15	6	343	111	93	267	41	49	35	48	4	26	433	428									
3	10	..	91	24	13	55	19	..	2	1	..	1	165	17									
372	110	27	1,633	795	644	1,660	448	131	133	290	16	75	3,026	1,947									

Aggiunte al Prospetto numerico.

TRIBUNALE	GIUDIZI A CARICO iniziati <small>(Si intendono iniziati dalle date indicate nelle colonne 6, 7, 8 dello stato nominativo)</small>			GIUDIZI esauriti nell'anno			Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre <small>(Differenza fra le colonne 4 e 1)</small>	(*)	Trascrizioni ritardate oltre un mese	DEPOSITO dello stato di graduazione ritardato			Avviso ritardato oltre un mese	DISCUSSIONE ritardata avanti al				OSSERVAZIONI		
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, componimento delle parti, o liquidazione estragiudiziale	in totale				da uno a sei mesi	oltre sei mesi	oltre un mese		oltre tre mesi	oltre sei mesi	Giudice delegato			Tribunale	
																da uno a sei mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	da sei mesi a un anno
1	2	3	4	5	6	7	8	(*)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	

(*) Le colonne 9 a 26 del presente prospetto corrispondono, senza mutazioni, a quelle 7 a 24 del prospetto attualmente in uso.

Modificazioni alle rubriche 5, 6, 7 e 8 del Prospetto nominativo vigente.

ESPROPRIAZIONI FORZATE ovvero a seguito delle domande di purgazione		PURGAZIONI non seguite da espropriazione	ESPROPRIAZIONI per imposte ai termini della legge 20 aprile 1871, n. 192
Data in cui la vendita divenne definitiva	Data della trascrizione	Data in cui il valore degli immobili rimase definitivamente stabilito	Giorno di scadenza del termine a produrre le domande di collocazione
5	6	7	8

La statistica civile e penale e la riunione dell'Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo (settembre 1897).

COMUNICAZIONE DI **A. BOSCO.**

La Commissione per la statistica giudiziaria, pur proseguendo il fine pratico ed immediatamente utile di osservazione degli istituti amministrativi e giudiziari per rilevarne i difetti ed avvisare ai mezzi per porvi riparo, non ha dimenticato l'altro fine scientifico della statistica, quello dell'investigazione dei fatti sociali, ed ha rivolto il proprio studio ai metodi migliori da seguirsi. Del pari, pure occupandosi più specialmente, come porta il compito suo, della delinquenza e della giustizia nel nostro paese, non ha trascurato di paragonarne le condizioni con quelle degli altri Stati, entro quei limiti e con quelle cautele, che sono imposti dalla difficoltà dei confronti internazionali in questa parte della statistica.

Credo pertanto non debba dispiacere alla Commissione di essere informata intorno a vari argomenti di statistica giudiziaria trattati nell'ultima riunione dell'Istituto internazionale di statistica. Nel che fare adempio pure, con animo grato, ad un desiderio del senatore Costa, il cui nome non possiamo pronunciare in questa Commissione senza un sentimento di affettuoso rimpianto.

I.

Lo studio del metodo statistico.

L'Istituto internazionale di statistica — una privata associazione di cultori delle scienze sociali — ha ripreso, con opera modesta ma feconda di buoni risultati, gli intendimenti dei passati Congressi statistici; e, in poco più di dieci anni da che è sorto, ha portato un contributo di ricerche in tutto il vasto dominio della statistica (1). Esso rivolse i suoi studi principalmente al metodo, cercando di adattare le regole generali ai particolari aspetti della vita sociale che sono oggetto dell'osservazione statistica, e di tracciare le norme a cui si debbono attenere i vari paesi, affinché i fatti siano meglio rilevati e le statistiche possano più agevolmente confrontarsi tra loro.

A chi consideri l'importanza per la statistica di applicare correttamente il proprio metodo nei vari campi a cui si volge, e sappia quale efficace strumento d'indagine sia per essa la comparazione, non isfuggerà il valore dell'opera intrapresa dall'Istituto.

Tutti convengono oggi nella necessità di far uso del metodo positivo anche per gli studi sociali, ed anzi, quasi invidiando le scienze naturali, si giunge, con evidente abuso di linguaggio, a parlare di metodo sperimentale per le ricerche sociologiche. Ma si dimenticano spesso le condizioni proprie al metodo induttivo e per le quali soltanto esso può dare utili frutti. Si ammirano i progressi delle scienze fisiche; ma non si tiene conto della pazienza posta nell'osservazione, del tempo e dell'ingegno spesi nel perfezionare gli strumenti, delle cure impiegate per evitare le cause di errore, della diligenza nel verificare e riprovare i risultati. Questi avvedimenti avrebbero invece un'importanza ancor più grande nello studio dei fenomeni sociali che in quello dei fenomeni naturali, giacché rispetto ai primi è più malagevole discernerne i vari elementi, si è più facilmente tratti in inganno dalle apparenze e dalle interpretazioni

(1) Una diligente analisi dei lavori dell'Istituto internazionale di statistica è stata fatta ultimamente dal LEVASSEUR, *Note sur l'Institut international de statistique* nella *Revue Economique Russe*, 1897, 4^{me} livraison.

sogettive, e l'osservazione dev'essere affidata, non, come nelle scienze fisiche, ad apparecchi precisi nella loro impassibilità meccanica od a poche persone intelligenti, ma ad organi amministrativi, i quali vedono, spesso, nei rilievi statistici soltanto un aumento di lavoro.

L'intento dell'Istituto internazionale di statistica, di portare la propria attenzione sul metodo in relazione ai diversi argomenti ed oggetti, giunge opportuno.

Accanto ad una *metodologia generale* della statistica, di cui sono già state tracciate le linee, credo debba venirsi elaborando una *metodologia speciale* per le sue varie parti. Il metodo deve scendere dalle sue generalità astratte e piegarsi alle particolari esigenze dei vari ordini di fatti che si vogliono studiare (¹). Non solo occorre stabilire con quali mezzi si possano più esattamente rilevare questi fatti, ma determinare quali siano gli indici che meglio li rappresentano. Ad esempio, per la statistica penale, quale delle diverse notizie — i reati denunciati o quelli per cui vi fu giudizio ovvero gli imputati condannati — fa conoscere meno imperfettamente le condizioni e le vicende della delinquenza? Per la statistica dell'istruzione giova meglio, a dimostrare il concorso di una popolazione alle scuole, fondarsi sul numero degli scolari iscritti o sul numero medio di quelli presenti? Così pure, per rilevare il saggio dei salari, quali sono gli elementi di cui si deve tener conto, data la grande varietà delle paghe pur in una medesima fabbrica e per una medesima industria secondo l'età, il sesso, l'abilità degli operai, e data la necessità di mettere in relazione i salari con le giornate e le ore effettive di lavoro e col costo della vita? Parimenti nella demografia — dove il metodo statistico trova le sue maggiori e più feconde applicazioni — sorgono molteplici questioni rispetto al modo di calcolare la fecondità, la mortalità, l'aumento stesso della popolazione.

Giova tanto più delineare queste regole di metodologia speciale statistica, che solo in tal modo si possono rendere comparabili le pubblicazioni dei vari Stati. Suggesti i mezzi più adatti per raccogliere le notizie su questo o quel fatto sociale, determinati i

(¹) Questa parte della *metodologia speciale* non è ancora esposta sistematicamente nei trattati di statistica. Se ne hanno solo qua e là degli accenni, come, ad esempio, nell'esposizione e discussione dei metodi per il censimento, che dovrebbero esser comprese nella *metodologia della statistica della popolazione*.

criteri con cui le notizie raccolte si debbono elaborare, stabiliti i dati che meglio si possono assumere come espressione del fenomeno, fissati i limiti del valore che ad essi si deve attribuire, non v'è ragione perchè i diversi paesi — secondo la possibilità di ciascuno — non si debbano attenere a queste norme.

La comparabilità dei dati non è solo, per la statistica, una esigenza scientifica, ma anche un'esigenza, che direi, nel largo senso della parola, politica, e risponde al momento attuale della vita degli Stati. Ognuno di essi cerca di conoscere le condizioni degli altri in confronto alla sua e di giovarsi delle esperienze altrui, e la statistica deve cooperare a questo moto di opinione e di studi. Specialmente per la statistica economica il paragonare le varie notizie — ad esempio quelle sulla produzione agricola e manifatturiera o sugli operai occupati nelle diverse industrie — può avere un valore pratico a causa delle relazioni sempre più strette che avvengono i popoli e del formarsi di un mercato internazionale sempre più largo.

Anche la statistica giudiziaria — di cui l'Istituto ebbe ad occuparsi in tutte le sue riunioni e della quale unicamente è mio proposito intrattenermi qui — fu studiata sotto il duplice riguardo a cui accennavo, ossia del metodo da seguire nella elaborazione di essa e delle riforme occorrenti per renderne comparabili i risultati fra i vari paesi (¹). Fu principalmente la statistica della delinquenza che, per l'importanza presa in questi ultimi anni dalla sociologia criminale, attrasse le cure dell'Istituto. Nella sessione tenuta a Pietroburgo nel settembre del 1897, non solo furono continuate le ricerche già avviate intorno alla statistica penale, ma l'Istituto volse il suo studio, più a lungo che non avesse fatto precedentemente, alla statistica civile e ad alcune questioni ad essa attinenti. Avendo assistito a quella riunione insieme al mio illustre maestro il prof. Bodio, mi fermerò sui vari punti che furono discussi, e ne allargherò alquanto la trattazione valendomi di alcune notizie ed indagini più recenti.

(¹) Veggansi il *Compte-rendu de la 2^{me} session de l'Institut international de statistique* (1889) nel *Bulletin de l'Institut intern. de statistique*, Tome IV, 2^e livraison, pag. 165 e seg.; il *Compte-rendu de la 3^{me} session* (1891), ivi, Tome VI, 2^e livraison, pag. 122 e seg.; il *Compte-rendu de la 4^{me} session* (1893), ivi, Tome VIII, 1^{re} l. vraison, pag. 329 e seg.

II.

La statistica penale e i confronti internazionali.

Quanto al metodo per la statistica della criminalità, l'Istituto si occupò così del modo di raccogliere i dati, come delle notizie che debbono esser contenute in un compiuto resoconto sulla giustizia penale.

Per la raccolta dei dati fu consigliato l'uso della scheda individuale. La scheda è ormai riconosciuta il mezzo più adatto per ottenere indicazioni sicure e possibili ad essere riscontrate e verificate; per portare nella classificazione dei reati e delle qualità degli imputati uniformità e diligenza di criterii; per combinar meglio fra loro le varie notizie. Inoltre solo con la scheda si possono riunire tutte le informazioni necessarie allo studio di certi argomenti che ci interessano di più, quali la recidiva, la delinquenza dei minorenni, i caratteri delle classi criminali in relazione alle varie specie di delitti.

Nè parvero avere serio valore le obiezioni mosse a Pieterburgo contro il sistema della scheda da un egregio sociologo francese, il Tarde, e che furono validamente oppuguate dal Mayr e dal Bodio. Il Tarde sembrò forse troppo tenero delle tradizioni della statistica francese, la quale, se può vantare una continuazione non interrotta per ormai settant'anni e se da principio segnò la via alle pubblicazioni degli altri Stati, è rimasta ora superata dalle statistiche più recenti, il carattere amministrativo e giudiziario prevalendo in essa su quello sociale.

Rispetto alle notizie che debbono trovarsi nelle statistiche penali, l'Istituto insistette perchè non siano limitate ai soli giudizi, come fa ad esempio la statistica tedesca, ma riguardino l'intero corso del procedimento dall'inizio della denuncia sino alla condanna; perchè le condizioni personali degli imputati siano rilevate per sesso, per gruppi di età, per stato civile, per professioni, in modo analogo per i diversi paesi; perchè infine la classificazione dei reati sia così particolareggiata da permettere di separare non solo i delitti dalle contravvenzioni, ma i delitti meno gravi, che

non costituiscono una seria offesa alla vita ed alla proprietà, da quelli più gravi che le minacciano temibilmente.

Delineando queste regole, l'Istituto mirava altresì ad agevolare i confronti internazionali. Esso riconosceva che, se è da ripudiare come erroneo qualunque ragguaglio del numero totale dei reati o dei condannati d'un paese con quelli di un altro, si possono tuttavia paragonare alcune figure di reato per le quali le legislazioni penali non sono molto dissimili; si può soprattutto esaminare contemporaneamente per vari Stati questo o quell'aspetto della delinquenza, vedere se prevalgano certe specie di delitti piuttosto che certe altre, quanta parte tengano i recidivi nel numero dei condannati, se aumenti la criminalità dei minorenni e per quali ragioni, stabilire con quale efficacia e severità si attui la repressione penale e via dicendo. In questi casi si vuole osservare come uno stesso fenomeno vari da un paese all'altro e quali particolari fattezze esso presenti, non confrontarne l'intensità, al che i dati delle statistiche penali male si presterebbero.

Però, anche tenendo le comparazioni internazionali in questo ambito ristretto, è necessario, affinché riescano attendibili, che vi sia una relativa uniformità nella compilazione delle statistiche e siano messe in rilievo le differenze di legislazione. A quest'ultimo scopo l'Istituto consigliava uno studio comparativo delle leggi penali per i reati più importanti, mediante il quale si potessero avvertire a colpo d'occhio le disparità tra l'una e l'altra legislazione e il valore diverso che hanno nelle statistiche certi delitti, nonostante la consimile denominazione (1).

Il prof. Bodio, nel riferire nella sessione di Pietroburgo intorno all'opera compiuta dall'Istituto circa le statistiche criminali, notava come la via additata fosse stata in parte seguita ed i voti espressi non fossero rimasti sterili. In questi ultimi anni vari Stati hanno migliorato ed ampliato le loro pubblicazioni sulla giustizia penale, tenendo conto, nei mutamenti introdotti, delle raccomandazioni dell'Istituto.

(1) Nella sessione di Pietroburgo presentai un saggio di questo studio comparativo per i reati contro l'integrità della persona (omicidii e lesioni), quelli di violenza carnale e di attentato al pudore e alcuni delitti contro la proprietà (furto, estorsione e rapina).

La statistica dell'Inghilterra — che si prosegue dal 1857 ed ha il pregio di riunire insieme le notizie sulla polizia, sui giudizi e sulle prigioni — è stata compiutamente riformata a partire dal 1893 ed arricchita di nuovi dati e di nuovi quadri. Pur conservandole il proprio carattere, furono portate varie modificazioni allo scopo di facilitare alcuni confronti con le statistiche straniere. Inoltre, attuandosi un voto dell'Istituto sull'opportunità di citare le leggi riguardanti i diversi reati, fu aggiunto un elenco dei numerosi statuti, la cui violazione può essere oggetto di sanzione penale.

Anche l'Ungheria — la quale ha dato di recente un più stabile assetto alla statistica e pubblicata una legge, che regola le facoltà dell'Ufficio statistico verso il pubblico per accertare la verità delle notizie richieste, comminando pene a chi ne fornisca di inesatte o si rifiuti di darle (1) — sta per rinnovare la sua statistica penale ed intende introdurre pur essa il metodo della scheda.

In Italia alla scheda individuale per gli imputati di delitti è stata aggiunta una scheda per i procedimenti in cui i colpevoli rimangono sconosciuti, e si potrà così aver notizia di tutti i reati che vengono a cognizione dell'Autorità giudiziaria, tanto di quelli che restano impuniti, come di quelli a cui segue la sanzione penale.

III.

La statistica penale in Russia.

Pure nella Russia è stato accolto da vari anni l'uso della scheda per la statistica criminale, ed il modo con cui questa è compilata merita di essere fatto conoscere a chi s'interessa di questa parte della metodologia statistica (2).

Per la statistica russa non si fa uso di un' unica scheda, come

(1) Veggasi la *Loi XXXV de 1897 relative à l'Office central de statistique du Royaume de Hongrie* — Traduction officielle — Budapest, 1897, art. 13 e 14.

(2) La scheda penale fu istituita in Russia nel 1873. Sull'ordinamento allora dato alla statistica penale si veda l'articolo *Russische Kriminalstatistik* nella "*Zeitschrift für König. preussisches statistisches Bureau* „, 1876, pag. 243.

in Germania, o di due schede, l'una per gl'imputati, l'altra per i procedimenti nel caso di reati di cui gli autori rimasero ignoti, come in Italia, ma si adoperano più specie di schede.

La statistica penale della Russia non è però ugualmente estesa rispetto alle diverse Autorità giudiziarie, e bisogna distinguere tra i processi di competenza dei Giudici di pace e quelli di competenza dei Tribunali di distretto e delle Corti giudiziarie. I Giudici di pace e le Autorità giudiziarie ed amministrative, che, per una riforma del 1889, esercitano le stesse attribuzioni ⁽¹⁾, conoscono, non solo di reati corrispondenti in parte alle contravvenzioni degli altri paesi europei, ma anche di veri e propri delitti, quali il furto, le truffe, le ferite di poca entità, gli oltraggi al pudore. Essi giudicano di tutte le azioni punibili a cui la legge commina una repressione od una ammenda fino a trecento rubli, o l'arresto per tre settimane e più, od il carcere fino ad un anno e mezzo ⁽²⁾. Gli altri reati — il Codice russo non distinguendo fra crimini, delitti e contravvenzioni — sono attribuiti alla cognizione dei Tribunali di distretto, i quali nei casi più gravi giudicano con l'assistenza del giuri, oppure a quella delle Corti giudiziarie ⁽³⁾.

Per i procedimenti dei Giudici di pace si fa un'unica scheda, la quale non riguarda neppure tutti i condannati, ma soltanto una parte di essi, ossia i condannati al carcere per certi delitti, quali

⁽¹⁾ Queste Autorità sono per le città i Giudici di città: per i distretti i Capi di cantone, ovvero dei giudici di Tribunale di circondario appositamente delegati. Sull'ordinamento giudiziario della Russia veggasi il *Code d'organisation judiciaire de l'Empire de Russie*, traduit et annoté par J. KAPNITZ, Paris, 1893.

⁽²⁾ I Giudici di pace conoscono inoltre delle contravvenzioni ai regolamenti dei Codici del commercio e dell'industria, anche se le pene superino i limiti della loro competenza. I reati di competenza ordinaria dei Giudici di pace, qualora richieggano una indennità per danni o per risarcimento superiore ai 500 rubli, o importino la sorveglianza dell'alta polizia o l'interdizione dallo esercizio di un'industria o di un commercio, sono sottratti al giudizio di queste Autorità e deferiti a quello dei Tribunali superiori.

⁽³⁾ Le Corti giudiziarie, che giudicano senza giuri, conoscono in primo grado dei reati politici che non portano la perdita di tutti i diritti politiche civili, dei reati contro l'Autorità e l'amministrazione pubblica o contro i beni ed interessi fiscali dello Stato, dei reati di stampa, della bigamia, dell'omicidio e di altri reati di violenza o di resistenza contro pubblici funzionari, ed infine dei reati commessi da questi nell'esercizio delle loro funzioni.

il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, la mendicizia (se l'imputato sia recidivo) e pochi altri. Per le persone giudicate per altri reati come le lesioni personali leggieri, gli oltraggi al pudore, le offese contro i funzionari pubblici di minor grado, non si compila alcuna scheda. Per gli imputati rispetto ai quali questa vien fatta, essa non contiene notizie sul procedimento, ma solo sulle qualità personali dei colpevoli, sull'esito del giudizio e sul titolo del reato (1).

Invece di ogni processo di competenza dei Tribunali di circondario o delle Corti giudiziarie si rende conto per mezzo di tre schede. La prima di esse consiste in una semplice notizia od avviso, che ciascun giudice d'istruzione invia all'aprirsi di ogni processo all'Ufficio statistico. Questa scheda, che serve per il controllo delle altre, non è spogliata nè viene adoperata per la compilazione della statistica, la quale si fonda sulle rimanenti due schede, l'una concernente il processo nei suoi vari stadi, l'altra le condizioni personali dell'imputato.

La scheda riguardante il processo è diversa da quelle in uso in Germania ed in Italia, e si compone in realtà non di un'unica scheda, ma di tante quanti sono gli stadi o periodi della procedura. Per ognuno di questi stadi o periodi — cognizione del processo da parte dell'Autorità giudiziaria; provvedimento del Ministero pubblico presso il Tribunale di circondario o presso la Corte, secondo che si tratta di reati di competenza di quello o di questa; provvedimento della Camera d'accusa; sentenza del Tribunale sui processi che gli sono rinviati affinché dichiarati non farsi luogo a

(1) Le notizie contenute in questa scheda sono le seguenti: 1. Nome di famiglia, proprio, patronimico; 2. Età al momento della perpetrazione del reato; 3. Stato, classe sociale; 4. Luogo di nascita (provincia, distretto: città o borgata; cantone, comune rurale); 5. Luogo di incorporazione (provincia, distretto, città o borgata, cantone, comune rurale); 6. Nascita legittima o illegittima; 7. Religione; 8. Istruzione (superiore, secondaria, primaria, l'imputato sa leggere o scrivere, è analfabeta); 9. Stato civile (l'imputato è celibe, coniugato, vedovo, divorziato); 10. Professione; 11. Segni caratteristici (l'imputato è cieco, sordo-muto); 12. Il reato fu commesso quando... dove... in associazione, oppure no; 13. Articoli del Codice applicati per la condanna; 14. Pena a cui il reo fu condannato... per quanto tempo...; 15. Pene precedenti subite per il medesimo reato od un reato affine, ovvero per reati di diversa specie; 16. Detenzione preventiva, e per quanto tempo; 17. Quando la sentenza ebbe esecuzione.

procedere, ovvero pronuncii giudizio di assoluzione o di condanna; decisioni della Corte di appello e del Dipartimento di cassazione del Senato; provvedimenti circa l'esecuzione della sentenza — sono disposte altrettante piccole schede che si seguono l'una all'altra, innestate sulla scheda principale. Le varie schedule vengono riempite di mano in mano dalle Autorità innanzi a cui passa il processo, e sono da queste distaccate dalla scheda principale e inviate all'Ufficio statistico. La scheda principale accompagna gli atti processuali in tutto il loro corso, e sul margine da cui sono separate le singole schedule si indica la data di spedizione di queste, in modo da aver sempre un riscontro (1).

L'altra scheda concernente gli individui giudicati è simile a quelle in uso in Germania ed in Italia per gli imputati di delitti. Come in questi paesi, così anche in Russia, le notizie sono desunte dalla sentenza divenuta irrevocabile e la scheda si compila dall'Autorità che ha pronunciato la sentenza, ossia, nel più dei casi, dai Tribunali di circondario e, più raramente, dalle Corti giudiziarie. La scheda individuale adoperata in Russia contiene non solo le notizie che si trovano nella scheda tedesca ed italiana intorno alle condizioni personali dell'imputato, al titolo del reato, all'esito del giudizio, alla pena inflitta, alla recidiva, ma varie indicazioni che le statistiche germanica ed italiana non richiedono. Rispetto alle qualità personali — oltre all'età, al luogo di nascita e se questa sia legittima od illegittima, allo stato civile, alla professione, ed oltre alcune informazioni speciali per la Russia a cagione del suo ordinamento amministrativo (luogo di incorporazione e di soggiorno fisso, stato e classe sociale) — si domanda pure quale fosse la nazionalità, la religione, il grado di istruzione del condannato, la sua condizione

(1) Questa scheda processuale si svolge in tre pagine occupate da 12 schedule. Le prime otto schedule (1. Giudice d'istruzione; 2. Ministero pubblico presso il Tribunale di circondario; 3. Ministero pubblico presso la Corte; 4. Camera d'accusa; 5. Tribunale di circondario; 6. Corte giudiziaria; 7. Dipartimento di cassazione del Senato; 8. Esecuzione della sentenza) riguardano le procedure ordinarie. Le altre quattro schedule supplementari servono in casi speciali (9. Rinvio di un processo perchè si compia l'istruzione; 10. Provvedimenti circa il compimento dell'istruzione; 11. Rinvio alle Autorità competenti nel caso di infrazioni commesse da funzionari e giudicate, per la procedura vigente in Russia, dalle Autorità da cui questi dipendono; 12. Provvedimenti presi dalle Autorità poste a capo degli Uffici cui appartengono gli imputati ovvero dell'Amministrazione fiscale.)

economica, le sue imperfezioni fisiche (sordo-mutismo, cecità). Circa al reato, oltre al tempo ed al luogo in cui fu commesso, la scheda russa cerca di farne conoscere il fine ed i motivi. Riguardo al giudizio, oltre indicarne l'esito di proscioglimento o di condanna, le circostanze attenuanti ammesse, e se ebbe luogo con l'assistenza del giuri, si dice altresì se l'imputato avesse confessato all'udienza e quali relazioni esistessero fra lui e la persona lesa. La recidiva — intorno alla quale il Codice russo non contiene disposizioni speciali e la considera soltanto come una delle circostanze che aggravano la pena ⁽¹⁾ — è opportunamente distinta nella scheda secondo le due ipotesi, che si tratti del medesimo reato o di un reato omogeneo od affine, ovvero di un reato differente.

Molte delle notizie proprie della scheda russa hanno un certo valore per la sociologia criminale, quelle ad esempio sui motivi del reato, sulla confessione dell'imputato, sulle sue relazioni con la persona lesa. Ma v'è da dubitare — per chi conosca le difficoltà che si incontrano praticamente ad ottenere dalle Autorità giudiziarie anche solo le notizie più importanti — se la molteplicità dei quesiti contenuti nella scheda usata in Russia non sia forse soverchia ⁽²⁾.

La statistica russa rispetto ai giudizi dei Tribunali e delle Corti

⁽¹⁾ Per l'articolo 131 del Codice penale russo la pena è aumentata " nel caso di ripetizione dello stesso delitto ovvero nel caso si commetta un nuovo delitto dopo aver riportata condanna e scontata la pena di un altro, anche qualora la pena fosse stata condonata per amnistia o per grazia del sovrano. „

⁽²⁾ Credo utile di riferire punto per punto il contenuto della scheda individuale adoperata in Russia, lasciando nel carattere ordinario le domande che trovano corrispondenza così nella scheda italiana come in quella tedesca, ponendo in maiuscolo le domande che hanno riscontro soltanto nella scheda italiana ed in maiuscolo sottolineate quelle che lo hanno soltanto nella scheda tedesca, e mettendo infine in corsivo quelle proprie unicamente della scheda russa: 1° Nome proprio, *patronimico* e di famiglia dell'imputato; 2° Età al momento della perpetrazione del reato; 3° Luogo di nascita; 4° Luogo di incorporazione (*per i contadini e gli abitanti della città*); 5° LUOGO DI SOGGIORNO FISSO; 6° Nascita legittima od illegittima; 7° *Condizione (stato, classe)*; 8° Nazionalità; 9° RELIGIONE; 10. *Grado d'istruzione: l'imputato sa leggere e scrivere od è analfabeta*; 11. Stato civile (se l'imputato è celibe, coniugato, vedovo, divorziato; *numero dei figli*; per i minori, se convivevano coi parenti od erano orfani, od esposti); 12. Professione; 13. *Condizione economica*; 14. *Segni caratteristici (se l'imputato è sordo, cieco, muto)*; 15. REATO PER IL QUALE L'IMPUTATO FU SOTTOPOSTO A PROCESSO, articoli del Codice; 16. Reato per il quale l'imputato fu giudicato; articoli del Codice; 17. *Scopo e motivi del reato*; 18. Il reato fu commesso

non si limita pertanto a dar notizia dei proscioglimenti e delle condanne e delle qualità personali dei colpevoli, come fa la statistica tedesca, ma dimostra come si svolge il processo penale durante l'intera sua durata.

Anche in Italia la scheda fu dapprima disposta in modo da raccogliere le indicazioni così sugli imputati, come sui vari stadi del procedimento. Essa doveva accompagnarlo dall'inizio alla chiusura, ed essere via via riempita dalle Autorità che pronunciavano le varie ordinanze o sentenze (1). Ma l'esperimento fatto sconsigliò l'uso di questa scheda, a cagione del lungo lavoro di compilazione e di spoglio che sarebbe stato necessario. Attualmente la scheda italiana è più semplice e si compila a processo compiuto, ma non riguarda i soli imputati giudicati, come la scheda della Germania, bensì anche quelli sottoposti ad istruzione e per cui questa terminò con dichiarazione di non farsi luogo a procedere. In tal modo e coll'altra scheda per i procedimenti contro imputati rimasti ignoti, la

quando dove in associazione oppur no ;
19. Se l'IMPUTATO FU SOTTOPOSTO A DETENZIONE PREVENTIVA e per quanto tempo o se furono prese altre misure preventive; 20. Se l'imputato ha confessato all'udienza; 21. Per quale paragrafo dell'articolo 771 del Codice di procedura penale fu pronunciato il giudizio (vale a dire se per l'imputato vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o assoluzione o condanna); 22. DI QUANTI GRADI LA PENA FU RIDOTTA PER AMMISSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI; 23. PER I MINORI, SE FU DICHIARATO CHE ESSI AGIRONO CON DISCERNIMENTO; 24. Pena a cui l'imputato fu condannato; 25. Giurisdizione che pronunciò la sentenza definitiva (in caso di appello); 26. Se il giudizio si fece con l'assistenza o senza l'assistenza del giuri; 27. Se il Tribunale intercedette per la riduzione della pena; 28. Se questa intercessione fu presa in considerazione ed in quale misura; 29. Antecedenti giudiziari: ossia recidiva a) per lo stesso reato o per un reato affine; b) per reati differenti; 30. Quali relazioni esistevano fra l'imputato e la persona lesa; 31. Il giudizio fu reso esecutivo: per tutti gli imputati, quando ; per l'imputato a cui si riferisce la scheda, quando

Guardando alla forma con cui sono disposte nella scheda russa le diverse notizie, dobbiamo notare che rispetto al titolo del reato per cui l'imputato è sottoposto a processo e condannato (numeri 15 e 16) non pare sia chiaramente preveduto il caso di più reati di diversa specie dei quali l'imputato doveva rispondere nello stesso giudizio: questo caso è invece oggetto di particolare attenzione così nella scheda tedesca come in quella italiana.

(1) Una scheda, riguardante non l'imputato ma il processo e riempita successivamente durante lo svolgersi di questo, è pure adoperata dalla statistica spagnuola (Veggasi il *Questionnaire pour la comparaison des statistiques criminelles* nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, Tome VI, 2^{me} livraison, pag. 136). Però le notizie contenute nelle statistiche criminali spagnuole sono assai scarse e v'è ragione di dubitare della loro esattezza.

statistica italiana cerca di rappresentare la delinquenza nella sua intierezza, quale viene a cognizione dei Magistrati. Tenendosi conto soltanto dei giudizi, non si ha notizia di tutti quei reati di cui, pur essendone riconosciuta l'esistenza, non furono scoperti i colpevoli o non si raccolsero prove bastanti, e l'idea che ci possiamo formare della criminalità riesce insufficiente.

Se la statistica russa è molto diffusa, sia per ciò che riguarda il procedimento — cioè la statistica giudiziaria propriamente detta — sia rispetto alle condizioni personali dei delinquenti — cioè la statistica criminale nello stretto senso della parola —, essa ha il difetto di lasciar fuori dal proprio campo non pochi delitti ed una parte considerevole della popolazione.

Infatti non soltanto sono esclusi dalla statistica i reati di competenza dei Giudici di pace puniti coll'ammenda o coll'arresto, ma anche la maggior parte dei delitti commessi dalle classi rurali, i giudizi dei Tribunali di *volost* o di villaggio non essendo oggetto di alcuna investigazione statistica (1).

Questi Tribunali sono un resto della forma corporativa che aveva in Russia l'amministrazione della giustizia prima della riforma di Alessandro II nel 1864. L'ordinamento giudiziario attuato in quell'anno sull'esempio degli Stati dell'Europa occidentale, e per cui la magistratura fu resa indipendente dall'autorità amministrativa e furono aboliti i Tribunali di classi e di ceti, non si sostituì in ogni parte all'antico sistema, per quanto la innovazione sia stata una delle maggiori compiute in Russia nel secolo presente. Ai contadini furono lasciati i Tribunali istituiti dall'Atto di emancipazione del 1861. I giudici vi sono scelti nella stessa loro classe; il diritto che si applica non è quello scritto comune all'Impero, ma quello consuetudinario che, libero dalla codificazione in cui penetrarono molti elementi stranieri, vive ancora rigoglioso nelle comunità

(1) La parola *volost* designa, sia un grande comune rurale, sia l'insieme di varie piccole comunità di villaggio riunite amministrativamente. Veggasi A. LEROY-BEAULIEU, *L'Empire des Tsars et les Russes*, tome II, Paris, 1882, pag. 295.

In Polonia i Tribunali di *gmina* (che corrispondono in certa guisa a quelli di *volost*, quantunque abbiano una organizzazione diversa) danno invece notizia dei furti, delle truffe e dei danneggiamenti da loro giudicati, e la Polonia è così la sola parte dell'Impero russo, per la quale la statistica dei delitti contro la proprietà sia relativamente compiuta.

rurali; la competenza è limitata alla sola classe dei contadini per le controversie civili di poco valore che sorgono tra essi e per i reati da loro compiuti.

L'ordinamento dei Tribunali di *volost* fu per la maggior parte della Russia, all'infuori di alcune provincie o governi, modificato dalla legge del 1889 che riformò le istituzioni provinciali ed amministrative (1). Essi ora conoscono, in materia criminale, di quasi tutti i delitti e le contravvenzioni, di cui i contadini si resero colpevoli verso altre persone della loro classe nel territorio del *volost*, chè, per i reati commessi fuori di questo o da persone appartenenti ad altre classi, vale la competenza delle ordinarie Autorità giudiziarie. I furti (eccettuati quelli del bestiame o d'un valore superiore ai 50 rubli, quelli di legna, volendosi con una repressione severa impedire i danni recati alle foreste, e quelli con effrazione o commessi da recidivi) le truffe, le appropriazioni indebite, la ricettazione, le ingiurie, le lesioni, gli oltraggi al pudore, le infrazioni all'ordine ed alla tranquillità pubblica sono giudicati da questi Tribunali, semprechè si tratti di reati di poca entità e gli autori facciano parte della classe agricola (2).

Tutti questi delitti sfuggono alla osservazione statistica, e delle tendenze criminose della maggioranza della popolazione russa — ossia dei contadini viventi, in conformità alla tradizione ed al costume, ne' villaggi e nelle comunanze rurali — si ha quindi una immagine molto imperfetta, limitata ai reati più gravi. Sarebbe invece utile che l'indagine statistica penetrasse in questi strati più umili e popolari per rilevarvi le forme ed il carattere della delinquenza, così come giuristi ed etnografi vi hanno già raccolto numerosi documenti delle consuetudini e del diritto primitivi.

Nonostante la bontà del metodo con cui è compilata, la statistica

(1) I Tribunali di *volost* sono ora, dopo la legge del 1889, sottoposti all'autorità dei Capi di cantone istituiti da quella legge, i quali confermano in carica i giudici eletti dai contadini. Solo nei nove Governi detti dell'Ovest, dove quella legge non fu introdotta, i Tribunali di *volost* conservano il loro ordinamento del 1861: in questi Governi la loro competenza rispetto al furto è limitata ai reati in cui il valore non ecceda i 30 rubli.

(2) Sulla competenza di questi Tribunali si veda KAPNITZ, op. cit., appendice IX, S. V., e per il loro modo di funzionare in materia penale A. LEROY BEAULIEU, op. cit., pag. 300 e seg.

russa rimane incompiuta rispetto al suo oggetto (1). Il numero delle schede individuali, da cui si ricavano le notizie sulle qualità personali degli imputati, è infatti inferiore a quello della Germania e dell'Italia, quantunque gli abitanti della Russia siano più numerosi (2).

Chi dimentichi come la statistica russa comprenda per certe specie di delitti una parte soltanto dei casi deferiti alla giustizia, può cadere nei più grossolani errori. Anche di recente si affermava come la Russia stia per numero di furti al disotto degli altri Stati d'Europa, non tenendosi conto che, se riesce difficile ed incerto il confrontare i dati statistici riguardanti questo reato nei vari paesi, non si possono assolutamente prendere come elemento di paragone quelli della Russia, dai quali sono esclusi i piccoli furti commessi dalle popolazioni agricole (3).

Tuttavia, anche nei confini in cui è tenuta, la statistica criminale russa è una fonte di notizie, di cui la sociologia criminale dovrebbe approfittare più largamente che non abbia fatto finora. La Russia offre, anche in questa parte, un campo fruttuoso di studi con le diversità etniche degli abitanti, con la differenza di condizioni delle varie classi e col sopravvivere di antiche forme so-

(1) Si avverta ancora che, mentre nella statistica russa non si tien conto di molti delitti giudicati dai Giudici di pace o dai Tribunali di *volost*, si danno ampie notizie circa varie infrazioni ai regolamenti fiscali o della polizia o della sanità pubblica, che sono prevedute dal Codice penale ed attribuite alla competenza dei Tribunali di circondario e costituiscono delle vere e proprie contravvenzioni.

(2) In Russia le schede individuali degli imputati giudicati dai Tribunali di circondario o dalle Corti giudiziarie sono circa 56,000 all'anno (secondo la media degli anni 1891-95) e le schede individuali di imputati giudicati dai Giudici di pace (nelle quali però il numero delle notizie è limitato) 82,000, ossia in totale 138,000. In Italia il numero delle schede individuali degli imputati di delitti (compresi quelli prosciolti nell'istruzione e quelli giudicati) è di circa 450,000, secondo la media degli anni 1891-95. In Germania il numero delle schede riguardanti i soli imputati giudicati sale a circa 540,000. Per la Russia però sono da aggiungere le altre schede, ossia le schede di avviso dell'apertura di un processo, che del resto non si spogliano, e le varie schedule distaccate dalla scheda del procedimento che salgono ogni anno ad un numero rilevante.

(3) Veggasi l'articolo del SIKORSKY, *Quelques traits de la psychologie des Slaves*, nella *Revue Philosophique*, giugno 1898. Non solo vi si asserisce che il numero dei furti è minore in Russia che in Francia, in Inghilterra ed in Germania, ma anche che gli omicidii e i reati violenti contro il costume sono più rari in Russia che in quegli Stati, il che pure non è, statisticamente, esatto.

ciali nei villaggi e nei comuni rurali accanto al raffinato inciviltamento delle città.

In Russia la delinquenza presenta tuttora alcuni dei caratteri ch'essa ha nelle società poco progredite, quali il riconnettersi col vagabondaggio, ancor comune fra una parte del popolo; le forme associate ch'essa prende, e non tanto nel senso di vere e proprie associazioni di malfattori quanto di complicità del colpevole con altre persone appartenenti alla sua classe o professione; il prevalere dei reati d'impeto commessi in occasione di feste e tra l'intemperanza e l'ubbrachezza diffuse in una numerosa schiera di persone, così che il delitto, sebbene opera individuale, va piuttosto imputato alla collettività in mezzo a cui e per eccitamento della quale si produce ⁽¹⁾

Soprattutto — se si pensa al rapido ingrandirsi dello Stato russo in questi ultimi anni, alle riforme compiute, allo sviluppo delle industrie, all'estendersi della civiltà moderna con le scuole, le fabbriche, i nuovi mezzi di comunicazione, l'uniforme assetto amministrativo su una popolazione in parte ancor primitiva, e se si considerano i mutamenti economici ed intellettuali che conseguono da tutto ciò — è interessante vedere quali ne sono gli effetti sulla vita morale e sulla delinquenza ⁽²⁾.

L'interpretazione di alcuni fatti potrebbe esser diversa da quella che vi si darebbe in altri paesi. In Russia, da un ventennio, ossia da quando abbiamo osservazioni statistiche fra loro comparabili, i reati contro le persone sono aumentati assai più di quelli contro le proprietà, in ispecie le lesioni, le ingiurie, gli attentati all'onore femminile. Ma, secondo alcuni scrittori, ciò non dipende tanto dall'essere in realtà divenute più frequenti queste infrazioni, quanto da un maggior numero di querele delle parti lese a cui è data larga facoltà di procedere per simili reati. Nel popolo russo è divenuto più vivo il sentimento della inviolabilità personale

⁽¹⁾ Si veda a questo proposito S. ORCHANSKY, *Les criminels russes et la théorie de C. Lombroso* nell'*Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale*, vol. XIX, 1898, pag. 15.

⁽²⁾ Sul movimento della criminalità russa si veggia lo studio del TARNOWSKI, *La delinquenza e la vita sociale in Russia*, nella *Rivista italiana di sociologia*, luglio 1898. I procedimenti per ingiurie crebbero in Russia da 100 nel 1874-78 a 387 nel 1894, quelli per lesioni da 100 a 239, quelli per violenze carnali e seduzioni da 100 a 251 nello stesso periodo di tempo.

specialmente fra le classi inferiori, la cui condizione, sebbene lentamente, si va elevando, ed è insieme divenuta maggiore la fiducia negli organi giudiziari dello Stato. Si vede in tal modo come un progresso civile, quale è quello dell'allargarsi del dominio della giustizia pubblica sulla ragione privata e sull'esercizio arbitrario ed individuale del proprio diritto, possa far crescere apparentemente la delinquenza; e da chi non penetri a fondo nell'esame dei fatti sociali potrebbe essere preso come indizio di accresciuta violazione della legge ciò, che deriva in parte da un maggior ossequio a questa. Dapprima la giustizia — asservita in tutto agli interessi di alcune classi — non ispirava confidenza al contadino nè all'uomo del popolo, a cui non rimaneva che o la rassegnazione o la reazione violenta.

Un altro tratto della criminalità russa, per cui essa s'allontana da quanto si osserva negli Stati occidentali, è quello del numero rilevante dei reati contro la religione previsti tuttora in larga misura dal Codice, mentre essi son limitati a poche specie nelle leggi degli altri paesi europei e tengono nelle statistiche penali una piccola parte.

In Russia non solo sono puniti di frequente i delitti contro la religione, vale a dire le offese al culto comune, l'appartenere ad associazioni da questo dissidenti, l'eresia, la bestemmia, ma essi sono grandemente aumentati (1). Nè ciò attesta una minor fede, ma anzi la potenza che ha ancora la chiesa dominante ed un vivo fermento religioso, che agita la vita del popolo russo e per cui nuove sette, quasi sempre ignoranti e fanatiche, via via si formano, i motivi religiosi talora unendosi ad altri od economici o storici, e nuove discussioni si fanno, nonostante il rigido formalismo e l'osservanza scrupolosa del cerimoniale ortodosso. Di un tale fermento religioso nelle nostre società occidentali non abbiám quasi più idea, e per ritrovarlo dobbiamo guardare ad un'altra giovane nazione — pur tanto differente in ogni aspetto da quella russa — gli Stati Uniti d'America (2).

(1) Questi reati sono preveduti dal Codice russo in numerosi articoli (art. 176 a 240) ed i procedimenti per tali delitti crebbero da 100 nel 1874 a 365 nel 1894.

(2) Non ho bisogno di ricordare al lettore, che volesse avere un'idea di questa intensa vita religiosa della Russia, il libro già citato e ben noto del LEROY BEAULIEU, di cui il terzo volume (*La Religion*, Paris 1889) è uno dei migliori dell'opera.

Così pure in Russia, dove per una gran parte della popolazione la vita è più semplice che presso altri popoli, è più facile vedere gli effetti delle condizioni economiche sulla criminalità, ad esempio delle buone o delle cattive raccolte dei cereali, principal mezzo di nutrizione e principale ricchezza delle classi rurali. Osservando il movimento dei furti, del prezzo della segala e del prodotto dei cereali per un ventennio, dal 1874 al 1894, si avverte come all'elevarsi dei prezzi ed agli anni di sterilità corrisponda un maggior numero di delitti, quantunque si potesse credere che una parte della popolazione, come esportatrice di cereali, dovesse piuttosto approfittare degli alti prezzi di essi. Anche in Russia la maggioranza delle classi popolari sono consumatrici e risentono del buon prezzo o del costo più caro dei grani. Anzi le carestie — come in tutti i paesi di ordinamento economico poco complesso — riescono più sensibili nei loro effetti, e nelle provincie russe, ove i raccolti furono peggiori e la penuria delle sostanze alimentari più grande, anche i reati contro la proprietà si accrebbero in maggior proporzione. Questi aumentarono pure in talune provincie, negli anni successivi ad un prospero raccolto, ma per effetto della immigrazione da regioni meno favorite e d'una offerta di lavoro superiore al bisogno (1). E se le statistiche criminali fossero complete, comprendendo anche i furti commessi dai contadini e giudicati dai Tribunali di *volost*, apparirebbero con evidenza maggiore questi fatti, che in altri paesi europei si scorgono meno chiaramente, non perchè, anche in essi, la delinquenza non sia dominata dal fattore economico, ma perchè le annate buone o cattive ed il prezzo dei cereali non sono che un elemento della condizione economica, dipendente da altre molteplici cause.

Anche non tenendo conto di quest'influenza dei raccolti scarsi od abbondanti, le larghe correnti di migrazione secondo cui si muove la popolazione russa da una provincia all'altra del vasto Impero; l'accorrere delle classi agricole nei centri industriali; l'affluire di esse nei territori che si vanno colonizzando contribuiscono a rendere maggiore la delinquenza di alcune regioni. Il numero dei reati è infatti più alto nei distretti meridionali ove le opere campestri richiamano ogni anno schiere di lavoratori; in altri

(1) Veggasi il citato scritto del TARNOWSKI.

distretti tra il Volga e l' Ural ove l'immigrazione sembra fissarsi più stabilmente; nel territorio intorno a Mosca ove le fabbriche e gli opifici vanno trasformando i contadini in un proletariato operaio (1).

Ma lascio queste considerazioni — a cui ho voluto solo accennar di sfuggita — per ritornare alla compilazione delle statistiche. Pure in Russia le schede vengono, come da noi e in Germania, inviate dalle Autorità giudiziarie all'Ufficio centrale di statistica che ha sede a Pietroburgo e sono da esso rivedute e spogliate. Non posso giudicare del modo con cui il lavoro si compie, così presso le varie Magistrature, come presso l'Ufficio di statistica, ma è da credere che sia fatto con diligenza.

È notevole il progresso avvenuto da alcuni anni in Russia anche per altre parti della statistica. Basti ricordare il censimento da poco compiuto sotto la direzione del Troinitski ed il primo che sia stato eseguito con metodo uniforme e sicuro per tutto l'Impero: operazione delle maggiori che conti la statistica nel nostro secolo e per la quale si spesero circa quattro milioni di rubli e si numerarono più di 120 milioni di individui, e non solo abitanti di regioni in cui è penetrata la civiltà attuale con i suoi istituti, ma abitanti dispersi nelle steppe dell'Asia centrale o nelle terre ghiacciate della estrema Siberia e viventi in condizioni sociali quasi primitive senza stabilità di dimora.

Nè in Russia sono soltanto sviluppate le ricerche statistiche promosse dal Governo centrale, ma anche quelle dei corpi locali. I resoconti annuali pubblicati dagli *Zemstvo* (una specie di Consigli amministrativi provinciali) sono spesso delle ampie monografie statistiche sulla vita delle popolazioni rurali e sul loro stato economico, e costituiscono un materiale per la scienza sociale, quale le nazioni occidentali son lungi dal possedere (2).

(1) J. ORCHANSKY, scritto cit., pag. 14.

(2) Si veda sulla statistica degli *Zemstvo* N. TH. ANNENSKY, *Rapport sur la statistique des Zemstros*, St-Petersbourg, 1897; A. PLOTNIKOW, *Du concours des sociétés scientifiques, des Zemstvos et des administrations urbaines aux travaux statistiques en Russie*, St-Petersbourg, 1897; la pubblicazione del Comitato centrale di statistica. *La Statistique agricole du Zemstvo en Russie*, St-Petersbourg, 1897, ed anche BLAKLOFF, *Statistique des Zemstros*, Paris, 1895.

IV.

Le assoluzioni nei processi penali in vari Stati.

Uno statistico russo, il signor E. Tarnowski, presentò una accurata memoria su un punto della statistica penale, che è oggetto di discussioni frequenti e tocca all'efficacia stessa dell'azione repressiva della giustizia, quello dei proscioglimenti innanzi alle Corti ed ai Tribunali (1).

Il Tarnowski si propose di esaminare le proporzioni delle assoluzioni in Russia ed in qualche altro Stato, considerandole separatamente, secondo che il giudizio avviene con l'assistenza dei giuri ovvero è pronunciato dal magistrato senza l'intervento di quello.

Come è noto, in Russia il giuri ha facoltà più estese che in altri paesi europei, sebbene esso sia stato introdotto soltanto con la riforma del 1864 e si ricolleggi a mala pena a lontane istituzioni giuridiche dei primi tempi dello Stato russo. Durante l'accentrarsi ed il formarsi di questo nel secolo XVIII e nel secolo presente l'elemento popolare perdette la sua importanza nell'amministrazione della giustizia. Del resto anche per lo innanzi vi aveva avuto parte piuttosto sotto la forma di giudizi corporativi o per classi, che non in quella del giudizio per giurati. Dopo il 1864, sia per ragioni politiche, sia per la non buona prova che, secondo alcuni, il giuri avrebbe fatto in Russia a cagione della scarsa cultura dei suoi componenti (2), l'ordinamento di esso fu modificato e la sua competenza limitata rispetto a quella stabilita dapprima. I Tribunali giudicano oggi col giuri di tutti i reati che importano la perdita dei diritti politici e civili secondo il Codice in vigore, esclusi i delitti commessi dai funzionari pubblici nell'esercizio del loro ufficio, gli oltraggi contro di essi ed altri reati contro l'ordine pubblico e l'amministrazione. Anche con queste restrizioni, è attribuito al giudizio del giuri in Russia un maggior numero di infrazioni di

(1) La Commissione per la statistica giudiziaria si occupò a più riprese di questo argomento: si veda specialmente una relazione del CURCIO, *Sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio* — negli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, Sessione del 1893* - Roma, 1894, pag. 151-188.

(2) Sul modo di funzionare del giuri in Russia e sulle lagnanze a cui ha dato motivo, veggasi A. LEROY BEAULIEU, op. cit., II, pag. 379 e seg.: il quale riferisce parecchi esempi di giudizi strani e contraddittori, che si osservano del resto, e talora quasi identici, anche in altri paesi.

quelle che sono di competenza delle Corti di assise presso di noi o in Francia od in Germania (1).

Il Tarnowski calcola per la Russia, stando ai dati del quinquennio 1889-93, una proporzione di 34 prosciolti su cento nei giudizi col giuri ed una di 26 nei giudizi col magistrato togato. Queste proporzioni sono superiori non solo a quelle della Francia, della Germania e dell'Austria, ma anche a quelle dell'Inghilterra, dove la competenza dei giurati è pure assai estesa. Invece la proporzione delle assoluzioni in Russia trova riscontro con quella del nostro paese, ove il rapporto percentuale degli accusati prosciolti innanzi alle Assise è, con lievi oscillazioni ogni anno, di 33 e quello degli imputati dimessi dai Tribunali di 31.

IMPUTATI PROSCIOLTI IN VARI STATI DI EUROPA (2).

	Prosciolti nei giudizi con giurati (su 100 accusati)	Prosciolti nei giudizi senza giurati (su 100 imputati)
Italia (1891-95).	33	31 (3)
Francia (1891-95)	29	7 (4)
Germania (1890-94).	26	14
Austria (1890-94).	25	13
Inghilterra (1892-96) (5)	21	22
Russia (1889-93)	34	26 (6)

(1) Veggasi E. LEHR, *La nouvelle organisation judiciaire de la Russie*, Paris, 1875, e il citato *Code d'organisation judiciaire de l'Empire de Russie*, traduit par J. KAPNITZ. — Anche pochi anni sono, con una legge del 3 giugno 1894, allo scopo di rendere più spiccia la procedura, si portarono alcune modificazioni sul giuramento da prestarsi dai giurati e sulle istruzioni da dare ad essi intorno ai loro diritti e doveri.

(2) Alle cifre date dal Tarnowski per la Russia, la Francia, la Germania e l'Austria, ho aggiunto, per estendere il raffronto da lui istituito, quelle dell'Italia e dell'Inghilterra.

(3) Questa proporzione concerne solo i Tribunali penali, non anche i Pretori, innanzi ai quali il rapporto delle assoluzioni è (secondo la media del periodo 1891-95) di 43 su 100.

(4) Questa proporzione si riferisce unicamente agli imputati prosciolti dai Tribunali correzionali, non anche a quelli prosciolti dai Tribunali di semplice polizia: innanzi a questo Magistrato il rapporto delle assoluzioni fu, nel periodo 1891-95, di 4 su 100.

(5) Per l'Inghilterra la proporzione dei prosciolti nei giudizi col giuri riguarda gli imputati di delitti giudicati sopra un atto di accusa (*indictable offences*) dalle Assise o dalle Sessioni trimestrali dei Giudici di pace: la proporzione dei prosciolti nei giudizi senza giuri riguarda gli imputati di delitti che si giudicano sommariamente (*offences determined summarily*) dai Giudici di pace o dai Magistrati di polizia.

(6) Anche per la Russia queste proporzioni riguardano unicamente i giudizi dei Tribunali di circondario, non anche quelli dei Giudici di pace.

La Russia presenta per i giudizi col giuri una maggiore proporzione di proscioglimenti degli altri Stati. Questa frequenza di assoluzioni è da autorevoli magistrati e giureconsulti attribuita alla insufficienza della istruzione preparatoria. Le prove male e difficilmente si raccolgono, e non tanto per colpa dei funzionari o dei magistrati, quanto per un complesso di condizioni geografiche e sociali, che intralciano la giustizia penale. Non solo in Russia i giudici istruttori hanno giurisdizione sopra un territorio più vasto di quello dei circondari di Tribunale in Francia od in Italia, ma anche le vie ed i mezzi di comunicazione sono assai meno sviluppati, e l'opera della polizia, per ciò che riguarda i reati comuni, e l'azione dello Stato son meno salde e meno costanti che nei paesi occidentali. I processi verbali degli agenti non giungono che con molto ritardo, spesso dopo un mese, ai giudici istruttori. Inoltre, la ignoranza ancor molto diffusa in Russia, soprattutto tra le classi popolari e rurali, rende queste inette o riluttanti a fornire le indicazioni necessarie per la scoperta dei malfattori.

Oltre queste ragioni a cui accenna il Tarnowski e che attengono all'ordinamento giudiziario ed al sistema procedurale, potrebbe trovarsi un'altra causa dell'indulgenza dei Tribunali russi in una certa reazione contro la eccessiva severità della giustizia, quale fu per lungo tempo amministrata, e contro la polizia, che ancor oggi si sovrappone soventi all'azione del magistrato. La gravità delle pene comminate per molti reati dal Codice russo, come pure l'essere tuttora punite azioni che in altri Stati non cadono più sotto la legge penale, possono pure contribuire a scemare energia all'azione repressiva: vediamo spesso le leggi, troppo rigide nelle sanzioni scritte, piegare nella loro applicazione anche al di là del giusto segno.

Inoltre, per il modo con cui il giuri è composto in Russia, vi partecipano, in maggior misura che in altri paesi, le classi sociali meno colte e più povere e gli stessi contadini privi d'ogni istruzione. Se il sentimento della giustizia popolare si rivela talora fra queste classi più sincero, e, sotto l'aspetto del diritto e della morale umana, alle volte più equo che fra le classi più elevate, tuttavia è difficile che un giuri formato di quegli elementi possa discernere la verità in mezzo agli avvolgimenti della difesa e dell'accusa ed

alle formule legali da lui spesso non intese. Questo giuri più, direi, patriarcale e primitivo che non quello di altri Stati, cede alla naturale indulgenza del popolo russo, e degli Slavi in generale, verso il delinquente, considerato piuttosto come uno sfortunato che come un reo e soccorso con quella stessa larga compassione, con cui in Russia anche i più poveri non ricusano una elemosina al mendicante o al vagabondo che loro la chieda. V'è come una pietà nativa, per cui il popolo pare intenda le complesse cause sociali che trascinano al delitto e che forse in Russia agiscono più potentemente che altrove.

La letteratura russa rispecchia bene questo sentimento verso i colpevoli, sentimento, che anche in altri paesi si ritrova con maggiore o minor vivezza nel fondo della psiche popolare, e che, per una contraddizione solo apparente, si associa con l'intensa passione della vendetta e con la crudeltà delle pene.

In questa indulgenza verso gli offensori della legge penale, che sembra più sviluppata fra gli Slavi che fra le altre stirpi europee, si potrebbe vedere una delle cause per cui i paesi slavi della Monarchia austriaca, la Galizia, una parte del Littorale (Kustenland), la Dalmazia, presentano un maggior numero di procedure fallite nello stadio istruttorio e di proscioglimenti nel giudizio, che non i paesi tedeschi, ad esempio il Tirolo, il Voralberg, il Salisburgo, l'arciducato d'Austria. Senza dubbio concorrono a quest'effetto molte altre ragioni, fra le quali la istruzione più diffusa e la civiltà più avanzata nelle provincie tedesche che in quelle slave. Così pure va tenuto conto della prevalenza nelle varie regioni di queste o di quelle specie di reato, secondo avvertiva il Messedaglia rilevando, molti anni sono, il fatto a cui accenno ⁽¹⁾. Tuttavia può darsi che, con gli altri motivi, agisca anche un sentimento psicologico di razza.

Ma, qualunque siano le cause per cui in Russia le assoluzioni sono molto frequenti, conviene domandarci entro quali limiti le proporzioni degli imputati prosciolti nei vari paesi possono paragonarsi fra loro ed assumersi come indice della maggiore o minore efficacia della giustizia repressiva, della maggiore o minore severità dei giudici.

Così pure, confrontando l'esito dei giudizi secondo che furono

⁽¹⁾ MESSEDAGLIA, *Le Statistiche criminali dell'Impero austriaco nel quadriennio 1856-59 - Venezia, 1866-67*, pag. 109.

pronunciati dal giuri o dal magistrato, si nota che questo, soprattutto in alcuni Stati — in Francia, in Austria, in Germania — è più restio ad assolvere: in altri paesi — come in Italia ed in Russia — la differenza fra le due magistrature è meno rilevante, ma esiste pur sempre. La maggior frequenza di assoluzioni nei giudizi col giuri in paragone di quelli dei magistrati è tanto più notevole, che in tutti gli Stati, non ostante la diversa competenza attribuita ai giurati, questi giudicano di solito dopo che l'accusa fu preceduta da una ricerca più o meno accurata delle prove, mentre nei giudizi senza giuri per molti processi non si compie alcuna istruzione e vengono portati direttamente all'udienza. Ma, per stabilire di quanto i giurati si dimostrino in realtà più indulgenti dei magistrati ordinari, bisogna tener conto di tutti gli elementi che, oltre la naturale inclinazione del giudice, determinano le assoluzioni.

Senza una diligente analisi di questi vari elementi sarebbero affrettate ed infide le conclusioni che si volessero trarre rispetto al maggiore o minor numero di proscioglimenti, così fra uno Stato e l'altro, come fra la magistratura popolare e la togata.

La proporzione degli imputati assolti nel giudizio sta in relazione con tutto il congegno procedurale che è messo in moto prima del giudizio stesso, e non pure con le leggi che regolano questo congegno, ma con le consuetudini prevalenti fra la magistratura nell'adoperarlo. Se la istruzione è condotta con avvedutezza e con aiuto pronto da parte della polizia e del pubblico, sarà facile il riunire le prove che nel giudizio porteranno alla condanna. Non solo, ma qualora l'autorità giudiziaria usi di larghe facoltà nell'assolvere gl'imputati prima del giudizio, questo si chiuderà il più sovente con una condanna, anche se in realtà la giustizia dimostri poco vigore nello scoprire e nel punire i rei. In sostanza la proporzione dei proscioglimenti nei giudizi non è che un termine dipendente dalla eliminazione dei casi dubbi fatta prima del giudizio stesso.

Si può rimanere colpiti dal piccolo numero di assoluzioni da parte dei Tribunali francesi, di cui quelli correzionali condannano, come vedemmo, circa il 93 per cento degli imputati deferiti al loro giudizio, e quelli di polizia circa il 96 per cento (1). Chi guardasse

(1) Nel 1890-94 di 241,687 imputati (*prévenus*) giudicati in media ogni anno dai Tribunali correzionali ne furono prosciolti 15,610 e di 455,860 imputati (*in-culpés*) giudicati dai Tribunali di polizia vennero dimessi 14,662. Per quest'ultima Magistratura si tratta, nella massima parte, di giudizi per contravvenzioni.

unicamente a questa proporzione di 7 e di 4 assolti per cento, tanto minore della nostra (31 per cento innanzi ai Tribunali e 43 per cento innanzi ai Pretori), ed inferiore altresì a quelle di altri paesi d'Europa, sarebbe indotto a credere che la Francia sopravanzi ogni altro Stato per rigore di giustizia. Ma è da tener conto dei molti processi, che in Francia il Ministero Pubblico suole abbandonare senza sottoporli nè all'istruzione, nè al giudizio. Dei procedimenti di cui esso è investito, più del 50 per cento sono da lui inviati all'archivio (*classés au parquet*), o perchè non se ne trovarono gli autori, o perchè si ritenne che il fatto non costituisse crimine o delitto, o la prova riuscì manchevole, od i fatti, secondo le parole stesse delle ordinanze rese dal magistrato, erano senza gravità (¹). In Francia, non solo il Ministero Pubblico esercita parte delle attribuzioni che sono proprie, presso di noi, del giudice istruttore, ma si portano all'udienza i soli imputati pei quali la colpevolezza si reputa sufficientemente provata, con vantaggio così della celerità dei giudizi come della tutela dei diritti individuali.

Anche in Francia, nonostante il piccolo numero di proscioglimenti, soprattutto innanzi ai Magistrati togati, l'azione della giustizia riesce in realtà meno efficace di quanto parrebbe. Ciò è attestato da autorevoli osservatori. Il Tarde lamentava di recente l'aumento che si nota in quello Stato dei reati rimasti impuniti. Guardando ai provvedimenti presi dal Ministero Pubblico e dai giudici istruttori circa i processi di cui sono investiti, la proporzione

(¹) Riferisco le cifre degli ultimi anni, affinchè si possa meglio vedere il corso della procedura precedente al giudizio presso i Tribunali francesi:

PROCEDIMENTI PER CUI FU PROVVEDUTO IN FRANCIA DAL PUBBLICO MINISTERO.

ANNI	In complesso	Processi inviati all'archivio						Portati direttamente all'udienza		Inviati al giudice istruttore o ad altra Autorità	
		Cifre effettive	Ogni 100 processi	dei quali				Cifre effettive	Ogni 100 processi	Cifre effettive	Ogni 100 processi
				perchè i fatti non costituiranno reato	perchè i fatti erano senza gravità	per mancanza di prova	perchè gli autori erano rimasti sconosciuti				
1892	531,954	283,688	53.3	131,478	37,810	25,138	89,262	164,162	30.4	73,714	13.8
1893	536,010	288,985	53.9	134,000	37,346	25,702	91,937	161,780	30.2	80,619	15.0
1894	533,942	283,648	53.1	131,859	37,724	24,483	89,582	161,466	30.8	81,936	15.4

delle ordinanze di invio all'archivio per non essersi scoperti i colpevoli ovvero per mancanza od insufficienza di indizi è divenuta maggiore, soprattutto rispetto ad alcuni gravi reati, come gli omicidi, i furti, le truffe (1). Alle stesse conclusioni veniva l'Yvernès, il quale pure insisteva sul crescere delle procedure per crimini fallite per non essersi trovati gli autori (2). E il numero delle assoluzioni pronunciate in Francia dal giuri, se è minore che in Russia o presso di noi, è però andato aumentando negli ultimi anni: nonostante la legge del 1872 diretta a meglio disciplinare la composizione del giuri, il rapporto percentuale degli accusati da esso prosciolti salì da 20 nel 1860 a 30 nel 1890 per i crimini contro le persone e da 17 a 19 per quelli contro le proprietà (3).

Ho voluto accennare al caso della Francia, non perchè intenda trattare qui per disteso della frequenza dei proscioglimenti e delle condanne ne' vari Stati, ma per dimostrare la necessità di non fermarsi all'esame isolato di essa e di metterla invece in relazione con gli altri elementi del processo penale.

Inoltre conviene aver presenti le differenze di legislazione: ad esempio l'estensione data alla azione privata nel promuovere le accuse può influire notevolmente sulle assoluzioni. Una delle ragioni dell'alto numero di queste nel nostro paese, dipende dalla frequenza delle remissioni nei processi iniziati per querela della parte lesa. Quando l'intervento ne era limitato ad un minor numero di casi, ossia prima dell'introduzione del vigente Codice penale, i proscioglimenti erano più rari che non siano al presente, ossia innanzi ai Tribunali 24 invece di 31 per cento e presso i Pretori 32 invece di 43. Si può discutere intorno alla convenienza di dare una maggiore o minor facoltà all'offeso di procedere contro il colpevole; ma dalla proporzione elevata di assoluzioni in un paese, dove i reati perseguibili a querela di parte sono molto numerosi, non è esatto inferire che i giudici vi sono più proclivi all'indulgenza che in altri Stati.

(1) TARDE, *Les délits impoursuivis*, negli *Essais et mélanges sociologiques*, Lyon, 1895, pag. 211. — Ad esempio, da una media annua di 264 reati di omicidio rimasti impuniti nel periodo 1861-65 per non essersi scoperti gli autori o per difetto di prove si è giunti ad una media di 422 reati nel 1886-90.

(2) YVERNÈS, *Le crime et le criminel devant le Jury*, nel *Journal de la Société de Statistique de Paris*, 1894, pag. 327.

(3) YVERNÈS, op. cit., pag. 336.

Per ciò che tocca al giudizio coi giurati non bisogna poi trascurare un altro elemento che ha importanza sull'esito dei processi, vale a dire il modo con cui il giurì è formato ed esercita la sua funzione. L'essere richiesta la unanimità o la maggioranza dei voti basta a far mutare la misura dei verdetti affermativi o negativi, secondo che avvenne in Francia dove le assoluzioni da 40 per cento nel 1849 discesero a 25 nel 1854, quando, per una legge del 1853, invece del numero fisso di voti dapprima voluto fu richiesta la semplice maggioranza per la dichiarazione di colpeabilità o di innocenza (1). Se in Italia, come è stato invocato da magistrati e giuristi autorevoli, si provvedesse a togliere l'abuso delle schede bianche da parte dei giurati, ciò sarebbe sufficiente per spostare il rapporto delle assoluzioni e delle condanne.

Infine è noto quale influenza esercitino su questa proporzione la natura dei reati e il prevalere in uno Stato od in una provincia piuttosto l'una o l'altra specie di essi, ovvero l'essere le contravvenzioni, di cui la prova è facile e la colpa presunta, molto numerose.

I vari delitti hanno ciascuno un proprio rapporto di proscioglimenti, il che era stato osservato sin dai primi studi di statistica criminale. In quasi tutti i paesi — pure essendo differenti le condizioni sociali, l'ordinamento giudiziario, le leggi — tanto il giudice popolare, quanto i magistrati si dimostrano più severi rispetto a certi reati e più indulgenti per certi altri. La probabilità di condanna per le varie specie di reati dipende, oltrechè dalla procedura e dalla legislazione diverse da Stato a Stato, anche da ragioni meno variabili, ossia da elementi reali riguardanti l'indole del delitto e la sua prova giuridica, e da elementi psicologici attinenti al concetto morale diffuso rispetto a quel reato.

Può quindi essere utile il vedere per alcuni Stati, l'Italia, la Francia, la Germania, l'Austria, la Russia, quale sia la frequenza dei proscioglimenti per i delitti più importanti.

(1) YVERNÈS, op. cit., pag. 330.

PROSCIOLGIMENTI PER ALCUNE SPECIE DI REATI IN VARI STATI.

	Italia (1891-95)	Francia (1891-95)	Germania (1890-94)	Austria (1890-94)	Russia (1880-93)
<i>Prosciolti per ogni 100 imputati giudicati</i> (1).					
Diffamazioni ed ingiurie	77	31	17	79	65
Danneggiamenti	77	6	25	58	(7)
Lesioni lievi (2)	61	6	18	37	52
Incendi	56	37	31	32	51
Falsa testimonianza	53	26	40	(8)	51
Falsità in atti	46	42	11	(8)	59
Infanticidii	45	42	16	27	66
Truffe e appropriazioni indebite	43	11	24	46	30
Violenze carnali ed atti di libidine	34	30	19	15	55
Rapine ed estorsioni	32	20	26	26	45
Omicidii (3)	29	32	16	25	29
Falsità in monete	30	37	25	31	40
Furti gravi (4)	28	19	9	13	23
Furti semplici (5)	28	6	17	35	24
Oltraggi al pudore	26	6	17	36	15
Violenze ed oltraggi contro l'autorità	22	2	8	23	27
Lesioni gravi (6)	18	43	15	15	38
Vagabondaggio e mendicizia	(9)	3	(9)	12	7

(1) Ho calcolato le proporzioni per i vari paesi sulle cifre desunte direttamente dalle statistiche ufficiali. Le proporzioni date riguardano i giudizi di tutte le Magistrature in complesso, vale a dire si riferiscono al numero totale degli imputati giudicati per ciascuna specie di reati.

(2) Come lesioni lievi sono qui considerate per l'Italia quelle prevedute dall'articolo 372, 1ª parte e ultimo capoverso, del Codice penale; per la Germania quelle indicate nella statistica come semplici (*ein'ache*) o pericolose (*gefährliche*); per l'Austria quelle previste come contravvenzioni (§ 411 Codice penale austriaco); per la Francia quelle giudicate dai Tribunali correzionali; per la Russia quelle non dirette contro parenti e non mortali.

(3) Gli omicidii comprendono le varie specie di omicidio volontario (escluso l'infanticidio) e gli omicidii oltre l'intenzione o lesioni seguite da morte.

(4) Come furti gravi sono ritenuti per l'Italia quelli aggravati e qualificati (art. 403 e 404 Cod. pen.); per la Germania quelli gravi (*schwere*, § 243 Cod. pen. germ.); per l'Austria quelli puniti come crimini; per la Francia quelli giudicati dalle Assise; per la Russia quelli con effrazione, quelli domestici e quelli con porto d'armi.

(5) Come furti semplici sono considerati per l'Italia quelli senza circostanze aggravanti (art. 402 Cod. pen. ital.); per la Germania quelli semplici (§ 242 Codice penale germ.); per l'Austria quelli puniti come contravvenzioni; per la Francia quelli giudicati dai Tribunali correzionali; per la Russia i vari furti esclusi quelli con effrazione, quelli domestici e quelli con porto d'armi.

(6) Come lesioni gravi sono ritenute per l'Italia quelle prevedute dall'articolo 372, n. 1 e 2, del Cod. pen.; per la Germania quelle indicate nella statistica come gravi (*schwere*); per l'Austria quelle punite come crimini; per la Francia quelle giudicate dalle Assise; per la Russia quelle commesse contro parenti e quelle mortali.

(7) In Russia, a ragione del modo con cui sono compilate le statistiche, che escludono una buona parte dei reati commessi dalle classi rurali, il numero dei danneggiamenti in esse indicato è così piccolo, che ho creduto opportuno non dare il rapporto dei proscioglimenti, che sarebbe di 58 per cento.

(8) La falsa testimonianza e le falsità in atti sono considerati dal Codice austriaco come casi di truffa (§ 199 a e § 201 a), e nelle statistiche non si trovano distinte dalle altre truffe.

(9) La mendicizia è punita dal Codice italiano e da quello germanico come contravvenzione, e le statistiche dell'uno e dell'altro paese non fanno conoscere l'esito del giudizio per le contravvenzioni.

Se si considerano i reati contro la proprietà, in quasi tutti gli Stati è molto alto il numero delle assoluzioni per gli incendi, i falsi, le truffe. Minore invece è la proporzione dei proscioglimenti per i furti. Le rapine, quantunque misfatti più gravi del furto, sono dovunque seguite più spesso da assoluzione. Disparità non meno rilevanti si scorgono rispetto ai reati contro le persone: i colpevoli di violenze carnali o di atti di libidine sono in alcuni Stati, come in Italia, in Germania, in Russia, assolti più di frequente degli omicidi, mentre in altri paesi, in Francia ed in Austria, avviene il contrario. L'omicidio, per lo speciale carattere che ha presso di noi, commesso, nel più dei casi, per impeto o passione e più facile quindi ad essere scusato, presenta in Italia più numerosi proscioglimenti che in Germania ed in Austria: tuttavia la proporzione è inferiore a quella della Francia. E se si scendesse ad una analisi più particolare delle varie specie di omicidio, si vedrebbe come il rapporto delle assoluzioni sia diverso per ciascuna di esse e come, secondo ebbi già a dimostrare, esso sia d'ordinario maggiore per gli omicidii premeditati che per quelli semplicemente volontari, rispetto ai quali occorre attestare soltanto il proposito di uccidere (¹). Quanto alle lesioni, fatta eccezione della Francia, sono in tutti gli Stati punite più spesso quelle gravi che non quelle leggere, per le quali si hanno in alcuni paesi, come in Italia ed in Russia, alcune delle più alte proporzioni di proscioglimenti.

Si suol ripetere che i giudici, specialmente quelli popolari, sono più indulgenti verso i reati contro le persone e più rigorosi verso quelli contro la proprietà. Ciò è vero sino ad un certo punto; giacchè si assolvono facilmente gli accusati di delitti che offendono anch'essi la proprietà, come gli incendi, o muovono da cupidigia, come i falsi e le truffe.

(¹) Rimando su questo punto ai miei lavori *Gli omicidii in alcuni Stati di Europa* nel *Bullettin de l'Institut international de statistique*, Tom. IV, 1^{re} livrais., pag. 205, e *L'omicidio in Italia*. Roma, 1898. Bisogna inoltre, nel considerare l'esito del giudizio tanto per gli omicidii quanto per ogni altro delitto, tener conto delle mutazioni del titolo del reato, che avvengono al dibattimento e per le quali si tende a definire un reato col suo titolo meno grave. Ad esempio, l'omicidio portato al giudizio come qualificato è soventi ritenuto nella sentenza come un omicidio semplice od oltre l'intenzione. Certe categorie di delitti vengono così ad ingrossarsi di quei reati per i quali mancò la prova di uno dei loro elementi di gravità.

In mezzo ad alcune generali somiglianze, che presentano i vari Stati, ed a differenze notevoli, vediamo rispecchiarsi l'azione di quei diversi elementi della probabilità di assoluzione o di condanna per ciascuna specie di reato, ai quali abbiamo accennato. La difficoltà o la facilità della prova — sia rispetto alla colpevolezza dell'imputato, sia rispetto all'esistenza oggettiva del delitto — spiegano l'elevato numero di proscioglimenti per gli incendi, i falsi, le truffe e le appropriazioni indebite, per i quali delitti gli indizi di reità fanno spesso difetto, e quello invece bassissimo per la mendicizia ed il vagabondaggio, di cui i colpevoli sono quasi sempre colti in flagrante. La legislazione e la procedura danno ragione per alcuni Stati della frequenza di assoluzioni per le ingiurie, le lesioni lievi, i danneggiamenti; per questi reati là dove, come in Italia, essi sono perseguibili a querela privata, interviene soventi la remissione della parte lesa, la quale obbliga il giudice a prosciogliere dall'imputazione, qualunque siano le prove raccolte. La proporzione invece così bassa di assoluzioni che si osserva in Francia per le lesioni e per i danni dipende parimente dalla procedura, ossia dal non potere l'offeso far cessare l'azione penale e dal non essere portati a giudizio i casi dubbi e di poca entità, per i quali l'assoluzione è più facile. Anche la definizione data nei Codici dei vari reati e le condizioni richieste per la loro esistenza giuridica possono influire sulle assoluzioni (1). Che poi il concetto prevalente rispetto a certi delitti porti ad assolverne i colpevoli può vedersi rispetto ai rei di infanticidio: in vari Stati il giudice, per il carattere proprio di questo misfatto, è indotto alla mitezza, anche se i Codici tengano già conto, nello stabilire la pena, delle ragioni di scusa e della causa dell'onore. Nè va infine trascurato, come gli autori di certi reati, i falsari, i truffatori, i colpevoli di bancarotta, siano, per la natura stessa del delitto, abili alla difesa e possano procacciarsi patrocinatori valenti e testimoni favorevoli.

Questi vari elementi — la facilità di accertare la colpevolezza,

(1) Lo scarso numero di assoluzioni per i falsi in atti in Germania — mentre i falsi sfuggono soventi in tutti gli Stati alla condanna — può forse dipendere da ciò, che il Codice germanico punisce il falso in atti, soltanto quando alla falsificazione si accompagnò l'uso (§ 267 Cod. pen. germ.) e che si portano quindi a giudizio unicamente quei casi, in cui la colpa del reo è stata con maggior fondamento stabilita.

l'estensione data dalla legge ai motivi di proscioglimento, l'opinione circa la immoralità e temibilità dei vari delitti, il valore della difesa — non agiscono da soli, ma congiuntamente, e prevale ora l'uno ora l'altro. Ad esempio, a rendere poco frequenti le assoluzioni per le resistenze e gli oltraggi all'Autorità concorre con la facilità della prova — essendovi spesso la testimonianza del funzionario che fu vittima del delitto — un sentimento di severità da parte del giudice, il quale è tratto a difendere l'ordine pubblico ed a tutelare chi lo rappresenta. Tutti questi motivi, uniti gli uni agli altri, determinano quei rapporti fissi di assoluzione o di condanna per ciascuna specie di reato, i quali, nonostante le molteplici e svariate circostanze che sorgono nei processi e formano il convincimento del giudice, si riproducono con inalterata costanza ogni anno.

Consegue da quanto si è detto come sia difficile, nel paragonare l'esito dei giudizi secondo che sono tenuti con o senza il giurì, lo sceverare, in mezzo alle varie cause, quelle proprie e personali del giudice. La competenza dei due magistrati, il togato ed il popolare, è diversa, e quest'ultimo è di solito chiamato a giudicare dei reati più gravi, pei quali non sempre si possono accertare tutte le circostanze, e dei reati mossi da passione, pei quali è meno agevole serbare l'animo sereno e la mente imparziale. Per raffrontare le sentenze de' due magistrati e vedere quali rispondano meglio al fine della giustizia — che non è l'indulgenza od il rigore, ma l'applicazione ferma della legge, in conformità del giusto e della utilità sociale — bisognerebbe esaminare particolarmente que' delitti, di cui possono conoscere tanto i giurati, quanto i Tribunali ordinari. Ma solo le statistiche di pochi paesi danno notizia delle condanne in relazione così alle varie specie de' delitti, come al magistrato giudicante (1).

(1) Le statistiche della Francia e della Russia danno notizia dell'esito del giudizio per le diverse specie di reati, distinguendo le magistrature giudicanti. Invece le statistiche dell'Austria e della Germania non contengono quest'ultima distinzione: la statistica dell'Austria divide bensì i reati secondo che si tratti di " crimini „ o " delitti „, o " contravvenzioni „, nel senso del Codice austriaco, e la statistica della Germania distingue pur essa certe infrazioni secondo che sono " crimini „ o " delitti „, nel senso del Codice germanico: ma non si possono separare i reati giudicati dalle Assise col giurì da quelli giudicati dal magistrato togato perchè, secondo la procedura di quegli Stati, le Corti di assise giudicano di un dato " crimine „ solo per quelle ipotesi o specie di esso, rispetto alle quali

In Francia i reati contro la proprietà, l'estorsione, l'appropriazione indebita, la bancarotta, sono più di frequente seguiti da assoluzione innanzi alle Corti di assise che innanzi ai Tribunali (1). Pure in questi casi, in cui il reato è apparentemente il medesimo, è da tener conto della maggior gravità che hanno d'ordinario quelli deferiti al giudizio dei giurati. Tuttavia non si può dire che ciò debba essere da sè solo un motivo che renda le assoluzioni più probabili: in Germania ed in Austria queste sono anzi più rare per le truffe ed i falsi, considerati come crimini, che non per quelli ritenuti delitti o contravvenzioni (2). Così pure rispetto ai furti, quelli qualificati, danno in Francia, ove sono giudicati coll'intervento dei giurati, un maggior rapporto di assoluzioni dei furti semplici, mentre in Germania — dove i furti, qualunque siano le circostanze, sono sempre sottratti al giudizio dei giurati — accade l'opposto, ed i colpevoli di furti gravi sono prosciolti meno spesso degli autori di furti semplici. Anche in Italia in quei casi in cui le Assise giudicano di furti qualificati od aggravati o di falsi o di truffe, o, volgendo lo sguardo ai reati contro le persone, di lesioni, le assoluzioni sono più numerose che presso i Tribunali (3). Il medesimo avviene in

la pena fissata nel Codice supera il limite della competenza delle Camere criminali (*Strafkammern*) per la Germania, o dei Tribunali (*Gerichtshöfe*) per l'Austria, ossia i 5 anni di reclusione, e quindi i giudizi dei " crimini „ non corrispondono ai giudizi delle Assise. Quanto all'Italia, le statistiche fanno conoscere l'esito del giudizio in relazione alle varie specie di reati, ma rispetto alle magistrature distinguono soltanto i giudizi delle Corti di assise. Crediamo che nelle statistiche degli anni futuri si terrà conto anche delle altre magistrature.

(1) Secondo la media annuale calcolata per il periodo 1891-95 si ebbero per l'appropriazione indebita (*abus de confiance*) 37 prosciolti su 100 accusati nei giudizi delle Assise e 11 in quelli dei Tribunali; per l'estorsione 20 e 17, per la bancarotta 54 e 4.

(2) In Austria la proporzione degli assolti per " crimine „ di truffa è di 28 su 100, quella degli assolti per " contravvenzione „ di truffa di 48: in Germania per i " crimini „ di falsa moneta si hanno 15 proscioglimenti, per i " delitti „ di falsa moneta 36.

(3) Questi reati non appartengono in Italia al giudizio delle Assise se non in pochi casi, ed esse ne conoscono per lo più solo quando sono uniti con altri reati di loro propria competenza. Se si paragonano per il periodo 1891-95 i rapporti delle assoluzioni delle sole Corti di assise con quelli delle Assise e dei Tribunali complessivamente rispetto a queste specie di reati, troviamo che le assoluzioni sono sempre superiori per le sole Assise: degli imputati di falsità in atti esse prosciogliono 66 su 100, i Tribunali e le Assise insieme 46; per i furti qualificati ed aggravati i rapporti sono 30 e 29; per le truffe ed appropriazioni indebite 47 e 43; per le bancherotte 41 e 35. Quanto ai reati contro le persone,

Russia, dove i Tribunali, quando siede il giuri, sono più proclivi a prosciogliere tanto i colpevoli di truffa o di furti o di falsi che gli omicidi ed i feritori (1).

Pare che, quando si tratta di reati, intorno ai quali bisogna fare un'analisi accurata delle prove, il giudice popolare si dimostri poco adatto al suo ufficio (2). Ma per mettere in rilievo, secondo le risultanze della statistica, come funzioni il giuri, occorrerebbero maggiori notizie di quelle di cui ci siamo potuti valere ed una ricerca più approfondita (3).

Senza dubbio il giuri manifesta una certa comunanza di sentimenti psicologici in paesi pur differenti per molti riguardi. Una medesima identità di sentire dei giudici popolari si osserva nella indulgenza verso il sesso femminile. In Russia, secondo le cifre date dal Tarnowski, i giurati, mentre assolvono 34 uomini su cento, prosciogliono 51 donne. Lo stesso avviene innanzi alle Corti di assise in Francia, ove le proporzioni sono rispettivamente di 25 e 49, e, sebbene in minor misura, in Inghilterra, dove il giuri dichiara non colpevoli 20 uomini e 23 donne su cento. Concorre a ciò l'indole dei reati commessi più frequentemente dalle donne; e,

tralasciando di confrontare gli omicidii semplici (30 prosciolti innanzi alle sole Assise e 28 innanzi alle Assise ed ai Tribunali) perchè i Tribunali ne giudicano raramente, abbiamo per le lesioni gravi un rapporto di 27 prosciolti per le Assise e di 18 per le Assise ed i Tribunali insieme.

(1) In Russia la proporzione dei prosciolti dai Tribunali per truffe ed appropriazioni indebite è di 47 su 10; accusati nei giudizi col giuri e di 14 in quelli senza giuri; le proporzioni dei prosciolti per furti sono rispettivamente 27 e 14. Anche per gli omicidii, da un rapporto di 29 accusati assolti nei giudizi dei giurati, si scende ad uno di 27 in quelli dei magistrati senza giuri, e del pari per le lesioni gravi (ossia per le ferite contro parenti e le ferite mortali) i giurati assolvono 42 imputati su 100 ed il magistrato 24.

(2) Dobbiamo però notare rispetto all'Inghilterra che i giudizi per furto semplice (*Larceny simple*) tenuti dalle Assise o dalle Sessioni dei giudici di pace col giuri danno una minor proporzione di assoluzioni (18 su 100 secondo la media annua del periodo 1892-96) dei giudizi sommari del magistrato senza giuri (23 su 100). Ma in Inghilterra mentre si compie una specie di istruzione preliminare per i reati di competenza delle Assise (e vi è quindi una eliminazione degli accusati per cui gli indizi non furono sufficienti), si fa luogo senza altro al giudizio per i reati di competenza del magistrato.

(3) Si veggano a questo proposito, per ciò che riguarda l'Italia, le osservazioni del FORNI nella *Relazione sulla formazione delle liste dei giurati - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del giugno 1897, Roma, 1898, pag 77 a 99 della 2ª parte, e quelle del prof. G. B. IMPALLOMENTI, *Sulla giuria*, relazione al IV Congresso giuridico nazionale, Napoli 1897, pag. 14.

rispetto all'Inghilterra, i particolari caratteri della delinquenza femminile di quel paese spiegano la relativa maggior severità dei giurati inglesi.

La complessità dei motivi che influiscono sulle assoluzioni risulta pure evidente, qualora se ne esamini il numero nelle diverse regioni o provincie di uno stesso paese, fra le quali, essendo identiche la legislazione e la procedura, il confronto può istituirsi meglio che non fra Stati diversi. Secondo il Tarnowski, in Russia la maggior frequenza delle assoluzioni da parte del giurì e dei magistrati non si osserva nelle stesse provincie. Alcune provincie della Russia meridionale danno il massimo dei proscioglimenti nei giudizi col giurì, mentre altre della Russia occidentale presentano il massimo delle assoluzioni dovute al magistrato.

Anche in Italia, se guardiamo all'esito dei giudizi nelle diverse regioni, si nota lo stesso fatto. Le regioni ove sono più numerosi i proscioglimenti da parte del giudice popolare non sono quelle stesse in cui predominano le assoluzioni da parte del magistrato. Tribunali e Pretori assolvono più di frequente nell'Italia meridionale, soprattutto nella Sicilia (53 prosciolti su cento), nella Basilicata (50) e nelle Calabrie (49); sono invece più severi nelle provincie del nord e del centro, specialmente nel Lazio (24 prosciolti su cento), nella Toscana (32), nel Veneto (34). Il contrario avviene nei giudizi delle Assise: il giurì è più inclinato ad assolvere nell'Italia settentrionale che nelle provincie del mezzodì, ed i rapporti più elevati son dati dalla Toscana (44 su cento), dalla Liguria (41), dalla Lombardia (39); i più bassi dalla Basilicata (24 su cento), dalle Calabrie (25) e dalla Campania (26) (1).

Ma dal maggior numero di proscioglimenti innanzi alle Corti di assise della Toscana e della Liguria in confronto delle regioni meridionali si deve dedurre che i giurati sono in queste provincie realmente più rigorosi che nelle altre? Le ragioni della differenza dipendono in gran parte dalla diversa natura dei reati. Nell'Italia meridionale il giurato pronuncia il suo verdetto principalmente su delle imputazioni di omicidio o di lesione grave, per le quali, allor-

(1) Veggasi la *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1896* - Roma, 1898, pag. XLIII.

chè esse vengono portate a giudizio, le prove sono quasi sempre evidenti. Nell'Italia settentrionale e centrale invece i giurati debbono decidere non di rado intorno ad accuse di falso o di bancarotta o di truffa, per i quali delitti è men facile lo stabilire la colpevolezza, ovvero per accuse di reati politici o di stampa, che sono dalla coscienza comune apprezzati in modo diverso degli ordinari misfatti contro le persone o la proprietà.

Nei giudizi innanzi ai Pretori ed ai Tribunali è chiara del pari l'influenza della diversa specie delle infrazioni. Le ingiurie e le lievi lesioni personali, rispetto alle quali i proscioglimenti per remissione della querela da parte dell'offeso sono molto frequenti, prevalgono nelle provincie meridionali e nelle isole: in varie provincie del settentrione sono all'incontro numerosi i furti, per i quali la probabilità della condanna è maggiore che per altri delitti.

Se si considera l'esito generale dei giudizi, senza distinzione di magistrature, esso apparisce più severo nelle regioni del centro e del nord che in quelle del mezzodi. Il numero dei reati giudicati dai magistrati togati superando di gran lunga quello dei reati di competenza delle Assise, il rapporto di assoluzione dei primi viene ad avere un peso molto maggiore nella proporzione totale dei proscioglimenti.

Il risultato dei giudizi va poi messo in relazione con quanto avviene nel periodo istruttorio. I processi chiusi durante l'istruzione per non essersi trovati gli autori, o per insufficienza di indizi sono più numerosi nelle provincie settentrionali e centrali che nel mezzogiorno. Questa maggiore eliminazione, che si fa nelle prime degli imputati per cui le prove non sono sicure, innanzi di portarli al giudizio, contribuisce a spiegare il minor numero di assoluzioni che avvengono all'udienza. Ma anche questa differenza tra le varie parti d'Italia nell'esito delle istruttorie proviene, con altre cause, dalle diverse forme di delinquenza predominanti, ossia i delitti di impeto e contro le persone nel Napoletano e nella Sicilia e quelli di cupidigia e di astuzia nel settentrione, per i quali ultimi è più difficile trovare gli autori e riunire le prove.

Volendo adunque stabilire dove l'azione della giustizia raggiunga meglio il suo scopo ed i colpevoli abbiano minor probabilità di sfuggirle, è necessario procedere nell'esame per specie o per gruppi di reati; tener conto così delle istruttorie come dei

giudizi; vedere quali siano i motivi di proscioglimento ammessi dalla legislazione e con quale larghezza; non dimenticare infine gli altri fattori e circostanze, che escono dal campo propriamente giudiziario ed attengono alla cultura ed alle condizioni morali e sociali della popolazione.

V.

Procedura speciale per gli imputati minorenni in Francia.

Un'altra comunicazione di vivo interesse — ora che l'argomento della delinquenza dei minorenni e dei mezzi più adatti di correzione e di protezione è dibattuto in tutti gli Stati civili ⁽¹⁾ — fu quella di un magistrato francese, l'Albanel, intorno ai giovanetti colpevoli giudicati in Francia negli ultimi anni. Egli rese conto di uno speciale procedimento iniziato da poco tempo presso il Tribunale della città di Parigi per rendere l'azione della giustizia più intelligente, e, quindi, più utile riguardo agli imputati minorenni ⁽²⁾.

Da alcuni anni è sorto in Francia un movimento di studi e di opere per rafforzare la difesa sociale contro il delitto. Non solo si è tentata la esperienza di nuove leggi, come quelle dell'aggravamento della pena per i recidivi e della sospensione delle condanne di breve durata rispetto a certe categorie di colpevoli, ma si sono fondate numerose società e istituzioni, che, col patronato e colla protezione dell'infanzia, mirano ad una lotta, varia nelle sue forme, ma unica nel fine, contro la delinquenza. Questi provvedimenti legislativi e queste associazioni sono ispirate in parte dall'opinione comune, che si possa, con mezzi piccoli ed estrinseci, riparare a mali insiti nell'organismo della società, quale esso, nelle condizioni attuali e nell'ambiente delle città e degli Stati, vive e si svolge, mentre occorrerebbe tutto un più largo complesso di ri-

⁽¹⁾ Sui provvedimenti legislativi riguardanti i minorenni presi in questi ultimi anni ne' vari Stati si veggia la recente opera del BERGER: *Jugend-Schutz und Jugend-Besserung*, Leipzig, 1897.

⁽²⁾ Lo studio dell'ALBANEL si trova pubblicato nel *Bulletin de l'Union des Sociétés de Patronage de France*, luglio-ottobre 1897.

forme coordinate ad uno scopo. Ma siffatte leggi ed istituti attestano altresì il bisogno, sentito dalle nazioni civili, di contenere il delitto nella sua espansione, e sono prova di quel sentimento di carità sociale, che, in mezzo al conflitto degli interessi, si va tuttavia manifestando. Così pure questi vari tentativi dimostrano che s'incomincia ad intendere come le leggi penali da sole valgano poco, e debbano essere rinvigorite dall'azione congiunta dei privati e dello Stato diretta non tanto alla repressione quanto alla prevenzione.

Fra le istituzioni a cui ha dato origine il proposito di prevenire la delinquenza dei minori, va rammentato uno speciale Comitato di difesa dei fanciulli deferiti alla giustizia (*Comité de défense des enfants traduits en justice*), fondato a Parigi nel 1891 per iniziativa di un magistrato elevato d'animo e d'ingegno, il Guillot. L'opera di questo Comitato — che ha per fine la protezione dei minorenni colpevoli o traviati e di combattere il sistema delle brevi pene carcerarie — si riconnette con le modificazioni introdotte presso il Tribunale della Senna nella procedura riguardante i giudizi penali dei minori di sedici anni, buon numero dei quali è arrestato ogni giorno per le vie della grande città (!).

Secondo il procedimento ordinario, i minori venuti in potere della giustizia sono il più delle volte condotti innanzi ai Tribunali correzionali per citazione diretta. È frequente il caso che i delinquenti d'età molto giovanile siano colti in flagranza di reato, a cagione dei delitti in cui essi cadono più spesso, furto, mendicizia, vagabondaggio. Siccome la legge francese dispone che i delitti flagranti si giudichino per citazione diretta, così il giudizio dei minori avviene di solito, senza che il magistrato abbia compiuto alcuno studio dei loro precedenti, del loro carattere, delle circostanze in cui il reato fu commesso, delle condizioni di famiglia e dell'ambiente in cui visse il giovanetto, senza insomma che il magistrato abbia potuto, con diligenza di esame, discernere se si tratti di un fanciullo semplicemente traviato ovvero di uno già indurito nel delitto, e stabilire quali siano i provvedimenti più opportuni da

(²) Sulla fondazione del *Comité de défense des enfants traduits en justice* e sul procedimento seguito per i minori di 16 anni si veggia E. FLANDIN, *Les enfants traduits en justice* nella *Revue Pénitentiaire*, dicembre 1890, ed UGO COXTI, *Questioni penali in Francia — Note di viaggio* — nella *Rivista Penale*, maggio 1891.

prendere. I Tribunali francesi, a cui tre vie sono aperte rispetto a questi minori di sedici anni, o di inviarli in una casa di correzione, o di restituirli ai genitori, o di condannarli, s'attengono soventi a quest'ultimo partito e pronunciano pene brevi, che non hanno alcuna efficacia morale, se pure, costringendo i giovani alla dimora di pochi giorni nel carcere, non riescono corrompitrici. Dei fanciulli portati innanzi ai Tribunali correzionali un terzo — proporzione assai alta — è condannato al carcere od all'ammenda; e soltanto gli altri due terzi sono o restituiti ai genitori o inviati in una casa di correzione. Dei minorenni condannati al carcere, molti, come l'esperienza ha dimostrato, ritornano poco tempo dopo a violare la legge e vanno ad ingrossare la schiera dei recidivi e dei delinquenti abituali.

Diverso è ora il procedimento innanzi al Tribunale della Senna. Ivi, il rappresentante del Pubblico Ministero, quando non abbia ritenuto opportuno egli stesso di desistere dall'azione penale contro un minorene arrestato per qualche delitto e restituirlo alla famiglia, deve deferirlo al giudice di istruzione. Questi raccoglie allora informazioni intorno al colpevole ed ai suoi genitori mediante un particolareggiato questionario, a cui devono rispondere i commissari di polizia. Presa cognizione delle risposte, il giudice d'istruzione o riconsegna il giovane alla famiglia, assolvendolo, o lo invia in osservazione presso un asilo temporaneo per i minori, istituito nel 1893 dalla Amministrazione dell'assistenza pubblica. Questa, dopo un mese, deve informare il giudice delle inchieste fatte e proporgli se convenga di affidare ad essa il minorene perchè provveda alla sua educazione (1). Qualora il fanciullo ritorni presso l'Autorità giudiziaria, questa è bene informata per le precedenti indagini — ossia per quella fatta dal giudice istruttore con l'aiuto della polizia e per l'altra compiuta dall'Ufficio dell'assistenza pubblica — delle condizioni del minore e può decidere con maturato convincimento.

Per effetto di queste misure il Tribunale della Senna, all'opposto degli altri Tribunali francesi, di rado infligge una vera e propria pena ai giovanetti colpevoli. Nel 1896, poco più di un quarto

(1) Dei minorenni ricoverati dall'Amministrazione dell'assistenza pubblica nell'asilo temporaneo dal 1893 al 1897 per una metà circa continuò a provvedere essa medesima come se si fosse trattato di fanciulli moralmente abbandonati ed assistiti: e tutti questi giovanetti furono sottratti così al giudizio penale.

(27 per cento) dei fanciulli arrestati nella città di Parigi fu portato al giudizio del Tribunale; per gli altri fu provveduto direttamente o dal giudice di istruzione o dall'Amministrazione della assistenza pubblica. E dei minori giudicati solo una piccola parte (2. 54 per cento) venne condannata al carcere o ad una pena pecuniaria, e quasi tutti furono mandati invece in una casa di correzione.

Siffatto sistema procedurale, introdotto presso il Tribunale della Senna non per legge, ma in via amministrativa e per l'accordo di varie amministrazioni dello Stato, mira principalmente a questi scopi: sottrarre il minore ad un giudizio pubblico e ad una condanna, che possono lasciare una traccia non cancellabile e dannosa nella vita di lui; decidere rispetto ai provvedimenti da prendere per il fanciullo reo di qualche delitto, conoscendone prima l'indole, la famiglia, le abitudini.

L'esperienza fatta per la città di Parigi e l'opera assidua del Comitato di difesa non sono rimaste sterili, e lo Stato è intervenuto perchè d'ora innanzi, quando si tratti di giovanetti minori di sedici anni, il giudizio segua sempre presso tutti i Tribunali, oltre quello della Senna, dopo essere stati esaminati caso per caso il carattere del colpevole e la natura e i moventi del delitto. Non continuerà così il costume invalso presso i magistrati francesi e seguito pure da quelli di altri paesi tuttora stretti alle vecchie tradizioni, di guardare piuttosto alla maggiore o minor gravità del reato, che non al fanciullo che lo commise, e di credere d'aver adempiuto all'obbligo della legge punendo il piccolo delinquente con pochi giorni di carcere od inviandolo per breve tempo in una casa di correzione. Ormai in Francia, secondo le ultime disposizioni del Ministero della giustizia ⁽¹⁾, il rappresentante della legge dovrà per ogni processo riguardante un minore di sedici anni richiedere che si faccia una regolare istruzione, i giudizi per flagranza di reato o per citazione diretta dovranno essere evitati e si dovranno raccogliere, sull'esempio di quanto si fa presso il Tribunale della Senna, minute informazioni sul minorenne, sulla educazione avuta,

(¹) Si veggia la circolare del Ministro Guardasigilli di Francia in data del 13 maggio 1898, riprodotta nella *Revue Penitentiaire* del giugno 1898, pag. 870. Questa circolare non fa che ordinare in modo più esplicito quanto già si consigliava in un'altra del 4 gennaio 1889 e quanto è disposto nel disegno di legge sul procedimento sommario del 3 dicembre 1895.

sulla moralità e sulla condizione economica dei genitori. Inoltre al Procuratore della Repubblica è fatto obbligo di indagare se il giovanetto non sia stato in parte sospinto sulla via del delitto per la inosservanza di qualcuna delle leggi riguardanti la protezione dell'infanzia, e di applicare, ove occorra, le sanzioni penali stabilite da queste leggi, così da quelle sull'insegnamento obbligatorio e sul lavoro nelle fabbriche, come da quella del 1889 sui giovanetti maltrattati o moralmente abbandonati e dall'altra recente, che la compie, del 19 aprile 1898 contro le violenze e le vie di fatto esercitate contro i fanciulli. Questa ricerca della responsabilità e della colpa non solo del minorenne, ma di chi aveva doveri di educazione e di sorveglianza verso di lui, e la punizione di tali colpe e responsabilità saranno mezzi efficaci di prevenzione.

Nè il Ministero della giustizia si è fermato a queste prescrizioni, ma ha invitato i magistrati a distinguere sempre, in conformità delle investigazioni fatte, fra i giovanetti già guasti e di cui il fallo commesso sia l'effetto di istinti già perversi, e tra i fanciulli momentaneamente trascinati al delitto più per l'ignoranza e per l'occasione o per leggerezza, che non per malvagità. Nel primo caso il colpevole deve essere rinviato al Tribunale, il quale, a preferenza di infliggergli la inutile pena del carcere, deve inviario, e per un tempo abbastanza lungo, in una casa di correzione, di dove il giovane possa, se ciò sia conveniente, esser posto in libertà provvisoria ed affidato a privati. Nel secondo caso il minore non deve neppur comparire innanzi al Tribunale, ma, dopo una dichiarazione di non farsi luogo a procedere, esser consegnato ai genitori, ovvero, se torni più opportuno, all'Amministrazione dell'assistenza pubblica o ad una società di patronato.

L'obbligare l'Autorità giudiziaria a separare i minorenni secondo l'indole ed i precedenti; l'evitare ad essi non pure il carcere ma, quando sia possibile, anche la casa di correzione; il prevenire il contagio di quelli, che, fin dagli anni giovanili, hanno spiccate tendenze delittuose su quelli la cui debole volontà o il cui fiacco senso morale possono essere rinvigoriti da una ferma educazione e dal lavoro; l'impedire che con una condanna il giovane, anche se ravveduto, non trovi più occupazione nè impiego e sia dalle difficoltà economiche ricacciato tra quelle classi delinquenti, che, nelle grandi città, sono in continuo stato di formazione e di fermento e sono

sempre pronte ad accogliere nuovi soci e compagni; tutti questi fini — che le disposizioni del Ministero della giustizia di Francia si propongono — sono ispirati dagli studi più moderni e migliori della scienza criminale.

Il Comitato parigino di difesa dei fanciulli vi ha avuto non piccola parte. Questo Comitato — al quale appartengono cultori delle discipline penali e penitenziarie e magistrati ed avvocati a cui l'ufficio e l'esperienza dimostrano ogni giorno nella loro realtà le cause ed i pericoli della delinquenza giovanile — non solo ha continuato l'opera per cui è stato fondato, ossia di riformare il procedimento giudiziario per i minorenni, ma ha esteso ed allargato la sua azione. Esso si occupa assiduamente di quanto attiene alle istituzioni preventive e repressive riguardanti l'infanzia, e non solo studia il modo con cui esse funzionano in Francia ed in altri Stati, non solo segue il movimento della legislazione nei vari paesi, ma, discutendo delle modificazioni da portare nelle leggi e nell'amministrazione, cerca di promuovere utili riforme ⁽¹⁾. Tra gli argomenti da esso trattati in quest'ultimo tempo, ricordo le questioni intorno all'età ed al discernimento in relazione al vigente Codice francese; il patronato e l'assistenza da dare ai minorenni alla loro uscita dalle case di correzione; le innovazioni da introdurre nei sistemi di educazione correzionale; la facoltà da darsi alle società ed agli istituti per l'infanzia di iniziare procedimento penale per i delitti commessi contro di questa ⁽²⁾.

Il Comitato di difesa di Parigi è stato imitato in altre città francesi ed associazioni più o meno simili ad esso si sono formate all'Havre, a Tolosa, a Bordeaux, a Marsiglia ⁽³⁾. Anche a Bruxelles è sorto fin dal 1893 un Comitato di difesa, che però differisce per alcuni aspetti da quello della Senna, ed istituzioni dello stesso genere si vanno o studiando od attuando in Svizzera, in Olanda, in Danimarca, nella Russia.

Le cure che in Francia i privati e lo Stato danno da alcuni

(1) Nella *Revue Pénitentiaire* si trova ogni mese una cronaca delle discussioni e dei lavori del "Comité de défense".

(2) *Revue Pénitentiaire* 1897, pag. 535 e 825; ivi, 1898, pag. 400, 517, 687; ivi, 1897, pag. 296, 537; ivi, 1898, pag. 405 e seg.

(3) Veggasi ad esempio per Marsiglia la recente relazione del *Comité des enfants traduits en justice de Marseille*, Marseille 1898.

anni ai minorenni delinquenti hanno incominciato ad aver qualche effetto? Si deve attribuire ad esse la diminuzione che, per la prima volta, dopo parecchio tempo, la statistica francese del 1895 segna rispetto il numero dei minorenni giudicati dalle Assise e dai Tribunali (1)? Una tale diminuzione è forse soltanto apparente e proviene dal maggior numero di minorenni pei quali fu provveduto, in conseguenza dei nuovi e più saggi criteri seguiti, prima del giudizio. Il risultato pratico dell'opera del Comitato di difesa e delle varie riforme procedurali e legislative non potrà vedersi che fra alcuni anni. Sino ad oggi, anche in Francia come in altri Stati, è tuttora unanime il lamento da parte degli osservatori più imparziali circa l'accrescersi della delinquenza dei minorenni e circa la necessità di tentare quei provvedimenti che sembrino meglio adatti ad impedirla (2).

Per vedere se questi provvedimenti valgano ad opporsi alle influenze morali ed alle cause economiche che spingono al delitto ed all'ozio una parte dei fanciulli delle classi povere, soprattutto nelle grandi città, sarà utile di avere, come l'Albanel proponeva, delle statistiche estese, e quelle che fossero compilate col materiale posseduto dal Tribunale della Senna darebbero intanto un ricco contributo di osservazioni.

VI.

La statistica della giustizia civile.

Nella sessione di Pietroburgo l'Istituto trattò in particolare della statistica civile.

Esso fu richiamato a quest'argomento da un giurista inglese, il Macdonell, preposto da alcuni anni alla direzione della

(1) Il numero degli accusati minori di 16 anni giudicati dalle Assise è diminuito da 32 nel 1894 a 25 nel 1895 e quelli degli imputati giudicati dai Tribunali da 4541 a 3790. Si veda a questo proposito E. PAYEN, *La Criminalité des enfants et les mesures adoptées par le parquet de la Seine*, nell'*Economiste français*, 26 febbraio 1898.

(2) Si veda per informazioni recenti così sulla Francia come sulla Germania e sull'Inghilterra lo scritto del Tarde, *La jeunesse criminelle* in *Études de psychologie sociale*, Paris, 1898, pag. 197 e seg.

statistica civile del suo paese, la quale fornisce ora notizie molto interessanti intorno ai giudizi civili ed alla frequenza delle liti in Inghilterra.

Già nei congressi di statistica si era cercato di esaminare comparativamente per vari paesi alcuni istituti della giustizia civile e commerciale, ed era stato tentato per parte di un egregio cultore dei nostri studi, l'Yvernès, un saggio di statistica internazionale, in cui egli riuni le principali disposizioni legislative dei diversi Stati ed i risultati delle statistiche in questa materia (1).

Il Macdonell propose che quest'opera fosse ripresa e rinnovata, il che sarebbe opportuno, negli ultimi anni essendo avvenuti in molti paesi mutamenti notevoli così nella procedura come nella legislazione civile e commerciale.

Inoltre il Macdonell invitò l'Istituto a discutere dei metodi migliori per la statistica civile, la quale, a dir vero, non è stata oggetto fin qui di uguali cure della statistica criminale. Mentre questa è, con maggiore o minore ampiezza, pubblicata regolarmente da quasi tutti gli Stati europei, alcuni di essi fanno conoscere le controversie civili soltanto in modo sommario.

Ad esempio la Germania, la quale possiede una statistica criminale elaborata con buon metodo e ricca di notizie, manca di una vera e propria statistica civile, e pubblica solo alcuni dati sul lavoro delle magistrature, sul numero delle cause e sullo svolgimento della procedura (2). Si hanno per alcuni Stati della Confederazione dei rendiconti più particolari; che però non corrispondono neppure essi ai fini di una statistica della giustizia civile e sono quasi esclusivamente di carattere amministrativo e procedurale (3). La disparità

(1) E. YVERNÈS. *La justice civile et commerciale en Europe*. Paris, 1878, 1 volume in 8°.

(2) Veggasi la *Deutsche Justiz-Statistik* pubblicata dall'Ufficio della giustizia dell'Impero e che riguarda l'attività della magistratura e lo svolgersi del procedimento non solo in materia civile, ma anche in materia penale. Sull'importanza che questa statistica, nonostante le sue limitazioni, ha per lo studio della giustizia civile si veggia lo scritto del FULD, *Die deutsche Civilprozessstatistik*, nell'*Archiv für die civilistische Praxis* N. F. Bd. 21. H. 3.

(3) L'YVERNÈS (*La justice civile et commerciale*) pag. XXX, scriveva opportunamente a proposito della statistica giudiziaria della Baviera: " Les notices statistiques sur cette branche de l'administration des affaires publiques ont exclusivement le caractère de ce qu'on appelle des compte-rendus d'affaires, et sont loin de répondre aux exigences d'une véritable statistique civile. „

delle legislazioni civili, prima che fosse promulgato il nuovo Codice comune a tutto l'Impero, rendeva difficile la compilazione di una statistica: ora che è stata data unità, anche in questa parte, alla legge tedesca, è da credere che si cercherà di rilevare com'essa operi e come si applichi.

Non occorre insistere sull'importanza che può avere la statistica civile, non solo sotto l'aspetto amministrativo e giudiziario, ma sotto quello sociale.

Essa, col far conoscere quale sia la frequenza delle liti, come queste variano da un anno all'altro e come si distribuiscono nel territorio di uno Stato, ci fa penetrare addentro alla vita economica di un popolo. Certo, non è facile rilevare il significato della litigiosità, senza tener conto di molteplici fattori e di tutto il meccanismo legislativo e procedurale che regola l'azione dei Tribunali civili. Come, nel considerare il movimento della criminalità, bisogna aver riguardo all'influenza che il cambiar delle leggi e della procedura esercita sul numero dei reati, lo stesso è da dire rispetto alle liti. Una modificazione delle spese processuali, una innovazione circa i limiti di competenza di una magistratura possono, col rendere la giustizia più accessibile e più facile, portare un aumento di controversie e di processi. In Italia l'allargamento della competenza da trenta a cento lire del Conciliatore, stabilito da una legge del 1893, ebbe per effetto non solo uno spostamento di cause, ma un accrescimento di esse. Dapprima, quando si doveva ricorrere al Pretore per promuovere l'azione giudiziaria ed occorrevano spese e perdita di tempo, molti preferivano comporre le contestazioni od abbandonarle, mentre oggi le portano innanzi al Conciliatore vicino di sede ed i cui procedimenti sono spicci e di poco costo ⁽¹⁾.

Al disotto però di questi motivi, a così dire formali, che concorrono a determinare il numero delle liti, agiscono altre ragioni più profonde e complesse. Cause tra loro opposte possono produrre il medesimo effetto sulla litigiosità. Questa può aumentare, così per il crescere dei rapporti contrattuali ed una maggiore attività dei commerci, come per il disagio economico, che mette molti nell'im-

(1) Mentre le cause per un valore di oltre 30 a 100 lire definite dai Pretori nel quinquennio 1888-1892 erano state in media 54,000 all'anno, le sole cause di un valore di oltre 50 a 100 lire decise dai Conciliatori nel 1893-96 furono in media circa 100,000 all'anno.

possibilità di soddisfare alle obbligazioni, anche di poco conto, e costringe i creditori ad ottenerne l'adempimento innanzi ai Tribunali. In Inghilterra si son vedute aumentare le liti presso le magistrature superiori di prima istanza in anni di molta prosperità economica ⁽¹⁾. All'incontro le controversie decise dai Tribunali minori o Corti di contea (*County Courts*) sono state più numerose nei periodi di depressione commerciale, di bassi salari, di alti prezzi, queste Corti inferiori giudicando del ricupero o del pagamento dei piccoli debiti, i quali crescono nei tempi difficili. Così pure in Italia, in anni di crisi e di perturbazione economica come quelli susseguenti al 1887, crebbero le contestazioni giudiziarie in ogni ordine di giurisdizione ⁽²⁾; ed alcune delle regioni più povere, ad esempio la Sardegna, son quelle che presentano costantemente un numero più elevato di cause civili di tenue entità.

In mezzo alle oscillazioni ora in un senso ora in un altro determinate da ragioni economiche, e nonostante i motivi di vario genere che influiscono sul movimento delle liti, questo segue in parecchi paesi alcune linee direttrici comuni.

Uno stesso fatto si osserva in Stati diversi, tanto in alcuni di intenso sviluppo industriale, come l'Inghilterra, e di ricchezza diffusa, come la Francia, quanto in altri di una vita economica più modesta, come l'Italia. Le controversie di maggior importanza e valore o diminuiscono o rimangono stazionarie, sebbene il commercio dovunque più sviluppato ed i maggiori rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato dovrebbero offrire più frequenti occasioni di liti ⁽³⁾. Le controversie giudicate in Inghilterra dalle Corti su-

⁽¹⁾ Per esempio innanzi all'Alta Corte di giustizia (*High Court of Justice*) le cause crebbero negli anni 1878-82, che fu un periodo di largo movimento commerciale per importazioni ed esportazioni, mentre erano diminuite nel 1868-72 anni susseguenti alla crisi del 1866. — *Judicial Statistics, England and Wales, 1894*, Part. II, *Civil Judicial Statistics*, London, 1896, pag. 20.

⁽²⁾ Le cause iniziate avanti i Conciliatori salirono da 1,334,044 nel 1887 a 1,420,276 nel 1888 e 1,452,124 nel 1889: quelle di competenza dei Pretori e dei Tribunali aumentarono, negli stessi anni, da 449,066 a 480,351 e 479,288: quelle infine giudicate dalle Corti di appello da 16,416 a 17,235 e 18,077.

⁽³⁾ Sulle liti in Inghilterra vedasi MACDONELL, *Litigation in England and Wales* nel *Journal of the Royal Statistical Society*, 1894, pag. 452: in Francia, TARDE, *La criminalité comparée*, Paris, 1886, pag. 102 e seg., e la pubblicazione ufficiale *Compte général de l'administration de la Justice civile et commerciale en France pendant l'année 1880 et Rapport relatif aux années 1821 à 1880*,

periori, in Francia dai Tribunali civili dimostrano, nonostante la diversa competenza di queste magistrature e le deviazioni annuali talora rilevanti, una generale tendenza a scemare (¹). In Italia le cause trattate dalle Corti di appello e dai Tribunali nel corso di un ventennio ritornano, dopo gli sbalzi di alcuni anni, ad essere in numero quasi uguale (²). Ciò è probabilmente effetto della inclinazione, che si va diffondendo nei vari paesi di risolvere le contestazioni di maggior gravità in via amichevole e senza incorrere in molte spese e nelle lungaggini della procedura. Nella trattazione degli affari — a causa della maggiore rapidità con cui oggi si svolgono e delle relazioni sempre più numerose anche da uno Stato all'altro — vanno prevalendo modi più pratici e più liberi dal formalismo legale, e si cerca di evitare future discussioni e litigi. Di ciò è anche indizio l'estendersi del sistema arbitrale. Esso in Inghilterra si va ampliando sempre più: in vari disegni di legge approvati in questi ultimi anni fu esplicitamente accolto, e, ad esempio, in quelli per le indennità agli operai danneggiati (*Workmens Compensation Bills*) fu stipulato che la somma da pagarsi non fosse determinata né da giudici, né da giurì, ma da arbitri. Poichè questo allargarsi del giudizio arbitrale non è proprio soltanto dell'Inghilterra, ma di altri paesi, e par quasi segnare un aspetto del costume e del sentimento giuridico odierno;

Paris, 1882, pag. xvi e seg.: in Italia, *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1880*, Roma, 1882, pag. 52-53, e C. SANDRELLI, *Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità per l'anno 1894* (*Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, sessione del 1896, Roma, 1897, pag. 60 a 137 della 2^a parte).

(¹) Il numero delle cause trattate in Inghilterra dalla *Chancery Division* fu di 1 ogni 3390 abitanti nel 1878-82 e di 1 ogni 4038 nel 1893-94; quelle innanzi alla *Queen's Bench Division* diminuirono da 1 ogni 281 abitanti ad 1 ogni 403 nello stesso periodo, e quelle innanzi alla *High Court of Justice* da 1 ogni 256 abitanti ad 1 ogni 360 (*Civil Judicial Statistics*, 1894, pag. 19). In Francia le cause portate innanzi ai Tribunali civili discesero da 205,375 nel 1887 a 186,434 nel 1894: anche considerando un periodo più lungo di tempo, non si nota una tendenza all'aumento, non ostante il crescere degli oggetti e delle occasioni di controversia: da una media di 46 cause per 10,000 abitanti nel 1851-55 non si giunge che ad una di 48 nel 1894 (*Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant l'année 1894*, Paris, 1897, pag. vi).

(²) Le cause portate innanzi ai Tribunali ed alle Corti furono in media 125,033 all'anno nel periodo 1876-79 e 127,037 nel 1892-95.

poichè vi accennano varie disposizioni accolte nelle leggi civili, germi destinati a fruttificare meglio che non abbiano fatto sin qui; e poichè nei giudizi per arbitri può forse aversi uno svolgimento nuovo della giustizia, gioverebbe il seguirne le vicende e lo studiarne le forme nei diversi Stati (1).

Le cause decise con giudizio arbitrale in Francia ed in Italia, secondo le norme stabilite nei Codici dei due Stati, sono in piccolo numero (2); ma esse non rappresentano che una minima parte delle contestazioni per le quali si cerca di evitare il dispendio e la lentezza di una controversia giudiziaria. Nè contraddice alla tendenza di cui parlo il fatto, che si veggono in alcuni paesi, come in Francia, diminuire le conciliazioni tentate prima di iniziare il giudizio, ed in altri, come in Italia, scemare le transazioni nei giudizi delle varie magistrature (3). È da supporre che, quando le conci-

(1) Nella Commissione per la statistica giudiziaria il BOCCARDO ed il SANDRELLI rilevarono l'importanza di questo argomento e chiesero che i giudizi arbitrali fossero oggetto di particolare indagine statistica - Veggansi gli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, 2ª Sessione del 1897, Roma, 1898, pag. 19 e 23.

(2) In Italia le sentenze arbitrali, pena la nullità, devono essere depositate entro cinque giorni alla cancelleria della Pretura del mandamento in cui furono pronunziate, ed il Pretore le rende esecutive con apposito decreto (articolo 24 Cod. proc. civ.). Questi decreti dal 1883 in poi sono alquanto cresciuti: il loro numero medio annuo fu di 814 nel triennio 1883-85 e di 933 nel 1893-95. Anche in Francia vigono disposizioni simili a quelle del Codice italiano (art. 1003-1028 Code de procédure civile), e le sentenze degli arbitri sono rese esecutive dal Presidente del Tribunale. Il numero delle ordinanze emesse è inferiore a quello dei decreti dei Pretori in Italia: esse furono 324 nel 1894.

(3) In Francia le controversie di qualunque valore per le quali, secondo la legge, dovrebbe sempre tentarsi la conciliazione innanzi ai Giudici di pace diminuirono, quelle per cui la conciliazione si fa all'udienza (art. 48 e seg. Cod. proc. civ.) da 45,429 a 28,522 nel 1894 e quelle in cui la conciliazione si tenta fuori dell'udienza (*Affaires venues sur billet d'avertissement*) da 1,820,321 a 1,430,252 negli stessi anni. Le relazioni ufficiali lamentano la decadenza del potere conciliativo di questi giudici (*Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant l'année 1894*, pag. XII; *idem*, 1891, pag. XVII). — In Italia le cause transatte innanzi ai Pretori, ai Tribunali ed alle Corti di appello da 152,578 nel 1890 si ridussero a 87,549 nel 1896. Quanto alle conciliazioni innanzi ai Conciliatori per cause di loro cognizione esse andarono aumentando fino al 1892 (223,835 nel 1880 e 258,527 nel 1892): estesa la competenza di questo magistrato colla legge del 1893, continuarono dapprima a crescere (326,422 nel 1893 e 343,085 nel 1894) per scemare poi notevolmente negli ultimi anni (283,631 nel 1895 e 285,768 nel 1896). Le conciliazioni per cause di qualunque valore portate innanzi ai Conciliatori diminuirono costantemente (122,034 nel 1880 e 62,531 nel 1896).

liazioni o le transazioni risultano possibili, si faccia a meno di ricorrere all'Autorità giudiziaria e le parti compongano di comune accordo la lite senza presentarsi ai Tribunali.

Mentre le controversie di un certo valore diminuiscono o si mantengono stazionarie in vari Stati, le cause di poca entità seguono un movimento diverso da uno Stato all'altro. Esse crescono in Inghilterra innanzi alle Corti di contea, dove la maggior parte delle liti non supera il valore di 50 lire sterline, ed aumentano parimenti in Italia innanzi agli Uffici di conciliazione. Invece in Francia, i procedimenti di competenza dei Giudici di pace vanno scemando di numero. Queste piccole cause — per la tenuità degli interessi, per la breve durata del giudizio, per la semplicità delle forme procedurali che non si prestano ad eccezioni, ad opposizioni, incidenti ed appigli cui si dà mano nelle liti più importanti — rappresentano in modo attenuato lo spirito litigioso, così come certi lievi reati, pure essendo molta parte della delinquenza, non ne rivelano nè la intensità nè i caratteri. Ma queste minori controversie — promosse da una larga parte della popolazione, la quale ricorre all'autorità giudiziaria per la tutela del proprio interesse — risentono, forse più delle contestazioni di un valore rilevante, l'effetto dei vari motivi che influiscono sulla frequenza dei litigi, appunto come i delitti di poca gravità, le lesioni lievi, i piccoli furti, risentono maggiormente l'azione dei fattori economici e sociali, che agiscono sulla criminalità.

Esaminando per l'Inghilterra il movimento dei processi civili innanzi alle Corti di contea e le vicende dei salari, si è potuto rilevare una diretta connessione fra gli uni e gli altri. La curva dei salari dei minatori nel Northumberland e nel Durham e quella delle controversie giudicate dalle Corti di quelle Contee si muovono in senso opposto: al saggio più elevato dei salari nel 1873 corrispose una diminuzione di liti, le quali presero invece ad aumentare col deprimersi dei salari fino al 1880, per ritornar poi, questi a crescere, quelle a scemare, finchè, nel 1888, un nuovo abbassamento dei salari si accompagnò ad un maggior numero di contestazioni. La stessa analogia, sebbene con minore evidenza, si riscontra per i salari di alcune contee prevalentemente agricole (¹).

Anche gli scioperi sono stati messi in relazione col movimento

(¹) *Civil Judicial statistics*, 1896. London, 1898, pag. 69.

delle liti. Da un confronto fra il numero degli scioperi, considerati secondo la maggiore o minore durata, e i processi civili trattati dalle Corti di contea negli stessi distretti e negli stessi anni, è risultato che in parecchi casi la cessazione del lavoro — durante cui molti consumatori non percepiscono il consueto guadagno e debbono in parte vivere a credenza — produsse un immediato e rapido aumento di liti per somme non pagate, per fitti scaduti ed altri obblighi non adempiuti. In altri casi allo sciopero tenne dietro un pronto restringersi del credito e una conseguente diminuzione di atti e di processi per il ricupero dei debiti (1).

Per quanto occorra procedere con cautela nell'indagare i rapporti fra il numero delle controversie e gli elementi procedurali ed economici con cui sono congiunte, e per quanto il movimento delle liti presenti da provincia a provincia, da Stato a Stato, analogie e differenze non sempre facili a spiegare, tuttavia si vede da questi esempi come sia possibile porre in evidenza il legame che esiste fra la litigiosità ed altri fatti sociali.

La statistica civile fornisce poi varie notizie che, meglio della frequenza delle liti, sono indici diretti dello stato economico e delle sue vicende. Queste si ripercuotono ogni anno nel numero dei fallimenti e delle vendite giudiziarie per espropriazione forzata. Le esecuzioni immobiliari, mentre in Italia, per le non buone condizioni generali dello Stato e dei cittadini, sono andate aumentando, diminuiscono invece in Francia ove l'agiatezza comune non soffre alterazioni.

Ma, oltre questa importanza economica, la statistica civile ne ha pur una sociale. Oggi che l'ordinamento familiare, specie nei rapporti della patria potestà e delle relazioni personali e patrimoniali fra i coniugi, è oggetto di discussione e di riforme, è necessario conoscere come queste leggi operino e quali effetti producano. Lo stesso si dica della protezione delle persone e dei beni dei minorenni mediante gli istituti pupillari, rispetto ai quali giova sapere se sono insufficienti e difettosi e come debbono essere corretti (2).

(1) *Civil Judicial statistics*, 1896. London, 1898, pag. 71.

(2) In Italia si riconobbe per mezzo della statistica la deficienza del numero delle tutele aperte di fronte a quelle che si sarebbero dovute instituire nei casi voluti dalla legge, e furono presi vari provvedimenti per rendere più efficace l'opera delle Autorità giudiziarie ed amministrative, a cui il Codice affida la protezione dei minorenni.

Infine la statistica civile viene, in certo modo, a compiere quella penale. È interessante il rilevare i rapporti fra la frequenza delle liti e la criminalità, e vi è un andamento in parte simile fra le contestazioni civili ed i processi penali. Le une e gli altri subiscono contemporaneamente, come si può vedere per la Francia, l'effetto di certe cause, quali le crisi commerciali ed i rivolgimenti politici (1). In Inghilterra si osserva una stretta correlazione fra il variare dei reati contro la proprietà e quello delle controversie giudiziarie (2). In Italia v'è una certa analogia fra la distribuzione della criminalità e quella delle liti, specie di poco valore (3). Vari processi civili traggono origine dalle passioni stesse che danno occasione a dei processi penali, e l'analisi delle condizioni morali di un paese riesce più compiuta, se all'osservazione del numero e della specie dei delitti si aggiunge quella delle liti. Il numero dei fallimenti integra quello delle bancherotte, e, siccome i confini tra la frode civile e quella penale sono difficili a determinare, così certi procedimenti iniziati presso i Tribunali civili non sono che mezzi per raggiungere impunemente e con maggior facilità gli stessi fini, a cui mirano le truffe, le appropriazioni indebite, le usurpazioni.

Per queste varie ragioni, per cui la statistica civile ha un maggior valore che non sia semplicemente quello amministrativo e giudiziario, conviene, anche rispetto ad essa, perfezionare il metodo e determinarne meglio l'oggetto ed i fini. In Italia non si è trascurato un tale studio ed anzi era stato divisato di istituire una scheda per ciascun processo civile allo scopo di conoscere la natura delle controversie. Ma questo disegno si dimostrò di difficile attuazione (4). Ad ogni modo la statistica italiana ha cercato, anche riguardo ai giudizi civili, di accostarsi a quei metodi che soli la scienza può raccomandare, perchè permettono di desumere le notizie direttamente e con unità di criteri dai documenti originali. Per alcuni degli argomenti più importanti — le separazioni personali dei coed i fallimenti — i dati sono ricavati dallo spoglio di appositi registri

(1) *Compte général de l'administration de la Justice civile et commerciale pendant l'année 1891*. Paris, 1894, pag. xvi.

(2) *Civil Judicial Statistics*, 1894. London, 1896, pag. 20.

(3) Veggasi l'articolo di G. FERROGLIO, *Litigiosità e criminalità* nella "Riforma sociale", Anno III, 1896, fascicolo X.

(4) Veggansi rispetto alla istituzione di una scheda per le cause civili gli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del giugno 1883 - Roma, 1884, pag. 26 a 30; Sessione del febbraio 1885 - Roma, 1886, pag. 88 a 126.

nominativi. Così pure per i provvedimenti sulla patria potestà, per quelli riguardanti le tutele dei minorenni e per le espropriazioni forzate sono stati istituiti dei registri o delle schede descrittive per ogni processo. Il medesimo si potrà fare in avvenire per altre materie della giustizia civile, venendosi in tal modo a conseguire quei vantaggi, che si volevano ottenere col mezzo della scheda per ciascuna causa. E forse è questa la via da seguire, ossia limitare a poche le notizie da chiedere numericamente agli Uffici di cancelleria e adoperare registri nominativi o schede speciali per gli oggetti e gli istituti che meritano esame più attento.

Il Macdonell nelle sue proposte riguardanti la compilazione delle statistiche civili — e che furono dall'Istituto trovate opportune — toccò di alcuni punti a cui credo conveniente accennare.

Anzitutto egli consigliò che si dia notizia non solo del lavoro dei Tribunali ordinari, i quali sono l'organo diretto dello Stato per dirimere le liti, ma anche dell'opera di quei Tribunali speciali a cui è affidata, nei diversi paesi, la soluzione di certe controversie. Il Macdonell ricordava come in Inghilterra molte contestazioni siano, in numero sempre maggiore, sottratte ai giudici comuni e portate alla decisione di arbitri pubblici e privati o di corpi amministrativi. Ad esempio, i commissari preposti alla beneficenza (*Charity Commissioners*) ⁽¹⁾, il Ministero del commercio (*Board of Trade*), la Commissione per le ferrovie (*The Railway Commission*) risolvono oggi questioni di diritto, che dapprima erano sottoposte alle Corti giudiziarie. Lo stesso avviene in altri paesi per l'estendersi dell'azione dello Stato e per il bisogno di provvedere alla tutela di nuovi interessi ed al componimento di nuovi dissidi. Collegi di probi-viri e Tribunali di conciliazione per le controversie fra lavoratori e padroni si vanno ovunque formando, ed è utile conoscere l'oggetto e l'esito delle cause giudicate da queste Magistrature. Parimente la così detta giustizia amministrativa va costituendo — come è avvenuto da qualche anno in Italia — dei

⁽¹⁾ Per le leggi inglesi gli amministratori responsabili degli Istituti di beneficenza (*Charitable trusts*) stanno sotto il controllo di quattro Commissari, due dei quali devono essere avvocati (*barristers*) da non meno di dodici anni, e che sono preposti per assicurare la giusta amministrazione. I poteri e gli obblighi di questi *Commissioners* sono stabiliti dal *Charitable Trusts Act* del 1853 e da vari statuti successivi.

suoi proprii organi e giunte o consigli, che decidono questioni e pronunciano sentenze. Anche rispetto a questi nuovi corpi giudicanti giova vedere come si svolga il procedimento e quale sia il frutto dell'azione protettrice del diritto, che essi — in mezzo ai rapporti giuridici e politici sempre più complessi degli Stati moderni — son chiamati ad esercitare.

In secondo luogo il Macdonell insistè perchè le statistiche civili contengano indicazioni non solo intorno al numero ed alle specie dei litigi, ma su tutta l'opera della magistratura, anche all'infuori delle materie contenziose, e diano conto, ad esempio, dei provvedimenti circa le tutele dei minorenni, le legittimazioni, la patria potestà.

Il magistrato inglese sollevava poi un'altra questione, ossia quella della « unità statistica », che deve prendersi come indice del movimento delle liti e di cui ci si deve valere per fissare ogni anno il numero delle controversie. Deve essere la « causa » o la « sentenza », e si deve tener calcolo delle sole cause o sentenze che riguardano una vera e propria contestazione, od anche di quelle incidentali, che sorgono o le parti cercauo di far nascere durante il corso del giudizio?

Per la statistica penale coloro che se ne occuparono con maggiore autorità ricercarono quali dati potessero meglio rappresentare la delinquenza, e determinarono il valore, in più ed in meno, di ciascuno, ossia di quelli concernenti le denuncie, le istruttorie, i giudizi, le condanne. Una simile discussione andrebbe fatta rispetto alla statistica civile, stabilendo quale sia il dato, che può raffigurare con maggior precisione la frequenza delle liti e a qual momento processuale deve essere riferito. Una difficoltà per i confronti, che si volessero istituire fra i diversi paesi circa il numero delle dispute giudiziarie, consiste in ciò che, a parte le differenze nelle leggi civili e nella procedura, non si segue nelle statistiche un criterio uniforme nel computo delle cause e delle sentenze.

Infine il Macdonell si fermò sulla classificazione delle cause civili secondo il loro oggetto. Talune statistiche, come quelle italiana e francese, danno un'analisi abbastanza minuta delle contestazioni decise per l'applicazione del Codice civile o di altri Codici o delle molte leggi, che regolano oggi l'azione individuale nei suoi rapporti con la società o con lo Stato. Se la statistica civile deve

servire, non solo per informare intorno all'attività dei giudici ed al modo in cui essi esercitano il loro ufficio, ma per far conoscere quegli aspetti della vita familiare ed economica che si rispecchiano in determinate controversie, si intende quanto importi una conveniente classificazione di esse secondo il loro oggetto. Una tale classificazione però può farsi, coi metodi attuali, soltanto con un certo grado di approssimazione. Una causa civile non si può definire così facilmente come accade dei reati, che hanno un proprio titolo od i cui caratteri sono definiti dai Codici: la materia di una lite può toccare contemporaneamente a vari punti di diritto e può mutare durante il corso del giudizio. La classificazione dei giudizi civili va quindi tenuta in confini limitati ⁽¹⁾; tuttavia è utile che la questione si studi e non nei riguardi di un solo Stato e di una sola legislazione, ma avendo presenti le leggi e gli ordinamenti dei vari paesi.

VII.

Statistica dei divorzi e delle separazioni personali.

L'Istituto trattò in particolare d'un argomento di statistica civile di generale interesse, quello delle separazioni personali e dei divorzi.

Già nella precedente sessione di Berna (agosto 1895) erano state tracciate le linee di una statistica internazionale su questo soggetto, ripigliandosi così gli studi comparativi fatti in Italia dall'Ufficio di statistica, in Francia da Giacomo Bertillon, negli Stati Uniti dal Dipartimento del lavoro ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nella statistica italiana la classificazione dell'oggetto dei giudizi è stata ristretta ad un minor numero di voci a cominciare dal 1893, per agevolare la compilazione dei quadri statistici agli Uffici di cancelleria e per ottenere una maggiore esattezza. Vedasi la *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1895*, Roma, 1897, pag. I e LXXXIII.

⁽²⁾ V. *Le separazioni personali di coniugi e i divorzi in Italia e in alcuni altri Stati*, negli *Annali di statistica*, Serie III, vol. 1°, Roma, 1882, pag. 39; JACQUES BERTILLON, *Étude démographique du divorce*, Paris 1883; CAROLL WRIGHT, *Marriage and Divorce*, 2^d Report of the Commissioner of Labor, Washington, 1st edition 1889; revised edition 1891. Veggasi per alcune notizie più recenti I. WERNICKE, *Die Statistik der Ehescheidungen* nei *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 1893, pag. 259.

Le notizie da comprendersi in questa ricerca erano state ristrette alle più importanti, minori di quelle che si trovano nelle pubblicazioni di vari paesi (1). Ciò non ostante l'Yvernès, nel presentare a Pietroburgo il materiale raccolto, dovette riconoscere che era tuttora insufficiente. Mentre in alcuni Stati venne data una conveniente estensione a questa parte della statistica civile, in altri le notizie sui procedimenti per divorzio o per separazione personale o mancano o non sono complete. Ciò riesce d'ostacolo allo studio comparativo delle separazioni e dei divorzi, e l'Istituto propose che tutti gli Stati forniscano almeno le indicazioni più generali.

Insieme colla relazione dell' Yvernès che, malgrado le lacune dipendenti dalle ragioni accennate, contiene numerose osservazioni sul divorzio in Europa negli ultimi anni (2), fu presentata all'Istituto una pubblicazione del Böckh, direttore dell'Ufficio statistico di Berlino, sui divorzi chiesti ed accordati in quella città durante il decennio 1885-1894 (3). Nell'introduzione sono discusse varie questioni di metodo, ed i dati della città di Berlino sono posti a confronto con quelli di diversi paesi, senza aver inteso con ciò di presentare una compiuta statistica internazionale dei divorzi.

Opportunamente l'Istituto si fermò su un punto di questa statistica, che è di solito trascurato nelle pubblicazioni ufficiali, vale a dire sulla classificazione delle professioni dei coniugi divorziati o

(1) Le notizie che l'Istituto nella sessione di Berna aveva deliberato doversero far parte della statistica comparata delle separazioni personali e dei divorzi, sono le seguenti: 1) numero annuo, per ogni Stato, dei divorzi chiesti e pronunciati con la divisione per circoscrizioni giudiziarie; 2) rapporto tra il numero dei divorzi e quello dei matrimoni; 3) se la domanda sia presentata dal marito o dalla moglie o da entrambi i coniugi; 4) lo stato di famiglia degli sposi, se cioè con prole o senza prole; 5) la professione degli sposi; 6) l'età degli sposi; 7) la durata del matrimonio; 8) la conversione della separazione personale in divorzio per gli Stati in cui la legge ne dà facoltà; 9) i motivi della domanda; 10) la proporzione dei divorzi rispetto alle separazioni personali. Veggasi il *Compte-rendu de la quatrième session de l'Institut international de statistique* nel *Bullettin de l'Inst. intern. de stat.*, Tome IX, 2.me livraison, pag. 146.

(2) Un sunto di questa relazione è stato pubblicato nel Giornale della società di statistica di Parigi: E. YVERNÈS, *Le Divorce et la séparation de corps en Europe* (*Journal de la Société de Statistique de Paris*, novembre 1898).

(3) *Statistik der Ehescheidungen in der Stadt Berlin in der Jahren 1885 bis 1894*. Berlin, 1897, 1 vol. in 4°.

separati. Non solo si raccomandò che essa fosse resa comparabile da Stato a Stato e coordinata a quella dei censimenti, ma fu riconosciuta l'utilità di una classificazione rispondente al carattere proprio dell'indagine.

Lo studio delle professioni va acquistando un'importanza sempre più estesa nella demografia, e la tecnica statistica deve secondare le maggiori esigenze dei cultori delle scienze sociali. Le divisioni per professioni da seguire nelle varie statistiche riguardanti questo o quell'aspetto della vita fisica, economica, intellettuale, morale, non solo debbono innestarsi tutte sulla classificazione del censimento (sia questo un vero e proprio censimento professionale od il censimento generale della popolazione), e potersi confrontare con esso; ma ogni classificazione particolare deve convenire al soggetto studiato. Per ciascuno di questi — si tratti della nuzialità, o delle morti, o delle malattie, o delle emigrazioni, o del delitto, o della previdenza — le professioni vanno considerate da un diverso punto di vista; ne va messo in rilievo ora il lato economico e tecnologico, ora quello sociale; ne va posta in evidenza ora l'influenza fisiologica, ora quella morale ⁽¹⁾. Secondo i vari fenomeni e fatti meritano maggior attenzione questi o quei gruppi di professione, ed occorre volgere l'analisi statistica piuttosto agli uni che agli altri. Così, per i divorzi e le separazioni personali, giova non tanto esaminare le varie specie d'industrie, bastando distinguere le principali, quanto considerare le vere e proprie classi sociali.

L'Istituto di statistica ha già contribuito a migliorare la statistica delle professioni: ha proposto una classificazione, uniforme per i vari paesi, da seguirsi nei censimenti, la quale lascia, entro certe linee comuni, libertà per ogni Stato di rilevare le professioni ed occupazioni per esso specialmente importanti ⁽²⁾; ha pure

⁽¹⁾ Sulla statistica delle professioni si veda H. VON SCHULLERN SCHRAT-
TENHOFEN, *Bericht über die Thätigkeit des Statistischeu Seminars an den k. k.*
Universitäts Wien im Wintersemester 1892-93 (dove, oltre la classificazione
generale delle professioni nei censimenti, è discussa - pag. 13 e seg. - quella
di alcune statistiche speciali), e, per la importanza che assume oggi non pure per
la demografia, ma per le scienze sociali, lo studio delle professioni e delle classi,
C. F. FERRARIS, *Il materialismo storico e lo Stato*, Palermo, 1897, pag. 207 e seg.

⁽²⁾ Veggansi le relazioni del BERTILLOU sulla nomenclatura delle profes-
sioni nei censimenti nel *Bulletin de l'Institut international de Statistique*, vol. IV,
2^e livraison, pag. 252; vol. VI, 1^e livraison, pag. 263; vol. VIII, 1^e livraison, pa-
gina 236.

fatto oggetto di studio una classificazione delle professioni per le statistiche del risparmio, la quale potrebbe estendersi ad altri argomenti di carattere economico e morale (1).

È da sperare che, mercè l'opera dell'Istituto, si possano avere in avvenire maggiori notizie sui divorzi e le separazioni. Da quelle che si sono potute riunire, si deducono alcune conclusioni non prive di interesse.

Certi fatti attinenti allo scioglimento legale del matrimonio s'osservano ugualmente nei vari paesi, nonostante le differenze legislative. Nella maggior parte degli Stati le domande di divorzio o di separazione sono presentate più spesso dalle mogli che dai mariti. La presenza de' figli esercita in generale una certa influenza nel ritenere i coniugi dalla rottura dell'associazione matrimoniale, ma non senza differenze fra i vari Stati. Le classi commerciali ed industriali — accentrate nelle grandi città — dimostrano ovunque una maggior inclinazione al divorzio delle classi rurali disperse nelle campagne. Fra i motivi di separazione o di divorzio il più comune è, in quasi tutti i paesi, la violenza (ossia i cattivi trattamenti, le sevizie, le gravi ingiurie) ed essa, esercitata il più spesso dall'uomo, spiega la maggior frequenza con cui le donne ricorrono ai tribunali per divorziare o per separarsi.

VIII.

Il metodo monografico e la delinquenza.

Accennerò da ultimo ad una questione intorno al metodo statistico che, già discussa nella precedente sessione di Berna (2), ritornò ad occupare l'Istituto in quella di Pietroburgo, e che, sebbene non riguardi direttamente la statistica civile o penale, ha tuttavia qualche interesse anche per questi studi.

Intendo parlare di quelle investigazioni statistiche, che si son volute chiamare « rappresentative », perchè dirette a rilevare i caratteri di certi fatti sociali o demografici, non studiando questi nella

(1) K. RASP, *Zur Frage einer internationalen Berufssparkassen-Statistik*; München, 1898.

(2) Veggasi il *Compte-rendu de la V^{me} session de l'Institut international de statistique* nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, tome IX, 2^{me} livraison, Rome, 1896, pag. XCIII e seg.

loro totalità (secondo porta il comune metodo statistico), ma considerandone solo una parte, in modo però da rappresentare integralmente quel gruppo di fenomeni o di fatti. Si tratta di esplorazioni parziali, se così posso dire, ossia di osservazioni, non estese a tutto lo Stato, ma limitate ad un certo numero di località sparse per il paese, distribuite e tracciate in guisa da riprodurre la fisionomia di questo.

Questa maniera d'indagine giova specialmente in quei casi, in cui la investigazione statistica deve essere intensiva e tener conto di molte notizie ed elementi, i quali mal si potrebbero riunire per un numero troppo grande di individui e di luoghi, sia per la difficoltà della ricerca, sia per la spesa. Ciò accade soprattutto per la statistica del lavoro e delle condizioni sociali della popolazione: se si vuol rilevare il tenore di vita, la rendita ed il bilancio economico (formato dalle entrate e dalle spese) delle varie classi di cittadini, lo stato delle abitazioni, occorrono questionari lunghi e complicati, a cui non si può sperare di aver risposta che facendone una limitata distribuzione.

Infatti furono specialmente gli Uffici del lavoro, e primi fra gli altri quelli degli Stati Uniti, che intrapresero delle indagini riguardanti, entro determinate frazioni del territorio, alcune forme dell'attività produttrice od una parte della popolazione operaia. Anche da noi non essendo stato possibile, per l'insufficienza dei mezzi, metter mano ad una compiuta statistica dei salari, fu necessario limitarsi a far conoscere i salari pagati in alcuni stabilimenti industriali scelti in vari gruppi d'industrie ed in varie regioni.

Non bisogna però confondere queste indagini ristrette nella loro estensione e nel loro oggetto col metodo delle investigazioni rappresentative, con cui si vuole ritrarre le condizioni generali di un fatto per tutto uno Stato od una popolazione, tener conto delle sue molteplici variazioni e coglierlo nella sua integrità, diminuendo tuttavia il numero delle osservazioni.

Di questa maniera di ricerche si fece sostenitore innanzi all'Istituto il Kiaer, direttore dell'Ufficio statistico norvegese, proponendo che se ne determinassero le regole ed i metodi convenienti (1).

(1) KIAER, *Observations et expériences concernant des dénombrements représentatifs* nel *Bulletin de l'Institut international des statistique*, tome IX, 2^{me} livr. - Rome, 1896, pag. 176; e, dello stesso autore, *Die repräsentative Untersuchungsmethode*, nell'*Allg. Statist. Archiv*, V. Band I, 1898.

Ma non mancarono opposizioni da parte di statistici teorici e pratici e di membri dell'Istituto stesso.

La statistica, si disse, non ha valore se non colga il maggior numero dei casi di un dato fenomeno o fatto; una conoscenza parziale dei casi stessi può trarre in inganno sui caratteri reali del fenomeno; la legge dei grandi numeri, che è il fondamento della analisi statistica, non trova più applicazione. Non credo che queste ragioni, di per sé giuste, valgano ad infirmare le investigazioni rappresentative, qualora non si voglia ricavare da esse conclusioni più larghe di quelle a cui si prestano, nè si creda di poterle sostituire, in via ordinaria, alle investigazioni generali, la sola vera base della statistica. Le indagini rappresentative debbono esserne soltanto un complemento e rischiarare alcuni punti ed aspetti, fino ai quali non può giungere la comune osservazione numerica. Soprattutto esse debbono esser poste in relazione con la statistica generale, affinché questa serva di riscontro e di guida. Occorrono poi i maggiori avvedimenti nella scelta delle località o frazioni di territorio. Queste non debbono essere prese a caso, ma determinate secondo un disegno logico prestabilito, dipendente dalla natura dell'inchiesta e dalla necessaria coordinazione coi dati della statistica generale. Quante cure si richiedano per condurre a buon fine le investigazioni rappresentative fu dimostrato dal Kiaer medesimo, coll'espore il modo ondè furono rilevati in Norvegia il reddito e la ricchezza delle varie classi sociali.

Il metodo rappresentativo applicato a quest'indagine — che è tra le più difficili della statistica economica — sembra aver dato buoni frutti. Furono trascelti per tutto il territorio un certo numero di Comuni rurali e di città, in modo da corrispondere alla proporzione con cui la popolazione rurale ed urbana si ripartisce nello Stato, e fu del pari fissato per ciascun Comune o città un certo numero di abitanti, rispetto ai quali soltanto dovevano esser raccolte le notizie. Che i criteri seguiti fossero giusti, fu dimostrato dal risultato finale: fra i cittadini, rispetto ai quali s'esercitò l'osservazione statistica, le professioni si trovarono distribuite in modo analogo a quello indicato dal censimento per tutta la popolazione. La piccola parte di abitanti a cui fu limitata l'indagine rendendo così l'immagine della intiera popolazione, si poté dare un valore generale ai fatti rilevati intorno all'ammontare ed alla ripartizione del

reddito. Questo varia secondo le professioni, lo stato civile, le età, rispetto alle quali descrive una curva, che si eleva dapprima rapidamente fino a 30 anni, poi sale più lenta fin verso i 50, prendendo in seguito ad abbassarsi gradatamente (1).

Ma uscirei dal mio argomento dilungandomi su questo punto, ed a noi importa piuttosto vedere se le inchieste rappresentative trovino applicazione nella statistica penale. Qui il campo è men largo che nella statistica sociale propriamente detta. La statistica della delinquenza non giunge mai a raffigurare i fatti nella loro interezza, come riesce invece quella demografica ed anche quella economica, ma fa conoscere solo quella parte di fatti, che son caduti sotto l'azione dell'Autorità giudiziaria. Noi abbiamo piuttosto bisogno di raccogliere la maggior quantità di casi, che non di limitarne il numero. Non si può, dalle condizioni criminali di pochi luoghi, anche opportunamente scelti, dedurre quelle di un intero paese, giacchè i delitti variano troppo di numero e di specie nelle diverse regioni per effetto delle cause locali, che si sovrappongono e modificano l'azione delle cause generali. Non si può nemmeno, per rappresentare la delinquenza di uno Stato, restringersi a considerare l'attività criminosa di una parte degli abitanti. Tuttavia alcune investigazioni parziali potrebbero essere rivolte a quelle classi criminali e pericolose, che, o formano particolari associazioni, o vivono riunite in certi luoghi, per esempio nei quartieri delle grandi città. Ma per lo studio delle associazioni criminose, che per il nostro paese, in cui esistono la mafia e la camorra, presenta un particolare interesse, il metodo statistico è insufficiente ed occorre l'osservazione personale e diretta. Più fruttuosa potrebbe essere l'indagine numerica applicata alle classi criminali delle agglomerazioni urbane. La statistica americana ce ne ha fornito di recente un esempio con una inchiesta sulla popolazione mal famata e delinquente, sulla schiuma degli abitanti, secondo l'energica espressione inglese (*the slum*), delle città di Chicago, Nuova York, Baltimora e Filadelfia (2).

Se però nè le investigazioni rappresentative e nemmeno le

(1) Veggasi la pubblicazione dell'Ufficio statistico norvegese: *Socialstatistik*, II. *Statistiske Oplysninger om Indtaegts-og Formuesforhold*, Kristiania, 1897.

(2) *The Slums of Baltimore, Chicago, New York and Philadelphia* - Report of the Departement of Labor, Washington, 1894.

inchieste parziali possono rendere un grande servizio alla statistica penale, v'è invece un'altra applicazione del metodo induttivo, se non del metodo propriamente statistico, della quale dovrebbe farsi largamente uso, voglio dire la « monografia. »

Questo metodo — che consiste nell'osservare analiticamente un determinato fatto, trascalto come tipico di un ordine di fenomeni, considerandone tutti gli aspetti e caratteri e descrivendoli secondo un quadro prestabilito ed uniforme — ha già dato buoni risultati per la scienza sociale.

Introdotta, come è noto, dal Le Play per lo studio della organizzazione famigliare e dello stato sociale delle classi operaie e rurali, il metodo monografico ci ha procurato una ricca messe di notizie sulle condizioni di vita del popolo presso le genti e nei luoghi più diversi (1). La « monografia » dalla famiglia è stata estesa in Francia allo studio dell'officina ed ora anche a quello del Comune (2). L'Istituto, riconoscendo nella monografia un valido aiuto alla statistica, un vivo e colorito commento alle cifre ed alle tabelle di essa, ha favorito con la sua autorità questi svolgimenti del metodo induttivo. Mentre le indagini rappresentative appartengono ancora al dominio della statistica, la monografia — che non si propone più l'osservazione per *masse*, ma per *casi* e per *tipi* — ne resta al di fuori (3). Ma essa, se non potrà avere il valore che acquista l'indagine dei fatti sociali, quando è fatta per il loro maggior numero possibile, ossia statisticamente, può tuttavia riuscir utile in tutto il vasto campo delle scienze sociali.

La « monografia criminale », ossia lo studio, condotto in con-

(1) Occorre appena citare, oltre l'opera classica del LE PLAY *Les ouvriers européens*, Paris, 1860-68, 6 vol., la collezione di monografie che, sotto il titolo di *Les ouvriers des deux mondes*, pubblica la *Société d'économie sociale* di Parigi, la quale non solo s'ispira ai principii sociali del LE PLAY, che non tutti potrebbero accettare, ma ne segue il metodo di osservazione positiva dei fatti.

(2) Veggasi E. CHEYSSON, *La Monographie d'atelier* nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, Tome II, 1^{er} livr., pag. 92 e, dello stesso autore, *La Monographie de Commune*, ivi, Tome IX, 2^e livr., pag. 287. Riguardo alle monografie dei Comuni, la società degli agricoltori di Francia ha istituito dei premi per le migliori che siano compilate secondo le norme stabilite. Veggasi E. CHEYSSON, *Concours sur la monographie des Communes institué par la Société des agriculteurs de France* - Paris, 1897.

(3) Sui rapporti fra la monografia e la statistica si veda l'interessante articolo del professor G. B. SALVIONI, *Ai confini della statistica*, nella *Rassegna di scienze sociali e politiche*, 1^o e 15 marzo 1892.

formità di uno schema fisso e determinato, della delinquenza di una regione o provincia o città, potrebbe illuminare molte questioni ancora discusse sulle origini e le cause del delitto. I particolari lineamenti di questo presso l'uno o l'altro popolo acquisterebbero maggior rilievo che non abbiano, quando ci si deve valere unicamente di numeri e di proporzioni. Le monografie servirebbero soprattutto per porre in chiaro le ragioni, per cui in ogni paese vi sono dei centri o focolai di delinquenza — città, Comuni, circondari o provincie — che si distinguono dal territorio all'intorno, per la frequenza e la gravità dei delitti: il crimine pare esservi un tratto del costume che si tramanda di generazione in generazione — come attestano i ricordi storici od anche i motti popolari, onde quei Comuni o città son designati nei paesi vicini — e tradizioni già antiche permangono ancora oggi, nonostante i profondi mutamenti nella vita economica e sociale ⁽¹⁾.

Si sono già avuti, non solo in Italia ma in Francia ed altrove, esempi di monografie criminali; ma, più che di vere monografie, nel significato metodico di questa parola, si tratta di studi e di ricerche locali. Manca ad esse quella somiglianza di trattazione e di concetto, che è il fondamento stesso della monografia e che solo può renderle comparabili fra loro. Ciò che forma il pregio della monografia e dà ad essa un valore scientifico è, non soltanto la profondità dell'analisi, ma la possibilità della comparazione e la obbiettività a cui l'autore, dovendo seguire uno schema tracciato, è costretto. Invece negli studi ai quali accenno prevalgono le opinioni individuali degli scrittori, e son messi di preferenza in luce ora questi ora quei fattori del delitto, mentre sarebbe occorsa una imparziale esposizione dei fatti. Converrebbe, volendo avere delle monografie criminali nel proprio senso della parola, che ne fosse stabilito il disegno, come fu fatto per quelle di famiglia, dell'officina e del Comune, rispetto al quale, ad esempio, sono considerate, con ordine rigoroso, le condizioni fisiche, topografiche, demografiche, economiche, sociali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per una descrizione recente d'uno di questi centri di delinquenza in Italia, il comune di Favara nella provincia di Girgenti, si veggia F. DE LUCA, *Favara*, in *La Scuola positiva nella giurisprudenza penale*, luglio 1897.

⁽²⁾ Veggo con piacere essersi fatta propagatrice di queste monografie anche la *Rivista di polizia scientifica*, diretta da G. ALONGI e S. OTTOLENGHI, nella quale (Anno I, pag. 27) è tracciato un sommario delle notizie che dovrebbero far parte delle monografie criminali.

Attualmente chi legga i discorsi inaugurali con cui i rappresentanti il Pubblico Ministero sogliono render conto dell'amministrazione della giustizia penale, si persuade come spesso il frutto di osservazioni, derivanti dalla vista immediata della realtà, vada perduto per difetto di colleganza e di uniformità. Qualora il quadro delle monografie fosse delineato, non sarebbe difficile trovare nei magistrati e nei più colti funzionari di polizia dei volenterosi cooperatori per lo studio positivo della delinquenza.

ALLEGATI.

I.

Regio decreto in data 22 ottobre 1897, n. 461, che chiama il Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti a far parte, come membro di diritto, della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1896, n. 544, contenente disposizioni riguardanti il servizio della Statistica giudiziaria e notarile;

Ritenuta la convenienza di far intervenire nella predetta Commissione, come membro di diritto, il Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è chiamato a far parte, come membro di diritto, della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 ottobre 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO — GUICCIARDINI.

II.

Consigli di famiglia e di tutela.

**I. — Circolare concernente l'intervento degli avvocati
nei Consigli di famiglia.**

N. ^{3761 della Div. 1^a.}
1437 del Reg. circolari

Roma, addì 10 luglio 1897.

È a mia notizia che presso qualche Pretura si permetta o si tolleri che le persone le quali fanno parte dei Consigli di famiglia come consulenti a termini del Codice civile, intervengano alle adunanze facendosi assistere da avvocati.

Sebbene personalmente convinto della irregolarità di tale sistema, ho tuttavia voluto sentire in proposito il parere di autorevoli e competenti magistrati. E questi hanno, tutti concordemente, opinato che, tenute presenti le funzioni affidate ai Consigli di famiglia, e considerato altresì il modo come essi devono essere composti e lo scopo che il vigente Codice civile intende raggiungere coll'imporre, a differenza del Codice Napoleone, dell'Albertino e di quello delle Due Sicilie, l'obbligo dell'intervento personale di ciascun componente, non può essere dubbio che l'indicato sistema debba proscriversi, perchè altrimenti si denaturerebbe l'indole tutt'affatto speciale delle assemblee famigliari secondo lo spirito cui si informa la legge ora imperante.

Aderendo a siffatto parere prego le SS. LL. Ill.^{me} di richiamare sull'argomento di esso l'attenzione dei Pretori, e di fare ai medesimi le più vive raccomandazioni, perchè cessi, dove esiste, la notata irregolarità.

Il Ministro
G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali
presso le Corti d'appello e Pro-
curatori del Re presso i Tribu-
nali civili e penali.*

2. — Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, in data 22 giugno 1897, n. 20277-128-1-A (1).

Servizio della tutela pei minorenni ricoverati nei Riformatori.

Dall'esame dei dati statistici relativi al servizio delle tutele è sorto il dubbio che pei minorenni dimessi dai Riformatori non vengano in genere osservate le disposizioni dell'articolo 495 del Regolamento generale carcerario.

Pregasi pertanto la S. V. Ill.^{ma} d'invitare i Direttori dei Riformatori governativi e di quelli privati, che ricevono giovanetti per conto dello Stato, siti in codesta provincia :

a) ad accertarsi, all'atto che un minorenne entra nell'Istituto, se egli abbia i genitori o sia orfano, ed, in questa seconda ipotesi, se abbia il tutore; e ad applicare, per quei giovanetti che non abbiano parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, le disposizioni dell'articolo 262 del Codice civile;

b) a provvedere perchè prima della dimissione di un ricoverato si proceda, occorrendo, alla costituzione del Consiglio di tutela. A tale uopo i direttori dei Riformatori ne avvertiranno in tempo utile il Procuratore del Re del luogo ove il minorenne dovrà essere condotto all'atto della sua liberazione, affinchè il Procuratore istesso possa provocare, nei modi di legge, i provvedimenti per l'apertura della tutela;

c) a spedire al Ministero, alla fine di ciascun semestre, lo elenco nominativo di questi ultimi minorenni con l'indicazione dell'autorità, alla quale vennero denunciati.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro

RUDINÌ.

Ill.^{mo} signor Prefetto di

(1) N.B. La presente circolare venne pubblicata nel *Bollettino del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* dell'8 luglio 1897, n. 26, con la seguente avvertenza:

“ Per opportuna notizia dei signori Procuratori generali del Re presso le Corti di appello e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali qui sotto si pubblica la circolare emanata dal Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, diretta ad assicurare la costituzione della tutela per i minorenni dimessi dai Riformatori. „

III.

Ricoveri dei minorenni per correzione paterna.

I. — Circolare concernente il ricovero dei minorenni per correzione paterna.

N. $\frac{1052 \text{ dell'Uff. Stat. giud.}}{1486 \text{ del Reg. circolari}}$

Roma, 24 giugno 1897.

La Commissione per la Statistica giudiziaria nella sessione del maggio u. s. si occupò dell'Istituto del ricovero dei minorenni per correzione paterna, e del modo con cui viene applicata la disposizione dell'articolo 222 del Codice civile.

Dalla relazione che su questo tema presentò il direttore generale delle carceri e dalla discussione che ne seguì, risulterebbe come in generale sì delicato ed importante servizio non proceda sempre con la dovuta regolarità. Il numero dei ricoverati ai termini dello articolo 222 del Codice civile anno per anno è venuto grandemente aumentando: chè da 536 ordinanze di ricovero emesse nel 1871, si giunse nel 1896 alla cifra per verità rilevante di 1709. Intanto lo Stato sostiene per questo servizio la spesa annua di circa 700,000 lire, e il fondo all'uopo stanziato in bilancio non è sufficiente a provvedere alle crescenti richieste: epperò molte ordinanze restano ineseguite.

Tutto ciò lascia dubitare che l'Istituto della correzione paterna si sia, nella applicazione sua, snaturato diventando un Istituto di beneficenza, un mezzo a cui i genitori non di rado ricorrono per far mantenere i figli a carico dello Stato, sottraendosi così al dovere che ad essi incombe di educarli e mantenerli. In parte il male, è vero, va attribuito alle condizioni economiche, ma in gran parte dipende dallo spegnersi del sentimento morale.

Occorre pertanto studiare ed adottare provvedimenti atti a rimuovere abusi e facili condiscendenze nell'accogliere le domande per ricovero di minorenni, e ridurre così il numero di questi reclusi a scopo di correzione: necessita una rigorosa applicazione della legge, procedendo con cauta circospezione in materia tanto grave e

cercando di porre un limite alle domande spese volte inconsideratamente e senza motivi presentate dai genitori.

L'onorevole mio collega dell'interno non ha mancato di dare istruzioni e norme direttive per meglio disciplinare il servizio per quanto concerne l'esecuzione delle domande di ricovero: ed io ora da parte mia stimo opportuno di chiamare su questo importante Istituto tutta l'attenzione delle SS. LL., affinchè, ciascuno nei limiti di sua competenza, procurino che esso corrisponda allo scopo prefissosi dal legislatore.

È noto che l'articolo 222 del Codice civile affida al magistrato un potere che riveste carattere della massima delicatezza, nello esercizio del quale egli deve ispirare la sua azione solamente al pensiero della legge, sollecito nello stesso tempo di tener alto il prestigio della famiglia.

Ora nell'istruire le domande di cui è parola nell'articolo 222 del Codice civile, i Presidenti dei Tribunali dovranno sempre accertare il fondamento di esse, invitando il padre a dichiarare e giustificare esplicitamente i motivi che lo determinano a chiedere un così grave provvedimento. Assumeranno altresì accurate informazioni sia per assicurarsi che le cose stanno come vennero riferite, che cioè nelle domande concorrono le condizioni stabilite dall'articolo 222 del Codice civile, sia anche per accertare la condotta morale dei genitori, e l'ambiente nel quale vive il fanciullo di cui si chiede il ricovero.

All'intento poi di verificare se sia esaurita ogni altra via per frenare i travimenti del minorenni giova pure che il magistrato lo interroghi, giacchè non poche volte l'autorevole sua parola, l'amorevole ammonimento, o la minaccia di farlo rinchiudere può essere di eccitamento a che dia e mantenga la promessa di emendarsi, di ravvedersi.

Ma poichè non è conforme a giustizia che lo Stato abbia di regola a sostenere le spese del mantenimento ed educazione dei minorenni ricoverati, debbo inoltre pregare vivamente i signori Presidenti dei Tribunali civili e penali, con tutti i mezzi che sono a loro disposizione, ad attingere riservatamente dal Sindaco, dagli uffici di pubblica sicurezza, o da qualunque altro pubblico ufficio, e quindi anche dall'Agenzia delle imposte dirette, esatte e precise notizie sulle condizioni economiche delle famiglie dei minorenni affinchè

l'Amministrazione possa nei modi di legge obbligare i genitori a corrispondere pel mantenimento del ricoverando una retta proporzionale alle loro risorse.

Da ultimo prescrivo che una volta emessa l'ordinanza di ricovero, copia di essa accompagnata, in via affatto riservata, da opportune osservazioni del Presidente del Tribunale dirette a provare la necessità e l'urgenza dell'invocato provvedimento nonchè a far conoscere i caratteri speciali e l'indole viziosa del ricoverando, sia senza ulteriore ritardo ed a cura del Procuratore del Re trasmessa alla Direzione generale delle carceri, la quale così è posta in grado di assegnare il minorenni al Riformatorio che meglio gli conviene e di dare al direttore di esso le necessarie istruzioni.

Alla predetta Direzione generale, e sempre col mezzo del Procuratore del Re, dovranno anche essere inviate copie di tutte le ordinanze con le quali si annullano quelle precedentemente trasmesse o si autorizza la liberazione di un minorenni ricoverato.

Io confido che le istruzioni contenute nella presente circolare, nonchè quelle date con l'altra del 31 luglio 1879, n. 827, saranno rigorosamente osservate, e che le SS. LL. nulla ometteranno pel regolare andamento di questo importante ramo di servizio.

Il Ministro

G. COSTA.

Ai signori Presidenti dei Tribunali civili e penali, e Procuratori del Re.

2. — Circolare concernente il ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Roma, addì 2 luglio 1897.

Con circolare in data 24 giugno ultimo scorso, n. 1436, della quale trasmetto alla S. V. Illustrissima una copia, ho ravvisato necessario dare istruzioni ai Presidenti dei Tribunali civili e penali, e Procuratori del Re in ordine al ricovero dei minorenni per correzione paterna, ed alla applicazione dell'articolo 222 del Codice civile.

Stimo intanto opportuno chiamare l'attenzione della S. V. Illustrissima sul terz'ultimo capoverso della detta circolare, col quale

prescrissi che, unitamente alla copia dell'ordinanza di ricovero, i Presidenti dei Tribunali debbono inviare riservata nota alla Direzione generale delle carceri contenente informazioni, in fra l'altro, anche sui caratteri speciali e sull'indole viziosa del ricoverando.

È mio desiderio ora che V. S. Illustrissima, nel far presente ai Presidenti dei Tribunali di codesto distretto di Corte d'appello l'importanza anche della suaccennata prescrizione, raccomandi loro di curare la rigorosa osservanza, avvertendoli che la prescrizione stessa è appunto diretta a facilitare il compito della Direzione generale delle carceri nel dare esecuzione alla ordinanza di ricovero.

Ed infatti colle informazioni di cui sovra è parola, quella centrale Amministrazione è posta in grado di conoscere ed apprezzare la maggiore o minore urgenza del provvedimento, nonchè a quale dei Riformatori convenga meglio assegnare il corrigendo in relazione alle sue abitudini, alla condizione della famiglia, all'avvicinamento ad una o ad altra occupazione.

Da ultimo perchè il Ministero possa conoscere come realmente proceda questo importante ramo del pubblico servizio ed esercitare su di esso vigilanza, prego V. S. Illustrissima di informarmi, con particolareggiati rapporti da inviarsi nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, come nel corso del semestre abbia funzionato in codesto distretto l'Istituto del ricovero per correzione paterna, e se nell'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile siansi osservate le istruzioni date con la circolare del 24 giugno ultimo scorso, n. 1436.

Dalla cortesia della S. V. Illustrissima attenderò un cenno di risposta alla presente.

Il Ministro
G. COSTA.

*All'Ill.^{mo} Sig. Primo Presidente
della Corte d'appello di*

**3. — Circolare concernente le proposte di assegnazione
dei minorenni ai luoghi di pena ed agli Istituti di correzione.**

N. ^{1116 Uff. Stat. giud.}
^{1439 Reg. circolari}

Roma, addì 9 agosto 1897.

Con circolare del 28 decorso mese, n. 24895, il Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, ha dato nuove istru-

zioni in ordine alle proposte di assegnazione dei minorenni ai luoghi di pena e agli istituti di correzione.

Raccomando ora alle SS. LL. Illustrissime di curare la esatta osservanza di quanto venne prescritto colla predetta circolare, che qui sotto si trascrive.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai Signori Procuratori generali
presso le Corti di appello, e
Procuratori del Re.*

Circolare del Ministro dell'interno, Direzione generale delle carceri, in data 28 luglio 1897, n. 24895/123-1-A, concernente le domande di assegnazione dei minorenni.

In seguito all'attuazione della matricola per i condannati e per i minorenni, basata sul sistema delle cartoline mobili, fu disposto con circolare 20 dicembre 1877, n. 61549/122-1-A, che le proposte per l'assegnazione dei medesimi ai luoghi di pena ed agli istituti di correzione fossero fatte esclusivamente dalle Procure generali presso le Corti di appello.

Poichè con la circolare di S. E. il Guardasigilli del 24 giugno scorso, n. 1436, è stato raccomandato ai signori Presidenti di Tribunale di trasmettere direttamente a questo Ministero (Direzione generale delle carceri) per mezzo dei rispettivi Procuratori del Re le ordinanze di ricovero dei minorenni per correzione paterna, così ad evitare una duplicazione dei documenti, si è stabilito d'accordo col Ministero di grazia e giustizia che da ora in avanti tutte le proposte per l'assegnazione dei *minorenni*, escluse però quelle riguardanti i condannati adulti e minorenni, siano inviate dagli stessi Procuratori del Re.

Prego pertanto le SS. LL. di dare in proposito le occorrenti disposizioni e di favorire un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro

M. BELTRANI-SCALIA.

*Ai Signori Procuratori generali
del Re presso le Corti di ap-
pello del Regno.*

**4. — Circolare concernente il ricovero dei minorenni
per correzione paterna.**

N. 1172 Uff. Stat. giud.
1141 Reg. circolari.

Roma, addì 3 settembre 1897.

Accogliendo le deliberazioni prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del maggio ultimo scorso, il Ministero dell'interno, d'accordo con questo della giustizia, ha disposto che i minorenni colpiti da ordinanza di ricovero ai termini dell'articolo 222 del Codice civile non abbiano a rimanere detenuti nelle carceri giudiziarie nemmeno durante il tempo necessario per dare esecuzione all'ordinanza.

Raccomando ora alle SS. LL. Ill.^{me} di invigilare per l'esatta e rigorosa osservanza di quanto venne prescritto dal Ministero dell'interno con la circolare che qui sotto si trascrive.

Pel Ministro

RONCHETTI.

*Ai Signori Procuratori generali
presso le Corti di appello, e
Procuratori del Re.*

**Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle
carceri, in data 12 agosto 1897, n. 25161/123-1-A, contenente
i provvedimenti concernenti il ricovero per correzione pa-
terna.**

Avviene talvolta che i minorenni colpiti da ordinanza di ricovero per correzione paterna, durante il tempo necessario a dare esecuzione a tale ordinanza, vengano trattenuti nelle carceri giudiziarie.

È superfluo accennare agli inconvenienti che possono derivare da siffatto sistema, che non ha riscontro in alcuna disposizione di legge; perciò questo Ministero, di accordo con quello di grazia e giustizia, prega le SS. LL. di provvedere affinché abbia a cessare.

Che se in casi specialissimi o di eccezionale gravità si verificasse l'assoluto bisogno di rinchiodere provvisoriamente qualche minorenne nelle carceri giudiziarie, questi dovrà essere tenuto separato nel modo più completo dai detenuti giudicabili e condannati, sieno adulti, sieno minorenni.

Inoltre le autorità di pubblica sicurezza a richiesta delle quali il giovinetto sarà stato rinchiuso nelle carceri, dovranno colla massima diligenza adoperarsi perchè la designazione dell'Istituto, per il ricovero del minorenni abbia luogo nel più breve tempo possibile.

Le SS. LL. sono pregate di dare alle autorità di pubblica sicurezza ed a quelle carcerarie le opportune disposizioni per l'esatta e scrupolosa osservanza delle prescrizioni suesposte, favorendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro

M. BELTRANI-SCALIA.

Ai Signori Prefetti del Regno.

**5. — Avvertenza del Ministero di grazia e giustizia
pubblicata nel Bollettino 8 luglio 1897, n. 26.**

*Assegnazione dei minorenni agli stabilimenti di pena
e di educazione correzionale.*

Per opportuna notizia dei signori Procuratori generali presso le Corti di appello e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali qui sotto si pubblica la circolare testè emanata dal Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, in data 21 giugno 1897, n. 22518, e concernente la compilazione dei foglietti statistici per le domande di assegnazione dei minorenni agli stabilimenti di pena e di educazione correzionale.

**Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale
delle carceri, in data 21 giugno 1897, n. 22518/123-1-A.**

Domande di assegnazione dei minorenni — Foglietti statistici.

Dalla relazione presentatami dal signor direttore delle carceri ho potuto rilevare che la Commissione per la statistica giudiziaria, nelle sue adunanze del maggio ultimo scorso, si è occupata con molto interesse della questione riguardante i minorenni colpiti dalle leggi penali e civili, facendo all'uopo analoghe proposte, sulle quali il Governo si riserva di provvedere.

Intanto, ritenuta la opportunità che a tali studi sia dato maggiore sviluppo, è stato stabilito, d'accordo col Ministero di grazia e

giustizia, di modificare i foglietti statistici, che vengono uniti a corredo delle domande di assegnazione dei minorenni agli stabilimenti di pena e di educazione correzionale.

Trasmetto quindi un sufficiente numero di esemplari del sovraccennato foglietto statistico, e prego le SS. LL. di raccomandare vivamente alle dipendenti autorità, affinché le notizie in esso richieste siano raccolte e trascritte con la massima esattezza e precisione.

Gradirò avere un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro

RUDINI.

*Ai Signori Procuratori generali
del Re presso le Corti di ap-
pello del Regno.*

Foglietto statistico col quale si accompagna la domanda di assegnazione ad uno Stabilimento penale o di educazione correzionale, del *minorenne* _____ attualmente _____

NOTIZIE PERSONALI

(Le seguenti notizie devono riferirsi al tempo del commesso reato, e per i giovani oziosi, vagabondi o da ricoverare per correzione paterna, alla data dell'ordinanza).

I. Cognome, nome e paternità	_____
II. Luogo di nascita	_____
} Provincia	_____
} Comune	_____
Se straniero - Lo Stato	_____
III. Data della nascita	Anno _____ Mese _____ Giorno _____
IV. Stato civile:	
a) Se era legittimo, legittimato o illegittimo	_____
b) Se era celibe, vedovo o coniugato	_____
c) Se essendo coniugato o vedovo aveva figli e quanti.	Maschi Femmine
d) Se, essendo orfano, aveva tutore	_____
V. Se aveva frequentato o frequentava le scuole pubbliche	_____
VI. Professione od occupazione principale: Specie	_____
(Se padrone o principale, ovvero se dirigente, impiegato, commesso, operaio giornaliero, ecc.)	_____
VII. Condizione penale:	
a) Se trovasi in istato di ammonizione	_____
b) Se sottoposto alla vigilanza speciale della P. S.	_____
c) Se in istato di carcerazione preventiva	_____
d) Se in libertà provvisoria per altro procedimento	_____
e) Se in uno stabilimento penale, e di quale specie	_____
f) Se in libertà condizionale	_____
g) Se in ricovero forzato	_____
VIII. Precedenti giudiziari:	
a) Se era stato ammonito e quante volte	_____
b) Se era stato a domicilio coatto, e quante volte	_____
c) Se era stato consegnato ai parenti giusta gli articoli 53 e 54 del Codice pen.	_____

- d) Se era stato a ricovero forzato per oziosità e vagabondaggio e quante volte
- e) Se era stato a ricovero forzato per correzione paterna e quante volte.
- f) Se era stato in carcere per arresto preventivo e liberato senza condanna e quante volte
- g) Se era stato condannato e quante volte.

h) *Condanne riportate* (Per ciascuna delle sentenze di condanna si indicheranno, nel caso di concorso di più reati, tutti i reati per i quali fu dichiarata la colpeabilità):

1^a) il _____ alla pena di _____ per reat di _____

2^a) il _____ alla pena di _____ per reat di _____

3^a) il _____ alla pena di _____ per reat di _____

4^a) il _____ alla pena di _____ per reat di _____

ì) Data dell'ultima liberazione

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

l) Stabilimento dal quale fu liberato.

(Indicare se Stabilimento penale, Casa correzionale, Carcere giudiziario, e quale).

NOTIZIE SUPPLETIVE

IX. Notizie sulla famiglia del minorenne . . .

a) Se uno od entrambi i genitori erano stati privati della patria potestà.

b) Se la privazione della patria potestà era stata riportata:

1° per condanna all'ergastolo (articolo 33 Codice penale)

2° per condanna alla reclusione per un tempo maggiore di 5 anni (articolo 33 ultimo capoverso Codice penale)

3° nel caso di condanna per reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie (art. 349 Codice penale)

X. Reati o titoli per cui si domanda l'assegnazione del minorenni. (Articolo del Codice penale, della Legge di P. S. o del Codice Civile).

a) Se per reato, indicare la data nella quale fu commesso

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

b) Se per reato, indicare gli articoli del Codice in base ai quali fu inflitta la condanna

c) Se per reato, indicare la specie e la durata della pena.

Anni _____ Mesi _____ Giorni _____

d) Se per ricovero indicare la durata di esso :

a tempo indeterminato

fino alla maggiore età

fino ad imparato mestiere.

e) Se il minorenni deve essere assegnato:

ad uno Stabilimento penale (Codice penale, art. 55 e 56)

ad una Casa di correzione (Codice penale, art. 54, 55 e 58)

ad un Istituto di educazione e di correzione (Codice penale, articoli 53, 54 57 e 58)

ad un Istituto di educazione correzionale (Legge di Pubblica Sicurezza, art. 114 e 116)

ad una Casa di correzione paterna, Codice civile, art. 222)

f) Se la domanda per il ricovero, giusta l'art. 222 del Codice civile, era stata presentata :

1. dal padre convivente con la madre.

2. dal padre separato legalmente dalla madre

3. dal padre vedovo.

4. dal padre riammogliato

5. dalla madre esercente la patria potestà (art. 220, 2° cap. Cod. civ.)

6. dalla madre vedova

7. dalla madre rimaritata

8. da altri parenti.

9. dal tutore

10. dal Pubblico Ministero.

g) Se per il ricovero, giusta l'art. 222 del Codice civile, la famiglia ha rifiutato di pagare tutta la retta o una parte di essa.

h) Se alla condanna fu aggiunta la multa

i) Se per il condannato furono ammesse le circostanze:

di aumento di pena (citazione degli articoli del Codice penale invocati) . .

di diminuzione di pena (citazione degli articoli del Codice penale invocati) . .

k) Se alla condanna fu aggiunta la interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua.

l) Se alla condanna fu aggiunta la vigilanza speciale della P. S., e per quanto tempo

Anni _____ Mesi _____ Giorni _____

m) Se il periodo della segregazione cellulare deve essere aumentato, e di quanto (Codice penale, art. 67)

Anni _____ Mesi _____ Giorni _____

XI. Data dalla quale la sentenza è divenuta esecutiva

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

XII. Data dell'arresto.

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

XIII. Data della decorrenza della pena.

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

XIV. Carcerazione preventivamente sofferta.

Dal dì _____ al dì _____

XV. Data della scadenza della pena.

Anno _____ Mese _____ Giorno _____

_____ il _____

Il _____

IV.

Esercizio della patria potestà.

Circolare che prescrive Relazioni triennali sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà.

N. 1050 dell'Uff. Stat. giud.
1435 del Reg. circolari.

Roma, addì 22 giugno 1897.

La Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione estiva del decorso anno manifestò il voto che le sia periodicamente presentata una Relazione circa l'azione dell'Autorità giudiziaria in ordine all'esercizio della patria potestà.

Accogliendo tale voto e la successiva proposta del Comitato permanente per la statistica anzidetta, reputo opportuno prescrivere che siano compilate e trasmesse a questo Ministero speciali Relazioni triennali sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile, nonchè sulle controversie e sui provvedimenti ai quali ha dato motivo l'Istituto della patria potestà.

Siffatte Relazioni dovendo essere essenzialmente basate sopra dati di indole statistica, occorre provvedere affinchè questi siano in precedenza raccolti con la maggior possibile regolarità e precisione; e perciò ravviso conveniente istituire appositi registri annuali nominativi, conformi al modulo annesso alla presente.

Tali registri saranno tenuti nelle cancellerie dei Tribunali civili e penali e delle Corti di assise: e nei medesimi si iscriveranno cronologicamente le notizie che si riferiscono: -

a) ai provvedimenti emessi dai presidenti dei Tribunali civili, a mente degli articoli 221 e 222 del Codice civile (tav. I);

b) ai provvedimenti emessi dai Tribunali civili in Camera di consiglio, giusta l'art. 224 del detto Codice (tav. II);

c) alle controversie giudicate dai Tribunali civili in sede contenziosa, le quali siano sorte in ordine agli art. 228, 229, 230 e 234 del Codice anzidetto (tav. II);

d) alle pronunzie emanate dai Tribunali civili in applicazione dell'art. 233 del detto Codice civile (tav. III);

e) alle pronunzie dei Tribunali penali statuenti la decadenza dal diritto della patria potestà nei casi di condanna ai termini delle leggi penali (tav. IV);

f) alle pronunzie delle Corti di assise, nei casi in cui la decadenza dal diritto di patria potestà sia inflitta dalle Corti stesse (tav. IV).

Per ciò che concerne i provvedimenti dati dai Presidenti dei Tribunali civili in materia di correzione paterna, nei registri si reporteranno anche i provvedimenti emessi per urgenza dai Pretori, che hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Presidente (art. 221, ultimo capoverso, del Codice civile), come pure i provvedimenti emanati dai primi Presidenti delle Corti di appello sopra reclamo degli interessati (art. 223 del detto Codice).

Per avere su questi diversi punti notizie complete sino dal corrente anno, è mio intendimento che si faccia un'indagine retrospettiva, segnando nei vari registri tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 1897 in poi.

Prego i signori Presidenti di Tribunale d'invigilare affinché i dati statistici siano registrati nel modo più esatto e completo.

Dentro il mese di gennaio di ciascun anno i signori Presidenti invieranno a questo Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — una copia dei singoli registri debitamente certificata conforme all'originale, con le notizie dell'anno precedente.

Nelle Relazioni triennali esporranno poi tutti gli elementi atti a far conoscere come i procedimenti esauriti nel triennio ebbero origine ed esplicamento e vi aggiungeranno quelle considerazioni illustrative che ravviseranno più convenienti e più pratiche, tenuto conto dello scopo al quale le investigazioni statistiche sono preordinate.

Importa infatti sapere per quali contingenze e con quanta frequenza di casi l'esercizio della correzione paterna ebbe d'uopo di essere presidiato dall'azione integrante del magistrato; quali peculiari questioni furono decise nello attrito dei rapporti giuridici tra genitori e figli; se e come fu efficacemente provveduto alla protezione ed alla educazione, non che al mantenimento della sostanza patrimoniale della prole minorenni; se e per quali motivi fu dovuta statuire la privazione o la restrizione del diritto di potestà paterna.

L'importanza di tali nozioni non ha bisogno di essere dimo-

strata, dappoichè è intuitivo che i salutari effetti dell'opera del magistrato in così delicata materia non sono soltanto circoscritti alla tutela dei privati interessi famigliari, ma si estendono altresì sulla vita e sulla prosperità dell'intero corpo sociale.

Le Relazioni triennali saranno, entro il mese di febbraio successivo alla scadenza d'ogni triennio, comunicate dai Presidenti dei Tribunali ai primi Presidenti delle Corti d'appello da cui dipendono, i quali, nel mese susseguente le trasmetteranno al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — accompagnandole con le loro autorevoli osservazioni ed i loro assennati suggerimenti.

Però la prima Relazione, che dovrà riferirsi al triennio 1894-1895-96, sarà rispettivamente inviata ai primi Presidenti non più tardi della fine di agosto prossimo, ed al Ministero dentro il mese di settembre. A questa non occorre che sia unito alcun prospetto, mancando per il passato i registri statistici, che s'impianteranno soltanto adesso.

Di tali Relazioni faranno tesoro la prelodata Commissione per studiare e questo Ministero per giudicare se e quali provvedimenti sia necessario ed utile prendere per disciplinare sempre meglio l'esercizio della potestà paterna.

Da parte dei signori primi Presidenti mi riuscirà gradito un cenno di ricevuta della presente Circolare.

Il Ministro
COSTA.

*Ai Signori Primi Presidenti
delle Corti d'appello e Pre-
sidenti dei Tribunali civili e
penali.*

PROVVEDIMENTI concernenti la patria potestà.

a) Provvedimenti riguardanti la persona del minorenni.

Tavola I.

Numero progressivo	Cognome e nome e paternità del minorenni al quale si riferisce il provvedimento domandato	NOTIZIE CIRCA LA PERSONA DEL MINORENNE			Persona che esercitava la patria potestà sul minorenni o in difetto la tutela Indicare nel primo caso se era il padre o la madre, e nel secondo caso se il tutore era un congiunto del minorenni e quale parentela aveva con esso.
		Filiazione. Indicare se <i>legittimo, legittimato</i> o <i>naturale</i>	Sesso	Età. Segnare la data della nascita del minorenni (Se il minorenni è orfano di entrambi i genitori, indicare inoltre a quale era perdute l'ultimo di essi).	
1	2	3	4	5	6

**NOTIZIE CIRCA LA PERSONA CHE ESERCITAVA LA PATRIA POTESTÀ
O LA TUTELA**

Stato civile Trattandosi del padre indicare: <i>a) se era ammogliato e conviveva colla moglie, o ne era separato legalmente, oppure di fatto;</i> <i>b) se era vedovo.</i> Trattandosi della madre indicare: <i>a) se esercitava la patria potestà in luogo del padre impossibilitato a esercitarla;</i> <i>b) se era vedova;</i> <i>c) se era rimaritata.</i> NB. Queste indicazioni si daranno anche quando si tratti di genitore <i>naturale</i> , ag- giungendo, ove ne sia il caso se esso era <i>celibe</i> o <i>nubile</i> .	Stato di famiglia — Indicare se aveva altri figli minorenni e quanti	Professione, arte, mestiere od occupazione	Condizione economica — Indicare se: <i>a) povera;</i> <i>b) mediocre;</i> <i>c) agiata.</i>
7	8	9	10

Avvertenza. — In questo registro nominativo si debbono segnare le notizie concernenti istanze che nel corso dell'anno furono seguite dai provvedimenti del Magistrato e non si farà nessuna registrazione per le domande sulle quali non ancora fu provveduto al termine dell'anno. Di queste ultime si terrà conto nel registro dell'anno nel quale verrà emesso il relativo provvedimento.

Segue **PROVEDIMENTI concernenti la patria potestà.**

Segue a) **Provvedimenti riguardanti la persona del minore.**

Segue Tavola I.

<p align="center">Persona che presentò la domanda per il provvedimento</p>	<p align="center">Oggetto del provvedimento domandato</p>
<p>Indicare se: il padre; la madre; il tutore; il P. M.</p> <p>In caso di domanda di revoca, indicare se essa è stata presentata dalla stessa persona che chiese il provvedimento da revocarsi.</p> <p align="center">11</p>	<p>Indicare se trattasi di: a) richiamo del minore nella casa paterna (art. 221); b) allontanamento da essa (art. 221); c) collocamento in un Istituto di educazione o di correzione (art. 222).</p> <p>Oppure di: 1°) revoca del decreto di richiamo, ecc.; 2°) revoca del decreto di allontanamento, ecc.; 3°) revoca del decreto di collocamento, ecc.</p> <p>Quando la revoca del decreto sia pronunciata nel corso dell'anno in cui fu emesso, in un rigo si segnerà una delle indicazioni di cui alle lettere a) b), c) e nel rigo seguente una delle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, ripetendo nella colonna 2^a il cognome e il nome del minore.</p> <p>Se si segnerà solo la <i>revoca</i>, ciò vorrà dire che il decreto al quale tale revoca si riferisce era stato emesso in anno anteriore.</p> <p align="center">12</p>

<p align="center">Esito della domanda</p>	<p align="center">Esito del ricorso in appello (Art. 223 C. C.)</p>	
<p>Dire se fu: a) accolta dal Presidente del Tribunale; b) rigettata dal Presidente del Tribunale.</p> <p>Oppure nei casi d'urgenza: c) accolta dal Pretore; d) rigettata dal Pretore.</p> <p>In questi ultimi due casi dire anche se il provvedimento fu poi dal Presidente del Tribunale: 1°) confermato } 2°) revocato } (art. 221, 2° capoverso). 3°) modificato }</p> <p align="center">13</p>	<p align="center">—</p> <p>Dire se il ricorso fu dal Presidente della Corte d'appello: a) accolto; b) respinto.</p> <p align="center">14</p>	<p align="center">Osservazioni</p> <p align="center">15</p>

Segue **PROVEDIMENTI concernenti la patria potestà.**

b) Provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni.

Tavola II.

Numero progressivo	COGNOME, NOME E PATERNITÀ DEI MINORENNI AI QUALI SI RIFERISCONO I PROVVEDIMENTI	AUTORIZZAZIONI EMESSE IN
		 Oggetto della domanda
1	Quando il provvedimento si riferisce a più minorenni, si dovrà segnare il nome del primogenito e solo il numero degli altri, per esempio: « N. N. ed altri 4. »	<p>Dire se trattasi:</p> <p>a) di autorizzazione a riscossione di capitali con reimpiego del capitale, con distrazione parziale del capitale, con distrazione totale del capitale,</p> <p>b) di autorizzazione ad alienazione di beni immobili, con reimpiego del prezzo, con distrazione parziale del prezzo, con distrazione totale del prezzo;</p> <p>c) di autorizzazione a dare ipoteca o pegno;</p> <p>d) di autorizzazione a contrarre mutui;</p> <p>e) di autorizzazione a contrarre altre obbligazioni e nei casi di distrazione del capitale o di obbligazioni contratte a nome del minorenni aggiungere se l'autorizzazione fu concessa in considerazione della <i>necessità</i> o della <i>utilità evidente</i> del minorenni stesso.</p> <p>Nel caso che la domanda si riferisca a più atti distinti, se ne farà la registrazione nelle colonne 3, 4 e 5, come se si trattasse di altrettante domande separate.</p>

CAMERA DI CONSIGLIO		Cause civili concernenti la patria potestà e il patrimonio dei minorenni	Osservazioni
AMMONTARE del capitale cui si riferisce la domanda	Esito della domanda	Dire se vi furono ed in quale senso vennero decise cause civili concernenti:	
4	Dire se l'autorizzazione fu: a) concessa; b) negata.	<p>a) l'usufrutto legale dei genitori su beni dei figli;</p> <p>b) le spese di mantenimento ed educazione dei figli;</p> <p>c) altre questioni inerenti alla patria potestà.</p> <p>In quest'ultimo caso si dovrà specificare l'oggetto con poche parole.</p> <p>Per le notizie da registrarsi in questa colonna, si deve segnare anche il numero progressivo nella col. 1 e il cognome e il nome del minorenni (o, in caso di più minorenni, il nome del primogenito e il numero degli altri) nella col. 2. Nelle col. 3 a 5 si segnerà solo una lineetta.</p>	

PROVEDIMENTI concernenti la patria potestà.

c) Provvedimenti per la privazione o per la restrizione della patria potestà ai termini dell'art. 233 del Codice civile.

Tavola III.

Tribunale civile di _____

Numero progressivo	Cognome e nome del genitore contro il quale fu proposta la domanda di privazione o di restrizione della patria potestà	Provenienza della domanda	Motivi della privazione o della restrizione della patria potestà	Esito della domanda	Osservazioni
		Indicare se la domanda era stata presentata: a) dalla madre; b) da altri parenti; c) dal Pubblico Ministero.	Indicare se: a) per violazione o incuria dei doveri della patria potestà; b) per cattiva amministrazione dei beni dei figli.	Dire se fu: a) accolta; b) respinta. Nel caso di accoglimento dire quali furono i provvedimenti dati dal Tribunale a mente dell'art. 233 del Codice civile.	
1	2	3	4	5	6

PROVEDIMENTI concernenti la patria potestà.

d) Privazione della patria potestà in seguito a condanna penale.

Tribunale penale di _____

Tavola IV.

Corte d'assise di _____

Numero progressivo	Cognome e nome del genitore privato della patria potestà	Motivi della privazione	Osservazioni
		Indicare se fu disposta: a) per condanna all'ergastolo (art. 33 Cod. pen.); b) per condanna alla reclusione per tempo maggiore di 5 anni (art. 33 ultimo capov. Cod. pen.); c) nel caso di condanna per reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie (art. 349 Cod. pen.); d) nel caso di condanna per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti (art. 392 Cod. pen.); e) nel caso contemplato dall'art. 113 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza; f) nei casi degli art. 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733.	
1	2	3	4

V.

Gratuito patrocinio.

Giudizi trattati a gratuito patrocinio in materia civile.

Roma, addì 20 giugno 1897.

Con la circolare del 17 aprile ultimo scorso, n. 1429, ho, fra l'altro, prescritto che, insieme alle relazioni annuali sulle cause in materia civile trattate col gratuito patrocinio, debbansi inviare a questo Ministero anche gli elenchi nominativi delle cause stesse.

Ora, al fine di assicurare uniformità di metodo sulla raccolta delle notizie, dispongo che gli elenchi di cui trattasi debbano essere conformi a quello annesso alla presente.

Prego V. S. Illustrissima di portare quanto sovra a conoscenza dei Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali del distretto, e di curare la rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro

G. COSTA.

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di Appello.

NOTIZIE riguardanti i giudizi trattati col gratuito patrocinio in materia civile.

Numero progressivo	COGNOME E NOME dei privati o denominazione delle opere pie ammesse al gratuito patrocinio	Condizione processuale degli ammessi al gratuito patrocinio — Indicare per ciascuno degli ammessi se era attore o convenuto; e per le cause in appello, se era appellante o appellato.	Autorità giudiziaria davanti a cui verte la causa — Indicare se trattasi di causa in prima istanza o in grado d'appello.	DATA della istanza per l'ammissione
1	2	3	4	5

Segue **Gratuito patrocinio in materia civile.**

DATA del decreto di ammissione	Data dell'atto introduttivo della causa — Per le cause in seconda istanza oltre la data del- l'appello segnare anche quella della citazione in- nanzi al primo giudice.	Esito delle cause esaurite — Indicare se la causa fu esaurita: a) per abbandono o pe- renzione dell'istanza; b) per transazione o con- ciliazione; c) con sentenza. Finchè la causa è ancora pendente, non si dovrà se- gnare nulla in questa co- lonna e nelle due successive.	DATA della sentenza nelle cause giudicate
6	7	8	9

Dispositivo della sentenza Indicare se la sen- tenza fu: a) totalmente favore- vole alla parte ammessa al gratuito patrocinio; b) parzialmente favo- revole; c) contraria. Per i giudizi di gradua- zione dire se la sentenza di omologazione dello stato di graduazione avea collocato la parte am- messa al gratuito patro- cinio: a) in grado utile; b) fuori di grado utile. Qualora siano stati am- messi al gratuito patro- cinio tanto l'attore o l'ap- pellante quanto il conven- uto o l'appellato se ne farà qui esplicita men- zione.	MOTIVI dei ritardi eventualmente verificatisi	PROVVEDI- MENTI provocati dal Pubblico Ministero contro i difensori	Revoche del gratuito patrocinio — Indicare la data della re- voche e se il giu- dizio fu ciò non ostante prose- guito o se fu abbandonato in seguito alla re- voche.	<i>Osservazioni</i>
10	11	12	13	14

VI.

Elettorato politico-amministrativo.

**I. — Circolare concernente l'osservanza dell'articolo 8
del regolamento 19 agosto 1894, n. 386.**

N. 1025 dell'Uff. Stat. giud.
1433 del Reg. circolari.

Roma, 23 maggio 1897.

La Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, nella sessione tenuta nel corrente mese, deliberò di fermare la mia attenzione sul fatto che non troverebbe sempre applicazione da parte dei notai la disposizione contenuta nell'articolo 8 del regolamento approvato con Regio decreto 19 agosto 1894, n. 386.

A termini del predetto articolo il notaio, autenticando le domande per iscrizione nelle liste amministrative, in adempimento di quanto prescrive l'articolo 36 della legge comunale e provinciale, modificata in questa parte dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1894, n. 286, deve dichiarare che l'elettore ha scritto e sottoscritto senza copiare e senza aiuto di dettatura.

Non occorre che io faccia presente alle SS. LL. Illustrissime come la inosservanza della disposizione stessa abbia per effetto che molti cittadini, pur avendo il diritto di essere iscritti nelle liste elettorali amministrative, non possono ottenere che la loro domanda sia accolta, e in questo modo sono privati dell'esercizio del diritto elettorale.

E però, ad evitare che si rinnovi per l'avvenire il lamentato inconveniente, rivolgo viva preghiera ai signori notai di curare il costante ed esatto adempimento della prescrizione data coll'art. 8 del regolamento 19 agosto 1894, n. 386.

Pur non dubitando che tale mia raccomandazione sarà accolta, tuttavia desidero che i Procuratori generali, ove venga a loro notizia che a tale precetto non si ottemperi, me ne diano partecipazione.

I signori Procuratori generali cureranno che la presente circolare sia comunicata, col mezzo dei signori Presidenti dei Consigli notarili, a tutti i notai residenti in cadaun distretto di Corte d'appello, favorendomi poi un cenno di ricevuta.

Il Ministro
G. COSTA.

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di Appello e Presidenti dei Consigli notarili.

2. — Avvertenza del Ministero della giustizia pubblicata nel Bollettino 28 luglio 1897, n. 28, concernente la notificazione delle decisioni delle Commissioni elettorali provinciali.

In seguito a deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del maggio ultimo scorso, il Ministero dell'interno, con circolare 12 giugno anno corrente, numero 15600-3-2, ha raccomandato ai Sindaci di curare che la notificazione delle decisioni delle Commissioni provinciali elettorali, sia fatta nei modi prescritti dalla legge con la indicazione dei motivi delle decisioni stesse.

Per opportuna notizia e norma delle Autorità giudiziarie qui sotto si pubblica la detta circolare:

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile, in data 12 giugno 1897, n. 15600-3-2, Div. 2^a).

Dalle copie delle decisioni delle Commissioni provinciali elettorali, che vengono unite ai ricorsi prodotti dinanzi le Corti di appello, risulta che non sempre le notificazioni sono fatte nei modi prescritti dagli articoli 35, 30 della legge elettorale politica e 56, 46 della legge comunale e provinciale, e che spesso si omette la indicazione dei motivi delle decisioni.

Ne viene di conseguenza che l'Autorità giudiziaria, non potendo discernere se e quale fondamento abbiano i ricorsi, li dichiara irricevibili.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla inosservanza delle predette disposizioni di legge, il Ministero prega i signori Prefetti di fare invito ai Sindaci di provvedere perchè la notificazione delle decisioni delle Commissioni provinciali sia fatta con regolarità ed esattezza, nei modi dalla legge prescritti.

Pel Ministro

BERTARELLI.

Ai Signori Prefetti del Regno.

VII.

Giudizi di espropriazione forzata.

Circolare sui giudizi di espropriazione forzata.

N. 1011 dell'Uff. Stat. giud.
1432 del Reg. circolari.

Roma, 12 maggio 1897

Più volte, sia nelle Aule legislative e specialmente nel Senato del Regno, sia dai Procuratori generali nei loro discorsi d'inaugurazione dell'anno giudiziario, sono stati denunciati i gravi difetti dell'attuale sistema di esecuzione forzata sui beni immobili e se ne è insistentemente invocata la riforma.

Si lamenta, in particolare, l'eccessivo numero di formalità, ritenute inutili, che inceppano il corso dei giudizi di espropriazione e che, oltre all'esser cagione che questi giudizi si trascinino spesso per anni ed anni, sono fonte di spese sempre considerevoli e non di rado esorbitanti, uguagliando talvolta e perfino sorpassando l'ammontare del prezzo ritratto dalla vendita dei beni; e si nota che in tal modo, mentre il debitore rimane senza patrimonio, i creditori restano insoddisfatti e tutta la proprietà immobiliare ne viene grandemente deprezzata.

Non si può disconoscere che queste doglianze sono in gran parte fondate; tanto che io stesso ebbi, or non è molto, a richiamare l'attenzione della Commissione per la statistica giudiziaria sull'istituto dell'espropriazione coatta, come uno tra quelli che più non rispondono ai bisogni della presente civiltà e perciò hanno d'uopo d'essere profondamente modificati, e ad invitarla a suggerirmi poi quei provvedimenti che stimasse adatti a correggere le imperfezioni della legislazione vigente sulla materia e ad eliminare gli sconci che ne derivano.

Quantunque le tavole statistiche nelle quali si raccolgono in fin d'anno le notizie concernenti l'amministrazione della giustizia civile forniscano, dal 1887 in poi, non pochi ed interessanti dati circa le esecuzioni immobiliari, la Commissione predetta espresse

il voto che fosse istituita anzitutto un'apposita e più particolareggiata indagine sul modo nel quale funziona quest'Istituto.

Accogliendo tale proposta, reputa opportuno prescrivere che siano all'uopo compilati per ogni Tribunale due prospetti: numerico l'uno, per dar conto dello stato e del movimento dei giudizi di espropriazione durante il passato anno 1896 e delle cagioni che ne abbiano eventualmente ritardato il corso normale; nominativo l'altro, inteso a determinare tutti gli elementi di fatto, siano economici, siano giuridici, che possono giovare a far conoscere l'importanza, le vicende e l'esito dei giudizi chiusi, durante quello stesso periodo di tempo, con sentenza di vendita constatante il deliberamento definitivo degli immobili espropriati.

I due prospetti, dopo essere stati accuratamente riempiti nella Cancelleria del Tribunale, saranno consegnati al Presidente, il quale, verificatili, li trasmetterà non più tardi del 30 giugno prossimo venturo al Primo Presidente della Corte d'appello da cui dipende, con un suo rapporto rivolto a spiegare ed illustrare i dati raccolti.

I signori Primi Presidenti si compiaceranno poi d'inviare i detti prospetti al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — accompagnandoli con apposita Relazione, in cui riassumeranno i rapporti loro pervenuti dai Tribunali del rispettivo distretto ed esporranno quelle osservazioni che potrà loro suggerire l'argomento, e quelle proposte che reputassero atte a rendere più spedita, men dispendiosa e maggiormente rispondente alla giustizia e all'utilità sociale la procedura d'espropriazione.

La gravità ed importanza del tema, oltrechè il ben noto zelo delle SS. LL. Illustrissime per quanto si riferisce al pubblico servizio, mi fanno certo che anche in questa circostanza non mi verrà meno la loro illuminata ed attiva cooperazione.

Da parte dei signori Primi Presidenti mi tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente circolare.

Il Ministro

G. COSTA

*Ai Signori Primi Presidenti
delle Corti d'appello e Presi-
denti dei Tribunali civili e
penali.*

Corte d'appello di _____

Tribunale di _____

PROSPETTO numerico dei giudizi di espropriazione forzata in corso durante l'anno 1896

NB. Nel presente prospetto si debbono comprendere non solo i procedimenti ordinari di espropriazione, ma anche i procedimenti speciali di rivendita, in danno del primo compratore per inadempimento delle condizioni della vendita, contemplati negli articoli 689 a 694 del Codice di procedura civile.

GIUDIZI A CARICO NEL 1896						GIUDIZI	
pendenti alla fine del 1895		iniziati nel 1896		Numero complessivo (col. 1 a 4)		senza sentenza (per abbandono dei creditori istanti)	
1 per espropriazione	2 per rivendita	3 per espropriazione (Il giudizio di espropriazione si intende iniziato dalla data della trascrizione del precetto)	4 per rivendita (Il giudizio di rivendita si intende iniziato dalla data dell'atto di citazione del primo compratore)	5 per espropriazione	6 per rivendita	7 per espropriazione	8 per rivendita

ESAURITI DURANTE L'ANNO 1896				GIUDIZI PENDENTI alla fine del 1896		
con sentenza		Numero complessivo (col. 7 a 10)		Numero complessivo (Col 14 + 15, o 16 a 22, o 23 a 28, o 29 a 36)	divisi secondo la specie del procedimento	
9 di vendita	10 di rivendita	11 per espropriazione	12 per rivendita		14 per espropriazione	15 per rivendita
				13		

Corte d'appello di _____

Tribunale di _____

Segue **PROSPETTO** numerico dei giudizi di espropriazione forzata in corso durante l'anno 1896

GIUDIZI PENDENTI	
divisi secondo il tempo da cui erano pendenti	divisi secondo lo stadio in
16 da non oltre tre mesi	23 Citato il debitore davanti al Tribunale per la vendita, o il primo compratore per la rivendita
17 da più di tre mesi a sei	24 Notificata la sentenza ordinante la espropriazione, o la rivendita
18 da più di sei mesi a un anno	25 Notificato e pubblicato il bando per il primo incanto
19 da più di un anno a due anni	
20 da più di due anni a tre	
21 da più di tre anni a cinque	
22 da oltre cinque anni	

ALLA FINE DEL 1896

cui si trovano	divisi secondo il motivo della pendenza
26 Avvenuto il deliberamento nel primo incanto	
27 Fatta in Cancelleria l'offerta dell'aumento non minore del sesto	
28 Notificato e pubblicato il bando per il secondo incanto	
29 Opposizione al precetto	
30 Eccezioni di nullità	
31 Istanze per separazioni di beni	
32 Domande incidentali di altra specie	
33 Ricorso in appello	
34 Ricorso in cassazione	
35 Negligenza degli interessati	
36 Altro motivo	

Corte d'appello di _____

Tribunale di _____

**PROSPETTO nominativo delle vendite giudiziarie di Immobili
per espropriazione forzata compiute durante l'anno 1896.**

NB. Nel presente prospetto devono essere compresi tutti i giudizi di espropriazione chiusi durante l'anno, cioè quelli nei quali fu pronunciata sentenza di vendita fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1896. Vi si devono includere anche le sentenze di rivendita, in danno del primo compratore per inadempimento degli obblighi di pendenti dalla vendita, pronunciate in base agli articoli 689 e 691 del Codice di procedura civile, facciano violare in questo caso le cauzioni che contengono ipotesi o circostanze le quali non ricorrono nei procedimenti di vendita.

COGNOME E NOME		DATA	
1	del debitore espropriato (Nel caso che l'espropriato fosse il primo compratore, cioè che si trattasse di rivendita, per mancato pagamento del prezzo, indicarlo - art. 689, prima parte, C. P. C.)	4	del creditore eventualmente surrogato al primo istante (art. 575 e 661, capoverso, C. P. C.)
2	del terzo possessore (Nel caso in cui l'immobile fosse passato in mani diverse da quelle del debitore - art. 706 C. P. C.)	5	della trascrizione del precetto per l'esecuzione immobiliare (art. 2084 e 2085 C. C. e 659 C. P. C.)
3	del creditore istante	6	della domanda del creditore istante, o di altri, per la nomina di un perito (articolo 663 C. P. C.)
4	del creditore eventualmente surrogato al primo istante (art. 575 e 661, capoverso, C. P. C.)	7	dell'atto di citazione del debitore per promuovere la espropriazione (art. 645 C. P. C.) o del primo compratore nel caso di rivendita (art. 689 C. P. C.)
5	della trascrizione del precetto per l'esecuzione immobiliare (art. 2084 e 2085 C. C. e 659 C. P. C.)	8	della sentenza che autorizzò l'espropriazione (art. 666 C. P. C.) o la rivendita (art. 689, capoverso, C. P. C.)

9	AMMONTARE del debito per il quale fu intimato il precetto e si procedette all'espropriazione	11	PREZZO sul quale fu aperto l'incanto (Indicare tra parentesi, dopo l'importo, se il prezzo era l'offerta, oppure quello di perizia; e nel caso di rivendita segnare il prezzo raggiunto nella vendita precedente)
10	CONDIZIONE naturale e giuridica degli immobili messi in vendita (Specificare se trattavasi di terreni, di fabbricati, o degli uni e degli altri; e dichiarare se erasene espropriata la piena proprietà, o soltanto la nuda proprietà, l'usufrutto, il dominio diretto, o il dominio utile)	12	UDIENZA nella quale fu fatto il deliberamento (Indicare se nella prima, seconda, terza, ecc.) (art. 675 capoverso C. P. C.)
13	Se e di quanti decimi, in complesso, fu ribassato il prezzo su cui si era aperto l'incanto		

Corte d'appello di _____

Tribunale di _____

Segue **PROSPETTO** nominativo delle vendite giudiziarie di immobili
per espropriazione forzata compiute durante l'anno 1896.

14	Se gli immobili furono deliberati al creditore offerente, o ad altro oblatore	D A T A
15	Se fu successivamente fatta l'offerta di un aumento non minore del sesto sul prezzo conseguito nel primo incanto (rispondere per sì o per no)	
16	Data dell'udienza in cui avvenne il nuovo incanto (Nel caso in cui il nuovo incanto non abbia avuto luogo - art. 683, capoverso - indicarlo)	
17	Prezzo pel quale furono definitivamente deliberati gli immobili espropriati (compresa l'indennità del vigesimo nel caso previsto dall'art. 683, capoverso, C. P. C.)	
18	della sentenza di vendita (art. 685 C. P. C.)	
19	della trascrizione della sentenza di vendita	

Incidenti che eventualmente ritardarono il corso del procedimento (Specificare se fu fatta opposizione al precepto, se si proposero opposizioni di nullità, istanze per separazioni di beni, o altre domande incidentali, se si ricorse in appello o in cassazione, ecc.)		AMMONTARE DELLE SPESE OCCORSE dalla data della trascrizione del precepto alla data della trascrizione della sentenza di vendita	
20			
21	a carico del compratore (art. 684, 1 ^a parte)	ordinarie	straordinarie
22	a carico del debitore, prelevate sul prezzo ricavato dalla vendita (articolo 684, 1 ^o capoverso), o a carico del primo compratore nel caso di rivendita (art. 693 C. P. C.)		
23	a carico del debitore		
24	a carico di altri		

(Finito di stampare addì 30 luglio 1896).

